Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

320.0945

FASTI

LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

DELLE

RIVOLUZIONI ITALIANE

NEL SECOLO XIX

RACCOLTI PER CURA

dell' Avv. EMMANUELE BOLLATI

VOLUME PRIMO

1800-1849

PARTE I. — Piemonte — Liguria — Lombardia — Venezia

MILANO
STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI

1863.

REGIONE DEL VENETO - CONSIGLIO REGIONALE - BIBLIOTECA

REGIONE DEL VENETO - CONSIGLIO REGIONALE
STUDI, DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA

Inv. 7250

PARTE PRIMA

Piemonte
Liguria — Lombardia
Venezia

PARTE PRIMA

Piemonte
Liguria — Lombardia
Venezia

NOTIZIA BIBLIOGRAFICA

È nostro proposito far conoscere nei loro atti politici ed amministrativi le varie Rivoluzioni sorte qua e là in Italia, a più o men lunghi intervalli, dal cominciamento di questo secolo; e a ciò ne muove tanto il difetto di documenti che ancora presenta questo periodo di storia nazionale come la somma difficoltà del raccoglierli; dal che fors'anco deriva la mancanza di una buona storia generale dell'Italia contemporanea.

Come saggio dei nostri intendimenti diamo ora alla luce una piccolissima parte dell'Opera, nella quale si contengono gli Atti de' Governi provvisorii della Liguria nel 1814, del Piemonte nel 1821 e della Lombardia nel 1848, non che gli atti legislativi e parlamentari de' Governi della Venezia nel biennio 1848-49. E siccome tutto il lavoro verrà condotto con eguaglianza di metodo e di forme, premettiamo qui alcune cose dell'argomento e dei limiti di esso in generale, accennando pure alle basi della sua compilazione; dopo di che verremo descrivendo i fonti a cui è attinta la materia di questo primo volume.

La collezione ha due parti, che corrispondono a due distinti periodi. La prima parte comprende gli atti delle rivoluzioni avvenute dai primordii di questo secolo insino all'anno 1849. Cadono quindi in essa, oltre gli atti raccolti nel presente volume, quelli de' Governi provvisorii di Parma e Piacenza nel 1831 e nel 1848, delle già Provincie Estensi nel 1848, di Lucca e suo territorio negli anni 1800-1805, della Toscana nel biennio 1848 e 1849, degli Stati già pontificii nel 1831 e nel biennio oradetto, delle Provincie napolitane nel 1820 e nel 1848, e finalmente della Sicilia dal 1806 al 1849; coi quali ultimi si vien pure ad avere la continuazione e il fine de' Parlamenti siciliani già pubblicati dal Mongitore e dal Serio.

La seconda parte abbraccia il triennio 1859-1861, ed esibisce parimente la serie degli atti legislativi e parlamentari di quei Governi che sotto l'impulso o l'indirizzo del Piemonte gettarono i fondamenti dell'unità nazionale.

Il materiale raccolto non è soltanto una ristampa di pubblicazioni ufficiali o di diarii contemporanei. Al contrario moltissimi atti verranno in luce per la prima volta, o dietro i manoscritti originali o sopra copie autentiche; ed anche delle cose già pubblicate non poche saranno come inedite, perchè tratte da fogli volanti, non mai ridotti a forma di collezione, e quindi rarissimi.

Eccettuati però gli atti o verbali di sedute parlamentari, che verranno sempre integralmente esibiti, non tutti i provvedimenti de' Governi provvisorii troveranno sede in questa nostra compilazione. Egli è infatti evidente che nulla conferiscono alla storia generale e particolare dell'Italia i Decreti o simili altre disposizioni concernenti soltanto la persona di ufficiali amministrativi od interessi privati. Oltre poi all'essere superfluo, tornerebbe indiscreto il riprodurre coi nuovi Decreti di promulgazione tutti quei provvedimenti che, per essere stati pubblicati da un altro Governo, antico e regolare, qual era quello degli Stati così detti Sardi, fanno già parte di collezioni ufficiali generalmente diffuse.

Senonchè queste due qualità di atti sono le sole che rimangano escluse dalla presente compilazione. Epperò in essa lo studioso

troverà inserto o per lo meno citato (se ignota ne sia la lezione) ogni provvedimento di Governo rivoluzionario che abbia un carattere organico od un interesse più o meno generale. Quindi ancora vi saranno compresi tutti i Decreti di conferimento d'un ufficio politico o d'altro pubblico incarico che paia degno istoricamente di un ricordo; e similmente vi si avranno registrati i Decreti sul personale amministrativo ogni qualvolta essi contengano una disposizione di massima o regole disciplinari. In quest'ultimo caso potranno forse omettersi i nomi degli interessati ma in tutto il resto il Decreto verrà esibito integralmente.

A maggiore illustrazione della materia si riferiranno pure, in forma di nota, proclami e dispacci ed altre simili scritture del tempo, politiche o diplomatiche, non che notizie istoriche e disposizioni d'ordine secondario che abbiano tratto alla emanazione od esecuzione degli atti recati nel testo.

Ogni volume finalmente o parte dell'Opera darà l'indicazione dei fonti, sì manoscritti che stampati, a cui si sarà attinta la materia, e degli Uffici od Archivi dove hanno sede i documenti inediti. Riguardo ai quali ultimi troppo lungo e tedioso sarebbe stato il designarli volta per volta e l'additarne la provenienza.

Venendo ora alle fonti state esplorate per questo primo volume, noi le riferiremo nello stesso ordine e sotto le medesime rubriche in cui il volume è diviso.

Piemonte

1. *Gazzetta Piemontese. Anno* 1821. Vol. 1 in-fol.

2. *Atti del Governo provvisorio.* Collezione ufficiale, in ottavo, senza frontispizio ed incompiuta [1].

3. *Collezione Camerale.* Sotto questo nome noi intendiamo la serie quasi intiera, che in fogli volanti serba l'Archivio camerale in Torino dei Proclami, delle Circolari e dei Decreti emanati dal 10 marzo all' 11 aprile 1821.

4. *Gli ultimi Rivolgimenti italiani — Memorie storiche con*

(1) Il cav. Giovanni Vico, attualmente Segretario nel Ministero dell'Interno, giudiziosissimo scrittore di cose patrie, ne possiede una copia. Di questa ci siamo noi valsi.

Documenti inediti di F. A. Gualterio. *Firenze* 1850-51; vol. 4 in-12.°

Altri atti a stampa ed isolati di quel brevissimo Governo trovansi anche negli Archivi del Ministero della guerra, in quelli del Controllo generale delle regie finanze, e nel così detto Archivio generale delle finanze in Torino.

Gli atti inediti sono in piccolissimo numero; e taluni ne traemmo dagli Archivi generali del Regno, altri dagli Archivi del Ministero degli esteri.

Liguria

5. *Gazzetta di Genova. Anno* 1814. *Genova, tipografia Pagano.* Vol. 1 in-fol.

6. *Raccolta delle Leggi ed Atti pubblicati dal Governo provvisorio della serenissima Repubblica di Genova. Genova* 1814, *Stamperia Camerale.* Vol. 2 in-8.°

Oltre a queste due pubblicazioni esistono negli Archivi governativi di Genova tre volumi o registri in foglio, manoscritti, i quali contengono gli originali delle deliberazioni di quel Governo e vanno dal 28 aprile al 23 dicembre 1814. Parecchi sono gli atti che coll'aiuto di tali registri vengono quì per la prima volta in luce.

Lombardia

7. *Il 22 Marzo — Primo giorno dell'Indipendenza italiana — Giornale officiale — Anno I — Milano, tip. Guglielmini.* Sono 127 numeri in-fol. massimo, colla data il primo del 25 marzo e l'ultimo del 3 agosto 1848.

8. *Raccolta dei Decreti, Avvisi, Proclami, Bullettini ec., ec. emanati dal Governo provvisorio, dai diversi Comitati e da altri, dal giorno* 18 *Marzo* 1848 *in avanti — Milano coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola* — I. (senza indicazione però di tomo) e II in-8°.[1]

Sulla rivoluzione lombarda non si conoscono atti legislativi inediti. Rimangono però ancora inesplorate le molte carte che si

(1) In ambedue i volumi il frontispizio manca di data.

dicono esistenti nell' Archivio imperiale di Vienna e nelle quali vi sarebbe anche parte degli atti emanati dai Governi provvisorii e dai Comitati di Milano e Venezia nel biennio 1848 e 1849.

VENEZIA

9. *Gazzetta privilegiata di Venezia* (dal 3 gennaio al 23 marzo 1848), *n*^{i} 1-67, e

10. *Gazzetta di Venezia. Foglio uffiziale della Repubblica Veneta* (dal 23 marzo 1848 (*n*° 68) al 27 agosto 1849 (*n*° 230). Volumi 2 in foglio massimo.

11. *Bullettino ufficiale degli Atti legislativi del Governo provvisorio della Repubblica Veneta dal 22 marzo al 4 luglio* 1848 — *Venezia. Per Francesco Andreola tip. del Governo provv. della Repubblica Veneta.* 1848. 1 vol. in-8.°

12. *Bullettino ufficiale degli Atti legislativi del Governo provvisorio di Venezia dal 5 luglio al 7 agosto* 1848. — *Venezia per Francesco Andreola tipografo del Governo provvisorio.* 1848. 1 fascicolo in-8.°

13. *Bullettino ufficiale degli Atti legislativi pubblicati dai Commissarii straordinarii di Re Carlo Alberto nella città e provincia di Venezia dal 7 all' 11 agosto* 1848. *Venezia per Francesco Andreola tipografo.* 1848. 1 fascicolo in-8.°

14. *Bullettino ufficiale degli Atti legislativi del Governo provvisorio di Venezia dall' 11* (*agosto* 1848) *a tutto il . . . 16 agosto* 1849. *Venezia. Per Francesco Andreola tipografo del Governo provvisorio.* 1848. 1 vol. in-8.°

15. *Atti ufficiali dell' Assemblea dei Deputati veneti tenuta nei giorni* 3, 4, 5 *e* 8 *luglio* 1848. — *Venezia. Per F. Andreola tip. del Governo provvisorio.* 1848. 1 fascicolo in-8.°

16. *Atti ufficiali dell' Assemblea dei Deputati veneti tenuta nei giorni* 13 *agosto e* 11 *ottobre* 1848. — *Venezia. Per F. Andreola tip. del Governo provvisorio.* 1849. — 1 fascicolo in-8.°

17. *Regolamento interno per l' Assemblea de' Rappresentanti dello Stato di Venezia approvato nell' Adunanza del* 1° *Marzo* 1849. — *Venezia. Tipografia Andreola* 1849. — 1 fascicolo in-8.°

18. *Raccolta per ordine cronologico di tutti gli Atti, Decreti, Nomine ecc. del Governo provv. della Repubblica Veneta non che Scritti, Avvisi, Desiderj ecc. dei Cittadini privati che si riferiscono all'epoca presente. — Venezia. Andreola Tipografo del Governo provv. della Repubblica Veneta.* 1848-49. Vol. 8 in ottavo grande. Il frontispizio del primo e secondo volume varia alquanto da quello del terzo; ed una lievissima variante corre altresì nel frontispizio de' successivi volumi 4 a 8.

La parte inedita delle cose venete, cioè quanto per la prima volta viene da noi pubblicato, è in parte estratta da una Miscellanea intitolata *Missione di Luigi Cibrario a Venezia in qualità di Commissario R. Straordinario — Luglio e Agosto* 1848 —, e in parte si compone de' *Protocolli verbali delle Sedute secrete dell' Assemblea dei Rappresentanti dello Stato di Venezia dal 1° aprile al 6 agosto* 1849, i quali ci furono comunicati per copia autentica ora da noi depositata negli Archivi di Corte in Torino.

Del valore istorico degli atti quì raccolti e della novità di molti lascieremo giudice lo studioso. Se però la collezione parrà di qualche pregio, e sè in ispecie avrà lode di compitezza, noi ne dobbiamo ringraziare pubblicamente gli egregi che vollero assumerne il patrocinio.

E primo fra essi dobbiamo segnalare il professore Lodovico Pasini, già Presidente della veneta Assemblea nel 1849. Mercè sua noi abbiamo potuto trar frutto di molti fra gli stampati e manoscritti che riguardano il Governo provvisorio della Venezia; il quale aiuto ci è stato tanto più prezioso in quanto sono oggidì rarissime tutte le stampe dianzi menzionate, ed è in ispecie irreperibile un esemplare completo, quale possiede il Pasini, della Gazzetta di Venezia per le due annate 1848 e 1849.

Non lieve benefizio ha pur recato al nostro lavoro l' illustre conte Luigi Cibrario; poichè gli atti della Venezia si arricchirono per lui di molte altre scritture, finora ignote, e sopratutto della relazione ch'egli stesso, già Commissario straordinario, dettava poco dipoi intorno a quella Repubblica e indirizzava al suo Go-

verno. Nè parimente ci sono mancati gli aiuti del Direttore generale degli Archivi, senatore Michelangelo Castelli, il quale, plaudendo al concetto della nostra pubblicazione, provvide acciò in ogni tempo ci siano dischiusi gli Archivi centrali e la ricca biblioteca che vi è annessa. Non sapremmo poi chiudere questi cenni bibliografici senza additare all'affetto degli studiosi anche il Direttore degli Archivi genovesi, cav. Marcello Cipollina, il quale, facendo con ingrato lavoro il riscontro degli atti compresi nella Collezione ufficiale della Liguria con quelli pubblicati nell'unico Diario contemporaneo, poi degli uni e degli altri colle deliberazioni serbate manoscritte, potè in tal modo esibirci compiuta la serie degli atti del Governo provvisorio e spargere di nuova luce quel periodo di storia genovese.

INDICE CRONOLOGICO

DEGLI

ATTI E DOCUMENTI

riferiti in questa Parte I.

INDICE CRONOLOGICO

DEGLI

ATTI E DOCUMENTI

riferiti in questa Parte I.

I.

PIEMONTE

1821 Marzo			Pagina
10.	1. Pronunciamento militare in Carmagnola	*Dichiarazione* (1)	3
»	2. Proclamazione in Alessandria della Costituzione spagnuola del 1812; istituzione in detta città di una Giunta provvisoria di Governo	*Decreto della Giunta* (2)	4
»	3. Richiamo alle rispettive Guernigioni di varii Corpi di truppa	*Circolare Ministeriale*	5
»	4. *Proclama* di re Vittorio Emanuele I. ai Popoli del Regno		ivi
11.	5. Applicazione del piede di guerra alle truppe stanziate in Alessandria	*Decreto della Giunta di Governo*	6
12.	6. Nuovo *Proclama* di re Vittorio Emanuele I ai Popoli del Regno (3)		ivi
13.	7. Abdicazione di re Vittorio Emanuele I, e nomina a Reggente di Carlo Alberto principe di Carignano	*Patenti Regie*	7
»	8. *Proclama* del Principe Reggente Carlo Alberto		8
»	9. Proclamazione della Costituzione spagnuola 18 marzo 1812	*Decreto del Reggente*	ivi
»	10. *Indirizzo* della Giunta costituzionale d' Ivrea al Re Vittorio Emanuele I, e suo *Proclama* ai Popoli del Canavese		9
14.	11. Amnistia militare; divieto dell' uso di coccarde o stendardi diversi dai nazionali; pubblicazione dell'Atto di abdicazione di Vittorio Emanuele I	*Decreto del Reggente* (4)	11
»	12 Nomina dell'avvocato Giambattista Degubernatis a Ministro interinale delle finanze	*Id.*	12
»	13. Istituzione di una Giunta centrale di Governo, e nomina de' suoi membri	*Id.*	ivi
»	14. Soppressione del Ministero di polizia; istituzione e nomina di un Direttore generale di polizia	*Id.*	13
15.	15. Pubblicazione del Verbale di giuramento prestato alla Costituzione dal Principe Reggente	*Id.*	ivi

(1) In calce a quest' Atto è riprodotto un Manifesto della Parte liberale piemontese, senza data ma anteriore al marzo.

(2) Qui pure in nota è riferito un *Proclama* del Presidente della Giunta, pubblicato contemporaneamente al detto Decreto, benchè senza data.

(3) Sotto la stessa data è inserto in nota un terzo *Proclama*, che fu bensì mandato alle stampe ma non pubblicato.

(4) In calce a questo Decreto si legge la *Protesta* indirizzata al Principe Reggente dai membri della Giunta di Governo sedente in Alessandria.

1821

Marzo

			Pagina
15.	16. *Proclama* del Principe Reggente all'Esercito		14
»	17. Aggregazione di altri membri alla Giunta di Governo. .	*Decreto del Reggente*	ivi
16.	18. Pubblicazione in lingua italiana della Costituzione spagnuola 18 marzo 1812	*Id. e Testo della Costituzione*	15
»	19. Decretazione di una Collezione ufficiale degli Atti del Governo; condizioni di stampa e di spaccio della medesima	*Decreto del Reggente*	37
»	20. Aggregazione di nuovi membri alla Giunta di Governo	*Id.*	ivi
»	21. Nomina di un nuovo Ministro per gli affari esteri e di un Direttore generale delle poste	*Id.*	ivi
»	22. Istituzione e ordinamento di una Guardia nazionale . . .	*Id.*	38
»	23. Invito alle Autorità ecclesiastiche di cooperare al consolidamento dei nuovi ordini politici	*Circolare Ministeriale*	ivi
»	24. Eccitamenti alle Autorità comunali per la osservanza e difesa dei nuovi ordini politici	*Id.*	39
»	25. Invito ai Capi d'ufficio di sopravvedere la condotta politica dei loro impiegati	*Id.*	ivi
»	26. *Protesta* di Carlo Felice di Savoia contro il nuovo Governo ed i suoi Atti		40
17.	27. Istituzione di sei battaglioni di truppa leggera, ed apertura di un arrolamento volontario nella medesima	*Decreto del Reggente*	41
»	28. Sollecitazioni alle Autorità comunali per la immediata costituzione della Guardia nazionale	*Circolare Ministeriale*	ivi
18.	29. *Proclama* e *Dichiarazione* del Principe Reggente intorno alla protesta di re Carlo Felice		ivi
»	30. Dichiarazione del Decreto di amnistia 14 marzo; scioglimento della Giunta di Governo d'Alessandria, e deputazione di un Commissario per l'esame della gestione finanziaria di essa Giunta	*Decreto del Reggente*	42
19.	31. Richiamo in servizio dei bassi ufficiali e soldati a congedo limitato	*Circolare Ministeriale*	ivi
20.	32. Aggregazione di altri membri alla Giunta di Governo. .	*Decreto del Reggente*	43
»	33. Istituzione e ordinamento di una Guardia nazionale per la città di Torino	*Id.*	ivi
»	34. Nomina degli ufficiali superiori di essa Guardia	*Id.*	45
21.	35. Dispensa del cavaliere Villamarina dalle funzioni di Primo Segretario di guerra e marina, e nomina di Santorre Santa Rosa a Reggente la detta Segreteria	*Id.*	ivi
»	36. Norme ed istruzioni per l'organizzazione de'nuovi battaglioni di truppa leggera	*Circolare Ministeriale*	ivi
»	37. Apertura degli arrolamenti per la formazione del battaglione d'Ivrea	*Notificazione locale*	46
22.	38. Costituzione della Giunta centrale di Governo in Governo permanente	*Decreto della Giunta*	ivi
23.	39. Rinunzia del Principe di Carignano alla carica di Reggente	*Notificazione*	47 (1)
»	40. Istituzione di un Capo politico in ogni Provincia, e designazione delle sue competenze	*Decreto della Giunta*	ivi
»	41. Nomina dell'avvocato Simone Ferrero a Reggente la Direzione generale di polizia	*Id.*	48
»	42. *Proclama* del Reggente il Ministero di guerra e marina	*Ordine del Giorno*	ivi
»	43. *Proclama* della Giunta di Governo d'Alessandria		49

(1) Trovasi in nota il *Proclama ai Piemontesi* del generale Della Torre, che si pubblicò dello stesso giorno 23 marzo in Novara.

1821			Pagina
Marzo			
23	44. Istituzione e nomina di Governatori generali provvisorii nel Ducato di Savoia, nel Ducato di Genova e negli altri Stati di terraferma	*Notificazione di Re Carlo Felice*	49
»	45. Istituzione in Genova di una Commissione di governo, e nomina de'suoi membri	*Notificazione del Governatore*	50
24.	46. Istituzione e attribuzioni di un Commissario alle acque della Dora; designazione e riparto dell' importare delle opere occorrenti al mantenimento di dette acque pel servizio militare	*Decreto della Giunta*	ivi
24.	47. Assegnazione straordinaria di fondi per servigi militari.	*Ordinanza della Giunta*	51
»	48. Programma del nuovo Direttore generale di polizia. . .	*Circolare*	ivi
»	49. Notificazione di un attentato in Torino contro la pubblica sicurezza	*Avviso della Direzione di polizia*	52
25.	50. *Proclama* della Giunta di Governo sui tumulti di Genova		ivi
»	51. Nomina di Antonio Botto a Capo di polizia in Genova .	*Decreto della Giunta*	ivi
26.	52. Nomine di varii Capi politici di provincia	*Id.*	53
»	53. Nomine di altri simili funzionarii	*Id.*	ivi
»	54. Autorizzazione ai Capi di provincia di riordinare le Amministrazioni comunali	*Id.*	54
»	55. Conferma dello scioglimento della Giunta governativa d'Alessandria, e convalidazione de' costei Atti	*Id.*	ivi
»	56. Specificazione delle attribuzioni dei Capi di provincia	*Circolare ed Istruzioni ministeriali*	ivi
27.	57. Proclama del Ministro Reggente di guerra ai Contingenti dell' esercito	*Ordine del Giorno*	55
»	58. Concessione ai Capi di provincia del cumulo d'altri impieghi	*Decreto della Giunta*	56
28.	59. Ampliazione delle attribuzioni dei Capi di provincia . .	*Id.*	ivi
29.	60. Estensione agli abusi di stampa delle pene stabilite dal diritto comune	*Id.*	57
»	61. Riduzione del prezzo dei sali	*Id.*	58
»	62. Nomina di altri Capi di provincia	*Id.*	ivi
»	63. Nomina dei Maggiori nella Guardia nazionale di Torino	*Id.*	ivi
»	64. Abolizione del Decurionato di Genova; istituzione di un Consiglio municipale e nomina de'suoi membri	*Id.*	59
30.	65. Designazione e normale dello stipendio da corrispondersi ai reggenti di cariche vacanti	*Id.*	ivi
31.	66. Gratificazione ai sotto-uffiziali promossi uffiziali dopo il 12 marzo	*Id.*	60
Aprile			
1.	67. *Proclama* del Direttore generale di polizia al Corpo de' carabinieri		ivi
»	68. *Proclama* della Giunta di Governo sopra una rivolta de' carabinieri		62
»	69. Surrogazione di alcuni Capi di provincia, dimissionarii .	*Decreto della Giunta*	ivi
2.	70. Eccitamenti ai Capi di provincia per la formazione della Guardia nazionale, e risoluzione di alcuni dubbi sulla intelligenza del relativo Decreto	*Circolare Ministeriale*	63
3.	71. Protesta di re Carlo Felice contro la nuova forma di governo, e relative comminatorie	*Patenti regie* (1)	ivi

(1) Stà in calce a queste Patenti un *Manifesto* in pari data del Governatore d' Alessandria G. Ansaldi, già Presidente della Giunta locale di Governo.

			Pagina
1821			
Aprile			
3.	72. Autorizzazione alla emissione di rendite redimibili; assegnazione dei fondi pel pagamento e per l'ammortamento delle medesime; designazione delle tesorerie incaricate del doppio servizio	*Decreto della Giunta*	65
6.	73. Invito alla celebrazione dell'anniversario della nascita di re Carlo Felice	*Proclama della Giunta*	66
»	74. Proroga alla chiusura dell'Esercizio finanziario 1820	*Decreto della Giunta*	ivi
9.	75. Dimissioni della Giunta di governo	*Sua Notificazione*	67
10.	76. *Proclama* del Governatore generale del Piemonte, Vittorio Sallier della Torre		ivi
11.	77. Richiamo in vigore delle leggi e dei sistemi anteriori d'amministrazione; abolizione dei Capi di provincia e della Guardia nazionale	*Circolare Ministeriale*	68

II.

LIGURIA

1814			
Aprile			
26.	1. Ristabilimento dell'antica Costituzione di Genova; istituzione e attribuzioni di un Governo provvisorio; nomina de' suoi membri	*Proclama di G. Bentinck* (1)	71
28.	2. *Proclama* del Governo provvisorio		72
»	3. Abolizione di talune imposte; ristabilimento o riduzione di altre	*Decreto del Governo provvisorio*	73
»	4. Ripristinazione della bandiera e degli stemmi dell'antico Governo di Genova	*Id.*	ivi
»	5. Rilascio dei detenuti per titolo politico o di coscrizione militare; istituzione di apposita Commissione e nomina de'suoi membri	*Id.* (2)	74
30.	6. Mantenimento provvisorio degli Uffici di amministrazione e polizia e delle leggi vigenti	*Id.*	ivi
»	7. Soppressione della contribuzione *Porte e Finestre*; dichiarazione del precedente Decreto 28 aprile (n° 3)	*Id.*	ivi
30.	8. Richiamo in vigore dell'antico Regolamento sul porto-franco e modificazioni alla Tariffa doganale	*Id.*	75
»	9. Richiamo agli Archivi comunali delle carte di loro pertinenza, passate a particolari	*Id.*	76
»	10. Designazione delle Autorità competenti al rilascio dei passaporti per l'estero e l'interno; determinazione dei relativi diritti, e norme di percezione dei medesimi	*Id.*	77

(1) A questo Proclama segue in nota l'Atto di capitolazione della Piazza di Genova, in data 18 aprile.

(2) Si riportano qui in nota le *Deliberazioni* del Governo (29 aprile) per la creazione di una Giunta di giusperiti coll'incarico di redigere un piano dei principii d'un nuovo Governo, per la creazione di una Giunta degli affari esteri, e per la formazione di un Magistrato di guerra e marina.

1814

Maggio

			Pagina
2.	11.	Istituzione di tre Segretarii di Governo, e rispettive loro attribuzioni	*Decreto del Governo provvisorio* (1) 77
»	12.	Autorizzazione ad apposita Deputazione di procedere contro i reati di coscrizione	*Id.* ivi
»	13.	Ingiunzione alle Autorità comunali e politiche di arresto dei soldati disertori o smarriti	*Proclama del Presidente di Guerra e Marina* 78
3.	14.	Anticipazione di un bimestre sulle imposte dirette, e rilascio del cinque per cento a titolo di premio	*Proclama del Governo provvisorio* ivi
»	15.	Nuova circoscrizione amministrativa; nuova denominazione delle Autorità comunali; istituzione, attribuzioni e nomina de' Governatori	*Decreto del Governo provvisorio* (2) 79
»	16.	Assegnazione d'uno stipendio ai Governatori	*Id.* 80
»	17.	Norme di percezione del bimestre d'imposte da anticiparsi; nomina dei percettori e assegnazione ai medesimi di un'indennità	*Id.* ivi
4.	18.	Riordinamento delle Autorità giudiziarie; modificazioni alla procedura civile e criminale; abrogazione di alcune disposizioni del Codice civile di Francia intorno al matrimonio ed alla successione legittima; richiamo in vigore sopra queste materie delle vecchie Leggi genovesi	*Id.* 81
»	19.	Decretazione di una festa pubblica in onore del Comandante e degli Uffiziali delle truppe alleate	*Id.* 83
5.	20.	Istituzione e attribuzioni dei Coadiutori camerali	*Id.* ivi
»	21.	Restituzione del Lazzaretto del Varignano all'antica destinazione	*Id.* ivi
6.	22.	Ristabilimento del giuoco del Seminario; intestazione dei numeri al nome di zitelle povere, e concessione di un sussidio alle titolari dei numeri estratti	*Id.* ivi
»	23.	Dispensa da ulteriore servizio del *Maire* di Genova	*Id.* 84
7.	24.	Riordinamento della contabilità dello Stato	*Id.* ivi
»	25.	Aggiunzione di due membri al Magistrato di guerra e marina	*Id.* ivi
9.	26.	Proroga dei termini giudiziali e contrattuali; conferma provvisoria degli uffiziali detti *Avoués* e *Huissiers*; delegazione all'Avvocato fiscale e suoi sostituti delle attribuzioni del cessato Ministero pubblico; nuova forma di promulgazione degli Atti del Governo	*Id.* ivi
»	27.	Conferma dei Regolamenti in vigore sui forzati liberati dal Bagno	*Id.* (3) 86
11.	28.	Proroga del termine utile allo sconto del cinque per cento sulle anticipazioni del bimestre d'imposte	*Id.* ivi
»	29.	Indirizzo di ringraziamento alla Guardia nazionale di Genova	*Id.* 87
»	30.	Assegnazione e determinazione dei fondi per le spese d'ufficio dei Governatori	*Id.* ivi
»	31.	Riordinamento del servizio della carta bollata e nuova tariffa della medesima	*Id.* (4) ivi

(1) Trovasi in nota la nomina ulteriormente fatta dal Governo di questi Segretarii e dei Sottocancellieri.

(2) Sono riportate in calce a questo Decreto le *Deliberazioni* dello stesso Governo intorno alla formazione di una Giunta per lo studio delle modificazioni da introdursi nell'antica Costituzione genovese, e di un' altra Giunta detta dell' Interno.

(3) Sotto questa data del 9 maggio sono pur trascritte in nota le due *Deliberazioni* del Governo con cui fu demandata alla Camera la nomina degl' impiegati subalterni nelle dogane ed ai Tribunali quella dei rispettivi sottocancellieri ed aggiunti.

(4) A questo Decreto seguono (in nota) per identità di data altre due *Deliberazioni* del Governo, colle quali si stabiliscono nuovi stipendi per il personale delle varie Autorità giudiziarie e si accresce il numero de' Coadiutori camerali, istituiti col precedente Decreto del 5 (n° 20).

1814 Maggio			Pagina
12.	32. Specificazione delle attribuzioni de' coadiutori camerali	*Decreto del Governo provvisorio*	91
13.	33. Autorizzazione ai Governatori delle giurisdizioni di Bisagno e Levante di rilasciare passaporti gratuiti	*Id.*	92
»	34. Devoluzione ai Tribunali di Genova degli appelli dal Tribunale di san Remo; determinazione della giurisdizione pei Cantoni e Comuni del territorio genovese già soggetti a Tribunali francesi	*Id.* (1)	ivi
14.	35. Ristabilimento di varie gabelle	*Id.*	ivi
»	36. Riordinamento del servizio postale, e nuova tariffa di distribuzione e affrancazione delle lettere	*Id.*	93
»	37. Nuova tariffa dei diritti di tonnellaggio	*Id.*	95
15.	38. Ordinamento del servizio consolare in alcune Piazze di commercio	*Id.*	ivi
18.(2)	39. Ingiunzione di deposito presso le cancellerie dei Tribunali e delle Giustizie di pace d' una copia autentica degli atti pubblici o di pubblici ufficiali	*Id.*	ivi
21.	40. Istituzione di una Giustizia di pace in Carcare, e sua circoscrizione	*Id.*	96
23.	41. Devoluzione ai Tribunali ordinarii della giurisdizione già propria dei Tribunali marittimi	*Id.*	ivi
»	42. Prefissione di un termine alla denuncia dei depositi privati di sale eccedenti i dodici rubbi, e comminatorie sul contrabbando	*Proclama del Governo provvisorio*	97
»	43. Restituzione ai parrochi della tenuta dei registri di stato civile	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	44. Conferma delle disposizioni vigenti sulla esportazione degli stracci	*Id.*	98
»	45. Reiezione dei ricorsi ai pubblici Uffici in carta libera	*Id.*	ivi
24.	46. Riordinamento dell'armata di terra	*Id.*	ivi
25.	47. Determinazione dello stipendio degli uffiziali di terra	*Id.*	100
»	48. Decorrenza dello stipendio per gli uffiziali di terra	*Id.*	ivi
»	49. Abolizione della sovrimposta per titolo di guerra	*Id.*	ivi
»	50. Delegazione al Tribunale di cassazione della nomina degli uffiziali detti *Avoués;* autorizzazione allo stesso Tribunale di accrescerne il numero presso il Tribunale d'appello e i Tribunali di prima istanza	*Id.*	101
»	51. Ingiunzione ai Cassieri di versare il pubblico danaro a Monti di pietà	*Id.*	ivi
»	52. Estensione al riso del dazio di uscita sopra i grani e le farine	*Id.*	ivi
26.	53. Convalidazione della nomina fatta da un Giudice di pace del cancelliere dell' Uffizio	*Id.*	ivi
»	54. Riduzione dei diritti d' entrata e d' uscita sul tonno	*Id.*	ivi
»	55. Determinazione della cauzione dovuta dai Cassieri ed altri Contabili governativi	*Id.*	102
27.	56. Esenzione della seta greggia dal dazio di uscita, e relative cautele	*Id.*	ivi

(1) È qui riferita (parimente in nota) la *Deliberazione* governativa 13 maggio, colla quale venne ampliato il numero dei membri della Commissione di legislazione, istituita con Deliberazione del 29 aprile e confermata coll'articolo 15 del Decreto 4 maggio (n° 18).

(2) In data del 17 si esibisce in nota una *Deliberazione* del Governo pel riordinamento del Monte di pietà di Genova.

1814			Pagina
Maggio			
27.	57. Istituzione di una Commissione per lo studio di una tariffa sui generi di portofranco e dogana	*Decreto del Governo provvisorio* (1)	102
30.	58. Determinazione del saggio pei lavori d'oro e d'argento; istituzione e attribuzioni di un Consiglio d' amministrazione dell' Arte degli orefici ; nomina dei membri di esso Consiglio	*Id.* (2)	103
31.	59. Ricostituzione e attribuzioni del Consiglio generale per l'Ospedale di Pammatone , l'Ospedale degli incurabili e l'Albergo dei poveri	*Id.*	104
Giugno			
1.	60. Ordinamento del servizio e nuova tariffa della gabella grano e vino	*Id.*	105
»	61. Approvazione e promulgazione di un Regolamento sull'esercizio della predetta gabella	*Id.* (3)	106
2.	62. Prefissione di un termine agli ufficiali governativi per riassumere il loro servizio; dichiarazione di decadenza pei contumaci; divieto ai medesimi di assenza dal posto senza preventiva autorizzazione . . .	*Id.*	115
»	63. Conferma dell'esercizio in economia del Seminario o gabella del lotto e stabilimento dei premi per le vincite	*Id.*	ivi
»	64. Riordinamento del personale e dell' amministrazione del lotto	*Id.*	ivi
»	65. Devoluzione allo Stato della tassa addizionale sui vini spettante al Municipio di Genova, e accollo al Governo del contributo di esso Municipio nel mantenimento delle Opere pie locali	*Id.*	117
»	66. Ingiunzione ai Cassieri di versamenti ebdomadarii . . .	*Id.*	ivi
»	67. Norme e discipline pel servizio dei bagni pubblici . . .	*Ordinanza del Magistrato di polizia*	118
3.	68. Istituzione e ordinamento di una Guardia di polizia . .	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
4.	69. Conversione in capitale degli interessi dovuti dalle Opere pie di Genova, e tassa degli interessi sul nuovo capitale	*Id.*	119
»	70. Divieto del cumulo di stipendi e pensioni di riposo . .	*Id.*	ivi
»	71. Approvazione e promulgazione di una nuova tariffa per la vendita dei tabacchi	*Id.*	120
7.	72. Riduzione della tassa prediale	*Id.*	ivi
»	73. Restrizione del diritto di indennità ai testimoni giudiziali non dimoranti sulla faccia de' luoghi	*Id.*	ivi
»	74. Aumento di un Aggiunto al personale di cancelleria ne' Tribunali, e devoluzione della sua nomina agli stessi Tribunali	*Id.*	121
8.	75. Riconoscimento delle Autorità consolari già sedenti sotto il cessato Governo	*Id.*	ivi
»	76. Approvazione e promulgazione di un Regolamento sulla competenza e percezione dei diritti di tonnellaggio	*Id.*	ivi
»	77. Riordinamento del Monte di pietà di Genova	*Id.*	122

(1) Veggasi in nota sotto la stessa data un *Proclama* del Governo alla Guardia nazionale.

(2) In calce a questo Decreto è riferita la *Deliberazione* presa nello stesso giorno dal Governo di creare un Procuratore camerale.

(3) Trovasi in nota il *Proclama* contemporaneamente emanato dal Governo per l'attuazione delle nuove disposizioni sopra questa gabella.

1814			Pagina
Giugno			
8.	78. Dichiarazione del Decreto 18 maggio 1814 intorno al deposito degli atti giudiziali; proroga e prefissione di nuovi termini alla esecuzione di tale deposito . .	*Decreto del Governo provvisorio*	123
»	79. Richiamo in osservanza delle disposizioni sulla denuncia dei forestieri abitanti in alberghi o case particolari	*Ordinanza del Magistrato di polizia*	124
10.	80. Approvazione e promulgazione di un Regolamento sul servizio delle Guardie di polizia	*Id. e Testo del Regolamento*	ivi
11.	81. Approvazione ed inserzione negli atti del Governo di alcune modificazioni all'antica Costituzione politica; indizione della nomina di *Probi Viri* per la formazione de' Consigli e Collegi	*Decreto del Governo provvisorio*	126
»	82. Rivendicazione al Governo dei beni non venduti di Corporazioni religiose soppresse, e ripristinazione delle pensioni a favore dei membri di queste Corporazioni	*Id.*	ivi
17.	83. Ripartizione fra il Governo e i Capi di provincia delle nomine alle cariche comunali	*Id.*	127
»	84. Determinazione del numero legale per le adunanze dei diversi Tribunali e per la validità delle loro sentenze	*Id.*	ivi
»	85. Richiamo all'osservanza delle disposizioni di polizia sul porto d'armi	*Ordinanza del Magistrato di polizia*	ivi
18.	86. Restrizioni al permesso dei fuochi d'artifizio in Genova	*Id.*	128
23.	87. Convocazione dei *Probi Viri* e approvazione di un Regolamento per l'esercizio delle loro attribuzioni .	*Decreto del Governo provvisorio* (1)	ivi
»	88. Ordinamento del servizio e nuova tariffa delle poste a cavalli	*Id.*	130
30.	89. Istituzione e attribuzioni di una Deputazione sopra gli studi	*Id.*	134
»	90. Riordinamento del servizio de' sali e tabacchi	*Id.*	135
Luglio			
2.	91. Sospensione delle operazioni elettorali dei *Probi Viri*; assegnazione di un termine alle domande di conferma o di nuova iscrizione nel Libro della nobiltà	*Id.*	136
»	92. Aggregazione del Cantone di Ottone alla Giurisdizione del Bisagno	*Id.*	ivi
»	93. Restituzione ai Preti di san Filippo Neri dei beni già spettanti alla loro Congregazione	*Id.*	ivi
»	94. Divieto a' particolari di compra di munizioni da guerra	*Ordinanze del Magistrato di polizia*	ivi
»	95. Ingiunzione di denuncia dei fucili da munizione esistenti presso privati		137
4.	96. Autorizzazione di lavori di ristauro al Lazzaretto del Varignano, e approvazione della relativa spesa . . .	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	97. Concessione di un sussidio ai nobili caduti in povertà	*Id.*	ivi
6.	98. Devoluzione agli Agenti del Governo della percezione delle tasse indirette spettanti ai Comuni	*Id.*	138
7.	99. Scioglimento del Deposito di mendicità di Savona, ed applicazione dei fondi del medesimo all'Ospizio locale della Madonna della misericordia	*Id.*	ivi

(1) A questo Decreto segue in nota la *Deliberazione* presa contemporaneamente dal Governo, colla quale si ampliò la Commissione di legislazione, e si stabilì il numero legale per la validità delle sue adunanze e l'approvazione de' suoi progetti di legge.

1814 Luglio			Pagina
7.	100.	Delegazione ai Governatori della facoltà di autorizzare le Opere pie a stare in giudizio; concessione della stessa facoltà al Magistrato dell'Interno per le chiese e gli oratorii di Genova	*Decreto del Governo provvisorio* 138
»	101.	Autorizzazione alla Giunta degli Affari ecclesiastici di far riaprire oratorii	*Id.* 139
8.	102.	Ristabilimento e nuova tariffa del pedaggio della Bocchetta a Pietra Lavezzara; approvazione di lavori di ristauro alla strada da Campomarone a Novi	*Id.* (1) ivi
»	103.	Richiamo all'osservanza delle disposizioni vigenti sulle inumazioni	*Proclama della Commiss. di sanità* ivi
9.	104.	Formazione di un nuovo *Libro della nobiltà*; condizioni d'iscrizione nel medesimo; istituzione di una Commissione di scrutinio dei documenti degli aspiranti a tale iscrizione	*Decreto del Governo provvisorio* 140
»	105.	Ripristinazione degli antichi Regolamenti comunali sulle mete	*Id.* 141
»	106.	Stabilimento di una tassa del vigesimo sulle rendite dei Comuni foranei, esenti da dogana e gabella	*Id.* ivi
»	107.	Approvazione di opere di ristauro al Porto di Savona, ed applicazione alle medesime (2) dei proventi locali di tonnellaggio	*Id.* ivi
»	108.	Soppressione dei Commissariati di polizia, e ripartizione delle loro attribuzioni fra i Capi-anziani ed i Governatori	*Id.* 142
»	109.	Norme di procedimento per le contravvenzioni alla Finanza de' sali e tabacchi	*Decreto Camerale* ivi
11.	110.	Esonerazione dei Comuni dalle spese di fortificazioni e fabbriche militari	*Decreto del Governo provvisorio* 144
»	111.	Formazione di una terza categoria dei contribuenti nella tassa personale	*Id.* (3) ivi
13.	112.	Riduzione del numero dei traglietti ne' Magistrati e Tribunali	*Id.* 145
»	113.	Ingiunzione ai contabili dell'immediato versamento delle somme percette sulle contribuzioni	*Id.* ivi
»	114.	Prefissione di un termine alle iscrizioni nei ruoli del nuovo Corpo de' veterani	*Notificazione del Magistr. di Guerra e Marina* ivi
14.	»	*Discipline sulla resa dei conti e sul pagamento de' residui dovuti dagli impiegati e contabili di varii Uffizi* (4)	*Decreto del Governo provvisorio* 146
15.	115.	Devoluzione al Magistrato di guerra e marina della nomina degli uffiziali inferiori dell'Esercito	*Id.* ivi
»	116.	Invito alla denuncia e consegna delle carte governative esistenti presso privati	*Avviso Camerale* ivi
16.	117.	Istituzione e attribuzioni di un Magistrato per la cura del porto, delle strade e dell'acquedotto di Genova	*Decreto del Governo provvisorio* ivi
»	118.	Determinazione della competenza della Censoria di Genova ne' giudizi di contravvenzione alle mete	*Id.* ivi
18.	119.	Devoluzione agli Avvocati fiscali delle funzioni già proprie del Ministero pubblico in ordine alla liberazione dalle ipoteche non soggette ad iscrizione	*Id.* 147

(1) Colla stessa data dell' 8 luglio è riferito in nota un altro Decreto il quale autorizza la formazione di un Corpo di veterani per la custodia delle mura e polveriere di Genova.

(2) Erroneamente nel testo « ai medesimi ».

(3) Leggesi in nota a questo Decreto quello di pari data con cui il Governo approva l' acquisto propostogli degli effetti giacenti ne' magazzini, arsenali, forti e darsene di Genova.

(4) Riferito in nota, sotto il Decreto precedente.

1814

			Pagina
Luglio			
18.	120. Ingiunzione a taluni contabili dell' immediato versamento delle somme percette dal 1° gennaio 1814	*Ordinanza Camerale* (1)	147
19.	121. Ammessione degli impiegati della gabella grano all' ufficio di teste nelle dichiarazioni relative ad essa gabella	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
20.	122. Cessione al Comune di Genova del provento di alcune tasse	*Id.*	ivi
21.	123. Conferma a tempo dei giudici di commercio	*Id.*	148
»	124. Separazione del Comune di Arenzano dal Cantone di Varazze e sua aggregazione a quello di Voltri	*Id.*	ivi
22.	125. Designazione del termine *a quo* di riduzione dei tributi	*Id.*	ivi
23.	126. Estensione dei diritti di dogana e della finanza grano e vino ai generi *extra muros*	*Id.*	ivi
»	127. Estensione della tassa di tonnellaggio a tutte le merci del Levante	*Id.*	149
26.	128. Dilazione agli impiegati e contabili per la resa dei conti e il versamento delle somme percette	*Ordinanza Camerale*	ivi
27.	129. Autorizzazione ai Magistrati delle Opere pie di convenirne in giudizio i debitori	*Decreto del Governo provvisorio*	150
»	130. Stabilimento di nuovi premi per le vincite al lotto, e fissazione del *minimum* delle poste	*Id.*	ivi
»	131. Riordinamento dell'Amministrazione finanziaria	*Id.*	ivi
28.	132. Determinazione dello stipendio e della ferma delle Guardie di polizia	*Id.*	151
31.	133. Proroga del Governo provvisorio; nomina di nuovi membri del medesimo, e designazione dei candidati pei due terzi del grande e del piccolo Consiglio	*Proclama del Governo provvisorio*	ivi
Agosto			
3.	134. Destinazione della Cassa del Monte di pietà alla ricezione delle oblazioni e dei depositi legali	*Decreto del Governo provvisorio*	154
4.	135. Divieto di fabbricazione e delazione d'armi corte; esenzioni e cautele relative al porto di tali armi	*Id.*	ivi
»	136. Approvazione e promulgazione di una nuova tariffa dei diritti per atti o copie d' atti giudiziali, e dei diritti spettanti a patrocinatori, periti e simili	*Id.*	156
»	137. Assegnazione di un' indennità ai cancellieri, sotto-cancellieri ed aggiunti ne' Tribunali; devoluzione allo Stato dei diritti di cancelleria	*Id.*	168
6.	138. Dichiarazione di una nuova circoscrizione delle Diocesi	*Id.*	169
»	139. Essiccazione degli stagni esistenti nell'Arsenale, ed allontanamento dall'abitato di Genova d'alcuni stabilimenti insalubri	*Id.*	ivi
»	140. Nuova circoscrizione giudiziaria dei Comuni di Bollano, Lerici, Ameglia e Trebiano	*Id.*	170
»	141. Norme di procedimento per le contravvenzioni alla privativa de' sali e tabacchi	*Decreto Camerale*	ivi
8.	142. Riduzione delle pensioni di giubilazione dovute agli impiegati doganali; divieto di cumulo delle pensioni di riposo con stipendi di attività	*Decreto del Governo provvisorio*	172
9.	143. Nuove norme di procedimento contro i contrabbandieri di portofranco	*Id.*	173

(1) Del 18 luglio è pure un Decreto governativo, riferto in nota, col quale venne approvato un Progetto di legge sanitaria colle relative tariffe; Progetto però che non si conosce altrimenti.

			Pagina
1814			
Agosto			
9.	144. Autorizzazione al Magistrato di misericordia di convenire in giudizio i proprii debitori	*Decreto del Governo provvisorio*	173
12.	145. Ripubblicazione degli antichi Ordini di polizia per la città di Genova	*Notificazione dei Padri del Comune*	ivi
18.	146. Sospensione del pagamento delle pensioni ai titolari assenti dallo Stato	*Decreto del Governo provvisorio*	175
19.	147. Aumento nel personale della Commissione di legislazione e norme relative alle adunanze della medesima	*Id.*	ivi
»	148. Determinazione della competenza nelle cause vertenti presso i Tribunali di Savona e Spezia prima della nuova circoscrizione de' Circondarii di Genova e Sarzana	*Id.*	176
22.	149. Assegnazione ai Comuni della privativa per la vendita della pianta detta *Brisca* ossia Ginestra	*Id.*	ivi
»	150. Riordinamento dell'amministrazione forestale	*Id.*	177
24.	151. Istituzione di una Commissione pel ristabilimento della Banca di san Giorgio	*Id.*	178
»	152. Istituzione di una Giustizia di pace in Garbagna	*Id.*	ivi
»	153. Sovvenzione ai poveri infermi del Comune di Casoni	*Id.*	ivi
25.	154. Istituzione di una Guardia d'onore	*Id.*	179
»	155. Approvazione di una nuova tariffa consolare	*Id.*	ivi
26.	156. Ripristinazione del Corpo degli spazzini	*Ordinato del Comune di Genova*	ivi
»	157. Riordinamento del servizio del porto di Genova	*Id.*	ivi
»	158. Riordinamento del servizio e norme relative alla conservazione dell'acquedotto di Genova	*Id.*	182
27.	159. Nuova organizzazione delle Guardie di finanza	*Decreto del Governo provvisorio*	183
31.	160. Ampliazione del Magistrato di polizia	*Id.*	184
»	161. Aumento nel personale e nelle attribuzioni dei Padri del Comune	*Id.*	ivi
»	162. Divieto di compra d'armi ed altri effetti delle truppe alleate o dei soldati della Repubblica	*Decreto del Magistrato di polizia*	185
Settembre			
1.	163. Determinazione del numero legale per le adunanze del Magistrato di guerra e marina	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	164. Ripristinazione del Magistrato de' censori e specificazione delle sue attribuzioni	*Id.*	ivi
»	165. Autorizzazione dei lavori di compimento d'un nuovo cadastro	*Id.*	186
»	166. Ripristinazione delle decime e dei diritti di stola	*Id.*	ivi
3.	167. Istituzione e attribuzioni di un Corpo generale di *Guardafinanze*	*Id.*	187
»	168. Norme di formazione delle mete sul pane	*Id.*	188
5.	169. Rinnovazione del divieto di approccio ai bastimenti di non libera pratica	*Notificazione della Commissione sanitaria*	189
9.	170. Istituzione di una Giustizia di pace in Ceriana, e sua circoscrizione	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	171. Approvazione di un Regolamento pel Corpo dei pompieri di Genova	*Id.*	ivi
10.	172. Divieto di cumulo degli impieghi di Giudice di pace e Giudice supplente in prima istanza	*Id.*	190
»	173. Gratificazione vitalizia ai genitori di dodicesima prole	*Id.*	ivi
»	174. Approvazione di un nuovo Statuto dell'Arte degli orefici	*Id.*	191

1814			Pagina
Settembre			
14.	175. Autorizzazione ai Capi-anziani e Magistrati di escutere i debitori morosi	*Decreto del Governo provvisorio*	191
15.	176. Designazione de' bastimenti soggetti in partenza a patente di sanità	*Id.*	ivi
22.	177. Divieto degli arruolamenti in servigio di Potenze estere	*Id.*	ivi
»	178. Assegnazione a' tribunali genovesi delle cause già rimesse dalla Corte di cassazione a tribunali francesi	*Id.*	192
26.	179. Nuove norme di assegnazione e pagamento ai Militari delle pensioni di riposo	*Id.*	ivi
28.	180. Abbreviazione del termine di alcune pene, e norme relative alla esecuzione delle sentenze penali	*Id.*	193
Ottobre			
1.	181. Modificazioni alla tariffa dei diritti di transito e consumo sui vini e liquori	*Id.*	194
»	182. Decretazione di ristauri a strade corriere e assegnazione a' Governatori dei fondi relativi	*Id.*	ivi
5.	183. Ammessione a pagamento di livelli spettanti a Corporazioni religiose	*Id.*	195
15.	184. Riordinamento del servizio di fabbricazione e di smercio delle polveri sulfuree	*Decreto del Magistrato di Guerra e Marina*	ivi
19.	185. Dichiarazione del Trattato di pace 30 maggio 1814 nella parte concernente la liquidazione de' crediti verso il Governo francese, e norme per l' istruttoria delle relative domande	*Notificazione Commissariale*	196
»	186. Ingiunzione e prefissione di un termine agli affittavoli di beni camerali per la presentazione dei titoli d' affittamento	*Decreto Camerale*	197
22.	187. Assegnazione di un premio ai denunziatori di lotterie o giuochi clandestini	*Id.*	198
24.	188. Modificazioni alla Legge sul diritto di tonnellaggio . . .	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
26.	189. Nuova tariffa dei diritti di dogana sopra gli zuccheri (1)	*Id.*	199
29.	190. Riduzione nel valore delle piccole monete ossia del viglione	*Id.*	ivi
Novembre			
2.	191. Ricezione in pagamento d' imposte delle monete di biglione secondo la nuova tariffa	*Decreto Camerale*	200
4.	192. Designazione delle attribuzioni del Magistrato di polizia sui forestieri e vagabondi	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
8.	193. Riordinamento dell'Università di Genova	*Id.*	201
9.	194. Riordinamento del Corpo de' mediatori	*Id.*	202
16.	195. Ordinamento provvisorio del notariato	*Id.*	203
19.	196. Abolizione delle tasse di patente e porte e finestre, nonchè della tassa addizionale alle imposizioni prediale e personale	*Id.*	205
»	197. Istituzione e applicazione di *biglietti d'assegno* al pagamento degli stipendi e delle pensioni	*Id.*	206
23.	198. Modificazioni alla tariffa delle spese di giustizia criminale, e riordinamento della contabilità relativa	*Id.* (2)	ivi

(1) Veggasi in proposito dei nuovi diritti doganali la nota (1) a pag. 201 infra.

(2) In calce a questo Decreto è riferita una *Circolare* del 15 successivo dicembre, colla quale si pongono varie restrizioni all'ordinazione di simili spese.

				Pagina
1814				
Dicembre				
1.	199.	Assegnazione per le spese d' ufficio ai Tribunali ed altri Magistrati	*Decreto del Governo provvisorio*	209
2.	200.	Ripristinazione e riordinamento della Banca di san Giorgio	*Id.* (1)	ivi
3.	201.	Riduzione dei diritti di dogana sui lini e sui cotoni	*Id.*	214
5.	202.	Attivazione del nuovo catasto pel 1° gennaio 1815	*Id.*	ivi
17.	203.	Istituzione e attribuzioni di un Commissario criminalista per le Giurisdizioni di Polcevera e d'Oltre Giovi	*Id.*	215
19.	204.	Ammessione a pagamento degli interessi decorsi sopra i Luoghi della Banca di san Giorgio posteriormente al 22 dicembre 1813, ed assegnazione dei relativi fondi	*Id.*	216
21.	205.	Reiezione delle monete corrose di Piemonte, dette *Galletti*	*Id.*	ivi
22.	206.	Riduzione di alcune tasse e penalità giudiziarie	*Id.*	217
26.	207.	Dimissione dei membri del Governo provvisorio e loro protesta contro gli atti del Congresso di Vienna	*Proclama*	ivi

III.

LOMBARDIA

1848				
Marzo				
18.	1.	Apertura di ruoli per la formazione di una Guardia civica in Milano; devoluzione al Municipio dei servigi di pubblica sicurezza	*Decreti del Governatore austriaco*	221
»	2.	Intimazione al Municipio di Milano del disarmo della Guardia civica	*Dispaccio Radetzki*	ivi
20.	3.	Nomina di funzionarii di polizia e di collaboratori del Municipio di Milano; rilascio dei detenuti per causa politica	*Ordinato del Comune*	222
»	4.	Primo ordinamento della Guardia civica di Milano	*Id.*	ivi
»	5.	Aggiunta di nuovi membri alla Congregazione municipale di Milano	*Id.*	ivi
21.	6.	*Proclama* della Congregazione municipale di Milano, e appello ai Militari già graduati (2)		ivi
»	7.	Ordinamento del servizio della Guardia civica di Milano	*Ordinato del Comune*	223
22.	8.	Proclamazione di un Governo provvisorio e designazione de' suoi membri (3)	*Notificazione e Decreto del Governo provvisorio*	225
»	9.	Nomina di Cesare Correnti a Segretario generale del Governo provvisorio	*Id.*	ivi

(1) Segue a questo Decreto (in nota) una *Notificazione* dei Protettori della Banca, in data 13 dicembre, riguardante il servizio interno della Banca stessa.

(2) Unitamente a questo *Proclama* ne sono riferiti in nota parecchi altri dello stesso giorno 21 Marzo.

(3) Qui è riportato in nota un *Regolamento per la difesa delle Barricate*, reso dal Governo provvisorio nel giorno stesso della sua istituzione.

1848 Marzo			Pagina
22.	10. *Proclama* del Governo provvisorio sulla futura costituzione politica della Lombardia		225
»	11. Divieto di aumento nelle mete del pane e delle carni	*Decreti*	226
23.	12. Nuova intestazione degli atti del Governo	*del Governo provvisorio*	ivi
»	13. *Proclama* di Re Carlo Alberto nel suo ingresso in Lombardia		ivi
»	14. Apertura di ruoli per la formazione di un Corpo d'armata regolare	*Decreto del Governo provvisorio*	226
»	15. Istituzione di due Legioni, da denominarsi *Prima* e *Seconda* (Esercito delle Alpi e Guardia civica) . . .	*Decreto del Comitato di Guerra*	227
»	16. Riduzione del prezzo del sale e soppressione dei processi di contravvenzioni finanziarie	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	17. Soppressione delle Delegazioni provinciali; devoluzione delle loro attribuzioni alle Congregazioni provinciali, e assegnazione a quest'ultime degli impiegati già proprii delle Delegazioni	*Id.*	ivi
»	18. Mantenimento provvisorio degli Uffici distrettuali e del loro personale	*Id.*	228
»	19. Conferma temporanea delle leggi vigenti sull'amministrazione comunale	*Id.*	ivi
»	20. Soppressione del Consiglio di Governo; assegnazione del personale e delle attribuzioni di esso ad un Consiglio di Stato; organico di questo	*Id.*	ivi
»	21. Scioglimento della Congregazione centrale di Lombardia	*Id.*	ivi
»	22. Conferma temporanea dell'Ufficio fiscale	*Id.*	ivi
»	23 Nomina di Aiuti segretarii presso il Segretario generale	*Id.*	229
»	24. Apertura di nuovi registri d'iscrizione nella Guardia nazionale e d'un arruolamento nell'Esercito	*Notificazione del Comitato di Guerra*	ivi
»	25. Divieto di visite domiciliari non autorizzate	*Id. del Comitato di P. S.*	ivi
»	26. Costituzione di un Governo provvisorio per la città e provincia di Brescia	*Proclama e Decreto dello stesso Governo*	ivi
»	27. Installazione del Governo provvisorio di Brescia; istituzione di Comitati pei varii rami d'amministrazione, e ricostituzione del Municipio		230
24.	28. Nomina d'un Segretario per gli affari diplomatici	*Decreto del Governo P. di Milano*	ivi
»	29. Designazione della sede del Governo in Milano	*Id.*	ivi
»	30. Scioglimento del Tribunale di appello di Milano	*Id.*	ivi
»	31. Istituzione di un nuovo Tribunale di appello in Milano e nomina de' suoi membri	*Id.*	ivi
»	32. Scioglimento del Tribunale civile di prima istanza in Milano	*Id.*	231
»	33. Ricostituzione del Tribunale civile di prima istanza in Milano	*Id.*	ivi
»	34. Scioglimento del Tribunale mercantile di Milano	*Id.*	ivi
»	35. Ricostituzione del Tribunale mercantile di Milano	*Id.*	ivi
»	36. Scioglimento del Tribunale criminale di Milano	*Id.*	232
»	37. Ricostituzione del Tribunale criminale di Milano	*Id.*	ivi
»	38. Mantenimento provvisorio della Pretura urbana di Milano	*Id.*	ivi
»	39. Apertura di un registro di oblazioni patriottiche	*Id.*	ivi
»	40. Dispensa degli impiegati di nuova nomina, o stati confermati, dal giuramento di fedeltà	*Id.*	ivi
»	41. Nuova denominazione della Stamperia del Governo in Milano	*Id.*	ivi

1848 Marzo			Pagina
24.	42. Nomina di Innocente Decio a Direttore degli Uffizi di arruolamento	*Decreto del Comitato di Guerra*	232
»	43. Informazione sui morti e feriti nelle cinque Giornate e sulle loro famiglie	*Avviso del Comitato di sanità*	233
25.	44. Riduzione del prezzo del sale raffinato	*Decreto del Governo*	ivi
»	45. Scioglimento del Magistrato camerale; istituzione di un' Intendenza generale delle finanze	*Id.*	ivi
»	46. Nomina di un nuovo Direttore della Zecca, e conferma degli impiegati nazionali addetti a quest'Ufficio	*Id.*	ivi
»	47. Nomina di un nuovo Direttore delle Poste, e conferma degli impiegati nazionali addetti a tale Ufficio	*Id.*	ivi
»	48. Conferma degli impiegati nazionali nella Cassa centrale	*Id.*	234
»	49. Nomina di un Ispettore alla Fabbrica dei tabacchi, e conferma degli impiegati nazionali addetti alla medesima	*Id.*	ivi
»	50. Conferma degli impiegati nazionali presso l'Ispettorato dei nitri e delle polveri	*Id.*	ivi
»	51. Conferma degli impiegati nazionali presso le Intendenze provinciali e gli altri Uffici di finanza	*Id.*	ivi
»	52. Ordinamento provvisorio della Guardia civica di Milano	*Ordinanza del Comando*	ivi
»	53. Nomina di alcuni ufficiali superiori per l' organizzazione della Guardia civica di Milano	*Decreto del Governo*	235
26.	54. Promulgazione di una Convenzione militare fra il Governo di Milano e il Governo Sardo	*Proclami dello stesso Governo*	ivi
»	55. Invito alle Popolazioni di Lodi e Crema perchè aderiscano al Governo di Milano	*Proclami dello stesso Governo*	ivi
»	56. Nomina di Teodoro Lecchi a Generale in capo delle forze militari del Governo provvisorio	*Decreto del Governo*	236
»	57. Istituzione di un Comitato di finanza e commercio, e nomina de' suoi membri	*Id.*	ivi
»	58. Proroga alle scadenze degli effetti di commercio	*Id.* (1)	ivi
»	59. Rinnovazione del divieto di arresti e visite domiciliari senza mandato dell' Autorità competente	*Avviso del Comitato di P. S.*	237
»	60. *Dichiarazione* del Comitato di guerra in Bergamo intorno ad un suo Decreto di consegna delle armi		ivi
27.	61. Rifiuto delle banco-note austriache nei pagamenti alle Casse pubbliche	*Decreto del Governo*	ivi
»	62. Indizione di un Prestito nazionale gratuito	*Avviso del Governo*	238
»	63. Abolizione del giuoco del lotto	*Decreto del Governo*	ivi
»	64. Riduzione del dazio di entrata sui vini provenienti dallo Stato Sardo	*Id.*	ivi
»	65. Collocamento in disponibilità degli impiegati di Uffici soppressi	*Id.*	239
»	66. Conservazione del dazio consumo alle porte di Milano	*Avviso del Governo*	ivi
»	67. Decretazione di un *Bollettino ufficiale* per le cose di guerra	*Id.*	ivi
»	68. Istituzione di una Commissione tecnica per riparare ai danni delle cinque Giornate	*Avviso del Comitato di P. S.*	ivi
»	69. Devoluzione alla Guardia civica della nomina de' suoi ufficiali, e divieto di esercizio per procura delle funzioni di guardia	*Ordinanza del Comitato di Guerra*	240

(1) In nota a questo Decreto sono riferiti due *Indirizzi*, di pari data, alla città ed al Governo di Milano; l' uno del Governo della Venezia, l' altro del Municipio di Torino.

1848 Marzo			Pagina
27.	70. Istituzione di Commissioni per riconoscere la pertinenza di oggetti ritenuti dal Governo sotto custodia . .	*Avviso del Comitato di P. S.*	240
28.	71. Sospensione dei termini giudiziali ed ipotecarii . . .	*Decreto del Governo*	ivi
»	72. Revoca del divieto d'introduzione e di transito d'armi	*Id.*	241
»	73. Mantenimento degli Uffici d'archivio e delle Camere notarili; nuova intitolazione degli atti de' notai	*Id.*	ivi
»	74. Creazione di una truppa di linea	*Circolare del Governo*	ivi
»	75. Abrogazione delle disposizioni vigenti sulla caccia riservata	*Decreto del Governo*	ivi
»	76. Conservazione della Giunta del censimento e de' suoi impiegati	*Id.*	242
»	77. Conservazione della Prefettura del Monte e de' suoi impiegati	*Id.*	ivi
»	78. Istituzione e ordinamento di una Guardia di pubblica sicurezza in Milano	*Regolamento del Comitato di P. S.*	ivi
»	79. Ingiunzione alle Guardie comunali di consegnare le armi al rispettivo Municipio	*Avviso del Comitato di Guerra*	243
»	80. Nomina di Delegati all'amministrazione governativa nella città e provincia di Bergamo	*Avviso del Governo provv. locale*	ivi
»	81. Sequestro della villa vicereale, detta *di Pizzo*, nel territorio di Como	*Decreto del Governo provv. locale* (1)	ivi
29.	82. Nuovo *Proclama* del Governo di Milano sulla futura costituzione politica della Lombardia		244
»	83. Modificazioni alla Legge austriaca sul bollo della carta e sulle tasse	*Decreto del Governo*	ivi
»	84. Dichiarazione d'impunità pei renitenti e disertori sotto il cessato Governo	*Id.*	246
»	85. Sottomissione de' zappatori pompieri alle Autorità comunali	*Id.*	ivi
»	86. Prefissione di un termine agli ufficiali pensionisti per fare adesione al nuovo Governo, con minaccia di privazione del grado e della pensione	*Id.*	ivi
»	87. Sospensione in Milano del dazio denominato *di catena*	*Id.*	ivi
»	88. Dichiarazione delle parole *lire correnti* negli Atti di governo	*Avviso del Governo*	ivi
»	89. Mantenimento dell'imposta detta *della Guardia nobile*, e sua applicazione alle spese della guerra	*Id.*	247
»	90. Introduzione di un nuovo bollo per la carta	*Id.*	ivi
»	91. Aumento nel personale delle guardie di pubblica sicurezza in Milano	*Id. del Comitato di P. S. e Guerra*	ivi (2)
30.	92. Nomina del generale Rougier a Comandante di piazza in Milano	*Decreto del Governo*	ivi
»	93. Nomina di Ferdinando De Lugo a segretario del Governo centrale	*Id.*	248
»	94. Parificazione degli Israeliti agli altri cittadini	*Id.*	ivi
»	95. Riammessione a pagamento di alcune delle pensioni concedute dal cessato Governo	*Avviso del Comitato di Finanza e Commercio*	ivi
31.	96. Nuovo *Proclama* di re Carlo Alberto ai Popoli del Lombardo-Veneto e del Ducato di Piacenza		ivi

(1) Veggasi in nota a questo Decreto del Governo di Como un elenco di provvedimenti resi dal Governo provvisorio di Brescia.

(2) Qui è riferito, parimente in nota, un *Proclama* di re Carlo Alberto ai suoi Popoli, dello stesso giorno 29.

1848			Pag.
Marzo			
31.	97. Condono degli arretrati di tasse giudiziarie	*Decreto del Governo*	249
»	98. Mantenimento della Direzione generale delle pubbliche costruzioni e conferma de' suoi impiegati	*Id.*	ivi
»	99. Dichiarazione delle attribuzioni inerenti alla Guardia di pubblica sicurezza	*Avviso del Comitato di P. S.*	ivi
»	100. Nuova prefissione di termine alla denuncia degli effetti militari già appartenenti all' Esercito austriaco e posseduti da privati	*Id.*	ivi
»	101. Resoconto e cessazione del Comitato generale di guerra	*Notificazione dello stesso Comitato*	250
Aprile			
1.	102. Dichiarazione di benemerenza e ricostituzione del Comitato generale di guerra in Ministero della guerra	*Decreto del Governo*	251
»	103. Autorizzazione ai Comuni di mutuare danaro per le spese di casermaggio, e norme relative a questo servizio	*Id.*	ivi
»	104. Restituzione di giuocate del lotto	*Avviso del Governo*	252
»	105. Conferma nella Prefettura del Monte delle volture e de' trasporti di cartelle	*Id.*	ivi
»	106. Istituzione di una Commissione straordinaria di beneficenza	*Decreto del Governo*	ivi
»	107. Divieto di esportazione degli effetti abbandonati dall'Armata austriaca	*Avviso del Comitato di P. S.*	ivi
»	108. Parificazione delle Guardie civiche e di sicurezza	*Id.*	ivi
»	109. Norme pei versamenti in conto del Prestito nazionale	*Id. del Comit. di Finanza*	253
»	110. Apertura di una sottoscrizione per l'acquisto di una batteria d'artiglieria	*Id. di Ufficiali delegati*	ivi
2.	111. Pubblicazione di un *Indirizzo* del Governo provvisorio di Venezia ai Popoli della Lombardia		ivi
»	112. Istituzione di una Commissione pel ricevimento delle oblazioni patriottiche	*Decreto del Governo*	254
»	113. Sospensione degli atti della Commissione liquidatrice del Debito pubblico italico	*Id.*	ivi
»	114. Scioglimento della Guardia di pubblica sicurezza di Milano	*Avviso del Comitato di P. S.*	255
3.	115. Mantenimento dei diritti doganali e del dazio consumo	*Avviso del Governo*	ivi
»	116. Abolizione del foro militare	*Decreto del Governo*	256 (1)
»	117. Istituzione di una Guardia civica a cavallo	*Avviso del Comando*	ivi
»	118. Ricostituzione della Commissione straordinaria di beneficenza	*Notificazione della stessa Commissione*	ivi
»	119. Conferma generale degli Uffici e del Personale giudiziario, e modificazioni nell' Ordine degli avvocati	*Decreto del Governo*	257
4.	120. Ricomposizione del personale addetto agli Uffizi di pubblica istruzione	*Id.*	258
»	121. Mantenimento dell'Uffizio centrale del bollo, e conferma degli impiegati nazionali al medesimo addetti	*Id.*	ivi
»	122. Istituzione in Milano di tiri a segno	*Avviso del Comitato di S. P.*	ivi
»	123. Riattivazione del dazio di catena	*Id. del Comit. di Finanza*	259
»	124. Sequestro del tenimento vicereale di Casirate	*Decreto del Governo*	ivi
5.	125. Sequestro dei beni posseduti in Lombardia dalla Famiglia imperiale d'Austria	*Id.*	ivi
»	126. Modificazioni alle leggi vigenti sulle merci di transito	*Id.*	260

(1) Veggasi in nota un *Proclama* d' incerta data del Governo provvisorio già sedente in Lodi.

1848

			Pagina
Aprile			
5.	127. Modificazioni alle discipline ed ai metodi vigenti nell'insegnamento	*Ordinanza del Consiglio di Stato*	260
»	128. Apertura di arruolamenti nella gendarmeria	*Avviso del Comando mil.*	261
6.	129. Decretazione di un monumento ai caduti nelle cinque Giornate, e fondazione di un anniversario pel giorno 22 Marzo	*Decreto del Governo*	ivi
»	130. Dichiarazione di servizio obbligatorio nella Guardia civica	*Avviso del Governo*	262
»	131. Designazione della sede del monumento commemorativo delle cinque Giornate e nuova denominazione della Porta Tosa in Milano	*Decreto del Governo*	ivi
»	132. Modificazioni al Codice penale austriaco nella parte relativa alla difesa degli imputati	*Id.*	ivi
7.	133. Anticipazione di pagamento nella provincia di Milano d'una rata dell'imposta prediale	*Id.*	263
8.	134. Costituzione e proclamazione di un Governo provvisorio centrale della Lombardia; scioglimento dei Governi locali, e modificazioni all'organico delle Congregazioni provinciali	*Id.*	264
»	135. Istituzione di una Commissione per lo studio di un Progetto di legge sulla convocazione di un'Assemblea nazionale	*Id.*	265
»	136. Proroga al pagamento delle cambiali di prossima scadenza in Mantova e Verona	*Id.*	266
9.	137. Soppressione della Compagnia di Gesù e sequestro de' suoi beni	*Id.*	ivi
»	138. Rettificazione di un articolo del Decreto 29 marzo sulla carta bollata e sulle tasse	*Id.*	ivi
10.	139. Conferma dell'obbligo d'inserire gli atti giudiziali nella *Gazzetta già privilegiata di Milano*	*Id.*	267
9.	140. Promessa di pubblicazione dei nomi de' contribuenti nel Prestito nazionale	*Avviso del Governo*	ivi
10.	141. Conferma delle disposizioni vigenti sulle lotterie private e sui giuochi d'azzardo	*Avviso del Comitato di P. S.*	ivi
»	142. Rinnovazione del divieto di fare arresti senza mandato dell'Autorità competente	*Ordine del Giorno del Comando di G. C.*	ivi (1)
11.	143. Ordinamento generale della forza armata: divisione di essa in *Esercito* e *Guardia nazionale*	*Decreto del Governo*	268
»	144. Proroga alla vendita degli effetti oppignorati al Monte di pietà	*Id.*	270
»	145. Istituzione di un Consiglio delle poste e soppressione della carica di Direttore delle medesime	*Id.*	ivi
»	146. Estensione ai territorii di Mantova e Verona del Decreto di proroga alla scadenza delle cambiali	*Id.*	271
12.	147. *Memorandum* del Governo provvisorio centrale ai Governi e Popoli d'Europa		ivi
»	148. Assegnazione di una pensione di benemerenza a Pasquale Sottocorni e Caterina Sassi Battistotti	*Decreto del Governo*	275
»	149. Accettazione di monete a corso abusivo in conto del Prestito nazionale	*Id.*	ivi
13.	150. Nomina di Giovanni Berchet a consigliere di Stato	*Id.*	276
»	151. Dichiarazione del nuovo organico sulla pubblica sicurezza	*Avviso del Governo*	ivi

(1) Sotto la stessa data del 10 aprile è qui riferito un *Proclama* ai Piemontesi del Governo provvisorio di Brescia.

1848 Aprile			Pagina
13.	152. Soggezione della gendarmeria al Comitato di pubblica sicurezza	*Decreto del Governo*	277
»	153. Ingiunzione di consegna alle pubbliche biblioteche di cinque esemplari d' ogni stampa o disegno	*Id.*	ivi
14.	154. Determinazione dell'età maggiore ai ventun anni	*Id.*	278
»	155. Sospensione del dazio di entrata sulle armi da taglio e da fuoco	*Id.*	ivi
»	156. Emissione di nuovi biglietti del Prestito nazionale	*Avviso del Comit. nazion.*	ivi
15.	157. Modificazioni alla tariffa doganale	*Decreto del Governo*	279
»	158. Devoluzione all'Autorità giudiziaria dei reati di polizia e relative modificazioni al Codice penale	*Id.*	280
»	159. Sequestro dei beni del Duca di Modena situati in Lombardia	*Id.*	281
»	160. Sospensione del dazio di entrata sulle capsole	*Id.*	282
16.	161. Istituzione di una Commissione per l' esame delle domande di grazia dei detenuti	*Id.*	ivi
17.	162. Riordinamento del servizio della Guardia nazionale	*Id.*	ivi
»	163. Istituzione di una cattedra di stenografia	*Id.*	293
»	164. Nuove modificazioni al Regolamento doganale; limitazione della controlleria e abolizione delle visite e perquisizioni periodiche	*Id.*	ivi
»	165. Ingiunzione di denuncia del possesso o dell'amministrazione di beni della Famiglia imperiale d'Austria, del Duca di Modena o dei Gesuiti	*Id.*	294
»	166. Ripristinazione dell' uscita dei transiti nelle Ricevitorie confinanti cogli Stati sardi	*Id.*	ivi
»	167. Ordinamento e aggregazione de' Volontarii all' Esercito regolare	*Id.*	ivi
18.	168. Ricostituzione dei Comitati di guerra e designazione delle loro attribuzioni	*Id.*	295
»	169. Revoca delle interdizioni pronunciate sotto il cessato Governo contro i condannati od inquisiti per delitti di Stato	*Id.*	296
19.	170. Indizione di una leva sui nati negli anni 1826 e 1827, e norme relative alla formazione delle liste di coscrizione	*Proclama e Regolamento del Governo*	297
»	171. Conversione del Comitato di sanità pubblica in Commissione sanitaria consultiva	*Notificazione del Governo*	301
»	172. Prefissione di un termine agli ascritti di gendarmeria per presentarsi al Corpo	*Decreto del Governo*	ivi
»	173. Abolizione del diritto di bollo sopra gli Avvisi	*Id.*	302
20.	174. Requisizione di cavalli in servizio dell'Esercito sardo, e norme relative	*Notificazione del Governo*	ivi
»	175. Assegnazione di un interesse ai versamenti per il Prestito nazionale	*Decreto del Governo*	303
»	176. Informazione sul personale e sul materiale di guerra esistente nella Lombardia	*Circolare del Ministero di Guerra* (1)	304
22.	177. Istituzione di un Comitato per la provvista di lingerie ad uso militare	*Avviso dello stesso Ministero*	305
»	178. Anticipazione dei termini per la iscrizione nei ruoli della Guardia nazionale, e norme relative a quest'iscrizione	*Circolare del Comando della Guardia civica*	ivi

(1) A questa Circolare segue in nota quella indirizzata dall'Arcivescovo di Milano al Clero della sua diocesi per agevolare la leva militare.

1848			Pagine
Aprile			
23.	179. Anticipazione di pagamento d' una rata dell' imposta prediale nelle provincie di Brescia, Como, Lodi e Crema	*Decreto del Governo*	306
»	180. Nuova proroga al protesto delle cambiali e di altri effetti di commercio	*Id.*	307
»	181. Parificazione dei coscritti e de' volontarii	*Circolare*	ivi
24.	182. Istituzione di un Corpo di volontarii fra gli studenti	*Decreto del Governo*	ivi
25.	183. Scioglimento del Comitato di sussistenza e della Commissione straordinaria di beneficenza; istituzione in loro vece di un Comitato generale di soccorso e designazione de' suoi membri	*Id.*	308
27.	184. Abolizione del passaporto e sostituzione di una carta di sicurezza pel passaggio nella Lombardia o negli Stati sardi degli abitanti dei due Paesi	*Notificazione del Governo*	309
»	185. Assimilazione delle merci di provenienza austriaca alle merci estere	*Decreto del Governo*	ivi
28.	186. Estensione della nuova leva ai soldati del disciolto Esercito austriaco	*Notificazione del Governo*	310
»	187. Istituzione e ordinamento di un battaglione d' istruttori	*Avviso Ministeriale*	ivi
»	188. Apertura di ruoli per la formazione in Milano di una Guardia nazionale mobile a difesa delle Provincie venete	*Avviso del Comando della Guardia civica*	311
29.	189. Soppressione della Congregazione centrale; applicazione degli impiegati nella medesima alla Commissione centrale di beneficenza	*Decreto del Governo*	ivi
»	190. Ampliazione della proroga concessa alle scadenze ed ai protesti di effetti commerciali	*Id.*	312
»	191. Imposizione d' una ritenuta sugli stipendi degli impiegati governativi	*Id.*	ivi
»	192. Concessione a Francesco Besozzi della costruzione e dell' esercizio di una strada pel rimorchio delle barche fra Tornavento e Sesto Calende; dichiarazione di utilità pubblica per le relative opere, e norme speciali di espropriazione	*Id.*	313
30.	193. Sospensione del dazio d' importazione sul frumento	*Id.*	314
»	194. Eccitamento alle nomine degli ispettori di sicurezza comunale	*Circolare del Governo*	ivi
»	195. Ammessione degli impiegati civili al servizio militare, senza pregiudizio dei loro diritti di anzianità ed avanzamento	*Id.*	ivi
Maggio			
1.	196. Anticipazione di pagamento d' una rata dell' imposta prediale nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio	*Decreto del Governo*	315
»	197. Norme relative al bollo doganale sui tessuti esteri	*Id.*	ivi
»	198. Designazione e classificazione delle piazze di guerra in Lombardia; riordinamento del personale addetto alle medesime	*Id.*	316
»	199. Applicazione alle volture e trasporti di cartelle del Monte delle stampiglie usate per le cartelle di trascrizione	*Avviso della Prefettura*	317
2.	200. Riammessione a pagamento delle pensioni dovute ai cavalieri della Corona di ferro	*Circolare del Ministero di Guerra*	ivi
»	201. Istituzione e nomina di commissarii e collettori per l'attivazione del Prestito nazionale	*Id. della Commiss. di Finanza*	ivi
»	202. Convalidazione delle vendite di beni comunali seguite sotto il cessato Governo	*Avviso del Comitato di P. S.*	318

1848 Maggio			Pagina
3.	203. Disposizioni penali sulle pubblicazioni anonime	*Decreto del Governo*	318
4.	204. Disposizioni penali contro la diserzione ed insubordinazione militare	*Id.*	319
»	205. Riduzione del dazio di entrata sulle farine di zucchero	*Id.*	320
5.	206. Riammessione degli avvocati negli sperimenti di conciliazione per cause pretoriali e possessorie	*Id.*	321
6.	207. Nuova requisizione di cavalli in servizio dell'Esercito	*Proclama del Governo*	ivi
»	208. Riapertura dei ruoli per la formazione di una Guardia nazionale mobile in soccorso della Venezia	*Circolare del Governo*	322
7.	209. Apertura di una soscrizione pei danneggiati di Castelnuovo Veronese	*Proclama del Governo*	323
8.	210. Richiamo alla osservanza delle disposizioni sul dazio consumo nei Comuni e territorii aperti	*Circolare dell' Intendenza delle Finanze*	324
»	211. Norme per l'arruolamento di volontarii nell' artiglieria	*Decreto Ministeriale*	ivi
9.	212. Riammessione dei vescovi a libera pratica colla Corte di Roma, e abrogazione della Legge austriaca sul giuramento dei parrochi ed altri beneficiati	*Decreto del Governo*	325
»	213. *Testo* e *Motivazione* di un Progetto di legge sulla formazione e convocazione di un' Assemblea costituente		ivi
10.	214. Designazione del termine all' attuazione del Regolamento di servizio della Guardia nazionale	*Avviso del Comando di G. C.*	363
11.	215. Preavviso di una nuova monetazione	*Circolare della Comm. di F.*	ivi
»	216. Istituzione di un Ufficio d' Intendenza militare per la piazza di Milano	*Id. del Ministero di Guerra*	364
12.	217. Indizione di comizi popolari per dichiarare l' unione immediata al Governo Sardo o il mantenimento del Governo provvisorio	*Proclama e Decreto del Governo*	ivi (1)
»	218. Riduzione del dazio d'importazione sulle manifatture di lana	*Decreto del Governo*	369
»	219. Nuova riduzione del dazio d' importazione sullo zuccaro raffinato e sulle farine di zuccaro	*Id.*	ivi
13.	220. Anticipazione di pagamento d' altra rata dell' imposta prediale e di quella sulle arti e sul commercio. Ripristinazione dell' imposta sulle professioni liberali, e stabilimento di una contribuzione straordinaria sulla rendita	*Id.*	ivi
»	221. Designazione dei già militari austriaci da comprendersi nel contingente della leva	*Decreto Ministeriale*	370
»	222 Apertura d'una soscrizione per l'acquisto di fucili ad uso della Guardia nazionale di Milano	*Avviso della Commissione per le Armi*	371
14.	223. Promulgazione e testo di un Codice penale militare	*Decreto del Governo*	372
»	224. Richiamo all' osservanza delle leggi sulla mendicità	*Avviso del Comitato di P. S.*	385
15.	225. Nuove condizioni di accettazione de' volontarii nell' artiglieria, e determinazione del contingente di quest' Arma per le varie Provincie	*Decreto Ministeriale*	386
»	226. Costituzione e attribuzioni dei Comitati di sicurezza pubblica e degl' ispettori di pubblica vigilanza	*Circolare del Comitato di S. P.*	ivi
»	227. Formazione di statistiche mensili de' corpi franchi e volontarii	*Id. del Ministero di Guerra*	387
»	228. Apertura di registri per la votazione dei militari sul Plebiscito	*Ordine del Giorno*	388
16.	229. Revoca dell' Ordine del giorno 15 maggio intorno al modo di votazione dei militari sul Plebiscito	*Id.*	ivi

(1) Congiuntamente a questi Atti è riferita in nota una *Protesta* contro di essi.

1848			Pagina
Maggio			
17.	230. Autorizzazione ai disertori o refrattarii nel cessato Governo di contrarre matrimonio	*Decreto Ministeriale*	389
18.	231. Delegazione all' Ufficio di Cremona delle iscrizioni d' ipoteca spettanti all' Ufficio di Mantova	*Decreto del Governo*	ivi
»	232. Riattivazione dei termini giudiziali e della prescrizione; conferma della sospensione di quelli relativi alle rinnovazioni ipotecarie	*Id.*	ivi
»	233. Determinazione e tariffa della nuova tassa d' arti e commercio	*Id.*	390
19.	234. Estensione alle pensioni della ritenuta già stabilita sugli stipendi degli impiegati	*Id.*	391
»	235. Norme per la rettificazione delle liste di leva	*Decreto Ministeriale*	ivi
21.	236. Istituzione di una Commissione di sanità militare	*Decreto del Governo*	392
22.	237. Conferma dei Regolamenti vigenti sull' annona, sulla sanità e sulla polizia	*Id.*	ivi
»	238. Istituzione e ordinamento di un Consiglio di disciplina presso la Guardia nazionale di Milano	*Circolare del Comando di G. C.*	393
23.	239. Ordinamento della nuova tassa sulle professioni liberali	*Decreto del Governo*	ivi
»	240. Destinazione del giornale *Il 22 Marzo* alle inserzioni legali e giudiziarie	*Id.*	395
24.	241. Pubblicazione di un *Proclama* di Re Carlo Alberto ai Popoli della Venezia		ivi
25.	242. Riduzione dei diritti di dogana sulle manifatture di lino e canape	*Decreto del Governo*	396
»	243. Riduzione delle competenze di viaggio spettanti ai cursori nelle intimazioni	*Id.*	ivi
»	244. Istituzione di un battaglione di minatori e zappatori	*Decreto Ministeriale*	397
26.	245. Ordinamento e disciplina dei cappellani militari	*Decreto del Governo*	ivi
27.	246. Coniazione e specificazione di monete decimali	*Notificazione del Governo*	398
»	247. Norme di surrogazione nel servizio militare	*Circolare del Governo*	399
28.	248. *Dichiarazione* dei diritti politici del Popolo lombardo		400
»	249. Nuova requisizione di cavalli pel servizio militare, e repartizione di essa fra le varie Provincie	*Decreto del Governo*	ivi
»	250. *Riassunto* dell'amministrazione finanziaria della Lombardia		401
30.	251. Nuova tariffa dei diritti di posta pel trasporto dei giornali	*Decreto del Governo*	403
»	252. Modificazioni al nuovo Codice penale militare	*Id.*	404
Giugno			
1.	253. Stabilimento di un Prestito forzoso	*Id.*	ivi
2.	254. Norme di esazione e di rimborso del Prestito forzoso per la parte spettante alla possidenza fondiaria	*Id.*	405
»	255. Norme di esazione e di rimborso del Prestito forzoso per la parte spettante agli esercenti professioni liberali	*Id.*	406
»	256. Repartizione per Provincie della quota di cinque milioni spettante nel Prestito forzato all' industria ed al commercio; costituzione in ciascuna Provincia d' un Comitato per la suddivisione della quota relativa; e norme pel versamento delle somme	*Id.*	407
7.	257. Ordinamento del servizio interno della Guardia nazionale	*Circolare del Governo*	408
8.	258. Proclamazione dei voti sul Plebiscito; annunzio di convocazione d' un'Assemblea costituente sulle basi del suffragio universale	*Proclama del Governo*	ivi

1848 Giugno			Pagina
8.	259. Dichiarazione della legge sul Prestito forzoso, e norme di esecuzione della medesima	*Decreto del Governo*	409
»	260. Abolizione della licenza e d'altre restrizioni sul traffico girovago	*Id.*	412
9.	261. Richiamo in osservanza delle leggi sulla detenzione, sulla vendita e sull'uso delle armi, tanto da fuoco che da taglio	*Circolare del Comitato di P. S.*	ivi
10.	262. Modificazioni alla tariffa postale sulle lettere semplici	*Decreto del Governo*	413
12.	263. Formazione d'una divisione d'infanteria	*Id.*	ivi
13.	264. Istituzione di una Commissione per il trasporto e l'assistenza de' feriti	*Id.*	ivi
»	265. Nuove modificazioni alla tariffa doganale	*Id.*	414
14.	266. Norme di ricezione, computazione e conguaglio delle parcelle del Prestito volontario colle quote del Prestito forzoso	*Ordinanza del Consiglio di Stato*	ivi
15.	267. Abolizione del divieto di esportazione dei cereali e riduzione del dazio sui grani e sulle farine	*Decreto del Governo*	416
»	268. Ordinamento del servizio dei Comitati di pubblica sicurezza e degli Ispettori di pubblica vigilanza; designazione delle rispettive attribuzioni	*Circolare del Comitato di P. S.*	ivi
»	269. Ordinamento del Corpo degli ufficiali di pace	*Decreto del Governo*	417
18.	270. Autorizzazione ai Comuni per l'acquisto di fucili in servizio della Guardia nazionale	*Id.*	418
19.	271. Delegazione a preture e tribunali d'altre sedi della giurisdizione civile, penale e commerciale nella Provincia di Mantova	*Id.*	419
»	272. Nomina di una Commissione di scrutinio sopra alcuni impiegati del Ministero della guerra	*Id.*	420
20.	273. Ordinamento e giurisdizione del Consiglio di guerra in Brescia	*Decreto Ministeriale*	ivi
21.	274. Comprensione nel Prestito forzato dei capitali, censi e redditi non ancora inscritti nei registri ipotecarii	*Ordinanza del Consiglio di Stato*	421
22.	275. Proscioglimento dei cittadini lombardi dall'osservanza della Capitolazione di Vicenza, e protesta di nullità contro l'ordine di confisca dei beni de' Vicentini assenti	*Decreto del Governo*	421
»	276. Concessione al borgo di Lecco del rango e delle prerogative di città	*Id.*	422
24.	277. Nuova ritenuta sulle pensioni civili e militari	*Id.*	423
»	278. Ordinamento di un battaglione di bersaglieri e carabinieri di Guardia nazionale	*Id.*	ivi
25.	279. Reclutamento delle classi disponibili sui nati negli anni 1823, 1824 e 1825	*Proclama e Decreto del Governo*	424
»	280. Formazione di un esercito di riserva e di Consigli di amministrazione presso i singoli reggimenti	*Decreto del Governo*	426
»	281. Assimilazione agli ufficiali e soldati Lombardi degli ufficiali, soldati e volontarii Napolitani comandati dal generale Guglielmo Pepe	*Id.*	ivi
»	282. Istituzione di Comitati per l'armamento e la mobilizzazione della Guardia nazionale	*Id.*	427
»	283. Istituzione di un Comitato d'armamento presso il Ministero della guerra	*Id.*	428
»	284. Invito alla consegna contro compenso degli effetti militari posseduti da soldati o graduati già addetti all'Armata austriaca	*Circolare del Governo*	ivi
»	285. Istituzione di un Comitato pei profughi veneti	*Decreto del Governo*	429
»	286. Abolizione della tassa personale	*Id.*	ivi

1848

Pagina

Giugno

26.	287. Trasformazione e destinazione ad uso civile del Castello di Milano	*Decreto del Governo*	430
»	288. Aggiunta di una Sezione al Comitato centrale di pubblica sicurezza; determinazione delle sue attribuzioni, e nomina de' suoi membri	*Id.*	ivi

Luglio

1.	289. Designazione dei membri del Comitato centrale per l'armamento e mobilizzazione della Guardia nazionale	*Id.*	431
2.	290. Istituzione di una Commissione di sorveglianza sulle sussistenze militari	*Notificazione del Governo*	432
»	291. Abolizione della Guardia comunale	*Il. del Comitato di P. S.*	433
3.	292. Riduzione della tassa per le licenze da caccia	*Decreto del Governo*	ivi
»	293. Norme d'istituzione dei Comitati provinciali e distrettuali per l'armamento e la mobilizzazione della Guardia nazionale	*Circolare del Comitato centrale*	ivi
5.	294. Autorizzazione alle Ricevitorie principali di daziare lo zucchero senza limitazione, ed alle Ricevitorie sussidiarie di daziare parzialmente lo zuccaro ed il caffè	*Decreto del Governo*	434
»	295. Erezione della Ricevitoria di Lecco a Dogana principale	*Id.*	ivi
»	296. Riammessione della Ricevitoria di Tirano alle pratiche di transito delle merci	*Id.*	ivi
»	297. Istituzione e ordinamento d'una compagnia di presidio in Pizzighettone	*Decreto Ministeriale*	ivi
»	298. Apertura dei ruoli e ordinamento della Guardia nazionale mobile	*Circolare del Comitato centrale*	435
6.	299. Prefissione di un termine ai renitenti e refrattarii delle classi 1826-27, e relative coercizioni	*Decreto del Governo*	436
»	300. Costituzione e attribuzioni del Comitato superiore e dei Comitati provinciali di guerra	*Decreto Ministeriale*	ivi
7.	301. Nomina di Commissarii provinciali sopra le cose di guerra	*Decreto del Governo*	437
8.	302. Apertura di registri d'arruolamento volontario pei nati nel 1828	*Notificazione del Governo*	438
»	303. Restrizioni all'uscita delle granaglie pel lago di Garda	*Circolare dell'Intendenza di Finanza*	ivi
9.	304. Proroga al versamento della prima rata del Prestito forzato	*Decreto del Governo*	439
10.	305. Rinvio de' richiami contro le tassazioni nel Prestito al tempo dopo il pagamento della prima rata	*Notificazione del Governo*	440
»	306. Prelevamento d'un Prestito in natura sopra gli effetti d'oro e d'argento, e norme per la consegna e notificazione di simili effetti	*Decreto del Governo*	ivi
11.	307. Richiamo in servizio dei già arruolati sotto il Governo austriaco	*Id.*	441
»	308. Apertura di nuovi registri d'arruolamento e relative condizioni	*Decreto Ministeriale*	ivi
»	309. Competenza del Comitato centrale di pubblica sicurezza al rilascio dei passaporti; modificazioni alle leggi sulle licenze da caccia e sulla delazione d'armi	*Notificazione del Comitato di P. S.*	442
12.	310. Convalidazione anticipata delle deliberazioni dei Comuni intorno a spese di armamento della Guardia nazionale	*Circolare del Governo*	ivi
14.	311. Norme per la risoluzione dei reclami intorno alle quote del Prestito sull'industria e commercio; proroga al pagamento della seconda rata di esso	*Id.*	443
15.	312. Estensione della ritenuta sui soldi e sulle pensioni governative ai soldi ed alle pensioni degl'impiegati di pubblici stabilimenti	*Decreto del Governo*	444

1848 Luglio			Pagina
15.	313. Ammessione di pagamenti anticipati sul Prestito forzoso e relative norme di contabilità	*Ordinanza del Consiglio di Stato*	444
»	314. Designazione del Comune per norma delle iscrizioni nella Guardia nazionale	*Circolare del Comitato centrale*	445
16.	315. Aggregazione al Comitato d' armamento per la Guardia nazionale in Milano degli Aiutanti di Stato maggiore	*Decreto del Governo*	446
17.	316. Ordinamento dell'artiglieria della Guardia nazionale	*Id.*	ivi
»	317. Erezione della Dogana di Chiavenna a Dogana principale	*Id.*	448
»	318. Ripristinazione dell' antico organico nel Tribunale criminale di Milano	*Id.*	449
»	319. Istituzione di una Commissione per la diramazione ai Comuni degli Atti di governo, e norme relative a questo servizio	*Circolare del Governo*	ivi
»	320. Nomina dei membri della Commissione di controllo sopra gli oggetti d' oro e d' argento rilasciati per l'Imprestito in natura	*Notificazione della Commissione di F.*	450
18.	321. Ripristinazione dell' antico organico nel Tribunale civile di prima istanza in Milano	*Decreto del Governo*	ivi
»	322. *Prospetto dell' amministrazione di Lombardia dal 18 Marzo a tutto Giugno* 1848		451
19.	323. Fondazione per gli orfani e le vedove in seguito alla Guerra d'indipendenza	*Decreto del Governo*	
20.	324. Autorizzazione agli ufficiali della Guardia nazionale non dimoranti in capoluogo di concorrere alla elezione del Comitato distrettuale	*Circolare del Comitato centrale di Guerra*	ivi
21.	325. Surrogazione di alcuni membri nella Commissione di scrutinio per gl' impiegati del Ministero di guerra	*Decreto del Governo*	456
22.	326. Designazione dei termini per le operazioni della leva sulle classi 1823-1828	*Id.*	ivi
»	327. Abolizione della tassa sugli speziali	*Id.*	457
»	328. Divieto delle licenze di esercizio a giocolieri e merciaiuoli ambulanti	*Ordinanza del Comitato di P. S.*	ivi
»	329. Richiamo all' osservanza delle leggi sui locandieri e locatori d'alloggi	*Notificazione dello stesso Comitato*	458
24.	330. Prefissione di un termine agli scarcerati per presentarsi alle Autorità politiche, e relative comminatorie	*Decreto del Governo*	ivi
»	331. Devoluzione al Tribunale di Brescia e al Tribunale d' appello di Milano della giurisdizione già esercitata dal tribunale di Verona e dalla pretura di Villafranca nel distretto di questo nome	*Id.*	459
»	332. Abolizione per la provincia di Milano delle liste dei contribuenti al Prestito sui capitali ipotecarii	*Id.*	460
26.	333. Proroga alla notifica e presentazione degli effetti d' oro e d' argento, in esecuzione del Prestito in natura	*Id.*	ivi
»	... *Proclama* del Ministro di Stato Montecuccoli alle Autorità ed agli abitanti delle Provincie lombardo-venete		1104
27.	334. Istituzione di un Comitato di pubblica difesa e nomina de' suoi membri	*Decreto del Governo*	461
28.	335. Surrogazione di alcuni membri del Comitato di pubblica difesa	*Id.*	ivi
»	336. Imposizione e ripartizione fra le Provincie di un nuovo Prestito forzoso di quattordici milioni	*Id.*	462
»	337. Nomina del generale Zucchi a Comandante generale della Guardia nazionale	*Id.*	ivi
»	338. Apertura di un nuovo Ufficio per l'accettazione degli effetti d' oro e d' argento, in esecuzione del Prestito in natura	*Avviso della Commissione di Fin.*	ivi

1848

Pagina

Luglio

29.	339. *Pubblicazione* di due Proclami di re Carlo Alberto		464
»	340. Nomina del generale Griffini a Comandante di tutte le forze militari	*Decreto del Governo*	465
»	341. Alienazione di beni nazionali pel valore di tre milioni, e istituzione di apposita Commissione	*Id.*	ivi
»	342. Norme di riparto e d'esazione del Prestito di quattordici milioni	*Id.*	ivi
»	343. Divieto di emigrazione e di uscita da Milano e dal territorio lombardo	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	466
»	344. Soggezione a Consiglio di guerra degli autori di false voci militari	*Id.*	ivi
»	345. Espropriazione temporanea dei privati utenti dell'acqua inserviente alla polveriera di Lambrate, e istituzione d'altro polverificio	*Id.*	467
»	346. Remozione dei pubblici funzionarii assenti senza licenza	*Circolare del Comitato di pubblica difesa*	ivi
30.	347. Restrizioni all'introduzione di commestibili in Milano, ed esenzione da dazio della macina di granaglie	*Decreto del Governo*	ivi
»	348. Nomina di Commissarii per l'approvvigionamento della città di Milano e dell'Esercito	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	ivi
»	349. Istituzione di un Consiglio permanente di guerra, e nomina de' suoi membri	*Id.*	468
»	350. Istituzione di una Commissione per opere di fortificazione all'Adda e nel territorio e città di Milano	*Id.*	ivi
»	351. Divieto di affissione di stampati politici o militari non provenienti dall'Autorità governativa	*Id.*	ivi
»	352. Ordinamento della difesa di Milano	*Id.*	ivi
31.	353. Requisizione dei carri di trasporto esistenti in Milano	*Id.*	469
»	354. Requisizione e divieto d'uscita da Milano dei cavalli di lusso	*Id.*	ivi
»	355. Destinazione della Guardia nazionale alla scorta dei convogli per l'Esercito	*Id.*	470

Agosto

1.	356. Requisizione di granaglie in alcuni Distretti di Milano, e nomina di apposita Commissione	*Id.*	ivi
»	357. Ingiunzione ai militari in Milano di presentarsi al Comando di piazza	*Id.*	ivi
»	358. Proclamazione e ordinamento della leva in massa	*Id.*	ivi
»	359. Requisizione delle armi venali esistenti in Milano, e nomina di apposita Commissione	*Id.*	472
»	360. Istituzione d'una legione di sacerdoti per eccitamento alla leva in massa ed alla costruzione delle opere di difesa	*Id.*	ivi
»	361. Istituzione d'un'officina meccanica pel riattamento delle armi	*Id.*	473
»	362. Esenzione dei funzionarii pubblici e dei ministri dei culti dalla leva in massa	*Id.*	ivi
»	363. Sospensione in Milano e Corpi santi della leva in massa	*Id.*	473
2.	364. Esenzione del vino ordinario dal dazio consumo murato	*Decreto del Governo*	ivi
»	365. Istituzione di un Consiglio amministrativo generale per la Lombardia, e sostituzione al Governo provvisorio di una Consulta straordinaria	*Proclama del Governo*	474
»	366. Destinazione alle opere di difesa in Milano delle Guardie nazionali non ancora provviste di fucile	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	ivi

1848 Agosto			Pagina
2.	367. Modificazioni nelle disposizioni di difesa della città di Milano e della linea dell'Adda; imposizione ai Comuni dei viveri e delle paghe per la Guardia mobilizzata	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	474
»	368. Conversione della Commissione sanitaria militare in Comitato straordinario chirurgico, e conferimento a questo Comitato dei pieni poteri	*Decreto Ministeriale*	475
»	369. Divieto ai proprietarii di veicoli in Milano di abbandonare le rispettive stazioni	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	ivi
3.	370. Designazione degli alloggi in Milano per le Guardie nazionali della leva in massa	*Id.*	ivi
»	371. Appello agli operai per la esecuzione dei lavori di fortificazione	*Id.*	476
»	372. Ingiunzione di approvvigionamento agli esercenti alberghi e botteghe	*Id.*	ivi
»	373. Comminazione delle pene di guerra agli esercenti imputati del rifiuto di viveri all'Armata sarda	*Id.*	ivi
»	374. Prefissione di un nuovo termine alla notifica e consegna dei cavalli di lusso	*Id.*	ivi
»	375. Designazione dei membri componenti il nuovo Consiglio amministrativo e delle loro attribuzioni	*Notificazione de' Commissarii Sardi*	477
»	376. Anticipazione del pagamento di parte della prima rata nel Prestito di 14 milioni	*Decreto Commissariale*	ivi
4.	377. Ingiunzione d'immediato rimpiazzo de' graduati di Guardia nazionale assenti dal posto	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	478
»	378. Requisizione di lingerie per le ambulanze e gli ospedali militari	*Id.*	ivi
»	379. Requisizioni quotidiane di pane	*Id.*	ivi
»	380. Ingiunzione di apertura permanente dei negozi di commestibili in Milano	*Id.*	ivi
»	381. Nuova requisizione di lingerie per l'Esercito sardo, e istituzione di apposite Commissioni	*Id.*	479
»	382. *Indirizzo* della Consulta straordinaria di governo all'Esercito sardo		ivi
»	383. *Protesta* della Consulta straordinaria di governo contro la Dominazione austriaca		ivi
»	. . . Riforme nell'amministrazione comunale e provinciale del Lombardo-Veneto	*Notificazione Austriaca*	1105
5.	384. Nuova requisizione di viveri per l'Esercito sardo, e istituzione di apposita Commissione	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	ivi
»	385. *Indirizzo* e *Protesta* a re Carlo Alberto della Consulta straordinaria di Governo		480
»	386. *Proclama* della Consulta straordinaria di governo		ivi
»	387. *Proclama* di re Carlo Alberto ai Milanesi		ivi
10.	388. *Proclama* di re Carlo Alberto ai Popoli del Regno Sardo		481 (1)
»	389. Pubblicazione d'un armistizio fra il Governo Sardo e l'Austriaco	*Notificanza*	482
15.	. . . Scioglimento de' Commissariati di polizia e attribuzione ai Comuni della polizia locale	*Notificazione Austriaca*	1106

(1) In calce a questo *Proclama* ne sono riferiti altri due, del 7 stesso mese, ai Popoli ed all'Esercito Sardo.

1848			Pagina
Luglio			
29.	339. *Pubblicazione* di due Proclami di re Carlo Alberto		464
»	340. Nomina del generale Griffini a Comandante di tutte le forze militari	*Decreto del Governo*	465
»	341. Alienazione di beni nazionali pel valore di tre milioni, e istituzione di apposita Commissione	*Id.*	ivi
»	342. Norme di riparto e d'esazione del Prestito di quattordici milioni	*Id.*	ivi
»	343. Divieto di emigrazione e di uscita da Milano e dal territorio lombardo	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	466
»	344. Soggezione a Consiglio di guerra degli autori di false voci militari	*Id.*	ivi
»	345. Espropriazione temporanea dei privati utenti dell'acqua inserviente alla polveriera di Lambrate, e istituzione d'altro polverificio	*Id.*	467
»	346. Remozione dei pubblici funzionarii assenti senza licenza	*Circolare del Comitato di pubblica difesa*	ivi
30.	347. Restrizioni all'introduzione di commestibili in Milano, ed esenzione da dazio della macina di granaglie	*Decreto del Governo*	ivi
»	348. Nomina di Commissarii per l'approvvigionamento della città di Milano e dell'Esercito	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	ivi
»	349. Istituzione di un Consiglio permanente di guerra, e nomina de' suoi membri	*Id.*	468
»	350. Istituzione di una Commissione per opere di fortificazione all'Adda e nel territorio e città di Milano	*Id.*	ivi
»	351. Divieto di affissione di stampati politici o militari non provenienti dall'Autorità governativa	*Id.*	ivi
»	352. Ordinamento della difesa di Milano	*Id.*	ivi
31.	353. Requisizione dei carri di trasporto esistenti in Milano	*Id.*	469
»	354. Requisizione e divieto d'uscita da Milano dei cavalli di lusso	*Id.*	ivi
»	355. Destinazione della Guardia nazionale alla scorta dei convogli per l'Esercito	*Id.*	470
Agosto			
1.	356. Requisizione di granaglie in alcuni Distretti di Milano, e nomina di apposita Commissione	*Id.*	ivi
»	357. Ingiunzione ai militari in Milano di presentarsi al Comando di piazza	*Id.*	ivi
»	358. Proclamazione e ordinamento della leva in massa	*Id.*	ivi
»	359. Requisizione delle armi venali esistenti in Milano, e nomina di apposita Commissione	*Id.*	472
»	360. Istituzione d'una legione di sacerdoti per eccitamento alla leva in massa ed alla costruzione delle opere di difesa	*Id.*	ivi
»	361. Istituzione d'un'officina meccanica pel riattamento delle armi	*Id.*	473
»	362. Esenzione dei funzionarii pubblici e dei ministri dei culti dalla leva in massa	*Id.*	ivi
»	363. Sospensione in Milano e Corpi santi della leva in massa	*Id.*	473
2.	364. Esenzione del vino ordinario dal dazio consumo murato	*Decreto del Governo*	ivi
»	365. Istituzione di un Consiglio amministrativo generale per la Lombardia, e sostituzione al Governo provvisorio di una Consulta straordinaria	*Proclama del Governo*	474
»	366. Destinazione alle opere di difesa in Milano delle Guardie nazionali non ancora provviste di fucile	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	ivi

1848 Agosto			Pagina
2.	367. Modificazioni nelle disposizioni di difesa della città di Milano e della linea dell'Adda; imposizione ai Comuni dei viveri e delle paghe per la Guardia mobilizzata	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	474
»	368. Conversione della Commissione sanitaria militare in Comitato straordinario chirurgico, e conferimento a questo Comitato dei pieni poteri	*Decreto Ministeriale*	475
»	369. Divieto ai proprietarii di veicoli in Milano di abbandonare le rispettive stazioni	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	ivi
3.	370. Designazione degli alloggi in Milano per le Guardie nazionali della leva in massa	*Id.*	ivi
»	371. Appello agli operai per la esecuzione dei lavori di fortificazione	*Id.*	476
»	372. Ingiunzione di approvvigionamento agli esercenti alberghi e botteghe	*Id.*	ivi
»	373. Comminazione delle pene di guerra agli esercenti imputati del rifiuto di viveri all'Armata sarda	*Id.*	ivi
»	374. Prefissione di un nuovo termine alla notifica e consegna dei cavalli di lusso	*Id.*	ivi
»	375. Designazione dei membri componenti il nuovo Consiglio amministrativo e delle loro attribuzioni	*Notificazione de' Commissarii Sardi*	477
»	376. Anticipazione del pagamento di parte della prima rata nel Prestito di 14 milioni	*Decreto Commissariale*	ivi
4.	377. Ingiunzione d'immediato rimpiazzo de' graduati di Guardia nazionale assenti dal posto	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	478
»	378. Requisizione di lingerie per le ambulanze e gli ospedali militari	*Id.*	ivi
»	379. Requisizioni quotidiane di pane	*Id.*	ivi
»	380. Ingiunzione di apertura permanente dei negozi di commestibili in Milano	*Id.*	ivi
»	381. Nuova requisizione di lingerie per l'Esercito sardo, e istituzione di apposite Commissioni	*Id.*	479
»	382. *Indirizzo* della Consulta straordinaria di governo all'Esercito sardo		ivi
»	383. *Protesta* della Consulta straordinaria di governo contro la Dominazione austriaca		ivi
»	. . . Riforme nell'amministrazione comunale e provinciale del Lombardo-Veneto	*Notificazione Austriaca*	1105
5.	384. Nuova requisizione di viveri per l'Esercito sardo, e istituzione di apposita Commissione	*Decreto del Comitato di pubblica difesa*	ivi
»	385. *Indirizzo* e *Protesta* a re Carlo Alberto della Consulta straordinaria di Governo		480
»	386. *Proclama* della Consulta straordinaria di governo		ivi
»	387. *Proclama* di re Carlo Alberto ai Milanesi		ivi
10.	388. *Proclama* di re Carlo Alberto ai Popoli del Regno Sardo		481 (1)
»	389. Pubblicazione d'un armistizio fra il Governo Sardo e l'Austriaco	*Notificanza*	482
15.	. . . Scioglimento de' Commissariati di polizia e attribuzione ai Comuni della polizia locale	*Notificazione Austriaca*	1106

(1) In calce a questo *Proclama* ne sono riferiti altri due, del 7 stesso mese, ai Popoli ed all'Esercito Sardo.

IV.

VENEZIA

1848 Marzo			Pagina
18.	1. Istituzione di una Guardia civica in Venezia (1)	*Notificaz. del Municipio*	487
19.	2. Istituzione di una Guardia civica in Verona	*Id.*	488
20.	3. Proclamazione della libertà della stampa	*Notificazione Governativa*	ivi
21.	4. Ammessione degli impiegati governativi nei ruoli della Guardia civica	*Risoluzione governativa*	ivi
22.	5. Proclamazione della decadenza del Governo austriaco (2)		ivi
(?)	6. Costituzione di un Governo provvisorio in Venezia . .	*Proclama del Comandante la G. C.*	489
23.	7. Ripubblicazione dei nomi de' componenti il Governo provvisorio	*Notificazione del Governo*	490
»	8. *Dichiarazione* d' incolumità per gli stranieri dimoranti in Venezia		ivi
	9. Adozione dei figli di Eugenio Zen a figli della Repubblica	*ecreto del Governo provvisorio*	491
»	10. Proroga al protesto delle cambiali di immediata o prossima scadenza	*Ordinanza della Camera di commercio*	ivi
»	11. Proclamazione della decadenza del Governo austriaco in Treviso (3)	*Notificazione del Governo provv. locale*	ivi
»	12. *Notificazione* di un Governo provvisorio in Treviso, e suo *Proclama*		492
24.	13. *Proclama* del Governo provvisorio di Venezia		ivi
»	14. Restituzione del diritto di difesa agli imputati di reati, e norme all'esercizio di tale diritto	*Decreto del Governo provvisorio*	493
»	15. Nomina di Carlo Trolli a Ministro dell' interno	*Id.*	ivi
»	16. Scarcerazione dei detenuti politici	*Id.*	494
»	17. Richiamo in vigore del Decreto 9 agosto 1811 sull'avvocatura	*Id.*	ivi
»	18. Conferma del personale e delle attribuzioni delle Magistrature giudiziarie	*Id.*	ivi
»	19. Nomina di nuovi Presidenti ai Tribunali d'appello, di prima istanza e criminale di Venezia	*Id.*	ivi
»	20. Eccitamento alla lettura nelle pubbliche scuole della Storia nazionale	*Circolare del Governo provvisorio*	ivi
»	21. Costituzione di un Governo provvisorio nel Friuli . . .	*Notificazione dello stesso Governo*	495
»	22. Istituzione di un Comitato di guerra pel Friuli, e nomina de' suoi membri	*Suo Decreto*	ivi
»	23. Ordinamento di Avvisi militari ai confini del Friuli . . .	*Id.*	ivi
»	24. Esclusione delle banco-note austriache ne'pagamenti alle casse pubbliche del Friuli	*Id.*	496

(1) Trovasi in calce un *Proclama* di pari data del Governatore Luigi Palffy.

(2) In nota a questo *Proclama* sono riferiti la *Capitolazione* del Comandante austriaco in Venezia, un primo *Proclama* di Daniele Manin, ed una *Circolare* del Comandante la Marina veneta, il tutto colla stessa data del 22.

(3) A corredo di quest' Atto è riportato in nota quello di adesione al Governo provvisorio di Venezia per parte dei Deputati di varie Provincie.

1848 Marzo			Pagina
25.	25. Proroga di una estrazione del lotto	*Decreto del Governo prov.*	496
»	26. Soppressione ne' giudizi dell'intervento di rappresentanti del Governo	*Id.*	ivi
»	27. Nomina di Guido Avesani a Delegato di Venezia	*Id.*	ivi
»	28. Nuova denominazione del così detto *Governo generale delle Provincie venete*, e conferma delle attribuzioni di tutti gli Uffici amministrativi	*Id.*	ivi
»	29. Soppressione dell'Ispettorato della ferrovia lombardo-veneta	*Id.*	497
»	30. Sottomessione al Comitato della ferrovia lombardo-veneta del personale già dipendente dall'Ispettorato	*Id.*	ivi
»	31. Nomina di Luigi Brasil a Prefetto generale di polizia	*Id.* (1)	ivi
»	32. Istituzione di una Guardia dell'Arsenale	*Notificaz. del Gov. provv.*	ivi
»	33. Apertura di arruolamenti nella Marina militare e relative condizioni	*Id.*	ivi
»	34. Istituzione di un Governo provvisorio in Vicenza	*Dispaccio*	498
»	35. Istituzione di un Comitato dipartimentale in Padova	*Notificazione*	ivi
26.	36. Accettazione delle demissioni di Carlo Trolli dalla carica di Ministro	*Id. del Governo provvisorio*	ivi
»	37. Ripartizione dei Dicasteri fra i membri componenti il Governo provvisorio	*Decreto del Governo provvisorio*	499
»	38. Abolizione della tassa personale	*Id.*	ivi
»	39. Restituzione all'Autorità giudiziaria dei ricorsi in materia penale	*Id.*	ivi
»	40. Radiazione delle annotazioni ordinate dal cessato Governo sui libri censuarii	*Id.*	ivi
»	41. Gratificazione agli Arsenalotti	*Id.*	500
»	42. Comminatorie ai colpevoli d'ingiurie per titolo politico	*Proclama del Gov. prov.*	ivi
»	43. Accettazione delle demissioni di Luigi Brasil dalla carica di Prefetto di polizia	*Notificazione del Governo provvisorio*	ivi
»	44. Riammessione all'Università di Padova degli studenti già esclusi dalla medesima per causa politica	*Decreto del Comitato locale*	ivi
»	45. Invito ai Militari del Friuli in congedo a ripigliare il servizio	*Proclama del Governo provvisorio locale*	501
27.	46. Riammessione all'Università di Padova degli studenti già esclusi per causa politica, e istituzione nella stessa Università di un Consiglio di reggenza	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	47. Assegnazione alla Repubblica di una bandiera, e descrizione di essa	*Id.*	ivi
»	48. Apertura e condizioni di arruolamento per la formazione di una Guardia civica mobile	*Id.*	ivi
»	49. Riordinamento dei Corpi di marina	*Id.*	502
»	50. Modificazioni nell'organico delle Camere di commercio	*Id.*	ivi
»	51. Assegnazione di una pensione vitalizia alla madre dell'alfiere Moro	*Id.*	503
»	52. Ordinamento della Guardia civica di Venezia	*Decreto del Comando gen.*	ivi
»	53. Esenzione da dazio pel Friuli delle merci sdaziate in Cervignano	*Decreto del Governo locale*	ivi
28.	54. Istituzione di un Comitato di difesa	*Decreto del Gov. prov.*	504
»	55. Riduzione del prezzo del sale	*Id.*	ivi
»	56. Apertura e condizioni d'un arrolamento per la formazione di un Corpo di gendarmeria	*Id.*	ivi

(1) A questo Decreto si deve aggiungere la firma — *Il Presidente* MANIN.

1848			Pagina
Marzo			
28.	57. Nuova proroga al protesto delle cambiali	*Decreto del Gov. provv.*	505
»	58. Riordinamento della Guardia civica di Venezia	*Id.*	ivi
»	59. Abolizione delle pene militari del bastone e delle verghe	*Id.*	ivi
»	60. Ingiunzione di sottoscrizione d'ogni stampato, e conferma dell'obbligo di consegna di tre copie d'ogni pubblicazione	*Id.*	ivi
29.	61. Proroga al pagamento di cambiali già protestate	*Id.*	506
»	62. Istituzione di una Commissione di revisione per le cause civili e criminali vertenti in terza istanza	*Id.*	ivi
»	63. Autorizzazione agli avvocati difensori di comunicare con gli inquisiti	*Id.*	507
»	64. Parificazione dei cittadini ne' diritti civili e politici, senza differenza di culto	*Id.*	ivi
»	65. Norme di trattamento dei bastimenti esteri, sì militari che mercantili	*Istruzioni del Governo provvisorio*	ivi
»	66. Invito ai veterani ed agli stranieri d'inscriversi ne'ruoli militari	*Avviso del Governo provvisorio*	508
»	67. Sollecitazione al pagamento delle imposte	*Id.*	509
»	68. Assegnazione agli asili infantili del prezzo di affitto o di vendita di alcuni palchi demaniali nel teatro della Fenice	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	69. Mobilizzazione di un Corpo di guardie civiche del Friuli	*Decreto del Gov. locale*	ivi (1)
30.	70. Nomina dei membri del Comitato di difesa	*Decreto del Gov. prov.*	ivi
31.	71. Istituzione di una Consulta di Stato	*Id.*	510
»	72. Soppressione della Congregazione centrale	*Id.*	ivi
»	73. Esclusione dai porti della Venezia dei piroscafi del Lloyd austriaco	*Id.*	511
»	74. Creazione di un Corpo d'artiglieria	*Avviso del Governo prov.*	ivi
Aprile			
1.	75. Accettazione delle demissioni di Francesco Solera dalla carica di Ministro della guerra, e unione temporanea di questo Ministero a quello della marina	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	76. Nomina del già Ministro Francesco Solera a Generale di divisione	*Id.*	512
»	77. Soppressione del Dipartimento del Genio e assegnazione de'suoi impiegati ad altri Uffici	*Id.*	ivi
»	78. Designazione della coccarda veneto-nazionale	*Id.*	ivi
»	79. Soppressione del bollo de' giornali	*Id.*	ivi
»	80. Istituzione di un Comitato dipartimentale in Vicenza e specificazione delle sue attribuzioni	*Id.*	ivi
2.	81. Istituzione di una scuola di stenografia	*Id.*	513
»	82. Soppressione della Direzione generale di polizia e istituzione di una Prefettura dell'ordine pubblico	*Id.*	ivi
»	83. Nomina a tenente di fregata dell'alfiere Carlo Alessandri	*Id.*	514
»	84. Scioglimento del Governo provvisorio di Vicenza e costituzione di un Comitato dipartimentale per la città e provincia	*Avviso e Proclama del Governo locale*	ivi
»	87. Determinazione della giurisdizione e delle competenze del Comitato dipartimentale di Vicenza	*Circolare del Comitato*	ivi
3.	86. Abolizione del controllo di dogana sui cotoni e relativi manufatti	*Decreto del Governo provvisorio*	515

(1) Si vegga la nota ivi inserta intorno a due altri ignoti Decreti del Governo provvisorio del Friuli.

1848 Aprile			Pagina
3.	87. Creazione di un Corpo di cavalleria	*Decreto del Gov. provv.*	516
»	88. Revoca dall'impiego dei funzionarii assenti oltre un dato termine, e divieto di congedi	*Id.*	ivi
»	89. Invito alla cessione d'armi contro pagamento	*Id.*	ivi
4.	90. Libertà di carteggio tra i vescovi e il Papa	*Id.*	ivi
»	91. Nomina dei membri della Consulta di Stato per la provincia di Venezia	*Id.*	517
»	92. Abrogazione delle disposizioni austriache sul divieto di importazione e di transito d'armi	*Id.*	ivi
»	93. Riduzione del dazio di entrata sui vini sardi	*Id.*	ivi
»	94. Esclusione della carta-moneta nei pagamenti alle Casse pubbliche	*Id.*	ivi
»	95. Indulto pei reati di contrabbando	*Id.*	ivi
»	96. Sequestro dei beni di pertinenza del già Vicere, arciduca Ranieri	*Id.*	518
5.	97. Ammessione all'Università di Padova dei già studenti nel Politecnico di Vienna	*Id.*	ivi
6.	98. Mantenimento del grado e del soldo agli impiegati arrolati volontarii per la guerra d'indipendenza	*Id.*	ivi
»	99. Istituzione di un Comitato di sorveglianza alle sussistenze militari	*Id.*	ivi
»	100. Autorizzazione ai Comuni di mutuare danaro pel servizio delle somministranze militari, e norme di accertamento delle relative contabilità	*Id.*	ivi
9.	101. Destituzione del Delegato e del Podestà di Vicenza	*Id.*	519
»	102. Mantenimento della Guardia di finanza	*Id.*	ivi
10.	103. Esenzione delle barche pescherecce dai diritti marittimi	*Id.*	520
»	104. Istituzione d'un mercato e d'una fiera in Ariano	*Id.*	ivi
»	105. Terza proroga alla scadenza delle lettere di cambio	*Id.*	ivi
»	106. Istituzione di un esame per l'ammessione alle scuole tecniche	*Id.*	ivi
10-11.	107. *Prima e seconda Adunanza della Consulta di Stato* — Messaggio del Presidente del Governo e suo Programma delle deliberazioni della Consulta — Approvazione di un Regolamento interno della medesima — Costituzione del suo Ufficio di presidenza e di una Giunta delle petizioni	*Verbale*	ivi
11.	108. Reintegra del Podestà di Vicenza, già destituito	*Decreto del Gov. provv.*	521
»	109. Revoca di un aumento dell'imposta prediale stato deliberato dal Comitato della provincia di Padova	*Id.*	ivi
»	110. Divieto di esportazione dal Friuli nell'Illiria di cereali e bestiame	*Decreto del Comitato locale*	522
12.	111. Dichiarazione delle condizioni di arrolamento nella Guardia civica e sistemazione del servizio di essa Guardia	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
12-13.	112. *Terza e quarta Adunanza della Consulta di Stato* — Approvazione della Proposta di un segno d'onoranza ai benemeriti delle patrie battaglie — Approvazione di un Indirizzo al Comitato dipartimentale di Treviso — Creazione di Giunte per la finanza, pel materiale di guerra, e per un Regolamento generale della Guardia civica — Adozione di un sigillo per gli Atti della Consulta — Approvazione della pubblicazione di questi Atti nella Gazzetta ufficiale	*Verbale*	523
14.	113. Restituzione gratuita dei pegni per i prestiti non eccedenti le lire quattro	*Decreto del Governo provvisorio*	524

1848

			Pagina
Aprile			
14.	114. Sequestro dei beni di pertinenza dell'ex-duca di Modena	*Decreto del Gov. provv.*	524
15.	115. Nuova tariffa dei diritti di posta sui giornali	*Id.*	ivi
»	116. Proroga alla restituzione dei pegni pei mutui non eccedenti le quattro lire	*Avviso del Governo provvisorio*	525 (1)
16.	117. Ammessibilità degli uomini illustri alla carica di insegnante senza previo esame	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	118 Assegnazione di una pensione vitalizia alla Elisabetta Baroni Ricci e di una piazza gratuita nel Liceo di Venezia al suo figlio Vincenzo Ricci	*Id.*	ivi
13-17.	119. *Quinta, sesta, settima e ottava Adunanza della Consulta di Stato* — Lettura di varie Memorie e adozione delle analoghe Proposte *a*) di ampliazione delle attribuzioni della Giunta di difesa; *b*) di nomina d'alcuni ufficiali del Genio per la formazione di lavori strategici e di difesa; *c*) di emanazione d'un Decreto sulla dipendenza dei Comitati dipartimentali; *d*) di nomina di Consultori interinali per la città e provincia di Verona — Comunicazione alla Giunta di finanza di varie istanze e progetti — Nomina di una Giunta per la formazione di un progetto di legge elettorale politica	*Verbale unico*	526
17.	120. Nuova proroga al pagamento degli effetti di cambio nelle provincie di Verona e Mantova	*Decreto del Governo provvisorio*	527
»	121. Divieto di requisizione e d'altri impedimenti al transito dei generi di sussistenza	*Id.*	528
18.	122. *Nona Adunanza della Consulta di Stato* — Nomina di una Giunta per la formazione di un progetto di legge sulla responsabilità della stampa — Adozione della Proposta di riattivazione dei calmieri per la fabbricazione del pane presso i Municipii cui piaccia deliberarla	*Processo Verbale*	ivi
»	123. Nomina dei membri della Consulta per la città e provincia di Verona	*Decreto del Governo provvisorio*	529
»	124. Nuove denominazioni delle navi da guerra spettanti alla Repubblica	*Id.*	ivi
19	125. Fissazione dei ruoli d'imposta nella provincia di Padova	*Notificaz. del Comit. locale*	ivi
19-20.	126. *Decima e undecima Adunanza della Consulta di Stato* — Discussione e approvazione di un Indirizzo al Governo provvisorio di Milano intorno ad una Legge elettorale per la formazione di un'Assemblea costituente ed alle prime deliberazioni di quest'Assemblea	*Processo Verbale*	530
20.	127. Surrogazione del Governo della Repubblica alla Cassa austriaca di credito pei certificati di azione della ferrovia lombardo-veneta	*Decreto del Governo provvisorio*	531
21.	128. Nomina di Giovanni Milani a membro del Comitato di difesa	*Id.*	532
»	129. Nuove norme al rilascio dei pegni pei mutui non eccedenti le quattro lire	*Avviso del Governo provvisorio*	ivi
21-22.	130. *Duodecima e tredicesima Adunanza della Consulta di Stato* — Discussione di un Progetto di regolamento sui rapporti delle Autorità provinciali col Governo centrale e sulle loro attribuzioni — Aggregazione di altri due consultori alla Giunta incaricata di	*Processo Verbale*	

(1) Veggasi in nota la *Circolare* 31 marzo 1848 del Ministro degli Affari esteri pel Governo Sardo ai Comandanti dei legni da guerra.

			Pagina
1848			
Aprile			
	esso Progetto — Partecipazione del rifiuto de' consultori eletti per la città e provincia di Verona — Reiezione di una domanda di nomina di consultori pel Tirolo		533
22.	131. Proroga alla scadenza del termine utile per le rinnovazioni ipotecarie	*Decreto del Governo provvisorio*	534
23.	132. Abolizione del divieto di esportazione de' cereali, e relative eccezioni	*Id.*	ivi
24.	133. Esclusione del giudice relatore nella prolazione delle sentenze penali	*Id.*	535
24-25.	134. *Quattordicesima e quindicesima Adunanza della Consulta di Stato* — Adozione della Proposta di richiamo al servizio de' militari licenziati — Approvazione del Progetto di regolamento sulle attribuzioni e sui rapporti delle Autorità provinciali — Approvazione di alcune basi di riforma della tariffa doganale — Ammessione dell' Inviato del Governo di Lombardia alle discussioni sulla Legge elettorale — Rinunzia del Pasini all' ufficio di consultore	*Processo Verbale*	ivi
26.	135. Apertura di arrolamenti per la creazione di un Corpo di volontarii a difesa della città e dei forti di Venezia	*Decreto del Governo provvisorio*	536
»	136. Determinazione dell' età maggiore	*Id.*	537
27.	137. Modificazioni alla tariffa doganale	*Id.*	ivi
»	138. Riordinamento degli Uffici di sanità marittima	*Id.*	538
»	139. Mantenimento dei gradi ai soldati ed ufficiali della Repubblica, disertori dell' Esercito austriaco	*Id.*	ivi
28.	140. Proroga alla scadenza degli effetti cambiarii pagabili nel territorio della Repubblica da individui domiciliati nel Friuli	*Id.*	539
»	141. Durazione dell' anno scolastico, e prescrizione di note statistiche sulla capacità e moralità degli studiosi	*Id.*	ivi
26-28.	142. *Sedicesima, diciassettesima e diciottesima Adunanza della Consulta di Stato* — Proposta di mobilizzazione di parte della Guardia civica di Venezia — Discussione e approvazione della Proposta di un prestito obbligatorio di dieci milioni	*Sommario dei Processi verbali*	ivi
29.	143. *Diciannovesima Adunanza della Consulta di Stato* — Approvazione della Proposta di non pagamento degl' interessi sulle obbligazioni metalliche — Approvazione della Proposta di condono per le contravvenzioni di finanza e bollo anteriori al 23 marzo — Relazione di petizioni e approvazione delle conclusioni del relatore — Approvazione della Proposta di lasciare a taluni Comuni la coltivazione del tabacco	*Sommario del Processo verbale*	540
30.	144. Abolizione del foro militare	*Decreto del Governo provvisorio*	541
Maggio			
1.	145. Ripristinazione del peso veneto nelle ordinazioni mediche	*Id.*	ivi
2.	146. Istituzione di un Comitato di guerra e soppressione del Comitato di difesa	*Id.*	542
»	147. Esenzione delle armi e dei cavalli dai dazi d' importazione	*Id.*	ivi
»	148. Esenzione degli animali bovini dai dazi di entrata e di transito, e riduzione del dazio di consumo sulle carni da macello	*Id.*	ivi
1-3.	149. *Vigesima, vigesimaprima, vigesimaseconda, vigesimaterza e vigesimaquarta Adunanza della Consulta di Stato* — Approvazione delle condizioni del	*Sommario dei Processi verbali*	

1848
Maggio

			Pagina
	prestito forzato di dieci milioni — Nomina di una Commissione per l'indennizzo alle provincie dei danni di guerra — Adozione di provvedimenti sulla difesa dell'Estuario e sull'ordinamento della Guardia civica — Relazione di petizioni — Stato dei lavori delle Giunte		543 (1)
7.	150. Istituzione e attribuzioni di un Comitato di pubblica sorveglianza	*Ordinanza della Prefettura*	545
9.	151. Norme e discipline pel rimorchio de' bastimenti e l'esercizio della pesca	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
8-12.	152. *Vigesimaquinta, vigesimasesta, vigesimasettima e vigesimottava Adunanza della Consulta di Stato* — Nomina di una Giunta per lo studio di alcuni provvedimenti sulla pubblica sicurezza — Approvazione del riparto fra alcune Provincie del Prestito forzato — Proposta di confutazione ufficiale d'un Diario francese — Proposta di sospensione dei termini di prescrizione e d'usucapione — Id. d'invio nelle Provincie di gendarmi organizzati — Id. di comunicazione ai Comitati dipartimentali del carteggio seguito col Governo di Lombardia intorno ad un'Assemblea costituente	*Sunto dei Processi verbali*	546
12.	153. Nomina del generale Giacomo Antonini a Comandante della città e fortezza di Venezia	*Decreto del Governo provvisorio* (2)	547
»	154. Esenzione dai dazi di consumo e di transito, pel circondario del portofranco di Venezia, dei cereali e della carne da macello	*Id.*	ivi
14.	155. Nomina del generale Giorgio Bua a Comandante la Divisione navale	*Id.*	548
»	156. Nomina di Filippo Lante Montefeltro a Comandante della piazza di Treviso	*Id.*	549
»	157. Indizione e basi di riparto di un Prestito forzato di dieci milioni	*Id.*	ivi
15.	158. Nomina di Antonio Perisinotti a membro della Consulta di Stato	*Id.*	551
16.	159. Introduzione degli esercizi militari negli istituti di educazione	*Id.*	ivi
15-18.	160. *Vigesimanona, trigesima, trigesimaprima e trigesimaseconda Adunanza della Consulta di Stato* — Comunicazioni del Governo — Lettura del Rapporto sull'ordinamento della pubblica sorveglianza — Annunzio della nomina di nuovi Consultori — Approvazione di un progetto di Regolamento della Guardia nazionale — Nomina di un secondo Segretario della Consulta — Approvazione di un Regolamento sulle attribuzioni del Comitato di pubblica sorveglianza	*Sunto dei Processi verbali*	ivi
18.	161. Nuova proroga al pagamento degli effetti cambiarii	*Decreto del Gov. prov.*	552
20.	162. Istituzione di un Corpo di riserva della Guardia civica	*Id.*	ivi
»	163. Approvazione e pubblicazione di un Regolamento organico della Guardia civica	*Id.* *e Testo del Regolamento*	553
21.	164. Sospensione indeterminata delle prescrizioni ed usucapioni	*Decreto del Governo provvisorio*	565
»	165. Nomina a professore dell'abate Giuseppe Barbieri	*Id.*	ivi

(1) Veggasi in nota la *Capitolazione* di Udine, in data del 22 aprile.

(2) Segue a questo Decreto (in nota) un *Proclama* dello stesso Governo al Popolo Veneziano, colla data egualmente del 12 maggio.

1848			Pagina
Maggio			
19-22.	166. *Trigesimaterza, trigesimaquarta e trigesimaquinta Adunanza della Consulta di Stato* — Discussione e deliberazione sull'ordinamento interno della Repubblica — Reiezione della Proposta di uno speciale Regolamento sulla procedura e punizione dei reati contro il nuovo ordine politico — Proposta al Governo di ulteriori guarentigie ne' giudizi penali	*Sunto dei Processi verbali*	565
22.	167. Proroga alla scadenza di effetti cambiarii pagabili in Venezia	*Decreto del Governo provvisorio*	566
23.	168. Applicazione del diritto comune al reato di resistenza contro la Guardia civica	*Id.*	ivi
»	169. Apertura di un arruolamento volontario di milizia, e soppressione della leva	*Id.* (1)	567
24.	170. Unione del Comando della città e fortezza di Venezia a quello della Marina; nomina del generale Rizzardi a Comandante del forte di Malghera	*Id.*	568
»	171. Istituzione di una Commissione annonaria e specificazione delle sue attribuzioni	*Id.*	ivi
»	172. Istituzione di un Consiglio delle poste	*Id.*	ivi
23-25.	173. *Trigesimasesta, trigesimasettima e trigesimottava Adunanza della Consulta di Stato* — Lettura ed approvazione di un Indirizzo al Governo sull'applicabilità del vigente Codice penale ai reati contro il nuovo ordine politico — Approvazione di un Ordine del giorno alle Milizie pel richiamo in osservanza del Codice militare austriaco — Id. della Proposta di distribuzione d'una medaglia d'onore ai benemeriti nelle patrie battaglie — Id. del dono di una spada d'onore al generale Antonini — Reiezione della Proposta di riattivazione dei forni municipali	*Sunto dei Processi verbali*	569
25.	174. Libertà d'uso dei distintivi d'onore conferiti da Governi stranieri	*Decreto del Governo provvisorio*	570
»	175. Istituzione di un Ufficio centrale per l'emissione delle cartelle del Prestito forzoso	*Id.*	ivi
»	176. Introduzione de' Giurati ne' giudizi penali	*Id.*	ivi
»	177. Approvazione e pubblicazione di un Regolamento sull'esercizio delle attribuzioni del Comitato di pubblica sicurezza	*Id.* *e Testo del Regolamento*	571
28.	178. Libertà di esame e di copia dei documenti serbati nei pubblici Archivi	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	... *Prospetto delle entrate e delle spese del Governo provvisorio dal 23 marzo a tutto il 14 maggio* 1848		ivi
29.	179. Istituzione di una Giunta consultiva per la riforma delle Opere pie	*Decreto del Governo provvisorio* (in nota)	572
»	180. Nomina di Eugenio Albèri a professore di storia	*Id.*	573
30.	181. Ampliazione del Consiglio delle poste e nomina di nuovi membri	*Id.*	574
»	182. Reintegra del Vescovo e del Capitolo della cattedrale di Padova nei diritti di nomina dei membri d'esso Capitolo	*Id.*	ivi
Giugno			
1.	183. Sequestro dei beni del già Governatore di Modena, Girolamo Riccini	*Id.*	575

(1) In calce a questo Decreto è riferito un *Proclama*, in pari data, di re Carlo Alberto ai Popoli della Venezia.

1848

Giugno

			Pagina
3.	184. Indizione di un'Assemblea di rappresentanti della provincia di Venezia, e attribuzioni di quest'Assemblea .	*Decreto del Governo provv.* (1)	575
»	185. Norme ed istruzioni sulla elezione dei Deputati all'Assemblea provinciale di Venezia	*Id.*	578
»	186. Richiamo all'osservanza delle disposizioni vigenti sopra gli acquisti di oggetti militari	*Ordinanza della Prefettura*	579
5.	187. Istituzione di una Commissione d'esame dei reclami contro le assegnazioni delle quote nel Prestito forzato	*Decreto del Governo provvisorio*	580
»	188. Reintegra di Emilio Tipaldo, già destituito per titolo politico, nella carica d'insegnante	*Id.*	ivi
»	189. Risoluzione di alcuni dubbi sulle elezioni dei Deputati all'Assemblea provinciale	*Circolare Ministeriale*	581
6.	190. Norme di ordinamento delle scuole elementari	*Istruzione Ministeriale*	ivi
7.	191. Divieto di esportazione per l'Austria dei metalli preziosi	*Decreto del Governo provvisorio*	583
8.	192. Nomina di un Commissario del Governo alla ferrovia lombardo-veneta	*Id.*	ivi
»	193. Risoluzione d'altri dubbio sulle operazioni per la nomina dei Deputati all'Assemblea provinciale	*Circolare Ministeriale*	584
»	194. Istituzione di Comitati filiali di pubblica sorveglianza, e loro competenze	*Ordinanza del Comitato centrale*	ivi
11.	195. *Dichiarazione* di blocco alla città e rada di Trieste .		585
13.	196. Proroga alla riunione dell'Assemblea provinciale . . .	*Decreto del Governo provv.*	586
14.	197. Comminatorie contro gli autori e propagatori di false notizie sulla pubblica sicurezza	*Id.*	ivi
15.	198. Nomina di Guglielmo Pepe a generale in capo dell'Armata	*Id.*	ivi
»	199. Restituzione al generale Antonini del comando della città e fortezza di Venezia	*Id.*	587
20.	200. Aumento della quota di Prestito assegnata alla provincia di Venezia, e instituzione di una Commissione di riparto di tale aumento	*Id.*	ivi
21.	201. Riconvocazione dell'Assemblea provinciale	*Id.*	588
22.	202. Ampliazione della Commissione di riparto del Prestito nella provincia di Venezia, e nomina dei membri di essa Commissione	*Id.*	ivi
»	. . . *Prospetto dell'entrate e delle spese del Governo provvisorio dal 1° al 22 Giugno* 1848		ivi (in nota)
23.	203. Sospensione del regresso e del precetto per taluni effetti cambiarii	*Decreto del Governo provvisorio*	589
24.	204. Unione dei due Ministeri di guerra e marina; nomina di un Comandante in secondo della città e fortezza di Venezia	*Id.*	590
»	205. Istituzione di una Commissione per l'esame dei reclami sul nuovo riparto del Prestito forzato	*Id.*	ivi
25.	206. Riduzione del dazio di consumo sui vini nazionali . . .	*Id.*	591
27.	207. Schiarimento al Decreto sul regresso e precetto degli effetti di cambio	*Id.*	ivi
28.	208. Esenzione dal dazio d'entrata dei cereali e delle carni; nuova riduzione di questo dazio pei vini nazionali . . .	*Id.*	ivi

(1) Questo Decreto è corredato in nota d'una *Rappresentanza* dei Comitati di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo al Governo provvisorio.

			Pagina
1848			
Giugno			
29.	209. Coniazione di monete da lire cinque e loro descrizione	*Decreto del Governo provv.* (1)	591
30.	. . . *Prospetto delle entrate e delle spese del Governo provvisorio dal* 23 *a tutto il* 30 *Giugno* 1848		595 (in nota)
Luglio			
1.	210. Norme disciplinari per le sedute dell' Assemblea provinciale	*Avviso del Governo provvisorio*	ivi
»	211. Ordine del giorno per l' apertura dell' Assemblea provinciale	*Circolare del Governo provvisorio*	597
»	212. Divieto di porto d'armi; assegnazione del rilascio delle licenze al Comitato di pubblica sorveglianza	*Avviso del Comitato*	597
3	213. *Seduta Prima dell' Assemblea provinciale* — Verificazione dei poteri — Nomina dell' Ufficio definitivo di presidenza — Discorso del Presidente del Governo — Discussione e approvazione di un Regolamento interno dell' Assemblea	*Processo verbale*	ivi
4.	214. Norme per l' esame dei richiami sul riparto della quota assegnata nel Prestito alla provincia di Venezia	*Decreto del Governo provvisorio*	602
»	215. *Seduta Seconda dell' Assemblea provinciale* — Comunicazioni del Governo — Discussione e approvazione della Proposta di una decisione immediata sulle sorti politiche della Venezia — Discussione e approvazione della Proposta di fusione della Venezia nel Piemonte	*Processo verbale*	ivi
5.	216. *Seduta Terza dell' Assemblea provinciale* — Discussione e costituzione di un nuovo Governo provvisorio	*Id.*	609
6.	217. *Proclama* del nuovo Governo provvisorio		612
»	218. Prefissione d' un nuovo termine agli esercenti per la denunzia dei generi esistenti nei loro magazzini	*Ordinanza della Commiss. annonaria*	613
8.	219. *Seduta Quarta dell' Assemblea provinciale* — Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente — Discorso del Presidente e sua dichiarazione di chiusura della Sessione	*Processo verbale* (2)	614
16	220. Istituzione di una Commissione per la provvista in Venezia di alloggi ai profughi delle Provincie	*Proclama del Governo provvisorio*	615
»	221. Richiamo all' osservanza delle leggi sui giuochi di azzardo	*Avviso del Governo provvisorio*	616
17.	222. Scioglimento del Comitato di pubblica sorveglianza; istituzione e attribuzioni di un Consiglio di vigilanza	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
19.	223. Indizione di un nuovo Prestito sopra le argenterie	*Id.*	617
»	224. Ritenuta sopra gli stipendi degli impiegati civili e sulle pensioni di riposo	*Id.*	618
21.	225. Ingiunzione di consegna delle armi militari possedute da privati, e relative comminatorie	*Id.*	619
»	226. Approvazione e promulgazione di un Regolamento per la formazione e il servizio di battaglioni staccati della Guardia civica	*Avviso del Comando di G. C. e Testo del Regolamento*	620
»	227. Approvazione e promulgazione di un Regolamento per la formazione ed il servizio di bersaglieri della Guardia civica	*Id.*	621
22.	228. Anticipazione di pagamento del contributo d' arti e commercio	*Decreto del Governo provvisorio*	623

(1) In nota a questo Decreto si esibisce un *Elenco definitivo* dei Deputati all' Assemblea provinciale di Venezia.

(2) In calce al medesimo è riferita la *Convenzione* intervenuta il giorno 14 fra il Governo provvisorio e il maresciallo Welden per lo scambio degli ostaggi e la partenza da Venezia di alcune famiglie trivigiane ripatrianti.

1848			Pagina
Luglio			
22.	229. Estensione della ritenuta agli stipendi ed alle pensioni degli impiegati presso i Comuni, le Opere pie ed altri pubblici Stabilimenti	*Decreto del Governo provvisorio*	623
»	230. Anticipazione di pagamento d' una rata dell' imposta prediale	*Id.*	ivi
23.	231. Descrizione delle cartelle dei due Prestiti forzati	*Id.*	ivi
25.	232. Ingiunzione di denunzia delle argenterie usate, inservienti a commercio, ed esclusione delle medesime dal Prestito	*Id.*	625
»	233. Istituzione di una Banca di sconto e approvazione del relativo Statuto; Prestito della detta Banca al Governo, e corso forzato de' suoi biglietti	*Id. e Testo dello Statuto*	ivi
27.	234. Emendamento allo Statuto della Banca di Venezia	*Decreto del Gov. provv.*	632
28.	235. Nomina dei membri del Consiglio di vigilanza	*Id.*	ivi
29.	236. Introduzione di una tassa addizionale sui vini	*Id.*	ivi
»	237. Nomina di Luigi Cibrario a Commissario straordinario in Venezia pel Re di Sardegna	*Decreto Luogotenenziale*	633
»	238. Specificazione delle attribuzioni dei due Commissarii straordinarii in Venezia	*Istruzioni del Ministero Sardo*	ivi
30.	239. Nuova proroga alla notificazione delle argenterie pel Prestito forzoso	*Decreto del Governo provvisorio*	634
31.	. . . *Prospetto dell' entrate e delle spese del Governo provvisorio dal 1° al 31 Luglio* 1848		634 (in nota)
Agosto			
1.	240. Emissione di cartelle da lire 100 per il Prestito di un milione e mezzo, e pareggio delle medesime alle cartelle del primo Prestito	*Decreto del Governo provvisorio*	635
»	241. Istituzione di scuole militari	*Notificazione del Comitato*	636
2.	242. Nuova proroga alla scadenza degli effetti di cambio	*Decreto del Gov. provv.*	637
»	243. Sfratto dei non Veneti dalla città di Venezia	*Id.*	ivi
»	244. Richiamo alle disposizioni del Codice penale austriaco sopra gli attruppamenti	*Id.*	ivi
3.	245. Introduzione del giudizio statario	*Id.*	638
»	246. Proroga al pagamento delle azioni per la Banca di Venezia	*Id.*	639
4.	247. Istituzione di una nuova Commissione pei richiami contro il riparto del secondo Prestito forzoso	*Id.*	ivi
6.	248. Presentazione al Governo provvisorio degli atti di nomina dei due Commissarii straordinarii e della Legge di fusione della Venezia con lo Stato Sardo; applicazione alla città e provincia di Venezia delle disposizioni transitorie già sancite per la Lombardia	*Protocollo verbale*	640
»	249. Promulgazione della Legge di annessione della Venezia al Regno Sardo	*Decreto del Gov. provv.*	ivi
»	250. Prefissione di un termine ai reclami pel riparto delle azioni della Banca	*Notificazione del Comune di Venezia*	641
7.	251. Cessione al Re di Sardegna e suoi successori della sovranità di Venezia e sua Provincia	*Protocollo verbale*	642
»	252. *Proclama* del Governo provvisorio e notificazione delle sue demissioni		643
»	253. *Proclama* dei regi Commissarii straordinarii		644
»	254. Basi di governo della città e provincia di Venezia; nuova intestazione degli atti pubblici; conferma delle leggi vigenti; nomina di una Consulta straordinaria nella persona dei membri del cessato Governo provvisorio	*Decreto Commissariale*	645

1848

Agosto

			Pagina
9.	255.	*Proclama* dei regi Commissarii intorno alla resa di Milano	646
»	256.	Nomina di Vincenzo Tilati a Commissario del Governo presso la Banca nazionale	*Decreto Commissariale* ivi
»	257.	Dispensa di Angelo Mengaldo dalla carica di Comandante generale della Guardia civica, e nuova forma di elezione del successore	*Id.* (1) ivi
»	258.	Protesta de' Commissarii straordinarii contro la Convenzione d'armistizio e di evacuazione militare della Venezia	*Protocollo verbale* 649
»	259.	Proclamazione della dittatura Manin e indizione dell'Assemblea provinciale	*Proclama del Dittatore* 651
»	. . .	*Prospetto delle entrate e delle spese del Governo provvisorio dal 1° all' 11 Agosto 1848*	ivi (in nota)
12.	260.	Nuova ingiunzione di notifica e consegna delle armi	*Decreto del Gov. provv.* 652
»	261.	Coercizione al servizio personale di Guardia civica	*Id.* 653
13.	262.	*Seduta Quinta dell'Assemblea provinciale* — Discussione e nomina dei membri di un nuovo Governo — Approvazione della domanda d'intervento fatta alla Francia e della relativa missione conferita a Niccolò Tommaseo — Designazione dei poteri del nuovo Governo — Dichiarazione di benemerenza all'Esercito piemontese	*Processo verbale* 653
14.	263.	Abolizione del Consiglio di vigilanza	*Decreto del Gov. provv.* 657
»	264.	Istituzione di un Comitato di pubblica vigilanza, e nomina de' suoi membri	*Id.* ivi
15.	265.	Istituzione di un Consiglio di difesa per la città e i forti di Venezia	*Id.* ivi
16.	266.	Prefissione di un termine alla consegna delle argenterie notificate e da notificarsi	*Id.* 658
»	267.	Soppressione della cassetta d'impostazione delle lettere; ingiunzione di affrancamento delle medesime	*Id.* ivi
»	268.	Reiezione degli atti non distesi in carta bollata	*Id.* ivi
»	269.	Modificazioni all'organico ed al Regolamento di servizio della Guardia civica	*Id.* ivi
»	270.	Attivazione della Banca di Venezia e nomina di un Vicecommissario governativo	*Id.* 659
17.	271.	Riconcessione di uno sconto per la immediata consegna delle argenterie	*Id.* ivi
»	272.	Prosecuzione degli arruolamenti militari	*Avviso del Governo prov.* 660
»	273.	Mobilizzazione di una parte della Guardia civica, e ordinamento del relativo servizio	*Decreto del Governo provvisorio* ivi
»	274.	Introduzione di una carta di soggiorno per gli abitanti non nati nè domiciliati in Venezia	*Ordinanza del Comitato di vigilanza* 661
18.	275.	Nuova proroga alla consegna ed al riscatto delle argenterie	*Decreto del Governo provvisorio* ivi
»	276.	Stabilimento di un cordone militare, e norme per l'ingresso ed egresso dalla laguna	*Id.* ivi
»	277.	Discipline e cautele pel mantenimento del cordone militare	*Ordinanza del Comitato di vigilanza* 662
»	278.	Sistemazione dei Corpi di Guardia nazionale mobile	*Id. della Commissione di ordinamento* ivi

(1) A questo Decreto si accompagna in nota un *Memorandum*, in data 11 agosto, col quale il Ministero Sardo rassegnava le sue dimissioni.

1848

Pagina

Agosto

19.	279. Limitazioni al rilascio dei passaporti d'uscita da Venezia	*Decreto del Governo provvisorio*	664
20.	280. Terza proroga alla consegna ed al riscatto delle argenterie	*Id.*	ivi
21.	281. Divieto di uscita da Venezia per altra via fuori di Chioggia	*Ordinanza del Comitato di vigilanza*	ivi
»	282. Ingiunzione di vidimazione dei passaporti ogni due giorni	*Id.*	ivi
22.	283. Prefissione del luogo d'approdo per gli arrivi a Venezia	*Id.*	665
23.	284. Nuova tariffa dei prezzi del tabacco	*Decreto del Gov. provv.*	ivi
24.	285. Norme di abbigliamento e di corredo per la Guardia nazionale	*Ordinanza della Commiss. di ordinamento*	666
25.	286. Introduzione di una carta di ricapito per l'ingresso ed egresso dei gondolieri dal cordone militare	*Notificazione del Comune di Venezia*	ivi
»	287. *Sommario istorico delle cose di Venezia, ossia Rapporto al Ministero (Sardo) sulla Commissione straordinaria sostenuta in Venezia (da G. Colli e Luigi Cibrario) nell'Agosto* 1848		667
28.	288. Imposizione di una tassa sulla birra	*Decreto del Gov. provv.*	671
30.	289. Ammessione delle cartelle dei Prestiti a titolo di cauzione	*Id.*	672
31.	290. Apertura e condizioni di un Prestito nazionale di dieci milioni	*Id.*	ivi
»	. . . *Prospetto dell'entrate e delle spese del Governo provvisorio dal* 12 *al* 31 *Agosto* 1848		ivi

Settembre

			(in nota)
2.	291. Intimazione di elemosine per la Patria	*Circolare del Governo provvisorio*	674
3.	292. Nomina di un Delegato straordinario per ispezioni alle truppe ed alle caserme	*Decreto del Governo provvisorio*	675
4.	293. Soppressione dell'Ispettorato generale dell'artiglieria e del genio e della Direzione delle fortificazioni; destinazione del rispettivo personale	*Id.*	ivi
7.	294. Alienazione di azioni della ferrovia lombardo-veneta	*Id.*	ivi
11.	295. Parificazione delle guardie di finanza ai militari dell'Esercito	*Id.*	676
13.	296. Assolutoria del capitano di fregata Luigi Matticola	*Id.*	ivi
15.	297. Ingiunzione di notifica delle armi destinate alla vendita e dei loro compratori	*Ordinanza della Commissione alle Armi*	ivi
17.	298. Imposizione di un diritto di bollo sui passaporti e fogli di via	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	299. Parificazione della bandiera francese alla nazionale nei diritti di porto e nelle tasse sanitarie	*Id.*	677
19.	300. Decretazione del corso forzato per taluni biglietti della Banca nazionale	*Id.*	ivi
»	301. Descrizione della Moneta patriottica ossia dei biglietti di Banca aventi corso obbligatorio, e norme relative a questo corso	*Notificazione della Banca*	678
21.	302. Devoluzione alla Prefettura centrale delle contravvenzioni alla consegna e notifica delle argenterie	*Decreto del Governo provvisorio*	680
28.	303. Applicazione delle Ordinanze piemontesi e francesi alle manovre militari	*Decreto ministeriale*	ivi
30.	304. Istituzione di un Consiglio di giureconsulti per la formazione di progetti di legge, e nomina de'suoi membri	*Id.*	ivi
»	. . *Prospetto dell'entrate e delle spese del Governo provvisorio nel mese di Settembre* 1848	*Id.*	681

1848

			Pagina
Ottobre			
3.	305. Divieto ai militari di pigliar parte ad Assemblee o Circoli politici	*Decreto del Governo provvisorio*	681
4.	306. Soppressione della privativa del nitro	*Id.*	682
11.	307. *Seduta sesta dell' Assemblea provinciale* — Conferma del Governo dittatorio — Autorizzazione al medesimo di trattare delle condizioni politiche con Governi esteri, salva la ratifica dell' Assemblea	*Processo verbale*	ivi
12.	308. Imposizione di un quarto Prestito, ed autorizzazione alla Banca nazionale di una seconda emissione di moneta patriottica	*Decreto del Governo provvisorio*	687
»	309. Ragguaglio della moneta patriottica alla moneta effettiva	*Id.*	ivi
23.	310. Istituzione e ordinamento di una legione d' Ungheresi	*Id.*	688
25.	311. Imposizione di una ritenuta sui soldi e sulle pensioni degli ufficiali ed impiegati di guerra e marina; soppressione degli assegni di rappresentanza, e riduzione delle indennità pei funzionarii in missione	*Id.*	ivi
27.	312. Designazione della tratta dei vaglia relativi al quarto Prestito forzato	*Id.*	689
»	313. Norme di emissione e di corso d'una nuova quantità di moneta patriottica	*Notificazione della Banca nazionale*	ivi
31.	. . . *Prospetto dell' entrate e delle spese del Governo provvisorio nel mese di Ottobre* 1848		690
Novembre			
11.	314. Istituzione di una legione di Friulani	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
15.	315. Imposizione d' un quinto Imprestito; norme per la sua esecuzione; autorizzazione alla Banca nazionale di emettere altra moneta patriottica	*Id.*	691
16.	316. Descrizione dei nuovi biglietti di moneta patriottica . .	*Avviso della Banca*	692
19.	317. Istituzione di un Comitato di vigilanza pel distretto di Chioggia	*Ordinanza del Comitato di vigilanza*	69
20.	318. Assegnazione di un soprassoldo ai gregarii d' alcune Armi	*Decreto ministeriale*	694
22.	319. Stabilimento di una sovrimposta prediale; devoluzione di essa al Municipio di Venezia, ed autorizzazione al medesimo di emettere una carta-moneta, da denominarsi *Moneta del Comune di Venezia*	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
23.	320. Remozione dall' impiego di Giuseppe Dembsher	*Id.*	697
24.	321. Dichiarazione di pagamento degli interessi sui due primi Prestiti	*Notificazione del Governo provvisorio*	ivi
27.	322. Decretazione di una Moneta commemorativa dell' undici Agosto 1848	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
28.	323. Conversione in giorno festivo del giorno primo di Dicembre	*Id.*	698
30.	324. Divieto di protesti nel giorno primo del Dicembre . .	*Id.*	ivi
»	325. Approvazione e promulgazione di un Regolamento per gl' Istituti scolastici	*Testo del Regolamento*	ivi
»	326. Descrizione della carta chiamata *Moneta del Comune di Venezia*	*Notificazione del Comune di Venezia*	702
»	. . . *Prospetto dell' entrate e delle spese del Governo provvisorio nel mese di Novembre* 1848		703
Dicembre			
8.	327. Istituzione d' una Commissione per l' accertamento del corso delle monete e della carta monetata	*Decreto del Governo provvisorio*	704
9.	328. Istituzione di una legione di Cacciatori delle Alpi . . .	*Decreto ministeriale*	705
»	329. Istituzione di una legione Dalmato-Istriana	*Id.*	ivi

			Pagina
1848			
Dicembre			
10.	330. Emissione di una moneta erosa spicciola, e descrizione di essa	*Decreto del Governo provvisorio*	706
17.	331. Collocamento in disponibilità degli ufficiali mancanti al servizio per oltre dodici giorni	*Id.*	ivi
18.	331.bis Istituzione di un auditore presso il Consiglio di difesa, e designazione delle sue attribuzioni	*Decreto Ministeriale*	917
23.	332. Descrizione e distribuzione delle cartelle del Prestito d'argenterie	*Notificazione del Governo provvisorio* (in nota)	706
24.	333. Istituzione di un' Assemblea legislativa; norme e condizioni di elezione de' suoi membri	*Decreto del Governo provvisorio*	707
28.	334. Norme per la esecuzione della Legge sulle elezioni dei membri dell' Assemblea legislativa	*Circolare del Governo provvisorio*	712
31.	... *Prospetto dell' entrate e delle spese del Governo provvisorio nel mese di Dicembre* 1848		714
1849			
Gennaio			
1.	335. Istruzioni alla truppa di terra per le elezioni dei membri dell' Assemblea legislativa	*Circolare del Comando superiore*	715
»	336. Divieto nel carnovale dell'uso della maschera	*Notificaz. della Prefettura*	717
3.	337. Schiarimenti e norme di esecuzione della Legge 24 dicembre 1848 nella parte che riflette le operazioni elettorali	*Circolare del Governo provvisorio*	718
»	338. Nuove istruzioni all'armata di terra intorno alle elezioni dei membri dell' Assemblea legislativa	*Circolare del Comando superiore*	719
9.	339. Istituzione di una legione detta *Euganea*	*Decreto Ministeriale*	721
14.	340. Emissione di monete d'oro da lire venti	*Decreti del Governo provvisorio*	ivi
15.	341. Nuova emissione di moneta spicciola di rame, e descrizione di essa	*Decreti del Governo provvisorio*	ivi
»	342. Istituzione e attribuzioni di Commissioni di censimento per la iscrizione nei ruoli della Guardia civica	*Notificazione del Comando generale*	722
16.	343. Emissione e forma di nuove cedole da una lira, divisibili per metà	*Notificazione del Comune di Venezia*	723
18.	344. Divieto di presentazione di schede elettorali a stampa od in litografia	*Decreto del Governo provvisorio*	724
22.	345. Organico e attribuzioni dell' Ispettorato dell' Arsenale	*Notif. del Comando di Mar.*	ivi
27.	346. Proroga al riscatto delle argenterie presso il Monte di pietà, e devoluzione a questo de' capi d'oro e d'argento non riscattati nel tempo utile	*Decreto del Governo provvisorio*	725
»	347. Proroga del listino di Borsa	*Id.*	726
31.	348. Conversione della carta-moneta in valuta metallica pei venditori di oggetti di prima necessità, e norme relative	*Notificazione della Commissione annonaria*	ivi
»	349. Ricostituzione della Ispezione sul cordone di vigilanza, e nomina di un nuovo ispettore	*Id.* *del Comitato di vigilanza*	727
»	... *Prospetto dell' entrate e delle spese del Governo provvisorio nel mese di Gennaio* 1849		ivi
Febbraio			
1.	350. Riconvocazione degli elettori di alcuni Circondarii per la nomina de' rispettivi rappresentanti nell' Assemblea legislativa	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
3.	351. Istituzione e ordinamento di una Coorte di veliti	*Id.*	730
9.	352. *Seduta Settima ed ultima dell' Assemblea provinciale* — Approvazione del verbale della seduta 11 ottobre 1848 — Lettura dei Decreti di scioglimento dell' Assemblea e di convocazione d'una nuova — Discorso di chiusura dell' Assemblea provinciale, detto dal Presidente	*Processo verbale*	731

			Pagina
1849			
Febbraio			
9.	353. Scioglimento dell'Assemblea provinciale	*Decreti del Governo provvisorio*	732
»	354. Convocazione dell'Assemblea legislativa	*Decreti del Governo provvisorio*	ivi
»	355. Scioglimento del Comitato della ferrovia lombardo-veneta, e trapasso delle sue competenze nello Stato	*Id.* (1)	ivi
10.	356. Ordine del giorno per le prime sedute dell'Assemblea legislativa	*Circolare del Governo provvisorio*	733
15.	357. *Seduta Prima dell'Assemblea legislativa* — Costituzione dell'Ufficio provvisorio di presidenza — Discorso del triumviro Manin — Nomina delle Commissioni di scrutinio sulle elezioni — Convalidazione di queste, esclusa la sola del dottore Pasqualigo — Dichiarazione della parola *cittadinanza* usata nella Legge elettorale	*Processo verbale*	735
16.	358. *Seduta Seconda dell'Assemblea legislativa* — Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e de' Segretarii definitivi — Installazione del nuovo Ufficio di presidenza	*Id.*	739
17.	359. *Seduta Terza dell'Assemblea legislativa* — Discorso del Presidente — Discussione e approvazione di due Ordini del giorno, col primo dei quali si dichiara che il Potere dittatorio è cessato colla costituzione dell'Assemblea, e col secondo si accorda al triumvirato Manin, Graziani e Cavedalis il potere esecutivo, con pieni poteri per quanto riguarda l'ordine pubblico, e con divieto di sciogliere in verun tempo l'Assemblea	*Id.*	744
18.	360. *Seduta Quarta dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del processo verbale della seduta precedente con alcune varianti — Nomina di G. Pasini a Segretario in surrogazione del demissionario Canal — Nomina di una Commissione per la compilazione di un Regolamento interno dell'Assemblea	*Id.*	754
19.	361. Assolutoria degl'ingegneri militari Giovanni Bonetti e Pietro Robbiati	*Ordine del giorno del Consiglio di Difesa*	761
22.	362. *Seduta Quinta dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale della seduta precedente — Presa in considerazione della Proposta di un'indennità ai rappresentanti durante la Sessione — Approvazione di un Indirizzo agli altri Stati d'Italia per l'accettazione della carta monetata di Venezia — Reiezione d'un Indirizzo degli elettori di Chioggia — Discussione e approvazione di una convocazione parziale dei Collegi elettorali, previa un'ampliazione delle liste — Rapporto del triumviro Manin sulle condizioni politiche estere della Repubblica	*Processo verbale*	762
26.	363. Divieto dell'aggio sulla moneta di rame	*Decreto del Gov. provv.*	773
»	364. *Seduta Sesta dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale dell'ultima seduta — Rapporto del triumviro Manin sulla pubblica finanza — Convalidazione della nomina del dott. Pasqualigo — Rapporto di Lodovico Pasini sul Progetto di regolamento interno dell'Assemblea — Testo del Progetto — Discussione sul medesimo e approvazione degli articoli 1 a 38	*Processo verbale*	ivi
27.	365. *Seduta Settima dell'Assemblea legislativa* — Rapporto del triumviro Graziani sulla Marina — Rapporto del triumviro Cavedalis sopra gli affari della guerra — Schiarimenti del Governo sopra il Decreto	*Id.*	

(1) Segue a questo Decreto un *Elenco generale* dei Rappresentanti eletti per la nuova Assemblea legislativa.

1849

Pagina

Febbraio

26 febbraio relativo alla moneta di rame — Nomina di una Commissione per fissare il corso della cartamoneta — Presa in considerazione di un Indirizzo del Circolo popolare di Cannareggio sull'aumento della moneta spicciola — Continuazione della discussione sul progetto di Regolamento interno dell'Assemblea, ed approvazione dei Capitoli IV e V del medesimo 799

28. 336. Prorogazione del listino di Borsa pubblicato nel Gennaio 1849 . . . . . *Decreto del Governo provvisorio* 820

» 367. *Seduta Ottava dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale della seduta precedente — Presa in considerazione di un Indirizzo dei due Circoli italiano e popolare — Seguito della discussione sul progetto di Regolamento interno dell'Assemblea, ed approvazione del Capitolo VI. — Discussione preliminare sul Capitolo VII, cioè sul voto segreto o palese *Processo verbale* ivi

» . . . *Prospetto dell' entrate e delle spese del Governo provvisorio nel mese di Febbraio* 1849 838

Marzo

1. 368. *Seduta Nona dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale della seduta precedente — Seguito della discussione sul progetto di Regolamento interno dell'Assemblea ed approvazione dei tre ultimi Capitoli (VII, VIII e IX) — Nomina dei Questori, dei componenti la Commissione per la formazione delle Commissioni permanenti, e dei componenti le Sezioni — Assegnazione di un' indennità ai rappresentanti non domiciliati o in Venezia o in Murano *Processo verbale* 839

2. 369. Schiarimento al Decreto 28 febbraio sul listino di Borsa . . . . . *Notificazione del Governo provvisorio* 845

3. 370. *Seduta Decima dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale della seduta 1° marzo — Nomina dei membri delle Commissioni di guerra e marina, finanze e commercio, legislazione, culto e beneficenza — Dichiarazione del Governo — Proposta Ferrari-Bravo di nomina d'una Commissione per la formazione di uno Statuto politico provvisorio — Trasmissione alle Sezioni della Proposta Benvenuti di nomina di Commissioni per la revisione dei conti nei varii Ministeri — Presa in considerazione d' altra Proposta Benvenuti di esenzione dal bollo delle petizioni all' Assemblea — Rapporto del rappresentante Tommaseo sulla sua missione presso il Governo francese — Lettura del Rapporto della Commissione sovra un Indirizzo agli altri Stati d' Italia per l' ammessione della carta monetata veneta *Processo verbale* ivi

5. 371. *Seduta Undecima dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale della seduta precedente — Proposta Mainardi intorno ad accordi militari colla Repubblica romana e col Governo toscano — Dichiarazione d'urgenza di detta Proposta e rimessione di essa alla Commissione di guerra e marina — Reiezione della Proposta Ferrari-Bravo intorno alla formazione di uno Statuto politico provvisorio — Proposta Sirtori per la collazione della dittatura ai triumviri, e reiezione della urgenza di essa — Presa in considerazione e adozione della proposta Cavalletto per la comunicazione alla Commissione di guerra e marina dei Rapporti Graziani e Cavedalis — Rapporto della Commissione sulle oscillazioni dell' aggio monetario, e relative proposte — Approvazione di un Ordine del giorno motivato del rappresentante *Id.*

1849 Marzo

				Pagina
		L. Pasini — Presa in considerazione ed invio alla Commissione di legislazione d'una Proposta Pasini per modificazioni al Regolamento interno dell' Assemblea.		852
6.	372	*Seduta Duodecima dell' Assemblea legislativa* — Rettificazione ed approvazione del verbale sulla seduta 5 marzo — Dichiarazione del Governo — Presa in considerazione, rapporto e dichiarazione d' urgenza sulla Proposta Olper per la costituzione di un Governo definitivo	*Processo verbale*	858
7.	373.	*Seduta Decimaterza dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale della seduta precedente — Relazione della Commissione sul progetto di legge Olper che conferisce al Governo pieni poteri — Dichiarazione del triumviro Manin sopra recenti moti popolari — Discussione e approvazione del progetto di legge Olper colle modificazioni della Commissione — Dichiarazione d'urgenza sulla Proposta Mainardi — Aggiornamento della discussione sulle Proposte relative al cambio della carta monetata — Accettazione delle dimissioni del rappresentante De Medici — Rifiuto di quelle dei rappresentanti Rensovich e Morosini	*Id.*	861
»	374.	Nomina di Daniele Manin a Presidente del Governo con pieni poteri	*Decreto dell'Assemblea*	874
10.	375.	Costituzione del nuovo Governo e nomina dei capi di dipartimento	*Decreto del Governo provvisorio*	ivi
»	376.	Nomina di Agostino Milanopulo a Comandante superiore della Marina	*Id.*	ivi
12.	377.	Riconvocazione di alcuni circondarii per la nomina di nuovi rappresentanti all'Assemblea, e completamento delle liste elettorali	*Id.*	ivi
14.	378.	*Seduta Decimaquarta dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale della seduta 7 marzo — — Rapporto della Commissione di guerra e marina sulla Proposta Mainardi — Aggiornamento delle deliberazioni sulla medesima — Proposta di legge del presidente di Governo Manin per la proclamazione del 22 marzo a giorno festivo; dichiarazione d' urgenza ed approvazione di tale Proposta — Proposta di legge sulla garanzia per parte dello Stato della moneta patriottica e di quella del Comune di Venezia — Aggiornamento della relativa discussione	*Processo verbale*	875
»	379.	Istituzione di una festa nazionale pel giorno 22 Marzo	*Decreto dell'Assemblea*	885
15.	380.	*Seduta Decimaquinta dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale precedente — Comunicazione per parte del Governo di un Decreto di proroga dell'Assemblea	*Processo verbale*	ivi
»	381.	Proroga dell'Assemblea legislativa	*Decreto del Governo prov.*	ivi
17.	382.	Richiamo in vigore dell' antica tariffa sui tabacchi	*Id.*	886
18.	383.	Ripristinazione della giurisdizione militare pei reati delle persone non militari ma addette alla Milizia	*Id.*	ivi
»	384.	Ripartizione in sezioni dell' Ispettorato militare, e costituzione di ciascuna sezione	*Circolare dell' Intendenza militare*	ivi
29.	385.	*Seduta Decimasesta dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale della seduta 15 marzo — Convalidazione di alcune elezioni — Nomina del rappresentante Minotto a Presidente dell'Assemblea e dei rappresentanti Somma e Valussi a Segretarii — Giustificazione del Decreto di proroga dell' Assemblea — Proposta di convalidazione del Decreto 17 marzo intorno alla nuova tariffa dei tabacchi — Proposta	*Processo verbale*	

1849

Pagina

Marzo

Tommaseo sulle future adunanze dell'Assemblea — Designazione della Commissione di finanza pel Rapporto sul Decreto predetto 17 marzo — Proposta di convalidazione del Decreto 18 marzo sulla giustizia penale militare, e rinvio di essa alla Commissione di legislazione — Proposta del Governo di una legge di procedura penale militare; dichiarazione di urgenza e invio della medesima alla Commissione di legislazione — Presa in considerazione delle Proposte Benvenuti e Gasparini — Adozione dell'ordine del giorno puro e semplice sulla Proposta Priuli di formazione d'un progetto di legge contro gli abusi della libertà di stampa 887

30. 386. *Seduta Diciassettesima dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale precedente — Nomina di un Questore — Presa in considerazione d'una Proposta di legge del rappresentante Lunghi intorno agli atti di protesto — Discussione e presa in considerazione della Proposta Tommaseo per la tenuta di adunanze segrete o la formazione di Commissioni speciali, politiche e militari — Presa in considerazione della Proposta Olper contro gli Italiani stipendiarii od al servizio dell'Austria — Approvazione di un Ordine del giorno motivato sulla proposta Mainardi — Ammessione alla seconda deliberazione del Progetto di legge sulla carta-moneta — Convalidazione del Decreto 17 marzo sulla tariffa dei tabacchi — Rapporto e conclusioni della Commissione sulla Proposta Benvenuti di un esame speciale della gestione finanziaria — Designazione dell'ordine del giorno per una nuova adunanza . . . . . *Processo verbale* 901

» ... *Prospetto dell'entrate e delle spese del Governo provvisorio nel mese di Marzo* 1849 911

Aprile

1. 387. *Seduta Diciottesima dell'Assemblea legislativa* — Annunzio dell'abdicazione di re Carlo Alberto . . . . *Processo verbale* 912

2. 388. *Seduta Diciannovesima dell'Assemblea legislativa* — Comunicazioni ulteriori del Governo — Discussione e approvazione di un Decreto col quale si riconferisce la dittatura a Daniele Manin e si proclama la resistenza all'Austriaco ad ogni costo — Nuova proroga dell'Assemblea . . . . . *Id.* 913

» 389. Proclamazione della dittatura Manin e della guerra a oltranza . . . . . *Decreto dell'Assemblea* 916

6. 390. Istituzione di Auditorati militari e loro attribuzioni; riordinamento dei Consigli di guerra . . . . . *Decreto del Governo provvisorio* ivi

9. 391. Apertura di un nuovo Prestito forzoso; norme e condizioni di sua esecuzione . . . . . *Id.* 918

18. 392. Dichiarazione di un precedente Decreto sulla falsificazione della carta monetata . . . . . *Id.* 919

20. 393. Nomina del generale Giorgio Bua a presidente del Consiglio militare di seconda istanza . . . . . *Id.* ivi

23. 394. Soggezione a bollo delle lettere provenienti o dirette alla terraferma . . . . . *Ordinanza del Comitato di Vigilanza* ivi

24. 395. Apertura e condizioni di un arrolamento nella Marina *Notificazione del Comando* 920

26. 396. Nuova circoscrizione degli Auditorati di guerra . . . . *Decreto del Gov. provv.* 921

30. ... *Prospetto dell'entrate e delle spese del Governo provvisorio nel mese di Aprile* 1849 . . . . . ivi (in nota)

Maggio

26. 397. Sgombro del forte di Marghera . . . . . *Decreto del Governo provv.* ivi

			Pagina
1849			
Maggio			
26.	398. Nuova emissione di biglietti da lire cento; loro descrizione; ritiro dei biglietti di piccolo taglio	*Notificazione del Comune di Venezia*	922
28.	399. Cessione al Municipio di Venezia dell' Azienda de' sali e tabacchi, e nuova emissione di carta-moneta comunale	*Decreto del Governo provvisorio*	923
»	400. *Notificazione* della nuova emissione di carta-moneta comunale, e specificazione delle condizioni di cessione dell' Azienda sali e tabacchi		924
31.	401. *Seduta Vigesima dell'Assemblea legislativa* — Comunicazione per parte del Governo del carteggio diplomatico e delle aperture del Ministro austriaco de Bruck intorno alla resa della città — Nomina di una Commissione e suo Rapporto, col quale si autorizzano le trattative — Presentazione e approvazione di analogo progetto di Decreto	*Processo verbale*	ivi
»	402. Dichiarazione di benemerenza all' esercito ed al popolo di Venezia; autorizzazione al Presidente del Governo di proseguire col Ministero austriaco le trattative di pace	*Decreto dell'Assemblea*	927
»	. . . *Prospetto dell' entrate e delle spese del Governo provvisorio nel mese di Maggio* 1849		ivi (in nota)
Giugno			
3.	403. Divieto di pubbliche adunanze	*Decreto del Governo prov.*	928
5.	404. Assimilazione ai veterani dei feriti non militari, e concessione di un sussidio ai congiunti de' non militari estinti ne' combattimenti	*Id.*	ivi
15.	405. *Seduta Vigesimaprima dell'Assemblea legislativa* — Lettura di carteggi diplomatici — Approvazione della Proposta Manin di istituzione d'una Commissione che riferisca sul da farsi — Nomina dei membri componenti la detta Commissione, e rinvio alla successiva adunanza della lettura e discussione del suo Rapporto	*Processo verbale*	930
16.	406. *Seduta Vigesimaseconda dell'Assemblea legislativa* — Rapporto e conclusioni della Commissione di esame del carteggio diplomatico — Reiezione della Proposta Ferrari Bravo sulle trattative coll'Ungheria — Autorizzazione al Governo di continuare, previa domanda di schiarimenti, le trattative coll'Austria — Approvazione della istituzione d'una Commissione militare con pieni poteri e d'una Commissione consultiva pei negoziati diplomatici — Nomina dei membri di ciascuna	*Id.*	931
»	407. Istituzione di una Commissione suprema sulle cose militari e nomina de' suoi membri	*Decreto dell'Assemblea*	934
17.	408. Nomina di Guglielmo Pepe a presidente della Commissione militare	*Decreto del Governo provvisorio*	935
»	409. Ingiunzione ai privati di consegna delle polveri da sparo	*Ordinanza della Commissione militare*	ivi
18.	410. Dichiarazione delle attribuzioni spettanti alla Commissione militare	*Notificazione della stessa Commissione*	ivi
»	411. Devoluzione al Direttore compartimentale di guerra delle funzioni di Capo dello Stato maggiore generale e dello Stato maggiore della città e fortezza	*Decreto della detta Commissione*	936
18.	412. Comminatorie contro i militari graduati negligenti al servizio	*Id.*	ivi
»	413. Istituzione d' un Consiglio di guerra straordinario, e nomina de' suoi membri	*Id.*	ivi
19.	414. Pubblicazione e censura delle domande di congedo o di esenzione temporanea dal servizio militare	*Id.*	ivi

1849

Pagina

Giugno

19. 415. Richiamo de' militari assenti, e dichiarazione di diserzione contro i contumaci . . . . . *Decreto della Commissione militare* 937

20. 416. Ordinamento degli artiglieri volontarii e nomina del loro Comandante . . . . . *Id.* ivi

» 417. Istituzione di una Commissione d'esame sulle polveri da sparo e sulla loro fabbricazione . . . . . *Id.* ivi

» 418. Apertura di un arruolamento generale nella Marina . . *Id.* 938

21. 419. Attribuzione alla Commissione militare della facoltà di stabilire il foro nei delitti militari . . . . . *Id.* ivi

» 420. Riapertura degli arruolamenti nel Corpo d'artiglieria *Bandiera e Moro* . . . . . *Id.* 939

22. 421. Istituzione nel Corpo de' marinari d'una Compagnia dei trasporti . . . . . *Id.* ivi

23. 422. Chiusura degli arruolamenti nei veliti . . . . . *Id.* ivi

24. 423. Dichiarazione di benemerenza e conferimento del grado di sottotenente agli ingegneri lombardi della Compagnia di artiglieria e genio . . . . . *Id.* 940

28. 424. Stabilimento di una sovrimposta fondiaria, e nuova emissione di cartamoneta del Comune di Venezia . . . *Decreto del Governo provvisorio* ivi

30. 425. *Seduta Vigesimaterza dell'Assemblea legislativa* Comunicazioni del Governo sui negoziati coll'Austria — Proposta Varè di un Ordine del giorno motivato per la reiezione di tali negoziati — Discussione ed approvazione del detto Ordine — Proposte varie d'urgenza, e nomina d'una Commissione per riferire sulle Proposte Giordani e Ferrari-Bravo riflettenti l'annona — Convalidazione del Decreto di nomina del generale Pepe — Invio alla Commissione militare d'una Proposta Mainardi relativa ai feriti . . . . . *Processo verbale* 941

30. 426. Conferma della nomina di Guglielmo Pepe a presidente della Commissione militare . . . . . *Decreto dell'Assemblea* 942

» 427. Apertura di un arrolamento nel Corpo de' zappatori e nell'artiglieria . . . . . *Decreto della Commissione militare* ivi

» . . . *Prospetto dell'entrate e delle spese del Governo provvisorio nel mese di Giugno* 1849 945

Luglio

2. 428. *Seduta Vigesimaquarta dell'Assemblea legislativa* — Rinvio ad altra seduta del Rapporto della Commissione sulle Proposte relative all'annona — Eccitamento ai membri dell'Assemblea di comunicare alla detta Commissione le maggiori notizie possibili — Rinvio ad altra adunanza del Rapporto sulla urgenza della Proposta Mainardi intorno ai feriti — Presa in considerazione e nomina d'una Commissione per riferire sovr'altra Proposta Mainardi riflettente gli atti di virtù civile e militare, nonchè sulla Proposta Tommaseo di un'iscrizione in onore del muratore Agostino Stefani — Nomina di Ludovico Pasini a Presidente, e di un nuovo Ufficio di presidenza dell'Assemblea — Rielezione delle quattro Commissioni permanenti . . . . . *Processo verbale* 943

2. 429. Divieto di bazheggio dal tramonto all'alba . . . . . *Decreto della Comm. mil.* 946

3. 430. *Seduta Vigesimaquinta dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale dell'ultima adunanza — Relazione della Commissione intorno all'urgenza della Proposta Mainardi sui feriti — Nomina di una Commissione sopra gli spedali di Venezia — Conferma delle dimissioni del rappresentante Friuli e del rifiuto di esse — Relazione della Commissione sulle Proposte *Processo verbale*

1849 Luglio

			Pagin
	relative all'annona — Relazione della Commissione sulle Proposte Mainardi e Tommaseo di una distinta menzione dei fatti più onorevoli di guerra — Nomina della instata Commissione inquirente — Lettura del Progetto di legge Ferrari-Bravo intorno ad una revisione della Legge elettorale ed all'insediamento di una nuova Assemblea — Rinvio del Progetto all'esame delle Sezioni		946
5.	431. *Seduta Vigesimasesta dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale precedente — Revoca per parte del rappresentante Friuli delle date dimissioni — Discussione sul Rapporto intorno all'annona, e relative proposte de' rappresentanti Varè, Giordani, Tommaseo — Adozione della Proposta Varè e nomina di una Commissione annonaria con pieni poteri — Presentazione di un Progetto di legge Ferrari-Bravo sulla inamovibilità dei giudici — Presa in considerazione del Progetto Lunghi sui giudizi penali	*Processo verbale*	958
6.	432. Passaggio della fanteria ungherese nell'arma di artiglieria.	*Decreto della Comm. mil.*	973
7.	433. Nomina di una nuova Commissione annonaria	*Decreto del Governo provv.*	ivi
8.	434. Nuove norme e condizioni di arrolamento nell'Esercito	*Decreto della Commiss. mil.*	ivi
9.	435. Dichiarazione delle nuove norme di arrolamento	*Id.*	974
10.	436. *Seduta Vigesimasettima dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale precedente — Seguito della discussione sul Progetto di legge Ferrari-Bravo — Presa in considerazione e rinvio di esso alla Commissione di legislazione — Comunicazioni e proposte del rappresentante Tommaseo sulle Commissioni annonarie — Rapporto e approvazione del Progetto di legge Ferrari-Bravo intorno alle nuove elezioni ed alla riforma della Legge elettorale — Rapporto e modificazioni della Commissione al Progetto Lunghi sui protesti cambiarii — Rapporto della Commissione e ammessione di una seconda deliberazione sulle tre Proposte Benvenuti riguardanti la trattazione delle cause civili e criminali	*Processo verbale*	ivi
11.	437. Ricomposizione della Commissione annonaria	*Decreto del Governo prov.*	984
13.	438. Conferma ed ampliazione dell'obbligo di denunzia dei generi alimentari; specificazione dei medesimi; e comminatorie contro i non denunzianti	*Ordinanza della Commiss. annonaria*	ivi
»	439. Organico delle Commissioni annonarie di circondario; conferma, ampliazione e specificazione delle loro attribuzioni	*Id.*	986
14.	440. Designazione di una nuova qualità di carta per le Cedole da lire cento di moneta comunale	*Notificazione del Municipio*	987
»	441. *Seduta Vigesimottava dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale precedente — Rapporto della Commissione inquirente sopra i fatti di guerra — Comunicazioni dei rappresentanti Tommaseo e Pasini sullo stato dell'annona — Rapporto della Commissione visitatrice dei feriti — Relazione di petizioni e adozione sulle medesime dell'Ordine del giorno puro e semplice — Rapporto sul progetto Ferrari-Bravo per l'inamovibilità dei giudici e approvazione sul medesimo di un Ordine del giorno motivato	*Processo verbale*	ivi
»	442. Norme d'istruttoria e di procedimento nelle cause vertenti dinanzi ai Consigli di guerra di Venezia e Chioggia	*Regolamento*	994
17.	443. *Seduta Vigesimanona dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale dell'ultima tornata — Presa in considerazione dei due Progetti di legge Benve-	*Processo verbale*	

1849
Luglio

Pagina

nuti sull'abolizione dell'azione penale per le trasgressioni di finanza anteriori al 23 marzo 1848 e sull'abrogazione del Decreto che sospese i termini della prescrizione — Interpellanza Tommaseo sulla Marineria militare — Rapporto della Commissione sulla Proposta Ferrari-Bravo; discussione e approvazione del relativo Progetto per la elezione di una nuova Assemblea — Proposta Varè di riordinamento della Guardia civica mobile, e nomina di una Commissione per riferire sull'analogo Progetto di legge — Proposta Tommaseo di una leva di mare, e nomina d'altra Commissione riferente 996

» 444 Indizione di una nuova Assemblea legislativa; convocazione dei Circondarii elettorali, e modificazioni alla Legge del 24 dicembre 1848 — *Decreto dell'Assemblea* 1004

19. 445. *Seduta Trigesima dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale dell'ultima tornata — Presentazione d'una Proposta del rappresentante Balbi per la nomina di una Commissione detta d'incoraggiamento — Presa in considerazione e trapasso alla Commissione di legislazione della Proposta Errera sulla riattivazione del protesto degli effetti cambiarii — Relazione della Commissione, discussione e approvazione del Progetto di legge Varè sulla mobilizzazione di parte della Guardia civica — *Processo verbale* 1006

» 446. Riordinamento della Guardia civica mobile — *Decreto dell'Assemblea* 1019

20. 447. *Seduta Trigesimaprima dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale precedente — Presa in considerazione di petizioni pel riordinamento della Guardia civica — Presa in considerazione della Proposta Balbi sulla istituzione di una Commissione d'incoraggiamento per le milizie ed il popolo — Relazione della Commissione sulla Proposta Tommaseo di una leva di mare, e relativo schema di legge — *Processo verbale* 1021

» 448. Indizione di una leva di mare — *Decreto dell'Assemblea* 1031

23. 449. Descrizione dei buoni e delle cedole relative al Prestito di tre milioni — *Notificazione* 1032

24. 450. *Seduta Trigesimaseconda dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale precedente — Lettura di Rapporto della Commissione pei feriti — Presa in considerazione della Proposta Giustinian sugli impiegati cadenti nella Guardia civica mobile — Presa in considerazione dell'urgenza sulla Proposta Tornielli e Ruffini di modificazione ad alcuni articoli del Regolamento per la Guardia civica — Reiezione dell'urgenza per la Proposta De Giorgi di esame e sanzione dei Decreti del Governo sulla giurisdizione penale militare, e per la Proposta Bullo sulle trattenute degli impiegati — Ammessione dell'urgenza ed invio ad una Commissione della Proposta Tornielli e Ruffini — Adozione in legge della Proposta Benvenuti sulla motivazione delle sentenze — Convalidazione del Decreto 18 marzo 1849 sulla giurisdizione militare — Discussione e approvazione di alcuni articoli del Progetto Lunghi sui protesti cambiarii — Discussione e approvazione di un Ordine del giorno con cui si lascia al Governo di provvedere sulla esenzione dei bersaglieri dal servizio di Guardia mobile — *Processo verbale* 1033

» 451. Ingiunzione di motivazione delle ordinanze e sentenze giudiziali — *Decreto dell'Assemblea* 1047

» 452. Norme di procedimento e d'istruttoria per le cause vertenti nei Consigli di guerra e marina — *Regolamento della Commissione militare* ivi

Pagina

1849

Luglio

26. 453. *Seduta Trigesimaterza dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale precedente — Presa in considerazione di una Proposta Calucci sulle disdette locative — Presa in considerazione della Proposta De Giorgi di convalidazione dei Decreti emanati dal Governo — Rapporto della Commissione sui fatti onorevoli — Rapporto sulla proposta Tornielli e Ruffini di divieto delle sostituzioni nel servizio di guardia civica stazionaria — Discussione su questa Proposta, e approvazione sulla medesima dell'Ordine del giorno — Rapporto sopra una petizione del Consiglio di disciplina degli avvocati — Esposizione del rappresentante Tommaseo sulle cose annonarie — Rapporto sulla Proposta Giustinian pel mantenimento del grado e del soldo agli impiegati dello Stato mobilizzati nella Guardia civica — Discussione e approvazione sulla medesima di un Ordine del giorno — Discussione e approvazione del Regolamento interno per l'Ufficio dei protesti, e della Tariffa notarile — Indizione di una prossima adunanza in Comitato segreto . . . . *Processo verbale* 1050

26. 454. Norme e discipline per la vendita del pesce: relativa tariffa dei prezzi . . . . . *Ordinanza della Commiss. annonaria* 1067

28. 455. *Seduta Trigesimaquarta dell' Assemblea legislativa* — Proposta del Presidente Manin di nomina d' una Commissione per ricevere comunicazioni del Governo — Interpellanze al Governo sulle condizioni politiche e militari del paese — Sue dichiarazioni — Relazioni sulle finanze e sulle forze di mare — Relative discussioni — Proposta Varè di un Ordine del giorno — Proposta Ruffini di altro Ordine del giorno — Proposta Berlan di un terzo Ordine del giorno — — Approvazione con modificazioni di parte dell' Ordine del giorno Varè . . . . *Processo verbale* 1068

31. 456. *Seduta Trigesimaquinta dell' Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale precedente — Relazione della Commissione sui fatti onorevoli e Proposte del relatore Tommaseo — Nomina di una Commissione per riferire d'urgenza su queste Proposte — Rapporto della Commissione e approvazione di parte delle medesime — Nomina di una Commissione speciale per riferire periodicamente all' Assemblea sullo stato degli abitanti di Venezia . . . . *Id.* 1074

Agosto

3. 457. Emissione e descrizione di una nuova Carta monetaria del Comune, da lire cinquanta . . . . *Avviso del Municipio* 1077

4. 458. *Seduta Trigesimasesta dell'Assemblea legislativa* — Approvazione del verbale precedente — Rielezione del Presidente e de' Vicepresidenti e Segretarii — Nuovo Rapporto della Commissione sui fatti onorevoli — Rapporto di altra Commissione sulle misure prese per dare alloggio e lavoro ai cittadini — Terzo Rapporto della Commissione sui feriti — Interpellanza Varè sulle elezioni dei rappresentanti alla futura Assemblea — Invio di un messaggio al Governo per gli occorrenti riscontri — Diniego di presa in considerazione della Proposta Bullo sulle trattenute degli stipendi — Presa in considerazione della petizione del Consiglio degli avvocati per la loro riammessione negli esperimenti di conciliazione e nelle cause possessorie — Rapporto Benvenuti sulla Proposta De Giorgi di convalidazione di varii atti del Potere esecutivo — Sospensione della trattazione — Presa in *Processo verbale*

1849
Agosto

			Pagina
		considerazione della Proposta Varè di indennizzo ai proprietarii danneggiati dal bombardamento, e nomina di una Commissione per riferire sulla medesima — Risposta del Governo al messaggio dell' Assemblea e successiva Proposta Varè di proroga al ricevimento delle schede elettorali — Relazione di apposita Commissione sulla detta Proposta; discussione e approvazione della medesima	1078
4.	459.	Conferma della proroga al ricevimento delle schede per la nomina dei Deputati della nuova Assemblea; nuove condizioni di eleggibilità a Deputato; continuazione dell'attuale Assemblea sino alla costituzione della nuova	*Decreto dell'Assemblea* 1087
5.	460.	*Seduta Trigesimasettima dell'Assemblea legislativa* — Proposta del Governo di una sovrimposta di sei milioni — Nomina d' una Commissione per riferirne — Spiegazioni e dichiarazioni dello stesso Governo sul mobilizzamento della Guardia civica e sulla leva di mare — Discussione e approvazione di un Ordine del giorno motivato, con cui si autorizza il Governo a provvedere come meglio — Relazione della Commissione sul Progetto di sovrimposta per sei milioni, e approvazione di esso — Osservazioni varie sulle condizioni del Paese e sulla Marina militare	*Processo verbale* 1088
6.	461.	*Seduta Trigesimottava ed ultima dell' Assemblea legislativa* — Informazioni del Governo sullo stato sanitario del Paese e sui dati provvedimenti — Esposizione Manin sulle forze militari e sui viveri — Suo invito all' Assemblea di deliberare per la continuazione della resistenza o l' apertura delle trattative di pace — Discussione — Proposta Minotto di conferimento a Manin dei pieni poteri — Proposta Tommaseo di ulteriori informazioni sull'annona e sulle forze di terra e di mare — Discussione sulla Proposta Minotto — Rigetto della Proposta Tommaseo — Proposta Cavalletto — Ritiro di essa — Adozione della Proposta Minotto modificata	*Id.* 1091
»	462.	Conferimento della dittatura a Daniele Manin	*Decreto dell'Assemblea* 1098
8.	463.	Nuova proroga alla presentazione delle schede per la elezione dei rappresentanti alla nuova Assemblea	*Decreto del Governo provvisorio* ivi
12.	464.	Stabilimento di una sovrimposta prediale di sei milioni e cessione della medesima al Comune di Venezia contro emissione d'altra carta-moneta	*Id.* 1099
14.	465.	*Proclama* del Maresciallo austriaco conte di Radetzky agli abitanti della Venezia	1100
16.	466.	Sospensione dei termini e degli atti giudiziali	*Decreto del Governo prov.* ivi
22.	467.	Dichiarazione e condizioni di resa della Venezia all'Austriaco	*Processo verbale* 1101
24.	468.	Aggregazione al Municipio di Venezia di membri straordinarii	*Avviso del Municipio* 1102
»	469.	Scioglimento del Governo provvisorio e delegazione delle sue attribuzioni al Municipio di Venezia	*Dichiarazione del Governo provvisorio* ivi
»	470.	*Proclama* del Municipio di Venezia	ivi
»	471.	*Notificazione* della resa di Venezia	1103
»	472.	Costituzione del Municipio di Venezia in Commissione Governativa	*Notificazione dello stesso Municipio* ivi
27.	473.	Revoca dei provvedimenti resi dal Governo provvisorio; ripristinazione e modificazioni alle Disposizioni prima vigenti	*Notificazione del Governatore austriaco* 1104

I.

PIEMONTE

I.

PIEMONTE

1. *Pronunciamento militare in Carmagnola* (1).

10 marzo 1821.

DICHIARAZIONE

L'Esercito piemontese non può nelle presenti gravissime circostanze d'Italia e del Piemonte abbandonare il suo Re all'influenza austriaca. Questa influenza impedisce il migliore dei Principi di soddisfare i suoi popoli, che desiderano di vivere sotto al regno delle leggi e di avere i loro diritti e i loro interessi assicurati da una Costituzione libe-

(1) Sotto i numeri XLVI e XLVII il Gualterio reca due *Manifesti* dei liberali Piemontesi, clandestini e senza data, ma che, secondo lui, precedettero la Rivoluzione del 1821. Il primo di essi ha una vera importanza istorica; epperò crediamo opportuno di qui riprodurlo, come proemio ed illustrazione ai varii Atti di governo emanati durante la stessa Rivoluzione.

» S. R. M.

» Una delle più fiorenti regioni dell'Europa è da nove secoli il retaggio de'vostri Maggiori. La corona che si posero in capo ne'giorni dell'ignoranza e della superstizione divenne più splendente per la fortuna dell'armi e per la devozione de'Piemontesi. Ma ne'ravvolgimenti di tante generazioni, in cui la nazione ha tanto fatto per loro, che hanno essi fatto per la nazione? — Noi li abbiamo serviti religiosamente, abbiamo mille volte versato il sangue per la loro potenza; ma il loro Governo ha sempre mirato a render più alta e più inespugnabile la barriera che ne divideva dalla loro persona. Essi comportarono che il Piemonte avesse una Rappresentanza nazionale sinchè la libertà popolare parve necessaria all'incremento del loro potere; ma quando si tennero forti abbastanza per governare da sovrani assoluti, gli Stati generali furono ingratamente disciolti da Emanuel Filiberto.

» Ma i tempi di Filiberto non son più. La nazione ha ricevuto l'impulso della civiltà generale, e chiede d'essere a parte della cosa pubblica perchè sente il bisogno di sapere, di ragionare, di conoscere se stessa, e d'illuminare V. M. sui mezzi migliori di governarla. Voi radunaste in un solo l'amministrazione del Regno, divisa una volta fra il clero, i nobili e i popolani. Voi riduceste il potere in alto e lo poneste in mano di coloro a cui l'opulenza serve di scusa all'ignoranza. Ma i lumi si sono sparsi nel popolo, le cognizioni si sono universalmente propagate, gli uomini hanno conosciuto i loro diritti; e la M. V. si trova in opposizione coi tempi, colla nazione e coi progressi della società.

» Quando gli uomini non erano che un branco di pecore, cioè quando la vostra Casa cominciò a dominare, non era strano che una verga li governasse. Ma l'ora della redenzione è venuta. Maestà! i vostri sudditi non sono più cose, ma uomini. Il Governo del secolo decimo è inconciliabile col secolo decimonono. I tempi ci hanno spinti innanzi; ci vietano di retrocedere: a Voi tocca seguirci.

» I vostri cortigiani v'hanno messo agli occhi una benda; spetta alla nazione di strapparvela. Udite.

» Il pubblico erario è esausto. Le contribuzioni dirette già soverchiano le risorse territoriali; le indirette sono oppressive, intollerabili; nessun mezzo di scampo vi rimane. Le provvidenze che avete date riescono infruttuose; e perchè? Perchè il denaro che esce dalla fronte sudata del vostro popolo è prodigato ad impinguare le più alte e più inutili persone dello Stato; perchè gli uomini a cui Voi affidate il sommo dell'economia pubblica sacrificano all'egoismo personale gl'interessi della patria. Con animo di adunare tutto il potere in un sol ceto, avete fatto di un imbecille un economista, di un bacchettone un uomo di guerra, d'un ignorante un magistrato, d'uno stupido un amministratore. Le finanze non possono pareggiare le spese di un'armata così numerosa, che i raggiri dell'Austria vi fan credere necessaria; gli Uffizi amministrativi, intralciati e non bene collegati tra loro, sono privi di unità nell'operazioni e d'intelligenza fra i capi. — Maestà! se, invece di accumulare tutti i poteri in una classe sola, Voi aveste chiamato il consiglio di tutta la nazione i lumi generali avrebbero riparato a questi mali, e Voi non avreste il rimorso d'aver condotto a rovina lo Stato.

» La pubblica istruzione va sviluppandosi, è vero, ma non grazie al regime universitario. Il vostro Governo che vive

rale; questa influenza funesta rende Vittorio Emanuele spettatore e quasi approvatore della guerra che l'Austria muove a Napoli contro i sacro diritto delle genti e per potere a sua voglia signoreggiare l'Italia e umiliare e spogliare il Piemonte, ch'ella odia perchè non l'ha potuto ancora inghiottire.

Noi miriamo a due cose: di porre il Re in istato di seguitare i movimenti del suo cuore veramente italiano, e di mettere il popolo nella onesta libertà di manifestare al Trono i suoi voti come i figli al padre.

Noi ci allontaniamo per un momento dalle leggi ordinarie della subordinazione militare; l'inevitabile necessità della patria vi ci costringe, ad esempio dell'esercito prussiano che salvò l'Alemagna nel 1813, movendo guerra spontanea al suo oppressore: ma noi giuriamo ad un tempo di difendere la persona del Re e la dignità della sua Corona contro ogni sorta di nemici; se pure Vittorio Emanuele può avere altri nemici che quelli d'Italia.

Carmagnola, li 10 marzo 1821.

SANTORRE DI SANTAROSA,
Maggiore di Stato generale

GUGLIELMO DI LISIO,
Comandante due Divisioni Cavalleggieri del Re

---

2. *Proclamazione in Alessandria della Costituzione spagnuola 18 marzo 1812; istituzione nella stessa Città di una Giunta provvisoria di Governo.*

10 marzo 1821.

IN NOME DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

È proclamata la Costituzione decretata dalle Cortes straordinarie di Spagna il giorno 18 marzo 1812.

È costituita una Giunta provinciale provvisoria di Governo, incaricata di provvedere alla salvezza ed ai bisogni della Patria ed al fine della Federazione.

« nelle tenebre ha sempre mosso guerra ai lumi che volean « diradarle. L'istruzione primaria abbandonata all'ignoranza « e all'impotenza dei Comuni è limitata a' principii d'una « lingua inutile alla classe laboriosa; l'educazione tiran- « neggiata dal gesuitismo; gli studi filosofici ancora involti « nella ruggine del monachismo; gli studi legali disordi- « nati per mancanza di legislazione; l'Università, condotta « da uomini o inetti o stupidi o maligni, non curandosi di « un sistema di studi acconcio all'indole de'tempi, si è con- « vertita in un tribunale di correzione e di disciplina. — I « nostri fratelli Italiani ci deridono pel dispregio in cui qui « si tengono le lettere; gl'ingegni più distinti si stranano « per cercare un pane altrove; gli uomini più illustri vi- « vono o mendichi in esilio o sprezzati nel più vile an- « golo dello Stato. Che dobbiamo noi rispondere ai fore- « stieri che c'interrogano se un Carlo Botta sia membro « dell'Accademia?

« Una classe di favoriti ha occupato il monopolio dei « diritti e dei privilegi e fa pesare la sua mano di ferro « sulla classe industriosa della società.

« Le provincie si lagnano d'esser tribolate dai Governa- « tori delle Divisioni, i quali, inetti tutti e i più dissennati, « vi fanno da tiranni e governano le città come in paese di « nemici. Le Amministrazioni civiche e comunali sono in « disordine, colpa dell'indolenza, dell'incapacità e della di- « scordia dei capi.

« La religione, venuta in mano dei Gesuiti, non è più il « precetto del Vangelo predicato dai pastori della pace; « ella si è fatta stromento di ambiziose voglie e di te- « nebrosi raggiri.

« Ma e che si dirà della legislazione? Lo straniero che « dalle nostre leggi volesse argomentare della nostra civiltà « sarebbe astretto a dire « questo è un popolo di barbari ». « La legislazione civile ha l'arbitrio per base, la criminale « il carnefice per sostegno. Uno strano ed informe accozza- « mento di leggi romane, di statuti locali, di costituzioni « patrie, di editti reali, di sentenze senatorie, di consuetudini « municipali, hanno tolto la bilancia alla giustizia e la- « sciata la spada al dispotismo dei tribunali.

« Che giova edificar templi e teatri, e non curare la base « d'ogni comunanza civile, la legislazione?

« L'armata non ha forza morale perchè composta d'ele- « menti fra sè contrarii, di corpi privilegiati, di brigate varie « fra loro di dottrine, di lingua, di diritti, comandati da « capi mobili e promossi non già per merito ma per fa- « vore. Dei militari una parte è avvilita perchè si vede « preclusa la strada ai gradi maggiori, e tutti sono indegnati « de' maneggi del vostro Governo, il quale medita di traffi- « care la loro vita col gabinetto d'Austria. — Che sono mai « divenuti gli uomini che vi difesero all'Assietta, a Guastalla, « a Cosseria? — Sono fatti schiavi dal macchiavellismo au- « striaco; hanno a loro capo un emissario del nord, che « sotto colore di riordinare le milizie cerca nelle truppe un « appoggio per vender Voi e la vostra nazione al comune « oppressore. Ma che spera egli dai soldati Piemontesi? Il « loro nome non si confonderà mai col nome tedesco: essi « sono e morranno Italiani.

« Maestà! ascoltate la voce della nazione. Vi parlano per « lei più migliaia d'uomini che amano veramente la pa- « tria. Oggi ancora potete risparmiarle molti disastri. — « Sperate voi forse nella calma apparente o negli applausi « che ricevete in teatro? — Voi camminate su carboni co- « perti di cenere; il vostro trono è la statua di Nabucco: « ha il capo d'oro e i piedi di creta.

« Si solleverà la nazione oppressa: la rivoluzione è la « religione di un popolo oltraggiato; e il Piemonte e tutta « Italia non invocheranno più altra divinità finchè i suoi « signori non si piegheranno ad una forma di governo più « umana e più popolare.

« Maestà! chi vi parla è un Popolo vilipeso da nove « secoli. La voce del popolo è voce di Dio! »

Essa è indipendente da qualunque altra Autorità, e non cesserà di esercitare gli atti del Governo sintantochè non siasi costituita una Giunta nazionale pel fine della Federazione.

Si riterrà legittimamente costituita la Giunta nazionale quando il Re avrà reso sacra ed inviolabile la sua persona e legittimata la sua autorità come Re d'Italia colla prestazione del giuramento alla Costituzione di Spagna, salve le modificazioni che verranno fatte alla medesima dal Parlamento nazionale.

La Giunta provinciale provvisoria di governo è composta delli signori Ansaldi cav. Guglielmo, Presidente, Appiani Giovanni, Baronis cav. Luigi, Bianco conte Angiolo Francesco, Dossena avv. Giovanni, Palma cav. Isidoro, Rattazzi medico Urbano, Luzzi avv. Fortunato, Segretario generale.

Il Segretario generale per le moltiplici sue incombenze avendo d'uopo di cooperatori, potrà proporre alla nomina della Giunta altri segretarii.

Dalla cittadella d'Alessandria, li 10 marzo 1821 (1).

ANSALDI — APPIANI — BARONIS — BIANCO
DOSSENA — PALMA — RATTAZZI — LUZZI

3. *Richiamo alle rispettive Guernigioni di varii Corpi di truppa.*

10 marzo 1821.

REGIA SEGRETERIA
DI
GUERRA E MARINA

Circolare

Alli signori Governatori e Comandanti le Piazze

S. M., informata che sulla nuova di supposti torbidi nella Capitale alcuni uffiziali spinti certamente da buona intenzione hanno posto in movimento varii Corpi di truppe che hanno lasciato i loro presidii, mi ha espressamente ordinato d'informare i signori Governatori e Comandanti dell'accaduto, acciò, facendo noto a tutti i signori Comandanti delle regie truppe lo stato di tranquillità della Capitale, usino la maggior vigilanza perchè nessun Corpo abbia da muovere dalla sua guarnigione e che quelli che per caso l'avranno lasciata abbiano da rientrarvi tosto.

Il primo Segretario di Guerra e Marina
CONTE DI SALUZZO

4. *Proclama di re Vittorio Emanuele ai Popoli del Regno.*

10 marzo 1821.

VITTORIO EMANUELE
per grazia di Dio
Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme;
Duca di Savoia e di Genova; Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Le inquietudini che si sono sparse hanno fatto prender le armi ad alcuni Corpi delle nostre truppe. Noi crediamo che basti far conoscere il vero acciò tutto rientri nell'ordine. La tranquillità non è punto turbata nella nostra Capitale, dove noi siamo con la nostra Famiglia e col nostro dilettissimo Cugino il principe di Savoia Carignano, che Ci ha dato non dubbie prove del costante suo zelo. Falso è che l'Austria Ci abbia domandato veruna fortezza ed il licenziamento di una parte delle nostre truppe. Noi siamo anzi assicurati da tutte le principali Potenze della indipendenza nostra e della integrità del nostro territorio. Ogni movimento non ordinato da Noi sarebbe la sola cagione che, malgrado il nostro invariabile volere, po-

(1) Contemporaneamente a questo Decreto si pubblicava pure in Alessandria il seguente Proclama:

» Cittadini,

» Lo stendardo del dispotismo è per sempre curvato a » terra fra noi. La Patria, che ha gemuto finora sotto il » peso di obbrobriose catene, respira finalmente l'aure » soavi di fraternità e di pace.

» Cittadini! L'ora dell'italiana indipendenza è suonata. » La Costituzione di Spagna, che nella notte dei 9 di questi, » mese fu proclamata e giurata dal reggimento Dragoni » del Re, dalla brigata di Genova, e dai Federati italiano » sarà l'unico Statuto d'Italia, mercè di cui il Re ed il » Popolo uniti coi più santi legami formeranno una sola » famiglia.

» Cittadini! non più ereditarie o figlie dell'arbitrario, » ma elettive saranno le dignità; non avrà in esse preeminenza che il merito solo, e solo nelle leggi risiederà » tutta la potenza dello Stato. Questo nuovo Codice di patti » sociali, basato sulla religione dei padri nostri, sarà mal- » levadore alla Patria della di lei interna sicurezza, e » servirà di bandiera inconcussa e stabile contro qua- » lunque temerario tentativo di straniere falangi.

» Cittadini! non lasciatevi traviare dai pochi sediziosi » nemici della pubblica felicità; allontanate dal vostro » cuore ogni sentimento di vendetta; e gridate:

» Viva il Re! Viva la Costituzione di Spagna! Viva » l'Italia »!

Il Presidente
della Giunta provinciale provvisoria di Governo
ANSALDI

trebbe condurre forze straniere entro a' nostri Stati e produrvi infiniti mali.

Assicuriamo tutti coloro i quali hanno preso parte ne' movimenti finora seguiti, e torneranno tosto alle loro stazioni sotto la nostra obbedienza, che conserveranno i loro impieghi ed onori e la nostra grazia Reale.

Dato in Torino, il 10 di marzo 1821.

V. EMANUELE

Di Saluzzo

---

5. *Applicazione del piede di guerra alle truppe stanziate in Alessandria.*

11 marzo 1821.

REGNO D'ITALIA

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Considerando che coll'inalberare lo stendardo della indipendenza la Nazione si è posta in istato di guerra contro l'Austria, e che, essendo in questa attitudine ostile, i prodi che la difendono hanno diritto al trattamento delle genti di guerra che trovansi in campagna;

Ha decretato e decreta quanto segue:

L'Esercito italiano è costituito sul piede di guerra; e quindi, dal giorno d'oggi in poi, gli saranno somministrati li viveri di campagna.

Alessandria, li 11 marzo 1821.

ANSALDI, *Presidente*

LUZZI

Segretario Generale

---

6. *Nuovo Proclama di re Vittorio Emanuele ai Popoli del Regno.*

12 marzo 1821.

VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia e di Genova, Principe di Piemonte,
ecc. ecc. ecc.

Dal dì che è piaciuto a Dio di richiamarci al governo di questo Stato di Terraferma, Noi abbiamo in tutte le cose cercato di mostrare ai nostri sudditi gli effetti del Nostro cuore paterno.

E singolarmente Noi ci siamo adoperati in ciò di mantenere fra di loro gli spiriti dell'unione e della concordia e di rimuovere ogni occasione di odii, di rancori e di parti.

A questi sensi hanno corrisposto i nostri sudditi; ed è stato vanto di essi e di Noi, ed ammirazione d'Europa, che in mezzo a tante turbolenze straniere mai non è stata sinqui turbata la tranquillità di queste fedeli Provincie.

E sin da principio ancora Noi ci siamo compiaciuti nel distinguere con singolari dimostrazioni di affetto i Nostri sudditi militari.

E da questa parte de'Nostri sudditi avemmo pure, e tuttodì abbiamo, non dubbie prove di valore e di fedeltà.

Ma oggi, mentre sta pur ferma la devozione delle Provincie e del nostro Esercito, persistono nel contegno dell'aperta disobbedienza, hanno abbandonato i loro Capi, e si sono rinchiusi nella cittadella di Alessandria alcuni drappelli di militari cui non ha valuto a ritrarre da così colpevol disegno il primo Nostro amorevole invito.

Noi vediamo con indicibil dolore il pericolo a cui la colpevole ostinazione di pochi trae la tranquillità non solo ma la sorte istessa e la indipendenza della Patria.

Nell'atto perciò che rimettiamo tutto Noi e la causa Nostra al sostegno della Provvidenza divina; e Noi e la causa Nostra raccomandiamo alla fermezza dei nostri sudditi fedeli; Noi a tutti generalmente, mossi e da coscienza e da affetto paterno, qui dichiariamo:

che recentissima, schietta ed unanime deliberazione delle grandi Potenze nostre Alleate ha fisso che mai, per nessun caso, non verrà da niuna di Esse approvato e tanto meno appoggiato atto che tenda a sovvertire i legittimi ordini politici esistenti in Europa;

che anzi a mano armata le tre Potenze, Austriaca, Russa e Prussiana, si faranno vindici d'ogni attentato contrario alla conservazione degli ordini medesimi.

In questa condizion di cose, deliberati per Nostra parte e fermamente risoluti come siamo a non permettere, riconoscere e tanto meno operar cosa da cui possa nascer occasione d'invasione straniera; costanti nel proposito d'usare ogni mezzo che non si sparga sangue de'nostri amati sudditi, Noi qui diamo questo sfogo al nostro oppresso paterno animo

facendo noto a tutti in faccia all'Europa che tutta sarebbe la colpa dei sovvertitori degli ordini legittimi se mai altra Armata che la nostra venisse a mostrarsi dentro i confini del nostro Stato, o se mai, ciò che inorridiamo a pensare, la discordia civile venisse a flagellar questi Popoli che abbiamo tenuto sempre e che non cesserem mai di tenere come parte amatissima della nostra Famiglia.

Dato in Torino, il 12 marzo 1821 (1).

V. EMANUELE

BALBO

---

7. *Abdicazione di re Vittorio Emanuele I, e nomina a Reggente di Carlo Alberto principe di Carignano.*

13 marzo 1821.

VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova; Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Tra le disastrose vicende per le quali si è andata consumando gran parte della nostra vita passata e per cui sono venuti via via mancando la fermezza e il vigore della nostra salute, più volte Ci siamo consigliati a dismettere le ardue cure del Regno.

In questo pensiero non mai stato da Noi dismesso sono venuti a confermarci ne' giorni correnti la considerazione della sempre crescente difficoltà de' tempi e delle cose pubbliche, non che il nostro sempre costante desiderio di provvedere per tutto ciò che possa essere del meglio de' nostri amati Popoli.

Noi perciò, deliberati di mandar oggi ad effetto senza più il detto nostro disegno, Ci siamo anzi tutto disposti ad eleggere e nominare, come qui di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, eleggiamo e nominiamo Reggente de' nostri Stati il principe Carlo Amedeo Alberto di Savoia, Principe di Carignano, nostro amatissimo Cugino, conferendogli perciò ogni nostra autorità per l'efficacia di questa stessa Nostra elezione e nomina di sua persona.

E con questo stesso atto, di nostra Regia e libera volontà, e avuto il parere del nostro Consiglio, Ci facciamo poscia a dichiarare:

che dal dì tredici marzo corrente rinunciamo irrevocabilmente alla Corona, e così all'esercizio e ad ogni ragione di Sovranità a Noi competente, tanto sugli Stati da Noi attualmente posseduti quanto su quelli di cui per ragione di Trattati o altrimenti Ci potesse spettare dritto di successione;

che intendiamo bensì essere condizione sostanziale di questa nostra rinuncia ognuna delle riserve seguenti, cioè:

1° che conserviamo il titolo e dignità di Re e il trattamento come ne abbiamo goduto sin qui;

2° che ne sarà pagata a quartieri anticipati la somma di annua vitalizia pensione di un milione di lire nuove di Piemonte, riservandoci inoltre la proprietà e disponibilità de' nostri beni mobili ed immobili, allodiali e patrimoniali;

3° che sempre sarà libera per la nostra persona e famiglia la scelta del luogo che più Ci piacerà per nostra residenza;

4° che sempre similmente Ci sarà libera la scelta delle persone colle quali ne piacerà convivere o che ne piacerà ricevere o mantenere al servizio della nostra persona e della nostra famiglia;

5° che in tutto e per tutti gli effetti s'intenderanno star fermi e, bisognando, qui

---

(1) Posteriormente a questo Proclama veniva dato alle stampe, ma non pubblicato, il seguente altro di pari data:

» VITTORIO EMANUELE

» *per grazia di Dio*

» *Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme;*
» *Duca di Savoia e di Genova;*
» *Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.*

» Sempre fermi nella speranza che la maggior parte » pe' Militari che hanno senza ordine nostro abbandonato » li loro quartieri vennero mossi a tal passo da inganno » in riguardo alle nostre intenzioni;

» Non volendo Noi lasciar alcun mezzo intentato tanto » per poter loro far noti i mezzi di seduzione quanto procurar loro il modo di riunirsi alla nostra Persona, in » cui siede l'indipendenza e l'integrità dei nostri Stati, » abbiamo determinato, considerata la somma tranquillità » che regna nella nostra amata Capitale, e confidando » nell'amore e nella fedeltà de' suoi abitanti, di portarci » indilatamente in Asti alla testa di una parte del nostro » Esercito, da dove faremo conoscere agli amatissimi nostri Popoli le ulteriori determinazioni che saremo per » prendere a vantaggio dello Stato, unico e costante oggetto delle continue nostre cure.

» Dato in Torino, il 12 di marzo del 1821.

V. EMANUELE

DI SALUZZO

confermati gli atti passati già dianzi a favore della Regina Maria Teresa d' Austria, nostra amatissima Consorte, e delle Principesse Maria Beatrice Vittoria Duchessa di Modena, Maria Teresa Ferdinanda Felicita principessa di Lucca, Maria Anna Ricciarda Carolina e Maria Cristina Carolina, nostre amatissime figliuole (1).

Dato nel real nostro Palazzo di Torino, addì tredici marzo mille ottocento ventuno.

VITTORIO EMANUELE

CARLO ALBERTO DI SAVOIA

DI SAN MARZANO

GIOACHINO CORDERO DI ROBURENT — D. BENEDETTO PIOSSASCO DI NONE — DELLA CHIESA DI RODDI — FRANCESCO AMAT — ALESSANDRO DI VALLESA — THAONE REVEL — DI S. MARZANO — BRIGNOLE — BALBO — LODI — ALESSANDRO DI SALUZZO — JOSEPH DE GERBAIX DE SONNAZ — MARCHESE DORIA DEL MARO — DI VILLERMOSA

8. *Proclama del Principe Reggente Carlo Alberto.*

13 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA

Principe di Carignano

REGGENTE

Notifichiamo che Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele, abdicando la Corona, ha voluto conferirci ogni sua autorità col titolo di *Reggente*.

Invochiamo l'aiuto divino, ed annunziando che nella giornata di domani manifesteremo le nostre intenzioni, uniformi ai comuni desiderii, vi diciamo frattanto:

che immediatamente cessi qualunque tumulto e non si faccia luogo a veruna ostilità.

Non abbisogniamo certamente di ordinare che a Sua Maestà, alla sua Real Consorte e Famiglia ed a tutto il suo seguito sia libero e sicuro il passo ed il soggiorno in quella parte degli Stati di terraferma dove intenderà di recarsi, e gli sia mantenuto quel sommo rispetto che corrisponde ai sensi di gratitudine ed amore scolpiti nel cuore d'ogni suddito ed a lui sì ben dovuti e per le sue virtù e pel ristabilimento e l'ingrandimento di questa Monarchia.

Confidiamo nello zelo e nell'attività di tutti i Magistrati ed Officiali civili e militari e di tutti i Corpi delle Città e de' Comuni per la conservazione del buon ordine e della pubblica tranquillità.

Dato in Torino il tredici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

9. *Proclamazione della Costituzione Spagnuola* 18 *marzo* 1812.

13 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA

Principe di Carignano

REGGENTE

L'urgenza delle circostanze in cui S. M. il Re Vittorio Emanuele Ci ha nominati Reg-

(2) Quest'Atto di abdicazione venne poi confermato con altro del 19 successivo aprile, che giova riferire a maggiore intelligenza di taluni de' successivi Atti o Proclami:

« VITTORIO EMANUELE »

« Dal primo momento che l'abdicazione fatta da Noi il « giorno tredici marzo scorso fu conosciuta dal carissimo « nostro Fratello il duca del Genevese, a cui in seguito « allo stesso Atto spetta la Corona e la Sovranità de'nostri Stati, Egli ci ha costantemente manifestato il suo « ardente desiderio di vederci ripigliare le redini del Governo, e ciò per il vivissimo affetto che Ci porta, e perchè considerava come nullo e forzato un atto emanato « in sì luttuosa circostanza.

« Persuasi Noi che le esimie qualità del prelodato nostro Fratello non possono che assicurare la felicità dei « Popoli che la divina Provvidenza aveva affidati al nostro governo, e per altra parte mossi dalle cause accennate nell'Atto suddetto di debolezza di salute, che già da « gran tempo Ci aveva suggerito il progetto di abbandonare il Trono, il quale avevamo la ferma intenzione di « mandare ad effetto appena terminati alcuni affari di maggior rilievo, ed il quale acquista per Noi viemmaggior forza « dallo stato attuale di cose che esige ancora maggiore « assiduità ed applicazione; Ci siamo determinati di nostra « piena volontà col presente Atto da noi sottoscritto e controsegnato d'ordine nostro dal nostro Cugino Marchese di « San Marzano, Ministro di Stato, di confermare l'abdicazione fatta da Noi coll'Atto de' 13 marzo scorso alle condizioni espresse nel medesimo Atto, pregando instantemente il carissimo nostro Fratello il Duca del Genevese « di assumere il governo ed il titolo di Re ed assicurare così « la felicità de'suoi Popoli.

« Dato in Nizza marittima, li diecinove aprile milleottocento ventuno.

V. EMANUELE

DI SAN MARZANO

GIOACHINO CORDERO DI ROBURENT — FRANCESCO AMAT — DI SAN MARZANO

V. FALLETTI *P. Regg. Prov.*

V. FULCHERI *per il P. Segr. di Finanze*

V. CORTE

gente del Regno malgrado che a Noi per anche non si appartenesse il diritto di succedervi, nel mentre cioè che il Popolo altamente enunciò il voto di una Costituzione nella conformità di quella che è in vigore nelle Spagne, Ci pone nel grado di soddisfare, per quanto può da Noi dipendere, a ciò che la salute suprema del Regno evidentemente in oggi richiede, e di aderire ai desiderii comuni espressi con un indicibile ardore. In questo difficilissimo momento non Ci è stato possibile il meramente consultare ciò che nelle ordinarie facoltà di un Reggente può contenersi. Il nostro rispetto e la nostra sommessione a Sua Maestà Carlo Felice, al quale è devoluto il Trono, Ci avrebbero consigliati dall'astenerci ad apportar qualunque cambiamento alle leggi fondamentali del Regno, o Ci avrebbero indotto a temporeggiare onde conoscere le intenzioni del nuovo Sovrano. Ma, come l'impero delle circostanze è manifesto, e come altamente Ci preme di rendere al nuovo Re salvo, incolume e felice il suo Popolo, e non già straziato dalle fazioni e dalla guerra civile, perciò, maturatamente ponderata ogni cosa, ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo deliberato, nella fiducia che Sua Maestà il Re, mosso dalle stesse considerazioni, sarà per rivestire questa deliberazione della sua Sovrana approvazione:

La Costituzione di Spagna sarà promulgata ed osservata come legge dello Stato, sotto quelle modificazioni che dalla Rappresentanza nazionale, in un con Sua Maestà il Re, verranno deliberate.

Dato in Torino il dì tredici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno (1).

CARLO ALBERTO

Il primo Ufficiale della Regia Segreteria di Stato per gli affari interni

MASCIARDI

(1) Questo Decreto sarebbe emanato in seguito a Dichiarazione scritta degli antichi Ministri e dei Notabili della città di Torino, che il GUALTERIO ed il BIANCHI riferiscono in questi termini:

» Noi sottoscritti, interpellati da S. A. R. il Principe » Reggente, dichiariamo che le attuali circostanze sono sì » gravi, il pericolo di una guerra civile sì imminente, il » voto del popolo così altamente espresso, che noi pen- » siamo essere indispensabile per la salvezza pubblica e » per la necessità delle cose che venga promulgata la » Costituzione spagnuola con quelle modificazioni che S. » M., d'accordo con la Rappresentanza nazionale, crederà » convenienti.

» Marchese Coardi di Carpenetto e Calliani, *Sindaci* » *di Città* — Tholozan, *Decurione e Segretario*, — Mar- » chese Ripa di Meana — Conte Valperga di Civerone — » Marchese Tancredi di Barolo — Avvocato Villa — Gian- » francesco Rignon — Avvocato Baldassarre Galvagno — » Avvocato Giovanni Pansoja —, *Decurioni.*

» Marchese di Villamarina, maggior generale, ispettore » della fanteria — Ciravegna, maggior generale, coman- » dante la divisione di Torino — Conte Vialardi, colon- » nello del reggimento Guardie — Conte di Sambuy, co- » lonnello del reggimento Dragoni della Regina — Cava- » lier de Monthoux, comandante del Genio — Conte Morra » — Conte di Bricherasio, maggiore del reggimento Guar- » die — Conte di Sant'Albano, luogotenente colonnello del » reggimento d'Aosta — Cavalier Pullini, luogotenente » colonnello — Capello — Villanis — Conte di Castel- » borgo, maggiore della Piazza di Torino — Cavaliere Mi- » chelotti, colonnello direttore dei ponti e strade ».

10. *Indirizzo della Giunta costituzionale d'Ivrea al Re Vittorio Emanuele, e suo Proclama ai Popoli del Canavese.*

13 marzo 1821.

S. R. M.

Li Popoli del Canavese, penetrati della necessità di assicurare il trono di V. M., il ben essere della Vostra Dinastia, ed il loro proprio, tocchi dai mali che li Ministri contro il paterno cuore di V. M. fecero da cinque anni e più a questa parte sopportare ai vostri fedeli sudditi, proclamarono la Costituzione spagnuola, come quella che sola può nelle circostanze attuali procurare un tanto intento.

Dalla unita Proclamazione vedrà V. M. quali sensi nutrono di rispetto e di attaccamento alla di Lei inviolabile Persona ed all'amatissimo Principe di Carignano ed alla Dinastia di Casa Savoia.

Giammai Trono sarà più sodo che quello di V. M., fondato come egli è sull'amore dei sudditi e su di una Carta costituzionale così atta a grandirlo.

L'Italia settentrionale verrà in breve ad accrescerne il lustro, ed i Canavesani, pronti a sostenerlo contro gli Austriaci e qualunque altro inimico della loro libertà, si mostreranno degni di emulare gli antichi Italiani.

Viva il Re, Viva il Principe di Carignano, Viva la Costituzione Spagnuola.

PROCLAMAZIONE

Abitanti del Canavese,

La divina Provvidenza ha posto un limite

ai mali che nell'ordine della natura travagliano l'umanità: giunti ch'essi sono al colmo devono retrocedere e far piazza al bene; sì che con ragione si può dire che il sommo male produce il bene.

Grandi erano i mali che tormentavano i Piemontesi; e tanto più gravi ch'essi percuotevano uomini che, mercè li acquistati lumi per le trascorse vicende, non sono più nè ciechi nè sordi, quali l'ignoranza li teneva nelli antichi tempi.

Il Sovrano del Piemonte era ed è dotato di un eccellente cuore: non volle mai esso che il bene de' suoi sudditi e la prosperità della Nazione piemontese: ma la sua illimitata autorità che nelle di lui sole mani non sarebbe mai stata di danno nè a questa nè a quelli, era divenuta nelle mani dei Ministri e dei cortigiani favoriti un mantello per operare ogni cosa contro il cuore e la volontà Sovrana, a puro vantaggio loro ed a detrimento tanto del decoro del Trono stesso quanto dello sgraziato Piemonte.

Le imposizioni, o sotto di uno o sotto altro nome, crebbero mai sempre a vece di diminuire, ed un giuoco si andava facendo dell'istessa parola *diminuzione* che al Re si faceva pronunziare. Il Piemonte, che con 24 milioni di reddito andava assai bene una volta, non faceva nè onore alli incautamente creati debiti dello Stato nè risparmi con 60 milioni e più che si percevono con aggravio dei contribuenti. Li Dritti Riuniti, che con tanta buona volontà soppressi furono dal Re, vennero risuscitati sotto li ancor più vessatorii dritti delle gabelle: il servizio della posta delle lettere si fece degenerare in un sistema di vessazione per ogni classe di persone . . . La risurrezione dei dritti signorili, cui solo si mutò il nome colli Editti del 1797, operò la rovina delle moltiplici Comunità e cittadini, già sovracarichi d'imposte locali e provinciali, oltre tutte le suddivisate, dirette ed indirette. Lo stabilimento così prezioso dell'insinuazione diventò pure un ramo esuberante di speculazione per le Finanze. Li conventi dei religiosi, invitati a ristabilirsi, non ottennero la dote necessaria, che venne accordata a taluno tuttochè posteriormente riunitosi, e li Capitoli cattedrali, spogliati dei redditi loro assicurati dal cessato Governo, non ottennero mai li tante volte promessi supplementi di congrua. Le leggi antiche e quelle stesse che andavano facendosi dopo il 1814 erano inosservate. Magistrati ignoranti o passionati le sconoscevano: una nuova legislazione era promessa, e mai si vide a comparire; enormi sportole aggravavano i litiganti, se riuscivano ad ottenere una oramai disperata decisione od a evitare di essere manomessi da arroganti relatori, speculanti sul commercio dei Congressi proibiti dalle RR. CC., e nauti cui lo stesso Senato senza riguardo, o per raccomandazione parziale o per fuggir fatica, soleva mandar le parti. Gl'impieghi civili e militari erano accordati senza rispetto al merito, e si ammettevano le *traverse* così discoraggianti . . . Li titoli e le decorazioni, proprie a fomentare le virtù, erano prostituite, come le pensioni di ritiro, e si ruinava quel tesoro d'onori che sostiene e promuove così economicamente il bene di uno Stato.

Un Ministro di polizia, di puro dispendio e vessazione in un piccolo Paese, concorreva a violare impudentemente le leggi che garantivano qualche poco la sicurezza, la libertà e la proprietà dei cittadini, non osservando nè anco quei limiti che l'Editto di sua creazione gli prefisse: e laddove non è lecito di uccidere i facinorosi inermi finchè non sono iscritti sul catalogo dei banditi, si vide assassinare per ordine di tal Ministero e di un Governatore la gioventù studiosa, raunata inerme nel suo santuario, affidata alla protezione delle Costituzioni dell'Università. Tacevano le leggi, la giustizia era bandita; il fiore dello Stato assassinato; il Re e la sua parola posti in contraddizione e ridicolo e persino nella circostanza di essere odiato il primo; rovinati i proprietarii, i negozianti; avvilita la stessa Nobiltà . . . tutto era un *cahos*, un vero disordine, che ognuno sentiva ed al solo Re si lasciava ignorare.

Il Piemonte non poteva più andar oltre in tale stato. La conservazione del Trono e della Nazione piemontese esigevano una riforma politica, come rimedio a tanti mali giunti al loro colmo.

Il sommo Iddio che protegge le nazioni ed i re, illuminò finalmente l'ottimo nostro Sovrano servendosi di quei mezzi che nella sua imperscrutabile volontà avea ab eterno prefissi, e lo decise ad adottare la Costituzione spagnuola con quelle modificazioni che le Corti o Parlamenti nazionali vi apporte-

ranno, massime a favore dei Valdesi e della successibilità di S. A. il Principe di Carignano a questo Trono: questa Costituzione è quella che fra le cognite Costituzioni è la più adattata ai lumi ed ai bisogni delle nazioni.

Bravi Canavesani! se, giusta il detto di S. Paolo, sentiste più d'una volta ad inculcarvi di obbedir al Sovrano, eziandio men giusto, qual difficoltà frapporrete ad obbedire al nostro bravo Re Vittorio Emanuele, che vi comanda cose così giuste e vantaggiose tanto per Lui stesso, il suo Trono e la sua Dinastia, che per voi tutti?

Sì, la Costituzione spagnuola che vi comanda di obbedire si è quella che protegge la cattolica religione che professate; che garantisce le vostre proprietà, la vostra vita, il vostro onore; che, lasciando al Re ed alla Corte il necessario lustro ed accordando a quello l'inviolabilità di sua Persona, lo mette nell'impossibilità di fare il male e nella possibilità di fare tutto il bene de' suoi sudditi, e toglie la volontà ed i mezzi ai Ministri ed agli impiegati di coprire la violazione delle leggi col mantello del Poter Sovrano.

Bravi Militari! Il merito e non la nascita stabiliranno il vostro avanzamento, ed un ragazzo arrogante e senza educazione e scienza militare non vi comanderà più con impudenza: li primi gradi nella carriera vostra vi sono aperti, se li meritate.

Bravi Ministri della Religione! anche per voi è aperta la carriera ai primi posti dello Stato e potete esser utili e come ministri del culto di Cristo e come cittadini.

Non è rivoluzione, ma semplice riordinamento di un Governo l'accettazione di questa Carta costituzionale: proprietarii, contadini, nobili e plebei, siate tranquilli.

Uniamoci tutti nel nostro Sovrano ed all'amatissimo Principe di Carignano. L'unione fa la forza. Facciamoci la virtù generosa di perdonare a quei personaggi che abusarono della bontà del Re dopo il suo felice ritorno in Piemonte. Ravvisiamo in essi, autori dei tanti mali nostri, li autori dell'attuale nostro tanto bene.

Non paventiamo li inimici delle Costituzioni, qualunque essi sieno: rammentiamoci sempre con Carlo Emmanuele di felice memoria che li Austriaci furono in ogni tempo gl'inimici della libertà del Piemonte e dell'Italia, e non dimentichiamo che il Popolo che combatte per la sua libertà non può soccombere contro dei militari che pugnano per la schiavitù: non lasciamo fuggire quest'occasione di riunire il Piemonte all'Italia e di esaudire i voti degli Italiani che vogliono accrescere lo scettro del nostro Re, e con tutta tranquillità e fidanza gridiamo — Viva il Re, — Viva la Costituzione spagnuola, — Guerra alli inimici della libertà civile e ben ordinata dei Popoli, — Viva Vittorio Emmanuele Re d'Italia settentrionale, — viva il Principe di Carignano, — Guerra agli Austriaci, se osano opporsi alla giustizia della nostra Causa.

Pat. Ivrea, li 13 marzo 1821.

La Giunta costituzionale Provvisoria della Provincia.

---

11. *Amnistia militare; divieto dell'uso di coccarde o stendardi diversi dai nazionali; pubblicazione dell'Atto di abdicazione di Vittorio Emanuele I.*

14 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA

Principe di Carignano

REGGENTE

Nelle gravi circostanze in cui si trova la Patria dopo l'abdicazione di S. M. Vittorio Emanuele, tutti i buoni cittadini ed in specie la forza armata debbono riunirsi intorno all'Autorità che ora governa. Senza questa riunione non si può sperare nè tranquillità pubblica nè alcun bene. L'anarchia, e ben probabilmente l'invasione dello straniero, ci affliggerebbe. Tutti quelli che fanno circolar voci insidiose o sulla natura dell'abdicazione del Re o su altri fatti sognati, o che cercano di ritrarre i soldati e i cittadini dai loro doveri di obbedienza alla nostra autorità legittima, debbono considerarsi come nemici della Patria, del buon ordine e della pubblica quiete. Saranno da Noi date tutte le più efficaci disposizioni per reprimerli. Intanto, col parere del nostro Consiglio, abbiamo determinato di ordinare ed ordiniamo quanto segue:

I. È accordata piena amnistia alle Truppe per ogni fatto o adesione politica che abbia avuto luogo sino a quest'ora, a condizione che tutti debbano rientrare nell'ordine alla pubblicazione che sarà fatta del presente, ed

obbedire agli ordini che da Noi verranno dati (1).

II. Essendo importante di togliere di mezzo qualunque segnale che potesse cagionar discordia e divisione, fra i cittadini e le truppe massimamente, è severamente proibito d'inalberar coccarde o stendardi di colore e forma diversa da quelli che hanno sempre distinto la Nazione piemontese sotto il governo dell'augusta Casa di Savoia.

I contravventori a questo articolo saranno puniti come perturbatori della tranquillità pubblica.

III. L'atto di abdicazione di S. M. Vittorio Emanuele sarà pubblicato al seguito del presente nostro Decreto.

IV. Nominata che sia la Giunta provvisoria, da tener le veci del Parlamento nazionale sino alla sua convocazione, sarà fissato il giorno che le truppe presteranno il solenne giuramento a Noi e alla Costituzione del Regno.

V. Intanto è ordinato a tutte le Autorità civili, giudiziarie e militari, di rimanere al loro posto sino ad ulterior ordine nostro e di doverne esercitare le funzioni con una fedeltà ed esattezza anche maggiore del consueto, proporzionata cioè ai bisogni della patria.

Dato in Torino il quattordici marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

DAL POZZO

(1) Riguardo a quest'amnistia veniva indirizzata al Reggente la seguente *Protesta*, pur riferita senza indicazione di data e dal Gualterio e dal Beolchi:

AL PRINCIPE CARLO ALBERTO DI SAVOIA,

Reggente

« *Serenissimo Principe,* »

« L'Altezza vostra Serenissima ci parla d'amnistia nel suo » Decreto del 14 marzo. In mezzo adunque alla letizia uni» versale della nazione, soddisfatta di aver ottenuto lo scopo » degli ardenti suoi voti, noi, che iniziammo questa felice » mutazione di Stato, mossi dal nostro zelo per l'indipen» denza del trono minacciata dai forestieri, mossi dall'evi» dente necessità di rassodare quel trono con istituzioni » care al popolo, noi dovremo essere duramente contristati? » Speravamo non premii, ma riconoscenza ... Abbiamo » amnistia! Principe! noi dobbiamo alla patria ed al nostro » onore di protestare rispettosamente contro di una tal di» chiarazione; noi confidiamo nella vostra giustizia, e ripetia» mo innanzi a voi il giuramento di morire coi nostri com» pagni d'armi per l'indipendenza d'Italia e per il trono co» stituzionale del Casato di Savoia ».

« Siamo con profondo rispetto »

» di V. A. S.

» *Gli umilissimi, ubbidientissimi Servitori*

REGIS — ANSALDI — SANTAROSA — COLLEGNO
FERRERI — BARONIS — LESIO — PALMA

12. *Nomina dell'avvocato Giambattista Degubernatis a Ministro interinale delle Finanze.*

14 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Premendo nelle presenti circostanze di provvedere ad alcuni Ministerii rimasti scoperti in seguito alle dimessioni accordate da S. M. il Re Vittorio Emanuele ad alcuni Primi Segretarii, siamo venuti in determinazione di nominare provvisionalmente, come col presente

Nominiamo

Reggente la Segreteria di Finanze l'avvocato Giovanni Battista Maria Degubernatis, attuale Segretario dello stesso Ministerio.

Esso assumerà immediatamente l'esercizio delle sue funzioni.

Dato in Torino, 14 marzo 1821 (1).

CARLO ALBERTO

MANGIARDI

13. *Istituzione di una Giunta provvisoria di Governo, e nomina de' suoi Membri.*

14 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Abbiamo stimato opportuno di nominare una Giunta provvisoria di quindici soggetti intantochè si proceda alla convocazione del Parlamento nazionale, tanto per ricevere il giuramento che si presterà da Noi alla Costituzione che abbiamo accettata, quanto per prender parte insieme con Noi a quelle deliberazioni per cui a termini della Costituzione si richiederebbe l'intervenzione del Parlamento.

(1) La *Gazzetta Piemontese* del 15 marzo 1821, n.° 32, reca che con Decreti del 14 il Principe Reggente nominò pure interinalmente

Primo Segretario di Stato per gli Affari dell'interno il cavaliere Ferdinando Dalpozzo;

Reggente la R. Segreteria di Guerra e di Marina il General-maggiore cavaliere Bussolino; e

Membri del Consiglio di Stato straordinario — il conte Caccia di Romentino, Intendente generale dell'Azienda economica dell'interno; — il colonnello d'artiglieria Chabrand; — il conte Carlo Della-Villa; — il Consigliere di Stato Gromo; — il Sostituito avvocato fiscale generale Roggeri.

Ma di tutti questi Decreti non si è rinvenuta traccia; come neppure si è trovato vestigio di un Decreto od altro Provvedimento riflettente l'istituzione del predetto Consiglio di Stato straordinario.

Essa Giunta potrà in caso d'assenza od impedimento di alcuni Membri deliberare nel numero di sette. Essa è composta dei seguenti soggetti:

Agosti cavaliere, avvocato de'Poveri d'Alessandria — Di Barolo marchese Tancredi — Di Breme marchese — Bruno avvocato Agostino — Della Cisterna Principe — Costa, già Presidente della Corte d'appello — Ghilini marchese — Jano, Consigliere di Stato — Magenta Pio — Marentini Canonico — D'Oncieux marchese — Pareto marchese Agostino — Piacenza, Collaterale — Serra di Albugnano conte — Serra Girolamo marchese.

Il Nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino, il dì quattordici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

Dal Pozzo

---

14. *Soppressione del Ministero di Polizia; istituzione e nomina di un Direttore generale di Polizia.*

14 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Il Ministero di Polizia è soppresso.

Abbiamo nominato e nominiamo il conte Cristiani Direttore generale della Polizia del Regno, il quale è interinalmente incaricato di questo servizio.

È ordinato non solo a tutti gli Ispettori ed Uffiziali di polizia, ma anche al Corpo de'Carabinieri Reali di avere col Direttore generale gli stessi rapporti e di dipendere da lui e dagli altri suoi agenti come si è finora praticato col Ministero di Polizia.

Dato in Torino il quattordici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

Dal Pozzo

---

15. *Pubblicazione del Verbale di giuramento alla Costituzione prestato dal Principe Reggente; modificazioni alla Costituzione.*

15 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Avendo Noi in seguito alla Dichiarazione nostra delli tredici del corrente mese prestato il giuramento prescritto dalla Costituzione davanti la Giunta provvisoria, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

1. Il processo verbale del detto giuramento sarà pubblicato.

2. Il Nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il dì quindici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

Dal Pozzo

PROCESSO VERBALE DEL GIURAMENTO
del Principe Reggente

Quest'oggi, alli quindici di marzo mille ottocento ventuno, ed alle ore otto di sera, dopo avere Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente Carlo Alberto di Savoia ricevuto il giuramento al Re ed alla Costituzione dalla Giunta provvisoria, nominata per tener luogo di Parlamento nazionale sintantochè esso non è convocato, e così pure dal Primo Segretario di Stato per gli affari interni e dal Reggente la Segreteria di Finanze e da' membri del suo Consiglio, ha la stessa Altezza Serenissima prestato il giuramento nella forma seguente.

» Io Carlo Alberto di Savoia, Principe di Ca-
» rignano, Reggente del Regno, investito d'o-
» gni autorità al momento dell'abdicazione di
» Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele, giusta
» la Dichiarazione nostra dei tredici del cor-
» rente mese, giuro a Dio e sopra i sacro-
» santi Evangelii di osservare la Costituzione
» politica Spagnuola sotto le due seguenti
» modificazioni essenziali ed inerenti alla con-
» dizione di questo Regno, analoghe al voto
» generale della Nazione ed accettate fin d'ora
» dalla Giunta provvisoria, cioè: Primo. Che
» l'ordine della successione al Trono rimarrà
» qual egli si trova stabilito dalle antiche leggi
» e consuetudini di questo Regno e da'pubblici
» Trattati. Secondo. Che osserverò e farò os-
» servare la Religione cattolica, apostolica, ro-
» mana, che è quella dello Stato, non esclu-
» dendo però quell'esercizio di altri culti che
» fu permesso insino ad ora; e di più sotto
» quelle altre modificazioni che verranno dal
» Parlamento nazionale d'accordo con Sua
» Maestà il Re ulteriormente determinate.
» Giuro altresì di essere fedele al Re Carlo
» Felice; così Iddio mi aiuti ».

« CARLO ALBERTO »

Del quale giuramento la Giunta provvisoria ha dato atto a Sua Altezza, ed ha mandato inserirsi negli Atti della stessa Giunta e deporsi poi ne' registri del Parlamento nazionale.

MARENTINI Canonico
SERRA
Giuseppe Maurizio COSTA
PIACENZA
JANO Consigliere di Stato
BRUNO Avvocato
LA CISTERNA

---

16. *Proclama del Principe Reggente all'Esercito.*

15 marzo 1821.

Soldati!

Davanti la Giunta provvisoria, che tiene il luogo di Parlamento nazionale, Io nella qualità di Reggente prestai il giuramento di fedeltà al Re Carlo Felice ed alla Costituzione. Soldati! L'onore e la fedeltà sono dove il Principe Reggente, quello stesso a cui il Re diede la sua autorità, vi dice che questi sentimenti esistono. Guardatevi dalle voci insidiose che vi segnassero una diversa strada! Voi serberete la fede e l'obbedienza che all'autorità Sovrana si dee. Voi custodirete la gloria vostra e d'Italia, che ha fissi sopra voi gli sguardi. Vi mostrerete degni di un Governo che premia tutte le virtù egualmente che v'apre il campo a tutti gli onori, a tutte le dignità. Le due estremità d'Italia congiunte in un solo spirito a quale felicità ed a qual grado di gloria non sospingeranno la nostra bella e troppo invidiata Patria! Voi Ci manterrete, o Soldati, il vanto di Nazione bellicosa, di fedele al suo Re ed alla Costituzione, e degna insieme dei più alti destini.

Dato in Torino il di quindici di marzo, l'anno del Signore milleottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

---

17. *Aggiunzione di due altri Membri alla Giunta di Governo, e loro nomina.*

15 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Volendo assicurare che il numero necessario a deliberare della Giunta provvisoria sia sempre compiuto, ordiniamo quanto segue.

1° L'avvocato Stefano Rocci ed il cavaliere Nicola Richeri, Comandante a Novi, sono nominati Membri della Giunta provvisoria.

2° Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Torino il quindici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno (1).

CARLO ALBERTO

DAL POZZO

---

(1) Addì 15 marzo veniva pure diramata agli Intendenti di Provincia la seguente Circolare:

R. Segreteria di Finanze

Torino addì 15 marzo 1821.

» Illmo Sig. P.^ron Col.^mo

» Ho l'onore di trasmettere a V.S. Illma un numero sufficiente d'esemplari de'seguenti Atti di S. A. S. il Principe Reggente, *cioè*:

» della Dichiarazione che prescrive la promulgazione della Costituzione Spagnuola come legge fondamentale del Regno;

» di un Ordine relativo a varie disposizioni di sicurezza pubblica, avente a seguito l'Atto d'abdicazione di S. M. il Re Vittorio Emanuele.

» Prego V. S. Illma di distribuire immediatamente i due Atti sovra espressi a tutti i Sindaci di cotesta Provincia, prescrivendo loro di farne seguire tosto la pubblicazione ne' loro Comuni, colle solite formalità volute per la promulgazione delle leggi del Regno.

» V. S. Illma dovrà dare special attenzione a quanto porta l'articolo V. dell'Ordine di S. A. S., in cui è intimato a tutte le Autorità civili, giudiziarie e militari di rimanere al pieno esercizio delle loro rispettive attribuzioni sino a che sia altramente stabilito; penso che la comunicazione degli Atti del Principe sarà fatta da chi s'appartiene ai Magistrati e Giudici ed all'Armata, onde per questa parte Ella non avrà che a darne notizia ufficiosa a chi ne La richiedesse; ma quanto agli Impiegati economici posti direttamente od indirettamente sotto l'autorità della S. V. Illma, Le commetto di farne ad essi soggetto di un'istruzione particolare onde nessuno possa pretestarne ignoranza ed il servigio non abbia a soffrire in nessun modo, nè per titubanza nè per cattiva volontà di chi ne è incaricato.

» Prego V. S. Illma di darmi ricevuta della presente Circolare e delle stampe annessevi, accennando il giorno e l'ora in cui Le è stato rimesso il mio dispaccio, come pure le ordinazioni da V. S. Illma fatte in eseguimento di quanto in esso si contiene.

» Mi pregio di dichiararmi con distintissima stima di V. S. Illma

Dev.° Obbl.° Servitore

Pel Ministro delle Finanze,
Il Segretario incaricato delle funzioni di Primo Uffiziale
FELICIERI

18. *Pubblicazione in lingua italiana del testo della Costituzione Spagnuola* 18 *marzo* 1812.

15 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOJA
Principe di Carignano
REGGENTE

Essendo importante che i principii della Costituzione Spagnuola da Noi accettata e giurata sieno vieppiù noti e famigliari a tutti i cittadini, senza che per altro si frapponga incaglio al corso dell'amministrazione, in cui le mutazioni debbono farsi ordinatamente,

Intesa la Giunta provvisoria,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

I. Sarà pubblicata la Costituzione Spagnuola nella traduzione italiana da Noi provvisionalmente adottata e visata dal Primo nostro Segretario di Stato per gli affari interni.

II. Non si farà nessuna innovazione nell'organizzazione e ne' rispettivi rapporti delle Autorità di presente stabilite sino a che sieno diramati gli opportuni ordini e date le relative istruzioni.

III. Il nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il dì sedici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

DAL POZZO

FERDINANDO VII

per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia spagnuola Re delle Spagne, ed in assenza e durante la prigionia di lui, la Reggenza del Regno nominata dalle Corti generali e straordinarie, a tutti coloro che le presenti vedranno e intenderanno:

Sappiate che esse Corti hanno decretato e stanziato la seguente

COSTITUZIONE POLITICA
DELLA
MONARCHIA SPAGNUOLA

Nel nome di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, autore e legislatore supremo della Società

Le Corti generali e straordinarie della nazione spagnuola, chiaritesi bene, dopo accuratissimo esame e matura deliberazione, che le antiche leggi fondamentali di questa Monarchia, insieme con le cautele e coi provvedimenti atti ad assicurarne in maniera stabile e durevole l'intiera esecuzione, potranno meritamente adempire il grande intento di promuovere la gloria, la prosperità ed il bene di tutta la Nazione, decretano la seguente Costituzione politica pel buono reggimento e per la diritta amministrazione dello Stato.

TITOLO I.
Della Nazione spagnuola e degli Spagnuoli

CAPO I. — *Della Nazione spagnuola*

Art. 1. La nazione spagnuola è la unione di tutti gli Spagnuoli di ambedue gli emisferi.

2. La nazione spagnuola è libera, indipendente, e non è nè può esser mai patrimonio di nessuna famiglia nè di persona.

3. La sovranità sta essenzialmente nella nazione, ed alla nazione quindi appartiene esclusivamente il diritto di stabilire sue leggi fondamentali.

4. La nazione è tenuta di conservare e di proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, la proprietà, e gli altri diritti legittimi di tutti coloro ond'ella è formata.

CAPO II. — *Degli Spagnuoli*

5. Sono Spagnuoli

I. Tutti gli uomini liberi nati ed abitanti nei Dominii delle Spagne, e i figli loro.

II. Gli stranieri, i quali hanno ottenuto dalle Corti lettere di naturalità.

III. Coloro i quali, essendo privi di queste, provano dieci anni di abitazione legale in una qualche terra della monarchia.

IV. I liberti, tosto che essi acquistano libertà nelle Spagne.

6. L'amore della patria è uno degli obblighi principali di ogni Spagnuolo, non meno che l'essere giusto e benefico.

7. Ogni Spagnuolo è tenuto di essere fedele alla Costituzione, di ubbidire alle leggi, di rispettare le Autorità stabilite.

8. Di concorrere senza nessuna distinzione alle spese dello Stato a proporzione delle pro prie facoltà.

9. Di difendere con l'armi la sua patria, ogni volta che egli sia chiamato dalla legge.

TITOLO II.
Del Territorio, della Religione, del Governo delle Spagne e dei Cittadini spagnuoli

CAPO I. — *Del territorio delle Spagne*

10. Il territorio spagnuolo comprende nella penisola, con le possessioni e le isole adia-

centi di quella, l'Aragona, le Asturie, la Castiglia vecchia, la Castiglia nuova, la Catalogna, Cordova, l'Estremadura, la Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina, Murcia, la Navarra, le provincie Biscagline, Siviglia e Valenza, le isole Baleari e le Canarie, insieme con le altre possessioni d'Affrica. Nell'America settentrionale, la nuova Spagna insieme con la nuova Galizia e la penisola di Yucatan, Guatimala, le provincie interne di Levante, le provincie interne di Ponente, l'isola di Cuba con le due Floride, la porzione spagnuola dell'isola di S. Domingo, e l'isola di Portoricco insieme con le altre isole adiacenti a queste ed alla terra ferma nell'uno e nell'altro mare. Nell'America meridionale, la nuova Granata, Venezuela, il Perù, il Chili, le provincie del Rio della Plata, e tutte le isole adiacenti nel mar Pacifico e nell'Atlantico. Nell'Asia, le isole Filippine e le dipendenti dal Governo di questa.

11. Si farà divisione più convenevole del territorio spagnuolo con legge costituzionale, tosto che la condizione politica della nazione lo conceda.

Capo II. — *Della Religione*

12. La religione della nazione spagnuola è, e sarà perpetuamente la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste, e vieta l'esercizio di ogni altra.

Capo III. — *Del Governo*

13. Lo scopo del Governo è la felicità della nazione, non essendo altro il fine d'ogni politica società che il buono essere degli individui onde ella è formata.

14. Il Governo della nazione spagnuola è una monarchia moderata ereditaria.

15. La potestà di far leggi sta nelle Corti insieme col re.

16. La potestà del porre ad esecuzione le leggi sta nel re.

17. La potestà dello applicare le leggi nelle cause civili e criminali sta nei Tribunali stabiliti per legge.

Capo IV. — *Dei Cittadini spagnuoli*

18. Sono cittadini quegli spagnuoli i quali per linea paterna e materna traggono la loro origine dai Dominii spagnuoli di ambedue gli emisferi ed abitano in alcuna terra di essi Dominii.

19. Ancora sono cittadini quegli stranieri i quali, essendo già diventati Spagnuoli, ottennero dalle Corti lettere speciali di cittadinanza.

20. Perchè lo straniero possa ottenere dalle Corti lettere di cittadinanza, debbe essere ammogliato con una Spagnuola ed avere recato in Ispagna o promossovi alcuna invenzione o industria di conto od acquistatovi possessioni per le quali egli paghi tributo diretto, o esservisi dato stabilmente alla mercatanzia con capitale proprio e considerabile, a giudicio di esse Corti, o aver fatto servigi segnalati in pro e difesa della nazione.

21. Ancora sono cittadini i figli legittimi degli stranieri abitanti nelle Spagne, i quali, essendo quivi nati, non ne siano usciti mai senza licenza del Governo, ed avendo compiuto l'età di ventun anno sienosi dati all'esercizio di qualche professione, ufficio o industria utile in alcuna terra dei Dominii spagnuoli.

22. Quanto agli Spagnuoli che per linea paterna o materna sono originarii d'Affrica, rimane loro aperta la via della virtù e del merito per diventar cittadini; perciò le Corti concederanno lettere di cittadinanza a quelli tra costoro che avran fatto servigi d'importanza alla patria, o che sien notevoli per ingegno, per diligenza e per buona condotta, purchè siano nati di legittimo matrimonio da genitori liberi e siano ammogliati con donna libera, abitanti nei Dominii spagnuoli, ed esercitanti quivi professione, ufficio o industria utile con capitale proprio.

23. I cittadini soli hanno suffragio nella creazione dei maestrati municipali, ed abilità ad esservi eletti, nei casi divisati dalla legge.

24. La qualità di cittadino spagnuolo si perde

I. Per naturalità acquistata in paese straniero.

II. Per accettazione d'impiego da altro Governo.

III. Per sentenza condannante a pene corporali od infamanti, sinchè venga annullata.

IV. Per aver dimorato cinque anni successivi fuor del territorio spagnuolo senza commissione o licenza del Governo.

25. L'esercizio dei diritti di cittadino si sospende

I. Per interdizione giudiciale a cagione d'inabilità di mente o di corpo.

II. Per lo stato di fallimento o di debitore al Tesoro pubblico.

III. Per lo stato di famiglio.

IV. Per difetto d'impiego, ufficio o modo conosciuto di vivere.

V. Per essere stato processato criminalmente.

VI. Dall'anno mille ottocento trenta in poi, dovrà sapere leggere e scrivere chi entrerà novellamente nell'esercizio dei diritti di cittadino.

26. Per nessuna altra causa che le divisate nei due articoli precedenti si potranno perdere o sospendere i diritti di cittadino.

TITOLO III.

Delle Corti

Capo I. — *Del modo di formarsi le Corti*

27. Le Corti sono l'adunanza di tutti i deputati che rappresentano la nazione, nominati dai cittadini secondo che si dirà qui appresso.

28. La base per la rappresentazione nazionale è la medesima in ambedue gli emisferi.

29. Cotesta base è la popolazione, composta dei nati nel paese, che per linea paterna e materna sono originarii dei Dominii spagnuoli; di coloro che ottennero lettere di cittadinanza dalle Corti; e dei compresi nell'articolo 21.

30. Sintantochè si possa fare un censo generale di tutti i Dominii spagnuoli, il novero della popolazione si trarrà per le provincie d'Europa dall'ultimo censo del 1797, e per le provincie d'oltremare dai censi i meglio autentici tra gli ultimamente fatti.

31. Per ogni settantamila anime di popolazione, composta come si è detto nell'articolo 29, sarà un deputato alle Corti.

32. Compartita la popolazione per le diverse provincie, se apparisse in alcuna di queste un soverchio maggiore di trentacinquemila anime, si eleggerà quivi un deputato di più, come se quel numero arrivasse a settantamila; se il soverchio non eccede le trentacinque mila, non se ne terrà conto.

33. Se in alcuna provincia la popolazione, non arrivando a settantamila, non sarà minore di sessantamila, vi s'eleggerà un deputato; se non arriverà nè anco a cotesto numero, si aggiungerà quella provincia con la vicina per compiere il numero di settantamila richiesto. È da eccettuarsi da questa regola l'isola di S. Domingo, che nominerà un deputato qualunque popolazione ell'abbia.

Capo II. — *Della nomina dei deputati alle Corti*

34. Per la elezione dei deputati alle Corti si celebreranno i comizi di parrocchia, i comizi di distretto, i comizi di provincia.

Capo III. — *Dei Comizi di parrocchia*

35. I comizi di parrocchia saranno composti di tutti i cittadini che stanno a dimora nel territorio della parrocchia rispettiva, compresi gli ecclesiastici secolari.

36. Nella penisola e nelle isole e possessioni adiacenti i comizi di parrocchia si celebreranno la prima domenica di ottobre dell'anno che precede la celebrazione delle Corti.

37. Nelle provincie d'oltremare si celebreranno la prima domenica di dicembre, quindici mesi innanzi la celebrazione delle Corti, dopo l'intimazione che tanto in queste quanto in quelle ne avran fatto i maestrati.

38. Nei comizi di parrocchia si nominerà per ogni dugento parrocchiani uno elettore di parrocchia.

39. Se i parrocchiani saranno più che trecento, benchè essi non arrivino a quattrocento, si nomineranno due elettori; se saranno più che cinquecento, benchè non arrivino a seicento, se ne nomineranno tre; e così di mano in mano.

40. Nelle parrocchie dove il numero de'parrocchiani non arriva a dugento, se essi son più che cencinquanta, si nominerà un elettore; se son meno, si aggiungeranno a quelli della parrocchia vicina per nominare insieme con loro l'elettore o gli elettori corrispondenti.

41. I parrocchiani radunati a comizio eleggeranno a pluralità di voti undici compromessarii, i quali nomineranno l'elettore di parrocchia.

42. Se nel comizio dovranno essere nominati due elettori parrocchiali, saranno eletti ventuno compromessarii; se tre, trentuno; il qual numero di trentuno compromessarii non potrà eccedersi mai per evitare la confusione.

43. Per la maggiore comodità delle picciole popolazioni si terrà questo modo che, dove saranno venti parrocchiani, s'eleggerà un compromessario; dove saranno da trenta a quaranta, se n'eleggeranno due; dove saranno da cinquanta a sessanta, se n'eleggeranno tre; e così di mano in mano. Le parrocchie dove son meno di venti parrocchiani si congiungeranno con le più vicine per far coteste elezioni.

44. I compromessarii delle picciole popolazioni eletti a questo modo si aduneranno in quel luogo che parrà meglio a proposito, ed essendo in numero di undici o per lo meno di nove, nomineranno un elettore parrocchiale; essendo in numero di ventuno o per lo meno di diciassette, ne nomineranno due; essendo in numero di trentuno o per lo meno di venticinque, ne nomineranno tre o più, secondo che toccherà loro.

45. Per poter essere nominato elettore parrocchiale si vuole essere cittadino, maggiore di venticinque anni, ed abitante nel territorio della parrocchia.

46. Nel comizio di parrocchia presederà il capo politico o l'alcalde della città o terra o villaggio dove si farà l'adunanza, presente il parroco, per maggiore solennità; e se in uno stesso luogo, per cagione del numero delle parrocchie, sieno più comizi, nell'uno presederà il capo politico o l'alcalde, nell'altro il secondo alcalde, nei rimanenti i regidori tratti a sorte.

47. Venuta l'ora dell'adunanza, la quale si terrà nella casa del Comune o in altro luogo solito, i cittadini aventi suffragio si recheranno

di compagnia insieme col presidente alla chiesa parrocchiale, e quivi sarà celebrata una messa solenne *de Spiritu Sancto* dal parroco, il quale farà un' arringa conveniente al caso.

48. Finita la messa, ritorneranno al luogo donde sono venuti, e quivi si darà cominciamento al comizio nominando due esaminatori ed un segretario tra i cittadini presenti, il tutto a porte aperte.

49. Quindi il presidente domanderà se alcun cittadino ha richiami da fare di broglio o corrompimento adoperato per accattar suffragi ad alcuna persona determinata; se ha, la cosa dovrà essere chiarita pubblicamente a parole in sul fatto. Sendo motivata l'accusa, i colpevoli perderanno il suffragio e l'abilità ad essere eletti; i calunniatori sosterranno quella medesima pena; e da questo giudizio non si dà appello.

50. Se insorgono dubbi intorno all'abilità di alcuno dei presenti a dar suffragio, l'adunanza deciderà in sul fatto la cosa, e la decisione si manderà ad effetto senza appello nessuno per quella volta e per quel solo effetto.

51. Di poi si verrà immediatamente alla nomina dei compromessarii per via di designazione che ciascun cittadino farà di un numero di persone uguale al loro, accostandosi alla tavola dove seggono il presidente, gli esaminatori ed il segretario, il quale scriverà i nomi sovra una lista, alla presenza di lui che li proferisce. Nessuno potrà dar voce a se medesimo nè in questa nè nelle altre elezioni, sotto pena di perdere il diritto di suffragio.

52. Terminato ciò, il presidente, gli esaminatori ed il segretario riscontreranno le liste, e quest'ultimo pubblicherà ad alta voce i nomi di coloro che a pluralità di voti sono stati eletti compromessarii.

53. I compromessarii nominati si ritireranno prima che si disciolga l'adunanza in luogo appartato, e, conferendo tra loro, verranno alla nominazione dell'elettore o degli elettori parrocchiali, tenendo per elette quelle persone che avranno più che la metà dei suffragi. Queste nomine saranno pubblicate nell'adunanza.

54. Il segretario distenderà l' atto, che sarà firmato da lui non meno che dal presidente e dai compromessarii, e sarà data copia di quello, firmata dagli stessi, alle persone elette, per certificazione della nomina.

55. Nessun cittadino potrà esimersi da cotesti incarichi per nessuna causa nè pretesto.

56. Nessun cittadino entrerà nel comizio di parrochia con armi.

57. Verificate le nomine degli elettori, si discioglierà immediatamente l'adunanza; nessuno altro atto, a che ella attendesse di poi, sarebbe valevole.

58. I cittadini che han formata l'adunanza si recheranno alla chiesa parrochiale, dove si canterà solennemente il *Te Deum*, stando gli elettori fra il presidente, gli esaminatori ed il segretario.

Capo IV. — *Dei Comizi di distretto*

59. I comizi di distretto sono formati dagli elettori parrochiali radunati nella capitale di ciascun distretto a fine di nominare gli elettori, i quali debbono convenire nella capitale della provincia per eleggere i deputati alle Corti.

60. Nella penisola e nelle isole e possessioni adiacenti i comizi di distretto si celebreranno sempre la prima domenica di novembre dell'anno che antecede la celebrazione delle Corti.

61. Nelle provincie d' oltremare si celebreranno la prima domenica del gennaio che vien dopo al dicembre in cui si saranno celebrati i comizi di parrocchia.

62. Per venire in cognizione del numero degli elettori da nominarsi in ciascun distretto si osserveranno le regole seguenti.

63. Il numero degli elettori di distretto sarà triplo di quello dei deputati da eleggersi.

64. Se il numero dei distretti della provincia sarà maggiore di quello degli elettori richiesti dall'articolo precedente per la nominazione dei deputati corrispondenti, si nominerà ciò non ostante un elettore per distretto.

65. Se il numero dei distretti sarà minore di quello degli elettori da nominarsi, ciascun distretto eleggerà uno, due o più, sinchè il numero richiesto sia compiuto; cioè, se mancherà un elettore, lo nominerà il distretto il meglio popolato; se ne mancherà ancora un altro, lo nominerà il distretto che in ordine di popolazione vien dietro al primo; e così di mano in mano.

66. Intorno alle cose stabilite negli articoli 31, 32, 33 e nei tre precedenti, il censo determina quanti deputati tocchino a ciascheduna provincia e quanti elettori a ciaschedun distretto.

67. Nei comizi di distretto presederà il capo politico o il primo alcalde della capitale del distretto, davanti al quale si presenteranno gli elettori parrocchiali con le loro lettere di nomina perchè egli ne faccia registrare i nomi nel libro dove si hanno a distendere gli atti del comizio.

68. Al giorno assegnato si aduneranno gli elettori parrocchiali nelle sale del palagio comune insieme col presidente, a porte aperte, ed incomincieranno dal nominare un segretario e due esaminatori nel novero degli elettori medesimi.

69. Di poi gli elettori presenteranno le loro

lettere di nomina perchè sieno riscontrate dal segretario e dagli esaminatori, i quali dovranno riferire nel dì seguente se elle stanno a modo o no. Le relazioni del segretario e degli esaminatori saranno esaminate anch'esse da tre degli uomini dell'adunanza eletti per ciò, i quali ne daranno ragguaglio nel giorno appresso.

70. Allora, davanti agli elettori di parrocchia radunati, si leggeranno i ragguagli intorno alle relazioni ed alle lettere di nomina; e se v'avrà avuto obbiezioni ad alcuna di esse o agli elettori per difetto di qualità richieste, l'adunanza risolverà definitivamente e per atto continuato ciò che le parrà; e la risoluzione si manderà ad effetto senza appello.

71. Terminate queste cose, gli elettori parrocchiali si recheranno insieme col presidente alla chiesa principale, dove sarà cantata una messa *de Spiritu Sancto* dallo ecclesiastico di maggiore dignità, il quale farà un'arringa conveniente al caso.

72. Quindi ritorneranno al palagio comune e, poichè vi avranno pigliato posto, senz'ordine di precedenza, il segretario leggerà questo Capitolo della Costituzione, ed il presidente farà la stessa domanda di cui è parlato all'articolo 49, e si osserverà tutto ciò che quivi è avvertito.

73. Immediatamente appresso si verra alla nomina degli elettori di distretto, eleggendoli ad uno ad uno con isquittino segreto, per via di cartucce, sulle quali sarà scritto il nome della persona che ciascuno elegge.

74. Finito lo squittino, il presidente, il segretario e gli esaminatori noveranno i suffragi; sarà eletto chi avrà ottenuto la metà almeno delle voci ed una di più; il presidente pubblicherà ciascheduna elezione. Se nessuno avra ottenuto la pluralità assoluta delle voci, si farà un secondo squittino dei due, che ne avranno ottenuto maggior numero: e il partito si vincerà a pluralità assoluta. Nel caso di uguaglianza di voti deciderà la sorte.

75. A potere essere elettore di distretto vuolsi essere cittadino abile ad esercitare i diritti politici, maggiore di venticinque anni, abitante nel distretto, e laico o ecclesiastico secolare. L'elezione può cadere sui cittadini assenti dal comizio, non meno che sui presenti.

76. Il segretario distenderà l'atto, che il presidente e gli esaminatori firmeranno con lui; e sarà data copia di quello firmata dagli stessi alle persone elette, per certificazione della nomina. Il presidente ne trasmetterà altra copia, firmata da se e dal segretario, al presidente del comizio di provincia, e si pubblicheranno le elezioni nelle gazzette.

77. Nei comizi di distretto si osserverà ciò che vien disposto pei comizi di parrocchia negl articoli 55, 56, 57 e 58.

Capo V. — *Dei Comizi di provincia*

78. I comizi di provincia sono formati dagli elettori di ciaschedun distretto, radunati nella capitale della provincia a fine di nominare i deputati corrispondenti a quella, i quali seggano nelle Corti siccome rappresentanti della nazione.

79. Nella penisola e nelle isole adiacenti i comizi di provincia si celebreranno sempre la prima domenica del dicembre che antecede la celebrazione delle Corti.

80. Nelle provincie d'oltremare si celebreranno la seconda domenica di marzo dell'anno in cui si sono celebrati i comizi di distretto.

81. Presiederà nel comizio di provincia il capo politico della capitale di quella, davanti al quale si presenteranno gli elettori di distretto con le loro lettere di nomina perchè egli ne faccia registrare i nomi nel libro dove si hanno a distendere gli atti del comizio.

82. Al giorno assegnato si raduneranno gli elettori di distretto insieme col presidente nel palagio comune o dove paia meglio a proposito per tanto solenne rito, a porte aperte, ed incomincieranno dal nominare a pluralità di suffragi un segretario e due esaminatori nel novero degli elettori medesimi.

83. Se ad una provincia non tocca più che un deputato, converranno per lo meno cinque elettori a nominarlo, scompartendosi questo numero pei distretti in che la provincia sarà divisa, o formandosi distretti per questo solo effetto.

84. Si leggeranno da prima i quattro Capi di questa Costituzione i quali trattano delle elezioni; di poi gli atti delle elezioni fatte nelle capitali di distretto trasmessi dai presidenti rispettivi. Gli elettori presenteranno le loro lettere di nomina perch'elle sieno riscontrate dal segretario e dagli esaminatori, i quali dovranno riferire nel dì seguente se elle stanno a modo o no. Le relazioni del segretario e degli esaminatori saranno esaminate da tre degli uomini dell'adunanza nominati per ciò, i quali ne daranno ragguaglio nel giorno appresso.

85. Allora, davanti agli elettori di distretto radunati, si leggeranno i ragguagli intorno alle relazioni, e se v'avrà avuto obbiezioni ad alcuna di esse o agli elettori per difetto di qualità richieste, l'adunanza risolverà definitivamente e per atto continuato ciò che le parrà; e la risoluzione si manderà ad effetto senza appello.

86. Di poi gli elettori di distretto si recheranno insieme col presidente alla cattedrale o chiesa principale, dove sarà cantata una messa solenne *de Spiritu Sancto*; ed il vescovo o

in difetto di lui, l'ecclesiastico di maggior dignità farà un'arringa conveniente al caso.

87. Quindi ritorneranno al luogo d'onde eran partiti; e poichè v'avran pigliato posto senza ordine di precedenza, a porte aperte, il presidente farà la stessa domanda di che è parlato all'articolo 49, e si osserverà tutto ciò che quivi è avvertito.

88. Di poi gli elettori che si trovano presenti verranno alla nomina dei deputati, i quali si eleggeranno ad uno ad uno, accostandosi ciascuno degli elettori alla tavola dove seggono il presidente, gli esaminatori e il segretario, e scrivendo quest'ultimo sovra una lista il nome proferito dall'elettore, alla presenza di lui. Il segretario e gli esaminatori saranno i primi a dare il suffragio.

89. Finito lo squittino, il presidente, il segretario e gli esaminatori novereranno i suffragi, e sarà eletto chi avrà ottenuto la metà almeno delle voci ed una di più. Se nessuno avrà ottenuto la pluralità assoluta delle voci, si farà un secondo squittino dei due che ne avranno avuto maggior numero; e il partito si vincerà a pluralità assoluta. Nel caso di uguaglianza di voti, deciderà la sorte. Ad ogni elezione il presidente pubblicherà il nome dello eletto.

90. Terminata la elezione dei deputati, si verrà a quella dei vicegerenti loro nello stesso modo e con le stesse formalità: il numero dei quali in ciascuna provincia sarà uguale alla terza parte del numero dei deputati. Se ad alcuna provincia non tocca più che uno o due deputati, vi s'eleggerà ciò nondimeno un deputato vicegerente. Costoro entreranno in uffizio ogni qualvolta o per morte o per impossibilità, a giudicio delle Corti, manchi uno dei deputati, in qualunque tempo cotesti accidenti accadano, dall'elezione in poi.

91. Per potere essere deputato alle Corti si vuole esser cittadino abile ad esercitare i diritti politici; maggiore di venticinque anni; nato nella provincia od abitantevi da sette anni per lo meno; laico o ecclesiastico secolare. L'elezione può cadere sui cittadini assenti dal comizio, non meno che sui presenti.

92. Ancora si richiede, per poter essere deputato alle Corti, avere un'entrata annua e proporzionata, provegnente da beni proprii.

93. Il disposto dell'articolo precedente rimarrà sospeso finchè le Corti che si celebreranno per l'avvenire abbiano dichiarato essere venuto il tempo di mandarlo ad esecuzione, determinando la quantità dell'entrata e la qualità dei beni d'onde provenga; ciò che esse risolveranno allora si terrà per costituzionale come se fosse qui espresso.

94. Se egli avvenga che una medesima persona sia eletta e per la provincia dove ella è nata e per quella dove abita, starà la elezione per la seconda provincia, e per la prima verrà alle Corti il vicegerente al quale toccherà.

95. I ministri, i consiglieri di stato e gli impiegati nella casa del re non potranno essere eletti deputati alle Corti.

96. Ancora non potrà essere eletto deputato alle Corti nessuno straniero, quantunque egli avesse ottenuto dalle Corti lettere di cittadinanza.

97. Nessuno degli impiegati pubblici nominati dal Governo potrà essere eletto deputato alle Corti per la provincia dove egli esercita il suo impiego.

98. Il segretario distenderà l'atto delle elezioni, che firmeranno insieme con lui il presidente e tutti gli elettori.

99. Di poi tutti gli elettori faranno, senza che nessuna scusa li possa esimere da ciò, ampia procura a tutti ed a ciascheduno dei deputati secondo la formola seguente, consegnandosi a ciascun deputato la sua procura perch'egli possa presentarsi alle Corti.

100. Le procure saranno espresse con queste parole: « nella città o terra di . . . a . . . di » del mese di . . . dell'anno . . . nella sala di . . . » essendo adunati i signori (*qui si pongano i nomi del presidente e degli elettori di distretto i quali formano il comizio della provincia*) » affermano davanti a me notaio infrascritto e » testimonii per ciò convocati che, essendosi » venuto, conforme è disposto dalla Costituzione » politica della monarchia spagnuola, alla no- » mina degli elettori parrocchiali e di distretto » con tutte le solennità ordinate da essa Costi- » tuzione, siccome appare dagli atti originali » prodotti, radunatisi essi elettori di distretto » della provincia di . . . nel giorno di . . . nel » mese di . . . del presente anno, han fatto la » nomina dei deputati i quali in nome e rap- » presentanza di essa provincia debbono concor- » rere alle Corti, e che sono stati eletti a depu- » tati per questa provincia i signori N. N., sic- » come appare dall'atto disteso e firmato da » N. N.; che per conseguenza commettono loro, » a tutti insieme ed a ciascheduno da per se, am- » pia potestà di esercitare e di adempire gli » augusti ufficii della loro carica, e di deliberare » e risolvere insieme con gli altri deputati delle » Corti, siccome rappresentanti della nazione » spagnuola, quanto intenderanno essere profit- » tevole al bene generale di quella, facendo uso » delle facoltà che la Costituzione determina, e » dentro i limiti che essa prescrive, senza che » possano derogare, alterare o variare in nessun » modo e sotto nessun pretesto nessuno degli » articoli di quella, e che essi commettenti si

» obbligano per se medesimi ed in nome di tutti » gli abitanti di questa provincia, con quella » facoltà che loro attribuisce l' atto di nomina » in elettori di distretto, a tenere per valido e » mandare ad effetto quanto costoro nella loro » qualità di deputati delle Corti statuiranno e » quanto dalle Corti si risolverà, secondo il di- » sposto dalla Costituzione politica della mo- » narchia spagnuola: così essi hanno affermato » commesso, essendo presenti, come testimonii » N. N., i quali insieme coi signori commet- » tenti si sono sottoscritti: del che io fo fede ».

101. Il Presidente, gli esaminatori ed il segretario trasmetteranno immediatamente copia dell' atto delle elezioni firmata da loro alla deputazione permanente delle Corti, e faranno che sieno pubblicate le elezioni per via della stampa, mandandone una copia a ciaschedun Comune nella provincia.

102. Per l'indennità loro i deputati avranno dalle rispettive provincie uno stipendio giornaliero, quale in ogni secondo anno di ciascheduna deputazione generale le Corti lo statuiranno per la deputazione che vien dopo; ed ai deputati d'oltremare sarà oltre a ciò conceduto per le spese dei viaggi d' andata e di ritorno quanto parrà necessario a giudicio delle provincie loro rispettive.

103. Nei comizi di provincia si osserverà quanto è avvertito negli articoli 55, 56, 57 e 58, eccettuato ciò di che si favellerà nell' articolo 328.

CAPO VI. — *Della celebrazione delle Corti*

104. Le Corti si raduneranno ogni anno nella capitale del regno, nel palagio destinato solamente per ciò.

105. Elle potranno, ogni volta che paia conveniente ad esse, trasferirsi ad altro luogo, sì veramente che codesto luogo non sia distante più che dodici leghe dalla capitale e che i due terzi dei deputati presenti si accordino per la traslazione.

106. Le sessioni delle Corti dureranno tre mesi successivi in ogni anno, cominciando al dì primo di marzo.

107. Le Corti potranno prorogare le loro sessioni per un altro mese, al più, in questi soli due casi: 1° a petizione del re; 2° quando ciò è stato creduto necessario per risoluzione dei due terzi dei deputati.

108. I deputati si rifaranno interamente ogni due anni.

109. Se la guerra o il trovarsi alcuna parte del territorio della monarchia occupata dal nemico impediranno che possano presentarsi a tempo tutti o alcuni dei deputati di una o più provincie, i deputati anteriori delle rispettive provincie suppliranno alla mancanza dei nuovi, traendo a sorte i loro nomi sin che sieno a numero.

110. I deputati non potranno essere rieletti se non dopo l'intervallo di una deputazione.

111. All'arrivar loro nella capitale i deputati si presenteranno davanti alla deputazione permanente delle Corti, la quale farà tener registro nella Segreteria di esse Corti dei nomi loro e di quello della provincia che gli ha eletti.

112. Nell'anno dello scambio dei deputati si celebrerà il dì 15 di febbraio, a porte aperte, la prima adunanza preparatoria, dove presederà il presidente della deputazione permanente, e faranno da segretario e da esaminatori coloro che essa deputazione nominerà nel novero degli individui di che essa è formata.

113. In cotesta prima adunanza tutti i deputati presenteranno le loro procure, e si nomineranno a pluralità di voti due giunte, l'una di cinque uomini per esaminare le procure di tutti i deputati, l' altra di tre per esaminare quelle dei cinque.

114. Il dì 20 di febbraio si celebrerà pur anche a porte aperte la seconda adunanza preparatoria, dove le due giunte riferiranno intorno alla legittimità delle procure, producendo le copie degli atti delle elezioni provinciali.

115. In cotesta adunanza e nelle rimanenti che saranno necessarie sino al dì 25, si risolveranno definitivamente e a pluralità di voci i dubbi che potranno nascere intorno alla legittimità delle procure ed alle qualità dei deputati.

116. Nell'anno che vien dopo a quello dello scambio si terrà la prima adunanza preparatoria il dì 20 di febbraio, e sino al 25 le altre che saranno credute necessarie per risolvere nel modo e con le formalità che sono espresse nei tre articoli precedenti intorno alla legittimità delle procure dei deputati nuovamente arrivati.

117. Ogni anno il dì venticinque di febbraio si celebrerà l' ultima adunanza preparatoria, nella quale tutti i deputati ponendo le mani sui santi Evangelii faranno il giuramento seguente: « Giurate di difendere e di conservare » la religione cattolica, apostolica, romana, sen- » za ammetterne nessuna altra nel regno? — Sì, » giuro. — Giurate di mantenere e far mantene- » re religiosamente la Costituzione politica della » monarchia spagnuola, stanziata dalle Corti ge- » nerali e straordinarie della nazione l' anno » milleottocento e dodici? — Sì, giuro. — Giu- » rate di bene e fedelmente portarvi nello in- » carico che la nazione vi ha commesso, in- » tendendo in ogni cosa al bene ed alla pro- » sperità di essa nazione? — Sì, giuro. — Se così » farete, Iddio ve ne renda merito; se no, » Egli ve lo imputi a condennazione ».

118. Di poi si verrà ad eleggere dal novero di essi deputati, con isquittino segreto ed a pluralità assoluta di voci, un presidente, un vice presidente e quattro segretarii, col che si terranno per costituite e per formate le Corti, e la deputazione permanente cesserà da ogni suo ufficio.

119. Si nominerà in quel medesimo giorno una deputazione di ventidue individui e di due dei segretarii, la quale si recherà a ragguagliare il re dello essersi costituite le Corti e del presidente che hanno eletto, affinchè egli manifesti se è per assistere all' entrare delle Corti che si celebrerà il dì primo di marzo.

120. Se il re sarà fuori della capitale, se gli darà cotesto ragguaglio per iscritto, ed egli risponderà nella medesima guisa.

121. Il re assisterà in persona all' entrare delle Corti; se v'ha impedimento, il presidente darà principio egli all' adunanza nel giorno assegnato, senza che possa differirsi ad altro tempo per nessun motivo. Le medesime formalità si osserveranno al terminarsi della sessione.

122. Il re entrerà nella sala delle Corti senza guardie, ed accompagnato solamente dalle persone indicate nel ceremoniale pel ricevimento e per la dipartenza del re, descritto nel Regolamento per la disciplina interna delle Corti.

123. Il re farà una arringa, dove proporrà alle Corti ciò che egli crederà conveniente, al che il presidente risponderà con parole generali. Se il re non assisterà all' adunanza, trasmetterà la sua arringa al presidente perchè questi la legga alle Corti.

124. Le Corti non potranno deliberare alla presenza del re.

125. Occorrendo che i ministri abbiano a fare alcuna proposta alle Corti in nome del re, eglino assisteranno ai dibattimenti quando e come sarà dalle Corti determinato, e potrannovi favellare; ma non mai esser presenti al mettersi i partiti.

126. Le adunanze delle Corti saranno pubbliche; solamente nei casi che esigano circospezione potranno farsi segrete.

127. Nei dibattimenti delle Corti e in tutto che riguarda la disciplina e l' ordine interno si osserverà il Regolamento fatto da queste Corti generali e straordinarie, salvo le riforme che le Corti successive giudicassero conveniente di farvi.

128. I deputati saranno inviolabili per le opinioni loro, e non potranno essere chiamati in giudicio per quelle in nessun tempo nè caso nè da nessuna Autorità. Nelle cause criminali che si intentassero contro di loro non potranno essere giudicati da altri che dal Tribunale delle Corti nel modo e con le formalità ordinate nel Regolamento per la disciplina interna di esse. Durante la sessione delle corti, ed un mese dappoi, non potranno essere convenuti per cause civili nè sostenere esecuzione per debiti.

129. Durante il tempo della loro deputazione, facendo principio da allorquando consta alla deputazione permanente delle Corti l' elezione di ciascheduno, non potranno i deputati accettare per sè nè richiedere per altri nessuno impiego di nomina del re nè nessun promovimento che non vada per gradi nella scala della loro carriera rispettiva.

130. Nella stessa maniera non potranno, durante il tempo della loro deputazione ed un anno dopo l'ultimo atto del loro ufficio, ottenere per sè nè richiedere per altri nessuna pensione nè contrassegno d'onoranza che stia in mano del re.

Capo VII. — *Dell'ufficio delle Corti*

131. È ufficio delle Corti

I. Proporre e decretare le leggi, interpretarle e derogare ad esse quando occorre.

II. Ricevere il giuramento del re, del principe delle Asturie e della Reggenza, siccome è avvertito a suo luogo.

III. Risolvere ogni dubbio, sì di fatto che di diritto, che occorra intorno alla successione della corona.

IV. Eleggere la reggenza o il reggente del regno nei casi determinati dalla Costituzione, e stabilire i limiti nei quali la reggenza o il reggente debbono esercitare l'autorità reale.

V. Riconoscere pubblicamente il principe delle Asturie.

VI. Nominare il tutore del re minore, nei casi determinati dalla Costituzione.

VII. Approvare prima che sieno ratificati i trattati di lega offensiva, i trattati di sussidi e i trattati speciali di commercio.

VIII. Permettere o vietare che si ammettano genti d'armi forestiere nel regno.

IX. Decretare creazione e soppressione di cariche nei tribunali stabiliti dalla Costituzione, e similmente creazione e soppressione di uffici pubblici.

X. Stabilire ogni anno, a proposta del re, le forze di terra e di mare, determinare quali debbono tenersi in piè nel tempo di pace, quali nel tempo di guerra.

XI. Fare ordinamenti per l' esercito, per l'armata e per la milizia nazionale in ciascheduna delle parti in che si diramano.

XII. Determinare le spese della pubblica amministrazione.

XIII. Stabilire annualmente i tributi e le imposte.

XIV. Torre capitali a prestanza, nei casi di necessità, sovra il credito della nazione.

XV. Approvare la ripartizione dei tributi nelle provincie.

XVI. Rivedere ed approvare i conti del maneggio dei pubblici capitali.

XVII. Stabilire le dogane e la tariffa delle gabelle.

XVIII. Fare provvedimenti convenevoli per l'amministrazione, la conservazione e l'alienazione dei beni nazionali.

XIX. Determinare il valore, il peso, il titolo, il tipo e la denominazione delle monete.

XX. Scegliere e decretare quel sistema di pesi e di misure che parrà più comodo e più giusto.

XXI. Promuovere e favorire ogni specie d'industria, ed allontanare gli ostacoli che la disturbano.

XXII. Stabilire il diviso generale della pubblica istruzione in tutta la monarchia, ed approvare quello, che si farà per la educazione del principe delle Asturie.

XXIII. Approvare i regolamenti generali pel buon governo e per la salubrità del regno.

XXIV. Proteggere la libertà politica della stampa.

XXV. Effettuare la sindacabilità dei ministri e degli altri ufficiali pubblici.

XXVI. E finalmente spetta alle Corti il dare o negare l'assentimento loro in tutti quei casi ed a tutti quegli atti nei quali la Costituzione lo esige.

Capo VIII. — *Della formazione delle Leggi, e della Sanzione reale*

132. Ciaschedun deputato ha facoltà di far proposte di legge alle Corti, presentandole in iscritto ed arrecando le ragioni che lo muovuono a farle.

133. Due giorni almeno dopo presentata e letta la proposta di legge, si leggerà ella una seconda volta: e le Corti delibereranno se si ammetta o no al dibattimento.

134. Ammessa al dibattimento, se la gravità dell'assunto richieda, a giudicio delle Corti, che ella passi in prima ad una giunta, si farà a quel modo.

135. Quattro giorni almeno dopo ammessa al dibattimento la proposta, si leggerà una terza volta; e potrà assegnarsi il giorno in cui il dibattimento dee cominciare.

136. Venuto il giorno assegnato pel dibattimento, la proposta sarà dibattuta nella sua totalità ed in ciascheduno de' suoi articoli.

137. Le Corti decideranno se la materia è sufficientemente dibattuta; e deciso che ella è, si risolverà se dee mandarsi a partito o no.

138. Deciso che ella dee mandarsi a partito, si verrà tosto allo squittino, ammettendo o rifiutando in tutto od in parte la proposta, o variandola e modificandola secondo le osservazioni che saranno state fatte nel dibatterla.

139. Il partito si vincerà a pluralità assoluta di voci; e sarà necessario che sieno presenti la metà almeno ed uno di più del numero totale dei deputati che debbono sedere nelle Corti.

140. Se le Corti hanno rifiutato una proposta di legge in qualsisia tempo dell'esame, o se hanno risoluto non doversi mandare a partito, non potrà quella proposta rifarsi nel medesimo anno.

141. Se ella è stata accettata, si distenderà duplicatamente in forma di legge e si leggerà nelle Corti; di poi, firmati ambedue gli originali dal presidente e dai segretarii, saranno presentati immediatamente al re da una deputazione.

142. Al re spetta lo stanziare le leggi.

143. Il re stanzia le leggi con questa formola firmata di sua mano: *sia pubblicato come legge.*

144. Il re niega di stanziare con questa formola, firmata anch' essa di sua mano: *sia rimandato alle Corti*: aggiungendo nello stesso tempo le ragioni del suo rifiuto.

145. Il re avrà trenta giorni di tempo per usar cotesta prerogativa. Se in quello spazio egli non ha manifestato la sua volontà, col fatto istesso s'intenderà avere stanziato e stanzierà effettivamente.

146. Poichè il re avrà stanziato o rifiutato di stanziare, l'uno dei due originali ritornerà alle Corti insieme con la formola rispettiva, perchè ivi ne sia dato conto. Cotesto originale sarà conservato nell' archivio delle Corti, rimanendo l'altro in potere del re.

147. Se il re avrà rifiutato di stanziare, non potrà dibattersi più quel medesimo assunto nelle Corti di quell'anno; potrà bensì nelle Corti dell'anno seguente.

148. Se nelle Corti dell' anno seguente sarà fatta di nuovo, ammessa ed approvata la medesima proposta, poichè ella sarà presentata al re, potrà egli stanziarla o rifiutarla nei termini degli articoli 143 e 144; nel secondo dei quali due casi non potrà dibattersi più quel medesimo assunto in quell'anno.

149. Se nuovamente sarà fatta, ammessa ed approvata una terza volta la medesima proposta nelle Corti dell'anno seguente, col fatto istesso si intenderà che il re la stanzii; ed essendogli presentata, la stanzierà effettivamente colla formola espressa nell'articolo 143.

150. Se, avanti che spiri lo spazio di trenta dì nel quale il re dee stanziare o rifiutare,

giungerà il termine della sessione delle Corti, il re dovrà stanziare o rifiutare negli otto primi giorni della sessione delle Corti seguenti; e se questo termine passerà senza che il re abbia usato quella sua prerogativa, col fatto istesso s'intenderà egli avere stanziato la proposta, e la stanzierà effettivamente con la formola espressa; ma se il re rifiuterà di stanziare, potranno le Corti di quell' anno trattare di nuovo di quel medesimo assunto.

151. Ancora che dopo il rifiuto fatto dal re di stanziare una proposta di legge sia trascorso un anno o più senza che ella sia stata rifatta, se ella viene a rinnovellarsi nel tempo della stessa deputazione che la approvò la prima volta o delle due deputazioni che succedono immediatamente a quella, sarà sempre riputata la medesima proposta, quanto agli effetti dei tre articoli precedenti; ma se ella non si rifa duranti le tre deputazioni mentovate, quantunque venisse riprodotta di poi con le medesime parole, si reputerà proposta nuova quanto agli effetti sovra espressi.

152. Se la seconda o la terza volta che si fa una proposta nel termine prescritto dall'articolo precedente e, rifiutata dalle Corti, in qualunque tempo sia rinnovata poi, si riputerà sempre proposta nuova.

153. Alle leggi è derogato con le medesime formalità e per le medesime vie con che elle sono stabilite.

Capo IX. — *Della promulgazione delle Leggi*

154. Pubblicata la legge nelle Corti, se ne darà avviso al re affinchè ella sia tosto promulgata solennemente.

155. Il re adoprerà per promulgare le leggi la formola seguente: « N. (*il nome del re*), per » la grazia di Dio e per la Costituzione della » monarchia spagnuola re delle Spagne, a tutti » coloro che le presenti vedranno ed intenderanno; sappiate che le Corti hanno decretato e noi stanziamo ciò che segue (*qui si ponga il testo letterale della Legge*). Pertanto » mandiamo a tutti i tribunali, maestrati di » giustizia, capi, governatori ed altre Autorità, » sì civili che militari ed ecclesiastiche di qualsivoglia classe e dignità, che osservino e facciano osservare, adempire ed eseguire la presente Legge in ogni sua parte. Ve ne terrete » per avvertiti, affinchè ella sia mandata ad » effetto, e farete che si stampi, si pubblichi » e vada attorno. » (*Vuol essere indirizzata al ministro a cui s' appartiene*).

156. Tutte le leggi saranno mandate in giro per ordine del re dai ministri rispettivi a tutti i tribunali supremi, i tribunali di provincia, i capi e le Autorità superiori, che le trasmetteranno alle subordinate.

Capo X.

Della Deputazione permanente delle Corti

157. Le Corti prima che si disciolgano nomineranno una deputazione, la quale si chiamerà *Deputazione permanente delle Corti*, composta di sette individui tolti dal novero stesso dei deputati, tre delle provincie d'Europa e tre delle provincie d'oltremare; il settimo si trarrà a sorte tra un deputato d'Europa e uno d'oltremare.

158. Nel medesimo tempo le Corti nomineranno due vicegerenti per cotesta deputazione, l'uno di Europa e l'altro d'oltremare.

159. La deputazione permanente durerà dall'una sessione all'altra delle Corti ordinarie.

160. L'ufficio di cotesta deputazione è

I. Invigilare l'osservanza della Costituzione e delle leggi per dar conto alle Corti seguenti delle variazioni che ella avrà notate.

II. Convocare le Corti straordinarie nei casi avvertiti dalla Costituzione.

III. Adempire gl'incarichi mentovati negli articoli 111 e 112.

IV. Dare avviso ai deputati vicegerenti perchè sottentrino nel luogo dei deputati principali; e dove o per morte o per assoluta impossibilità mancassero i principali e i vicegerenti di una provincia, trasmettere a questa gli ordini necessarii perchè vi si faccia nuova elezione.

Capo XI. — *Delle Corti straordinarie*

161. Le Corti straordinarie saranno formate dai medesimi deputati che formano le ordinarie, duranti i due anni della loro deputazione.

162. La deputazione permanente convocherà le Corti straordinarie, e stabilirà il giorno dell'adunarsi loro, in questi tre casi:

I. Quando la corona sarà vacante.

II. Quando il re avrà impossibilità, qualunque ella sia, di governare, o quando egli vorrà rinunciare la corona al suo successore; nel primo dei quali due casi è fatta potestà alla deputazione permanente di adoperare ogni mezzo che ella stimi convenevole per accertarsi della inabilità del re.

III. Allorchè per le difficoltà dei tempi e per la gravità degli affari il re giudicherà conveniente che elle si radunino, e ne darà quindi avviso alla deputazione permanente delle Corti.

163. Le corti straordinarie non attenderanno ad altra cosa che a quella per cui sono state convocate.

164. Le sessioni delle Corti straordinarie incomincieranno e termineranno con le medesime formalità che le ordinarie.

165. La celebrazione delle Corti straordinarie

non disturberà l' elezione dei nuovi deputati al tempo prescritto.

166. Se le Corti straordinarie non avranno terminato la loro sessione al dì stabilito per la celebrazione delle ordinarie, cesseranno quelle dall' ufficio loro, sottentreranno queste a trattare della cosa per cui furono convocate le prime.

167. La deputazione permanente delle Corti continuerà negli incarichi mentovati agli articoli 111 e 112 nel caso avvertito dall'articolo precedente.

TITOLO IV.

Del Re

Capo I. — *Della inviolabilità del Re e della autorità di Lui*

168. La persona del re è sacra, inviolabile, e non soggetta a sindacabilità.

169. Il re avrà titolo di Maestà cattolica.

170. La potestà di fare eseguire le leggi sta esclusivamente nel re; l'autorità del quale si estende a tutto ciò che risguarda la conservazione dell' ordine pubblico al di dentro e la sicurezza dello Stato al di fuori, secondo la Costituzione e le leggi.

171. Oltre alla prerogativa che spetta al re di stanziare le leggi e di promulgarle, ha egli le seguenti facoltà principalmente:

I. Di fare i decreti, i regolamenti e le istruzioni che egli creda giovevoli per la esecuzione delle leggi.

II. Di invigilare che la giustizia sia prontamente e pienamente amministrata in tutto il regno.

III. Di dichiarare la guerra, fare e ratificar la pace, dandone di poi conto motivato alle Corti.

IV. Di nominare i giudici di tutti i tribunali sì civili che criminali, proponente il Consiglio di Stato.

V. Di nominare a tutti gl' impieghi civili e militari.

VI. Di nominare a tutti i vescovadi ed a tutte le dignità ed i benefici ecclesiastici di patronato reale, proponente il Consiglio di Stato.

VII. Di concedere onori e distintivi d'ogni sorta, conformandosi alle leggi.

VIII. Di comandare agli eserciti ed alle armate e di nominarne i generali.

IX. Di disporre della forza armata, distribuendola come meglio convenga.

X. Di dirigere le trattative diplomatiche e le commerciali con le altre Potenze, e di nominare gli ambasciatori, gl' inviati ed i consoli.

XI. D' invigilare la fabbrica delle monete, sulle quali s'improntera l'effigie e il nome di lui.

XII. Di decretare l'impiego de' danari assegnati a ciaschedun ramo della pubblica amministrazione.

XIII. Di fare grazia ai delinquenti, conformandosi alle leggi.

XIV. Di proporre alle Corti le leggi e le riforme che gli parranno opportune pel bene della nazione, affinchè esse ne deliberino secondo il modo stabilito.

XV. Di permettere o vietar l'introduzione dei decreti dei concilii e delle bolle dei Pontefici; con l' assentimento delle Corti, se contengono ordinamenti generali; udito il parere del Consiglio di Stato, se riguardano affari particolari o governativi; dandone ragguaglio al maestrato supremo di giustizia perchè egli ne risolva secondo le leggi, se contengono punti contenziosi.

XVI. Di nominare e cassare liberamente i ministri segretarii di Stato.

172. L'autorità del re è limitata come segue.

I. Il re non può impedire con nessun pretesto la celebrazione delle Corti nei tempi e nei casi stabiliti dalla Costituzione, nè sospenderle, nè disciorle, nè dare impaccio in nessun modo alle adunanze ed alle deliberazioni loro. Chi consigliasse il re ad alcun tentativo di tal fatta od aiutasselo, sarebbe traditore e giudicato come tale.

II. Il re non può assentarsi dal regno senza il consenso delle Corti. S' ei lo facesse, s'intenderebbe avere abdicato la corona.

III. Il re non può alienare, cedere, rinunziare nè in alcun modo trasferire ad altrui l'autorità reale, nè alcuna delle sue prerogative. S'egli vorrà per qualsivoglia cagione rinunziare il trono al suo successore immediato, non potrà senza il consenso delle Corti.

IV. Il re non può alienare, cedere nè permutare provincia nè città nè terra nè villaggio nè porzione alcuna, per picciola ch'ella sia, del territorio spagnuolo.

V. Il re non può far lega offensiva nè trattato speciale di commercio con nessuna Potenza straniera senza il consenso delle Corti.

VI. Non può nè anche obbligarsi per nessun trattato a dare sussidio a nessuna Potenza straniera senza il consenso delle Corti.

VII. Il re non può cedere nè alienare i beni nazionali senza il consenso delle Corti.

VIII. Il re non può da per se imporre direttamente nè indirettamente tributi nè gravezze sotto qualsivoglia nome o per qualsivoglia ragione; ma è sempre ufficio delle Corti il decretare cotesto.

Il re non può concedere privilegi esclusivi a nessuna persona nè congregazione.

X. Il re non può torre la proprietà di al-

trui, individuo o congregazione che sia, nè turbargliene il possesso, l'uso o il godimento; che se per causa di comune e riconosciuta utilità sarà talvolta necessario torre la proprietà di alcuno, non potrà il re far cotesto senza compensargliene il danno ad un tempo, a giudicio d'uomini dabbene.

XI. Il re non può torre la libertà a nessuno nè condannarlo da per se a gastigo. Il ministro che ne firmerà l'ordine ed il giudice che lo manderà ad effetto ne renderanno conto davanti alla nazione, e saranno puniti siccome rei di attentato contro la libertà individuale.

Solo allora quando il bene e la sicurezza dello Stato esigano l'arresto di alcuna persona, potrà il re mandarne l'ordine, a condizione nondimeno che nel termine di 48 ore sia l'arrestato posto in balia del tribunale o del giudice competente.

XII. Il re prima di contrarre matrimonio ne darà contezza alle Corti per ottenere il consenso loro; s'ei nol farà, s'intenderà avere abdicato la corona.

173. Il re, quando egli giunga al trono o, se sarà minore, quando egli intraprenda il governo del regno, presterà giuramento davanti alle Corti con la formola seguente:

« N. (*qui si ponga il nome del re*), per la » grazia di Dio e per la Costituzione della monarchia spagnuola re delle Spagne, giuro per » Dio e per i santi Evangelii che io difenderò » e conserverò la religione cattolica, apostolica, » romana, non permettendone alcun'altra nel » regno; che io osserverò e farò osservare la » Costituzione politica e le leggi della monarchia spagnuola, non intendendo in tutto » quello che io farò ad altro che al bene ed alla » utilità di quella; che io non alienerò nè cederò nè smembrerò nessuna porzione del » regno; ch'io non riscuoterò mai nè in derrate nè in denari se non ciò che le Corti » avranno decretato; che io non torrò mai la » proprietà di nessuno e che rispetterò sopra » tutto la libertà politica della nazione e la libertà personale di ciascuno individuo. E s'io » farò altrimenti, non mi si obbedisca; e quello » in che contravverrò al mio giuramento sia » nullo e di nessun valore. Così Iddio mi aiuti » e mi difenda; se no, egli me lo imputi a condennazione ».

Capo II. — *Della successione alla Corona*

174. Il regno delle Spagne è indivisibile, e la successione al trono passerà, dal promulgarsi della Costituzione in poi, di solo in solo perpetualmente secondo l'ordine regolare di primogenitura e di rappresentazione tra i discendenti legittimi, maschi e femmine, delle linee che si dichiareranno qui appresso.

175. Non potranno essere re delle Spagne altri che i figli legittimi nati di palese e legittimo matrimonio.

176. Nel medesimo grado e nella stessa linea i maschi saranno anteposti alle femmine, e sempre il maggiore al minore; ma le femmine di linea anteriore o di anterior grado nella medesima linea saranno anteposte ai maschi di linea o di grado posteriore.

177. Il figlio o la figlia del primogenito del re, morendo il suo padre senza arrivare al trono, sarà anteposto agli zii, e succederà immediatamente all'avo per diritto di rappresentazione.

178. Finchè non si spegne la linea nella quale è radicata la successione, non entra a succedere la prossima.

179. Re delle Spagne è il minore D. Ferdinando VII di Borbone, adesso regnante.

180. Mancando il signore D. Ferdinando VII di Borbone, succederanno i discendenti di lui legittimi, sì maschi che femmine; mancando costoro, succederanno i fratelli di lui e gli zii fratelli del padre, sì maschi che femmine, e i discendenti legittimi loro secondo l'ordine stabilito; serbato sempre il diritto di rappresentazione e il precedere delle linee anteriori alle posteriori.

181. Le Corti dovranno escludere dalla successione le persone inabili al governo o che abbiano operato cosa che le renda immeritevoli della corona.

182. Se verranno a spegnersi tutte le linee qui mentovate, le Corti chiameranno al trono legnaggi novelli, siccome vedranno meglio profittare alla nazione, seguendo sempre l'ordine e le regole del succedere qui stabilite.

183. Quando la corona dovrà cadere immediatamente o sarà caduta in femmina, non potrà questa eleggersi marito senza l'assentimento delle Corti; e facendo altrimente, s'intender abdicare la corona.

184. Venendo a regnare una femmina, il marito di lei non avrà autorità nel regno nè partecipazione del governo.

Capo III.

Della minorità del Re e della Reggenza

185. Il re è minore sino all'età di diciott'anni compiuti.

186. Durante la minorità del re, il regno sarà governato da una reggenza.

187. Ancora il regno sarà governato da una reggenza ogniqualvolta il re avrà impossibilità di esercitare la sua autorità per qualsivoglia ragione di mente o di corpo.

188. Se l'impedimento del re durerà più di due anni, e se il successore immediato sarà maggiore di diciott'anni, le Corti potranno nominarlo reggente del regno invece della reggenza.

189. Vacando la corona in tempo che il principe delle Asturie sia minore, se le Corti ordinarie non saranno allora adunate, v'avrà, sin che le straordinarie si radunino, una reggenza provvisionale formata dalla regina madre, se ella vi è, di due deputati della deputazione permanente delle Corti, i più anziani secondo l'ordine di nomina nella deputazione, e di due consiglieri di stato i più anziani, cioè il decano e chi gli vien dopo; se non v'è la regina madre, entrerà nella reggenza il consigliere di stato terzo in anzianità.

190. Nella reggenza provvisionale presederà la regina madre, se ella vi è; s'ella manca, presederà il deputato della deputazione permanente che sarà stato nominato in essa il primo.

191. La reggenza provvisionale non darà spaccio se non a quegli affari che non permettono dilazione, e non congederà nè nominerà impiegati se non per modo di provvisione.

192. Le Corti straordinarie essendo radunate, nomineranno una reggenza composta di tre o di cinque individui.

193. Per poter essere individuo della reggenza si vuole essere cittadino abile all'esercizio dei diritti politici; esclusi i forestieri, benchè abbiano lettere di cittadinanza.

194. Nella reggenza presederà quello degli individui che sarà stato disegnato a ciò dalle Corti; alle quali appartiene lo stabilire, quando occorra, se debba osservarsi o no giro di volta nella presidenza, e con quali termini.

195. La reggenza eserciterà l'autorità del re nei termini che le Corti stimeranno.

196. L'una e l'altra reggenza presteranno giuramento secondo la formola mentovata nell'articolo 173, aggiungendo la clausola che « saranno fedeli al re; » e la reggenza permanente aggiugnerà ancora che osserverà le condizioni impostele dalle Corti per l'esercizio della sua autorità, e che, venendo il re ad essere maggiore o cessando la impossibilità, gli rimetterà il governo del regno, sotto pena, se indugia un momento, di essere gli individui suoi riputati traditori e castigati come tali.

197. Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del re.

198. Sarà tutore del re minore la persona che il re defunto avrà nominato nel suo testamento. Se non avrà nominato, sarà tutrice la regina madre sin tanto che ella rimarrà vedova; mancando questa, sarà nominato il tutore dalle Corti. Nel primo e nel terzo caso il tutore dovrà essere natio del regno.

199. La reggenza invigilerà che il re minore sia educato nel modo il più conveniente al grande scopo della sua alta dignità, e secondo il diviso che le Corti avranno approvato.

200. Le Corti determineranno lo stipendio di che dovranno godere gli individui della reggenza.

Capo IV. — *Della Famiglia reale e del riconoscimento del Principe delle Asturie*

201. Il figlio primogenito del re avrà il titolo di Principe delle Asturie.

202. Gli altri figli e figlie del re saranno e si chiameranno Infanti delle Spagne.

203. E saranno e si chiameranno Infanti delle Spagne i figli e le figlie del principe delle Asturie.

204. Costoro soltanto, e non altri, avranno la qualità di Infante delle Spagne.

205. Gli infanti delle Spagne godranno dei distintivi e degli onori che hanno avuto sinora, e potranno essere nominati ad ogni sorta di uffici salvochè di giudice o di deputato alle Corti.

206. Il principe delle Asturie non potrà uscire dal regno senza il consentimento delle Corti: e se uscirà senz'esso sarà per quel fatto istesso escluso dal succedere alla corona.

207. La stessa cosa s'intenderà quando egli stia fuori del regno per più tempo che non fu espresso nella licenza se, richiamato, non ritorna nel termine che le Corti gli prescrivono.

208. Il principe delle Asturie, gl'infanti e le infante e i figli e i discendenti loro, i quali sieno sudditi del re, non potranno contrarre matrimonio senza il consenso di lui e delle Corti, sotto pena di essere esclusi dal succedere alla corona.

209. Degli atti di nascita, di matrimonio e di morte di tutte le persone della famiglia reale sarà rimessa copia autentica alle Corti o, in mancanza loro, alla deputazione permanente delle Corti perchè sia custodita negli archivi loro.

210. Il principe delle Asturie sarà riconosciuto dalle Corti con le formalità che saranno avvertite nel Regolamento per la disciplina interna di quelle.

211. Cotesto riconoscimento si farà nelle prime Corti che si celebrino dopo il nascimento di lui.

212. Il principe delle Asturie giunto all'età di quattordici anni presterà giuramento davanti alle Corti con la formola seguente:

« N. (*qui si ponga il nome*), principe delle « Asturie, giuro per Dio e per i santi Evangelii

» che io difenderò e conserverò la religione cat-
» tolica, apostolica e romana, non permetten-
» done nessun' altra nel regno; che io osser-
» verò la Costituzione politica della monarchia
» spagnuola e che sarò fedele e ubbidiente
» al re. Così Iddio mi aiuti. »

Capo V.

Dell' assegnamento della Famiglia reale

213. Le Corti determineranno e notificheranno al re l' assegnamento annuale per la Casa di lui conveniente all' alta dignità della sua persona.

214. Appartengono al re tutti i palagi reali di che han goduto i predecessori di lui; le Corti determineranno i terreni che crederanno conveniente di riservare per la ricreazione della di lui persona.

215. Al principe delle Asturie da poi ch'egli è nato, ed agli infanti ed alle infante da poi che essi hanno compiuto sette anni d'età, si farà dalle Corti quello assegnamento per gli alimenti loro che corrisponderà alla rispettiva dignità di ciascheduno.

216. Alle infante, per quando elle andranno a marito, sarà assegnata in dote dalle Corti quella somma che a queste parrà; pagata la quale, cesseranno gli alimenti annali.

217. Agli infanti, se essi si ammogliano abitando in Ispagna, si continueranno gli alimenti assegnati loro; se si ammogliano pigliando stanza fuori, cesseranno gli alimenti e sarà pagata loro per una volta quella somma che le Corti determineranno.

218. Le Corti determineranno l'assegnamento per gli alimenti annuali alla regina vedova.

219. Lo stipendio degli individui della reggenza si torrà in su l'assegnamento della casa del re.

220. L' assegnamento della casa del re e gli alimenti della famiglia di lui, di cui è parlato negli articoli precedenti, saranno determinati dalle Corti all'incominciare d' ogni regno, nè potranno alterarsi durante quello.

221. Tutti cotesti assegnamenti son fatti sulla Cassa della tesoreria nazionale, di donde saranno pagati allo amministratore che il re avrà nominato; e con esso amministratore si tratteranno le azioni attive e passive che per ragione d' interesse potranno suscitarsi.

Capo VI. — *Dei Ministri segretarii di Stato*

222. I ministri saranno sette:
il ministro di stato;
il ministro dell' interno per la penisola e le isole adiacenti;
il ministro dell' interno per le provincie di oltremare;
il ministro di grazia e di giustizia;
il ministro delle finanze;
il ministro della guerra;
il ministro della marina.

Le Corti avvenire faranno in questo sistema di ministri le variazioni che l'esperienza o i casi esigeranno.

223. Per potere essere ministro si vuole essere cittadino abile all'esercizio dei dritti politici; esclusi i forestieri, benchè abbiano lettere di cittadinanza.

224. A ciascheduna segreteria di stato saranno assegnati gli affari di sua pertinenza per via di Regolamento particolare approvato dalle Corti.

225. Tutti gli ordini del re dovranno essere firmati dal ministro di quel ramo a cui si riferisce il soggetto di che si tratta.

Nessun tribunale nè persona pubblica metterà ad esecuzione mai l'ordine dove cotesta condizione manchi.

226. I ministri saranno sindacabili dalle Corti per gli ordini che essi firmeranno contro la Costituzione e le leggi, senza che gli discolpi lo allegare i comandi del re.

227. I ministri formeranno innanzi tratto il bilancio annuale delle spese probabili della pubblica amministrazione, ciascheduno pel ramo che gli appartiene, e renderanno conto nel modo che si avvertirà di quelle che avranno fatto.

228. Per effettuare la sindacabilità dei ministri, le Corti prima d' ogni altra cosa decreteranno che v'ha luogo ad accusa.

229. Fatto quel decreto, il ministro rimarrà sospeso, e le Corti rimetteranno al maestrato supremo di giustizia tutti i documenti risguardanti la causa da trattarsi davanti ad esso maestrato, il quale se ne informerà e deciderà secondo le leggi.

230. Le Corti determineranno lo stipendio che debbono avere i ministri durante l'ufficio loro.

Capo VII. — *Del Consiglio di Stato*

231. V'avrà un consiglio di stato composto di quaranta consiglieri, tutti cittadini abili all'esercizio dei diritti politici, esclusi i forestieri benchè abbiano lettere di cittadinanza.

232. Di costoro, quattro e non più saranno tolti dal novero degli ecclesiastici chiari per fama e per merito riconosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro e non più saranno dei grandi di Spagna, forniti delle virtù, dell' ingegno e della dottrina necessaria; i rimanenti saranno trascelti dal novero di coloro che per celebrità di nome e per dottrina o per segnalati servigi resi allo Stato in alcuno dei principali rami d' amministrazione e di governo

saranno i meglio riputati. Le Corti non potranno proporre per cotesto impiego nessuno individuo che sia deputato alle Corti nel tempo del farsi le nomine. Dodici per lo meno dei consiglieri di stato saranno nati nelle provincie d' oltremare.

233. Tutti i consiglieri di stato saranno nominati dal re, proponenti le Corti.

234. Per la formazione di cotesto consiglio si farà dalle Corti una lista tripla di individui d' ognuna delle classi mentovate, secondo la proporzione indicata, e di quivi il re trascelgierà i quaranta che debbono essere consiglieri di stato; cioè gli ecclesiastici dalla lista della loro classe, i grandi dalla loro, e così gli altri.

235. Occorrendo alcuna vacanza nel consiglio di stato, le prime Corti che si celebreranno presenteranno al re una lista di tre persone di quella classe in che sarà la mancanza, perchè egli ne elegga quella che gli parrà.

236. Il re non avrà altro consiglio che il consiglio di stato, il quale dirà il suo parere nei gravi affari di governo e massimamente intorno allo stanziare o no le leggi, al dichiarare la guerra, e al fare trattati.

237. Spetterà a cotesto consiglio il fare al re la proposta di tre persone per la nomina ad ogni beneficio ecclesiastico e ad ogni ufficio di giudicatura.

238. Il re farà un Regolamento per la disciplina del consiglio di stato, udito in prima il parere di quello; il qual Regolamento sarà presentato per l' approvazione alle Corti.

239. I consiglieri di stato non potranno essere congedati senza ragione giustificata davanti al tribunale supremo di giustizia.

240. Le Corti determineranno lo stipendio che debbono avere i consiglieri di stato.

241. I consiglieri di stato al loro entrare in ufficio faranno giuramento nelle mani del re di osservar la Costituzione, di esser fedeli al re, e di consigliargli ciò che intenderanno esser profittevole al bene della nazione, senza mire particolari nè interesse privato.

TITOLO V.

Dei Tribunali e della amministrazione della giustizia, sì civile che criminale

242. La potestà dello applicare le leggi nelle cause civili e criminali appartiene esclusivamente ai tribunali.

243. Nè le Corti nè il re non potranno esercitare in nessun caso le funzioni giudiciali nè avocare cause pendenti nè far rivocare a disamina giudizi terminati.

244. Le leggi determineranno l' ordine e le formalità del procedere, che saranno uniformi in tutti i tribunali e dalle quali nè le Corti nè il re non potranno esentare.

245. I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che di giudicare e di fare che si eseguisca il giudicato.

246. Nè tampoco potranno sospendere l' esecuzione delle leggi nè fare nessun regolamento per l' amministrazione della giustizia.

247. Nessuno spagnuolo potrà essere giudicato nelle cause civili e criminali da altri che dal tribunale suo competente, determinato per via di legge antecedente.

248. Negli affari comuni, sì civili che criminali, non v' avrà più che un solo foro per qualsivoglia classe di persone.

249. Gli ecclesiastici continueranno a godere del foro di loro stato nei termini che le leggi prescrivono o prescriveranno per l'avvenire.

250. I militari godranno anch' essi di foro particolare nei termini che l'ordinamento stabilisce o stabilirà per l'avvenire.

251. Per potere essere nominato giudice in qualsisia tribunale, vuolsi esser nato sul territorio spagnuolo e maggiore di venticinque anni. Le altre qualità che si richiederanno a ciò saranno determinate dalle leggi.

252. Nessun giudice non potrà essere deposto dalla sua carica, o sia ella temporanea o perpetua, se non per causa legalmente provata e sentenziata; nè sospeso se non per accusa legalmente intentata.

253. Se vien querela al re contro alcun giudice, la quale, presa informazione, paia fondata, potrà il re, udito il parere del consiglio di stato, sospendere quel giudice, trasmettendo immediatamente la informazione al maestrato supremo di giustizia affinchè giudichi secondo le leggi.

254. D'ogni mancamento di osservanza delle leggi che regolano il processo, sì pel civile che per lo criminale sono personalmente mallevadori i giudici che lo commettono.

255. Il sodducimento, la corruzione e il prevaricare dei giudici producono azione popolare contro essi che ne son colpevoli.

256. Le Corti assegneranno ai giudici uno stipendio competente.

257. La giustizia sarà amministrata in nome del re; e le esecutorie e i provvedimenti dei tribunali superiori saranno pur anche registrati in nome di lui.

258. Il codice civile, il codice criminale e il codice di commercio saranno i medesimi in tutta la monarchia, salve le variazioni che potrannovi fare le Corti per circostanze particolari.

259. V' avrà nella capitale del regno un tri-

bunale che si chiamerà maestrato supremo di giustizia.

260. Le Corti determineranno il numero dei giudici di che debb'essere formato, e delle camere in che debb'essere diviso.

261. Spetterà a cotesto tribunale

I. Definire le questioni di competenza dei maestrati d'appello tra loro in tutto il territorio spagnuolo e dei maestrati d'appello coi tribunali speciali nella penisola e nelle isole adiacenti: oltremare si definiranno queste ultime secondo che la legge determinerà.

II. Giudicare i ministri quando le Corti decreteranno esservi luogo ad accusa.

III. Conoscere tutte le cause di deposizione o di sospensione dei consiglieri di stato e dei giudici nei maestrati d'appello.

IV. Conoscere le cause criminali dei ministri, dei consiglieri di stato, e dei giudici nei maestrati d'appello, poichè dal capo politico superiore sarà stato formato il processo e trasmesso a cotesto tribunale.

V. Conoscere tutte le cause criminali che potranno intentarsi contro gli individui suoi. Occorrendo che sia necessario lo effettuare la sindacabilità di cotesto maestrato supremo, le Corti, previa la formalità stabilita nell'articolo 228, nomineranno per ciò un tribunale composto di nove giudici che si trarranno a sorte da un novero doppio.

VI. Conoscere della residenza di ogni impiegato pubblico, il quale per disposizione delle leggi sia obbligato ad essa.

VII. Conoscere di tutti gli affari litigiosi riguardanti il patronato reale.

VIII. Conoscere delle appellazioni d'abuso di giurisdizione contro i tribunali ecclesiastici superiori della capitale.

IX. Conoscere delle appellazioni di nullità contro le sentenze date in ultima istanza, per far ricominciare il processo ed effettuare la sindacabilità mentovata nell'articolo 254. Nelle provincie d'oltremare i maestrati d'appello conosceranno di coteste appellazioni secondo che sarà avvertito a suo luogo.

X. Ascoltare i dubbi degli altri tribunali intorno all'intendimento di alcuna legge, e proporli al re insieme coi motivi su che sono fondati perchè egli provochi la conveniente dichiarazione delle Corti.

XI. Esaminare le liste delle cause civili e delle criminali che debbono essergli trasmesse dai maestrati d'appello, per promuovere la pronta amministrazione della giustizia, trasmetterne copia al Governo per quel medesimo effetto, e farle pubblicare per via della stampa.

262. Tutte le cause civili e criminali si termineranno dentro al territorio di ciaschedun maestrato d'appello.

263. Ai maestrati d'appello spetterà il conoscere tutte le cause civili dei tribunali inferiori di loro giurisdizione in seconda ed in terza instanza, e così pur anche le criminali, secondo che determineranno le leggi; ancora spetterà loro il conoscere le cause di sospensione o di deposizione dei giudici inferiori di loro territorio nel modo che le leggi determineranno, dandone conto al re.

264. I giudici che avranno errato nella seconda istanza non potranno assistere a quella medesima causa nella terza.

265. Ancora spetterà ai maestrati d'appello il conoscere delle competenze tra i giudici inferiori del loro territorio.

266. Ancora spetterà loro il conoscere delle appellazioni d'abuso di giurisdizione contro i tribunali e le Autorità ecclesiastiche di loro territorio.

267. Ancora spetterà loro il ricevere dai giudici inferiori di lor territorio ragguagli delle cause intentate per delitto, e le liste delle cause civili e criminali pendenti nelle giurisdizioni di questi, dove sia espresso lo stato delle une e delle altre, per promuovere la pronta amministrazione della giustizia.

268. Ai maestrati di appello delle provincie d'oltremare spetterà ancora il conoscere delle appellazioni di nullità; le quali, se il maestrato è numeroso abbastanza per ch'egli possa dividersi in tre camere, saranno recate davanti a quella camera che non ha conosciuto la causa in nessuna istanza; se il maestrato non è numeroso a sufficienza, saran recate dall'uno all'altro dei maestrati compresi nel territorio della stessa provincia; e quando in questa non sia più che un maestrato d'appello, saranno recate al maestrato d'appello il più vicino di altra provincia.

269. Sentenziata la nullità, il maestrato d'appello che ha conosciuto d'essa ne darà conto, aggiugnendo i motivi su che la sentenza è fondata, al maestrato supremo di giustizia perchè si effettui la sindacabilità mentovata nell'articolo 254.

270. I maestrati d'appello trasmetteranno al maestrato supremo di giustizia ogni anno le liste delle cause civili, ed ogni sei mesi delle criminali, si terminate che pendenti, facendovi menzione dello stato in che queste si trovano, e comprendendovi quelle che avranno ricevuto dai tribunali inferiori.

271. Con leggi e con regolamenti speciali si determinerà il numero dei giudici dei maestrati d'appello, che non potrà essere minore di sette, la forma di cotesti maestrati e il luogo di loro residenza.

272. Quando giugnerà il caso di farsi la divisione conveniente del territorio spagnuolo,

indicata nell'articolo 11, si determinerà rispetto ad essa il numero dei maestrati d' appello da stabilirsi ed il territorio di questi.

273. Si stabiliranno distretti proporzionatamente uguali, ed in ciascheduna capitale di distretto v' avrà un giudice di lettera, con tribunale corrispondente.

274. Le facoltà di cotesti giudici si restringeranno precisamente alla parte litigiosa degli affari; e le leggi determineranno quelle che debbono loro appartenere nella capitale e negli altri Comuni del distretto, non meno che la somma sino alla quale essi possono conoscere senza appellazione nelle cose civili.

275. In ogni Comune si stabiliranno alcaldi, le facoltà dei quali, si negli affari litigiosi che negli economici, saranno determinate per legge.

276. Tutti i giudici dei tribunali inferiori dovranno dar conto al maestrato d'appello loro rispettivo, fra tre giorni al più tardi, delle cause che si formano per delitti commessi nel territorio loro, e di poi proseguiranno a dargli conto dello stato di quelle nei tempi che il maestrato d'appello prescriverà.

277. Ancora dovranno trasmettere al maestrato d' appello rispettivo ogni sei mesi liste generali delle cause civili, ed ogni tre mesi delle criminali, intentate davanti a loro, facendovi menzione dello stato in che esse si trovano.

278. Le leggi decideranno se dee avervi tribunale speciale per conoscere di affari determinati.

279. I giudici, all'entrare nella loro carica, giureranno di osservare la Costituzione, di essere fedeli al re, di osservare le leggi e di amministrare senza parzialità la giustizia.

Capo II. — *Dell' amministrazione della Giustizia nelle cose civili*

280. Nessuno spagnuolo non potrà essere privato del diritto di determinare le sue differenze per mezzo di giudici arbitri nominati da ambe le parti.

281. La sentenza che gli arbitri han dato sarà mandata ad effetto se le parti nel fare il compromesso non si riservarono il diritto di appellare.

282. L'alcalde di ciaschedun Comune eserciterà in esso l' ufficio di conciliatore, e chiunque vorrà intentar qualche azione o per cose civili o per ingiurie dovrà presentarglisi per cotesto fine.

283. L'alcalde insieme con due buoni uomini nominati rispettivamente da ciascuna delle parti udrà l'attore e il convenuto, porrà mente alle ragioni su che si fondano ambidue, e udito il parere dei due suoi colleghi provvederà in quel modo che gli parrà più acconcio per terminare il litigio senza che si proceda più innanzi; e sarà effettivamente terminato il litigio se le parti si acquietano a quella decisione estragiudiciale.

284. Se non consta essere state tentate le vie di conciliazione, non potrà intavolarsi la lite.

285. In ogni causa, qualunque ella sia, potranno essere al più tre le istanze e tre le sentenze definitive pronunciate in esse. Ove occorra la terza istanza dopo due sentenze conformi, il numero dei giudici in questo terzo giudicio dovrà essere maggiore che nel secondo, con le forme che la legge stabilirà. Spetta alla legge il determinare, attesa l'entità degli affari e la natura, e la qualità dei diversi giudicii, quale delle sentenze dee mandarsi ad esecuzione.

Capo III. — *Dell' amministrazione della Giustizia nelle cose criminali*

286. L'amministrazione della giustizia nelle cose criminali sarà regolata per legge di maniera tale che il processo si faccia con brevità e senza vizio affinchè i delitti abbiano pronto castigo.

287. Nessuno spagnuolo potrà essere arrestato senza antecedente informazione sommaria del fatto pel quale egli meriti, secondo le leggi, castigo corporale; nè senza mandato del giudice, per iscritto, il quale si notificherà al presunto reo nell'atto medesimo dell'arrestarlo.

288. Ciascheduna persona dovrà ubbidire a cotesti mandati; ogni resistenza sarà reputata delitto grave.

289. Se v'avrà resistenza o se vi sarà sospetto di fuga, potrà adoperarsi la forza per assicurare l'arrestamento della persona.

290. L'arrestato, prima d'essere posto in prigione, sarà condotto innanzi al giudice, semprechè non vi sia impedimento, affinchè questi riceva la dichiarazione di lui; altrimenti sarà condotto in prigione nella qualità di carcerato, ed il giudice riceverà la dichiarazione di lui fra le ventiquattro ore.

291. La dichiarazione dell' arrestato si far senza giuramento, il quale non si dee richieder mai in materie criminali sopra fatto proprio.

292. Ogni delinquente può essere arrestato in flagranti, e può arrestarlo ognuno e condurlo innanzi al giudice; presentato esso al giudice o posto in custodia, si procederà in ogni cosa siccome è avvertito nei due articoli precedenti.

293. Se si risolverà che l'arrestato sia posto in prigione o che egli vi sia ditenuto in qualità di carcerato, si distenderà la risoluzione

per iscritto, dove sieno espressi i motivi del l'arresto, e ne sarà data copia al carceriere perch'egli la inserisca nel registro dei carcerati; senza la quale formalità non può egli intromettere nessuno nella prigione in qualità di carcerato sotto pena di rigorosissima sindacabilità.

294. Allora solamente si farà sequestro di beni quando si proceda per delitti che importino malleveria di danaio, ed a proporzione della somma a che essa rileva.

295. Non sarà posto in prigione chi darà mallevadore, semprechè la legge non vieti espressamente l'accettarsi della malleveria.

296. In ogni stato della causa, se egli appare non potersi imporre all'arrestato pena corporale, sarà questi messo in libertà dando malleveria.

297. Le prigioni saranno disposte di modo che elle servano a custodire non a molestare i carcerati; quindi il carceriere terrà costoro in buona custodia e separati coloro che il giudice manderà tenersi senza favella; ma nessuno in carceri sotterranee nè malsane.

298. La legge determinerà i tempi in che si dee fare la visita delle prigioni, e nessun carcerato potrà essere tenuto occulto in quelle sotto nessun pretesto.

299. Il giudice e il carceriere che mancheranno al disposto dagli articoli precedenti saranno castigati siccome rei di detenzione arbitraria, la quale sarà compresa come delitto nel Codice criminale.

300. Fra il termine di ventiquattr'ore si manifesterà al presunto reo la cagione dell'arrestamento di lui e il nome dell'accusatore, se vi sarà.

301. Nel riceversi la dichiarazione del presunto reo, se gli leggeranno intieramente tutti i documenti e le deposizioni dei testimonii insieme coi nomi di costoro: e se egli non li conoscesse, se gli daranno tutte le notizie che egli richiederà per venirne in chiaro.

302. Il processo d'or innanzi sarà pubblico nel modo e con le formalità che le leggi determinano.

303. Non s'adoprerà mai tortura nè violenza.

304. Nè tampoco s'imporrà la pena di confiscazione de' beni.

305. Nessuna pena, per qualunque delitto ella s'imponga, può trapassare mai in nessun modo alla famiglia del delinquente, ma dee sopportarla interamente quegli solo che la meritò.

306. Non potrà essere violata mai la casa di nessun spagnuolo se non nei casi determinati dalla legge pel buono ordine e per la sicurtà dello Stato.

307. Se per l'avvenire le Corti stimeranno conveniente la distinzione tra giudici del fatto e giudici del diritto, esse potranno stabilirla in quel modo che giudicheranno opportuno. o

308. Se in casi straordinarii la sicurtà dello Stato esigerà in tutta la monarchia o in parte di quella che si sospendano alcune delle formalità prescritte in questo Capitolo per l'arrestazione dei delinquenti, le Corti potranno decretare la sospensione per tempo determinato.

TITOLO VI.

Del reggimento interno delle Provincie e dei Comuni

Capo I. — *Dei Consigli municipali*

309. Pel reggimento interno dei Comuni v'avranno consigli municipali composti dello alcalde o degli alcaldi, dei regidori e del procuratore sindaco; vi presederà il capo politico, se egli v'è, o in mancanza di lui l'alcalde o l'anziano degli alcaldi, se ve n'ha due.

310. Si stabiliranno consigli municipali nei Comuni dove non sono e dove conviene che siano, cioè in tutti quelli che da per se o colle dipendenze loro arrivano a mille anime; e si determineranno i confini del territorio di ciascheduno.

311. Le leggi determineranno il numero degli individui di ciascheduna classe di che debbono essere composti i consigli municipali dei Comuni a proporzione del numero degli abitanti.

312. Gli alcaldi, i regidori, i procuratori sindaci saranno nominati in ogni Comune per via di squittino dai cittadini, cessando d'or innanzi i regidori e gli altri che tengono uffici perpetui nei consigli municipali, qualunque sia il titolo o la denominazione loro.

313. Ogni anno al mese di dicembre si aduneranno i cittadini di ciascun Comune per eleggere a pluralità di suffragi, proporzionatamente alla popolazione, un numero determinato di elettori abitanti in quel Comune ed esercitanti i diritti di cittadino.

314. Gli elettori nomineranno in quello stesso mese, a pluralità assoluta di suffragi, l'alcalde o gli alcaldi, i regidori e il procuratore o i procuratori sindaci, perchè entrino in carica il primo di dell'anno seguente.

315. Agli alcaldi si darà lo scambio ogni anno; ai regidori ogni anno per metà, e cospure ai procuratori sindaci dove essi son due; se ve n'ha un solo, avrà lo scambio ogni anno.

316. Chi avrà esercitato alcuna di coteste cariche non potrà essere rieletto a nessuna di quelle se non dopo due anni almeno di intervallo, ove la popolazione lo conceda.

317. Per poter essere alcalde, regidore o procuratore sindaco, oltre all'essere cittadino esercitante i diritti politici, vuolsi essere maggiore di venticinque anni ed abitante da cinque anni per lo meno nel Comune. Le altre qualità che essi debbono avere saranno determinate dalle leggi.

318. Non potrà essere alcalde nè regidore nè procuratore sindaco nessuno che eserciti ad un tempo ufficio pubblico di nomina del re; non compresi in questa regola gli ascritti alla milizia nazionale.

319. Tutti gli impieghi municipali sopra mentovati saranno cariche comunali da cui nessuno potrà esentarsi senza causa legale.

320. In ogni consiglio municipale v'avrà un segretario nominato da quello a pluralità assoluta di suffragi e stipendiato dal Comune.

321. Spetterà ai consigli municipali

I. Il far regolamenti per la sanità e pel comodo dei cittadini.

II. L'aiutare l'alcalde in tutto ciò che riguardi la sicurezza della persona e dei beni degli abitanti e la conservazione dell'ordine pubblico.

III. L'amministrazione e l'impiego dei fondi comunali e delle gravezze straordinarie, secondo il disposto dalle leggi e dai regolamenti, col carico di nominare un tesoriere del quale saranno mallevadori essi che lo nominano.

IV. Il ripartire i tributi, il riscuoterli e il trasmetterli alla tesoreria rispettiva.

V. Lo invigilare le scuole prime e gli altri istituti di educazione i quali si mantengano a spese del Comune.

VI. Lo invigilare gli spedali, gli ospizi, le case de'fanciulli abbandonati, e gli altri istituti di beneficenza, osservando le regole che si stabiliranno.

VII. Lo invigilare la formazione e la riparazione delle strade, degli argini, dei ponti, delle prigioni, dei boschi e delle piantagioni del Comune, e di tutte le altre opere pubbliche di necessità o di utilità o di ornamento.

VIII. Il fare gli statuti municipali del Comune, e il presentarli per l'approvazione alle Corti per mezzo della deputazione provinciale, la quale vi aggiungerà il suo parere.

IX. Il promuovere l'agricoltura, l'industria e il commercio, secondo che richiedano le condizioni del luogo e le occorrenze e la utilità del Comune.

322. Occorrendo che si tratti d'intraprendere lavori od altre cose di comune utilità e che, per non essere sufficienti i fondi comunali, sia necessario imporre gravezze straordinarie, non potranno queste stabilirsi se non dopo ottenuta, per mezzo della deputazione provinciale, l'approvazione delle Corti. Se il bisogno sarà incalzante, potranno i consigli municipali stabilirle per modo di provvisione, col consenso di essa deputazione, mentre si attende la risoluzione delle Corti. Coteste gravezze saranno amministrate nella stessa maniera che i fondi comunali.

323. I consigli municipali adempiranno tutti cotesti uffici sotto la inspezione della deputazione provinciale, alla quale renderanno conto giustificato, ogni anno, dei fondi pubblici che essi avranno riscosso e dispeso.

Capo II. — *Del reggimento politico delle Provincie e delle Deputazioni provinciali*

324. Le provincie saranno rette dal capo superiore nominato dal re in ciascheduna di esse.

325. In ogni provincia sarà una deputazione provinciale dirizzata a promuoverne la prosperità, nella quale presederà il capo superiore.

326. Cotesta deputazione sarà composta del presidente, dell'intendente, e di sette individui eletti nella maniera che si dirà, salve le variazioni che le Corti avvenire giudicheranno dovere apportare a quel numero dopo fatta la divisione di provincie di che è parlato nell'articolo 11.

327. La deputazione provinciale si rifarà per metà ogni due anni, a questo modo: il numero immediatamente maggiore della metà riceverà lo scambio al fine dei due primi anni, ed il numero immediatamente minore al fine dei due secondi; e così di mano in mano.

328. La elezione di cotesti individui si farà dagli elettori di distretto il dì che vien dopo a quello in cui si sono nominati i deputati delle Corti, e nello stesso modo con cui questi si nominano.

329. Nello stesso tempo e nello stesso modo si eleggeranno tre vicegerenti per ciascuna deputazione.

330. Per poter essere individuo della deputazione provinciale vuolsi essere cittadino esercitante i diritti politici, maggiore di venticinque anni, natio della provincia od abitantevi da sette anni almeno, ed avere di che mantenersi con decenza; esclusi gli impiegati di nomina del re, dei quali si tratta nell'articolo 318.

331. Perchè una medesima persona possa essere rieletta una seconda volta, dovrà esser trascorso lo spazio di quattr'anni almeno d che ella cessò dalle sue funzioni.

332. Quando il capo superiore della provincia non potrà presedere nella deputazione, vi presederà l'intendente o, mancando questi, l'individuo più anziano di nomina.

333. La deputazione nominerà un segretario, il quale avrà stipendio dalla provincia.

334. La deputazione terrà adunanza novanta giorni al più, ripartiti ai tempi che meglio converrà. Nella penisola dovranno le deputazioni adunarsi al dì 1° di marzo, ed oltremare al 1° di giugno.

335. Sarà ufficio di coteste deputazioni

I. Riscontrare ed approvare il ripartimento dei tributi fra i Comuni della provincia.

II. Invigilare il buon uso dei fondi pubblici dei Comuni, ed esaminare i conti e saldarli, affinchè possano essere sottoposti alla approvazione superiore, ponendo cura che si osservino in tutto le leggi e i regolamenti.

III. Fare che si stabiliscano consigli municipali dove conviene che siano, conforme è avvertito nell' articolo 310.

IV. Ove si tratti d'intraprendere opere nuove di comune utilità della provincia, o riparazione delle antiche, proporre al Governo le gravezze straordinarie che si credano le più convenienti per quel fine acciò si ottenga la necessaria licenza delle Corti.

Nelle provincie d' oltremare, quando l'urgenza non permetterà di aspettare la risoluzione delle Corti, potrà la deputazione stabilire per modo di provvisione quelle gravezze, dandone conto immediatamente al Governo per ottenere l' approvazione di esse Corti.

Pel riscuotimento di coteste gravezze straordinarie la deputazione nominerà un tesoriere di cui essa sarà mallevadrice; e i conti dell'impiego che se ne farà si rimetteranno al Governo perch'esso li faccia esaminare e li trasmetta di poi alle Corti per l' approvazione loro.

V. Procurare la educazione della gioventù secondo i divisi approvati, e fomentare l'agricoltura, l'industria ed il commercio, favoreggiando li autori di nuove invenzioni in ciascheduna di coteste parti di pubblica economia.

VI. Dar parte al Governo degli abusi che saran notati nella amministrazione del danaio pubblico.

VII. Fare il censo e la statistica delle provincie.

VIII. Invigilare che gl'instituti pii e di beneficenza conseguiscano il loro fine rispettivo, proponendo al Governo le regole che esse crederanno opportune per la riforma degli abusi che avran notato.

IX. Ragguagliare le Corti delle violazioni della Costituzione che si saran notate nella provincia.

X. Le deputazioni delle provincie d'oltremare invigileranno l' economia, l' ordine e i progredimenti delle missioni per la conversione degli Indiani infedeli; e i capi di queste, perchè sia posto modo agli abusi, dovranno render ragione dell' operato loro ad esse deputazioni, le quali ne terranno avvertito il Governo.

336. Se alcuna deputazione abuserà delle sue facoltà, il re potrà sospendere dall' ufficio gl' individui di quella, dando ragguaglio alle Corti di cotesta disposizione e dei motivi su che ella è fondata; durante la sospensione entreranno in ufficio i vicegerenti.

337. Tutti gli individui dei consigli municipali e delle deputazioni di provincia, all'entrare in ufficio, presteranno giuramento; quelli davanti al capo politico, se vi è, o, in mancanza di lui, davanti all' alcalde il più anziano di nomina; questi davanti al capo superiore della provincia; di mantenere la Costituzione politica della monarchia spagnuola, osservare le leggi, essere fedeli al re, e adempire religiosamente le obbligazioni di loro carico.

TITOLO VII.

Dei Tributi.

Capo Unico

338. Le Corti stabiliranno o confermeranno annualmente i tributi, sì diretti che indiretti, generali, provinciali o municipali; conservati per modo di provvisione gli antichi sinchè o essi sieno aboliti o decretati i nuovi.

339. I tributi saranno ripartiti fra tutti gli Spagnuoli a proporzione delle loro facoltà, senza eccezione e privilegio nessuno.

340. I tributi saranno proporzionati al dispendio che si decreterà dalle Corti per ognuno dei rami della pubblica economia.

341. Affinchè le Corti possano determinare cotesto dispendio e i tributi che vi debbono sopperire, il ministro delle finanze presenterà loro, appena saranno elle adunate, il novero generale delle spese che si stimeranno necessarie, raccogliendo da ciascuno degli altri ministri quello che rispettivamente gli tocca.

342. Insieme col novero delle spese, quello stesso ministro presenterà il diviso dei tributi da imporsi per effettuarle.

343. Se al re parrà che alcun tributo sia grave o dannoso, egli ne darà contezza alle Corti per via del ministro delle finanze, proponendo ad un tempo quale egli giudichi meglio di surrogarvi.

344. Stabilita la somma del tributo diretto, le Corti ne approveranno la ripartizione tra le diverse provincie, a ciascuna delle quali si assegnerà la quota a proporzione della ricchezza; per lo che il ministro delle finanze presenterà ancora le notizie necessarie.

345. V' avrà per la nazione intera una tesoreria generale, alla quale spetterà il disporre

di tutte le somme destinate al servigio dello Stato.

346. V'avrà in ogni provincia una tesoreria, la quale raccoglierà tutti i fondi che in essa provincia si riscuoteranno per l'erario pubblico. Coteste tesorerie avranno corrispondenza con la generale, e terranno tutti i fondi loro a disponimento di quella.

347. Nessun pagamento sarà ammesso nei conti del tesoriere generale se non sarà stato fatto per virtù di decreto del re, controfirmato dal ministro delle finanze, nel quale sia espressa la qualità della spesa e il decreto delle Corti che diede potestà di farla.

348. Affinchè i conti della tesoreria generale abbiano l'esattezza conveniente, l'entrata e l'uscita dovranno essere certificate dalle due camere dei conti rispettive.

349. Una particolare istruzione regolerà coteste camere, di maniera che elle servano ai fini del loro istituto.

350. Per l'esame di tutti i conti del danaio pubblico v'avrà una gran camera dei conti, la quale si ordinerà per via di legge speciale.

351. I conti della tesoreria generale, contenenti l'entrata annuale e l'uscita di tutti i tributi e di ogni provento pubblico, poichè avranno ricevuto l'approvazione finale delle Corti, si stamperanno, si pubblicheranno, e si manderanno attorno alle deputazioni di provincia ed ai consigli municipali.

352. Nello stesso modo si stamperanno, si pubblicheranno e si manderanno attorno i conti delle spese che ogni ministro avrà fatto nel ministero suo rispettivo.

353. Il maneggio dei fondi pubblici sarà sempre indipendente da ogni Autorità altra che quella a cui è stato commesso.

354. Non v'avrà dogane se non nei porti di mare ed ai confini; benchè questa disposizione non avrà effetto sinchè le Corti non l'abbiano determinato.

355. Il debito pubblico riconosciuto sarà una delle prime sollecitudini delle Corti, le quali si adopreranno con la maggior cura perch'esso si vada progressivamente spegnendo e perchè gli interessi sieno pagati con puntualità alle scadenze, regolando ogni cosa che riguardi cotesto ramo importante della pubblica economia, si rispetto alle gravezze straordinarie stabilite per ciò, le quali saran maneggiate con assoluta separazione dalla tesoreria generale, e si rispetto alle camere dei conti.

TITOLO VIII.

Della Forza militare nazionale

Capo I. — *Delle Milizie di servigio continuo*

356. V'avrà una forza militare nazionale permanente, di terra e di mare, per la difesa esterna dello Stato e per la conservazione dell'ordine interno.

357. Le Corti determineranno annualmente le milizie che saranno necessarie secondo le occorrenze, e il modo di far leve che meglio converrà.

358. Le Corti determineranno pur anche annualmente il numero delle navi che debbono armarsi o conservarsi armate.

359. Le Corti stabiliranno per via d'ordinamenti rispettivi tutto ciò che riguarda la disciplina, l'ordine delle promozioni, le paghe l'amministrazione, ed ogni cosa relativa alla buona costituzione dell'esercito e dell'armata.

360. Si stabiliranno scuole militari per l'insegnamento e per la pratica di tutte le differenti armi dell'esercito e dell'armata.

361. Nessuno spagnuolo potrà esentarsi dal servizio militare quando e come vi sarà chiamato per la legge.

Capo II.

Delle Milizie nazionali

362. V'avranno in ogni provincia corpi di milizia nazionale composti di abitanti di ciascuna d'esse a proporzione della popolazione e delle occorrenze.

363. Si regolerà per via d'ordinamento particolare il modo del formarsi la milizia nazionale, il numero e la speciale costituzione di quella in ognuna delle sue parti.

364. Il servigio di coteste milizie non sarà continuo, ma solo avrà luogo quando lo richiederanno le occorrenze.

365. In casi di bisogno potrà il re disporre di cotesta forza dentro ai termini delle provincie rispettive, ma non potrà adoperarla fuori di quelle senza la concessione delle Corti.

TITOLO IX.

Della Istruzione pubblica

Capo Unico

366. In tutti i Comuni della monarchia si stabiliranno scuole prime, dove s'insegnerà ai fanciulli il leggere, lo scrivere, l'aritmetica ed il catechismo della religione cattolica, il quale comprenderà pur anche una breve dichiarazione delle obbligazioni civili.

367. Ancora sarà creato ed ordinato quel numero di università e di altri istituti di pubblica istruzione, il quale si crederà conveniente per l'insegnamento di tutte le scienze, lettere e belle arti.

368. Il diviso generale dell'insegnamento sarà uniforme in tutto il regno; e dovrà spiegarsi la Costituzione politica della monarchia

in tutte le università e in tutti gl'istituti letterarii dove s'insegnino le scienze ecclesiastiche e le politiche.

369. V'avrà una direzione generale degli studi, composta di persone di conosciuta dottrina, alla quale apparterrà sotto l'autorità del Governo la ispezione del pubblico insegnamento.

370. Le Corti regoleranno per via di divisi e di statuti speciali ogni cosa che appartenga all'importante oggetto della pubblica istruzione.

371. Tutti gli spagnuoli hanno libertà di scrivere, di stampare e di pubblicare i loro pensieri politici senza bisogno di licenza, di revisione o di approvazione alcuna che anteceda la pubblicazione, sotto le condizioni e la sindacabilità che le leggi stabiliranno.

TITOLO X.

Della osservanza della Costitu ione e del modo di procedere per farvi mutazioni

Capo Unico

372. Le Corti nelle prime loro adunanze prenderanno a considerare le violazioni della Costituzione che saranno state denunziate loro, per mettervi riparo ed effettuare la sindacabilità dei trasgressori.

373. Ogni spagnuolo ha diritto di far richiami alle Corti o al re per domandare l'osservanza della Costituzione.

374. Ogni persona che eserciti carica pubblica, civile, militare o ecclesiastica, presterà giuramento, all'entrare in ufficio, di mantenere la Costituzione, di essere fedele al re, e di adempir bene e debitamente le sue funzioni.

375. Avanti che sieno passati otto anni da poi che fu posta in pratica la Costituzione in ogni sua parte, non potrà proporsi alterazione, aggiunta o riforma a nessuno degli articoli di quella.

376. Perchè si possa fare alcuna alterazione, aggiunta o riforma nella Costituzione, sarà necessario che alla deputazione, la quale dee decretarla definitivamente, sieno concedute facoltà speciali per cotesto.

377. Ogni proposta di riforma in qualsivoglia articolo della Costituzione dovrà farsi per iscritto ed essere sostenuta e firmata da venti deputati almeno.

378. La proposta di riforma si leggerà tre volte, con intervallo di sei dì tra l'una e l'altra lettura; dopo la terza volta si delibererà se dee essere ammessa al dibattimento.

379. Ammessa al dibattimento, si procederà con lo stesso modo e con le stesse formalità che per la formazione delle leggi; di poi si metterà il partito se si ha a trattarne nuovamente nella seguente deputazione generale; per vincere il quale saranno necesssarii i due terzi dei suffragi.

380. La deputazione generale seguente, dopo osservate in ogni parte le medesime formalità, potrà dichiarare, a pluralità di due terzi dei voti, in quale dei due anni in che ella siede le facoltà speciali per decretare la riforma debbono essere concedute.

381. Cotesta dichiarazione si pubblicherà e si trasmetterà a tutte le provincie; e secondo il tempo in che ella sarà stata fatta, le Corti determineranno a quale delle due deputazioni che immediatamente succedono debbono quelle speciali facoltà essere concedute.

382. Elle saran concedute dai comizi di provincia, aggiugnendo alle procure ordinarie la clausola seguente:

« Ancora commettono loro potestà speciale « per operare nella Costituzione la riforma di « che tratta il decreto delle Corti, il tenore del « quale è come segue: (*qui si ponga letteralmente il Decreto*). Il tutto come essa Costitu- « zione determina. E si obbligano di ricono- « scere e di tenere per costituzionale ciò che « per virtù di questo mandato stabiliranno ».

383. La riforma proposta sarà nuovamente dibattuta; e se sarà approvata dai due terzi dei deputati, diventerà legge costituzionale e siccome tale sarà pubblicata nelle Corti.

384. Una deputazione presenterà il decreto di riforma al re affinchè egli lo faccia pubblicare e mandare attorno a tutte le Autorità e a tutti i Comuni della monarchia.

Cadice, il dì diciotto di marzo dell'anno mille ottocento e dodici.

(*Vengono appresso le firme dei deputati alle Corti*).

Pertanto mandiamo a tutti gli Spagnuoli nostri sudditi, di ogni classe e di ogni condizione, che tengano ed osservino la Costituzione qui inserita siccome legge fondamentale della monarchia; e mandiamo a tutti i tribunali, maestrati di giustizia, capi, governatori, ed altre Autorità, si civili che militari ed ecclesiastiche, di qualsivoglia classe e dignità, che osservino e facciano osservare, adempire ed eseguire essa Costituzione in tutte le sue parti. Ve ne terrete per avvertiti, e disporrete quanto occorre perch'ella sia posta ad esecuzione, facendola stampare, pubblicare e andare attorno.

(*Vengono appresso le firme degli individui della Reggenza*).

Cadice, il dì diciannove di marzo dell'anno milleottocento dodici.

V. Dal Pozzo

19. *Decretazione di una Collezione ufficiale degli Atti del Governo, e condizioni di stampa e vendita della medesima.*

16 marzo 1821.

CARLO ALBERTO D S VOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Considerando che importa al pubblico bene di facilitare i mezzi di render note con maggiore celerità le Leggi e gli Atti del Governo, e di render più famigliari e comode nell'uso le collezioni di tali Leggi ed Atti;

Decretiamo :

1. Le Leggi e gli Atti del Governo si stamperanno in una collezione la quale sarà intitolata: *Collezione delle Leggi e degli Atti del Governo.*

2. Essa collezione avrà una serie ordinativa di numeri e continuativa di pagine.

3. Si faranno abbuonamenti a prezzo discreto alla Stamperia Reale per la detta collezione, e ad un prezzo minore a favore di quegli Impiegati a cui non si distribuirà *gratis.*

4. Si ristamperanno nella detta collezione tutti gli Atti promulgatisi dopo il cominciamento della nostra Reggenza.

5. Il nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il di sedici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

DAL POZZO

---

20. *Aggiunzione di altri otto Membri alla Giunta di Governo, e nomina di essi.*

16 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Avendo la Giunta provvisoria ad occuparsi di molti e rilevanti affari, ed essendo indispensabile di aumentare il numero de'suoi Membri,

Intesa essa Giunta provvisoria,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

1° Sono nominati Membri della Giunta provvisoria

il Cardinale MOROZZO
il Senatore GARAU
il Duca di VALL'OMBROSA
il Cavaliere CHEVILLARD
il Conte CAISSOTTI DI ROBBIONE
l'Avvocato Spirito MIGLIORE
Felice NIGRA, Banchiere
Giuseppe FRAVEGA, Banchiere.

2° Il nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il sedici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

DAL POZZO

---

21. *Nomina di un nuovo Ministro per gli Affari esteri, e di un Direttore Generale delle Poste.*

16 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Essendosi resi vacanti gli impieghi di Primo Segretario per gli affari esteri, di Primo Uffiziale per la medesima Segreteria, e della Direzione Generale delle regie Poste, attese le dimissioni dei soggetti che occupavano queste cariche;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

I. Il marchese Arborio di Breme è nominato Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari esteri.

II. Il cavaliere Sauli, Segretario di Stato nella medesima Segreteria, è nominato Primo Ufffziale in esso Ministero.

III. Il cavaliere Lombardi, Segretario generale della Direzione generale delle regie Poste, è nominato Direttore generale di esse.

IV. Il nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari interni è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Torino, il 16 marzo 1821.

CARLO ALBERTO

DAL POZZO

22. *Istituzione e ordinamento di una Guardia nazionale.*

16 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA

Principe di Carignano

REGGENTE

Intesa la Giunta provvisoria,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

1. In ogni città, borgo o villaggio sarà fra il termine di giorni cinque dalla pubblicazione del presente Decreto stabilita a diligenza e cura dell'Amministrazione civica o comunale una Guardia nazionale destinata a mantenere la pubblica sicurezza.

2. Faranno parte della Guardia nazionale tutti gl'individui dall'età d'anni diciotto compiti a quella di anni cinquanta parimente compiti, esclusi gli ecclesiastici del clero secolare e regolare ed i pubblici impiegati.

3. La Guardia nazionale verrà divisa in compagnie ed in battaglioni.

4. In ciaschedun Capo-luogo di provincia vi sarà un Comandante superiore della Guardia nazionale, nominato da Noi; saranno pure da Noi nominati i Maggiori dei rispettivi battaglioni.

Gli altri uffiziali e sotto uffiziali saranno nominati dalle rispettive compagnie e scelti fra gli individui componenti le medesime.

5. Le armi necessarie per l'armamento della Guardia nazionale saranno somministrate all'occorrenza dalle rispettive Amministrazioni civiche o comunali.

6. I Capitani della Guardia nazionale porteranno allacciata al braccio sinistro una fascia azzurra con frangie in oro; i Luogotenenti la stessa fascia con frangie in argento e di seta azzurra; i sergenti con frangia di seta gialla, ed i caporali con frangia di seta bianca.

7. Le surriferite disposizioni non si estendono alle città di Torino e Genova, sottoposte a particolari provvedimenti.

8. Il Primo Segretario di Stato per gli Affari interni ed il Primo Segretario di Guerra sono incaricati, ciascuno per quella parte che a lui spetta, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il sedici marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

DAL POZZO

23. *Invito alle Autorità ecclesiastiche di cooperare al consolidamento dei nuovi Ordini politici.*

16 marzo 1821.

CIRCOLARE

Agli Arcivescovi e Vescovi

Torino, il 16 di marzo 1821.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore,

Un felice avvenimento ha cangiata la faccia del Regno. La Costituzione spagnuola, divenuta Legge fondamentale della Monarchia per solenne proclamazione fattane da Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente Carlo Alberto di Savoia, Principe di Carignano, ha colmato gli ardenti voti de' cittadini caldi dell'amore della patria, e ne promette ogni maniera di felicità. Io non credo che faccia mestieri d'indicare partitamente a Vossignoria Illustrissima e Reverendissima i beni che da questa Costituzione ne deriveranno a ciascun cittadino in particolare, ed in generale allo Stato. Basterà per ora che io gli accenni la santa nostra Religione Cattolica, Apostolica e Romana essere espressamente ed altamente protetta; il che è mallevadore della purezza dei principii su cui la Costituzione è fondata.

Possa questo dono di un Principe generoso produrre tutti que' beni che così ardentemente sono dall' intiera Nazione desiderati! Possa essere questa l'epoca della vera nostra politica rigenerazione! Per giungere però a questo scopo vuolsi prender principio dall' invocare l' aiuto del Cielo, e dal diffondere nel popolo lo spirito di tranquillità e di pace, l' oblivione de' mali passati e di ogni privato rancore; null'altro potendo salvare la Nazione tanto da una straniera aggressione quanto dalle intestine discordie, fuorchè la stretta unione di tutti i cittadini e la ferma e costante loro devozione al Sovrano.

Io incarico pertanto e prego la Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima di emanare una Lettera pastorale adattata alle circostanze, e di ordinare che in tutta la sua Diocesi si rendano pubbliche azioni di grazia all' Altissimo per un sì fortunato avvenimento e s' innalzino preghiere per la prosperità del Regno, di Sua Maestà il Re Carlo Felice, della Sua Real Consorte, e di Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente.

Ella farà altresì che i Parroci annunzino al Popolo i principii e lo spirito del nuovo Governo, e gli rappresentino i doveri che gl'incumbono, più particolarmente nelle presenti circostanze.

Ho l'onore di protestarmi con distintissimo ossequio

di Vossignoria Illustrissima e Reverendissima

Dev.mo Obb.mo Serv.re
Dal Pozzo

---

24. *Eccitamenti alle Autorità comunali per la osservanza e difesa dei nuovi Ordini politici.*

16 marzo 1821.

REGIA SEGRETERIA DI STATO
per gli Affari interni

CIRCOLARE
Ai signori Sindaci

Torino, il 16 di marzo 1821.

Illustrissimo Signore,

Il voto del Popolo manifestatosi con indicibile ardore ne' giorni addietro ha mosso Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente ad accettare la Costituzione politica della Monarchia spagnuola, promulgatasi in Cadice il 19 di marzo 1812, ed a dichiararla legge fondamentale del Regno, sotto quelle modificazioni che dal Parlamento nazionale in un con Sua Maestà il Re verranno deliberate.

A questo atto, a cui davano virtù assoluta ed autorità perfetta la necessità delle cose ed i pieni poteri di cui era stato investito il Principe Reggente al momento dell'abdicazione di Sua Maestà Vittorio Emanuele, tennero dietro altri provvedimenti diretti tutti dalla stessa prima Sovrana risoluzione. Una Giunta provvisoria fu nominata, da tenere interinalmente le veci del Parlamento nazionale, e davanti a questa l'Altezza Sua ha ieri sera prestato il giuramento al Re ed alla Costituzione.

Trovasi per conseguenza legalmente costituito il Governo nella forma praticatasi dalle altre nazioni che hanno ricevuto lo Statuto spagnuolo.

Questo rinnovamento dell'ordine politico produrrà certamente ottimo effetto a vantaggio della Nazione intiera e dei cittadini in particolare; per questo rimarrà aperta la via a far prova di quelle virtù che sole conservano ed accrescono la gloria delle nazioni; ed al loro esercizio s'accoppieranno quei giusti premi ed onori che fanno lieta la Patria che li concede e felici i cittadini che li ricevono. Ma per ottenere questo scopo è necessaria l'unione di tutte le volontà, il consentimento di tutte le opinioni.

Alle Autorità municipali appartiene il promuovere queste disposizioni nei loro amministrati, e prime esse dovranno porgerne loro l'esempio. Inviolabile obbedienza alla Costituzione ed al Re; sommessione alle Autorità superiori, amore intenso di patria, universale concordia; ecco i soli mezzi che ci son dati per essere fortunati e tranquilli.

Seguendo queste norme, Vostra Signoria Illustrissima meriterassi la riconoscenza del Popolo e si mostrerà degna della confidenza che in Lei ripone il Governo.

Accolga Vostra Signoria Illustrissima gli atti della mia distinta stima.

Dev.mo Servitore
Dal Pozzo

---

25. *Invito ai Capi dei pubblici Uffici di sopravvedere la condotta politica dei rispettivi Impiegati.*

16 marzo 1821.

AZIENDA GENERALE
delle regie Finanze

Torino, addì 16 marzo 1821.

Ill.mo Signore,

V. S. ha senza dubbio di già avuto notizia della Dichiarazione di S. A. S. il Sig. Principe Reggente, che prescrive la promulgazione della Costituzione spagnuola come Legge fondamentale del Regno, ed eguale mente dell'Ordine relativo ad alcune disposizioni di sicurezza pubblica, avente a seguito l'Atto d'abdicazione di S. M. il Re Vittorio Emanuele.

Io richiamo ora la di Lei attenzione sull'articolo 5 del Decreto del Principe, in cui è intimato a tutte le Autorità civili e militari e giudiziarie di continuare nel pieno esercizio delle loro attribuzioni e di disimpegnarle con maggior zelo in ragione della maggior importanza degli avvenimenti. Non dubito un sol momento che, penetrata Ella di quest'importanza, non si faccia un premuroso dovere di corrispondere con ogni sua forza alla voce del Principe; ed anzi La esorto

a tener l'occhio vigile sulla condotta de'suoi dipendenti, dirigendola nel senso delle nuove istituzioni, acciocchè dall'unanime e fermo concorso di tutti gli Agenti dell'Amministrazione ne venga mantenuto l'andamento e resti pure cautelata la sicurezza delle Casse pubbliche.

Se queste massime hanno dovuto in tutti i tempi esser la guida d'ogni Impiegato fedele ai proprii doveri, oggi più che in ogni altra occorrenza il Governo deve aspettarsi dai singoli suoi Agenti le più luminose prove di devozione; ed io vivo nella fidanza che quest'Azienda potrà, occorrendo, accertare il Serenissimo Principe Reggente che tutti hanno gareggiato nell'obbedire con prontezza e fedeltà a' suoi ordini.

Mi è grato intanto di annunziarle che l'intenzione di S. A. S. è di nulla variare nell'odierno stato personale dei diversi Dicasteri, e che tale sarà la sua costante volontà sintanto che le circostanze non comanderanno altrimenti.

Piacciale di darmi ricevuta della presente, di cui Le trasmetto sufficiente numero d'esemplari da diramarsi a' suoi dipendenti, e di ragguagliarmi minutamente di quanto Ella avrà operato per mandarne ad esecuzione il contenuto.

Mi pregio di raffermarmi con distinta osservanza

di V. S.

Dev.mo Servitore
FULCHERI

---

26. *Protesta di Carlo Felice di Savoia contro il nuovo Governo e gli Atti da esso emanati.*

16 marzo 1821.

NOI CARLO FELICE DI SAVOIA
DUCA DEL GENEVESE
ecc. ecc. ecc.

Dichiariamo col presente che, in virtù dell'Atto di abdicazione alla Corona, emanato in data delli 13 marzo 1821 da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele di Sardegna, nostro amatissimo Fratello, e da Esso a Noi comunicato, abbiamo assunto l'esercizio di tutta l'autorità e di tutto il potere Reale che nelle attuali circostanze a Noi legittimamente compete; ma sospendiamo di assumere il titolo di Re finchè Sua Maestà, il nostro amatissimo Fratello, posto in istato perfettamente libero, ci faccia conoscere essere questa la sua volontà.

Dichiariamo inoltre che, ben lungi dall'acconsentire a qualunque cambiamento nella forma di governo preesistente alla detta abdicazione del Re nostro amatissimo Fratello, considereremo sempre come ribelli tutti coloro dei Reali sudditi i quali avranno aderito o aderiranno ai sediziosi, od i quali si saranno arrogati o si arrogheranno di proclamare una Costituzione oppure di commettere qualunque altra innovazione portante offesa alla pienezza della Reale autorità, e dichiariamo nullo qualunque atto di Sovrana competenza che possa essere stato fatto o farsi ancora dopo la detta abdicazione del Re nostro amatissimo Fratello, quando non emani da Noi o non sia da Noi sanzionato espressamente.

Nel tempo stesso animiamo tutti i Reali sudditi, o appartenenti all'Armata o di qualunque altra classe essi siano, che si sono conservati fedeli, a perseverare in questi loro sentimenti di fedeltà, ad opporsi attivamente al piccol numero dei ribelli, ed a stare pronti ad ubbidire a qualunque nostro comando o chiamata per ristabilire l'ordine legittimo, mentre noi metteremo tutto in opera per portar loro pronto soccorso.

Confidando pienamente nella grazia ed assistenza di Dio, che sempre protegge la causa della giustizia, e persuasi che gli Augusti nostri Alleati saranno per venire prontamente con tutte le loro forze al nostro soccorso nell'unica generosa intenzione da essi sempre manifestata di sostenere la legittimità dei troni, la pienezza del Real potere, e l'integrità degli Stati, speriamo di essere in breve tempo in grado di ristabilire l'ordine e la tranquillità e di premiare quelli che nelle presenti circostanze si saranno resi particolarmente meritevoli della nostra grazia.

Rendiam nota colla presente a tutti i Reali Sudditi questa nostra volontà per norma della loro condotta (1).

Dato in Modena, il dì 16 marzo 1821.

CARLO FELICE

(1) Molte e notevolissime varianti presenta il testo di questa Notificazione pubblicato dal Beolchi (*op. cit.*); onde a noi corre debito di avvertire che la presente edizione è stata condotta sulle due stampe ufficiali e contemporanee, l'una in foglio e l'altra in quarto, che si eseguirono dalla Tipografia Reale di Torino.

27. *Istituzione di sei Battaglioni di truppa leggiera, ed apertura di un Arruolamento volontario nella medesima.*

17 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Considerando che l'energia nazionale offre in questo momento una massa di volontarii rispettabile per lo spirito da cui è animata non meno che per la qualità degli uomini che la compongono, siccome abituati per la massima parte alle fatiche della guerra,

Intesa la Giunta provvisoria,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

I.

Saranno organizzati sei Battaglioni di truppa leggiera, di ottocento uomini ciascuno.

II.

Sarà a tal fine in Torino e ne' luoghi di Provincia che verranno indicati aperta una soscrizione, dove quelli che sono nell'intenzione di prestar un attivo servizio alla Patria saranno arruolati.

III.

Il nostro Primo Segretario di Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il dì diciasette di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

DI VILLAMARINA

---

28. *Sollecitazioni alle Autorità comunali per la immediata costituzione della Guardia nazionale.*

17 marzo 1821.

REGIA SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

—

CIRCOLARE
Ai signori Sindaci

Torino, il 17 di marzo 1821.

Illustrissimo Signore,

Vossignoria riceverà qui unito il Decreto di Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente per una pronta organizzazione delle Guardie nazionali.

È indispensabile che la Nazione piemontese si mostri tutta in arme, ove fia d'uopo. Altrimenti sarà preda dello straniero. Esso debb'essere tenuto lontano come l'anarchia. A prevenire questa e l'invasione straniera niun miglior mezzo che l'instituzione della Guardia nazionale.

Io raccomando la maggior celerità; si raccolgano le armi che si possono, e nel resto si seguano le istruzioni che riguardo all'armamento darà il Ministero della Guerra, come pure relativamente agli oggetti che più propriamente gli appartengono.

La prego pure di informarmi con qualche dettaglio per mezzo dei signori Intendenti dell'esecuzione dell'ordine, e gradirò assai di sentire che tutto si è messo in opera per superare ogni difficoltà e conseguire il sublime scopo che, presentando questa sì importante parte d'Italia in un aspetto di forza, ci prefiggiamo.

Mi pregio di essere con distinta stima
di Vossignoria Illustrissima

Dev.mo Obb.mo Serv.re
DAL POZZO

---

29. *Proclama e Dichiarazione del Principe Reggente intorno alla Protesta del nuovo Re Carlo Felice.*

18 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

L'ottimo nostro Sovrano, il Re Carlo Felice, alle comunicazioni che Noi, nella nostra qualità di Principe Reggente di questi Stati, fummo nel dovere di fargli, rispose in modo a farci credere non essere la Maestà Sua pienamente informata della situazione delle cose ne' suoi Reali Dominii: cosa naturale nella sua lontananza. Noi Sudditi fedeli, Io il primo, dobbiamo illuminare Sua Maestà sulla posizione attuale e sui desiderii del suo Popolo. Ne otterremo certamente quell'esito felice che Ci promette il suo cuore, naturalmente propenso alla felicità de' suoi sudditi. Il Governo, fermo e vigilante, non dubita della cooperazione de' buoni cittadini nel mantenere l'ordine e la tranquillità, felicemente ristabi-

lita, onde conservare al Monarca un Regno orido, tranquillo, riunito in ispirito di concordia e fedeltà.

Dato in Torino il diciotto di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

Dal Pozzo

---

30. *Dichiarazione del Decreto di amnistia 14 marzo; scioglimento della Giunta provvisoria di Governo d'Alessandria e deputazione di un Commissario sulla gestione finanziaria della medesima.*

18 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA

Principe di Carignano

REGGENTE

Considerando che per l'accettazione della Costituzione Spagnuola fatta da Noi, e il giuramento da Noi prestato, e la nomina della Giunta provvisoria in Torino, sarebbe venuto il momento di fare una e centrale l'Autorità e di render regolari le operazioni seguite in Alessandria;

Considerando che la parola *amnistia* adoperata nel Decreto nostro dei quattordici del corrente mese è stata da alcuni sinistramente interpretata, e che perciò importa di spiegare il vero senso in cui fu posta;

Intesa la Giunta provvisoria,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

I.

Si dichiara che sotto il nome di *amnistia* nel Decreto nostro dei quattordici di marzo abbiamo inteso di solamente accennare l'obblivione delle trasgressioni di servizio che hanno avuto luogo nella gran mutazione operatasi per lo stabilimento del sistema costituzionale.

II.

Il Reggente la Segreteria di Finanze invierà un Commissario in Alessandria per regolare le spese e le disposizioni fatte dei fondi del pubblico erario mediante le opportune giustificazioni. L'operato dal detto Commissario sarà dal Reggente le Finanze a Noi sottoposto per la nostra approvazione.

III.

Il nostro Primo Segretario di Guerra e Marina Ci presenterà il quadro delle promozioni militari fattesi in Alessandria, per le nostre determinazioni.

IV.

La Giunta d'Alessandria si scioglierà subito avuta conoscenza del presente Decreto.

V.

I nostri Ministri sono incaricati, ciascuno per ciò che il riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il diciotto di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

Dal Pozzo

---

31. *Richiamo in servizio dei bassi Ufficiali e Soldati di artiglieria e di linea aventi congedo limitato.*

19 marzo 1821.

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

CIRCOLARE

Ai Sindaci delle Città e Comunità de' Stati di S. M. in terraferma

Torino, li 19 marzo 1821.

Le circostanze in cui si trova di presente la Patria esigono imperiosamente che tutti i contingenti delle Brigate di linea e d'artiglieria si raccolgano sotto le rispettive loro insegne.

A tale oggetto Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente ha ordinato che tutti i bassi-uffiziali e soldati indistintamente, i quali si trovano in congedo limitato, debbano senza punto d'indugio partire dalle case loro per recarsi nelle città in cui trovasi stabilito il deposito dell'armamento e piccolo armamento delle rispettive brigate, per essere poscia avviati alla volta delle medesime dietro gli ordini che riceveranno ulteriormente.

Il capoluogo del deposito delle brigate di linea, che serve di riunione ai soldati ad esse appartenenti, viene indicato nel Prospetto unito alla presente Circolare: in quanto a quelli della brigata d'artiglieria, dovranno riunirsi in questa Capitale.

Onde assicurare il preciso eseguimento degli ordini del Principe Reggente, egli si conviene che Vossignoria notifichi individualmente a ciascuno dei soldati quadrimestrali domiciliati o abitanti nel circondario di co-

desta Comunità le riferite disposizioni, ed anche, qualora Ella lo creda necessario stante le località e la maggiore o minore popolazione ed estensione territoriale della Comunità, chiamare a se i detti soldati per significar loro verbalmente l'obbligo di raggiungere le proprie insegne colla massima sollecitudine, ed inoltrarne la notificanza per iscritto al loro domicilio.

Non si avrà per valevole alcun motivo di scusa del soldato onde esimersi dall'ubbidire al sacro dovere che l'onore e la Patria gli impongono, salvo quello di malattia che lo metta nell'assoluta impossibilità di partire; la malattia non potrà essere comprovata altrimenti che con attestazione giudiziale.

Il bene generale dello Stato richiede altamente che nissuno dei soldati quadrimestrali pervenga a sottrarsi dal servizio personale: il Principe Reggente è anzi pienamente persuaso che tutti daranno in quest'occasione prove non dubbie del riconosciuto zelo e delle ottime loro disposizioni per accrescer lustro alle armi Piemontesi.

Io mi lusingo che Vossignoria, affezionata e fedele a Sua Maestà, seconderà col massimo impegno ed attività le mire del Governo dirette unicamente al maggior vantaggio della Nazione.

La prego intanto di gradire gli atti della particolare mia considerazione.

Il Primo Segretario di Guerra e Marina
DI VILLAMARINA

Prospetto delle Città dove esistono i depositi dell'armamento e piccolo armamento delle Brigate di linea

Indicazione delle città	Indicazione delle Brigate
Chieri	Granatieri Guardie
Susa	Savoia
Casale	Monferrato
Moncalieri . .	Piemonte
Pinerolo . . .	Saluzzo
Ivrea	Aosta
Mondovì . . .	Cuneo
Acqui	Alessandria
Asti	La Regina
Alessandria . .	Genova

32. *Aggiunzione di altri Membri alla Giunta provvisoria di Governo.*

20 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Considerando che nella difficoltà delle circostanze e per la moltiplicità e gravezza degli affari è utile che la Giunta provvisoria sia in numero sufficiente a potersi ripartire in varii Comitati per la più celere spedizione;

Intesa la Giunta provvisoria,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

I. Sono nominati Membri della Giunta provvisoria

il cavaliere Emanuel Balbi,
il marchese Massimiliano Spinola,
il conte Leonardi,
l'avvocato Giacomo Giovanetti,
l'avvocato Vacca, sostituito Avvocato generale,
l'avvocato Rebogliati,
l'avvocato Figini,
l'avvocato Pompeo Gazzaniga,
il conte Lupi di Moirano.

II. Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il venti di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

Dal Pozzo

---

33. *Istituzione e ordinamento di una Guardia nazionale per la città di Torino.*

20 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Visto il Decreto nostro del 16 del corrente,

Volendo provvedere all'organizzazione della Guardia nazionale di Torino,

Sentita la Giunta provvisoria,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

I. Fra giorni cinque dalla pubblicazione del presente, saranno organizzati per la città di Torino e suoi borghi otto Battaglioni di Guardia nazionale.

II. Ne faranno parte tutti gl'individui abi-

tanti in Torino e ne'borghi, dall'età d'anni 18 compiuti a quella d'anni 50 pure compiuti, esclusi gli ecclesiastici del clero secolare e regolare.

I soli pubblici impiegati Capi di Dicastero potranno essere scusati dal Consiglio della Guardia nazionale, a cui dovranno per tale effetto indirizzarsi.

III. Il Comandante superiore la detta Guardia nazionale, il Comandante in secondo, un Maggiore, un Aiutante maggiore, un Sotto aiutante maggiore ed un Sotto aiutante per ciascun Battaglione saranno da Noi nominati.

IV. Gli individui compresi nella Guardia nazionale procederanno per ogni Compagnia all'elezione d'un Capitano, di un Tenente e d'un Sottotenente.

Gli uffiziali d'ogni Compagnia così eletti eleggeranno fra gl'individui della Compagnia quattro Sergenti ed otto Caporali.

V. La Guardia nazionale porterà allacciata al braccio sinistro una fascia azzurra colla seguente leggenda: *Guardia nazionale di Torino;* il Comandante superiore la stessa fascia con due righe di frangia a vermicelli; il Comandante in secondo con una riga di frangia a vermicelli, altra di frangia semplice; li Maggiori con una sola riga di frangia a vermicelli; i Capitani due righe superiormente ed una inferiormente di gallone; i Luogotenenti una riga superiormente e l'altra inferiormente di gallone; i Sottotenenti una sola riga superiormente; il tutto in oro; li Sergenti due righe di gallone giallo di lana; i Caporali due linee di gallone bianco di lana.

VI. Potranno le Guardie nazionali vestire la seguente uniforme:

vestito *bleu* mezzo lungo,

fodera rossa con rivolte, paramano e colletto *bleu*,

rivolte rosse,

pantaloni *bleu* lunghi,

ghette sotto nere,

sakò di feltro nero con placca, avente cifra *G. N. di Torino.*

I modelli saranno deposti nella sala della Città.

VII. Lo Stato maggiore della Guardia nazionale darà le opportune disposizioni perchè la Guardia sia provvista di un Tamburo maggiore, d'un Tamburo maggiore in secondo e di un Tamburo per ogni Compagnia.

VIII. Lo Stato maggiore della Guardia nazionale compilerà un Regolamento pel servizio di essa, il quale sarà sottoposto all'approvazione del nostro Primo Segretario di Guerra e Marina e quindi eseguito.

IX. Oltre agli otto Battaglioni da organizzarsi come sovra, si formeranno altri due Battaglioni di Guardia nazionale destinati ove d'uopo a concorrere colle truppe alla difesa dello Stato. I giovani mossi da vero amor di patria, che si faranno inscrivere in detti Battaglioni, dovranno vestire a loro spese l'uniforme accordato alla Guardia nazionale, come all'articolo VI. Non potranno essere inscritti ne'Battaglioni gl'individui che già fanno parte del contingente delle Regie Armate.

X. La nomina e l'elezione degl' uffiziali dei due Battaglioni predetti verrà fatta ed eseguita come per gli altri otto Battaglioni.

XI. I due Battaglioni suddetti faranno in un cogli altri otto Battaglioni il servigio di pubblica sicurezza sotto il comando del Comandante superiore e del Comandante in secondo sintanto che non verranno chiamati al servizio attivo.

In quest' ultimo caso riceveranno li viveri ed il soldo di truppe di fanteria, e dipenderanno, sotto il comando speciale de' loro uffiziali, dalli Comandanti superiori de' Corpi a cui verranno destinati, come le altre truppe.

XII. Fino a tanto che la Guardia nazionale abbia compiuta la sua organizzazione, continueranno gli abitanti di Torino e borghi a prestare, sotto il comando degli attuali uffiziali, il servizio da loro così distintamente prestato ne' passati giorni; pel qual servizio Noi manifestiamo quivi agli abitanti tutti la particolare nostra soddisfazione.

XIII. Quelli che si rifiuteranno ad un servizio così importante per la causa pubblica nel momento presente, potranno dal Consiglio di disciplina venir compelliti a pagare un'indennità il cui ammontare sarà determinato nel Regolamento enunciato all'articolo VIII.

XIV. Il Primo Segretario di Stato per gli Affari interni ed il Primo Segretario di Guerra e Marina restano, ciascuno in ciò che il riguarda, incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il venti di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

Dal Pozzo

34. *Nomina degli Ufficiali superiori della Guardia nazionale di Torino.*

20 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Visto il nostro Decreto del giorno d'oggi relativo alla Guardia nazionale di Torino e borghi,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Sono nominati Comandante superiore della detta Guardia il marchese Vittorio Maria della Chiesa di Roddi, cavaliere del supremo Ordine della Santissima Annunziata, Generale di cavalleria; Comandante in secondo il cavaliere Saluzzo La Manta, Luogotenente colonnello nelle regie Armate; Tenenti colonnelli conte Adami di Bergolo, conte Gay di Quarto.

PER GLI OTTO BATTAGLIONI

MAGGIORI	AIUTANTI MAGGIORI	SOTTO-AIUTANTI
Principe della Cisterna	Cav. Paolo Pastoris	» . .
Marchese Colli	Sig. Barberis, già	» . .
Sig. Porta	Maggiore nelle	» . .
Marchese Priero	Armate francesi	» . .
Sig. Bonvicino	» . .	» . .
Conte Caney	» . .	» . .
Sig. Giani Ferdinando	» . .	» . .
Conte Massa di S. Biagio, Maggiore delle R. Truppe in aspettativa.	» . .	

PER LI DUE BATTAGLIONI MOBILI

Cavaliere Provana del Villar, già Tenente colonnello	Cav. Pollone Antonio, già Tenente aiutante maggiore	» . .
Sig. Marchetti, già Ufficiale maggiore di fanteria nelle Armate francesi.	Sig. cavaliere Alessandro Portula.	» . .

Dato in Torino il venti di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

DAL POZZO

35. *Dispensa del cav. Villamarina dalle funzioni di Primo Segretario di Guerra e Marina, e nomina di Santorre Santa Rosa a Reggente la detta Segreteria.*

21 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA
Principe di Carignano
REGGENTE

Sulle rappresentazioni del cavaliere di Villamarina, interinalmente Primo Segretario di Guerra e Marina, di non potere per li suoi incomodi di salute attendere alle incumbenze di un tale Ministero; ed avendo riservato al cavaliere Bussolino, Aggiunto allo stesso Ministero, un'altra impotarnte destinazione;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

I. Il cavaliere di Villamarina è dispensato dalle funzioni di Primo Segretario di Guerra e Marina; riserbandoci Noi di dargli prove della nostra soddisfazione e di valerci de'suoi talenti e della sua esperienza tosto che la sua salute sarà ristabilita.

II. È nominato interinalmente Reggente la Segreteria di Guerra e Marina il conte Santorre di Santa Rosa.

III. Il cavaliere Bussolino, Aggiunto al Ministero della Guerra e Marina, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventuno di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO

BUSSOLINO

36. *Norme ed istruzioni per l'organizzazione de' nuovi Battaglioni di Cacciatori o Truppa leggiera.*

21 marzo 1821.

MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministero di Finanze avendo messo a disposizione di quello della Guerra i fondi necessarii, verrà senza dilazione attivata la organizzazione de' sei Battaglioni de' Cacciatori in conformità del Decreto di Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente in data 17 corrente.

Il sig. Capitano della Legione Reale leggiera Vacchino assumerà la direzione del Deposito generale di questi battaglioni, il quale è stabilito in questa Capitale nel locale di . . . .

Sei uffiziali subalterni sotto gli ordini del prenominato Capitano saranno incaricati del comando parziale de'sei piccoli Depositi componenti quello generale, ripartiti come segue, cioè: Deposito di Alessandria, di Asti, di Cuneo, di Ivrea, di Vercelli, di Novara.

Il Capitano organizzatore proporrà senza dilazione i rispettivi bass'uffiziali di ogni Deposito, prescegliendo di preferenza quelli

che hanno già servito in campagna, e che trovansi disimpiegati, purchè presentino titoli valevoli e comprovanti i loro passati servizi.

Questi Battaglioni prenderanno la denominazione di Cacciatori de' capiluoghi di quella Provincia in cui sono formati.

Allorchè l'arruolamento degli uomini di un Deposito parziale sarà giunto al numero di 50 individui, verrà tosto armato e spedito nel proprio capoluogo di Provincia per esservi vestito ed equipaggiato.

Non potendosi stabilire sul momento il Consiglio d'amministrazione di questi Battaglioni, la direzione amministrativa per il vestiario ed equipaggiamento de'medesimi sarà affidata ad una Commissione nominata dal Consiglio comunale, e presieduta dall'Uffiziale comandante il Battaglione.

L'Intendenza generale di Guerra è incaricata per la parte che la concerne dell'esecuzione del presente.

Torino, li 21 marzo 1821.

Per il Primo Segretario di Guerra e Marina,
Il Maggior Generale aggiunto al Ministero
ENRICO BOSSOLINO

---

37. *Apertura degli arruolamenti per la formazione del Battaglione Cacciatori d'Ivrea.*

21 marzo 1821.

NOTIFICAZIONE

Da S. A. Serenissima il Principe Reggente venne incaricato il sig. cavaliere Perrone Luogotenente-colonnello dell'organizzazione in questa Città di un Battaglione di truppe leggiere.

Trovasi qui in conseguenza presentata la cotanto desiderata circostanza in cui possono effettivamente spiegare lo spirito e l'energia tanti virtuosi cittadini che anelano ad essere riconosciuti per difensori del comun bene della Nazione.

La volontaria loro presentazione al prefato signor Incaricato comproverà la sincerità de' sentimenti che nutrono per acquistarsi l'onorevole titolo di benemeriti della Patria.

Vengono pertanto invitati i signori Sindaci di dare rapidamente la maggiore pubblicità alla presente Notificazione, e di animare nel tempo stesso tutti coloro che crederanno suscettibili di acquistarsi quella gloria che loro è riserbata a volersi tosto presentare al prelodato signor cavaliere Perrone per conformarsi alle di lui direzioni.

L'energia che in ogni tempo ha spiegato la popolazione del Canavese sarà certamente per vieppiù manifestarsi in questa circostanza, da cui dipende il superare lo spirito nazionale delle altre Provincie per segnalarsi e meritarsi la riconoscenza nelle epoche avvenire.

Lo zelo e l'attività che saranno per dimostrare i signori Sindaci, dai quali dipende il miglior esito dell'organizzazione di cui si tratta, riscuoteranno la considerazione dell'ottimo Principe Reggente, e con essa la benemerenza della Patria e di tutte le Autorità civili e militari.

Ivrea, li 21 marzo 1821.

Il Cavaliere ETTORE PERRONE
Luogotenente Colonnello incaricato dell'organizzazione del primo Battaglione de' Volontari

STRADA
Intendente

Il Cavaliere BERZETTI
Comandante della Provincia

---

38. *Costituzione della Giunta Provvisoria di Torino in Governo centrale.*

22 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Nell'attuale assenza di Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente, e mentre si sta attendendo ch'Essa faccia conoscere le sue intenzioni, state anche ora da noi esplorate, la Giunta provvisoria, sola Autorità centrale, si è radunata per deliberare sulle gravissime circostanze in cui si trova la cosa pubblica. Ha pure udito i Deputati del Corpo decurionale di questa città, come interessato all'ordine e alla tranquillità della Capitale.

Quindi ha considerato:

che un Governo è sempre il primo bisogno della società; poichè la sua presenza è necessaria si per l'ordine e la quiete dei cittadini che per la conservazione di tutta insieme la cosa pubblica; laddove la sua assenza, oltre al trarre con se i sommi disastri dell'anarchia e della guerra civile, apporterebbe ne'varii Dicasteri una disorganizzazione i cui danni sono incalcolabili, e per riparare i quali vi si esigerebbero molto tempo,

dispendio, e in conseguenza nuove straordinarie gravezze sulli cittadini;

che le funzioni e i doveri d'un Governo non ammettendo intervallo e richiedendo unità d'azione, allorchè un'Autorità centrale manca, l'incarico di questa per l'oggetto di conservare la cosa pubblica ricade sopra quella che è presente;

che in conseguenza la gran ragione della salute dello Stato imperiosamente prescrive alla Giunta di rimaner unita insino a che si possa riconsegnare la pubblica amministrazione ad altre persone autorizzate o da Sua Maestà il Re Carlo Felice o da Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente.

Ha perciò determinato e determina:

che la Giunta, d'accordo colle persone preposte a' diversi Ministeri da S. A. S., continuerà ad attendere alle cure del governo per tutti quegli affari che non ammettono dilazione, insino a tanto che non si abbiano analoghi ordini o da S. M. o dal Principe Reggente.

Dato in Torino il ventidue di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI, Presidente

DAL POZZO

---

39. *Rinunzia del Principe di Carignano alla carica di Reggente.*

23 marzo 1821.

CARLO ALBERTO DI SAVOIA

Principe di Carignano

Allorquando assunsimo le difficili incumbenze di Principe Reggente, non per altro il femmo fuorchè per dar prove della intera nostra obbedienza al Re e del caldo affetto che Ci anima per il pubblico bene, il quale non ci permetteva di ricusare le redini dello Stato momentaneo a Noi affidate per non lasciarlo cadere nell'anarchia, peggiore dei mali onde possa una nazione essere travagliata; ma il primo nostro giuramento solenne fu quello di fedeltà all'amatissimo Re nostro Carlo Felice. Pegno della nostra fermezza nella giurata fede si è l'esserci tolti dalla Capitale insieme colle truppe che qui precediamo, e il dichiarare, ora qui giunti, come apertamente dichiariamo, che rinunziamo dal dì d'oggi all'esercizio delle già dette funzioni di Principe Reggente, altro ambire non sapendo che dimostrarci il primo sulla strada dell'onore che l'augusto Sovrano ci addita, e dare così a tutti e sempre l'esempio della più rispettosa obbedienza ai Sovrani voleri.

Dato in Novara il 23 Marzo 1821 (1).

CARLO ALBERTO

---

40. *Istituzione di un Capo politico per ciascuna Provincia, e determinazione delle loro competenze.*

23 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Vista la situazione in cui si trova lo Stato, ed essendo sopra ogni altra cosa urgente il far cessare la confusione dell'ordine generale e la diformità de' provvedimenti che in ciascuna Provincia si danno, all'oggetto di evitar l'anarchia;

Decreta:

I. Si nominerà per ciascheduna Provincia

---

(1) Dello stesso giorno emanava in Novara la seguente

PROCLAMAZIONE

» Piemontesi!

» S. A. R. Carlo Felice, cui dopo l'abdicazione di S. M. » Vittorio Emanuele è devoluta la piena autorità Reale, Ci » ha ordinato di comprendere in un sol Corpo d'armata le » fedeli sue truppe e di assumerne il comando.

» Già S. A. S. il Principe di Carignano, dando primo » l'esempio di obbedienza ai Sovrani voleri e di fedeltà al » Trono, si è recato in Novara, precedendovi due reggimenti » di cavalleria ed una batteria di artiglieria che seco ad- » dusse dalla Capitale: al nobile esempio fan plauso i buoni » che, non da fallaci illusioni abbagliati, sanno che la salda » nostra unione attorno al trono dei nostri Re è il solo » scampo che ci avanzi ad evitare tutte le calamità ond'è » minacciata la cara nostra Patria; non ultima fra le quali, » e ben dolorosa, sarebbe l'occupazione straniera.

» Piemontesi! Io vado glorioso di essere stato prescelto » a tanta impresa, a cui con tutta fiducia mi accingo perchè » vi conosco leali e caldi al par di me di amor patrio. Ritorni » alle nostre belle contrade quella serena calma che un pu- » gno d'insensati, spinti solo da smodata ambizione e da scon- » sigliata audacia, s'attentarono di rapirvi, togliendovi il » vanto di fedeli al trono dell'augusta Casa di Savoia; vanto » che da otto secoli forma il più nobile vostro distintivo. » Cittadini e soldati, rammentate che voi formate una sola » famiglia, di cui è padre amantissimo il Re Carlo Felice; » la di cui voce è quella sola che voi dovete seguire; ogni » altra vi trarrebbe al lutto ed alla più rovinosa de- » solazione ».

» Viva il Re!

» Dato in Novara, il 23 marzo 1821.

» *Il Generale in Capo*

DELLA TORRE

un Capo politico, dal quale dovranno dipendere tutte le altre Autorità ed Impiegati della Provincia per ciò che riguarda l'amministrativo ed il politico. Esso Capo politico dovrà corrispondere col Primo Segretario di Stato per gli affari interni, e proporgli le misure che saranno convenienti.

II. L'indennità da accordarsi al Capo politico e le spese d'officio saranno regolate con un ulteriore Decreto.

III. Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventitre di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

DAL POZZO

---

41. *Nomina dell'avvocato Simone Ferrero a Reggente la Direzione generale di polizia.*

23 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Viste le iterate dimande del signor conte Cristiani per esser dispensato dalle funzioni di Direttore generale della Polizia del Regno;

Essendo di necessità estrema che questo impiego non rimanga nell' attuale momento scoperto;

Decreta:

I. Il signor avvocato Simone Ferrero farà provvisoriamente le funzioni di Direttore generale della Polizia del Regno.

II. Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventitre di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

DAL POZZO

---

42. *Proclama del Reggente il Ministero di Guerra e Marina.*

23 marzo 1821

ORDINE DEL GIORNO

Carlo Alberto di Savoia, Principe di Carignano, rivestito da S. M. Vittorio Emanuele dell'autorità di Reggente, mi nominò con suo Decreto del 21 di questo mese di marzo a Reggente del Ministero della Guerra e Marina.

Io sono un' Autorità legittimamente costituita, e in queste terribili circostanze della Patria io deggio far sentire ai miei compagni d'armi la voce di un suddito affezionato al Re e di un leale Piemontese.

Il Principe Reggente nella notte del 21 al 22 marzo corrente abbandonò la Capitale senza informarne nè la Giunta nazionale nè i suoi Ministri.

Nessun Piemontese deve incolpare le intenzioni di un Principe il cui liberale animo, la cui divozione alla Causa italiana furono sino ad ora la speranza di tutti i buoni. Alcuni pochi uomini disertori della Patria e ligi dell'Austria ingannarono con le calunnie e con ogni maniera di frodi un giovane Principe cui mancava l'esperienza dei tempi procellosi.

Si è veduta in Piemonte una Dichiarazione sottoscritta dal Re nostro, Carlo Felice: ma un Re Piemontese in mezzo agli Austriaci, nostri necessarii nemici, è un Re prigioniero; tutto quanto egli dice non si può, non si deve tenere come suo. Parli in terra libera e noi gli proveremo d' essere i suoi figli.

Soldati Piemontesi! Guardie nazionali! volete la guerra civile? volete l'invasione de' forestieri, i vostri campi devastati, le vostre città, le vostre ville arse o saccheggiate? volete perdere la vostra fama, contaminare le vostre insegne? Proseguite; sorgano armi piemontesi contro armi piemontesi; petti di fratelli incontrino petti di fratelli!

Comandanti dei Corpi, Ufiziali, Sotto-ufiziali e Soldati! Qui non v'è scampo, se non questo solo. Annodatevi tutti intorno alle vostre insegne, afferratele, correte a piantarle sulle sponde del Ticino e del Po; la terra Lombarda vi aspetta; la terra Lombarda che divorerà i suoi nemici all'apparire della nostra vanguardia. Guai a colui che una diversa opinione sulle cose interne dello Stato allontanasse da questa necessaria deliberazione. Egli non meriterebbe nè di guidar soldati Piemontesi nè di portarne l'onorato nome.

Compagni d'armi! questa è un'epoca Europea. Noi non siamo abbandonati. La Francia anch'essa solleva il suo capo umiliato abbastanza dal Gabinetto austriaco, e sta per porgerci possente aiuto.

Soldati e Guardie nazionali! le circostanze straordinarie vogliono risoluzioni straordinarie. La vostra esitazione comprometterà tutta la Patria, tutto l'onore. Pensateci! Fate il vostro dovere. La Giunta nazionale, i Ministri fanno il loro. Carlo Alberto sarà rinfrancato dalla vostra animosa concordia, e il Re Carlo Felice vi ringrazierà un giorno d'avergli conservato il Trono.

Dato in Torino il ventitre di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

Il Conte SANTORRE DI SANTA ROSA
Reggente del Ministero di Guerra e Marina

---

43. *Proclama della Giunta di Governo di Alessandria.*

23 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO

Ieri il Principe Reggente è scomparso dalla Capitale. Nella precedente notte i suoi aiutanti di campo avevano ordinato all'Artiglieria di prepararsi a seguirlo, e in Chivasso egli stesso rinnovò gli ordini in iscritto; ma i prodi artiglieri, che non sanno scostarsi dai doveri che loro impone lo Statuto giurato dal Principe, stettero fermi e non abbandonarono la salute della Patria all' infedeltà dei traditori che resero forse il Principe vittima della loro seduzione.

In questa gravissima circostanza la Giunta provvisoria di Torino mostrò la sua devozione alla santa causa affidata alla di lei tutela, e pensò a provvedere alla sicurezza della Nazione.

Tutti gli amici della Costituzione e dell'indipendenza d'Italia debbono riposare con fiducia sulla fermezza delle Autorità che l' hanno proclamata e difesa: le trame dei nemici del Re e della Patria sono scoperte e sventati i pravi loro disegni.

Nella sera del 21 la popolazione di [Genova si è mostrata imponente, quale si conveniva ad una Città grande e generosa, a cui i maneggi di pochi scellerati andavano apprestando nuovamente le ritorte del dispotismo.

L'insurrezione delle vallate Bresciane e la sconfitta del general Valmoden, che permette ai Napoletani di sempre più avvicinarsi a noi, fanno disperati quei pochi a cui il migliorare le nostre istituzioni sociali era soggetto di rabbia.

Essi cozzano invano contro i decreti del cielo; l' ira di Dio è caduta sui reprobi e le sue benedizioni piovono sui giusti.

Dato in Alessandria, li 23 marzo 1821.

Il Presidente della Giunta provvisoria
ANSALDI

---

44. *Istituzione e nomina di Governatori generali provvisorii nel Ducato di Savoia, in quello di Genova, e negli altri Stati di terraferma.*

23 marzo 1821.

NOI CARLO FELICE DI SAVOIA
DUCA DEL GENEVESE
ecc. ecc. ecc.

Colla Notificazione del 16 corrente abbiamo spiegate abbastanza le nostre intenzioni relativamente ai sudditi ribelli e sediziosi, non che alla forma del Governo, la quale vogliamo che debba esser quella preesistente all'abdicazione di S. M. il Re nostro amatissimo Fratello. Ora colla presente stabiliamo, provvisoriamente e sino a nuov' ordine, tre Governatori generali, uno cioè nel Ducato della Savoia, l'altro in quello di Genova, e il terzo finalmente nei rimanenti Stati di terraferma, ciascuno dei quali dovrà riunire tutte le autorità militari, civili ed economiche e non dipendere se non se dai Nostri immediati ordini. In conseguenza di che affidiamo il governo della Savoia al Luogotenente generale conte Salmour di Andezeno, quello di Genova al Generale conte des Geneys, e quello degli altri Stati di terraferma al Luogotenente generale conte Sallier de la Tour, ordinando a tutti e singoli i Governatori, regii Impiegati, Intendenti, Prefetti, Tesorieri, Giudici ec., comprensivamente a qualsivoglia altro Dicastero, di dover dipendere sino a nuova disposizione dai mentovati Governatori generali.

Vogliamo che i Magistrati, di qualunque classe essi sieno, al Regio Trono rimasti fedeli, continuino a sedere come prima nei Tribunali ed a rendere pronta ed imparziale giustizia.

Siccome poi dal Cielo principalmente si debbono attendere gli opportuni soccorsi, perciò partecipiamo agli Arcivescovi e Vescovi dei Reali Stati, essere nostra precisa volontà che questi vengano implorati, e di-

rettamente e per mezzo dei subalterni Pastori delle anime, nel modo che giudicheranno il più proficuo, rivolgendo le preghiere all'Altissimo ed alla gran Madre di Dio Maria, la quale ha mai sempre protetti i reali Dominii della nostra Famiglia.

Dato in Modena, il dì 23 marzo 1821.

CARLO FELICE

---

45. *Istituzione in Genova di una Commissione di Governo e nomina de'suoi Membri.*

23 marzo 1821.

IL GOVERNATORE
DELLA CITTA' DI GENOVA

Dopo gli avvenimenti seguiti poco fa, volendo tranquillare la popolazione, ho creduto necessario di nominare una Commissione amministrativa di Governo, conferendole irrevocabilmente tutti quei poteri che sono in mio arbitrio, la quale si occupi del bene della Patria; ed alla medesima dovrete uniformarvi sino a tanto che S. A. S. il Principe Reggente non vi faccia conoscere nuove disposizioni.

Nomi della Commissione

Il Generale D'ISON; CRESIA, Maggiore della legione; Francesco PELOSO; Emanuele BALBI; Carlo BARATTA; Giacomo CHIAPPA; Girolamo CATTANEO, Sindaco; Girolamo SERRA q. Giacomo; Matteo MOLFINO, Sindaco; Luigi MORRO; Andrea TOLLOT; Giacomo SCIACCALUGA.

Genova, 23 marzo 1821 (1).

Il Governatore

DES-GENEYS

---

(1) Contemporaneamente a questa Notificazione si pubblicava in Genova il seguente Proclama:

La Commissione amministrativa di Governo ai suoi Concittadini

« Per festeggiare la riunione del Popolo coi Militari, e per « vieppiù assicurare la pubblica tranquillità, la Commis- « sione amministrativa di Governo invita tutti i suoi con- « cittadini ad illuminare in questa sera le loro case. La « Guardia urbana farà il servizio cumulativo colla Truppa. « Tutti quei cittadini che avessero presso di loro fucili di « calibro, non consegnati o senza l'autorizzazione della « Commissione, sono invitati a farne la rimessa all'Uffizio di « città.

« Dalla Sala di residenza del Palazzo di governo, il « 23 marzo 1821.

« D'Ison — Serra — Cattaneo — Morro — Cresia — « Balbi — Peloso — Molfino — Tollot — Baratta — « Chiappa ».

46. *Istituzione e attribuzioni di un Commissario alle acque della Dora; determinazione della competenza delle spese per le opere occorrenti al mantenimento delle dette acque pei servizi militari.*

24 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Considerando che è urgentissimo pel pubblico servizio di assicurare tutta l'acqua necessaria alla fucina di Valdocco, alla polveriera, non meno che alla regia Zecca, a'molini della Città ed alle manifatture del regio Parco;

Che è importante a tal fine di porre un efficace e pronto riparo alle usurpazioni d'acqua che occorrono;

Che le ragioni degli utenti debbono rimanere illese o giustamente compensate, ove per l'utilità pubblica sieno queste esposte ad alcun danno;

Decreta:

I. Sarà stabilito un Commissario speciale, nominato dal Primo Segretario di Stato per gli affari interni, che invigilerà particolarmente sul corso e sulle derivazioni dell'acqua proveniente dalla Dora onde assicurare il servizio de'pubblici stabilimenti, ed in primo luogo di quelli che riguardano la guerra.

II. Il detto Commissario farà eseguire sotto la sua risponsabilità tutti i lavori necessarii al suddivisato fine, e prenderà tutte le precauzioni per la loro custodia, richiedendo, ove d'uopo, l'aiuto e la protezione dell'Azienda generale dell'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari, da cui esso Commissario riceverà le opportune istruzioni.

III. È ingiunto a'Sindaci e altri membri delle Amministrazioni comunali, Commissarii di polizia, e a qualsivoglia altro di riconoscere e far riconoscere il detto Commissario speciale e di dargli assistenza e aiuto quando ne saranno richiesti.

IV. È fissata la somma di lire 1700 annue per le spese che risultano necessarie pel detto mantenimento d'acqua, la qual somma è ripartita nella proporzione seguente:

l'Azienda generale d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari vi concorrerà per	L.	600
le regie Finanze per	»	600
la città di Torino per	»	500
	L.	1700

V. L'impiego della detta somma si farà come infra, cioè:

al Commissario speciale anzidetto	L. 1000
ai Custodi ordinarii	» 300
per gratificazioni	» 100
per li lavori e altre opere straordinarie	» 300
	L. 1700

VI. L'Azienda generale delle Finanze e la Città di Torino verseranno per ogni quartiere nella Cassa dell'Azienda generale d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari la tangente loro come sovra all'articolo IV assegnata.

Ne'primi giorni di aprile verseranno la parte corrispondente al numero de' giorni antecedenti al detto mese di aprile, per cui avrà avuto luogo il detto servizio, sulla informazione che loro ne sarà data dalla suddivisata Azienda generale di artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari.

VII. Da questa si faranno i pagamenti preveduti nell'articolo V mediante le opportune giustificazioni.

VIII. Il Commissario speciale veglierà affinchè gli aventi ragione d'acqua non siano pregiudicati, salvo sempre il pubblico servizio. Impedirà le usurpazioni d'acqua, gli abusi e le opere di fatto che potessero nuocere si agli stabilimenti pubblici che alle ragioni de' privati.

IX. Insorgendo contestazioni e difficoltà di qualunque specie, esse saranno provvisoriamente risolte dalla predetta Azienda, cui per l'evidente pubblico interesse è affidata la sorveglianza del servizio suddivisato.

X. Quanto alla città di Torino, le differenze che potessero elevarsi saranno di poi conciliate dal Primo Segretario di Stato per gli Affari interni e dal Primo Segretario di Guerra e Marina.

XI. Quanto agli utenti, ove le loro ragioni venissero pregiudicate, sarà loro data quell'indennità che di ragione: a qual fine l'Autorità giudiciaria, a cui ciò compete, procederà colle vie più pronte e sommarie, e le sue decisioni saranno eseguite per parte delle regie Finanze in modo che una tal promessa d'indennità non divenga illusoria.

XII. I Ministri sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventiquattro di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

DAL POZZO

---

47. *Assegnazione straordinaria di fondi per servigi militari.*

24 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Sulla domanda del Reggente la Regia Segreteria di Guerra,

Ordina

all' Intendente generale dell' Azienda di Guerra di far pagare, in virtù di mandato dal medesimo debitamente spedito, dal Tesoriere dell'Azienda al sig. cavaliere Belleri, Segretario di Guerra, la somma di lire quaranta mille da applicarsi sui fondi della Categoria N..... sotto il titolo dei *Casuali* del Bilancio dell' Azienda predetta pel corrente anno 1821 per essere impiegata nelle varie occorrenze del Ministero.

Il presente sarà comunicato al Controllo generale delle Regie Finanze per esservi registrato e quindi eseguito secondo la sua forma e tenore.

Dato a Torino, li 24 marzo 1821.

MARENTINI *Presidente*

S. SANTA ROSA

---

48. *Programma del nuovo Direttore generale di Polizia.*

24 marzo 1821.

DIREZIONE GENERALE
della Polizia del Regno

CIRCOLARE
Agli Ispettori di polizia

Torino, li 24 marzo 1821

Stimat.^mo^ Signore,

Affidatami con Decreto del giorno di ier dalla Giunta provvisoria di Governo la direzione generale della polizia del Regno, entrai sul momento in esercizio delle mie funzioni, ben determinato a non risparmiare nè veglie nè fatiche ed a valermi di tutti li mezzi che sono in mio potere onde giustificare la confidenza di cui mi onora il Governo.

Sarà guida alle mie azioni in questo importante e difficile incarico il solo desiderio di contribuire a salvar la Nazione dagl'immensi mali che vengono minacciati dalle trame de' suoi nemici.

L'unione e l'energia faranno la nostra forza per condurci all'ottenimento di sì grande scopo, che farà epoca ne' nostri fasti.

Vivo zelo ed amor di patria ci dirigano; imitiamo la fermezza della Giunta e del Ministero, ed acquisteremo incontrastabili dritti alla riconoscenza dei nostri concittadini, di tutti gl'Italiani.

Tener vivo ne' giovani petti lo spirito marziale ed animarli a volare sotto le gloriose nostre bandiere, vegliare sopra li nemici dell'ordine, reprimere li perturbatori, far rispettare la Costituzione, ecco ciò che si attende da tutti li pubblici funzionarii.

Troppo conosco li sentimenti che animano la S. V. Stimat.ma per essere persuaso ch'Ella si adoprerà in ogni modo ad un tal fine, e Le sarò grato se vorrà tenermi a giorno di quanto potrà interessare il mio ministero, con persuadersi che mi farò un preciso dovere di appoggiare e secondare le sagge disposizioni ch'Ella crederà adattate alle circostanze.

Mi pregio protestarmi colla più distinta considerazione

di V. S. Stimatissima

Dev.mo Obb.mo Servitore
Il Direttore Generale
Avv. C. S. FERRERO

---

49. *Notificazione di un attentato politico contro la pubblica sicurezza.*

24 marzo 1821.

LA DIREZIONE GENERALE
DI POLIZIA

Nella scorsa notte un grave disordine è accaduto, di cui non deve incolparsi che la malevolenza. Sonosi aperte da gente abbietta e forse prezzolata le porte della Casa di Correzione denominata la Generala. A reprimere un tanto disordine e a porvi quel riparo che è possibile, si dirigono tutte le cure della Polizia, di sorta che si spera di farne sparire tutti gl'inconvenienti. Si veglia pure straordinariamente sulla sicurezza di tutte le prigioni. In somma, a tranquillità della popolazione, si annunzia che si prendono a tal fine le più efficaci misure.

Dato in Torino li ventiquattro marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

FERRERO

---

50. *Proclama della Giunta nazionale intorno ai tumulti di Genova.*

25 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Cittadini!

La Patria ha a deplorare i tumulti seguiti in Genova, ed a rallegrarsi insieme del vedere colà festeggiato ed accolto e dalle regie Truppe e dal Popolo il nuovo ordine di cose. Il sistema costituzionale sarà il maggiore e più saldo vincolo della ancor fresca riunione di Genova al Piemonte. Diè luogo ai tumulti una non ben prudente pubblicazione, che in Torino si evitò per l'avviso delle persone più savie e riputate tanto nell'antico ordine di cose quanto nel nuovo Confortiamoci però che in Genova dal male nacque il bene, come spesso nelle umane cose accade, cioè la manifestazione viva, alta, fortissima di un gran voto; del voto del Piemonte, d'Italia, d'Europa.

Le circostanze straordinarie portarono che in Genova il generale conte Desgeneys diè i suoi poteri a una Commissione amministrativa di Governo, la quale già si è messa in rapporto colla Giunta nazionale. Nominò essa provvisionalmente un Capo di polizia, di cui chiede la conferma. La Giunta ogni cosa adoprerà per soddisfare i voti dei Genovesi, e per conservare al Re ed alla Patria una così preziosa e nobil parte di questo florido dominio.

Dato in Torino il venticinque di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

Dal Pozzo

---

51. *Nomina di Antonio Botto a Capo di Polizia in Genova.*

25 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Decreta:

I.

Il signor Antonio Botto è nominato Capo di Polizia in Genova.

II.

Egli corrisponderà colla Direzione generale di polizia di Torino, e avrà con essa gli stessi rapporti che già il Direttore generale della polizia di Genova aveva col Ministero di Polizia.

III.

Il primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il venticinque di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

DAL POZZO

---

52. *Nomine di Capi politici di Provincia.*

26 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Visto il Decreto del ventitre del corrente mese, portante la creazione di Capi politici in ciascuna Provincia;

Decreta:

I.

Sono nominati Capi politici delle infrascritte Provincie li signori

Casale . DELLA TORRE Giulio Intendente
Tortona POZZI avv. Antonio Vice-intendente
Voghera BRUNI avvocato Ferdinando
Novara . VISMARA avvocato
Bobbio . NOTA avvocato Vice-intendente
Pallanza COBIANCHI Lorenzo
Valsesia BELGRANO Vice-intendente
Vercelli MALINVERNI avvocato
Aosta. . DE-LA-PIERRE Avvocato fiscale
Nizza . . BERTINI avv. Carlo Ispett. di polizia
Novi . . LENCISA Vice-intendente
Ossola . CHIARLE Vice-intendente.

II.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventisei di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

DAL POZZO

53. *Nomina di altri Capi politici di Provincia.*

26 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Visto il Decreto delli ventitre del corrente mese, portante la creazione di Capi politici in ciascuna Provincia;

Decreta:

I.

Sono nominati Capi politici delle infrascritte Provincie li signori

Savoia propria MANSORD avvocato
Carouce . . . . PISSARD figlio, Sotto Vice-intendente
Chiablese . . . DESSAIX figlio, Sotto Vice-intendente
Alta Savoia. . PALLUEL, Tesoriere della Provincia
Faussigny . . . GAVARD figlio
Genevese . . . RUBIN avv. Francesco Basilio
Tarantasia . . BORSON avvocato
Moriana . . . . BELLEMIN, Giudice del mandamento di S. Genix
Biella . . . . . MAROCHETTI Gio. Battista
Ivrea . . . . . TROMPEO avv. Gioachino
Pinerolo . . . PLOCHIU avvocato
Susa . . . . . JACQUET avvocato
Cuneo . . . . . GROSSO medico Giuseppe
Alba . . . . . COMO avvocato Anacleto
Mondovì . . . . CANALIS avvocato
Saluzzo . . . . BRESSY Gio. Battista
Alessandria . . RATTAZZI medico Urbano
Acqui . . . . . OLMI avvocato, già Presidente
Asti . . . . . PELETTA di CORTANZONE cavaliere
Lomellina . . . PRINA avvocato Giuseppe.

II.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventisei di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

DAL POZZO

54. *Autorizzazione ai Capi politici di Provincia di riordinare le Amministrazioni comunali.*

26 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Visto il suo Decreto delli ventitre del corrente mese, portante la creazione di Capi politici in ciascuna Provincia;

Decreta:

I. Il Capo politico e l' Intendente, o chi ne fa le veci nella Provincia, potranno, essendo d'accordo, provvisoriamente fare nelle Amministrazioni civiche o comunali quelle variazioni e di persone e di forme che riputeranno indispensabili per porre in azione il pubblico servizio coll'attività adattata alle circostanze.

II. Queste variazioni saranno poi sottomesse alla Giunta pel canale del Primo Segretario di Stato per gli affari interni.

III. Discordando nel loro parere l' Intendente e il Capo politico, sottometterà ciascuno il suo avviso pel canale anzidetto.

IV. Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell' esecuzione di questo Decreto.

Dato in Torino il ventisei di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

Dal Pozzo

---

55. *Conferma dello scioglimento della Giunta di Alessandria; convalidazione de' suoi Atti; dichiarazione del Decreto* 18 *marzo sulla medesima.*

26 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Visto il Decreto del giorno diciotto del corrente mese;

Considerando essere ora cessate le difficoltà che per l' assenza del Principe Reggente e per altri motivi ritardarono lo scioglimento della Giunta d'Alessandria;

Considerando che è urgentissimo di non presentare più alla Nazione che un solo centro d' autorità; il quale importante fine si ottiene col detto scioglimento;

Considerando che al momento che la Giunta di Alessandria si scioglie egli è giusto che e si dia una pubblica testimonianza dei sentimenti della Nazione, per essersi colà incominciato lo stabilimento del sistema costituzionale;

Considerando che può essere anche opportuno lo specificare le spese prevedute nell'articolo II;

Decreta:

I.

La Patria riconosce i servigi che la Giunta d' Alessandria ha renduto alla causa della Costituzione, e gli atti della sua amministrazione.

II.

Le spese di cui si è parlato nell' articolo II sono tutte quelle che riguardano gli approvvisionamenti militari, stipendi militari, le fortificazioni e tutte l' altre d' utilità pubblica.

III.

L'avvocato Luzzi, membro della Giunta d' Alessandria, è chiamato nel seno della Giunta provvisoria.

IV.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventisei di marzo, l' anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

Dal Pozzo

---

56. *Specificazione delle attribuzioni proprie dei Capi politici di Provincia.*

26 marzo 1821.

REGIA SEGRETERIA DI STATO

per gli Affari interni

ISTRUZIONI

pei Capi politici che si stabiliscono nelle Provincie, a norma del Decreto delli 23 *di marzo* 1821.

La Giunta provvisoria è venuta nella determinazione di nominar un Capo politico per ciascuna Provincia perchè fu informata che in alcune di esse, o almeno in varii Comuni, le leggi non sono eseguite e talvolta nè anche pubblicate e sufficientemente conosciute, e che in qualche luogo persino le Autorità agiscono in un senso o diverso od anche opposto a quello in cui dovrebbero agire.

Non si può da una parte cambiar in un tratto il sistema d'amministrazione, nè vuole la Giunta venire al mezzo estremo di rimuovere gli attuali impiegati e ufficiali pubblici fuorchè in caso d'assoluta necessità; e alcuni tra questi non sono colpevoli che di una certa languidezza ed esitazione, la quale per altro è sommamente perniciosa nelle attuali circostanze. Si è perciò adottato l'espediente di nominar persone che, senza esercitar da per se alcun atto nè amministrativo nè d'altro genere, invigilino, eccitino, dirigano, riconducano gl'impiegati ed amministratori che fossero in un'altra direzione.

Il Capo politico potrà dunque farsi informar d'ogni cosa da essi, con quella moderazione che debb'essere conducente allo scopo d'introdurre l'armonia e l'unione; poscia dare quelle direzioni e que'suggerimenti che stimerà. Dee sopra ogni altra cosa impiegar il mezzo della persuasione. Potrà fare, in casi gravi, delle requisitorie ossia istanze per iscritti, alle quali l'impiegato cui saranno indirizzate dovrà rispondere per iscritti. Di tali requisitorie e risposte se ne farà un doppio originale, uno de'quali si riterrà dal Capo politico, l'altro dall'impiegato a cui la requisitoria fu diretta.

Non potrà intralciare nè sospendere il corso degli affari d'alcun genere, nè delle decisioni o provvidenze che le Autorità sono per dare.

Si asterrà dal prender ingerenza nelle materie di finanze, e più ancora dal prescrivere, autorizzare od approvare spese o disposizioni di denari di qualsivoglia sorte.

Veglierà sopratutto sull'andamento delle Amministrazioni comunali, sull'organizzazione delle Guardie nazionali, sulla levata delle Truppe e altri oggetti riguardanti la difesa dello Stato. Potrà eziandio e dovrà, se il pubblico servizio lo richiede, occuparsi delle variazioni indispensabili nel personale delle Amministrazioni o nelle forme di esse, giusta il Decreto del giorno d'oggi.

Darà ai Ministri de'diversi Dicasteri tutte quelle informazioni e proporrà tutte quelle misure e disposizioni che riputerà convenienti.

Torino, il 26 di marzo 1821.

Il Primo Segretario di Stato per gli Affari interni

DAL POZZO

57. *Proclama del Ministro Reggente di Guerra ai Contingenti dell'Esercito.*

27 marzo 1821.

ORDINE DEL GIORNO

Soldati dei contingenti delle Brigate, la Patria è contenta di voi.

Ai primi suoi pericoli, al primo cenno del Governo, voi avete lasciate le vostre case e vi siete adunati nei depositi. E lo avete fatto quando la difficoltà delle congiunture non avrebbe forse permesso al Governo di costringere gl'indugiatori alla partenza, e quando v'era chi, mosso dalla paura o disleale verso la Patria, vi consigliava di ristarvi.

Giovani militari, io veracemente vi chiamo la parte eletta della Nazione. Essa vi deve tutto; la coscienza della sua forza, le sue speranze di difesa e di salute.

Le insegne intorno alle quali voi vi raccogliete e sarete ordinati in battaglioni per marciare prestamente alle frontiere non sono insegne di ribelli. I ribelli sarebbero là dove si preparasse ai forestieri l'entrata nel territorio piemontese. Le nostre insegne sono Reali. Esse portano, e ne andiamo altieri, l'aquila generosa di Savoia.

Nel XIV secolo quell'aquila si mostrò in Lombardia per salvarla da una masnada di avventurieri, terrore dell'Italia settentrionale. Ora, raccomandata al vostro valore, vi comparirà per liberare popoli fratelli e per far risorgere la gloria e la virtù degli Italiani.

Le nostre insegne sono quelle del Re; e se la Provvidenza ha voluto mettere ad estrema prova il nostro coraggio coll'affliggerci della doppia sventura dell'abdicazione di un Re caro al suo popolo e dell'assenza del suo successore, il quale era tanta nostra speranza ed ora si trova fra i nostri nemici e costretto a parlare un linguaggio che non potremo mai riconoscere dal suo cuore, noi sempre ci rammenteremo, e in ogni fortuna, che la nostra fedeltà ai Principi di Savoia deve agguagliare il nostro affetto alla Costituzione, dalla quale le nostre famiglie aspettano la loro sicurezza e la loro felicità.

Giovani soldati, prendete con letizia e con fidanza quelle armi consegnatevi dalla Patria. Neppur uno di voi mancherà nel giorno degli onorati pericoli.

Avrete prodi uffiziali e sotto uffiziali ad ammaestrarvi; gli vedrete progredire negli onori militari secondo i loro meriti, non secondo il favore. Essi vi daranno esempio di disciplina, di fermezza. Voi gli mirerete nelle prime file nel dì della battaglia. Questo giorno è vicino. Soldati Piemontesi! voi sorridete a quel pensiero, e vi farete riconoscere figli de' difensori di Cosseria, la cui ferocia destò maraviglia in Napoleone Buonaparte, e forse fermava i primi suoi passi nella conquista d'Italia se noi non avevamo allora Austriaci per alleati. E voi, Genovesi? Nel vedere il nome di Genova scritto sulla bandiera della vostra legione, i nostri nemici diranno atterriti: ecco gli uomini del 1746.

Dato in Torino il ventisette di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

IL CONTE SANTORRE DI SANTAROSA
Reggente del Ministero di Guerra e Marina

---

58. *Concessione ai Capi politici di Provincia del cumulo di altri impieghi.*

27 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Decreta:

I.

I Capi politici nominati, i quali hanno già altre funzioni nella stessa Provincia per cui sono destinati, non cesseranno dalle medesime, e le riempiranno unitamente.

II.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventisette di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

DAL POZZO

---

59. *Ampliazione delle attribuzioni dei Capi politici di Provincia.*

28 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Visti i suoi Decreti delli 23, 26 e 27 del corrente marzo, concernenti i Capi politici delle Provincie;

Considerando essere innegabile che per un voto pubblico altamente espresso si è in Piemonte stabilito un Governo costituzionale;

Che per dar luogo a questo Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele ha abdicato la Corona e nominato un Principe Reggente sul luogo, investendolo d'ogni sua autorità; benchè altri fosse l'immediato successore al Trono; per la circostanza essenzialissima che questi era assente dagli Stati, e così fuor di portata di giudicare del vero stato delle cose, cioè de' voti e de' bisogni del Popolo;

Che questa circostanza ancor dura;

Che d'altra parte il nuovo ordine politico, secondo la Costituzione adottata e giurata dal Principe Reggente, si stabilì e fermò colla nomina d'una Giunta provvisoria, tenente luogo di Parlamento nazionale, e per via di moltissimi Atti governativi;

Che questo sistema da tutte le popolazioni degli Stati di Sua Maestà fu desiderato e accolto, e più specialmente rivendicato dal popolo Genovese;

Che nel potere del Governo costituzionale sono la Capitale e le fortezze dello Stato;

Che i più notabili della Nazione hanno mostrato riconoscenza che, non ostante le contrarie proclamazioni divolgatesi, e malgrado l'inopinata partenza del Principe Reggente, la Giunta continuasse ad esercitare l'autorità governativa, anche per evitare l'anarchia e la guerra civile;

Che l'esercizio di tale autorità non dee cessare che colla presenza del Re in mezzo al suo popolo, e per l'emanazione della sua libera volontà accordata coi voti della Nazione;

Che qualsivoglia altro esercizio d'autorità è illegittimo, conduce all'anarchia, e debb'essere represso;

Che nè due Governi, nemmeno due centri di uno stesso Governo diversamente modificato, possono coesistere sullo stesso territorio senza sovvertir dalle basi la società civile;

Che sopra alcuni punti del Regno si sono manifestati disordini di questa natura;

Che un picciol numero di pubblici Impiegati vi ha cooperato pubblicando proclami non provenienti dal Governo, e in altri modi; ed altri Impiegati non si sono opposti nella maniera che sarebbe stato il lor dovere di fare;

Che perciò è necessario di dare provvedimenti analoghi all'urgenza del caso;

Decreta:

I. Il Capo politico di ciascuna Provincia avrà sotto la sua dipendenza tutti gl'impiegati della Provincia per tutto quello che riguarda il politico, cioè la pubblicazione delle leggi, la loro retta e pronta esecuzione, la Guardia nazionale, la leva e la chiamata dei soldati, ed altri simili oggetti di pubblica sicurezza, senza alterare fuorchè per urgentissimi motivi il corso dell'amministrazione, e senza potersi mai ingerire sotto qualunque pretesto nell'azione de' Tribunali per ciò che concerne l'amministrazione della giustizia.

II. Attese le straordinarie attuali circostanze, potrà pure il Capo politico, se tale gli parrà essere la gravezza del caso, sospendere dalle sue funzioni qual si sia impiegato della Provincia o ivi residente, riferendo subito la sospensione al Ministro da cui quell'impiegato dipende, e specificando le cause per cui ha pronunciato una tale sospensione.

III. Venendo qual si sia impiegato ad essere sospeso, succederà nelle sue funzioni quegli che di diritto, secondo le leggi e gli ordini vigenti, deve esercitarne le incombenze tuttavolta che quell'impiegato si trovasse assente o legittimamente impedito.

IV. Il Capo politico potrà presiedere, volendo, le adunanze delle Amministrazioni comunali.

V. Eserciterà il Capo politico su tutti gli altri oggetti, oltre i contemplati nell'articolo 1, la più attiva vigilanza, e prenderà, ove sia d'uopo, quelle cautele e darà quelle disposizioni che crederà esigere la pubblica sicurezza e la conservazione dell'ordine stabilito.

VI. La forza armata darà, ad ogni requisizione, aiuto ed assistenza agli ordini del Capo politico.

VII. È derogato a' precedenti Decreti delli 23, 26 e 27 del corrente mese in tutto ciò che è contrario a questo Decreto.

VIII. I Ministri sono incaricati, ciascuno in ciò che il riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventotto di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno (1).

RICHERI *per il Presidente*

Dal Pozzo

(1) Dello stesso giorno 28 marzo il Governatore e Generale in capo conte Della Torre dettava in Novara la seguente

Proclamazione

« Guerrieri Piemontesi,

« A nessuno di voi sono ignote le strane vicende sotto « le quali geme travagliata la Patria; grandi sono diggià i « nostri mali, estremi sono quelli che ci sovrastano. Si è « tentato d'introdurre nelle nostre Contrade un modo di Go- « verno riprovato da tre formidabili Potenze; e le schiere loro, « vincitrici di Napoli, ben presto si avanzeranno per rove- « sciarlo ed inghiottirci.

« Mentre i sovvertitori dell'ordine ponevano la Patria in « si gran pericolo, usavano inoltre varii mezzi di seduzione « per distruggere ogni militar disciplina, sollevando il sol- « dato con doni, con promesse e con sediziose voci, renden- « doci per tal modo inabili alla difesa nel tempo istesso « che chiamavano contro di noi innumerevoli nemici. In « questo stato di cose pareva ormai perduta ogni speranza; « ma la Provvidenza divina avea messo in luogo di sicurezza « e di libertà un Principe di Savoia, quello appunto a cui « per legittimo diritto si compete il Trono. Carlo Felice ci ha « parlato onde additare ad ogni guerriero, ad ogni suddito « fedele la via del dovere e dell'onore. Egli mi ha affidato « il comando supremo dell'Esercito, e promette di pre- « miare da Re quelli che meco si adopereranno a ricon- « durre la pace e la tranquillità in queste un tempo si fe- « lici Contrade; ma promette altresì di trattare da ribelli i « sovvertitori i quali colla loro ostinazione continuerebbero « a chiamare sopra di noi i mali inevitabili d'una invasione « straniera. Fedele a quanto esige da me il più sacro do- « vere, vi faccio conoscere gli ordini e le promesse Sovrane.

« Ecco già qui fra noi l'augusto Principe di Carignano « a darvi l'esempio dell'obbedienza: seguito da reggimenti « fedeli, egli è qui giunto per procurare la comune salvezza. « Prodi Guerrieri, Sudditi fedeli di ogni grado, d'ogni stato, « radunatevi sotto il sacro real vessillo, sostenete i miei « sforzi, siate tutti un cuore ed un animo solo: così salve- « rete la Patria dagli imminenti pericoli, salverete l'antico « Regno, la gloria vostra antica, e sarete ai più lontani « nepoti esempio di fedeltà, di valore e di verace amor « patrio. »

« Dato in Novara, il 28 marzo 1821.

« *Il Generale in Capo*

« Della Torre »

60. *Applicazione agli abusi della libertà di stampa delle pene stabilite dal diritto comune.*

29 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Considerando che, a tenore dell'articolo 371 della Costituzione, la facoltà di pubblicare i proprii pensieri debbe essere sottoposta a condizioni che ne reprimano gli abusi;

Decreta:

I.

Gli autori, editori, stampatori ed incisori sono risponsabili dei delitti derivanti dall'abuso della libertà della stampa, sotto le pene ingiunte dalle veglianti leggi.

II.

L'editore col designare l'autore, e lo stampatore col dichiarare l'editore od autore, viene ad essere esente della risponsabilità che la legge impone.

III.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventinove di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

Per il Presidente
MASSIMILIANO SPINOLA

Dal Pozzo

---

61. *Riduzione del prezzo dei sali.*

29 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Volendo far godere le popolazioni de' regi Stati, e particolarmente la classe meno agiata, di una qualche diminuzione sul prezzo dei generi di privativa di cui il consumo è di più universale ed indispensabile bisogno; mentre però dovrà provvedere ad altri mezzi onde alimentare l'Erario in modo proporzionale alle attuali occorrenze;

Decreta:

I.

Il prezzo de' sali è diminuito di un quarto in tutte le Provincie di terraferma.

II.

Tutti gli altri dazi e gabelle sono conservati nelle tasse stabilite dalle vigenti Tariffe.

III.

Il Reggente la regia Segreteria di Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventinove di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

Per il Presidente
MASSIMILIANO SPINOLA

De-Gubernatis

62. *Nomina di nuovi Capi politici per talune Provincie.*

29 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Visti i suoi Decreti de' 23, 26, 27 e 28 del corrente marzo, relativi allo stabilimento de' Capi politici nelle provincie dello Stato;

Decreta:

I.

Sono nominati Capi politici per le infrascritte Provincie gli individui, di cui segue il nome:

Genova . . il signor avv. Benedetto Perasso
Albenga . marchese Pietro Ferrero
Chiavari . avvocato Cristoforo Gandolfi
Levante . Giovanni Isengard
Savona . . avvocato Luigi Repetto
Oneglia . . Littardi, già sindaco in Porto Maurizio
San Remo Emidio Carenzi Gallesio

II.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventinove di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

Per il Presidente
MASSIMILIANO SPINOLA

Dal Pozzo

---

63. *Nomina dei Maggiori nella Guardia nazionale di Torino.*

29 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Sulla proposizione di Sua Eccellenza il signor marchese della Chiesa di Roddi, Comandante superiore della Guardia nazionale della Città di Torino,

Decreta:

I. Sono nominati Maggiori nella Guardia nazionale pel servizio interno della Capitale i signori Decurioni

Marchese Ripa di Meana
Conte Chiavarina
Conte Nomis di Cossilla
Conte Gazzelli
Marchese Benso di Cavour.

II. Il Primo Segretario di Stato per gli af-

fari interni, ed il Primo Segretario di Guerra e di Marina, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventinove di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

Per il Presidente
MASSIMILIANO SPINOLA

DAL POZZO

64. *Abolizione del Decurionato di Genova; istituzione di un Consiglio municipale, e nomina de' suoi Membri.*

29 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Decreta:

I. È creato un Consiglio municipale della città di Genova, composto di tre Sindaci e di ventisette Consiglieri.

II. Sono nominati Sindaci li signori
Marchese Gerolamo CATTANEO,
Matteo MOLFINO,
Cavaliere Giovanni QUARTARA.

III. Sono nominati Consiglieri li signori
Cavaliere Emanuele BALBI,
Francesco PELOSO,
Carlo BARATTA,
Giacomo CHIAPPA,
Marchese Vincenzo SERRA,
Luigi MORRO,
Andrea TOLLOT,
Giacomo SCIACCALUGA,
Marchese Fabio PALLAVICINI,
Giovanni Battista ALBERTI,
Avvocato Nicolò ARDIZZONE,
Avvocato Francesco MASSONE,
Stefano GRONDONA,
Avvocato Cesare PARODI,
Marchese Agostino ADORNO di Agostino,
Giovanni MONTICELLI,
Marchese Luigi GRIMALDI,
Luigi DEGOLA,
Marchese Francesco SERRA q. Gio. Battista,
Cristoforo SCHIAFFINO.

IV. I Consiglieri che mancano al detto numero di ventisette o che si avessero a surrogare ad alcuni de' sopranominati, come pure il Segretario di esso Consiglio, saranno eletti a pluralità assoluta di voti de' Membri presenti, i quali non potranno deliberare sopra questa elezione in minor numero di sedici, compresi i Sindaci.

V. Sarà formato dallo stesso Consiglio un Regolamento d' interna disciplina, riparto di Uffizii, rinnovamento de'Sindaci e de'Consiglieri, e altri simili oggetti, il quale Regolamento sarà sottoposto all' approvazione del Governo.

VI. Il Corpo Decurionale cesserà dalle sue funzioni.

VII. Il Capo politico installerà il Consiglio municipale.

VIII. Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il ventinove di marzo, l' anno del Signore mille ottocento ventuno.

Per il Presidente
MASSIMILIANO SPINOLA

DAL POZZO

65. *Determinazione e normale dello stipendio da corrispondersi ai Reggenti di cariche vacanti.*

30 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Informata che i Regolamenti economici attualmente in vigore non determinano la proporzione dello stipendio cui hanno ragione gl' individui chiamati alla Reggenza delle cariche ed uffizi vacanti;

Volendo provvedere al silenzio della legge con disposizione generale;

Decreta:

Art. 1. Gli individui destinati alla reggenza delle cariche ed uffizi vacanti o considerati come vacanti godranno di un annuale assegnamento eguale ai due terzi di quello di cui era provvigionato il titolare, sia in forza di generale ordinazione, sia in virtù di speciale Patente, Brevetto od altro Atto sovrano.

Art. 2. Qualora l' individuo destinato alla reggenza di carica ed uffizio vacante o tenuto per tale fosse personalmente provveduto d'impiego con assegnamento di stipendio superiore ai due terzi di quello di cui godrebbe in qualità di Reggente, egli conserverà l'integrale stipendio del proprio impiego.

Art. 3. I Capi di Dicastero sono, ciascheduno in quanto spetta al proprio Diparti-

mento, incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo generale.

Dato in Torino, li 30 marzo 1821 (1).

Per il Presidente
MASSIMILIANO SPINOLA

De-Gubernatis

66. *Concessione di una gratificazione ai Sotto-uffiziali promossi Uffiziali posteriormente al 12 marzo.*

31 marzo 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Considerando esser uso di ogni ben regolata Milizia lo accordare ai sotto-uffiziali promossi al grado d'uffiziale una gratificazione, onde si possano provvedere del loro corredo;

Che i sotto-uffiziali del regio Esercito e per le indefesse cure che spiegano nell'istruzione de' soldati, e per l'attaccamento che mostrano alla Patria, si meritano la particolare sollecitudine di un Governo stabilito sopra principii giusti, e liberali;

Sulla proposizione del Reggente del Ministero di Guerra e di Marina;

Decreta:

I. È accordata ad ogni sotto-uffiziale, stato promosso uffiziale dall'epoca dell'abdicazione di Sua Maestà Vittorio Emanuele, o che lo sarà in avvenire, una gratificazione per provvedere alle spese del suo corredo.

II. Questa gratificazione sarà di settecento cinquanta lire nell'arma di cavalleria e di artiglieria leggera; di seicento nell'arma di fanteria e di artiglieria di linea.

III. Il Reggente del Ministero di Guerra e di Marina, e il Reggente del Ministero di Finanze sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il trentuno di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

Santorre di Santa Rosa

67. *Proclama del Direttore Generale di Polizia al Corpo dei Carabinieri.*

1 aprile 1821.

IL DIRETTORE GENERALE DI POLIZIA DEL REGNO

Al Corpo dei Reali Carabinieri

Bravi Militari!

Dacchè la Giunta provvisoria di Governo volle darmi una testimonianza di particolar confidenza affidandomi interinalmente la Polizia generale di questi regi Stati, ho sentito vivamente il bisogno di dirigermi a Voi e di esporvi le angustie, le speranze, i voti dell'amata Patria nostra.

Diretti Voi per istituzione vostra a difendere lo Stato dagli esterni non meno che dagli interni nemici, a sostenere e proteggere

(1) Sotto questa data del 30 marzo crediamo utile di riprodurre un documento che al pari degli Atti di governo attesta gli antichi ed alti propositi della Scuola liberale piemontese:

PAVIA DI SCANDALUZZE

Capitano e Comandante la Divisione dei Cavalleggieri-Savoia stazionati in Savigliano,

Ai suoi Compagni d'armi stazionati in Novara

« Commilitoni,

« La Patria, che a noi tutti io mi compiaccio di crederlo, « è cara egualmente, si lagna del vostro allontanamento da' « suoi più cari interessi.

« Un'immensa maggiorità si è pronunziata in favore della « Costituzione. Evvi fra voi più d'uno che ne fu testimo« nio e, dirollo io pure, fa nel cuor suo voti sinceri per il « di lei trionfo.

« La vostra separazione dai bravi che in Alessandria si « stanno qual fine può essersi prefisso? Sacrificar voi « ed i vostri concittadini per il vantaggio di pochi? Od « aprire le porte del Piemonte ai nemici comuni della Pa« tria e del nome Italiano? No certamente, io ho troppo « stima di voi tutti per potervi credere capaci di una tanta « infamia. Forse servir di guardia al Principe che fra voi « risiede? Ma qual guardia migliore può egli avere che « l'armata intiera della guerriera Nazione cui egli appartiene? « Io non posso adunque supporre un altro scopo che quello « di favorire il ritorno dell'antico ordine di cose.

« Ma avete voi riflettuto seriamente alle conseguenze di « una tal determinazione? Sapete voi che il nuovo Statuto « dal Principe stesso accordato non può cadere senza fiumi « di sangue e sangue Piemontese? Che il vostro allontana« mento serve di pretesto ai promotori della guerra civile, « promotori che un sentimento di moderazione m'impedisce « di qualificare? Avete voi riflettuto che, quand'anche ot« teneste il vostro scopo, poi sareste puniti dell'opera vo« stra dalla pubblica opinione che vi giudica irremissibil« mente e dal disprezzo di que' stessi pochi che tutto a se « credono unicamente dovuto?

« Compagni d'armi! Concittadini! la nostra causa è una « sola, e voi senza avvedervene siete il cieco stromento e « la vittima d'una fazione.

« Altronde, qual è poi il gran divario di massime cui « tanto e sì prezioso sangue sacrificare si debba? Esamina« telo tranquillamente.

le Autorità costituite, ad assicurare la pronta esecuzione delle leggi, e più specialmente l' incassamento nel pubblico Tesoro dei tributi ed il completamento dell'Esercito, la vostra cooperazione a sì importanti oggetti non può rimanere in sospeso senza compromettere ogni ramo di pubblica amministrazione, senza lasciare in forse la sicurezza di tutti.

Non dirò quanti e quali siano stati i servigi resi per molti anni a queste Piemontesi e Liguri contrade dal Corpo della gendarmeria; ognuno ne fu testimonio; ma nessuno più di me saprebbe giudicarne, chè, esercitando io allora funzioni consimili a quelle ora affidatemi, ebbi sì sovente la dolce consolazione di sollecitare ed ottenere dal Governo ricompense di ogni sorta per li bravi che si erano in particolar modo distinti.

L' utilità di una tale istituzione venne riconosciuta nel 1814 dall'augusto nostro Monarca; conservata essa, sebbene con qualche varietà di forma e sotto altra denominazione, rese segnalati servigi col mantenimento della pubblica quiete di cui e le Provincie e la Capitale ve ne professano alta riconoscenza.

Non basta però quel che finora faceste, o bravi Militari; Voi dovete acquistar nuovi dritti alla gratitudine della Dinastia regnante, della Nazione.

Lungi da me il pensiero di farvi dei rimproveri sul silenzio che fra voi regnò dopo che per voto unanime della Nazione venne adottata una Costituzione politica. So che, se doveste rattenere lo slancio del vostro entusiasmo per le istituzioni liberali, per un regime omai caro a gran parte dell'Europa, non può a Voi imputarsi, bensì ai troppo conosciuti sensi di taluni fra i vostri superiori.

Ora tutto è cangiato. Chi vi dirige non vi riguarderà come schiavi, ma come preziosi compagni d'armi. Voi, d'accordo colle Autorità legittime, veglierete alla pubblica sicurezza. Avrete per principale scopo quello di far che trionfi la gloria nazionale, il lustro dell'augusta Casa di Savoia, l' impero della Costituzione.

Da Voi si ama la patria, e non si sa tradirla. Sì, sappiatelo. I vostri commilitoni nelle Provincie del Ducato di Genova seppero resistere alle insinuazioni di chi volea portarli al tradimento. Essi s' opposero coraggiosamente agli ordini di un loro Capo che finalmente abbandonò la Patria, tentando di seco trarre tutte le compagnie al suo comando soggette. Ma, giunti alla frontiera, que' bravi carabinieri lo lasciarono compier solo la meditata fuga e se ne ritornaron alle loro stazioni, ai loro doveri. Grazie sian rese a que' bravi militari, tra i quali è il cavaliere Frutteri, capitano comandandante la Compagnia in Chiavari. E quì farò anche particolar menzione del signor Laneri, officiale de' Carabinieri in Savoia, al quale è dovuta la scoperta testè fatta colà di un complotto diretto ad allontanare due reggimenti dall'obbedienza al Governo, dal rispetto alla Costituzione.

E questi bravi militari non saranno essi premiati?

« Voi dite di amare la Real Casa di Savoia, ed i nostri « cuori palpitano di tenerezza al solo nominarla. Voi non « potete odiare le leggi, e noi ne vogliamo un complesso « assai più dell'antico perfetto. A voi la religione augu- « sta, a voi la giustizia e la moralità son care; desse sono « pure tra li nostri più cari desiderii. Su questi punti essen- « ziali noi siamo perfettamente d'accordo. Unico, solo è il « dissentimento, e conviene francamente palesarlo.

« Voi volete nel Sovrano un Principe armato della forza, « che si faccia temere ed obbedire anche quando, ingannato « dai Ministri e dai favoriti, si allontana dal giusto; noi al- « l'opposto vogliamo un Padre oggetto del pubblico amore, « inaccessibile agli inganni, solamente capace di fare il bene, « un Angelo infine per quanto lo permette l'umana natura « voi cieco lo bramate perchè dai Despoti fugge, anche ri- « cercata, la verità; noi lo vogliamo illuminato dai più chia- « roveggenti della Nazione.

« Abbiasi però il torto qualunque di noi: no, miei com- « militoni, un tale disparere non è prezzo bastante della no- « stra divisione, della rovina, della umiliazione della Patria « nostra.

« Affidiamoci al tempo, e lasciamo al Parlamento nazio- « nale lo scegliere e proporre al nostro Regnante quelle mo- « dificazioni dello Statuto che potranno conciliare tutte le « opinioni; ma venite intanto da fratelli a sostenere l'onore « nazionale, la nostra politica indipendenza, gli antichi allori « dell'armi nostre.

« Dite ai successori degli Amedei, dei Filiberti, dei Carli « Emanuelli, a quella famiglia infine cui la Patria stende « le affettuose braccia, ditele che qui non vi son ribelli, ma « cittadini degni dell' Italico nome; ditele che per quell' Ita- « lico sangue che ad essi pure per le vene discorre si por- « tino fra i loro figli e solo dai figli accompagnati; che « qui solo li attende l'onore del nome loro, un trionfo senza « rimorsi, una corona non da stranieri mercata; qui e non « altrove li chiama la gloria della comune Patria, il nostro « amore e la nostra riconoscenza.

« Compagni nostri, scuotetevi! partite!

« Savigliano, li 30 marzo 1821.

« *Il vostro Commilitone*

« Pavia Di Scandaluzze »

I vostri servizi sono conosciuti da tutti i buoni ed apprezzati dal Governo e dal prode conte di Santa Rosa Reggente il Ministero della Guerra. Seguite coraggiosi le traccie che la gloria nazionale v'insegna, e non date retta alle insidie di quelli i quali cercano di far traviare il più bel Corpo che seppe in ogni tempo guadagnarsi la confidenza della Nazione secondandone sempre i voti — Procurate di distinguervi per il vostro attaccamento al Governo costituzionale. Aiutate la Patria, difendetela ne' pericoli, e siate certi ch' essa riconoscente riserva d'or in appresso alla virtù sola, al valore, i gradi, gli onori e le ricompense.

Torino, il primo aprile 1821.

FERRERO

---

68. *Proclama della Giunta nazionale sulla rivolta dei Carabinieri.*

1° aprile 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Cittadini!

Pur troppo gli effetti delle discordie intestine che si sono eccitate, e si fomentano tuttodì, si vanno di giorno in giorno manifestando, ed uno tristissimo si ha a deplorare, sotto a' nostri occhi accaduto. Benchè il Corpo dei Carabinieri reali paresse negli scorsi giorni occupato dell' abituale suo servizio, ciò non pertanto l'essersi i loro Capi posti fuori delle consuete e legali dipendenze dal Ministero degli Interni, sottentrato per questa parte al Ministero di Polizia, e dal Ministero della Guerra; e i loro straordinarii e inesplicabili movimenti, e l' ingrossarsi che fecero nella Capitale con incogniti e misteriosi disegni, avevano già dato de' giusti sospetti sulle loro intenzioni. Si sparse questa mattina la voce che dovevano prossimamente partir, non si sa per dove, che già era preceduto il loro colonnello, e nella giornata essendosi strettamente rinchiusi nel loro quartiere, diedero ancora motivo a fortificare queste ed altre voci sul loro conto. D'altra parte dicevasi che si era pur messa la divisione tra loro e che quindi ne poteva nascer qualche grave disordine nel Corpo e spandersi nella Città. Il Ministero della Guerra pensò che la tranquillità pubblica richiedesse la presenza d' un' altra forza armata, atta a prevenire i turbamenti che si temevano. Quindi si ordinò, per sola precauzione, che due battaglioni della brigata d' Alessandria rimanessero schierati sulla piazza Castello. Già un buon numero di Carabinieri in varii drappelli aveva attraversato le vie della città senza opposizione, ed era uscito fuori dalle sue mura. Verso la notte, non si sa con qual disegno, ma sempre imprudentemente, un certo numero di Carabinieri Reali a cavallo, colla sciabola alla mano, corse a briglia sciolta sopra il quadrato che immoto si stava e tranquillo sulla piazza, formato da' soldati d'Alessandria. Quindi un moto di natural difesa in questi. Partì, non si sa d'onde, un primo sparo d'arma a fuoco, che fu da altri susseguito; e di questo sgraziato accidente alcuni rimasero vittima. I rapporti che si hanno portano il numero de' morti a tre, tra' quali un Carabiniere; oltre ad alcuni feriti, due de' quali sono della Brigata d' Alessandria.

La Patria geme su questo sangue versato e sulle sue infauste cagioni. La Giunta farà di tutto per impedire che sì funesti eventi si riproducano; ed oltre al procurare, per quanto le sarà possibile, alleviamento e soccorso alle infelici vittime o alle loro famiglie, darà con fermezza que' provvedimenti che saranno all' uopo più efficaci. Intanto essa esorta tutti i buoni Concittadini alla concordia, all' unione, alla tranquillità, ed a respingere le fallaci e perfide insinuazioni de' nemici dell'ordine pubblico.

Dato in Torino il primo d' aprile, l' anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

DAL POZZO

---

69. *Surrogazione di Capi politici di Provincia dimissionarii.*

1° aprile 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Decreta:

I.

Il già Colonnello Fornari, di Canale, è nominato Capo politico della Provincia d'Alba invece del signor Vice intendente Como, che si è dismesso.

II.

L'avvocato Pietro Fechini è nominato Capo politico della Provincia di Mondovì in surrogazione del signor avvocato Canalis, che si è dismesso.

III.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino il primo d'aprile, l'anno del Signore mille ottocento ventuno (1).

MARENTINI *Presidente*

DAL POZZO

70. *Eccitamenti ai Capi politici di Provincia per la costituzione della Guardia nazionale, e risoluzione di dubbi sulla intelligenza del relativo Decreto.*

2 aprile 1821.

REGIA SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

CIRCOLARE

Ai Capi politici di Provincia

Torino, il 2 di aprile 1821.

Illustrissimo Signore,

Il Governo non ha che a rallegrarsi pel modo con cui nelle diverse Provincie si è raccolta la Guardia nazionale; e lo zelo dimostrato dagli abitanti nel concorrere alla conservazione della tranquillità pubblica dimostra quale sia il loro spirito e quale la cura d'impedire i funestissimi effetti dell'anarchia.

Ma convien dir nullameno che in alcuni pochi Comuni trovossi incagliato quest'ordinamento, sia per difetto d'armi, sia per qualche altra accidentale cagione. È però necessario che Vossignoria Illustrissima continui coll'usata sua diligenza nel promuoverne la formazione; ed affinchè nei casi dubbi, che verranno sottoposti alla sua decisione, Ella non abbia a rimanersi indecisa, stimo opportuno di comunicarle le seguenti direzioni.

I. Sotto l'indicazione *pubblici Impiegati*, apposta nell'articolo 2 del Decreto del 16 di marzo 1821, deonsi intendere esclusi i Capi d'ufficio, tutti gli impiegati municipali, il Giudice ed il suo luogotenente, ristrettivamente al caso però in cui debba far veci di Giudice.

II. S'intendono compresi nel clero secolare, epperò dispensati dal servizio della guardia, tutti i chierici, anche semplicemente tonsurati.

III. Debbesi porre diligentissima cura nel far ricerca d'armi onde provvederne le guardie; gli schioppi da caccia e le altre armi, anche d'uso non prettamente militare, potranno intanto servire.

IV. Rispetto alle proposizioni delle nomine dei Maggiori dei battaglioni, i Capi politici deono avvertire di non farle se non sono certi che i battaglioni possano mettersi in attività, onde non moltiplicare senza necessità e senza sufficiente ragion di servizio il numero degli uffiziali superiori della Guardia.

Ho l'onore di protestarmi con ben distinta stima,

Di Vossignoria Illustrissima

Dev.mo Obbl.mo Serv.re

DAL POZZO

71. *Nuova protesta di Re Carlo Felice contro la nuova forma di Governo, e relative dichiarazioni penali.*

3 aprile 1821.

NOI CARLO FELICE DI SAVOIA

DUCA DEL GENEVESE ECC. ECC. (2)

Per togliere a chicchessia ogni pretesto d'ignoranza della Nostra volontà e del modo

(1) Con altro Decreto di pari data la Giunta provvisoria stabiliva nella città di Genova un Battaglione di Cacciatori o Truppa leggiera, con ordinamento pari a quello dei Battaglioni istituiti in Piemonte col Decreto 17 marzo e giusta le *Determinazioni* del 20 stesso mese. Risulta della emanazione di quel Decreto non che delle *Determinazioni* oradette da una Nota del 3 aprile 1821, n.° 423, del Ministero di Guerra e Marina, firmata pel Reggente il Ministero dal Segretario Cav. Belleri, ed inserita per copia in un volume degli Archivi di esso Ministero intitolato: *Fanteria 1821 - Ordini della Giunta provvisoria da 16 marzo in 9 aprile 1821*; ma, non ostante le maggiori diligenze, non fu dato rinvenir copia nè dell'uno nè dell'altro provvedimento.

(2) Questa Notificazione, pubblicata per la prima volta nella *Gazzetta di Milano* del 13 d'aprile sotto la rubrica Modena, fu riprodotta nella *Gazzetta Piemontese* del 1° maggio, n.° 52.

Contemporaneamente alla medesima, il già Presidente della Giunta provvisoria, ed in appresso Governatore d'Alessandria, emetteva il seguente *Manifesto*:

« Alle Truppe concentrate a Novara

« Compagni! Un Della Torre, dopo essere stata proclamata la Costituzione di Spagna e avere aderito al nuovo regime, fattosi operatore della violazione del più sacro dei giuramenti, tenta di farsi credere incaricato dal Re

in cui Noi risguardiamo la ribellione accaduta nel Piemonte e nel Ducato di Genova, e per ismentire le false interpretazioni di Nostra volontà, le quali ebbero luogo sinora, vogliamo che sia pubblicamente noto quanto segue.

1. Dichiariamo ribelli tutti coloro dei Reali sudditi i quali in qualunque modo osarono insorgere contro S. M. il Re Vittorio Emanuele, nostro amatissimo Fratello, o che tentarono d'immutare la forma di Governo dopo la di lui abdicazione. E così ugualmente chiunque, dopo d'aver avuto cognizione del nostro Proclama datato da Modena del 16 marzo 1821, ha persistito a favorire il partito dei rivoltosi, e chi, dopo aver avuto cognizione del nostro secondo Proclama datato da Modena il 23 marzo 1821, non avrà prestato la dovuta obbedienza ai Governatori generali da Noi istituiti, non che tutta quella parte di Truppa reale la quale, seguendo il partito dei sediziosi, si riunì ai loro Corpi d'armata.

2. Volendo però usare di clemenza verso quelli che possiamo credere ingannati o illusi, accordiamo amnistia ai soldati comuni che rientreranno nel loro dovere; e dei bassi ufficiali di detta Truppa non otterranno da Noi grazia che quelli che dopo maturo esame si saranno particolarmente giustificati; ma gli ufficiali di qualunque grado i quali, sordi alle voci del dovere e dell'onore, o presero parte alle prime ribellioni delle truppe o seguirono le bandiere dei ribelli, sono colla presente da Noi dichiarati felloni, e saranno accordate ricompense pecuniarie a chi li consegnerà prigionieri all'Armata fedele sotto gli ordini del nostro Governatore generale conte de la Tour.

3. Ordiniamo a tutti i bassi ufficiali e soldati che trovansi all'Armata ribelle ad Alessandria o nella cittadella di Torino di ritornare alle case loro, e proibiamo ai contingenti di ubbidire a qualunque ordine dei ribelli di unirsi alla loro Armata.

4. Dichiariamo che, nell'ubbidire alla chiamata della divina Provvidenza coll'addossarci il grave peso dell'esercizio della Sovrana autorità, riconosciamo che il nostro primo dovere si è quello di separare alfine i pochi individui ribelli e sediziosi dalla maggiorità dei sudditi fedeli ed attaccati alla nostra Reale Famiglia; e che in ciò consiste il più gran beneficio che giustamente da Noi attendono questi fedeli Reali sudditi, qual unico mezzo di ridonare loro quella felicità e quella quiete di cui mai non potrebbero godere stabilmente finchè costoro si troveranno ad essi frammischiati.

5. Dichiariamo pertanto che, per giugnere a questo salutar fine (sdegnando ogni trattativa con felloni), giudichiamo necessario che la parte dell'Armata reale che è rimasta fedele sia sostenuta nella rioccupazione dei

---

» Carlo Felice per abbattere la sublime opera della nostra » liberazione.

» Egli, assoldato dall'oro dello straniero, servo della libi- » dine dell'arbitrario potere, ribelle alla Nazione cui vuole » dividere per consegnarla all'inimico della nostra indipen- » denza, dopo essere stato l'empio mezzo con cui questi » tolse prima in Torino e testè da Novara il Principe, fatto » misero stromento delle trame contro il risorgimento d'I- » talia, osa sperare di potervi indurre a disgiungervi da noi.

» Insensata fiducia! Sappiate, o Compagni, che il Re Carlo » Felice non diede mai a Della Torre questo incarico d'in- » durre i Piemontesi ad abbandonare la Costituzione da tutti » con tanto trasporto abbracciata, e così farli nemici di loro » stessi e dei loro nepoti. Il nostro Re è prigioniero fra gli » Austriaci; egli perciò non potè emettere nessuna libera » volontà. Se fosse in libertà, la voce che Egli avrebbe fatta » sentire ai suoi figli sarebbe stata quella di voler fare fe- » lice la Nazione coll'assecondare i di lei voti sì degnamente » manifestati.

» Ogni atto che finora, a profanazione del di lui nome e » contro il di lui cuore, vi fu presentato dal ribelle Della » Torre, e con cui vuole indurvi a credere che egli sia no- » minato Generale in capo delle armi piemontesi, fu fabbri- » cato nelle tenebrose officine degli Austriaci.

» Voi non ignorate che l'Austria, mentre con una mano » pesa sui vostri fratelli dell'Italia settentrionale da lei ti- » ranneggiata, e coll'altra assale la risorta libertà Siciliana, » con occhi grifagni si affisa su noi Piemontesi, e spera, di- » videndoci, fare servi del suo ferreo dispotismo.

» Pensate che l'attentato dei nostri nemici in Novara rac- » colti è quello di ricondurci sotto il potere arbitrario di » prima per poi patteggiare coll'Austria lo scioglimento del » nostro Esercito, la consegna delle nostre fortezze, onde » farla sicura che noi, una volta represso lo slancio spiegato » per la Costituzione spagnuola, privi di Rappresentanza na- » zionale, non potremo impedire le operazioni credute ne- » cessarie alle mire dell'austriaca dominazione.

» Ah no! troppo iniquo, troppo insensato è questo divi- » samento! Unitevi a noi per renderlo vano, per sperderlo. » Fiacchiamo omai il corno a tanta austriaca audacia.

» Cosa sperano mai i nostri nemici? Che sperano i Della » Torre e i pari suoi che intorno a lui si raccolsero? Spe- » rano forse di più oltre in errore condurre voi, nostri Com- » militoni? Perchè voi siete intorno ad essi, sperano forse » d'avere i vostri cuori? Ah stolti! No, voi siete tutti per la » patria. Voi sarete fedeli al costituzionale Governo; esso è » l'unico da lei voluto, perchè quello intorno a cui coll'ap- » poggio dei forti di Alessandria, Gavi e Genova concen-

paesi sconvolti dalla rivoluzione dalle armate dei nostri augusti Alleati; e perciò abbiamo invocato il loro soccorso, del quale siamo stati da Essi assicurati, coll'unico generoso scopo di assisterci nel ristabilimento del legittimo Governo, ovunque la sedizione ha osato sconvolgerlo. Quindi ordiniamo che ogni buon suddito risguardi dette truppe come amiche ed alleate.

6. Il primo dovere d'ogni fedele suddito essendo quello di sottomettersi di vero cuore agli ordini di chi, trovandosi il solo da Dio investito dell'esercizio della Sovrana autorità, è eziandio il solo da Dio chiamato a giudicare dei mezzi più convenienti ad ottenere il vero loro bene, non potremo più risguardare come buon suddito chi osasse anche solo mormorare di queste misure che Noi giudichiamo necessarie.

Nostra cura sarà di tutelare i buoni e fedeli reali sudditi in modo che soffrano il meno possibile dei pesi inevitabilmente congiunti con misure le quali poi debbono portare la loro soda felicità, e che questi pesi principalmente cadano sui felloni, quali autori e rei di tutti i mali dello Stato.

7. Nel pubblicare a norma della condotta di chiunque questi Nostri voleri, dichiariamo che solo colla perfetta sommessione ai medesimi i reali sudditi si possono render degni del Nostro ritorno fra di loro; e frattanto preghiamo Iddio che si degni illuminare tutti ad abbracciare quel partito al quale son chiamati egualmente dal dovere, dall'onore e dalla santa nostra religione.

Dato in Modena, il 3 d'aprile 1821.

CARLO FELICE

72. *Autorizzazione alla emissione di rendite redimibili; assegnazione dei fondi pel relativo pagamento e per l'ammortamento delle stesse rendite; designazione delle Tesorerie incaricate del doppio servizio.*

3 aprile 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Viste le regie Patenti delli 22 settembre 1820 e 29 gennaio 1821, colle quali fu ordinata l'emissione di rendite redimibili ed assegnato il fondo corrispondente pel loro pagamento, come pure per la proporzionale loro estinzione;

In eseguimento dell'articolo 7 del regio Editto 24 dicembre 1819 e dell'articolo 2 del Regolamento pubblicato colle Patenti del 22 aprile 1820,

Decreta:

Art. I.

L'Amministrazione del Debito pubblico è autorizzata a fare un'emissione di rendite redimibili, a tenore dell'articolo 7 del regio Editto 24 dicembre 1819, per la somma di lire *duecento cinquanta sei mille dugento quarantadue*, centesimi *trentuno* - 256242. 31 cent.

» trandosi, essa si mostrerà degna della ferma risoluzione » di non voler vivere che colla spagnuola Costituzione.

» Si sa da tutti che a vuoto andarono già le ree speranze, » gl'iniqui attentati dei di lei nemici a Genova, in Torino e » Nizza, e che dovunque la fedeltà de'nostri compagni d'armi » e de'cittadini sostenne altamente l'adottato nuovo regime.

» S'ignora forse che appena i nostri commilitoni si accorsero del tradimento, spogliarono il traditore dei militari » fregi da esso deturpati e lo punirono della ribellione commessa contro il Governo istituito colla giurata Costituzione?

» Chi non riconosce omai che non è più il tempo in cui » si possano ingannare nè il popolo nè l'esercito sui veri » bisogni e diritti della Patria? E ora che ben li conobbe e » vide il mezzo certo per difenderli, ben saprà la forza nazionale farli valere.

» I nemici della patria fecero spargere il sangue dei Piemontesi: ma cosa ottennero con ciò? cosa ha guadagnato » con tai mezzi la loro causa? Col bagnare l'armi del sangue » cittadino altro non ne venne che maggiore l'abborrimento » contro l'iniqua loro impresa.

» Si sappia da tutti che voi, bravi nostri Compagni d'armi » voi tutti, Concittadini nostri, non siete inferiori alla fiducia » che la Patria ha in voi riposta.

» No, voi non vi macchierete mai dell'infamia di aver lasciato i vostri compagni soli nella gran lotta per sostenere la Costituzione che formò il desiderio di voi, di noi » tutti, da tanto tempo ne'nostri petti nudrito; e che non » mai vorrete mostrarvi inferiori allo slancio che ci portò » al rango di libero Popolo cooperatore dell'indipendenza » de'nostri fratelli d'Italia. Una tanta gloria, ah no! voi non » vi lascerete rapire; voi non tradirete le speranze di tutta » l'Europa.

» Volgetevi a noi, ascoltate questo grido che per nostra » bocca l'Italia tutta vi manda. Vedete le insegne che a voi » presentiamo: esse portano il nome del gran patto che deve » essere la salvezza, la felicità, la gloria della Patria; la Costituzione di Spagna. Ci presentiamo a voi quali fratelli » che vogliono il vostro, il comun bene. Vedete il civico » olivo che le fregia; correte a noi, abbracciamoci e marciamo contro lo straniero.

» La nostra unione sia il di lui spavento. Dall'opposta » sponda del Ticino e del Po gli altri Italiani vi attendono, » vi porgono le corone. Marciamo. Ci vegga l'inimico, e la » vittoria è certa.

» Alessandria, li 3 aprile 1821.

» *Il Governatore d'Alessandria*

» ANSALDI »

Art. II.

Pel pagamento delle suddette rendite è fatto assegno all'Amministrazione del Debito pubblico di una somma annuale di lire *duecento cinquantasei mille dugento quarantadue*, centesimi *trentuno*, e per l'estinzione proporzionale al corso di quella di lire *venticinque mille seicento ventiquattro*, centesimi *ventitre*, correnti sì la prima che la seconda dal primo del mese di gennaio 1820.

Art. III.

Le somme di cui nel precedente articolo, necessarie alle paghe del 1820, saranno somministrate alla Cassa del Debito pubblico dalla Tesoreria generale delle Finanze, come è prescritto dall'articolo 2 del Regolamento annesso alle Patenti del 22 aprile 1820.

Art. IV.

A principiare dal primo gennaio 1821, la somministrazione di fondi pel pagamento delle rendite emesse in eseguimento del primo articolo del presente Decreto sarà fatta sino alla concorrente di lire *cento ventisette mille cento ottantacinque*, centesimi *sessantuno*, dalla Tesoreria provinciale di Torino, per lire *cento mille* da quella di Biella, e per le rimanenti lire *ventinove mille cinquantasei*, centesimi *settanta*, dalla Cassa provinciale d'Ivrea.

Art. V.

La somministrazione de' fondi per l'estinzione delle rendite al corso, a cominciare egualmente dal primo gennaio 1821, sarà fatta per intiero dalla Tesoreria provinciale d'Asti.

Art. VI.

I fondi per l'estinzione a valore integrale saranno destinati allorchè, a termini degli articoli 44 del regio Editto e 38 del Regolamento sovracitati, si procederà all'estrazione.

Art. VII.

Il Reggente la regia Segreteria di Finanze è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato in Torino il tre aprile, l'anno del Signore mille ottocento ventuno (1).

MARENTINI *Presidente*

De-Geberiatis *Reggente*

(1) Dalla Nota del Ministero di Guerra e Marina sopra citata (pag. 63, nota (1)) si rileva che in data del 3 aprile la Giunta provvisoria rese anche un Decreto per la *Creazione in Torino d'un Battaglione di Veliti Italiani*; ma di questo Atto governativo non ci fu dato egualmente di rinvenire il testo.

73. *Invito alla celebrazione dell'anniversario della nascita di re Carlo Felice.*

6 aprile 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Cittadini!

Ricorre il dì faustissimo della nascita del Re Carlo Felice, pegno di concordia fra Noi, nostra speranza, e gloria della Nazione.

Mentre i comuni voti affrettano l'istante in cui sarà accolto fra i devoti suoi Popoli nel tripudio della pace, la Giunta provvisoria desidera che tutti i cittadini, penetrati dei sentimenti di fedeltà verso l'Augusto Monarca, offrano qualche pubblica testimonianza della loro venerazione.

Regni lunghi anni felici, e protegga questa generosa Nazione colle istituzioni liberali che i lumi del secolo hanno promosse e gli uniformi ardenti desiderii impetrate.

Dato in Torino il sei di aprile, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

Dal Pozzo

74. *Proroga alla chiusura dell'Esercizio finanziario* 1820.

6 aprile 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Considerando che gli stessi motivi che diedero luogo a prorogare colle regie Patenti del 20 marzo scorso anno il chiudimento dell'Esercizio 1819 sussistono pure per rispetto all'Esercizio 1820;

Che per prolungare il chiudimento di quest'Esercizio sono necessarie le medesime disposizioni contenute nelle precitate regie Patenti;

Sulla proposizione del Reggente il Ministero di Finanze,

Decreta:

Art. I. Il chiudimento dell'Esercizio 1820 è prorogato nelli stessi modi e termini con cui lo fu quello del 1819 colle regie Patenti del 20 marzo scorso anno.

Art. II. Tutte le disposizioni contenute nelle precitate regie Patenti sono applicabili al chiudimento dell'Esercizio 1820.

Art. III. Il Reggente il Ministero di Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino, il sei aprile mille ottocento ventuno (1).

MARENTINI *Presidente*

De-Gubernatis *Reggente*

---

75. *Dimissioni della Giunta provvisoria di Governo.*

9 aprile 1821.

LA GIUNTA PROVVISORIA

Cittadini!

Le truppe comandate da S. E. il signor conte Della Torre, e truppe austriache si accostano alla Capitale. La Giunta, che con buon successo si occupò nel conservar la cosa pubblica, e nell'evitar l'anarchia e la guerra civile, affida in oggi la cura del buon ordine e della tranquillità di questa popolazione al Corpo decurionale. Gli abitanti sono prevenuti, per lor quiete, che la cittadella è rimessa alla Guardia nazionale.

Dato in Torino il nove di aprile, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

MARENTINI *Presidente*

Dal Pozzo.

---

(1) Questo Proclama fu l'ultimo Atto che emanasse dalla Giunta provvisoria. Due giorni dopo si pubblicavano i due Proclami che seguono:

I.

» Piemontesi,

» È inutile ch'io vi ricordi quanto feci sin qui per ricondurre nella via dell'onore e del dovere quei pochi traviati » che tentarono d'affascinarvi e vi chiamavano a sostenere » con ogni maniera di sacrifizi un ordine politico non adattato a'vostri bisogni, alle istituzioni vostre, al comune voto. Vane furono le mie premure; che anzi, mal conoscendo i miei sensi e la vera situazione delle cose, imbaldanzirono di tanto i ribelli che persino sotto le mura » di Novara ardirono presentarsi ostilmente.

» Le fedeli truppe del Re qui radunate sotto il mio comando ardevano di desiderio di reprimere l'insensata temerità di costoro; gli antichi e leali nostri Alleati passarono » il Ticino per divider con noi la gloria di ridonare a queste » belle nostre contrade la prosperità e la pace, restituendole » nella prima loro sommessione all'augusta Casa di Savoia; » e le nostre armi riunite hanno sbaragliato in poche ore, e » pressochè senza spargimento di sangue, le prime forze che » ci si opponevano.

» Piemontesi, io vivo sicuro che voi saprete apprezzare » come si conviene il magnanimo aiuto che ci vien pôrto dall'Armata Imperiale e Reale per ristabilire sulle ferme » sue basi il trono de' nostri Re, il quale vacillar non potrebbe senza farci tutti infelicissimi.

» I difensori suoi sono i vostri difensori, gli amici vostri; » riceveteli come fratelli ed accoglieteli come li accolsero » le fedeli, valorose truppe di Novara, fra le grida giulive » di *Viva il Re.*

» Novara, 8 aprile 1821.

» *Il Generale in Capo*
» *e Governatore Generale del Piemonte*
» Della Torre »

II.

» Piémontais!

» L'Armée Impériale et Royale a du franchir le Tésin en » suite des mouvemens hostiles du Camp d'Alexandrie. Le » but de cette marche est uniquement de soutenir l'Armée » de votre Roi contre toute agression en repoussant la force » par la force.

» Cette attitude doit inspirer de la confiance à tous ceux » dont la fidélité envers leur Souverain légitime l'emporte » sur les vicissitudes du moment.

» Piémontais! reconnaissez dans le secours que l'on donne » à l'Armée Royale vos veritables Amis et Alliés.

» Je suis le même qui plus d'une fois me suis trouvé à » vos côtés dans les journées de gloire. Notre estime réciproque nous en assure des nouvelles.

» Au Tésino le 8 d'Avril 1821.

» *Le Commandant général en Lombardie*
« Comte de Bubna »

---

76. *Proclama del Governatore generale del Piemonte, Sallier della Torre.*

10 aprile 1821.

NOI CONTE

VITTORIO SALLIER DE LA TOUR

Generale in Capo delle Regie Armate,
Governatore Generale del Piemonte

ecc. ecc. ecc.

Nell'entrare colle Truppe fedeli di S. M. nella Capitale, egli è dolce per Noi il poter far nota la nostra soddisfazione per l'ottimo spirito onde sonosi mostrate animate queste popolazioni, e più particolarmente per le cure efficacemente adoperate dal Corpo decurionale della città di Torino ad oggetto di mantenere, come fece, nelle trascorse difficilissime vicissitudini l'ordine e la calma che correvano rischio d'essere altamente compromesse. La brava Guardia nazionale ha degnamente corrisposto alle mire del Re che la chiamò all'onorato servizio; essa merita gli elogi e la riconoscenza di tutti i buoni, nè dubitiamo di trovarla costante nello zelo di cui ha dato sin qui nelle varie circostanze prove non dubbie.

Sotto l'impero delle savie leggi Sovrane rinasca nelle nostre contrade la prima tran-

quillità; gl' impiegati tutti, civili, militari, ed economici, proseguano nell'esercizio delle funzioni che loro erano state affidate da S. M., ed attendano con quella fiducia ch'è propria de' buoni sudditi che a Noi siano note le ulteriori intenzioni di S. A. R. il Duca del Genevese.

Noi promettiamo che le Truppe sotto il nostro comando, non meno che quelle alleate, sapranno serbare un'esatta disciplina militare.

Lunge da Noi il pensiero che trovar si possano ancora fra i Piemontesi degl' insensati che ardiscano tentare di mancare ad esse o di promuovere nuovi disordini; se ciò accadesse, il più severo castigo seguirebbe immediatamente il perfido loro attentato.

Ma la Nazione Piemontese è saggia, ed il suo contegno proverà all'Europa ch'essa non ebbe parte all'errore di quei pochi dei quali già l' invilimento ed il generale disprezzo cominciano a far giusta vendetta.

Torino, li 10 aprile 1821.

DE LA TOUR

---

77. *Richiamo in vigore delle Leggi e dei sistemi precedenti d' amministrazione; abolizione dei Capi politici di Provincia e della Guardia nazionale.*

11 aprile 1821.

REGIA SEGRETERIA DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Circolare agli Intendenti

Torino, li 11 aprile 1821.

Illustrissimo Signore,

Ricomposto il già vegliante ordine di cose, principalissima cura esser debbe de' signori Intendenti il riassodare la pubblica amministrazione su quelle basi che costituirono per tanto tempo la più solida guarentigia della felicità de' sudditi di Sua Maestà, e che le sopraggiunte vicende hanno in questi ultimi giorni in qualche punto alterate.

Nè io, mentre m'incumbe il gradito dovere di rinfrancare l'azione delle saviissime leggi riguardanti all' amministrazione, posso non farle palese quanto mi conforti il pensiero che Vossignoria Illustrissima debba trovarsi in grado di corrispondere tanto più agevolmente in questa parte ai voleri del Regio Governo, in quanto che gli sconvolgimenti testè succeduti non hanno per la breve loro durata fatto sì che non si possa immediatamente riattivare il corso dell'Amministrazione giusta il già vigente sistema.

Quindi è che, senza partitamente accennarle i varii oggetti di pubblico servizio i quali possono in oggi richiedere un sollecito provvedimento, io mi limiterò a farle solo presente che, per ciò che riguarda agli affari economici stati nel corso loro interrotti, come altresì per quanto riflette al personale de Sindaci e Consiglieri comunali, Ella deve indilatamente promuovere l' andamento dei primi giusta i principii e le regole state osservate fino all' epoca degli avvenuti disordini, e ristabilire negli uffizi, che rispettivamente coprivano prima di quell' epoca stessa, tutti que' soggetti che pel fatto delle accadute vicende ne fossero stati allontanati. Favorirà pure di prevenire i signori Ispettori ed altri impiegati di polizia di ripigliare l'esercizio delle loro funzioni giusta l'avviso ch' essi ne riceveranno egualmente dallo stesso Ministero di Polizia.

Ella si compiacerà inoltre di diffidare il già Capo politico di cotesta Provincia della cessazione delle sue funzioni; quanto poi alla Guardia nazionale, ove si trova organizzata, essa debbe continuare il servizio pel mantenimento del buon ordine sino all'arrivo d' un presidio militare; questo arrivato, si prenderanno gli opportuni concerti tra il Comandante di esso e l' Amministrazione, onde la pubblica tranquillità non soffra alcun detrimento.

Unisco alla presente i necessarii esemplari del Proclama di S. A. R. il Duca del Genevese e della Notificazione di S. E. il Generale in capo per essere a di Lei cura indilatamente pubblicati in tutti i Comuni di cotesta Provincia; e confidando appieno nell'interesse e ne' sentimenti di zelo che Ella debbe spiegare in questa circostanza per l'esatto e pronto eseguimento de' voleri del Governo, ho il pregio di protestarmi con distinta stima

Di V. S. Ill.ma

Div.mo Serv.e

Il Primo Ufficiale nella R. Segreteria di Stato per gli Affari interni

MANGIARDI

II.

LIGURIA

II.

LIGURIA

1. *Ristabilimento dell'antica Costituzione di Genova; istituzione e attribuzioni di un Governo provvisorio; nomina de' suoi Membri* (1).

26 aprile 1814.

PROCLAMA

Avendo l'armata di S. M. Britannica sotto il mio comando scacciati i Francesi dal territorio di Genova, è divenuto necessario il provvedere al mantenimento del buon ordine e governo di questo Stato. Considerando che il desiderio generale della Nazione Genovese pare essere di ritornare a quell'antico Governo sotto il quale godeva libertà, prosperità ed indipendenza; e considerando altresì che questo desiderio sembra esser conforme ai principii riconosciuti dalle Alte Potenze alleate di restituire a tutti i loro antichi diritti e privilegi;

Dichiaro:

Art. 1. Che la Costituzione degli Stati Genovesi, quale esisteva nell'anno 1797, con quelle modificazioni che il voto generale, il pubblico bene e lo spirito dell'originale Costituzione del 1576 sembrano richiedere, è ristabilita.

2. Che le modificazioni organiche, insieme

(1) Notissimi sono gli avvenimenti che precedettero questa breve instaurazione dell'antica Repubblica di Genova. Però fra i tanti documenti che si pubblicarono intorno a questo periodo di storia, non ci ricorda di aver mai visto l'Atto di capitolazione della Piazza di Genova, il quale fu di pochi giorni anteriore al memorabile Proclama di Bentinck. Non parrà quindi inopportuno che, aprendo la serie degli Atti del Governo Ligure nel 1814, noi facciamo anche di pubblica ragione il testo di un simile Atto, la cui importanza istorica non può essere disconosciuta:

CAPITOLAZIONE
della Piazza di Genova

Convenzione

» Fra il signor Luogotenente generale Macfarlane, stipulante a nome di S. E. Lord W. Bentinck, Comandante in capo l'Armata combinata che agisce nella riviera di Genova, e il signor Borvley Baronet Comandante la squadra sotto gli ordini del vice-ammiraglio cavaliere Pellew Baronet Comandante in capo la flotta inglese nel Mediterraneo, da una parte, e il cavaliere Dubignon, Colonnello comandante la 28ª Divisione d' giandarmeria ed il cavaliere Chopin, Ispettore alle riviste della 28ª Divisione militare, stipulanti a nome del signor Baron Fresia, Generale di divisione Comandante superiore della città di Genova, dall'altra parte:

» Art. 1. La piazza di Genova sarà rimessa alle truppe combinate, inglesi e siciliane; in conseguenza tutte le ostilità cessano da questo momento fra queste truppe e la guarnigione di Genova.

» Art. 2. Le dette truppe prenderanno possesso della città di Genova dimani mattina, a cinque ore, cioè a dire esse occuperanno le Porte Pila ed Arco alla detta ora, come ancora il quartiere della Pace situato fra le dette Porte; occuperanno egualmente il Forte di Quezzi all'ora medesima, e successivamente tutti gli altri Forti e Porte esteriori nella stessa giornata.

» Art. 3. Tre vascelli da guerra entreranno alla detta ora nel Porto di Genova.

» Art. 4. Le truppe francesi resteranno in possesso del restante della Città fino a giovedì, 21 del corrente, a otto ore di mattina. Esse si dirigeranno lo stesso giorno verso la Francia per la strada più breve. Nel caso che esse prendessero la via di Nizza, il Governo inglese s'incarica

colla maniera di formare le liste dei cittadini eligibili e i Consigli minore e maggiore, saranno al più presto possibile pubblicate.

3. Che un Governo provvisorio, consistente in tredici individui e formato in due Collegi come prima, sarà immediatamente nominato, e durerà in carica sino al 1° gennaio 1815, quando i due Collegi verranno compiuti nel numero prescritto dalla Costituzione.

4. Che questo Governo provvisorio assumerà ed eserciterà i poteri legislativo ed esecutivo dello Stato, e determinerà un sistema temporaneo, o prorogando e modificando le leggi esistenti, ovvero ristabilendo e modificando le antiche nel modo che gli sembrerà espediente per il bene dello Stato e la sicurezza dei cittadini, loro persone e proprietà.

5. Che due terzi dei Consigli minore e maggiore saranno nominati immediatamente; gli altri saranno eletti a norma della Costituzione quando le liste dei cittadini eligibili saranno formate.

6. Ai due Consigli sopranominati i due Collegi proporranno, secondo la Costituzione, tutte le misure che crederanno necessarie per l'intiero ristabilimento dell'antica forma di Governo.

Ed in adempimento di questo io dichiaro col presente Proclama che il signor Girolamo SERRA, Presidente, ed i signori

Andrea DE-FERRARI,
Agostino PARETO,
Ippolito DURAZZO,
Giovanni Carlo BRIGNOLE,
Agostino FIESCO,
Paolo PALLAVICINI,
Domenico DEALBERTIS,
Giovanni QUARTARA,
Marcello MASSONE,
Giuseppe FRAVEGA,
Luca SOLARI,
Giuseppe GANDOLFO,

Senatori, sono eletti a formare il Governo provvisorio dello Stato genovese; ed io invito ed ordino a tutti gli abitanti di qualunque classe e condizione di prestar loro aiuto e ubbidienza.

Dato dal mio Quartiere generale in Genova, questo giorno 26 aprile 1814.

W. C. BENTINCK *Comandante in Capo*

---

2. *Proclama del Governo provvisorio.*
28 aprile 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Gli avvenimenti dei quali siamo stati testimonii, e l'insperato successo che oggi li compie, impongono al Governo il dovere di affrettarsi a far manifesti i sensi suoi non meno che dell'intera Nazione Genovese.

Scampati per evidente protezione divina da gravissimi pericoli, e restituiti, mercè la magnanimità del Governo britannico, al nostro nome, alla patria, a noi stessi, un solo unanime sentimento abbiamo tutti in cuore, quello della più giusta insieme e più viva riconoscenza. Grazie sieno adunque al Go-

---

» di fornire tre bastimenti per ispedire il trasporto dei » loro equipaggi.

» Art. 5. Esse seguiteranno la strada di tappa fissata dai » Regolamenti, e non potranno in nessuna maniera essere » inquietate nella loro marcia nè dalle truppe di S. M. Britannica nè da quelle de' suoi Alleati.

» Art. 6. Le truppe francesi sortiranno a tamburro battente, » con miccie accese, con armi, bagagli, e tutti gli onori della » guerra, portando seco loro sei pezzi di cannone e i cassoni per contenere le munizioni necessarie per li detti » pezzi, come ancora centoventi cartuccie per ciaschedun » soldato.

» Art. 7. Tutte le persone facienti parte di dette truppe » francesi trasporteranno seco tutti gli effetti e bagagli che » loro appartengono, ben inteso che in questa disposizione » sono compresi i magazzini particolari dei Corpi, e non » quelli del Governo.

Art. 8. Due Commissarii saranno nominati domani mattina » da una e l'altra parte per fare l'inventario dei magazzini » e degli effetti del Governo francese; su de' quali saranno » apposti i sigilli del Governo inglese, lasciando soltanto a » disposizione delle truppe francesi ciò che loro è necessario per la loro sussistenza fino ai 21 del *corrente*, e più » quattro giorni di biscotto per il numero degli individui » presenti, attualmente in guarnigione a Genova.

» Art. 9. Tuttociò che appartiene alla marina francese » sarà rimesso alla marina inglese nel giorno di domani.

» Art. 10. Gli ammalati e i feriti dell'armata francese re» steranno negli spedali della città di Genova fino alla loro » guarigione; essi continueranno ad esservi trattati e man» tenuti, come antecedentemente, alle spese del Governo » francese. Resterà in Genova un Commissario ed un Uffi» ziale di Sanità, francese, per regolare il presente articolo » e dirigere successivamente questi militari dopo la loro » guarigione in Francia.

» Art. 11. Se sopraverranno altri ostacoli da regolarsi, » saranno nominati dei Commissarii *ad hoc* da una ed altra » parte.

» Fatto a S. Francesco d'Albaro, li 18 aprile 1814.

» MACFARLANE — DUBIGNON — BORTLEY — CHOPIN

» *Ratificato*: W. BENTINCK — Edu. PELLEW FRESIA

» Per traduzione conforme

» *Per il Maire della Città di Genova indisposto*,

» Luca SOLARI *Primo Aggiunto* »

verno generoso che preferisce con nuovo modo di trionfo alla gloria delle conquiste quella più solida della felicità dei popoli; e grazie al Capo illustre, che degnamente lo rappresenta fra noi, e a cui si deve tanta parte di così gran benefizio. Popolo essenzialmente industrioso e commerciante, fummo noi sempre legati da naturali vincoli d'amicizia coll'inclita Nazione inglese; e se poc' anzi non ci era permesso di palesarli, è ora ben dolce il poterli proclamare altamente.

Ma per assicurarci il potente appoggio di S. M. Britannica, per meritare la benevolenza delle Alte Potenze alleate, che annunziano all' Europa il nobile disegno di ricomporre qual' era l'antico suo edifizio sociale, sono ora più che mai necessarie la tranquillità, l'unione, il concorde volere de' cittadini. Chi mai potrebbe essere così dimentico dei proprii doveri e de proprii interessi, così nemico a sè stesso ed a' suoi, che volesse con inopportuna diffidenza compromettere quanto v'ha di più prezioso, la sperata indipendenza della Repubblica? Chi mai potrebbe dopo sì tristo esperimento della dominazione straniera non desiderare di vivere e morire in seno d'una libera Patria? Governati da leggi che per quasi tre secoli resero felici i padri nostri, modificate soltanto a pubblico vantaggio e a generale soddisfazione, noi siamo quali le Potenze tutte d'Europa ci hanno in ogni tempo conosciuti e quali lo richiede il voto della Nazione.

A compiere questo voto saranno costantemente diretti i pensieri del Governo cui è affidato l' onorevole incarico di reggere in questi primi e più gravi momenti la Repubblica. Il secondarlo con illimitata fiducia nelle sue rette intenzioni a Voi si appartiene, abitanti di Genova, che nella ristorazione della Patria avete il pegno sicuro di un miglior avvenire, e a Voi, del pari, abitanti tutti del restante territorio, che, ricongiunti all'antica famiglia, chiamati a parte delle cure pubbliche, scorgete pur una volta riuniti e confusi i vostri particolari interessi in un solo interesse comune. Potremo così sperare che a giorni di servitù e di travaglio succedano ormai, se la Provvidenza lo conceda, giorni di risorgimento e di prosperità.

Palazzo del Governo, 28 aprile 1814.

Il Presidente
SERRA

3. *Abolizione di talune imposte; ristabilimento o riduzione di altre.*

28 aprile 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visto l'articolo 4 del Proclama di S. E. lord William C. Bentinck, in data de' 26 corrente, a tenore del quale i Collegi esercitano i poteri legislativo ed esecutivo,

Decretano:

Art. 1. Le imposizioni attualmente esistenti continueranno provvisoriamente ad esigersi, salve le eccezioni e modificazioni seguenti.

2. Le Patenti, i Diritti riuniti, la contribuzione territoriale straordinaria per le spese della guerra, ed il Registro, sono abolite.

3. La tassa personale sarà ridotta a lire tre per la città di Genova, ed a lire due per il restante territorio.

La carta bollata verrà ristabilita com' era nel maggio 1805. Il sale si venderà a due soldi la libbra, e il tabacco sarà venduto ai prezzi fissati dall'ultimo Decreto dell'ora cessato Governo.

4. È accordato, per le somme che verranno pagate in conto della tassa territoriale e personale nel termine di dodici giorni in Genova e di venti nel restante territorio, un rilascio di cinque per cento.

5. Sono confermati fino a nuovi ordini gli attuali percettori.

Dal Palazzo del Governo, 28 aprile 1814.

Il Presidente
SERRA

---

4. *Ripristinazione della Bandiera e degli Stemmi dell'antico Governo.*

28 aprile 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

La coccarda, la bandiera e le patenti, egualmente che l'arma, saranno per l'avvenire quali erano in uso nell'antico Governo.

Dal Palazzo del Governo, li 28 aprile 1814.

Il Presidente
SERRA

5. *Rilascio dei detenuti per titolo politico o di coscrizione militare; istituzione di apposita Commissione, e nomina de' suoi Membri.*

28 aprile 1814.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Decreta:

1. Tutti i detenuti nelle prigioni dello Stato ed i condannati ai lavori pubblici per semplice titolo di coscrizione saranno rilasciati.

2. Sarà formata una Commissione, composta di tre membri e presieduta da un Senatore, per intendere su i ricorsi degl' individui contemplati nel precedente articolo.

3. Detta Commissione è autorizzata di farsi rimettere dai rispettivi Tribunali i processi degl'individui di cui sopra.

Per detta Commissione sono nominati ed eletti: per Presidente il Senatore Agostino FIESCO; per membri li signori Cosmo CLAVARINO e Filippo MOLFINO.

Dal Palazzo del Governo, li 28 aprile 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

6. *Mantenimento provvisorio degli Uffici di amministrazione e polizia e delle Leggi vigenti.*

30 aprile 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Sono provvisoriamente conservati tutti li Maires ed altri Uffizi di amministrazione e polizia, con i Regolamenti ed Ordinanze finora vigenti, sino a nuovi ordini; e perciò viene ingiunto a tutti gli abitanti dello Stato di uniformarvisi, per non incorrere nelle pene già stabilite.

Dal Palazzo del Governo, 30 aprile 1814.

Il Presidente
SERRA

---

7. *Soppressione della Contribuzione* Porte e Finestre; *dichiarazione del precedente Decreto* 28 *aprile* (*n.°* 3).

30 aprile 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. La contribuzione straordinaria *Porte e Finestre* si dichiara abolita.

2. Il benefizio del cinque per cento è accordato in proporzione del pagamento che faranno i contribuenti dentro il termine stabilito dalla precedente Deliberazione del giorno 28 del corrente.

3. La percezione in caso di ritardato pagamento si farà dai percettori colla forza che sarà posta a loro disposizione.

4. I Senatori camerali sono incaricati di rispondere di conformità al signor Maire di Genova ed a quegli altri dello Stato che facessero delle dimande relative a quanto sopra.

Dal Palazzo del Governo, li 30 aprile 1814.

Il Presidente
SERRA

---

(1) Il *Registro* n° 1 *delle Deliberazioni del Governo provvisorio* reca sotto il 29 aprile quanto segue:

« SESSIONE DEI 29 APRILE

« *Giunta di tre Periti Giuriconsulti*

« S'incaricano i Senatori Giuseppe Gandolfo e Luca Solari, ed il signor Niccolò Ardissone di redigere un piano relativo ai principii stabiliti nel Governo, al seguito dei discorsi, per portarsi all'approvazione.

« *Giunta per gli Affari esteri*

« Si elegge una Giunta per gli Affari esterni, composta di tre Senatori, e sono nominati

« li Senatori Paolo Pallavicini 5.
id. Giuseppe Fravega 6.
id. Luca Solari 8.
id. Gerolamo Serra, Presidente 7.
id. Ippolito Durazzo 7.

« E presi i voti, sono rimasti eletti
« il Senatore Serra, Presidente
id. Solari,
id. Durazzo.

« *Magistrato di Guerra e Marina*

« Si propone di passare alla formazione di un Magistrato di Guerra e Marina, composto di un Senatore Presidente e di altri soggetti nel numero che sarà stabilito in appresso, e di passare per ora all' elezione del solo Presidente. — La proposizione è approvata.

« Per il Senatore Presidente sono nominati li Senatori
« Andrea De-Ferrari 5.
« Ippolito Durazzo 7.
« Paolo Pallavicini 4

« E stato pubblicato per eletto il Senatore Durazzo.

« *Il Presidente*
« SERRA »

8. *Richiamo in vigore dell'antico Regolamento sul Portofranco; modificazioni alla Tariffa doganale.*

30 aprile 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. Lunedì, due maggio, il Portofranco e la Dogana saranno riaperti.

2. Il Regolamento del portofranco, stabilito in seguito della Legge dell'anno 1763, è rimesso in attività.

3. I diritti di dogana d'entrata, di sortita e di transito saranno fino allo stabilimento di una nuova tariffa percepiti sul piede di quella ch'era in attività il giorno 16 corrente, salve le variazioni di cui in appresso, senza però riscuotere il decimo addizionale.

4. Le tare da accordarsi, saranno le stesse ch'erano fissate dalla detta tariffa, ad eccezione delle casse di zucchero del peso non minore di cantara sei, peso di Genova, quali goderanno della tara di venti per cento.

5. Le merci tutte, che si trovano in porto o procedono dal levante di là da Corvo e da ponente di là da Ventimiglia, quantunque munite di spedizioni delle Dogane del luogo di partenza, sono soggette ai diritti determinati dall'articolo 3.

6. Sono esenti dal pagamento dei diritti di entrata le produzioni del Littorale genovese. Per godere di questa esenzione dovranno provvisoriamente essere accompagnate d'un certificato delle Autorità del luogo.

Per quelle che si trovassero già in porto, saranno dai proprietarii passate delle sottomissioni cauzionate di doverlo presentare fra il termine di giorni quindici.

7. Le merci che si trovano in dogana già verificate ed accompagnate da spedizioni anteriori sono ammesse all'entrata senza pagamento di diritto alcuno di dogana.

8. Le spedizioni di transito si eseguiranno colle stesse formalità prescritte dal Regolamento del portofranco. Sarà stabilito a Novi un Ufficio in cui un Commissario ed un commesso certificheranno la sortita delle merci dal territorio Genovese.

Si accorderanno in questo stesso Uffizio le spedizioni per le merci che dall'estero saranno destinate a questo portofranco.

9. Le spedizioni come le introduzioni in portofranco si faranno in peso grosso, che porta i cento dieci rotoli, peso di commercio, a cento rotoli peso grosso.

10. Le intavolazioni attuali ai libri del portofranco saranno al più presto portate da chilogrammi in rotoli, considerando il cantaro decimale ducento dieci rotoli.

TARIFFA DI ENTRATA

Drogherie

Caccao Caracas	Lire	50.	*Cantaro*
Detto Lisbona e delle Isole	»	35.	
Caffè	»	45.	
Canella fina	»	120.	
Detta ordinaria . . .	»	60.	
Canfora	»	30.	
Coccioniglia	»	150.	
Endaco	»	70.	
Ippecacuana	»	60.	
Galla di Aleppo	»	6.	
Galla d'Istria	»	4.	
Gomma Elemi ed Edera .	»	13.	
Detta Animi	»	14.	
Detta Copal	»	9.	
Detta Arabica	»	5. 10.	
Detta Draganto e Tacamacca	»	7. 10.	
Detta Lacca in granette o piastrelle	»	20.	
Detta Segapeno . . .	»	20.	
Detta Gotta	»	25.	
Detta di Levante e Sicilia, oscura ordinaria . .	»	3. 10.	
Grana Alkermes	»	20.	
Legno Brasile	»	4. 10.	
Detto Santa Marta . .	»	1. 10.	
Detto Campeccio . . .	»	1. 14.	
Pepe	»	35.	
Zucchero	»	20.	
Detto Mascabado d'infima qualità	»	10.	
Zucchero in pane . . .	»	35.	
Terra oriana	»	16.	

Telerie e Pannine

Tela battista	»	2.	*Pezza*
Indiane ordinarie	»	0. 10.	*la Canna di palmi dieci*
Dette fine dal prezzo non minore di soldi quaranta	»	1.	*idem*

Mossoline bianche unite .	L.	1.	*la Canna di Palmi* 10
Dette lavorate	»	1. 10.	*idem*
Fassoletti da naso . . .	»	2.	*Dozz.*
Detti del prezzo minore di soldi 40	»	1.	*idem*
Nanchini di Goa di palmi 18 in 20	»	1.	*Pezza*
Veluti e felpe di cottone .	»	1. 10.	*la Canna di palmi* 10
Panni fini	»	7. 10.	*idem*
Detti mezzi fini e Casimiri	»	5.	*idem*
Detti ordinarii . . .	»	2. 10.	*idem*

Generi diversi

Acquevite	»	2.	*Cantaro*
Calze e berette di cotone fine	»	1. 10.	*Dozz-*
Dette ordinarie . . .	»	1.	*idem*
Canepa gargiolo	»	4.	*Cantaro*
Detta grezza	»	1. 10.	*idem*
Cotoni in lana	»	15.	*Cantaro*
Detti filati fini . . .	»	50.	*idem*
Detti ordinarii	»	36.	*idem*
Chincaglierie	»	24.	*idem*
Cristalli e lavori di cristallo	»	6.	*idem*
Cuoia conci	»	8.	*idem*
Fiaschi e bottiglie . . .	»	2. 8.	*il cento*
Lana di Spagna	»	10.	*Cantaro*
Dette di Romagna e Puglia	»	6.	*idem*
Dette di Levante e Barbaria	»	3.	*idem*
Dette Morette di Romagna	»	2.	*idem*
Lastre di vetro	»	4.	*idem*
Legni di marcheteria o tarsia	»	4. 10.	*idem*
Detti d'Acaiou	»	7. 10.	*idem*
Olio di oliva	»	2. 10.	*Barile*
Pelli di vitello, vacchette e basane concie	»	16.	*Cantaro*
Potassa	»	3.	*idem*
Rame di qualunque sorta .	»	4.	*idem*
Rhum in fusti	»	10.	*idem*
Detto in bottiglie . . .	»	2. 10.	*Dozz.*
Sapone e saponetti . . .	»	10.	*Cantaro*
Soda di qualunque qualità	»	1.	*idem*
Somacco in polvere . . .	»	1.	*il Sacco*
Terraglie di pippa . . .	»	5.	*Cantaro*
Vino comune forestiere, bianco e nero	»	1.	*Mezzarola*
Vino prezioso in bottiglie.	»	1. 4.	*Dozz.*

Seterie

Calze di seta	»	6.	*Dozz.*
Guanti di seta	L.	3.	*Dozzina*
Panni di seta	»	4.	*Libbra*
Nastri di seta	»	2.	*id. peso brutto*

Salumi

Alici salate	»	5.	*Cantaro*
Arringhe e salacche . .	»	3.	*idem*
Merlusso	»	4.	*idem*
Stokfish	»	3.	*idem*
Tonno all'olio	»	1.	*idem*
Detto al sale	»	1. 10.	*idem*

DIRITTI DI SORTITA

Sete lavorate in pelo, trame e organsini	»	0. 10.	*Libbra*
Dette grezze	»	0. 12.	*idem*
Grani e farine	»	0. 8.	*Mina*
Granoni e legumi . . .	»	0. 4.	*idem*
Cotoni in lana	»	0.	
Cuoia pelose	»	0.	
Canape	»	0.	
Fusti vuoti	»	0.	
Gomme	»	0.	
Olio	»	0.	

DIRITTI DI OSTELLAGGIO

Soldi dodici il cantaro sopra ogni mercanzia indistintamente.

Dal Palazzo del Governo, 30 aprile 1814.

Il Presidente
SERRA

---

9. *Richiamo agli Archivi comunali delle carte ad essi appartenenti e passate a particolari.*

30 aprile 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Il Senatore Andrea Deferrari si dia l'incomodo di scrivere circolarmente ai signori Maires, incaricandoli di pubblicare un Ordine tendente ad invitare tutti i particolari, presso dei quali si trovassero delle carte appartenenti agli Archivi comunali, e stati in ultimo luogo manpresi, a doverle presentare senza ritardo al Custode degli Archivi rispettivi, sotto pena ai contravventori delle pene portate dalle leggi.

Dal Palazzo del Governo, li 30 aprile 1814.

SERRA

10. *Designazione delle Autorità competenti al rilascio dei Passaporti all' estero ed all' interno; determinazione dei relativi diritti, e norme di riscossione e versamento dei medesimi.*

30 aprile 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Il Governo, considerando che la Deliberazione dei passaporti è un oggetto che interessa essenzialmente la sicurezza pubblica,

Decreta:

Art. 1. I passaporti all' estero, conformi allo stabilito modello, saranno deliberati sino a nuovi ordini dal signor Senatore Deputato alla Polizia generale, il quale potrà delegare i signori Maires dei capi-luoghi di Circondario per deliberarne, a suo nome, agli abitanti dei loro Circondarii rispettivi.

2. I passaporti all' interno continueranno ad essere rilasciati dai signori Maires, ai quali saranno spedite delle formole di detti passaporti.

3. La retribuzione che ciascheduno dovrà pagare per ottenere un passaporto all'estero è fissata a tre lire di Genova, e quella per un passaporto all'interno a una lira.

4. I funzionarii incaricati dell' esigenza delle retribuzioni sopra indicate trasmetteranno alla fine d' ogni mese al signor Senatore Deputato alla Polizia generale lo stato dei passaporti, sia all'estero che all'interno, che avranno rilasciati, e delle somme che avranno riscosse. Verseranno dette somme nelle casse del percettore, il quale le porterà sul suo registro d'esazioni e le verserà, da canto suo, a mani del Cassiere Camerale. Il signor Senatore Deputato farà versare egualmente alla fine d'ogni mese in queste ultime casse le somme che saranno state riscosse nel suo Uffizio.

Dal Palazzo del Governo, 30 aprile 1814.

Il Presidente

SERRA

---

11. *Istituzione di tre Segretarii di Governo, e rispettive loro attribuzioni.*

2 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Sono creati tre Segretarii del Governo.

Ogni Segretario ha sotto di sè un Sottocancelliere e due Aggiunti di cancelleria.

Ogni Segretario serve indistintamente il Governo, ma l'uno di essi è addetto più particolarmente agli affari esterni, ed è il Segretario della Giunta di questo nome, l' altro agli affari interni ed alla polizia, e chiamasi il Segretario del Senato, il terzo a tutto ciò che si tratta nei Collegi intorno alla legislazione ed alle finanze, e si chiama il Segretario camerale.

Il Segretario della Giunta degli affari esterni ha inoltre cura del registro delle Deliberazioni generali del Governo e di tutto ciò che non è compreso nelle attribuzioni degli altri.

Ogni Segretario ha la propria cancelleria (1).

Dal Palazzo del Governo, li 2 maggio 1814.

Il Presidente

SERRA

---

12. *Autorizzazione ad apposita Deputazione di intendere e procedere contro i reati di coscrizione.*

2 maggio 1814.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Intesa la lettura dell'Esposizione della Deputazione eretta ad intendere sopra i delitti di coscrizione,

Decreta:

La suddetta Deputazione è autorizzata ad

---

(1) Il *Registro* (N° 1) *delle Deliberazioni*, da cui è tolto questo Decreto, soggiunge:

» Raccolte quindi le nomine, sono stati eletti in Segretarii » del Governo e destinati come segue:

» i signori Ettore Figari, *all' Interno*,
Luigi D'Oria, *alla Legislazione e Finanze*
Giuseppe Crocco, *agli Affari esterni*;

» e per Sottocancellieri:

» i signori Giov. Scassi, *all' Interno*,
Serafino Molfino, *alla Legislazione e Finanze*,
Agostino Daneri, *agli affari esterni*.

intendere sopra delitti di coscrizione anche qualificati, in tutto ai termini della di lei Esposizione.

Dal Palazzo del Governo, li 2 maggio 1814.

Il Presidente

SERRA

---

13. *Ingiunzione alle Autorità comunali e di polizia dell' arresto dei Soldati disertori o smarriti.*

2 maggio 1814.

PROCLAMA

S. E. Lord Bentinck, Comandante in capo le forze Britanniche, volendo conservare la tranquillità pubblica nello Stato Genovese e mantenere una rigorosa disciplina nelle truppe sotto i suoi ordini, ha manifestato al Governo il desiderio che ogni soldato transitante, che non fosse munito di carte in regola, venga arrestato e tradotto al posto militare il più vicino. Rimettendo ivi al Comandante del posto le carte contestanti l'atto d'arresto, sarà pagato da questi alla forza pubblica che lo avrà eseguito cinque pezzi di Spagna per ogni soldato arrestato, oltre il soccorso da darsi al disertore, da non eccedere soldi quindeci al giorno.

Nel caso che alcuni soldati disertori o smarriti si presentassero volontariamente alle Autorità locali, dovranno essere muniti da queste di un attestato della loro presentazione, in cui si fisserà la strada da tenersi da questi per recarsi al Corpo a cui appartengono.

Premuroso il Governo di secondare le ottime intenzioni di Sua Eccellenza e di conservare l'integrità delle Armate che hanno contribuito con tanta efficacia a rimettere lo Stato Genovese nell'antica sua libertà e indipendenza,

Ingiunge

ai signori Maires, Commissarii di polizia e loro Agenti, e alle Guardie nazionali di eseguire colla maggiore puntualità e rigore l'intenzione di Sua Eccellenza, con tutti quei mezzi che sono in loro potere, affine di preservare i loro Comuni da quelle misure di severità e di castigo a cui anderebbero soggetti quegli individui per colpa de' quali queste nostre Disposizioni rimanessero inadempite.

Dal Palazzo del Governo, li 2 maggio 1814.

Il Senatore Presidente di Guerra e Marina

DURAZZO

---

14. *Anticipazione di un bimestre sulle imposte dirette, e rilascio a titolo di premio del cinque per cento.*

3 maggio 1814.

PROCLAMA

GOVERNATORI E PROCURATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Lo stato deplorabile in cui si è trovato il pubblico Erario dopo l'evacuazione fatta di questa Città e Dominio dalle Truppe francesi ha penetrato sommamente il Governo, il quale, memore da una parte degli enormi gravami da tanti anni sofferti, e obbligato dall'altra da inevitabili spese per la condotta de' pubblici affari, ha bilanciato lungamente a quale partito appigliarsi.

L'unico mezzo che ha appreso il meno gravoso a sollievo della Cassa pubblica si è quello di richiedere agli abitanti tanto della città di Genova, che di tutto lo Stato una anticipazione di un bimestre sulle imposizioni dirette.

Desideroso altronde che questa anticipazione riesca in qualche parte utile ai contribuenti, ha stimato di loro accordare il rilascio portato dall'articolo 4 del suo Decreto de' 28 aprile prossimo passato.

Non dubita il Governo che ognuno non debba persuadersi facilmente dell'equità e giustizia della misura da lui presa, comandata dalle circostanze imperiose, e che ciascun contribuente si farà un preciso dovere di accorrere colla maggiore sollecitudine a sollevare la Patria.

Dal Palazzo del Governo, li 3 maggio 1814.

Il Presidente

SERRA

15. *Nuova circoscrizione amministrativa; nuova denominazione delle Autorità comunali; istituzione de' Governatori; loro nomina, determinazione delle loro attribuzioni.*

3 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. Il territorio della Repubblica è interinamente diviso in Giurisdizioni, in Cantoni e Comuni.

2. Le Giurisdizioni sono sette, e ciascuna ha un Governatore; i Cantoni e Comuni conservano per ora il numero e i confini che avevano fino al presente.

3. I Capi de' Comuni, detti *Maires* in passato, si chiameranno Capi anziani; e i Consigli municipali, Consigli o Parlamenti degli Anziani. I Maires cantonali prenderanno il nome di Capi anziani cantonali. Si gli uni che gli altri conserveranno interinamente le attribuzioni de'passati Maires e Consigli.

Un Regolamento speciale sarà decretato per la Capitale.

4. I Governatori potranno, fino a nuovi ordini, cangiare quei Capi anziani che avessero male amministrato, ma informeranno immediatamente il Senato dei cangiamenti e dei motivi.

5. I Governatori provvedono all' amministrazione de' beni pubblici e giurisdizionali, invigilano sull' esigenza delle contribuzioni, decidono sui riclami dei contribuenti, concedono o ricusano le permissioni per le adunanze dei Consigli degli Anziani, esercitano l'alta polizia, dispongono della forza armata delle rispettive Giurisdizioni, corrispondono direttamente co' Collegi, col Senato, le Camere e i Magistrati della Repubblica, eseguiscono e fanno eseguire i loro Decreti.

I Governi sono i seguenti:

1. della Polcevera,
2. di Ponente,
3. dei Confini occidentali,
4. del Bisagno,
5. del Levante,
6. dei Confini orientali,
7. dell'Oltre Giovi.

Il primo si estende da San Pier d'Arena fino ad Arenzano e da Giovi al mare.

Il secondo da Arenzano fino al Cervo.

Il terzo dal Cervo sino ai confini di Mentone.

Il quarto dal Bisagno fino a Portofino.

Il quinto da Portofino sino al Mesco.

Il sesto dal Mesco fino a' confini collo Stato di Massa e la Toscana.

Il settimo da Giovi, secondo il pendente dell' acqua, fino ai confini col Tortonese, Alessandrino e Monferrato.

Elezione de' Governatori
e designazione de' Governi

		Giurisdizione
Sig.	Giov. MONTICELLI	di Polcevera
	Giacomo SPINOLA	» Ponente
	Niccolò LITTARDI	» Confini occidentali
	Federico SPINOLA	» Bisagno
	Giulio TORRE	» Levante
	Dom.co DE-MARINI	» Confini orientali
	Egidio SANSONE	» Oltre Giovi

Dal Palazzo del Governo, li 3 maggio 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

(1) Gravi ed importanti non meno di questa sono le seguenti *Deliberazioni*, che sotto la stessa data del 3 maggio si leggono nel già citato *Registro* (n° 1):

« SESSIONE DEL 3 MAGGIO

« *Giunta per la formazione di un Progetto*
« *delle modificazioni da farsi alla Costituzione*

« E creata una Giunta di dieci soggetti, incaricata di formare un Progetto di legge sulle modificazioni organiche alla Costituzione designate all'articolo secondo del Proclama di S. E. lord Bentinck del 26 aprile p. p. e sulla maniera di formare le liste dei cittadini eligibili e i Consigli Maggiore e Minore.

« Per l'elezione di detta Giunta sono stati nominati:

« Il Senatore Presidente	Serra	5.
« Senatori	Gio. Carlo Brignole	8.
«	Giovanni Quartara	8.
«	Giuseppe Gandolfo	8.
«	Luca Solari	6.
«	Marcello Massone	5.
«	Agostino Fiesco	4.
«	Avv. Nicolò Ardissone	10.
«	Egidio Sansone	9.
«	Gaetano Olandini	8.
«	Nicolò Remedii	4.
«	Benedetto Perazzo	10.
«	Giuseppe Bertuccione	5.
«	Cristoffaro Gandolfo	7.
«	Filippo Molfino	4.
«	Gottardo Solari	6.
«	Francesco Massone	5.
«	Gio. Battista Noce	3.
«	Marcello Durazzo	10.
«	Domenico De-Marini	8.
«	Giovanni Monticelli	6.
«	Francesco Montaldo	5.
«	Giov. Battista Pizzorno	9.
«	Giov. Battista Ricci	7.
«	Giuseppe Negrotto	9.
«	Luigi Moro	4.
«	Felice Gnecco	7.

16. *Determinazione dello stipendio de' Governatori.*

3 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

È assegnato ai Governatori delle Giurisdizioni di Ponente, de' Confini occidentali, del Levante, de' Confini orientali e d'Oltre-Giovi l'annuo onorario di lire otto mila f. b.; e a quelli delle Giurisdizioni della Polcevera e del Bisagno di sole lire cinque mila.

Dal Palazzo del Governo, li 3 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

« Senatori Alberto Pavese 9.
» Giuseppe De-Ambrosys 5.
» Dania *Maire* d'Ovada 5.
» Franco Peloso 2.
» Galesio Carenzi 6.

« Per suddetta Giunta sono rimasti eletti li

« Senatori Giov. Carlo Brignole
» Giuseppe Gandolfo
« signori Nicolò Ardizzone
» Egidio Sansone
» Gaetano Olandini
» Benedetto Perazzo
» Marcello Durazzo q. Jac. Philippi
» Giov. Battista Pizzorno
» Giuseppe Negrotto
» Alberto Pavese.

« Tre soggetti della suddetta Giunta saranno incaricati di « portarsi presso lord Bentinck all'oggetto di domandare i suoi « consigli ed i suoi lumi intorno alla natura della modifica- « zione delle leggi organiche e formazione delle liste indi- « cate nell'articolo precedente.

« Per detta Giunta sono nominati:

« Senatori Giuseppe Gandolfo 7.
» Giov. Carlo Brignole 6.
« signori Benedetto Perazzo 11.
» Marcello Durazzo 7.
» Egidio Sansone 6.
» Nicolò Ardissone 6.

« È rimasto eletto l'avv. Benedetto Perazzo. E sono stati « sottoposti ad una seconda esperienza li

« Senatori Gandolfo 6.
» Brignole 5.
« signori Durazzo 8.
» Sansone 7.
» Ardissone 9.

« Sono stati eletti in compimento di suddetta Giunta

» Marcello Durazzo
» Nicolò Ardissone.

« *Creazione di una Giunta dell'Interno*

« E creata una Giunta dell'Interno composta di tre membri.

« Sono nominati per detta Giunta li Senatori

» Paolo Pallavicino 7.
» Andrea De-Ferrari 10.
» Marcello Massone 9.
» Giovanni Quartara 5.

« Sono rimasti eletti li Senatori De-Ferrari e Massone.

« Per compimento di detta Giunta sono stati nuovamente « riproposti li Senatori

» Pallavicini 6.
» Quartara 8.

« Ed è rimasto eletto il Senatore Quartara.

« *Il Presidente*
« SERRA »

---

17. *Norme di percezione dell'anticipazione di un bimestre d'imposte; nomina dei Percettori ed assegnazione ai medesimi di un'indennità.*

3 maggio 1814 (1).

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visti gli articoli 1 e 5 del Decreto dei 28 aprile passato,

Decretano:

1. A contare dal 1° corrente maggio, sarà esatta una anticipazione di due mesi sulle imposizioni dirette dell'anno 1814, accordando a' contribuenti il rilascio portato dal suddetto Decreto.

2. Il signore Giacomo Roccatagliata è provvisoriamente deputato ad attivarne la percezione in Genova e suo Circondario, siccome pure ad invigilare che le somme esatte siano versate da' percettori nella Cassa camerale, giornalmente da quelli della città, ed ogni cinque giorni da quelli del Circondario.

---

(1) Del 3 maggio è anche il documento che segue, inserto nella *Raccolta* a stampa a pagg. 19-20 del Vol. II:

« AVVISO AL COMMERCIO

« La Commissione incaricata per S. M. Britannica della « verificazione delle proprietà di spettanza del nemico e « della liquidazione delle prese, per agevolare le operazioni « del commercio, fa noto al pubblico che ha deliberato « quanto segue:

« Art. 1. Tutti i bastimenti, vacanti o carichi, arrivati in « questo porto dopo la Capitolazione (18 aprile scaduto) « con qualunque bandiera, eccettuata la francese, e procedenti « da qualunque porto, meno che da quelli del regno di « Francia, sono dichiarati indipendenti dall'autorità della Com- « missione, previo l'esame ch'essa si riserba di farne per « assicurarsi che tanto i bastimenti quanto le mercanzie non « sono di pertinenza francese.

« 2. L'Ufficio della Commissione, stabilito in quello desti- « nato dal cessato Governo all'iscrizione marittima, sarà « aperto al commercio il giorno successivo a quello della « pubblicazione del presente Avviso, dalle nove ore fino « alle dieci del mattino, nel quale intervallo saranno rice-

3. Sono provvisoriamente confermati gli attuali Direttori delle contribuzioni dirette residenti in Savona e Chiavari, ed è loro dato l'incarico di attivare la suddetta percezione in tutto l'antico Stato della Repubblica, egualmente che di far versare nelle loro mani le somme esatte da' percettori, designando al Governo quelli di essi che si rendessero infedeli nell'esercizio della loro incombenza.

4. E' provvisoriamente deputato in Novi e suo Circondario e per lo stesso oggetto il signor Andrea Questa, attuale percettore delle contribuzioni dirette in detta città.

5. Essendo cessati gli onorarii degli antichi impiegati, è accordato a' Direttori anzidetti una indennità di un tanto per cento a giudizio della Camera.

6. Li Senatori componenti la Camera sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto e di dare le instruzioni corrispondenti.

Dal Palazzo del Governo, li 3 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

18. *Riordinamento delle Autorità giudiziarie; modificazioni alla Procedura civile e criminale; abrogazione di alcune disposizioni del Codice civile Francese intorno al matrimonio ed alla successione legittima; richiamo in vigore sopra queste materie delle antiche Leggi Genovesi.*

4 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visto il Decreto de' 29 aprile p. p., col quale è stata creata una Commissione di tre illuminati Giurisperiti, incaricata di presentare un Progetto relativo all'amministrazione della Giustizia;

Inteso il Rapporto dell' anzidetta Commissione;

Considerando che qualunque sospensione o ritardo nell' amministrazione della Giustizia potrebbe pregiudicare la cosa pubblica e gli interessi privati de'cittadini, e che, non essendo possibile nelle attuali circostanze di ripristinare in tutte le sue parti l' antica legislazione, diviene necessario di adottare delle misure provvisorie, per evitare il più che sia possibile ogni confusione e disordine;

Decretano:

Art. 1. I Giudici di pace continuano ad esercitare le loro funzioni ne'luoghi ove sono stabiliti: l'esperimento della conciliazione è abolito.

I Tribunali di commercio attualmente esistenti sono confermati colle loro attribuzioni.

2. I Tribunali di prima instanza di Genova, S. Remo, Porto Maurizio, Savona, Novi, Chiavari, Spezia e Sarzana continuano a giudicare le cause civili e correzionali nei rispettivi loro Circondarii.

Il Tribunale di Genova è diviso in due Sezioni, ed è composto di sei Giudici oltre i supplementari. Gli altri Tribunali sono composti di soli tre Giudici, oltre i supplementari.

3. È soppressa la Corte civile e criminale di Genova.

4. Le cause criminali dello Stato si giudicano dai rispettivi Tribunali di prima instanza; a quest' effetto tre supplementari, o in loro mancanza uno o più avvocati o cittadini distinti del Circondario, scelti dal Presidente, si riuniscono ai Giudici ordinarii e, riuniti in numero di sei, formano il Tribunale criminale del Circondario.

Nel Circondario di Genova le cause criminali si giudicano da un Tribunale criminale composto di cinque Giudici.

Non è necessario che il prevenuto sia preventivamente messo in istato di accusa: quando i Giudici ordinarii de' Tribunali di prima instanza nello Stato e il Tribunale criminale in Genova credono che il processo

---

« vuti i nomi dei concorrenti per quindi procedere alla veri-
« ficazione delle loro ragioni; al quale effetto resta deter-
« minata l'ora dalle dieci sino alle undici.

« 3. Tutti i bastimenti, carichi o vacanti, arrivati in questo
« porto dopo il 18 aprile con bandiera francese, o proce-
« denti dai porti di Francia o da qualunque altro porto,
« sono dipendenti dall' autorità della Commissione e perciò
« dichiarati sotto sequestro.

« 4. I bastimenti non vacanti, compresi nell'articolo pre-
« cedente, non potranno sbarcare le mercanzie ivi esistenti
« fino ad ulteriore decisione. Il solo vino od altri liquidi
« suscettibili di deterioramento potranno essere sbarcati
« sulla dimanda dei proprietarii qualora questi diano una
« cauzione di piacimento della Commissione, la quale si
« obblighi per la valuta degli oggetti dei quali lo sbarco
« sarà stato autorizzato.

« Genova, 3 maggio 1814. »

Edoard Brace, G. H. L. Dundas, *Capitani di vascello*
John P. Dattenple, *Colonnello*
H. J. Riddell, *Luogotenente Colonnello*

Per copia conforme, Serra *Segretario*

è validamente instruito, e le prove e gl'indizi sono abbastanza gravi, procedono senza altra previa formalità agli esami e alla sentenza.

5. Il Tribunale criminale di Genova è giudice di tutti gli appelli interposti e da interporsi dalle sentenze correzionali.

6. Vi è presso i Tribunali di prima instanza dello Stato un Avvocato fiscale ed un Sostituto. Vi è presso il criminale di Genova un Avvocato fiscale e tre Sostituti: l'uno di questi fa le veci di Avvocato fiscale presso il Tribunale di prima istanza di Genova nelle cause correzionali o di semplice polizia.

I suddetti Avvocati fiscali e Sostituti esercitano le funzioni del Ministero pubblico nelle dette cause criminali e correzionali o di semplice polizia, ed instruiscono i processi.

L'Avvocato fiscale o altro dei di lui Sostituti presso il Tribunale criminale di Genova l'esercitano altresì presso il Tribunale di cassazione nelle anzidette cause.

7. Il Ministero pubblico nelle cause civili è soppresso.

8. Vi è in Genova un Tribunale di appello, composto di dieci Giudici e diviso in due Sezioni: giudica tutte le appellazioni pendenti o che s'interponessero nelle cause civili contro le sentenze di tutti i Tribunali di prima instanza e di commercio della Repubblica, secondo la distribuzione che ne sarà fatta dal Presidente della prima Sezione.

Nel caso che la sentenza di appello non fosse conforme a quella di prima instanza, vi è luogo ad un secondo appello, che si devolve all'altra Sezione che non ha giudicato.

9. Vi è pure in Genova un Tribunale di cassazione, composto di sette Giudici; decide tutti i ricorsi pendenti di cassazione e quelli che s'introducessero in appresso: non è necessario nè per gli uni nè per gli altri che sia previamente ammesso il ricorso.

Nelle cause civili, se la sentenza è annullata per violazione di forme, si rinnova il processo incominciando dall'atto cassato nanti lo stesso Tribunale di cassazione, il quale resta costituito giudice sul merito; se la sentenza è annullata per contravvenzione alla legge, il Tribunale con una sola decisione annulla la sentenza e decide il merito.

Nelle cause criminali, correzionali o di semplice polizia, dopo l'annullazione della sentenza assume una nuova instruzione quando è necessaria, ed esercita tutte le attribuzioni che competevano secondo le leggi attuali ai Giudici remissarii.

10. Nei casi dubbi o che abbisognassero di una speciale spiegazione il Governo provvede.

11. Gli antichi Causidici potranno essere ammessi a postulare presso i respettivi Tribunali a norma della destinazione che otterranno dal Governo.

12. È abolito il Codice civile in tutto ciò che riguarda gli atti dello stato civile, circa le formalità della celebrazione de'matrimonii, il divorzio, la comunione de'beni fra i coniugi, le successioni intestate, e il diritto di legittima, a contare dal giorno 21 aprile 1814. Sono ripristinate per questi oggetti, a cominciare da detta epoca, le antiche leggi della Repubblica, ch'erano in vigore tanto nell'anno 1797 che nell'anno 1805, prima dell'epoca della promulgazione nello Stato Genovese del Codice civile.

13. Gli atti e sentenze si fanno in lingua italiana o latina ed in nome della Repubblica di Genova.

I detti atti e sentenze anteriori alla promulgazione della presente Legge sono validi tanto nel caso in cui fossero stati fatti in lingua francese quanto in quello in cui fossero stati fatti in lingua italiana, a contare dal giorno 21 aprile 1814.

14. Nel resto sono provvisoriamente conservate le Leggi, Decreti e Regolamenti sì civili che criminali attualmente esistenti fino a che siano o in tutto o in parte abrogati o modificati.

I Tribunali sono autorizzati a fare ai loro Regolamenti di disciplina quelle modificazioni che crederanno convenienti.

15. La Commissione dei Giurisperiti creata col suddetto Decreto de' 29 aprile p. p. è incaricata di presentare al più presto al Governo quelle ulteriori riforme che credesse urgenti nelle Leggi attualmente esistenti.

Dal Palazzo del Governo, li 4 maggio 1814.

Il Presidente

SERRA

19. *Decretazione a spese dello Stato di una Festa in onore del Comandante in capo e degli Uffiziali delle Truppe alleate.*

4 maggio 1814

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Si delibera una festa da darsi nella gran sala del Palazzo di loro residenza, dedicata a S. E. Lord Bentinck Generale Comandante in capo, al signor Ammiraglio, ai signori Ufficiali tanto di terra quanto di mare delle truppe alleate, come un segno di riconoscenza per la liberazione da loro operata della Capitale e dello Stato di Genova, di soddisfazione per la condotta nobile e generosa da essi tenuta dopo il loro ingresso, e finalmente del tripudio generale per le vittorie riportate dalle Armate sotto il loro comando.

Uno o più soggetti della Giunta degli Affari esterni si recherà presso S. E. il signor Comandante in capo affine di pregarlo a gradire questa significazione dei giusti sentimenti del Governo e dell'intiera Nazione Genovese, ed a scegliere per detta festa il giorno che gli potrà essere più gradito.

Nella sera della festa la città sarà illuminata.

Le disposizioni di esecuzione saranno date dal signor Maire della città di Genova e da' suoi Aggiunti.

La spesa sarà a carico dello Stato.

Dal Palazzo del Governo, li 4 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

20. *Istituzione e attribuzioni dei Coadiutori camerali.*

5 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

È creato un Magistrato di tre soggetti, sotto il nome di Coadiutori camerali, incaricato di esaminare e di discutere le pratiche che gli verranno tramandate dall' eccellentissima Camera, ed altresì di presentare quei Progetti di finanze e di miglioramento delle stesse che fossero analoghe alle incombenze affidategli.

Dal Palazzo del Governo, li 5 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

21. *Restituzione del Lazzeretto del Varignano alla primitiva sua destinazione.*

5 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. Il lazzeretto del Varignano è restituito alla sua destinazione.

2. La Commissione centrale di sanità è incaricata di provvedere all' esecuzione dell'articolo precedente e alla conservazione del locale. Avrà cura altresì che le disposizioni a ciò necessarie siano conciliabili coll'esatta custodia dei rei detenuti in esso locale, finchè le circostanze permettano di trasportarli altrove.

Dal Palazzo del Governo, li 5 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

22. *Ristabilimento del giuoco del Seminario; intestazione dei numeri al nome di zitelle povere, e concessione di un sussidio alle titolari dei numeri estratti.*

6 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. È ristabilito il Seminario.

2. Le estrazioni si faranno due volte al mese.

3. I premi de' biglietti vincitori avranno comparativamente alla somma esposta la stessa proporzione che avevano avanti del 1805.

4. I novanta numeri del giuoco porteranno il nome di novanta zitelle povere; le cinque zitelle sortite dall'urna ad ogni estrazione riceveranno una sovvenzione di lire cinquanta per ciascheduna.

5. La gabella del Seminario sarà data in appalto.

L'eccellentissima Camera formerà tutte le

instruzioni e Regolamenti tanto interni quanto esterni che crederà necessarii, ordinerà le pubblicazioni, e darà le disposizioni che stimerà opportune per la piena esecuzione della presente Legge.

Dal Palazzo del Governo, 6 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

23. *Dispensa da ulteriore servizio del* Maire *di Genova.*

6 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la Lettera del signor Vincenzo Spinola, *Maire* della città di Genova, in cui dimanda la dimessione dalla sua carica per motivi di salute,

Decretano:

1. Il Governo gli accorda con rincrescimento la scusa, e gli significa la piena soddisfazione per i servigi importanti che ha resi alla Patria in questi tempi difficili.

2. L'Aggiunto anteriore in nomina eserciterà le funzioni interine di *Maire.*

Dal Palazzo del Governo, li 6 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

24. *Riordinamento della Contabilità dello Stato.*

7 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

È approvato il seguente Regolamento sull'emissione dei mandati per i pagamenti da farsi circa le spese dei diversi rami di amministrazione.

1. Il Governo assegna a ciascun ramo d'amministrazione le somme necessarie al disimpegno delle proprie incombenze, e ciò sulla dimanda mensuale che gliene sarà fatta dai rispettivi Presidenti e Decani.

2. È trasmessa copia alla Camera di ciascheduna assegnazione.

3. La Camera, sull'invito del Senatore Presidente d'ogni Amministrazione, emette il mandato sul Cassiere camerale a favore della persona indicata nell'invito e per la somma in esso specificata, entro i limiti della rispettiva assegnazione.

4. Il Cassiere camerale ne eseguisce il pagamento; e la produzione del mandato, debitamente quitanzato, serve di scarico al medesimo nella sua contabilità.

5. I mandati per le spese che occorre di fare a' Governatori per conto della Repubblica saranno rilasciati come all'articolo 3, ed estinti dai percettori e ricevitori nelle rispettive Giurisdizioni.

6. Questo Regolamento sarà eseguito provvisoriamente in tutte le sue parti.

7. L'eccellentissima Camera resta incaricata di comunicare a ciascheduna Amministrazione il Regolamento come sopra approvato, e di procurarne l'esecuzione in tutto ciò che la concerne.

Dal Palazzo del Governo, li 7 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

25. *Aggiunzione di due Membri al Magistrato di Guerra e Marina.*

7 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Il Magistrato di Guerra e Marina resta ampliato in altri due soggetti fuori del seno de' Collegi, e quindi portato al numero totale di cinque, compreso il Senatore Presidente.

Dal Palazzo del Governo, li 7 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

26. *Proroga dei termini giudiziali e contrattuali; conferma provvisoria degli Uffiziali detti* Avoués *e* Huissiers; *delegazione all'Avvocato fiscale e suoi Sostituti delle attribuzioni del cessato Ministero pubblico; nuova forma di promulgazione degli Atti del Governo.*

9 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Vista la Legge del 4 maggio corrente sull'organizzazione provvisoria de' Tribunali;

Considerando che la sospensione ultimamente occorsa nell' amministrazione della giustizia e l' inazione in cui si sono quasi universalmente tenuti i diversi Uffiziali ministeriali può aver dato luogo a delle perenzioni d' instanza e a delle spirazioni d' altri termini fatali, che si rende perciò necessario di ristorare;

Considerando che ciò nondimeno nell' intervallo ch'è corso fra l'ingresso delle truppe di S. M. Britannica nello Stato Genovese e l' enunziata Legge del 4 di questo mese possono essere state fatte delle sentenze ed altri atti giudiziali, sulla validità de' quali potrebbero nascere delle questioni che si rende necessario di prevenire;

Considerando nel tempo stesso che, per far riprendere alla giustizia il pronto suo corso, è pur conveniente di dissipare quei dubbi che potessero insorgere circa la conservazione degli attuali Uffiziali ministeriali e circa le loro attribuzioni rispetto al nuovo Tribunale di cassazione;

Considerando altresì che l' abolizione del Ministero pubblico presso i Tribunali civili lascia sprovvisto di un legittimo rappresentante lo Stato nelle cause civili in cui potesse aver interesse e rende impossibile l' esecuzione dell'articolo 69, §§ 5. 8. e 9 del Codice di procedura e degli articoli 467 e 491 del Codice civile;

Considerando finalmente che vi sono altri oggetti che esigono una speciale disposizione;

Decretano:

Art. 1. Tutte le instanze, tutti i termini giudiziali qualunque, che si trovavano in corso il giorno 16 aprile p. p., o che avessero incominciato o cominciassero ancora a trovarsi in corso nei giorni successivi fino a quello della rispettiva installazione de' nuovi Tribunali, sono prorogati di un numero di giorni eguale a quello che fosse trascorso e trascorresse ancora per i primi dall' enunziato giorno 16 aprile e per gli altri dal rispettivo giorno in cui avessero cominciato o cominciassero a trovarsi in corso fino a quello della detta rispettiva installazione de' nuovi Tribunali. I termini della stessa natura che fossero attualmente spirati sono ristorati, a datare dal giorno dell'accennata installazione de' nuovi Tribunali, per uno spazio di tempo eguale a quello che fosse rispettivamente scorso dallo stesso giorno 16 aprile, o da quello in cui avessero cominciato a trovarsi in corso, fino a quello della loro spirazione.

2. Tutti i termini contrattuali ed altri non giudiziali qualunque che si trovavano pure in corso l' indicato giorno 16 aprile, o che avessero cominciato a trovarsi in corso nei giorni successivi fino a quello della pubblicazione della presente Legge, e per impedire la fatale spirazione de' quali fosse stato necessario un atto qualunque di qualche Uffiziale ministeriale, sono prorogati di un numero di giorni eguale a quello che rispettivamente fosse trascorso dallo stesso giorno 16 aprile, o da quello in cui avessero cominciato a trovarsi in corso, fino a quello della detta pubblicazione della presente Legge. I termini della stessa natura che fossero attualmente spirati sono ristorati per un tempo eguale a quello che fosse rispettivamente passato fra il medesimo giorno 16 aprile, o quello in cui avessero cominciato a trovarsi in corso, fino a quello della loro spirazione.

3. Tutte le sentenze e tutti gli altri atti giudiziali e stragiudiziali qualunque, che fino al giorno della pubblicazione della presente Legge fossero stati fatti dai Tribunali e dagli Uffiziali ministeriali esistenti alla detta epoca del 16 aprile p. p., sono dichiarati validi, quando però si trovin conformi alle disposizioni delle leggi in vigore alla detta epoca del 16 aprile.

4. Tutti gli attuali Uffiziali ministeriali aventi la qualità di cittadini della città di Genova o dello Stato Genovese, e distinti sotto il cessato Governo col nome d' *Avoués* e *Huissiers*, sono provvisoriamente autorizzati a continuar nell'esercizio delle loro funzioni con tutte le attribuzioni che avevano per lo passato. Per ora essi potranno ancora agire promiscuamente nelle cause che saranno portate dinanzi al Tribunale di cassazione.

5. Nelle cause civili in cui lo Stato ha interesse si attivo che passivo, l' Avvocato fiscale o di lui Sostituti esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni che sotto il cessato Governo erano proprie del Ministero pubblico.

6. Lo stesso Avvocato fiscale o i di lui Sostituti rimpiazzano pure il Ministero pubblico nei casi contemplati dall' articolo 69, §§ 5. 8. e 9, del Codice di procedura civile e dagli articoli 467 e 491 del Codice civile.

7. Il Presidente della prima Sezione del Tribunale di appello e il Presidente della prima Sezione del Tribunale di prima instanza non potranno giudicare nelle adunanze dell' altra Sezione dei rispettivi loro Tribunali.

8. Si dichiara ancora, a cautela, che i Tribunali di prima instanza esistenti e composti com' erano alla detta epoca del 16 aprile continuano ad amministrar la giustizia fino alla rispettiva installazione de' nuovi Tribunali.

9. La pubblicazione delle leggi si fa a Genova mediante l'affissione nei luoghi soliti. Quest'affissione è constatata da un processo verbale dell'Uffiziale che ne sarà incaricato dalla Mairie.

La Legge è riputata conosciuta a Genova e nelle due Giurisdizioni della Polcevera e del Bisagno un giorno dopo quello della detta affissione. In ciascheduna delle altre Giurisdizioni essa è riputata conosciuta dopo lo stesso termine, aumentato di tanti giorni quante volte vi saran venti miglia fra la città di Genova e il capo-luogo di ciascuna Giurisdizione.

Dal Palazzo del Governo, 9 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

27. *Conferma dei Regolamenti in vigore sui Forzati liberati.*

9 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. I Regolamenti ch' esistevano sotto la cessata Amministrazione francese a riguardo dei forzati liberati dal bagno continueranno ad essere osservati per l'avvenire, colla sola variazione che in luogo del Prefetto e del Ministro s'intende sostituito il Magistrato di Polizia.

2. Il Magistrato di Polizia darà gli ordini che stimerà necessarii per l' esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 9 maggio 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

28. *Proroga del termine utile al godimento del cinque per cento sull' anticipazione del bimestre d'imposte.*

11 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Il rilascio del cinque per cento, accordato dal Decreto de' 28 aprile 1814 nel termine di dodici giorni in Genova e di venti giorni nel restante territorio per le somme da pagarsi in conto della tassa territoriale, personale e porte e finestre, è prorogato per altrettanto spazio di tempo.

Dal Palazzo del Governo, li 11 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

(1) Il *Registro* (n° 1) *delle Deliberazioni* ha inoltre del 9 maggio i seguenti Atti:

» SESSIONE DEL 9 MAGGIO

» *Facoltà all' eccellentissima Camera*

» *di nominare gli Impiegati subalterni nelle Dogane*

» Le nomine degli impiegati subalterni immediatamente » dopo quelle per i Commissariati delle Dogane saranno nelle » attribuzioni della eccellentissima Camera.

» *Facoltà ai Tribunali di eleggere i Sotto-cancellieri*

» *ed Aggiunti*

» I Collegi ecc. autorizzano i Tribunali rispettivi ad eleggere » i Sottocancellieri e gli Aggiunti, i quali non potranno » eccedere il numero infrascritto:

» il Tribunale di Cassazione, un Sotto-cancelliere e un » Aggiunto;

» Tribunale d'Appello, due Sotto-cancellieri;

» Prima Instanza, due Sotto-cancellieri e due Aggiunti;

» Tribunale criminale, un Sotto-cancelliere ed un Aggiunto;

» il Tribunale delle Giurisdizioni dello Stato, un Sotto- » cancelliere ed un Aggiunto rispettivamente.

» *Il Presidente*

» SERRA »

29. *Indirizzo di ringraziamento alla Guardia nazionale di Genova.*

11 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

È incaricato il Senatore Presidente di Guerra e Marina di manifestare ai Capi-coorte della Guardia nazionale il pieno gradimento del Governo per i servigi da essi e dagli individui della Guardia medesima indefessamente prestati alla Patria, e particolarmente nella giornata d'ieri.

I Capi-coorte parteciperanno alla Guardia nazionale la presente deliberazione.

Dal Palazzo del Governo, li 11 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

30. *Assegnazione e determinazione dei fondi per le spese d'ufficio dei Governatori.*

11 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Sono assegnate lire mille annue a ciascun Governatore per le spese di ufficio, nelle quali è specialmente compreso il salario di un pedone e quello di un Aggiunto alla segreteria. Entrambi questi impiegati saranno a scelta de' Governatori medesimi.

Le spese d'uffizio sono dichiarate spese giurisdizionali.

Dal Palazzo del Governo, li 11 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

31. *Riordinamento del servizio della Carta bollata, e nuova Tariffa dei prezzi della medesima.*

11 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che le imposizioni indirette devono esse pure concorrere a far fronte ai bisogni dello Stato,

Decretano:

Art. 1. La carta bollata che dovrà usarsi in tutto il territorio della serenissima Repubblica è fissata come siegue, cioè:

foglio da soldi due
" da " quattro
" da " otto
" da " sedici
" da " venti.

2. La carta da soldi due servirà per il secondo ed ulteriori fogli delle copie dei processi ed altri atti giudiziarii in materia civile, criminale, correzionale e di polizia;

per le allegazioni, informazioni, proposte, risposte che si presentano manoscritte stragiudizialmente alli Giudici, Autorità costituite e pubblici Funzionarii.

3. Quella da soldi quattro dovrà usarsi per le domande o petizioni per puri atti di volontaria giurisdizione, loro concessione e revoca; per le petizioni, domande e libelli in cause non eccedenti lire 200; per le difese, scritture e repliche in prosecuzione di qualunque giudizio; per li comandi, citazioni, notizie, proteste, significazioni, intimazioni, denonciazioni, sequestri, offerte reali di denaro o di effetti, desistenze, interposizioni d'appello, conclusioni, sommazioni, e per tutti gli altri atti che si significano e si pubblicano; e tante sono le carte bollate quante le persone da citarsi, notificarsi, protestarsi, intimarsi e significarsi.

E finalmente in questo bollo dovranno scriversi atto per atto gli originali di tutti e singoli gli atti giudiziali civili avanti qualunque giudice e tribunale, compresi quelli di commercio ed arbitri, e che sono del ministero dei cancellieri, causidici e uscieri, non classificati sotto gli altri bolli (salva la disposizione dell'articolo 8);

per il secondo ed ulteriori fogli degli originali e delle copie degli atti che si ricevono e conservano da' notari;

per le domande e ricorsi da presentarsi a qualunque Autorità costituita, le corrispondenze, relazioni e rapporti ed altri atti amministrativi sulle istanze dei particolari, e per le carte di sicurezza; — il loro estratto, quando è permesso, si regola come all'articolo 5; — per le domande d'inscrizioni ipotecarie, fedi negative, e per il secondo ed ulteriori fogli delle copie o stati delle inscri-

zioni, transcrizioni, e di altri registri delle Conservazioni ipotecarie;

per il primo foglio delle copie autentiche degli atti delle cause dove i giudici di pace giudicano inappellabilmente;

per le patenti da rilasciarsi dagli Uffizi di sanità a' padroni e capitani de' bastimenti per i viaggi entro i limiti del littorale della Serenissima Repubblica, bollette de' passeggieri, e fedi delle mercanzie imbarcate;

finalmente per le fedi che non sono l'estratto di un atto pubblico.

4. Nella carta bollata da soldi otto dovranno scriversi tutti e singoli gli atti che si ricevono e gli originali che si conservano da' notari e dagli uscieri, compresi gli atti notariali rilasciati in brevetto. Il secondo ed ulteriori fogli, che taluno dei medesimi esigesse, saranno da soldi quattro.

5. Quella da soldi sedici dovrà servire per il primo foglio di tutti gli estratti e copie di qualunque atto, decreto o altra scrittura, tanto pubblica che privata, il di cui originale si conserva presso de' notari, cancellieri, uscieri, o negli Uffizi delle Autorità costituite e delle pubbliche Amministrazioni, compreso quelli delle Conservazioni ipotecarie;

per i ruoli degli equipaggi de' bastimenti e passeggieri e le patenti a' padroni e capitani per ogni viaggio oltre il littorale della Serenissima Repubblica.

Le polizze o altre scritture private scritte sopra di questa carta potranno essere legalizzate sopra lo stesso foglio, e quelle che fossero scritte in carta semplice o di un bollo inferiore non possono essere ammesse dai giudici se non bollate o visate per bollo da soldi 16.

6. In carta bollata da soldi venti si devono scrivere

tutti i libelli e domande giudiziarie, tutte le scritture, petizioni e ricorsi che in qualsivoglia modo si possono considerare e stanno in luogo di prima domanda nelle cause da introdursi nanti qualsivoglia giudice e tribunale, per qualunque oggetto (salva la disposizione dell'articolo 3);

le sentenze in cause civili e di commercio, fino a che l'originale di esse sarà permesso scriversi sopra registri. Dovranno questi essere formati con carta da soldi venti (salva la disposizione dell'articolo 22). Cessando l'uso dei registri, dovranno essere singolarmente in carta da' soldi venti;

le copie e particole di testamenti, codicilli e di altri atti di ultima volontà.

Le polizze di assicurazioni marittime si scriveranno in carta bollata da soldi 20.

7. Non potranno farsi nè copiarsi due atti al seguito l'uno dell'altro sopra lo stesso foglio di carta.

Da questa regola generale sono eccettuate

le quitanze, che potranno scriversi sopra il preesistente instrumento di mutuo, di vendita o di altra obbligazione per la quale è fatto il pagamento;

le ratifiche, relazioni de' periti, rinuncie all'anteriorità delle ipoteche, le nomine delle persone ne' contratti da dichiararsi, le disdette convenute nei contratti, le revoche di procure, consigli de' consiglieri, accettazioni dei giudici, arbitri, transattori e compromissarii, le scuse dalli medesimi richieste, le proroghe dagli stessi concesse, i giuramenti di discordia e conseguenti nomine o elezioni di altri periti, giudici, arbitri, transattori e compromissarii, i loro laodi e successive dichiarazioni per l'esecuzione dei medesimi, purchè però ciascuno de' suddescritti atti secondarii e pedissequi si scriva nello stesso foglio di carta bollata in cui sta scritto l'atto principale o quelli che egualmente ne dipendono.

Sono altresì eccettuati gl'inventarii, processi verbali, e altri atti che non possono consumarsi nello stesso giorno ed in una sola operazione;

gli atti di riconoscenza e levata de' sigilli, che potranno scriversi al seguito dell'atto di apposizione; e le significazioni di sentenze e altri documenti, che potranno scriversi al seguito dei medesimi, come pure la procura speciale per continuare la lite, che potrà scriversi sotto le citazioni o atti di deposito delle scritture di dimanda o risposta.

8. Sono esenti dalla carta bollata:

I. gli atti originali che si fanno nanti i Giudici di pace fino alla somma per cui giudicano inappellabilmente. Le loro copie saranno conformi alli suddetti articoli 2 e 3;

II. gli atti che per l'esecuzione delle loro funzioni si fanno nanti i giudici, tribunali e altre Autorità costituite, da Commissarii del Governo, dagli Avvocati fiscali, e qualunque altri ad istanza del fisco; come pure gli

atti originali dei processi correzionali e criminali di carcerati miserabili, e le copie che si rilasciano ai medesimi;

III. gli atti originali dell'Amministrazione pubblica e dei stabilimenti pubblici che non hanno per oggetto l'interesse di verun particolare, e le copie ed estratti che ne sono rilasciati ad una Amministrazione o funzionario pubblico, facendo però menzione della loro destinazione;

IV. gli ingaggiamenti, congedi ed altri permessi accordati ai militari di terra e di mare.

9. I bolli per le cambiali, per le polizze di carico, per i passaporti e per le gazzette e stampe sono come siegue, cioè:

10. Per le cambiali e pagherò, tratti tanto in paese estero sopra qualunque piazza dello Stato Genovese o anche sopra piazze estere e che vengono negoziate nel territorio, quanto le cambiali e pagherò tratti nelle piazze dello Stato per essere pagate in esse ovvero all'estero, sono

di soldi otto per quelle sino alla somma di . . . . . L. 3,000

di soldi sedici sino a . . . » 6,000

di soldi ventiquattro per tutte le altre di maggior somma.

11. I suddetti bolli dovranno aver luogo tanto per le prime quanto per le seconde, terze ed altri duplicati.

12. Le polizze di carico scritte nelle piazze dello Stato Genovese per l'estero saranno sopra i seguenti bolli:

di soldi 10 per le polizze contenenti tanti effetti fino al valore di . . . . . L. 5,000

di soldi 20 per quelle fino al valore di . . . . . » 10,000

di soldi 40 per tutte le altre di maggior valore.

13. Le cambiali e le polizze di carico scritte nello Stato Genovese dovranno essere sopra carte già bollate.

14. Quelle tratte in paese estero dovranno essere sottoposte al bollo avanti di essere accettate, protestate o girate nella Giurisdizione di Genova, e nelle altre Giurisdizioni potranno essere visate per bollo in conformità de' Regolamenti, dei quali all'articolo 37.

15. Il bollo per i passaporti all' estero è di lire tre.

16. Quello per i passaporti all' interno è di lire una.

17. Il bollo di ogni foglio di gazzette, di stampe volanti, periodiche, forensi e di altre qualsivogliano, dirette alli giudici, tribunale e altre Autorità costituite, o tendenti a pubblicare e giustificare diritti, ragioni e altre qualunque, è di denari otto.

Sono esenti le memorie e scritture stampate e procedenti dal Governo ed altre Autorità costituite per oggetti dell' amministrazione generale, e non riguardanti l' interesse dei particolari; come pure i libri e stampe che trattano di proposito di qualche scienza od arte ovvero appartengono unicamente alle medesime.

18. I registri de' cancellieri de' Tribunali quei dello stato civile e delle Conservatorie delle ipoteche, composti delle antiche carte bollate e già cominciati, saranno continuati fino all' intiera loro scritturazione; saranno indi rimpiazzati da carte bollate da soldi 20.

19. I bolli determinati dagli articoli 1, 13, 15, 16 e 18 saranno impressi sopra carta fabbricata d'ordine dell' eccellentissimo Collegio camerale, nella pasta della quale sarà impresso alla fabbricazione una filigrana particolare, dicente:

Eccellentissima Camera — Repubblica di Genova

20. Ogni bollo porterà distintamente il suo prezzo, e sarà conforme ai modelli annessi alla presente.

21. Quelli contemplati dall' articolo 19 saranno applicati in cima del foglio non spiegato, alla sinistra.

22. L'impronta del bollo non potrà essere occupata dallo scritto nè alterata.

23. La carta bollata in cui fosse stato scritto un atto qualunque non potrà più servire per un altro atto, quantunque il primo non fosse stato terminato, salve le disposizioni degli articoli precedenti.

34. L' atto che fosse scritto in carta di bollo inferiore a quello determinato dalla presente dovrà considerarsi come fatto in carta semplice.

25. Nessun giudice, tribunale o altra Autorità costituita, nessun cancelliere, notaio, segretario, usciere o altro funzionario pubblico potrà fare verun atto in seguito di

scritture, documenti, lettere, polizze ed altri atti che fossero in contravvenzione alla presente Legge, nè tenerne alcun conto, senza che prima l'atto medesimo sia rettificato mediante il pagamento del diritto del bollo e della penale, del quale dovrà constarne per ricevuta sull' atto stesso.

26. I contravventori alla presente Legge incorreranno nelle pene qui appresso determinate, applicabili al Tesoro camerale, oltre il diritto del bollo, cioè:

I. di lire 100 per ogni contravvenzione agli articoli 4, 5, 6, 18 e 25;

II. di lire 50 per ogni contravvenzione agli articoli 2, 3 e 17;

III. di lire 25 per ogni contravvenzione agli articoli 7, 22 e 23;

IV. di cinquanta volte il diritto di bollo per le contravvenzioni agli articoli 10, 11 e 12.

27. Non è permesso ad alcuna persona di vendere o distribuire carte bollate senza l'autorizzazione del Collegio camerale, alla pena di lire 300, applicabili al Tesoro camerale.

Le carte bollate che si trovassero presso questi illeciti distributori saranno confiscate.

28. Chi falsificasse la filigrana, la carta destinata al bollo, ovvero i bolli o le carte bollate, incorrerà nelle pene prescritte contro i falsarii.

29. Le contravvenzioni saranno constatate per un processo verbale degl' impiegati del bollo o altri autorizzati dalla Legge, i quali potranno ritenere gli atti in contravvenzione per unirli ai processi verbali, a meno che i contravventori ovvero i possessori degli atti stessi non consentissero a pagare al momento la penale ed il diritto del bollo, o almeno a sottoscrivere il processo verbale.

30. I suddetti processi verbali saranno significati nel termine di giorni otto ad uno almeno dei contravventori, che, quanto sia per gli effetti della presente, si dichiarano essere i cancellieri, segretarii, notai, uscieri ed altri ufficiali pubblici e ministeriali per gli atti da essi sottoscritti; per gli effetti di commercio i traenti, accettanti, giratarii e possessori solidalmente; e per le polizze di carico i caricatori dei generi.

La significazione dovrà contenere la citazione a comparire nel termine di giorni quindici davanti al Tribunale di prima instanza del luogo ove la contravvenzione sarà stata constatata.

Questo Tribunale dovrà giudicare nel termine di tre mesi sopra il processo verbale, come sopra significato, e altre memorie che fossero egualmente significate, senza sentire avvocati o procuratori.

Le sentenze saranno senza appello e potranno attaccarsi solamente innanzi il Tribunale di cassazione, senza che questo ricorso ne sospenda l'esecuzione.

La parte soccombente sarà condannata al rifacimento delle spese.

Gli Avvocati fiscali presso i diversi Giudici e Tribunali dovranno essere sentiti in queste cause.

31. All'oggetto di reprimere le cavillazioni e l'abuso di contestare indebitamente e di protrarre gli stabiliti pagamenti, resta determinato che le penali fissate dalla presente saranno aumentate di una metà per il solo effetto dell' emanazione della sentenza che avrà riconosciuta la contravvenzione.

32. Non è permesso a veruna Autorità o funzionario pubblico di accordare alcuna moderazione dei diritti o penali di sopra stabiliti, nè veruna dilazione al pagamento, sotto qualsisia motivo o scusa.

33. Gl' impiegati del bollo o altri autorizzati dalla Legge potranno domandare comunicazione (sul luogo) degli atti de' notai, cancellieri, segretarii, uscieri, e degli altri esistenti negli archivi e depositi di titoli pubblici, onde assicurarsi della esecuzione della presente. I documenti in contravvenzione non saranno in questo caso ritenuti, ma il depositario dell'atto sarà obbligato di firmare il processo verbale. Il rifiuto tanto della comunicazione quanto della firma del processo verbale importerà la pena di lire 50, e sarà constatato per un processo verbale fatto in presenza del Giudice di pace, del Capo anziano, o uno dei membri del Consiglio degli Anziani.

Questa comunicazione non potrà essere domandata in giorno di festa, e le ricerche non potranno durare più di tre ore per giorno.

34. I cancellieri, segretarii, notai, uscieri ed altri ufficiali pubblici che facessero un atto in cui citassero un altro atto soggetto

ai bolli prescritti dalla presente, dovranno indicare che questo è debitamente bollato; qualora fosse invece visato per bollo, dovranno copiare litteralmente la relazione del *Visto per bollo*, sotto pena di lire 10 per ogni contravvenzione.

35. Le pene fissate dalla presente si prescrivono per il decorso di anni due dalla data dell' atto di contravvenzione, o per la morte dei contravventori.

36. L'eccellentissimo Collegio camerale farà depositare nelle cancellerie dei Giudici e Tribunali l' impronta di tutti i bolli apposti sopra carta filigranata, e pubblicare in ogni Giurisdizione il giorno in cui la presente Legge dovrà cominciare ad eseguirsi.

37. Esso è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per la pronta attivazione della presente, a far fabbricare le carte bollate, ad eleggere gl'impiegati e distributori, e ad emanare i Regolamenti che crederà opportuni alla buona amministrazione di questo ramo di pubblico introito.

Dal Palazzo del Governo, li 11 maggio 1814 (1).

Il Presidente

SERRA

(1) Il *Registro* n° 1 *delle Deliberazioni* reca sotto questa data due altri importanti provvedimenti, che sono: la fissazione di nuovi stipendi per tutte le Autorità giudiziarie, e l'aumento dei Coadiutori camerali. Il testo ne è come segue:

I.

« Sessione degli 11 maggio

« *Onorarii dei Giudici*

« Restano fissati i seguenti onorarii per i Giudici e Ministero dei Tribunali della Repubblica:

« *di Cassazione*

« Presidente di Cassazione	L.	5,000
« Soggetti del Tribunale di cassazione	»	4,500

« *di Appello*

« Presidente della 1ª Camera d'appello	«	4,800
« Giudici del detto Tribunale	»	4,200
« Presidente della 2ª Sezione d'appello	»	4,500
« Giudici del detto Tribunale	»	4,200

« *del Criminale*

« Presidente criminale	»	4,500
« Giudici del Tribunale criminale . . .	»	4,000
« Avvocato Fiscale	»	4,200
« Sostituti	»	3,500

« *di prima Instanza*

« Presidente di 1ª Instanza	»	4,500
« Vice-presidente di 1ª Instanza . . .	»	4,200
« Giudici di 1ª Instanza	»	4,000

32. *Specificazione delle attribuzioni dei Coadiutori camerali.*

12 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Sono conferite ai Coadiutori camerali le seguenti attribuzioni:

1. invigilano a che la scrittura camerale e quelle de' diversi Magistrati della Repubblica siano tenute in corrente e col metodo prescritto dall' eccellentissima Camera.

A quest'effetto possono sospendere i Ministri di scrittura negligenti o mancanti; prima però di dare esecuzione alla loro deliberazione sono tenuti d'informarne l'eccellentissima Camera ed esporlene i motivi;

2. procurano coi mezzi autorizzati dalle leggi l' esigenza de' crediti della Repubblica e delle multe;

3. intervengono col Collegio camerale nelle grazie che può la Camera accordare per le multe e condanne pecuniarie, quando la somma è maggiore di lire 100;

4. riferiscono il loro parere sugli oggetti che vengono loro tramandati dal Collegio

« *delle Giurisdizioni*

« Presidenti de' Tribunali	«	4,000
« Giudici	»	3,000
« Avvocati Fiscali	«	3,600
« Sostituti	»	3,000

« *de' Giudici di Pace*

« Giudici di Pace in Genova	«	1,400
« Giudici di Pace nelle Giurisdizioni .	«	1,000

« *Il Presidente*

« SERRA »

II.

« Sessione degli 11 maggio (*alla sera*)

« *Ampliazione del numero de' Coadiutori camerali*

« È aumentato il numero de' Coadiutori camerali fino a « quello di cinque.

« Le loro funzioni rimangono tali e quali sono state sta« bilite con precedente Decreto de' 5 del corrente.

« Il decano fra i Coadiutori camerali ne eserciterà la « presidenza sotto il titolo di Priore.

« Sono eletti, a compimento del numero,

« Alessandro Pallavicini

« Luigi Moro.

« Il presente Decreto sarà notificato all' eccellentissimo « Collegio camerale, che si compiacerà di procurarne l'ese« cuzione.

« *Il Presidente*

« SERRA »

camerale, e tramandano direttamente le proprie relazioni ai serenissimi Collegi sulle materie che sono state rimesse loro dai medesimi;

5. hanno l'amministrazione dei beni camerali;

6. fanno il processo e condannano in pena di relegazione e di multa pecuniaria fino a lire 1000 i cittadini che rivelassero i segreti della Repubblica.

Dal Palazzo del Governo, li 12 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

33. *Autorizzazione ai Governatori delle Giurisdizioni di Bisagno e Levante di rilasciare passaporti gratuiti.*
13 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letto il rapporto del Magistrato dell' Interno,

Decretano:

I Governatori della giurisdizione di Bisagno e della giurisdizione del Levante sono autorizzati a rilasciare gratuitamente i passaporti agli uomini di montagna che sono poveri ed hanno per costume di uscire dal loro paese per andare a lavorare nelle campagne della Lombardia.

I detti Governatori terranno un registro a parte dei passaporti così rilasciati, il quale dovrà essere numerato e contrassegnato da essi medesimi.

Dal Palazzo del Governo, li 13 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

34. *Devoluzione ai Tribunali di Genova degli appelli dal Tribunale di S. Remo; determinazione della giurisdizione pei Cantoni e Comuni del territorio Genovese già dipendenti da Tribunali francesi.*
13 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che la giurisdizione giudiziaria deve in ogni e qualunque grado d'instanza esercitarsi da' giudici e tribunali della Repubblica,

Decretano:

Art. 1. Tutti gli appelli interposti dalle sentenze in materia correzionale emanate dal Tribunale di San Remo, eziandio che fossero stati portati al Tribunale di prima instanza di Nizza, restano devoluti al Tribunale criminale di Genova: e tutti gli appelli interposti dalle sentenze in materia civile emanate dallo stesso Tribunale di San Remo, ancorchè fossero stati portati alla Corte d'Aix, si devolvono al Tribunale di appello di Genova.

2. I Cantoni del territorio della Repubblica, che per divisione fatta sotto il Governo francese erano sotto la giurisdizione di tribunali non situati nel territorio Genovese, sono aggregati e soggetti alla giurisdizione di quello de' Tribunali di prima instanza della Repubblica che è il più vicino al luogo della residenza della loro Giustizia di pace.

3. I Comuni del territorio Genovese soggetti alle Giustizie di pace stabilite in Cantoni d' estero territorio restano aggregati e soggetti a quella Giustizia di pace del territorio della Repubblica, che è la più vicina al luogo dove è stabilita la residenza della loro Casa comunale.

Dal Palazzo del Governo, questo giorno 13 maggio 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

35. *Ristabilimento di varie Gabelle.*
14 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Sono ristabilite le Gabelle seguenti:

1° de' grani, granaglie, riso, vino per tutto lo Stato, sul metodo tenuto nel 1803;

2° il redaggio e grascia;

---

(1) *Registro* (n° 1) *delle Deliberazioni del Governo provvisorio:*

« SEDUTA DEL 13 MAGGIO

« *Ampliazione del numero dei Membri della Commissione di legislazione*

« Sono ampliati i membri della Commissione di legislazione sino al numero di cinque.

« Sono eletti in membri della detta Commissione i signori

« Filippo Molfino

« Giovanni Battista Antola.

« *Il Presidente*
« SERRA »

3° la gabella carne;
4° il primaggio;
5° assicurazioni marittime e bolli;
6° olio di Sestri e sapone;
7° peso sottile;
8° carta e sacchi;
9° liuti e piatte;
10° ipoteche;
11° dritto d' introduzione sugli olii forestieri;
12° carte da giuoco.

Il Collegio camerale è incaricato di formare le tariffe e i piani d' organizzazione relativi alle sopradette gabelle e diritti, e di presentarli ai Collegi per la definitiva approvazione.

Dal Palazzo del Governo, li 14 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

36. *Riordinamento del servizio delle Poste, e nuova Tariffa di distribuzione e di affrancazione delle lettere.*

14 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

I Collegi, premurosi di stabilire provvisoriamente una uniforme amministrazione negli Uffizi delle poste delle lettere dello Stato Genovese, e di minorarne per quanto è possibile a vantaggio del commercio e della popolazione l' attuale tariffa troppo onerosa alle operazioni commerciali,

Decretano:

Art. 1. La qui sotto Tariffa è quella che sarà eseguita in tutto lo Stato della Repubblica, sia per la tassa delle lettere che per le affrancazioni; e dovrà perciò conservarsi affissa visibilmente in tutti gli Uffizi delle poste.

2. Non vi saranno esenzioni che quelle che saranno stabilite in un quadro a parte.

3. Ogni Uffizio tosto ricevuti i pieghi resta debitore dell' importo della tassa segnata dall'Uffizio corrispondente; resta egualmente debitore dell' importo delle affrancazioni che percepirà a norma della tariffa, e di cui l'Uffizio corrispondente ne farà nota alla ricevuta.

4. Sarà cura del Direttore generale di stabilire i conti ad ogni Uffizio per un metodo uniforme nella contabilità; e fino a che non ne sia fissato un nuovo continuerà l'attuale.

5. Le lettere, pacchi e gruppi affrancati dovranno avere l' importo della tassa alle spalle, ed un marco da determinarsi.

Ogni Uffizio dovrà segnare sul foglio d'avviso il quantitativo dell'ammontare delle lettere affrancate, che sarà riconosciuto all' arrivo, registrato e riscontrato.

6. Resta severamente proibito agli uffiziali addetti al servizio delle poste di spedire, come franchi, lettere, pacchi o qualunque altro effetto senza che ne sia stato fatto alla cassa dell'Uffizio il dovuto pagamento, sotto pena di destituzione.

7. Resta proibito a qualunque persona estranea al servizio delle poste il trasporto delle lettere, giornali, fogli ed opere periodiche sopra strade postali o che passino avanti Uffizi postali (Legge 1803); e ciò sotto la pena di scuti dieci da lire otto per la prima contravvenzione, e scuti venti simili per la seconda ed ulteriori contravvenzioni. Non sono però compresi in questo articolo i vetturali e condottieri di merci per le lettere di porto e vettura solamente.

La suddetta proibizione è comune ai capitani e padroni di bastimenti, meno però per le lettere concernenti il loro carico e spedizioni del bastimento.

8. Arrivando bastimenti dagli scali del Levante, coste dell'Africa ed Isole, con lettere, dovranno rimetterle immediatamente al loro arrivo all' Uffizio di sanità il quale, fattane la purgazione se vi avrà luogo, le consegnerà indistintamente al Direttore delle poste, facendo nota del numero di esse. Dovrà essere pagata al capitano portatore una mercede di soldi due fuori banco per ogni lettera o piego.

Le lettere consegnate una volta agli Uffizi non possono più ripetersi, e devono correre al loro destino, a meno che li signori Senatori Deputati alle poste in Genova ed i Governatori nelle riviere, sulle instanze dei proprietarii, verificata l'identità non ne permettessero la restituzione.

10. Il Direttore generale invigila e risponde al Governo dell' osservanza delle Leggi, Tariffe e Regolamenti riguardanti le poste delle lettere, siccome dell' esattezza e fedeltà del pubblico servizio in tutto lo Stato.

11. Il Direttore generale, coll'assenso del-

l'eccellentissima Camera e suoi Deputati, potrà stabilire dei Regolamenti per la buona amministrazione interna di tutti gli Uffizi.

12. Tutte le Autorità sono tenute di assistere i pubblici uffiziali di posta in tutto ciò che riguarda il loro ministero, salva ad ognuno la facoltà di ricorrere all'eccellentissima Camera o suoi Deputati per le trasgressioni.

13. I Governatori ed altre Autorità del Governo sovraintendono agli Uffizi delle poste sparsi nelle rispettive Giurisdizioni, e ne fanno rispettare gli uffiziali ed il loro pubblico carattere; invigilano inoltre a che non sia ritardato il corso e distribuzione delle lettere.

14. Il presente Regolamento è provvisorio.

TARIFFA

per la distribuzione delle Lettere

Roma e Paesi circonvicini .	Lire	0.	8.
Ancona, Ferrara	»	0.	8.
Bologna	»	0.	4.
Napoli, Sicilia, Malta, Isole Ioniche	»	0.	8.
Toscana e Lucca	»	0.	4.
Sarzana e la Spezia	»	0.	3.
Levanto, Chiavari e Recco . .	»	0.	2.
Piemonte e Monferrato	»	0.	4.
Novi, Gavi e Voltaggio . . .	»	0.	3.
Savoia	»	0.	6.
Milano	»	0.	4.
Per la Lombardia, al di là della città di Milano, compreso Crema, Cremona, Lodi, Brescia, Lugano, Bergamo, Como, Arona, Vigevano, Novara, Vicenza ecc. .	»	0.	6.
Voghera e Tortona	»	0.	4.
Bobbio	»	0.	4.
Nizza, Mentone e Monaco . . .	»	0.	4.
Vintimiglia fino alla Pietra inclusive	»	0.	3.
Da Finale fino a Genova . . .	»	0.	2.
Parma e Piacenza	»	0.	4.
Corsica, Sardegna, Scali del Levante, per via di mare direttamente	»	0.	4.
Suddette per via d'Uffizi corrispondenti, la tassa de' detti Uffici aumentata di soldi due.			
Venezia e Stati Veneti	»	0.	8.
Triestino fiume, Ragusa e Dalmazia	»	0.	12.
Tutta la Germania, Olanda, Fiandra, Russia, Polonia, Prussia, Ungheria, Danimarca, Svezia, Città libere ed anseatiche . .	»	0	14.
Lettere del Levante	»	0.	14.
Inghilterra	»	1.	0.
Per le lettere di Spagna e Francia continua provvisoriamente l'attuale Tariffa.			

TARIFFA

d' affrancazione obbligata per le Lettere

Per lo Stato di Napoli, lettere semplici	Soldi	4.
Sicilia, Isola di Malta, Isole Ioniche	»	6.
Tutta la Lombardia al di là della città di Milano, compreso Crema, Cremona, Lodi, Brescia, Bergamo, Como, Vigevano, Novara, Vicenza, Lugano ed Arona . .	»	4.
Lione, Parigi, Ginevra e Svizzera, passando per Milano	»	6.
Nizza, Mentone e Monaco . . .	»	2.
Per li Paesi fuori del territorio Genovese sulla strada di Milano, Voghera e Tortona	»	2.
Mantova, Ferrara e suoi Stati .	»	4.
Stati Veneti	»	4.
Trieste, Ragusa e Dalmazia . .	»	12.
Costantinopoli, Scali del Levante ed Isole dell'Arcipelago . . .	»	10.
Tutta la Germania, Fiandra, Olanda, Russia, Polonia, Ungheria, Danimarca, Svezia, Città libere ed anseatiche	»	12.
Tutto il Piemonte e Monferrato, eccettuate le Città e Paesi per ove passerà il corriere o staffetta che da Novi partirà per Torino, e compresa Voghera, Tortona e Bobbio	»	2.
Tutta la Savoia	»	4.
Parma, Piacenza, Bologna, Modena, Ancona e Romagna . .	»	2.
Per tutte le Città e Paesi che sono al di là di Pisa fino a Roma, e non sullo stradale che deve percorrere il corriere	»	3.
Per Lucca e Livorno	»	2.
Per la Sardegna, Corsica e Coste della Barbaria	»	4.
Per l'Inghilterra	»	14.

Le gazzette e fogli periodici ed altre carte impresse, senza scritto a mano, dovranno essere affrancate al luogo della partenza per godere il beneficio di pagare a ragione di foglio . . . . . Soldi 1.

In caso diverso saranno tassati a peso di lettere . . . . . » 2.

Le lettere per consegna dovranno essere affrancate a doppio porto.

Tutti i suddetti prezzi s'intendono per lettere semplici; resta stabilita una progressione sul ragguaglio dell' oncia che paga il quadruplo dei prezzi sopra fissati.

Dal Palazzo del Governo, li 14 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

37. *Nuova Tariffa dei diritti di tonnellaggio.*

14 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. Il diritto del tonnellaggio sarà percepito in tutti i porti della Repubblica sulla misura a tonnellate.

2. Il prezzo d'ogni tonnellata per i bastimenti genovesi sarà di soldi cinque.

3. Nondimeno i bastimenti genovesi al disotto di dodici tonnellate saranno esenti dal presente diritto, ma soggetti soltanto a un pagamento di bollo di lire sei all' anno.

4. I bastimenti forestieri mercantili di qualunque portata pagheranno per diritto di tonnellaggio soldi dieci per ogni tonnellata.

5. L'importare del diritto di tonnellaggio sarà principalmente impiegato nel curare i porti della Repubblica.

6. Il diritto di tonnellaggio sarà pagato a mani dei rispettivi Ricevitori o di altri impiegati deputati specialmente a questo oggetto.

7. Il Magistrato di Guerra e Marina è incaricato di presentare all'approvazione del Governo un Regolamento che determini i casi ne' quali non sono obbligati a pagare l' ancoraggio, e stabilisca gli altri modi di esecuzione non ancora determinati nel presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 14 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

38. *Ordinamento provvisorio del Servizio consolare in alcune Piazze di commercio.*

15 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

S' insinui alla Camera di commercio di raccomandare interinamente i naviganti genovesi alle persone che stimerà più idonee nei porti di Livorno, Nizza e Marsiglia, fino a tanto che il Governo passi all'elezione dei rispettivi Consoli in dette piazze e nelle altre piazze di commercio.

Dal Palazzo del Governo, li 15 maggio 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

39. *Ingiunzione di deposito presso le Cancellerie dei Tribunali e delle Giustizie di Pace di copia autentica degli atti pubblici o fatti da pubblici Ufficiali.*

18 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che l' esperienza di tutti i tempi ha provato che l'esistenza in un pubblico Archivio degli atti qualsivogliano, che

(1) Altro Decreto, del 17 maggio (finora inedito), trovasi nel *Registro* (n° 1) *delle Deliberazioni del Governo provvisorio*; ed è come segue:

« Seduta dei 17 maggio

« Letta l'Esposizione del Monte di pietà;

« Si rimetta al Magistrato dell' Interno, incaricandolo di « farsi presentare lo stato attivo e passivo del detto Monte « e concertare un modo di equità per soddisfare agli antichi « creditori, senza restituire il capitale rimasto, dell'antica « Amministrazione, e senza confonderlo con quello dei « nuovi creditori.

« Si compiacerà di concertarsi a tale effetto con l' Amministrazione del detto Monte, e di prendere quelle cogni« zioni e proporre quelle ulteriori misure che fossero di mag« giore utilità per lo stesso e di maggiore sollievo per la « classe degli indigenti.

« *Il Presidente*
« SERRA »

si fanno dagli Ufficiali aventi fede pubblica, tende a garantire l'interesse non tanto pubblico che privato;

Considerando inoltre che il sistema praticato attualmente dagli Ufficiali ministeriali, conosciuti per lo passato sotto la denominazione di *Uscieri*, di fare gli atti senza conservare alcun originale in un pubblico Archivio, oltre che può dar luogo a delle questioni sulla certezza della loro data, non è conforme al sistema praticato da secoli nello Stato Genovese;

Decretano:

Art. 1. Di tutti gli atti di qualsivoglia natura, che fossero significati dagli Ufficiali ministeriali sopra nominati, oltre la copia o copie da significarsi e l'originale da restituirsi alla parte ad instanza di cui ne sarà fatta la significazione, una copia dell'originale medesimo dovrà essere fatta, e questa sarà depositata nel termine di cui in appresso nella cancelleria del Tribunale o Giudice nanti di cui pendesse la causa relativa all'atto significato, o a cui appartenesse la cognizione delle questioni che si eccitassero sull'atto medesimo, qualora si trattasse di un atto non riguardante cause ancora pendenti.

2. Il termine a fare il suddetto deposito sarà d'un giorno immediatamente successivo a quello della fatta significazione, nel caso che l'atto sia significato nel Cantone in cui risiede il Tribunale o Giudice nanti di cui pende la causa o a cui appartenesse la cognizione come sopra; e nel caso che l'atto fosse significato in un Cantone diverso, il termine suddetto sarà aumentato di un altro giorno per ogni distanza di venti miglia dal luogo della significazione a quello della residenza del Tribunale o Giudice suddetti.

3. L'effettuazione del detto deposito sarà a carico della parte che avrà fatto seguire la significazione, e sarà constatata mediante la data del giorno, mese ed anno, che i Cancellieri o Sotto-cancellieri dei rispettivi Tribunali o Giudici apporranno sotto la copia che sarà loro depositata e sull'originale che resterà a mani della parte medesima; inoltre detta data sarà munita della sottoscrizione dei detti Cancellieri o Sotto-cancellieri, e per quest'oggetto non sarà loro dovuto alcun diritto.

4. Non eseguendosi il deposito suddetto, l'atto sarà considerato come non fatto, ed i Tribunali o Giudici non potranno tenerne alcun conto.

5. Degli atti come sopra depositati potranno i Cancellieri rilasciare in ogni tempo quelle copie che loro venissero richieste ad instanza di chi vi avesse interesse.

Dal Palazzo del Governo, li 18 maggio 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

40. *Istituzione di una Giustizia di Pace in Carcare, e sua circoscrizione.*

21 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

È stabilito nel luogo delle Carcare un Giudice di pace, e sono compresi nella di lui giurisdizione i Comuni di Osiglia, Bormida e Pallare.

Dal Palazzo del Governo, li 21 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

41. *Devoluzione ai Tribunali criminali e di prima istanza della giurisdizione già propria dei cessati Tribunali marittimi.*

23 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che i Tribunali marittimi, del pari che i Tribunali marittimi speciali, eretti col Decreto de' 12 novembre 1806 dal cessato Governo Francese, non esistono più presentemente nello Stato Genovese;

Considerando inoltre alla convenienza di togliere qualunque dubbio potesse insorgere sulla competenza per conoscere e giudicare delli delitti sottoposti alla giurisdizione de'sopradetti Tribunali;

Visto l'articolo 4 della Legge de' 4 maggio corrente,

(1) La edizione ufficiale qui nota che questa Legge venne *affissa* soltanto nel giorno 24 del detto mese di maggio.

Decretano:

1. La giurisdizione che competeva alli Tribunali marittimi e alli Tribunali marittimi speciali è provvisoriamente trasferita nella città e circondario di Genova, per gli affari correzionali, al Tribunale di prima instanza, e per li criminali, al Tribunale criminale residente in essa città; e, nello Stato, alli rispettivi Tribunali di prima instanza per li delitti commessi nel territorio della rispettiva loro giurisdizione.

2. I suddetti Tribunali criminali e di prima instanza giudicheranno secondo le leggi penali giusta le quali procedevano i Tribunali suddetti che hanno cessato d' esistere', e gli Avvocati fiscali faranno le parti d' istruzione e tutte quelle che sono proprie del loro proprio ministero.

3. È soppresso il titolo VI del citato Decreto de' 12 novembre 1806, ed invece è autorizzato l' appello ed il ricorso in cassazione nei casi, nei modi e innanzi a' Tribunali, in tutto secondo che è regolato dagli articoli 6 e 9 della nostra Legge de' 4 del corrente maggio.

Dal Palazzo del Governo, questo giorno 23 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

42. *Prefissione di un termine alla denuncia dei depositi privati di Sale oltre i dodici rubbi, e comminatorie sul contrabbando.*

23 maggio 1814.

PROCLAMA

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Un illecito traffico del principale patrimonio della Repubblica si è più che mai generalizzato in ogni punto dello Stato, e se molto vi hanno contribuito le circostanze, non può non risentirsene il Governo nel vederlo impunemente introdotto e praticato.

La finanza del sale, il più antico ed in tutti i tempi il più rispettato de' pubblici diritti, è divenuto oggidì l'oggetto di particolari speculazioni, così che può dirsi fondatamente essere leso il Governo nella sua proprietà e direttamente intaccato il pubblico Erario.

A frenare un sì grave e pernicioso abuso, nel mentre che il Governo richiama in vigore le leggi che esistevano nella soggetta materia, fa noto ancora che vanno a darsi le più efficaci e severe disposizioni onde reprimere non solo i contrabbandi, ma s'ano ancora applicate le condegne penali a chiunque si permetterà di commetterli e favorirli.

Siccome però non ama il Governo di usare immediatamente di quella severità che meritar dovrebbe un sì grave attentato, egli è perciò che accorda il termine di giorni quindici, a contare dalla pubblicazione del presente, a chiunque avesse presso di se sali in maggiori quantità di rubbi dodici, all'oggetto di farne la precisa denuncia ai Capianziani de'Comuni rispettivi; passato quel termine, i sali non manifestati saranno irremissibilmente intercettati, e i detentori tradotti nanti i Tribunali competenti per l'applicazione delle pene proporzionate in coerenza delle leggi esistenti sino all'anno 1805.

Si previene infine che, essendo di solo gius privativo del Governo il far approdare, introdurre, ritenere, vendere e far transitare sali nel territorio della Serenissima Repubblica, incorreranno nelle pene medesime tutti i Capitani, Padroni, Marinai, Proprietarii e qualunque altri per proprio o per altrui conto approdassero o sbarcassero sali nei porti, golfi, seni, rade o spiagge della Repubblica Serenissima, meno il caso che per qualche forzoso accidente dei bastimenti provenienti dall' estero e diretti per l' estero fossero costretti di approssimarvisi ed ancorarvi; in questo caso saranno date le necessarie istruzioni per le misure e precauzioni da prendersi.

Dal Palazzo del Governo, li 23 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

43. *Restituzione ai Parrochi della tenuta dei Registri di Stato civile.*

23 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Intesa l' Esposizione dell' eccellentissima Giunta degli Affari ecclesiastici, relativa alla restituzione dei libri parrocchiali stati prima

d'ora depositati presso le rispettive Municipalità;

Decretano:

1. I registri delle nascite, morti e matrimonii non si terranno più negli Uffizi dei Capi Anziani dello Stato.

2. I registri medesimi, già depositati e tenuti nelle antiche *Mairies*, saranno consegnati a' rispettivi Parrochi.

3. I Parrochi saranno in avvenire tenuti a fare ogni sei mesi l'estratto delle nascite, matrimonii e morti registrati in quell'intervallo di tempo, ed a consegnarlo al Capo-Anziano del loro Comune. Il Capo-Anziano di Genova trasmetterà quest'estratto alla Giunta degli Affari ecclesiastici, i Capi-Anziani del restante territorio ai rispettivi Governatori, che sono pure incaricati di trasmetterlo a detta Giunta.

4. Restano annullate le leggi che prescrivevano le dichiarazioni delle nascite e morti alle rispettive Municipalità, fermi restando i Regolamenti sanitarii e le Disposizioni del Magistrato di Polizia in data dei 14 del corrente.

5. La Giunta degli Affari ecclesiastici, di concerto col Magistrato dell'Interno, invigilerà alla esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 23 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

44. *Conferma provvisoria delle disposizioni vigenti sulla esportazione degli Stracci.*

23 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. I Regolamenti esistenti nel cessato Governo intorno alla proibizione dell'estrazione dei cenci e stracci sono provvisoriamente conservati.

2. L'eccellentissima Camera è incaricata di presentare un Progetto di legge tendente a difficoltare l'esportazione degli stracci, combinando nel miglior modo possibile l'interesse de'fabbricanti con quello de'venditori.

Dal Palazzo del Governo, li 23 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

45. *Reiezione dei Ricorsi in carta libera ad Autorità governative.*

23 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Sentita la Rappresentanza del M. Segretario di Stato camerale che molte suppliche sono state presentate nei giorni scorsi senza essere estese sopra carta bollata;

Vista la Legge degli undeci maggio 1814;

Decretano:

Si ricordi alle diverse Autorità costituite che non possono ricevere alcuna dimanda o ricorso, nè fare relazioni o rapporti ed altri atti amministrativi sopra instanze di particolari che non sieno estese in carta bollata, a norma dell'enunciata Legge.

Dal Palazzo del Governo, li 23 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

46. *Riordinamento dell'Armata di terra.*

24 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

È approvato il seguente Progetto sulla forza armata di terra, presentato dal Senator Presidente del Magistrato di Guerra e Marina, con che per ora i battaglioni d'infanteria non oltrepassino il numero di due.

CAPITOLO I.

La forza armata di terra sarà composta
1° della Guardia del Palazzo,
2° di un Corpo di artiglieria,
3° di quattro Battaglioni d'infanteria,
4° del Corpo degli Ingegneri, al quale saranno attaccati i Comandanti e Aiutanti delle Piazze.

CAPITOLO II. — *Delle Guardie del Palazzo*

La Guardia del Palazzo sarà divisa in due compagnie.

Ogni compagnia sarà composta di
1 Capitano,
1 Tenente,
1 Sotto-tenente,
1 Sergente maggiore,
1 primo Sergente,
1 Sergente secondo,
4 Caporali,
2 Tamburi o un tamburo e un piffero,
92 Comuni.

104

Il Comandante e l'Aiutante maggiore della Piazza di Genova faranno presso la Guardia del Palazzo le veci di Comandante superiore e di Aiutante maggiore.

L'uniforme della Guardia del Palazzo sarà rosso con le rivolte.

La Guardia avrà una banda composta dei migliori suonatori della città.

CAPITOLO III. — *Del Corpo d'artiglieria*

Lo Stato maggiore del Corpo d'artiglieria sarà composto di
1 Comandante, con grado di Colonnello o Tenente colonnello,
1 Aiutante maggiore, con grado di Capitano,
1 Aiutante maggiore, con grado di Sotto-ufficiale,
1 Porta bandiera,
1 Quartier mastro,
1 Tamburo maggiore.

Le compagnie del Corpo d'artiglieria saranno cinque: quattro di servizio ordinario e una di operai.

Ogni compagnia di servizio ordinario sarà composta di
1 Capitano,
1 Tenente,
1 Sotto-tenente,
1 Sergente maggiore,
2 Sergenti,
1 Foriere,
4 Caporali,
2 Tamburi o un tamburo e un piffero,
92 Comuni.

105

La compagnia d'operai sarà composta di
1 Capitano,
1 Tenente,
1 Sergente,
48 Comuni, trascelti nelle Arti de' muratori, fabbri, e simili mestieri della città.

51

Questi comuni avranno soltanto la mezza paga quando non saranno richiesti a lavorare, e saranno allora obbligati in un giorno della settimana a esercitarsi nel tiro del cannone e mortaio.

L'uniforme del Corpo degli artiglieri sarà tutto turchino coll'orletto rosso.

CAPITOLO IV. — *De' Battaglioni d'infanteria*

Lo Stato maggiore d'ogni Battaglione sarà composto di
1 Comandante, con grado di Colonnello o Tenente colonnello,
1 Aiutante maggiore, con grado di Capitano,
1 Sotto-aiutante, con grado di Sotto-ufficiale,
1 Quartier mastro, con grado di Tenente,
1 Porta bandiera,
1 Tamburo maggiore.

La forza di ogni Battaglione sarà di quattro compagnie di fucilieri ed una di granatieri. Ogni compagnia di fucilieri sarà composta di
1 Capitano,
1 Tenente,
1 Sotto-tenente,
1 Sergente maggiore,
4 Sergenti,
1 Foriere,
1 Tamburo,
1 Piffero,
4 Caporali,
4 Sotto-caporali,
100 Comuni.

105

La compagnia di granatieri avrà soltanto ottant'otto Comuni.

CAPITOLO V. — *Del Corpo degli Ingegneri*

Il Corpo degli Ingegneri sarà per ora composto di

1 Comandante in capo, con grado di Colonnello o Tenente colonnello,

1 Comandante in secondo, con grado di Tenente colonnello o Maggiore,

4 Capitani,

2 Tenenti di prima classe,

2 Tenenti di seconda classe,

8 Cadetti.

Il Comandante in secondo insegnerà le scienze dell' Ingegnere e dell'Artigliere.

Un Capitano farà sue veci in caso di assenza o malattia.

Un altro insegnerà il disegno applicato all' arte militare.

L'uniforme degl' Ingegneri sarà tutto turchino coll'orlo giallo.

I Comandanti di Piazza saranno per ora quattro:

il primo a Genova,

il secondo al Golfo della Spezia,

il terzo alla Fortezza di Savona,

il quarto al Forte di Gavi.

Il Comandante della Piazza di Genova avrà un Aiutante e un Sotto-aiutante; si stabiliranno in appresso gli Aiutanti delle altre Piazze.

L'uniforme dei Comandanti, Aiutanti e Sotto-aiutanti di Piazza sarà di .... (*da determinarsi*).

CAPITOLO VI.

Soldo ossia paga, decouto e ordinario, quindici soldi al giorno, oltre la razione.

CAPITOLO VII. — *Anzianità*
CAPITOLO VIII. — *Promozioni*
CAPITOLO IX. — *Giubilazioni, demissioni e riforme*
CAPITOLO X. — *Regolamento di amministrazione*

} Da determinarsi in appresso.

Dal Palazzo del Governo, li 24 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

47. *Determinazione dello stipendio degli Uffiziali di terra.*

25 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

La paga degli uffiziali della forza armata di terra è fissata conformemente a quella che è stata stabilita nell'Organizzazione del 1803.

Dal Palazzo del Governo, li 25 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

48. *Decorrenza dello stipendio degli Uffiziali di terra.*

25 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. Gli uffiziali delle compagnie dei diversi Corpi e Battaglioni della forza armata non entreranno in paga se non quando le rispettive compagnie saranno giunte a due terzi del numero totale.

2. Gli uffiziali dello Stato-maggiore d'ogni Corpo e Battaglione della forza armata non entreranno in paga se non quando tutte le compagnie del rispettivo Corpo o Battaglione saranno pervenute ai due terzi del numero completo.

Dal Palazzo del Governo, li 25 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

49. *Abolizione della Sovrimposta di guerra.*

25 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Vista la Legge de' 28 aprile p. p. sulle imposizioni;

Sentiti i dubbi insorti sulla interpretazione dell' articolo 2 di detta Legge;

Decretano:

La contribuzione straordinaria per le spese della guerra è abolita, anche per la tassa personale e per quella delle porte e finestre, dall'epoca della Legge suddetta.

Dal Palazzo del Governo, li 25 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

50. *Delegazione al Tribunale di cassazione della nomina degli Uffiziali detti* Avoués; *autorizzazione allo stesso Tribunale di accrescerne il numero presso il Tribunale d'appello e i Tribunali di prima Istanza.*

25 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Il Tribunale di cassazione è incaricato di esaminare se convenga attualmente di accrescere il numero dei così detti *Avoués*, ed in caso affermativo di fissare il numero di quelli che si potranno aggiungere tanto al Tribunale di appello quanto ai Tribunali di prima instanza di Genova e dello Stato.

Il detto Tribunale di cassazione è incaricato di conoscere sopra l'abilità e le qualità personali degli aspiranti all'uffizio anzidetto. A tale effetto tutte le suppliche presentate saranno trasmesse al prefato Tribunale, che resta per questa volta delegato specialmente a nominare coloro che riunissero le qualità opportune per essere preferiti.

Dal Palazzo del Governo, li 25 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

51. *Ingiunzione ai Cassieri dello Stato di versare a Monti di pietà.*

25 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

I Cassieri presso le rispettive Finanze dello Stato, tanto già eletti quanto da eleggersi, dovranno fare il versamento di danaro al Monte di pietà che sarà dichiarato dal Governo.

Il Magistrato dell'Interno e l'eccellentissimo Collegio camerale sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 25 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

52. *Estensione al Riso del dazio di uscita sopra i grani e le farine.*

25 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Il dazio di soldi otto per mina, imposto con la Legge de'30 aprile p. p. sopra i grani e farine alla loro sortita dallo Stato, è egualmente applicabile alla sortita dei risi fino all'epoca vicina dello stabilimento di un sistema generale d'imposizione sopra queste derrate.

L'eccellentissima Camera darà gli ordini opportuni per la notificazione ed esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 25 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

53. *Convalidazione della nomina fatta da un Giudice di pace del Cancelliere del proprio Uffizio.*

26 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Previa dichiarazione che non compete ai Giudici di pace la nominazione del Cancelliere del loro Uffizio,

Decretano:

È comprovata per ora la nomina fatta dal signor Tommaso Gandolini, Giudice di pace del Quartiere di Portoria, nella persona del notaro Agostino Amadeo in Cancelliere provvisorio di detta Giustizia di pace.

Dal Palazzo del Governo, li 26 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

54. *Riduzione dei diritti di entrata e di uscita sul Tonno.*

26 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Il tonno all'olio pagherà per diritto di entrata soldi venti, e all'esportazione, ossia

sortita per via di terra, pagherà tre lire, compreso il detto diritto di entrata.

Il diritto d'*octroi* sul tonno a olio introdotto in città per consumazione è conservato.

Dal Palazzo del Governo, li 26 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

55. *Determinazione della cauzione dei Cassieri ed altri Contabili governativi.*
26 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Inteso il rapporto del Magistrato dell'Interno,

Decretano:

1. I cassieri della Repubblica verseranno nella cassa del Monte di pietà una somma corrispondente al sestuplo del rispettivo onorario.

2. Niun cassiere potrà ritenere presso di se una somma maggiore della propria cauzione, ma dovrà immediatamente versare in Cassa camerale l'eccedente di detta somma.

3. I magazzinieri, i custodi de' magazzini e tutti quelli che amministrano o custodiscono la roba o denaro pubblico saranno tenuti a versare il triplo dell'onorario nella cassa di detto Monte.

4. Il Cassiere camerale, oltre il versamento della somma indicata negli articoli 1 e 3, sarà obbligato a dare una cauzione in beni stabili per il valore che verrà dichiarato dall'eccellentissimo Collegio camerale, purchè sia maggiore del versamento impostogli.

5. L'Amministrazione del Monte di pietà corrisponderà a tutti quelli che faranno dei versamenti di denaro nella cassa di detto Monte un annuo interesse in ragione di quattro per cento.

6. I cassieri ed altri impiegati indicati negli articoli 1 e 3, cessando dal loro impiego, saranno in diritto di dimandare e ritirare dalla cassa del suddetto Monte il denaro da essi versato, previo un certificato, da rilasciarsi dall'eccellentissimo Collegio camerale, che il richiedente non è debitore verso del Governo di somma alcuna, anche per ottenere la liberazione della sicurtà.

7. Il termine a fare il versamento sarà per i cassieri anteriore alla loro entrata in esercizio, e per i custodi de'magazzini ed altri impiegati sarà di giorni dieci dalla loro elezione.

8. Il Governo si riserva di dichiarare il versamento che dovranno fare i Percettori delle contribuzioni.

9. L'eccellentissimo Collegio camerale darà le disposizioni per assicurare l'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 26 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

56. *Esenzione della Seta greggia dal dazio di uscita, e relative condizioni.*
27 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la Lettera di molti negozianti da seta, in cui dimandano l'esenzione dal dazio di sortita per le sete greggie;

Decretano:

Il Collegio camerale potrà autorizzare la libera esportazione dal Portofranco delle sete greggie all'effetto di farle lavorare nelli filatoi con quelle sicurezze e condizioni ch'erano prescritte dagli antichi Regolamenti del Portofranco, e con quelle di più che giudicherà opportune perchè sia favorita per una parte la lavorazione e non possa per l'altra l'accordata facilità dar luogo ad abusi.

Dal Palazzo del Governo, li 27 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

57. *Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di una Tariffa stabile sui generi di portofranco e dogana.*
27 maggio 1814 (1).

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che la Tariffa di dogana e portofranco stabilita con la Legge dei 30

---

(1) In data del 27 maggio emanava pure il seguente Proclama alla Guardia nazionale:

» GOVERNATORI E PROCURATORI
» DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

» I servigi resi da' Capi ed Uffiziali della brava Guardia » nazionale urbana di Genova hanno meritato la stima e la

aprile p. p. era soltanto provvisoria, e che il Governo si era riserbato di stabilire un sistema durevole che combinasse i vantaggi del commercio e delle manifatture con l'interesse del Fisco,

Decretano:

1. È creata una Commissione di sette soggetti, composta d'un Senatore camerale, Presidente, di due soggetti della Camera di commercio, di un setaiolo, di un bambagiaro, di un fabbricante di panni e di un negoziante di telerie.

2. Il Senator camerale sarà nominato dall'eccellentissima Camera, gli altri soggetti dalla Camera di commercio.

3. Questa Commissione presenterà al Governo un Progetto relativo a una tariffa permanente per i generi di portofranco e dogana.

4. Il Sindaco della Dogana dovrà assistere alle deliberazioni della Commissione e sostenere le parti del Fisco.

Dal Palazzo del Governo, li 27 Maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

58. *Determinazione del saggio pei lavori d'oro e d'argento; istituzione e attribuzioni di un Consiglio d'amministrazione dell'Arte degli Orefici; nomina de' suoi Membri.*

30 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Intesa l'Esposizione fatta dal Senatore Presidente della Polizia relativamente alla necessità di garantire la bontà dell'oro e dell'argento nei lavori che si fanno di queste materie dall'Arte degli orefici, fino a che sia stabilito definitivamente;

Considerando quanto sia necessario di garantire la bontà dell'oro e dell'argento che si lavora dall'Arte degli orefici di questa città fino alla ripristinazione e pubblicazione degli antichi Regolamenti di detta Arte;

Decretano:

1. Gli orefici e fabbricanti dovranno far uso per i lavori volgarmente detti d'oro giallo della bontà di caratti venti, per quei detti d'oro rosso ad uso di *biiouterie* della bontà di caratti diciotto, e per qualsivoglia lavoro d'argento della bontà di oncie undici.

2. Un Consiglio provvisorio d'amministrazione dell'Arte degli orefici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, ed è composto dei signori

Barnaba MANTERI, Presidente, già Console,
Giuseppe MASSOLETTI,
Ambrogio FIGARI,
Pietro PATRIOSO,
Domenico CEVASCO,
Giambattista BRACCO,
Giacomo NAVONE,
Benedetto PENDOLA,
Luigi LANFRANCO,
Giuseppe CAMPODONICO.

3. Questo Consiglio invigila all'esatta osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 1, ed applica le pene dovute ai contravventori a norma degli antichi Regolamenti di detta Arte e Decreti del Magistrato de' Padri del Comune riguardanti le contravvenzioni. Presenterà fra il termine di giorni otto una lista tripla d'orefici commercianti patentati, capaci ad esercitare la carica di marcatori e saggisti per i lavori d'oro e d'argento, con indicare la mercede ad essi dovuta, ad oggetto che dal Magistrato di polizia vengano destinati due marcatori ed un saggista.

4. Lo stesso Consiglio s'occuperà della revisione dei Regolamenti e Capitoli dell'Arte, e presenterà al Governo un piano d'orga-

---

» soddisfazione di tutta la Nazione; il Governo gliene testifica » l'alto suo gradimento, ed annovera i bravi che la compongono fra' difensori della Patria. Ma siccome questi servigi » non sono ancora finiti, e che ne interessa sommamente la » continuazione, specialmente nel momento in cui si sta preparando una Forza di linea, invita i cittadini che la compongono a continuare il loro servigio, uniformandosi alle » Leggi e Regolamenti tuttora vigenti, fino a che venga ordinata una nuova definitiva organizzazione.

» La subordinazione tanto negli Uffiziali quanto nei diversi » individui, l'esatta ubbidienza in materia di servigio, è inutile rammentarle a individui che sono penetrati dell'importanza de' loro doveri e che hanno già tanto operato per » mantenere il buon ordine e il rispetto alle leggi.

» Dal Palazzo del Governo, li 27 maggio 1814.

» *Il Presidente*
» SERRA »

nizzazione generale per tutto lo Stato al più presto.

Dal Palazzo del Governo, li 30 maggio 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

59. *Ricostituzione e attribuzioni del Consiglio generale presso l'Ospedale di Pammatone, l'Ospedale degli incurabili e l'Albergo dei poveri.*

31 maggio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. Vi sarà un Consiglio generale delle tre Opere pie, cioè dell'Ospedale di Pammatone, dell'Ospedale degl'Incurabili e dell'Albergo dei Poveri, come esiste al presente, e colla stessa sopraintendenza e attribuzioni che gli competevano prima della riunione delle dette Opere pie, decretata dal cessato Governo gli 11 ottobre 1811.

2. Il Consiglio generale sarà composto di venti soggetti eletti dai Collegi sopra una lista tripla presentata dallo stesso per restare in carica durante un quinquennio. Inoltre l'Arcivescovo *pro tempore* di Genova ed il Capo-Anziano della stessa città potranno intervenire alle radunanze del Consiglio generale, ed avranno voce deliberativa come gli altri venti soggetti.

3. Vengono per questa volta confermati gli odierni soggetti del Consiglio generale, un quinto de' quali sarà estratto alla fine di ognuno degli anni successivi per tutto il quinquennio.

L'estrazione si farà dal Presidente alla presenza del Consiglio generale; la presentazione de' candidati; e le elezioni si faranno secondo il metodo stabilito nell'articolo precedente.

4. Il Consiglio generale sarà presieduto da un Senatore a ciò specialmente deputato dai Collegi, e in di lui assenza dal decano dei Consiglieri presenti alla seduta, quando non vi assistano l'eminentissimo Cardinale Arcivescovo e il signor Capo-anziano. Il Consiglio non sarà legalmente costituito che con l'intervento di quattordici soggetti.

Undici suffragi sono necessarii all'approvazione delle pratiche.

5. Il Consiglio generale destinerà ad ognuna delle tre Opere pie quel numero di soggetti presi nel suo seno, che riputerà necessarii alla direzione ed amministrazione delle medesime. Ogni amministrazione particolare assumerà la denominazione di Magistrato.

Il Consiglio designerà egualmente due de' suoi membri per concorrere all'amministrazione del Monte di pietà, in cui ha un interesse diretto, e due altri a quella delle Scuole di Carità, e altrettanti per la Commissione di sorveglianza alle carceri.

6. È sospeso il Deposito di mendicità stabilito da pochi anni nel locale dell'Albergo dei Poveri per il ricovero dei mendici del Dipartimento di Genova. Tutta volta però gl'individui nazionali che vi si trovano attualmente verranno uniti agli altri poveri mantenuti all'Albergo, osservando in tutto e per tutto i Regolamenti e ordini adottati per queste Opere pie.

7. Il Consiglio generale è incaricato di presentare al Governo un piano diretto a impiegare utilmente nelle manifatture le figlie di casa non necessarie all'assistenza degli infermi nell'Ospedale di Pammatone.

Dal Palazzo del Governo, li 31 maggio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

(1) Nel *Registro* n° 1 delle *Deliberazioni del Governo provvisorio* leggesi pure, in data del 30 maggio, quanto appresso:

» *Seduta del 30 maggio*

» Sentita l'Esposizione dell'eccellentissimo Collegio camerale sulla necessità di creare un Procuratore camerale » incaricato d'instruire i processi, attivare le cause, ed occuparsi di tutto il contenzioso delle imposizioni, gabelle e » altre ragioni e diritti dell'eccellentissima Camera;

» Proposto di andare in senso della Proposizione,

» *Approvato.*

» Proposto di stabilire che l'onorario del Procuratore » camerale sarà preso sopra un prelevamento di 3 p. °/° sul » prodotto delle multe e condanne da farsi contro i frodatori » o debitori della Camera, con condizione però che, se il » prodotto di questo prelevamento non arrivasse annualmente alla somma di lire duemila, il restante gli sarà » pagato dalla Cassa pubblica, e che in nessun caso possa » mai eccedere annue lire tremila;

» *Approvato.*

» Si delibera l'attendenza per l'uffizio di Procuratore camerale da conferirsi dal Governo, e da durare l'attendenza per giorni tre, cioè sino alla sera di giovedì p. v. » in cui si passerà, se piacerà al Governo, alla collazione » di detto uffizio.

» *Il Presidente*
» SERRA »

60. *Ordinamento del servizio e nuova Tariffa della Gabella grano e vino.*

1° giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Vista la Legge del 14 dello scorso maggio, per cui sono ristabilite le antiche Finanze della Repubblica, e fra le altre quella su i grani, riso, granaglie e vini;

Considerando che questi rami di pubblico introito, nel mentre che pesano indistintamente su d'ogni classe di cittadini, sono i meno sensibili alle popolazioni chiamate a concorrere alla sussistenza della Repubblica;

Decretano:

Art. I. I grani, granaglie, riso e vini forestieri pagheranno all'introduzione nello Stato il dazio fissato dalla Tariffa qui appiedi.

I padroni e conduttori di detti generi dovranno farne la denunzia giurata al momento dell'arrivo negli Uffizi di terra ed entro dodici ore nei luoghi di mare.

II. È autorizzata in tutti i littorali la riesportazione, tanto sul medesimo bastimento che sopra un diverso, col semplice pagamento dei diritti di transito o di travaso.

III. È accordata la dilazione di due mesi in tempo di guerra e di un anno in tempo di pace al pagamento del dazio per le introduzioni di mine 300 grani e granaglie fatte contemporaneamente con un solo bastimento, quando però il dazio sia debitamente assicurato.

I vini da introdursi in Genova in quantità maggiore di mezzarole 50 saranno ammessi alla suddetta dilazione, mediante il loro deposito nei magazzini della Darsena.

IV. Durante la goduta della dilazione, sarà libera la riesportazione per via di mare col semplice pagamento del diritto di travaso, e per via di terra colla metà del diritto di consumazione.

V. I grani, granaglie e legumi nati nel territorio della Repubblica sono esenti da qualunque gabella nazionale.

I vini nati come sopra saranno egualmente esenti da qualunque gabella nazionale.

Le nostralità saranno constatate nella forma prescritta dal Regolamento.

VI. I generi che fossero trovati senza spaccio, o falsamente denunziati, o collo spaccio al di là della sua durata, o per istrada diversa, sono di contrabbando e soggetti a confisca.

I padroni o conduttori subiranno di più una multa pecuniaria eguale al valore del genere, per cui restano obbligati i bastimenti e bestie da trasporto.

Tale multa non potrà mai essere minore di lire venti.

VII. Le multe e confische saranno pronunziate dal Tribunale correzionale.

VIII. I Governatori giurisdizionali e tutte le Autorità civili, militari e di polizia sono tenute di proteggere la percezione della gabella grano e vino, prestando forza agli Agenti della medesima.

IX. Gli Uffizi di sanità non accorderanno le spedizioni di partenza ai padroni dei bastimenti se non avranno prima giustificato di essere in regola colla gabella grano e vino.

X. Il pagamento delle somme dovute a titolo della gabella grano e vino, sia da' ricevitori, sia dai negozianti ed altri debitori di dazi scaduti, tanto a titolo di consumo che di travaso, sarà esigibile anche per mezzo della cattura personale pronunziata dal Tribunale competente.

XI. Tutti i generi imposti dalla presente Legge cesseranno di far parte della Tariffa di dogana.

XII. I Consigli o Parlamenti degli Anziani di tutti i Comuni dello Stato sono autorizzati a votare nelle forme consuete un' addizione alla Tariffa stabilita colla presente Legge o un' imposizione speciale sul vino nostrano consumato nel loro territorio rispettivo, e ciò ad oggetto di far fronte alle spese municipali.

Per la Capitale è autorizzato fin d'ora un aumento di gabella di lire due per mezzarola sul vino comune forestiere e di simili lire due sul vino nostrano introdotto in consumazione, a profitto della Cassa comunale.

XIII. L'eccellentissima Camera è incaricata di stabilire e pubblicare i Regolamenti ed instruzioni necessarie all'adempimento della presente Legge.

TARIFFA

della Gabella grano e vino

Grani	L. 3.	*per mina, misura di Genova*
Granone, orzo, biada, segala, miglio, lenticchia, faggioli, piselli, ceci e fave	» 1. 10	*idem*
Riso	» 1.	*per cantaro*
Farina di grano . .	» 2.	*idem*
Farina di granaglie .	» 1.	*idem*
Biscotto d'ogni specie, e paste di Napoli e Sardegna	» 1. 10	*idem*
Vini comuni forestieri.	» 8.	*per mezzarola*
Vini preziosi e liquori di prima classe . . .	» 0. 12	*per bott. us.*
» di seconda classe .	» 0. 6.	*idem*
Uve forastiere . . .	» 0. 4.	*per rubbo*

TARIFFA

dei Diritti di transito e travaso

Grani . . . *per mina*	soldi 2 di transito
	» 8 di travaso
Granaglie, ad eccezione del riso	la metà
Farine, biscotto e paste, *per cantaro*	» 2 di transito
	» 8 di travaso
Vini comuni forestieri *per mezzarola*	soldi » 6 di transito
	» 12 di travaso

Dal Palazzo del Governo, il 1° giugno 1814.

Il Presidente

SERRA

---

61. *Approvazione e promulgazione di un Regolamento sull' esercizio della Gabella grano e vino* (1).

1° giugno 1814.

PROCURATORI E GOVERNATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano

il seguente Regolamento per la Gabella grano e vino:

Della Percezione

Art. 1. A tenore dell' articolo primo della Legge di questo giorno, vi saranno per l'esigenza della Gabella grano e vino due linee di Uffizi, una lungo i confini di terra, l'altra lungo le spiaggie del littorale, divise in altrettanti Uffizi principali e subalterni, di cui la nota è espressa al fine del presente Regolamento.

2. Tutti i vetturali e conduttori de' generi compresi nella tariffa, che arriveranno per via di terra, dovranno presentarsi essi medesimi al primo Uffizio più vicino alla loro provenienza e farvi l' esatta denuncia della

---

(1) *Registro* (n° 1) *delle Deliberazioni del Governo provvisorio*:

« Seduta del 1 giugno

» È approvato il seguente Proclama per l'attivazione » della nuova Legge relativa alla gabella grano e vino:

» PROCLAMA

» Le Finanze grano, riso, granaglie e vino, ristabilite » con Legge de' 14 p. p., vanno ad essere poste in attività » in ogni punto dello Stato.

» Questi diritti, che non ha molto erano in parte sop- » pressi ed in parte infinitamente vessatorii, non possono » che riprendere il primitivo vigore allorchè vanno ad » essere preferite alle straordinarie quelle imposizioni che » per loro natura sono le più giuste e le meno sensibili » ad ogni classe di cittadini; concorrendo essi per tal » modo ai bisogni dello Stato, risentono molto meno del » sacrifizio che formar deve la di lui sussistenza.

» Un dettagliato Regolamento va ad essere pubblicato, » alla cui osservanza prestandosi ogni buon cittadino evi- » terà quelle pene a cui soggiacerebbe non conforman- » dovisi. Resta quindi ingiunto per mezzo del presente a » tutti i possessori di grano, risi, granaglie e vini, di farne » nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione del » presente un'esatta manifestazione in Genova all'antico » Uffizio di dette Finanze, e negli altri luoghi dello Stato » ai Burò dei Commissarii delle dogane a tale effetto de- » stinati.

» Per mezzo di queste manifestazioni sarà loro aperto » un conto che servirà per esentare dal pagamento i ge- » neri preesistenti, onde non vadano confusi con quelli » che giungeranno in progresso, e per conseguenza sog- » getti al nuovo diritto.

» Crede il Governo che i negozianti e proprietarii di » queste derrate non esiteranno punto ad uniformarsi a » quanto sopra, onde dargli nel loro particolare le prove » di quello attaccamento che egli si attende dai suoi con- » cittadini.

» *Il Presidente*

» SERRA »

quantità e qualità dei loro generi, indicandone pure la destinazione.

3. Questa denuncia sarà seguita dall' immediato pagamento del dazio, dopo il quale riceveranno uno spaccio, staccato da un registro a matrice, che indicherà la quantità e qualità del genere, il nome del conduttore, l' uffizio di pagamento, la somma pagata e la strada da tenersi in caso di ulteriore circolazione.

In quest' ultimo caso i conduttori dovranno sempre tenere appresso del genere lo spaccio ricevuto onde presentarlo ad ogni richiesta degli Agenti della finanza.

4. Tutti i grani, granaglie, risi e vini che fossero trovati nel territorio della Repubblica senza spaccio saranno considerati in contrabbando.

Tutti i carrettieri, vetturali ed altri conduttori de' generi saranno soggetti alla visita degli agenti della Gabella e tenuti di facilitarla, aprendo essi medesimi i loro colli e sacchi onde evitare i reclami in caso di avaria.

5. I padroni de' bastimenti che avranno portato a Genova e negli altri luoghi principali del littorale dei generi soggetti dovranno farne entro dodici ore dalla libera pratica la denuncia nell' Uffizio della Gabella, indicando la quantità e qualità, la provenienza, il nome del raccomandatario, e presentare le polizze di carico all'appoggio.

Se l' arrivo avesse luogo in giorno di festa, il termine prescritto per la denunzia non comincierà che a mezzanotte del giorno dell' arrivo.

La denunzia sarà inscritta sopra un libro di venute di mare, e sottoscritta dal denunziante.

6. I bastimenti giunti in Genova, che avranno a bordo dei vini, dovranno entrare, subito dopo la pratica, nella Darsina del vino ove staranno rinchiusi sino alla fine dello sbarco.

Quelli giunti in Savona dovranno far lo stesso nel seno del porto verso la Porta Molo.

L' introduzione del vino in città non potrà aver luogo in Genova che per la Porta Darsina, e in Savona che per la Porta Molo.

7. I padroni che avranno fatta la denunzia dei loro generi dovranno fare la promessa in atti del cancelliere per il pagamento della gabella a tenore della legge, e non potranno rimuoverli dal bordo senza averne prima prevenuto l' Uffizio della Gabella.

Al momento dello sbarco verrà dal detto Uffizio destinato un Commesso munito di sterlini d' ottone, che assisterà alla misura da farsi da pubblici misuratori a norma della legge, e consegnerà uno sterlino per mina ad ogni facchino che ne farà l' introduzione; questa finita, il Commesso involgerà coll'ultimo sterlino un certificato indicante il nome del padrone e il numero e qualità delle mine introdotte, e ne rilascierà un doppio al padrone onde possa portarsi in Gabella a farne la spedizione.

8. Il conto aperto a ciaschedun padrone in seguito della sua denuncia non sarà scaricato che per mezzo delle indicazioni delle spedizioni, di transito o travaso, di pagamento per consumo o di consegna ai negozianti.

9. Il pagamento del dazio sul vino sarà fatto dopo che uno dei pubblici stazzatori avrà constatata la quantità contenuta in ciascun fusto e rilasciato il certificato.

Se però l' introduzione dovesse farsi in mezzi barili, allora saranno venduti al padrone altrettanti sterlini di rame, che verranno consegnati ad ogni facchino introduttore, come è detto nell'articolo precedente.

Detti sterlini saranno impressi con una cifra particolare a ciaschedun padrone di bastimento.

Non sarà ammessa alcuna mancanza nei fusti se non che provenendo da un accidente ben constatato, e qualora non arrivi almeno al quarto del totale.

10. Ciascheduno facchino che eseguirà il trasporto delle mine o mezzi barili dovrà consegnare al Commissario stabilito alla Porta lo sterlino di cui sarà stato munito dal padrone o dal Commesso della gabella.

Il Commissario riporrà al momento questi sterlini in una cassetta chiusa di cui sarà poi fatto ogni sera il riscontro negli Uffizi della Gabella.

11. L' introduzione del grano e granaglie avrà luogo in Genova per tutte le Porte di mare; in Savona per la sola Porta Marina, e in Novi per la Porta Capuccini, sola autorizzata per la denunzia dei generi.

Il biscotto e le paste entreranno in Genova per la Porta del Ponte Reale.

12. I facchini da grano e da vino sono dichiarati sotto la speciale sorveglianza dell'Uffizio della Gabella. Il loro catalogo coll'indicazione del numero delle rispettive medaglie starà affisso al burò dell'Uffizio. Coloro che avessero favorita la frode, che si opponessero al libero esercizio degl' impiegati, o che avessero causato qualche disordine, saranno privati della loro medaglia, oltre la traduzione ai Tribunali per l' applicazione delle altre pene in cui potessero incorrere.

13. Le piccole quantità, le provviste di bordo, e quelle conosciute sotto nome di *scoppature* sono soggette al pagamento senza verun beneficio.

Se vi fossero dei generi dannificati, si dovranno osservare i Regolamenti sanitarii.

Del Travaso e Transito

14. Il transito accordato dall' articolo 2 della Legge consiste nella facoltà che ha ciaschedun padrone di bastimento di approdare ne' paesi del littorale ove sono ammesse le denunzie, e proseguire quindi a suo piacimento, sia ad altra parte del littorale sia all'estero, col semplice pagamento del diritto di transito.

Se il padrone vorrà fare sopra altro bastimento il travaso di tutti o parte de' generi esistenti al suo bordo o metterli in terra per transitare all' estero, sarà soggetto al diritto di travaso.

15. Fatto il suddetto pagamento, sarà consegnato al padrone uno spaccio indicante il di lui nome e quello del bastimento, l'Uffizio di spedizione, e la somma di transito o travaso che avrà pagata a tenore della rispettiva quantità contenuta nel bastimento medesimo.

Questi pagamenti di transito e travaso saranno abbonati ne' paesi del littorale ove sarà in ultimo luogo sbarcato il genere.

16. Il travaso non potrà farsi che in presenza d'un Commesso della gabella, il quale assisterà alla misura o stazza de' generi, e assicurerà il numero delle m ne o fusti travasati, sia col mezzo de' sterlini sia con qualunque altro più proprio. Finito il travaso, verrà rilasciato da detto Commesso il certificato della quantità travasata per servire di regola nel pagamento del transito o travaso.

17. I padroni de' bastimenti, che avranno prese delle spedizioni per riportare i loro generi all'estero, dovranno fare promessa in atti del cancelliere, se in Genova, e di notaro, se negli altri punti del littorale, di riportare, entro il termine che verrà loro prefisso secondo la distanza, un *Responsale* rilasciato dal Console generale del luogo di destinazione o, in sua mancanza, dal Magistrato locale, che attesti lo sbarco de' generi contenuti al suo bordo.

La promessa fatta da' padroni in questo caso dovrà essere garantita da una sigortà ben vista, che si obblighi solidariamente col padrone a riprodurre il responsale di cui sopra o a pagare la gabella sui generi di transito o travaso.

18. Quando il transito o travaso de' generi avrà luogo per via di terra, il padrone o il proprietario degli oggetti destinati all' estero dovrà domandarne il permesso all'Uffizio della Gabella, da cui gli sarà rilasciato uno spaccio che servirà d'accompagnamento al genere sino alla linea del confine dello Stato, con obbligo di riportare il responsale di cui nell'articolo precedente.

Il suddetto spaccio indicherà la quantità e qualità del genere, il nome del vetturale, la strada da tenersi, la sua durata, e la somma pagata per transito o travaso.

Della Goduta del Portofranco

19. I padroni dei bastimenti, che avessero portato una quantità maggiore di mine 300 grano o granaglie, o mezzarole 50 vini, saranno ammessi ad introdurli con facoltà di ritenerli senza pagamento per lo spazio di un anno, cominciando dal giorno dell'arrivo, o di riportarli all' estero col semplice pagamento del diritto di travaso.

20. Coloro i quali vorranno depositare dei generi in goduta dovranno dichiararlo fin dalla primitiva loro denunzia, e presentarsi all'Uffizio della Gabella col negoziante a cui vorranno consegnare.

Le quantità consegnate saranno scritte in credito al padrone per effettuare lo scarico della sua denunzia, a tenore dell' articolo 8 del presente.

21. Il negoziante che riceverà il genere in Genova dovrà promettere in atti del cancelliere, di pagare la gabella sui generi

ricevuti, e presentare una sicortà ben vista che si obblighi solidariamente con esso.

Negli altri luoghi del littorale la detta promessa sarà fatta in atti del notaro e colla sicortà di cui sopra.

Dopo di questo sarà aperto al negoziante un conto di deposito dei generi ricevuti, coll'indicazione della loro qualità e quantità e del nome del padrone dal di cui bordo sono sbarcati; sarà minutamente descritta la situazione dei magazzeni di deposito, e tutte le altre indicazioni di cui saranno suscettibili i generi messi in goduta per venir meglio riconosciuti.

22. Lo scarico del conto di deposito non potrà aver luogo che per mezzo della spedizione in consumo o della spedizione per travaso: di queste dovrà constare per mezzo dei corrispondenti spacci di pagamento o di travaso, di cui la data e la quantità saranno scritte dalla parte del credito.

23. I generi in goduta non potranno mai esser tramutati da un magazzeno all' altro senza averne prima prevenuto l'Uffizio della Gabella, il quale manderà un Commesso ad assistervi per poterne poi fare la necessaria menzione sul libro di deposito.

24. Le introduzioni dei grani e granaglie in goduta saranno fatte col mezzo di sterlini nella maniera indicata agli articoli 7 e 10 del presente. Questi sterlini saranno egualmente d' ottone, ma diversi da quelli indicati dal detto articolo 7.

25. I negozianti che vorranno estrarre dai magazzeni di goduta una quantità di generi per la riesportazione dovranno darne l'avviso all'Uffizio della Gabella, da cui sarà spedito un Commesso per assistere nel magazzeno alla misura e all' estrazione da farsene.

Questo Commesso munirà ogni facchino incaricato del trasporto al ponte d' imbarco d'uno sterlino di ferro eguale a quelli d'ottone usati per l'introduzione.

Finita l'estrazione, rilascierà un biglietto indicante la quantità e la qualità delle mine estratte, che, dopo di essere stato certificato dal Commissario alla porta, servirà di base allo spaccio di travaso da consegnarsi al padrone che le avrà ricevute a bordo.

26. Qualora i negozianti che avranno dei generi in goduta volessero spedirne una porzione per l' estero dalla parte di terra, dovranno farne la dichiarazione all' Uffizio della Gabella e, previe le formalità d'estrazione prescritte dall'articolo 25, riceveranno uno spaccio come all'articolo 18, che servirà d'accompagnamento al genere fino all'Uffizio di confine, e dovranno obbligarsi di riportare il responsale prescritto nell'articolo 17.

Il discarico del conto di deposito dei generi contenuti in detto spaccio non sarà accordato che nella maniera prescritta dall'articolo 22 del presente.

27. La circolazione dei grani, granaglie e legumi con destinazione a molini dovrà essere accompagnata da spaccio per ricondurli ridotti in farina, e in caso di eccedenza ne sarà percepito il dazio.

28. Il conto corrente d'ogni rispettivo negoziante sarà bilanciato con esso al fine di ciascun mese.

Al termine dell'anno tutti i generi esistenti sul libro, dei quali non consterà debitamente della spedizione di travaso, saranno obbligati al pagamento dell' intiera gabella; fatta però a riguardo de' vini la deduzione del due per cento sulla totalità, a titolo di colatura.

29. Durante la goduta della dilazione potranno esser fatte per parte della Gabella delle verificazioni e ristazze nei magazzeni dei negozianti, e in caso di una frode o alterazione qualunque, oltre l' arresto dei generi frodati e la provoca della multa corrispondente, il negoziante sarà privato del privilegio della goduta e dovrà pagare immediatamente l'intiera gabella sopra tutti i generi restanti in magazzeno.

30. Se per qualche accidente i generi restanti in magazzeno bastassero appena al pagamento del dazio, ovvero se il negoziante o la sicortà si rifiutasse malgrado l'invito al pagamento delle gabelle scadute, i generi saranno allora venduti a profitto della Gabella, salvo la retrocessione dell'eccedente al proprietario.

Questa vendita non potrà farsi che sull'autorizzazione dell'eccellentissima Camera.

In tal caso l' apertura de' magazzeni di deposito sarà fatta in presenza di un Officiale di polizia e con previa citazione al proprietario di assistervi.

Delle Nostralità

31. Siccome i grani, granaglie ed uve che s'introducono dall' estero nel territorio della Repubblica per via di terra possono facilmente confondersi con quelli di simile specie che nascono entro il limite dello Stato, così, al fine di ovviare l'introduzione frodolenta dei generi esteri sotto pretesto che sieno nostrali, resta stabilito l' obbligo delle denuncie per tutti i poderi posti al di là degli ultimi Uffizi della Gabella fino al reale confine dell' estero Stato, siccome pure per quelli posti all' indentro e sino alla distanza d' un miglio dai detti ultimi Uffizi della Gabella; in guisa però che non resti mai spezzato alcun podere e che possa in ogni tempo più precisamente linearsi dall' eccellentissima Camera questo tratto di Stato soggetto come sopra.

Le sopraddette denuncie saranno fatte ogni anno per li grani in tutto il mese di luglio, per le granaglie in tutto ottobre, e per li vini in tutto novembre.

Ogni Commissario della gabella che le avrà ricevute è obbligato di trasmetterne, nel mese di dicembre di ciaschedun anno, un quadro al rispettivo Governatore giurisdizionale.

32. I possidenti o conduttori di beni posti in qualunque Cantone presso i confini dello Stato dovranno denunziare al Commissario della gabella più vicino al rispettivo podere tutti i grani, granaglie ed uve che ciascuno avrà raccolto nei proprii fondi o in quelli che avrà in conduzione da altri in dette situazioni.

Il calcolo di queste produzioni sarà fatto per i grani e granaglie al ragguaglio di mine di cantara due, e per le uve a quello di mezzarole di trenta rubbi.

La denunzia indicherà il nome del proprietario o conduttore, l' indicazione del rispettivo fondo, la sua situazione e confinanti, e il numero degl' individui componenti la propria famiglia e coloni.

Essa sarà inscritta in un registro-matrice, di cui sarà rilasciato un foglio doppio al denunziante.

33. Chiunque, tanto proprietario che conduttore di poderi, vorrà far transitare da uno all' altro punto del territorio della Repubblica qual unque quantità di detti prodotti nati nella Liguria, o vorrà anche estrarne per fuori Stato (qualora però non vi sia espressa proibizione), dovrà, quando sieno prodotti raccolti in quelle porzioni di Giurisdizioni soggette alla detta denunzia, presentarsi all'Uffizio ove sarà stata fatta la denunzia medesima con una carta scritta da esso, indicante la qualità e quantità del genere che vuole estrarre dal proprio podere, la sua destinazione e la strada che vuol tenere, affinchè venga contraposta alla propria denunzia.

Questa carta, visata dal detto Commissario, servirà d' accompagnamento al genere per circolare liberamente da un luogo all'altro ed anche per fuori Stato.

34. Il Commissario della Gabella pareggierà le denunzie fatte da ogni proprietario

1° colla riserva per la semente, calcolata secondo la località rispettiva;

2° colla naturale consumazione della famiglia del denunziante;

3° colle carte d' estrazione sopra indicate.

La suddetta individuale consumazione è ragguagliata in ragione di mine due e mezza d'annuo consumo, di cui due terzi in grano ed un terzo in granaglie, ed in ragione di mezzarole due e mezza vino.

Tutto quello che eccedesse dalla fatta denunzia sarà sottoposto al pagamento dell' intiera gabella come presunto genere forestiere introdotto clandestinamente nello Stato; e viceversa tutta quella quantità che comparisse ancora esistente e non disposta sarà portata al credito di esso proprietario o conduttore nel conto di denunzia per l'anno successivo.

35. Per li prodotti poi raccolti nei terreni più concentrici e non sottoposti alla detta denunzia, sarà lecito a ciascun proprietario o conduttore di farli passare da un luogo all'altro dello Stato, con munirli però di una fede firmata da esso medesimo, indicante le quantità e qualità del genere, la proprietà, il fondo dal quale è prodotto, e la destinazione.

Questa fede, visata dal Commissario al più prossimo Uffizio della Gabella, servirà d' accompagnamento al genere e dovrà poi lasciarsi all'altro Uffizio più prossimo al sito di detta destinazione.

36. Tutti i grani, granaglie, farine, vini

ed uve che saranno trovati transitare senza i predetti spacci d'accompagnamento o fedi di proprietà sopra indicate, o fuori delle strade prescritte negli spacci o indicate nelle fedi, o dopo il termine assegnato, saranno considerati in frode e confiscati come presunti generi forastieri introdotti clandestinamente nello Stato.

Della Contabilità

37. I registri impiegati per la percezione della gabella grano e vino saranno tutti carteggiati e cifrati dal Cancelliere della medesima: non sarà permesso di adoprarne alcuno privo di questa formalità.

Sarà pagata un' indennizzazione di denari quattro, oltre il dazio, per ogni spaccio rilasciato dagli Agenti della finanza.

I libri, registri e quadernetti della Gabella grano e vino saranno rinnovati ogni anno.

38. Sarà fatta ogni sera negli Uffizi della Gabella una verificazione degli sterlini contenuti nelle cassette stabilite alle porte, all'oggetto di pareggiare i conti delle denunzie e delle entrate e sortite dai magazzeni di deposito.

39. Ciaschedun Commissario ossia Ricevitore della gabella dovrà fare giornalmente un bollettino delle sue esazioni, ricavato dal registro degli spogli in cui avrà portato tutti gli spacci da esso rilasciati nel decorso del giorno.

Questi bollettini saranno mandati con prima occasione all'Uffizio della Gabella in Genova, ove se ne farà il riscontro provvisorio, salvo a farne una verificazione generale e definitiva dopo la rientrata dei quadernetti di esigenza e de' libri-matrici delle nostralità.

In caso di differenze constatate, sarà proceduto contro gl' impiegati che avranno contribuito al mancamento. Se saranno Ricevitori, sarà loro addebitata la somma mancante; se altri impiegati, sarà ritenuta su i loro onorarii.

40. Col mezzo dei documenti enunciati nell'articolo precedente, il Maestro razionale sarà obbligato di estendere giorno per giorno il bollettino delle esigenze e spedizioni fatte in Genova.

Alla fin d' ogni mese questi bollettini giornali saranno ristretti in un solo mensuale il quale, riunito a quelli mandati da ciaschedun Commissario, formerà il bilancio mensuale delle esigenze fatte e spese autorizzate.

I medesimi bilanci mensuali presenteranno in una colonna separata le esazioni e le spese de' mesi precedenti, di modo che quello di dicembre conterrà il bilancio annuale della Gabella grano e vino. Questo dopo le opportune verificazioni sarà firmato dal Senator camerale deputato e dal Cancelliere della gabella.

41. Sarà aperto all' Uffizio centrale della Gabella un gran libro a colonne, che presenterà le introduzioni dei generi tanto in natura quanto in somme.

Il Maestro razionale riempirà questo registro col ricavato dai suddetti bilanci mensuali; indicando i varii burò per cui saranno entrati e sortiti i generi e totalizzando per mese l'ammontare de' dazi dovuti.

Questo registro generale servirà di base alle scritture di situazione della Gabella grano e vino, e sarà approvato e firmato in fine d' ogni anno dal Senatore camerale deputato.

42. I modelli di tutti gli spacci, registri e bollettini della Gabella grano e vino saranno forniti dall' eccellentissima Camera, come ancora quelli delle diverse specie di sterlini prescritte dal presente Regolamento.

Dei Litigi

43. Le pene portate dall' articolo 6 della Legge di questo giorno contro i generi trovati senza spaccio saranno egualmente incorse per l'ommissione totale e parziaria, o ritardo delle denunzie, la loro infedeltà, la trascuratezza delle fedi d' accompagnamento, le occultazioni, e generalmente le alterazioni e contravvenzioni tutte alle disposizioni del presente Regolamento.

Le falsificazioni dei marchi e le alterazioni volontarie degli spacci ricevuti saranno punite come i delitti de' falsarii.

44. La confisca dei generi e l' inflizione della multa corrispondente sarà pronunziata dal Tribunale correzionale, e sarà sempre preceduta da una relazione in buona regola di due impiegati, giurata da essi fra 48 ore sotto pena di nullità, nanti il Giudice di

pace del Cantone in cui sarà successo l'arresto.

Le relazioni saranno in carta bollata ovvero in *débet*, e faranno fede in giustizia fino ad inscrizione in falso; potranno però essere in carta semplice se si tratti di oggetti di minor valore di lire sei.

In caso di contestazione contro il sequestro ed arresto, non potrà essere accolto alcun riclamo in giudizio se prima il contravventore non produrrà la quittanza del deposito fatto agli Agenti della gabella della somma da essi richiesta.

45. Se per effetto di lor sorveglianza gli impiegati scoprissero che dei generi introdotti in frode sono stati occultati in qualche casa o villa particolare, potranno entrarvi coll'assistenza di un Uffiziale di polizia o delle Autorità locali, e, risultandone la prova della contravvenzione, essi arresteranno gli oggetti frodati e gli strumenti della frode.

Gli osti, bettolanti e locandieri ed altri individui che tengono stalle e rimesse non potranno ricusare di ricevere in guardia gli oggetti arrestati dagl'impiegati, se questi ne facessero loro la richiesta per timore di un evidente pericolo di man presa o di avaria de' medesimi generi.

46. Le multe pronunziate in virtù della Legge e Regolamento sul grano e vino saranno esigibili appena fatta la pronunzia.

Le transazioni convenute amichevolmente tra i contravventori e gli Agenti della gabella non saranno valide se non dopo l'approvazione del Senator camerale deputato o della persona ch' esso avrà delegata.

47. Gli oggetti caduti in confisca non potranno esser riclamati se non da'proprietarii di buona fede o da creditori privilegiati, parimente di buona fede. La buona fede ha però bisogno di esser giustificata dal proprietario o creditore riclamante.

Ne sarà fatta la vendita all'incanto, quando il proprietario non preferisca di ricomprarli o di depositarne il valore.

La vendita sarà fatta entro dieci giorni coll'autorizzazione del suddetto deputato camerale o suo delegato.

48. Il prodotto delle confische, vendite ed altre multe servirà in prima a pagare le spese occorse; il restante apparterrà per due terzi agl'impiegati che avranno fatto o contribuito all'arresto, compresovi il denunciante, e per l'altro terzo alla Cassa camerale.

Sarà tenuto un libro separato per la scrittura delle multe e confische.

49. Tutti coloro che si opponessero alle visite e verificazioni degl' impiegati, anche quando non vi è luogo a percezione; che dannificassero le barriere ed altri oggetti destinati alla garanzia o all' esigenza della gabella; che dentro o fuori degli Uffizi ingiuriassero, minacciassero o disturbassero gli Agenti della gabella, saranno puniti nella forma prescritta dalle leggi contro quelli che si oppongono con forza all'esecuzione delle funzioni pubbliche, salvo la provoca delle punizieni più gravi competenti in caso di via di fatto.

50. Qualunque riclamo in via economica contro gli Agenti tutti della Gabella grano e vino sarà portato al Senator deputato camerale in Genova o ai Governatori giurisdizionali nel restante territorio; i quali potranno sospendere o destituire gl'impiegati che avranno dato luogo a delle lamente fondate, salvo la provoca ulteriore delle pene che potessero competere.

Non è però tolta nè ritardata la facoltà a chiunque di proporre contro i detti Agenti i riclami che fossero competenti in via giudiziaria.

Dell'Amministrazione della Gabella Grano e Vino

51. La Gabella grano e vino avrà un'Amministrazione centrale, che risiederà in Genova nell'Uffizio della Gabella grano presso il Ponte Reale.

Vi sarà un Direttore, approvato dal Governo, che avrà la direzione generale della finanza, sotto l' autorità della Camera eccellentissima.

Egli renderà giornalmente conto delle sue operazioni al Senator camerale deputato, e indirizzerà in fine d'anno per iscritto il conto generale di sua amministrazione.

52. Gl'impiegati sotto i suoi ordini saranno in Genova un Cassiere generale, un Cancelliere, un Maestro-razionale, un Capo burò, un Commissario, deputato al grano, un altro al vino, e il numero de' Commessi agli sbarchi, Commissarii alle porte e Guardiani dettagliato nel Quadro annesso al presente Regolamento.

Vi sarà nelle riviere un dato numero di Commissarii principali delle linee di mare e di terra, secondati da dei Commissarii subalterni, Guardiani, Gozzi e Squadre, egualmente dettagliate nel surriferito Quadro.

Tutti gl'impiegati principali saranno nominati dall' eccellentissima Camera e sottoposti all' approvazione del Governo. Essi riceveranno dal Senator deputato una istruzione per l' esercizio delle loro incumbenze: i loro onorarii saranno egualmente approvati dal Governo.

53. Il medesimo quadro d'Uffizi ed impieghi sarà mantenuto anche nel caso che la Gabella grano e vino fosse percepita in appalto; però la scelta del Direttore apparterrà in tal caso agli appaltatori, siccome pure la nomina degli altri impiegati, ad eccezione del cancelliere, e salva l' approvazione dell'eccellentissima Camera.

Coloro che fanno commercio di grani e vini, tanto direttamente quanto in società, interesse o commandita, non potranno esercitare gl'impieghi di questa Gabella.

54. Se la Gabella grano e vino fosse amministrata in appalto, vi sarà allora un Sindaco, nominato dall' eccellentissima Camera, residente presso l' Uffizio centrale della Gabella.

Il Sindaco eserciterà in nome dell'eccellentissima Camera la sorveglianza immediata sull' amministrazione della Gabella e farà giustizia ai riclami.

S'assicurerà con tutti i migliori mezzi del pagamento regolare della pensione contrattata dagli appaltatori; egli approverà le transazioni e presenzierà le vendite che gli articoli 46 e 47 attribuiscono al Senator camerale; egli indirizzerà finalmente all'eccellentissima Camera in fine d'ogni anno un rapporto motivato sul successo dell'amministrazione, sulle misure provocate dagli appaltatori, e su i miglioramenti che si potessero adottare.

55. Ciaschedun impiegato riceverà dall'eccellentissima Camera un Decreto di nomina, che dovrà sempre avere sopra di sè, siccome pure una copia del presente Regolamento onde poterla sempre esibire ad ogni richiesta.

I Ricevitori ed altri contabili della Gabella grano e vino non potranno entrare in funzione se non dopo aver fornita una sicurtà di cui sarà stabilito il quantitativo dall'eccellentissima Camera. Gli atti di questa sigortà resteranno depositati nella Cassa camerale.

56. Gl'impiegati e guardiani della Gabella grano e vino devono concorrere al servizio della polizia in tutti i casi che non esigono traslocazione.

In graz'a di questa qualità dovranno arrestare tutti i generi che scoprissero in istato di nuocere alla salute, facendone immediato rapporto al Magistrato locale.

57. Gl'impiegati della Gabella grano e vino sono autorizzati a fare anche il servigio della Dogana in tutti i luoghi ove ne saranno incaricati. Essi potranno sempre validamente arrestare i generi che sorprendessero in contravvenzione alla medesima; le loro relazioni faranno fede in giustizia come quelli degl'impiegati diretti di Dogana.

58. Gl'impiegati che mancheranno agl' incarichi loro addossati dalla Legge e Regolamento, che favoriranno la frode in qualunque siasi maniera, o ne saranno correi o complici, incorreranno nella pena della privazione dell' impiego e nelle altre imposte contro i funzionarii prevaricatori.

Designazione dei Burò di denuncia
indicati dall' articolo 1 del Regolamento

Linea di mare — Amelia — Portovenere — Levante — Sestri-Levante — Chiavari — Portofino — Recco — Genova — Voltri — Savona — Finale — Alassio — Portomaurizio — San Remo — Ventimiglia.

Linea di terra — S. Michele — S. Stefano di Magra — Ceparana — Padivarma — Borghetto — Chiusola — Varese — San Stefano d' Aveto — Cerignale — — Ponte Organasco — Cabella — Albera — Alborelle — Arquata — Novi — Parodi — Ovada — Molare — Badia — Croce di Grino — S. Bernardo — Cadiferrero — Cadibona — Carcare — Calissano — Toirano — Erli — Zuccarello — Pieve d'Albenga — Airole.

STRADALE

CHE DOVRANNO ESCLUSIVAMENTE SEGUIRE GL'INTRODUTTORI DEI GENERI PER VIA DI TERRA DOPO IL PAGAMENTO DELLA GABELLA PER CIRCOLARE NELL'INTERNO FINO ALL'ARRIVO NEI CAMMINI VICINALI DIRETTI AI RISPETTIVI PAESI DI DESTINO.

Giurisdizione dei Confini orientali

1. Grande strada corriera, che dalla Toscana entra al passo di S. Michele presso il torrente Parmignola, viene a Sarzana, e cala per Trebbiano a Lerice.

2. Strada che dal Pontremolese entra a S. Stefano di Magra e va a Sarzana; altro ramo da S. Stefano passa la Magra e la Vara e va alla Spezia.

Giurisdizione del Levante

1. Strada che dal Parmigiano entra all'Osteria di cento Croci, cala per Varese, S. Pietro di Vara, e si divide in due rami, di cui uno per Velva passa a Sestri, l'altro per Bricco Schiappato cala a Levante.

2. Strada di Santo Stefano d'Aveto, che per Borzonasca e Carasco scende a Chiavari.

Giurisdizione del Bisagno

1. Strada che da Ottone viene alla Scoferra e cala nel Bisagno per Capenardo.

Altro ramo dalla Scoferra passa per Bargagli e Monte Cornua e cala a Recco.

Giurisdizione d'Oltre Giovi

1. Strada che dal Piacentino entra a san Stefano d'Aveto e va a Borzonasca.

2. Strada che dal Bobbiese entra a Ponte Organasco e viene a Ottone e Torriglia.

3. Strada che da Dernice entra a Cantalupo e Alborelle, passa alla Bocchetta, Vergagni, Croce Fieschi, Orero e viene alla Torrazza.

4. Strada che dal Tortonese entra presso Arquata, passa a Busalla, e per Giovi scende a Pontedecimo.

5. Grande strada corriera, che dall'Alessandrino e Tortonese entra a Novi e seguita per la Bocchetta.

6. Strada che da Montaldeo e S. Cristofaro si riunisce alla precedente per Parodi e Gavi.

7. Strada che dal Monferrato entra per la Rocca a Ovada, ascende a Rossiglione, Campo, Masone, Canellona, e cala a Voltri.

8. Strada che da Acqui viene a Sassello, cala a Savona per santa Giustina.

Altro ramo dal Sassello passa per Croce di Grino a San Pietro d'Olba, e viene alla Canellona.

9. Strada che dal ponte Invrea entra a san Bernardo e cala a Savona.

Giurisdizione della Polcevera

1. Grande strada corriera dalla Bocchetta a Genova.

2. Strada che da Busalla scende per il torrente Riccò a Pontedecimo.

3. Strada che dalla Canellona scende a Voltri.

Giurisdizione di Ponente

1. Strada che da santa Giustina cala per il torrente Riabasco in Albisola.

2. Strada che dal Piemonte entra alle Carcare, traversa il paese estero dell'Altare, rientra a Cadibona e scende a Savona.

Altro ramo dalle Carcare va a Pallare e a Melogno, da dove scende a Finale.

3. Strada che da Ceva entra a Massimino, passa a Calissano, e si congiunge al ponte di Melogno.

Altro ramo che da Calissano traversa il paese estero di Bardineto, rientra a Toirano, e scende alla Pietra.

4. Strada che da Garessio entra a Erli, passa a Zuccarello, e seguita il torrente Neva sino alla sua congiunzione colla Centa.

5. Strada che da Ormea entra al ponte di Nava, passa alla Pieve, e costeggia il fiume Centa fino ad Albenga.

Altro ramo dalla Pieve entra sotto Calderara e Muzio, e percorre tutta la valle di Oneglia.

Giurisdizione de' Confini occidentali

1. Strada che dal Colle di Tenda entra ad Airole e cala a Ventimiglia.

Littorale

1. Strada corriera che da Mentone entra ai Balzi rossi e prosegue a Ventimiglia, da dove continua fino a Genova.

2. Strada corriera che da Sarzana va alla Spezia e continua fino a Genova.

3. I pezzi di strada carrozzabile fatti in varie parti del littorale in rimpiazzo della strada antica.

—

Dal Palazzo del Governo, il 1° giugno 1814.

Il Presidente

SERRA

62. *Prefissione di un termine ai Funzionarii governativi per riassumere l'esercizio della rispettiva Carica; dichiarazione di decadenza pei contumaci; divieto ai medesimi di assenza dal posto senza preventiva autorizzazione.*

2 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Discorso nel Circolo che diversi funzionarii e impiegati a' Tribunali e alle Amministrazioni fuori di Genova non si sono ancora recati a' loro posti, e che altri dopo avere assunte le loro funzioni si sono assentati;

Decretano:

Art. 1. Tutti i funzionarii ed impiegati qualunque sono tenuti a recarsi a' rispettivi loro posti entro il termine di otto giorni e a parteciparne i Governatori delle rispettive giurisdizioni.

2. Coloro che non avranno adempiuto l'obbligo posto all' articolo 1 saranno immediatamente decaduti, e i signori Governatori manderanno la nota dei posti vacanti con una lista tripla per li rimpiazzi.

Nessun funzionario o impiegato potrà assentarsi dal rispettivo Tribunale o Amministrazione senza il permesso in iscritto del rispettivo Governatore della loro giurisdizione, sotto pena di decadenza.

Dal Palazzo del Governo, li 2 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

63. *Conferma provvisoria dell'esercizio ad economia del Seminario o Gabella del Lotto; determinazione dei premi per le vincite.*

2 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Vista la Legge de' 6 maggio p. p.;

Sentito il Rapporto dell'eccellentissima Camera, dal quale risulta che non si sono presentate offerte di piacimento per l'appalto della gabella del Lotto ossia Seminario;

Considerando che per la più facile amministrazione di questa Finanza conviene portare qualche variazione alla fissazione dei premii che si accordavano avanti il 22 settembre 1805;

Decretano:

Art. 1. La gabella del lotto sarà provvisoriamente amministrata, per conto del Governo, in economato.

2. I premii delle vincite saranno definitivamente stabiliti in modo che l'estratto semplice sia pagato tredici volte la posta, l'estratto determinato sessantasei, l'ambo semplice duecento quaranta, il terno tremila.

3. L'eccellentissima Camera è incaricata dalla più pronta organizzazione di questa Finanza.

Dal Palazzo del Governo, li 2 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

64. *Riordinamento del Personale e dell'Amministrazione del lotto.*

2 giugno 1814.

L' ECCELLENTISSIMA CAMERA

Viste le Leggi de' 6 maggio p. p. e 2 del corrente sul ristabilimento del Lotto ossia Seminario;

Decreta:

Art. 1. Il Lotto di Genova sarà affidato alla vigilanza d' un Senatore deputato, ed amministrato da un Direttore, un Sotto-direttore, un Razionale e tre Revisori.

L'ufficio di costoro sarà di mettere in attività con tutti i mezzi possibili il servizio del Lotto, invigilare che tutti i prenditori reggano con diligenza i loro banchi, verificare i biglietti di vincita, formare tutti i ristretti dei conti, delle esazioni e spese, e procurare che i contabili facciano con esattezza i loro pagamenti, informando d' ogni cosa il Senatore deputato.

2. Il Lotto sarà composto, come lo era all'epoca di settembre 1805, di 90 numeri, portanti ognuno il nome di una povera zitella da nominarsi dall' eccellentissima Camera; ed alle cinque che saranno estratte sarà corrisposta la gratificazione portata dalla detta Legge del giorno 6 maggio p. p.

I cinque numeri estratti producono, cioè:
cinque vincite d'estratti semplici;

dieci vincite d'ambi;
dieci vincite di terni;
cinque vincite d'estratti determinati.

3. Ciascheduno dei giuocatori sarà in libertà di prendere parte sopra una o più sorti per volta, ed impiegarvi la somma che vorrà, purchè non sia minore di soldi quattro; e ritirerà il biglietto staccato dal registro, a cui dovrà precisamente corrispondere per la sua validità.

4. I giuocatori avranno la maggior cura possibile d'assicurarsi che le loro giuocate sieno esattamente notate sul registro, e nel caso di non conformità il giuocatore non potrà pretendere che il rimborso della sua posta, ben inteso però quando il biglietto non sia stato alterato nè falsificato. Un tale rimborso dovrà effettuarsi dal prenditore di proprio.

5. Sarà consegnato al giuocatore sul momento il suo biglietto definitivo, firmato dal prenditore, ed in caso di vincita sarà pagato alla presentazione o dallo stesso prenditore o dal cassiere del Lotto, in arbitrio del giuocatore.

6. Ogni possessore di biglietto di vincita sarà obbligato per ottenerne il pagamento di presentarlo fra lo spazio di sei mesi dal giorno dell'estrazione; passato tale termine, i biglietti saranno di verun valore.

7. Le sorti del Lotto saranno divise in due classi, cioè in sorti semplici, che comprendono l'estratto, l'ambo, il terno; ed in tale sorte determinata che comprende l'estratto.

8. Le vincite saranno pagate come in appresso:

l'estratto semplice in ragione di tredici volte;
l'ambo semplice in ragione di duecento quaranta;
il terno in ragione di tre mila;
l'estratto determinato in ragione di sessantasei.

9. Le estrazioni si faranno pubblicamente in Genova, alla presenza e sotto gli ordini del Senatore specialmente deputato dall'eccellentissima Camera e del Senatore Presidente del Magistrato di polizia ovvero di un Segretario di Stato e di un Commissario di polizia.

I giorni che dovranno farsi le estrazioni saranno indicati nelle liste, e questi, come quelli delle chiuse, non saranno mai festivi. Sarà proceduto alla numerazione di tutti i 90 numeri, portanti ognuno il nome della zitella corrispondente alla lista, quali saranno posti entro 90 eguali astucci; questi si chiuderanno nella ruota, da dove saranno estratti i cinque vincitori; il tutto da farsi in presenza del pubblico.

10. Il Segretario generale della Camera eccellentissima farà atto autentico d'ogni estrazione in regola di sortita, e le liste dei detti numeri estratti saranno stampate a profusione e trasmesse dall'Ufficio della Direzione in tutti i luoghi ne' quali esistono banchi del Lotto.

11. Prima di venire all'estrazione, dovrà il Direttore presentare al Senatore deputato il certificato che tutti i registri sono chiusi nell'Archivio, e questo certificato dovrà essere firmato dai tre Custodi delle chiavi del detto Archivio. Nel caso mancassero i registri di qualche banco, ne sarà fatta menzione colle misure prese per assicurare il Governo da qualunque frode.

12. I registri dovranno essere chiusi nell'Archivio, a tre diverse chiavi, la mattina dell'estrazione alle ore dieci.

13. L'attuale numero dei prenditori della città di Genova in numero di ventisette non dovrà essere aumentato. Quelli nelle due Riviere e di là da Giovi, in tutto numero quindici banchi, saranno portati a maggior numero, a giudizio del Senatore deputato.

14. I prenditori dovranno per l'esercizio delle loro funzioni fornire una o più sicurtà solidali, da approvarsi dal prelodato Senatore deputato, e queste non potranno essere maggiori di lire 5000 nè minori di lire 1200.

15. Ai prenditori sarà corrisposta per loro indennizzazione e per tutte e singole le spese del loro banco la provvigione del sei per cento sul totale introito, quale sarà prelevata in ogni estrazione; essi saranno tenuti di sborsare alla Cassa l'ammontare dei loro introiti, o in numerario o in biglietti di vincita, ne'giorni stabiliti dall'Ufficio della Direzione, ed in caso di procrastinazione si procederà contro di essi come ritenitori di denaro pubblico.

16. I prenditori non potranno fare alcun introito senza descriverlo nei registri a loro affidati; in caso d'inosservanza, incorreranno

la destituzione dal loro impiego, oltre le pene portate all' articolo seguente.

17. Tutte le lotterie private, forestiere, e vendite a sorte sono proibite. I contravventori incorreranno nella penale di lire 3000 per la prima contravvenzione, e di lire 6000 per la seconda ed ulteriori, oltre la pena non minore di tre e non maggiore di sei mesi di carcere.

18. Ogni prenditore sarà tenuto, sotto pena di privazione dell' impiego, di tenere sempre affisso nel suo banco il presente Decreto, in maniera che ognuno possa instruirsene in ogni occorrenza.

19. Tutte le difficoltà o differenze che insorgessero fra i prenditori ed i giuocatori saranno esclusivamente giudicate dal Tribunale di prima istanza di Genova.

20. I delitti di falso saranno di competenza del Tribunale criminale sedente in Genova.

Dalla Camera nostra, li 2 giugno 1814.

D' ALBERTIS, *Decano*

BARATTA, *Segretario Generale*

---

65. *Devoluzione allo Stato della tassa addizionale sui vini spettante al Municipio di Genova, ed accollamento al Governo del contributo dello stesso Municipio nel mantenimento delle Opere pie locali.*

2 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Vista la Legge del 1° corrente, istitutiva della Gabella generale grano e vino, in vigor della quale non resta conservato alla Cassa municipale di Genova se non il diritto addizionale di lire due sopra ogni mezzarola di vino forestiere e un nuovo diritto di lire due sul vino nostrale introdotto in consumazione; donde ne viene una riduzione degli introiti della città di Genova, che la costituirebbe nella impossibilità di somministrare alle Opere pie il soccorso di lire 456000, loro assegnato nello stato d'introiti e spese, altrimenti detto *budget*, dell' anno corrente;

Considerando che la città di Genova aveva un diritto acquisito pel corrente anno sulla detta Gabella, e che ne' restanti sei mesi non sarebbe possibile di provvedere in altro modo alle spese onde è gravata;

Intesa la Relazione del Magistrato dell'Interno,

Decretano:

Art. 1. La percezione delle lire due per ogni mezzarola di vino nostrale e forestiere introdotto in Genova per consumazione, in addizione alla Gabella generale e a profitto della Cassa municipale, quale è autorizzata dall'articolo 12 della predetta Legge d'ieri, sarà fatta nel corrente anno per conto dell'eccellentissimo Collegio camerale dai Proposti alla Gabella suddetta.

2. Nel medesimo periodo di tempo la Cassa camerale passerà in quella della città di Genova la somma di lire 456000, per essere impiegate al mantenimento delle Opere pie secondo ciò ch'era fissato nello stato d' introito e spese della città.

3. Si prenderanno in seguito disposizioni tali che, non potendo le Opere pie sostenersi con la sopraddetta addizione e co' proventi della Scritta camerale e di S. Giorgio dovuti loro dalla Repubblica, abbiano il rimanente da nuove assegnazioni sugli introiti municipali.

Dal Palazzo del Governo, li 2 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

66. *Ingiunzione ai Cassieri di versamenti ebdomadarii.*

2 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Inteso quanto ha esposto il Senatore decano dell' eccellentissimo Collegio camerale sull'intelligenza ed esecuzione dell'articolo 2 del Decreto de' 26 passato maggio relativo ai Cassieri;

Decretano:

Tutti i Cassieri dovranno versare due volte la settimana l' introito che avranno fatto; e se nel decorso di detti due termini introiteranno somme che eccedessero quelle del loro cauzionamento, allora saranno obbligati a versare tante volte quante avrà luogo la suddetta eccedenza.

Dal Palazzo del Governo, li 2 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

67. *Norme e discipline pel servizio dei Bagni pubblici.*

2 giugno 1814.

IL MAGISTRATO DI POLIZIA GENERALE
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che tutto ciò che interessa i costumi e la pubblica decenza esige una particolare sorveglianza,

Ordina quanto segue:

Art. 1. È proibito ad ogni individuo, chiunque egli sia, di bagnarsi nel porto di Genova, presso le mura, moli, ponti e spiaggie, senza essere coperto di mutande.

2. È pure proibito ai Direttori dei bagni pubblici di permettere l'entrata simultaneamente alle persone di differente sesso nell' istessa camera ove si prendono i bagni.

Ciascuna camera sarà chiusa, e non vi sarà alcuna comunicazione colle camere vicine.

3. I contravventori saranno arrestati e tradotti dinanzi al Tribunale di prima instanza, e condannati alle amende e pene prescritte dalle leggi veglianti.

Li Commissarii di polizia dei Quartieri del Molo, della Maddalena, di Prè e S. Teodoro, i Capi anziani delle Comuni ove sono spiaggie, e le Guardie di polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente.

Il signor Capitano del Porto è pure invitato a concorrere alla detta esecuzione con tutti i mezzi che sono in suo potere.

Dal Magistrato di Polizia, li 2 giugno 1814.

FIESCHI, *Presidente*

---

68. *Istituzione e ordinamento di una Guardia di polizia.*

3 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. Sarà organizzata una forza armata destinata per la polizia, e porterà il nome di *Guardia di Polizia.*

2. Ogni individuo di essa avrà un uniforme che verrà designato in appresso, e sarà armato di carabina o fucile corto, sciabola, e due pistole; dovrà sapere leggere e scrivere, e non potrà essere ammesso senza la presentazione del certificato di moralità e del criminale e correzionale.

3. La forza della Guardia di polizia ascenderà a 410, e sarà divisa in altrettante brigate di sette individui per ciascheduna, portanti ognuna il suo numero d' ordine, e comandata da un Capo compreso nel detto numero di sette; e questo avrà il nome di Brigadiere o Capo brigata.

4. Le suddette brigate saranno distribuite e divise nello Stato a proporzione del bisogno, si per il territorio che per la popolazione.

5. Sarà comandata la Guardia di polizia da otto Capitani: uno di essi resterà in Genova, e sette presso li rispettivi Governatori dello Stato. In Genova resteranno pure due Sergenti maggiori, la di cui inspezione sarà di portare ed eseguire gli ordini del Senatore deputato di polizia.

6. Ognuno di detti Capitani avrà il carico d' invigilare al buon ordine delle brigate esistenti nel territorio del Governo a cui saranno destinati; di far eseguire gli ordini che gli verranno rimessi, secondo le attribuzioni che la legge loro concede, dal Deputato di polizia o dal Governatore cui sarà addetto, per mezzo delle brigate che avrà dipendenti.

7. Le Autorità civili e giudiziarie potranno altresì richiedere il servizio delle brigate situate nella loro giurisdizione; la requisizione dovrà farsi in iscritto, enunziare la legge o il decreto del Governo, dell' Amministrazione o di altra Autorità costituita, in virtù de' quali si richiede il servizio delle brigate.

La requisizione deve essere indirizzata al Capo della brigata. Dopo che la requisizione è stata fatta, l'Autorità civile e giudiziaria non può in alcun modo frammettersi nella direzione delle operazioni susseguenti, che è riservata al Capitano o Capo della brigata; ella ha solamente il diritto di richiedere rapporto di ciò che si è operato in conseguenza della sua requisizione.

8. Sì li detti Capitani che tutta la nuova Guardia di polizia dipenderanno direttamente dal Deputato e Magistrato di Polizia generale e dai rispettivi Governatori e Deputati nelle Giurisdizioni.

9. I suddetti Capitani dovranno rimettere al rispettivo Governatore o al Deputato di polizia in Genova rapporto di tutto ciò che rileveranno da' giornali rapporti che riceveranno dai Capi brigata della rispettiva Giurisdizione.

10. Sarà stabilita per ogni Governo una corrispondenza fra le brigate ed il Capitano e Governatore, e di questi col Deputato di polizia in Genova, per mezzo della quale ogni brigata al suo Governatore e Capitano ed ogni Governatore e Capitano al Deputato di polizia generale rimetterà rapporto giornale di tutto ciò che succede nel territorio della Repubblica.

11. Le brigate non potranno stazionare nello stesso Cantone per molto tempo; ma dovranno fare un giro di Cantone in Cantone, secondo che verrà stabilito da' rispettivi superiori.

12. Dovrà esservi presso ogni Capo brigata un registro nel quale dovranno essere inscritti i processi verbali di qualunque operazione fatta o eseguita da ciascheduno della Guardia, sia *ex officio* che ordinata da superiori, e dal quale dovranno essere ricavati i giornali rapporti che devono farsi dai Capi brigata al Governatore e al Capitano, e da questi al Deputato di polizia ed al Governo.

13. Il soldo mensuale degl' individui componenti la nuova Guardia di polizia viene determinato dal Governo, e sarà

1°	per ognuno degli otto Capitani, ...	lire 150
2°	per ognuno de'Sergenti maggiori, ...	» 65
3°	per ognuno de' Capi brigata	» 55
4°	per ogni individuo de'comuni della Guardia, ...	» 32

compreso la razione ed il deconto.

Potranno inoltre li Capi brigata e gli individui partecipare degl' incerti leciti e permessi, provenienti dalle catture civili, arresti di frodi in danno della finanza, o dalle condanne che venissero fatte contro de'particolari; quali proventi dovranno versarsi in una Cassa comune e distribuirsi fra tutti gl'individui componenti il distaccamento o divisione della rispettiva Giurisdizione a giudizio de' Governatori, anche circa le spese che occorreranno in occasione dell' esecuzione.

Lo stesso si praticherà in Genova a giudizio del Magistrato.

14. Nelle sopradette brigate due saranno a cavallo; ogni Brigadiere avrà trentacinque lire mensuali, e i Capi brigata sessantacinque. La compra e mantenimento del cavallo saranno a carico del Governo.

15. Qualunque altro Corpo di polizia è soppresso.

Dal Palazzo del Governo, li 3 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

69. *Conversione in capitale degli interessi dovuti a terzi dalle Opere pie di Genova, e determinazione della ragione degli interessi sul detto Capitale.*

4 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta l'Esposizione del Senator Presidente del Consiglio generale delle Opere pie,

Decretano:

Si provvederà all' esdebitazione degli arretrati dei frutti dovuti dalle Opere pie della città di Genova a' loro creditori con convertire l'importo in capitale e pagare annualmente il frutto di questo nuovo capitale in ragione di due e mezzo per cento.

Dal Palazzo del Governo, li 4 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

70. *Divieto del cumulo di stipendi e di pensioni di riposo.*

4 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Chiunque gode una pensione di attività per qualunque titolo non può cumulare la pensione di riforma.

Dal Palazzo del Governo, li 4 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

71. *Approvazione e promulgazione di una nuova Tariffa per la vendita dei Tabacchi.*

4 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano

la seguente Tariffa per la vendita de' tabacchi:

	Al Magazzeno	Al Consumatore
	la libbra	
1ª QUALITA' (*in polvere*): Rapè superiore, Virginia particolare, Canadà superiore . . . . . L.	3. 2.	3. 12.
(*da fumo*) Scarfelaty sigari ogni cento . . . . . »	3.	3. 68.
2ª QUALITA' (*in polvere*): S. Vincent, Virginia andante, Olanda *idem*, Albania sforzata, Albania melata, Canadà andante, Rapè violette »	1. 12.	1. 16.
(*da fumo*): Sigari ogni cento . . . . . »	2. 4.	2. 10.
Cartine del Moro (la libbra) e Allemagna in corda »	1. 12.	1. 16.
3ª QUALITA' (*in polvere*): Rapè ordinario, da fumo, trinciato . . . . . »	1. 2.	1. 4.
Tabacco ordinario, Scaglietta . . . . . »	0. 16.	0. 18.
Brasile 1ª qualità . . . »	1. 12.	1. 16.
Idem 2ª qualità . . . »	1. 2.	1. 4.

Dal Palazzo del Governo, li 4 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

72. *Diminuzione della Tassa prediale.*

7 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che, non ostante la soppressione de' centesimi addizionali di guerra, l'imposizione territoriale tal quale era stabilita sotto il passato Governo aggravava eccessivamente i fondi immobili;

Vista la soppressione del diritto di patente;

Desiderando di arrecare a tutte le classi di cittadini l'alleviamento dalle tasse pubbliche che i bisogni dello Stato e le circostanze de' tempi permettono;

Decretano:

Art. I. A cominciare dal secondo semestre dell'anno corrente, l'imposizione territoriale sarà, quanto al principale, di lire quattro a migliaio e di soldi quattordici addizionali, de' quali due per cento dovranno servire per i fondi di non-valore, dieci per cento per supplemento alle spese comunali, e uno e mezzo per cento per la percezione.

II. I fondi assoggettati al nuovo cadastro e valutati secondo la rendita si valuteranno come se fossero stati ragguagliati al capitale nella proporzione di quattro per cento.

III. I proprietarii che avessero già pagato la loro quota in parte o in totalità per il secondo semestre sono autorizzati a compensarsi del sopra più che avessero pagato oltre la presente tariffa nei pagamenti avvenire alla tassa territoriale.

IV. L'eccellentissimo Collegio camerale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 7 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

73. *Restrizione del diritto di indennità ai Testimonii giudiziali non dimoranti nel luogo di esame.*

7 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. Il salario accordato dalle Leggi francesi ai testimoni che si esaminano in materia criminale o correzionale continuerà ad essere corrisposto a quei soli testimoni che dimorassero in Comune diverso da quello in cui avesse bisogno l'esame.

2. I testimoni dimoranti nello stesso Comune in cui si fa l'esame non avranno diritto a nessuna retribuzione.

3. Il salario conservato come nell'articolo

1 sarà pagato dall'Esattore del così detto *droit de greffe*, dietro l'invito che gliene sarà fatto nella forma sinor praticata.

Dal Palazzo del Governo, li 7 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

74. *Aumento di un Aggiunto al Personale di cancelleria di ciascun Tribunale, e devoluzione della sua nomina allo stesso Tribunale.*

7 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la Lettera dell'Avvocato fiscale presso il Tribunale di Sarzana circa il bisogno di un Aggiunto alla cancelleria di quel Tribunale;

Considerando che lo stesso bisogno si verifica rispetto agli altri Tribunali, e che par conveniente di accordare a tutti i Tribunali dello Stato la facoltà che su questo proposito è già stata accordata ai Tribunali di Genova;

Decretano:

I diversi Tribunali delle due Riviere e quello di Novi sono autorizzati a procedere alla elezione di un Aggiunto alla loro cancelleria.

L'onorario di tali Aggiunti sarà successivamente fissato con particolare Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 7 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

75. *Riconoscimento delle Autorità consolari già stabilite sotto il cessato Governo.*

8 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

I diversi Magistrati e Tribunali della Repubblica sono autorizzati a corrispondere con i Consoli delle Potenze estere riconosciuti dal passato Governo nella medesima qualità.

Dal Palazzo del Governo, li 8 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

76. *Approvazione e promulgazione di un Regolamento sulla competenza e sulla percezione dei diritti di Tonnellaggio.*

8 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

È approvato il Regolamento del tenor seguente, presentato dal Magistrato di Guerra e Marina, che determina i casi nei quali i capitani e padroni di bastimenti non sono obbligati a pagare il diritto di tonnellaggio stabilito con Decreto de' 14 maggio:

Art. I. Sono esenti dal diritto di tonnellaggio

1° tutti i bastimenti appartenenti alla Marina militare, proprii di qualunque Principe;

2° tutti i bastimenti che, essendo sortiti dai porti della Repubblica, fossero per forza di tempo o altro accidente obbligati a rientrarvi, quando però abbiano le stesse patenti di sanità e non abbiano toccato in alcun altro porto;

3° qualunque bastimento nazionale diretto unicamente per uno dei porti della Repubblica, che fosse per forza di tempo o altro accidente o per ragione di purgare la quarantena obbligato ad ancorarsi in altro dei suddetti porti, non dovrà pagare che un solo diritto di tonnellaggio nel primo porto ove approderà;

4° sono esenti come sopra tutti i gozzi soliti a pescare nei rispettivi porti suddetti e loro adiacenze, siccome quelli soliti a trasportarvi dei viandanti;

5° tutti i bastimenti abbandonati da' proprietarii, così colati a fondo come no, benchè il loro carico fosse stato salvato.

II. La misura a tonnellate stabilita dall'articolo 1 del Decreto dei 23 maggio p. p. dovrà eseguirsi da pubblici misuratori, i quali saranno eletti in Genova e negli altri porti della Repubblica dalle Autorità e Magistrati deputati a questo effetto, previi gli opportuni esami sulla loro capacità, secondo le Istruzioni quì annesse, e purchè il numero da eleggersi non ecceda quello di due per ciascun porto.

III. Il pagamento del suddetto diritto è

dovuto al momento che un bastimento qualunque viene ad ancorarsi nel porto.

Egli è dovuto quando anche non vi restasse per il corso di ventiquattro ore, così nel caso che eseguisca il suo discarico come in quello che se ne parta senza discaricare cosa alcuna.

IV. Gli Uffiziali de' rispettivi porti della Repubblica, sui reclami dei padroni o capitani de' bastimenti o sopra quelli dei Ministri incaricati della percezione del suddetto diritto, ed anche *ex-officio* sulla relazione di qualche delatore, dovranno procedere alla revisione della misura onde riconoscere e correggere gli errori ne' quali fossero incorsi i suddetti misuratori tanto a carico de' suddetti padroni e capitani che del pubblico introito. Nascendo su di ciò ulteriori contestazioni o differenze, le Autorità o Magistrati a questo effetto deputati ne saranno giudici, e, trattandosi bene spesso di cose di poco momento, il Deputato agli affari di mare del Magistrato dei Padri del Comune le conoscerà e deciderà, sentite le parti.

V. All'oggetto di non ritardare provvisoriamente la partenza dei bastimenti esistenti nei rispettivi porti, o che v'entrassero prima della piena esecuzione del presente Regolamento, le sopraddette Autorità o Magistrati faranno percepire il suddetto diritto sulle rispettive portate dei bastimenti risultanti dai ruoli d'equipaggio, che loro saranno rilasciate dagli Ufficiali dei porti della Repubblica, nei registri dei quali è tuttora espressa la rispettiva portata dei bastimenti così nella loro entrata nei porti che alla loro sortita, a norma dei Regolamenti di polizia tuttora vigenti.

VI. Ogni bastimento soggetto al pagamento del tonnellaggio non potrà partirsi senza aver prima pagato questo diritto, sotto pena di dovere irremissibilmente pagare il doppio; nella quale pena del doppio incorreranno tutti coloro che variassero i loro bastimenti soggetti al bollo in altri soggetti al tonnellaggio, e quelli che soggetti al tonnellaggio variassero i loro bastimenti in altri di maggiore portata senza fare stazzare e misurare i nuovi.

VII. Il prodotto del suddetto diritto, da esigersi come sopra nei rispettivi porti della Repubblica, sarà passato in Genova nella Cassa camerale e negli altri porti ai Commissarii di dogana ivi residenti. Se ne terrà conto a parte, ed il prodotto si spenderà nei porti medesimi ove sarà ricavato.

VIII. L'onorario de'misuratori sarà soltanto ritratto da' pagamenti che faranno i padroni per la misura o stazza dei loro bastimenti. La mercede loro dovuta sarà come segue:

per ogni bastimento della portata di

tonnellate	12 a 50 . . .	Lire	1
»	da 50 a 100 . . .	»	2
»	da 100 a 150 . . .	»	3
»	da 150 a 200 . . .	»	4
»	da 250 fino a qualunque portata	»	5

Dal Palazzo del Governo, li 8 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

77. *Riordinamento del Monte di Pietà di Genova.*

8 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Intesa l'Esposizione del Magistrato dell'Interno, specialmente incaricato con Decreto de' 17 maggio p. p. a fare un rapporto sullo stato attivo e passivo del Monte di pietà;

Decretano:

Art. 1. A principiare dal 1° luglio prossimo venturo, l'Amministrazione del Monte di pietà percepirà dai particolari in vece del dieci per cento, come dianzi, l'otto per cento.

2. Il mezzo per cento che la detta Amministrazione paga agli estimatori sarà dalla suddetta epoca in appresso, e sino a nuova deliberazione del Governo, a carico de' particolari.

3. Per i pegni il di cui deposito nel Monte non oltrepassa giorni quindeci il premio per gli estimatori è ridotto dal mezzo per cento ad un terzo per cento.

4. Gli onorarii degl' impiegati nel detto Monte saranno dal detto giorno 1° luglio in appresso diminuiti del quinto.

5. Le spese dell'Amministrazione non potranno eccedere la somma di lire 2400 all'anno.

6. È comprovata la locazione fatta dall'Amministrazione della casa attigua all'at-

tuale locale, ed è autorizzata la spesa per il ristoro della medesima da non eccedere lire 5000.

7. I frutti spettanti all'ex-Magistrato del riscatto degli Schiavi saranno aggiunti alla somma capitale appartenente al detto ex-Magistrato, e gli annuali frutti dovranno aggiungersi al capitale in modo che moltiplichino di anno in anno in aumento del capitale sino a nuove provvidenze del Governo.

8. La somma di franchi 12262, 68 centesimi, utili risultanti negli anni 1810, 1811 e 1812, saranno impiegati in vantaggio del Monte ugualmente che gli utili che risulteranno dal detto 1812 in appresso.

9. Il capitale di lire 866537 11 2, ridotto a soli franchi 72887 11, *sive* lire 87464 12 8 per disordini seguiti nell'antica Amministrazione, formerà parte del capitale del Monte attuale; e l'Amministrazione farà corrispondere alli capitalisti interessati un annuo interesse di cinque per cento.

10. I frutti spettanti agli azionisti dopo la creazione del nuovo Monte, in ragione del cinque per cento sul capitale ridotto, ed esistenti in cassa saranno pagati ad ognuno di essi *pro rata* della rispettiva partecipazione, al quale effetto l'Amministrazione darà gli ordini opportuni.

11. L'Amministrazione suddetta è autorizzata a ricevere dalle Fidecommisserie e dalle Amministrazioni quelle somme di denaro che le saranno proposte, come altresì è facoltata di ricevere dalli particolari le somme di deposito o di pagamento che questi fossero obbligati di fare per esecuzione di sentenze o per ordine di Giudice o Tribunale; ed a questi sarà corrisposto dalla cassa del Monte un frutto di quattro per cento all'anno ed alla rata dell'anno.

Le dette somme potranno ritirarsi, quanto sia per le giudiziarie, due mesi dopo la significazione fatta al Cassiere del detto Monte che le somme depositate restano disponibili, e, quanto sia per le somme convenzionali, sei mesi dopo l'avviso da darsi al Cassiere come sopra.

12. Il Magistrato dell'Interno è incaricato di partecipare la presente Deliberazione all'Amministrazione suddetta e d'invigilare sulla piena di lei esecuzione.

Dal Palazzo del Governo, li 8 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

78. *Dichiarazione del Decreto* 18 *maggio* 1814 *sul Deposito degli atti giudiziali; proroga e prefissione di nuovi termini alla esecuzione di tale Deposito.*

8 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Vista la Legge de' 18 maggio p. p.;

Sentita la relazione della Commissione di legislazione e giustizia;

Considerando essere pervenuto a loro cognizione che da alcuni si vuol applicare la disposizione di detta Legge anche a quegli atti de' quali in virtù delle Leggi precedenti e tuttavia in vigore se ne doveva di già rimettere o trascrivere copia alle cancellerie dei rispettivi Tribunali o Giudici, tanto civili e di commercio che correzionali e criminali e di semplice polizia, abbenchè colla remissione o trascrizione ordinata dalle precedenti Leggi l'oggetto di quella de' 18 maggio sia adempito;

Considerando pure che i cambiamenti sopravvenuti nel corso delle Poste rendono necessaria un' aumentazione del termine assegnato per il deposito degli atti che fossero significati in un Cantone lontano da quello ove risiede il Tribunale o Giudice nella di cui cancelleria il deposito dev' essere effettuato; e che d' altronde un' ampliazione del termine medesimo per tutti gli atti in generale può essere utile, avuto riguardo alle diverse postazioni dei Comuni componenti i Cantoni della Serenissima Repubblica;

Considerando infine che potrebbero eccitarsi dei dubbi sull'attendibilità o inattendibilità degli atti così detti stragiudiziali o non concernenti cause pendenti, nel caso in cui il Tribunale o Giudice nella cancelleria del quale si effettuasse il deposito, fosse per qualunque motivo dichiarato incompetente; e che, sebbene consimili dubbi non possano aver alcun appoggio perchè adempito l'oggetto della legge cessa la questione di nullità, pure è giusto d'impedire per quanto è possibile l'abuso delle disposizioni del Legislatore;

Decretano:

Art. I. La detta Legge de'18 maggio non è applicabile a quegli atti, tanto civili e di

commercio che correzionali e criminali e di qualsivoglia altra natura, i quali per disposizione di qualunque altra Legge vigente si dovessero rimettere in originale o trascrivere nelle cancellerie dei suddetti Tribunali o Giudici.

II. Il termine assegnato dall'articolo 2 della Legge suddetta per gli atti significati nel Cantone della residenza del detto Tribunale o Giudice sarà di giorni quattro, e per gli atti significati in un Cantone diverso o lontano da quello della residenza del Tribunale o Giudice il detto termine di giorni quattro è ampliato di un giorno per ogni sei miglia di distanza.

III. Si dichiara a cautela che, se l'ultimo giorno del termine fosse festivo, questo non sarà calcolato. La disposizione di quest' articolo è estesa anche agli atti che fossero stati fatti prima della presente Legge.

IV. Effettuato e constatato il deposito dell'atto nel termine e forme stabiliti dalla precedente Legge dei 18 maggio e dalla presente, l'atto sarà attendibile quanto sia per l'effetto contemplato dalle Leggi medesime, ancorchè il Tribunale o Giudice nella cancelleria del quale fosse stato depositato venisse in appresso per qualsivoglia motivo dichiarato incompetente.

Dal Palazzo del Governo, li 8 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

79. *Richiamo in osservanza delle Disposizioni relative alla denuncia dei Forestieri abitanti in alberghi o case particolari.*

8 giugno 1814.

IL MAGISTRATO DI POLIZIA GENERALE
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visto che, non ostante i Decreti e Regolamenti di polizia tuttora veglianti, la maggior parte de' locandieri e conduttori di case ammobigliate trascurano da qualche tempo di denunciare i forestieri e passaggeri che alloggiano nei loro alberghi, case ammobigliate e nelle case particolari;

Decreta:

Qualunque locandiere, conduttore o proprietario di case ammobigliate e particolari sarà tenuto di denunziare, fra il termine di 24 ore, si al Commissario di polizia del rispettivo Circondario che all' Uffizio del Magistrato di polizia generale tutti quelli che andassero ad alloggiare nei loro alberghi e case particolari, anche a titolo di amicizia, quantunque fosse per una sola notte, e di uniformarsi scrupolosamente ai Decreti e Regolamenti di polizia vigenti, sotto pena ai contravventori di essere puniti con tutto il rigore delle leggi.

Dal Magistrato di Polizia, gli 8 giugno 1814.

Il Presidente
FIESCHI.

---

80. *Approvazione e promulgazione di un Regolamento sul servizio delle Guardie di polizia.*

10 giugno 1814.

Obbligazioni d'ogni Individuo e Brigate

Art. 1. Ogni Brigata dovrà fare delle gite e pattuglie e corse giornali pel territorio del suo Circondario, in numero più o meno secondo il bisogno, facendole constatare sopra il foglio di servizio dal Capo-anziano de' paesi sotto pena di sospensione, ed eserciterà una inspezione esattissima sopra tutti gli oggetti di buon ordine e polizia.

2. Prenderà tutte le notizie e schiarimenti sopra i delitti di qualunque sorta per darne conoscenza alle Autorità locali.

3. Ricercherà ed arresterà tutti i rei, malfattori ed assassini, come pure tutte le persone colte in fragrante delitto o perseguitate dalla voce pubblica, vagabondi o altri che per mala condotta danneggiassero i passaggieri e viandanti o le campagne.

4. Arresterà tutti coloro che saranno trovati esercitare atti e violenze contro la sicurezza delle persone o delle proprietà nazionali e particolari.

5. Proteggerà e presterà aiuto, occorrendo, a' Ricevitori delle pubbliche imposte e dogane ed esecutori degli ordini e comandi pubblici.

6. Proteggerà e difenderà la libera circolazione delle derrate e il trasporto delle mercanzie, proteggendo anche colla forza il commercio interno, dando ogni sicurezza a' mercadanti e negozianti, artigiani e ad ogni cittadino che viaggiassero.

7. Sorveglierà ai mendicanti e vagabondi e genti senza mezzi di sussistenza, e prenderà per questi le misure che le saranno prescritte da'Capi-anziani dei rispettivi luoghi.

8. Formerà processo verbale de' cadaveri trovati sopra le strade, nelle campagne, o ritirati dalle acque, con obbligo di avvertirne il Capo-anziano più vicino ed il Capo-brigata, i quali saranno obbligati di portarsi sul luogo appena ne avranno ricevuto l'avviso, per instruirne in seguito le Autorità immediate.

9. Estenderà similmente processo verbale degl' incendi, rotture, assassinii, e di tutti i delitti che lasciano delle traccie dopo di essere stati commessi, delle dichiarazioni che saranno loro fatte dagli abitanti, parenti, amici, vicini o altre persone che fossero al caso di dare delle prove, indizi e schiarimenti sopra gli autori de' delitti e loro complici; instruendo di tutto quanto il Governatore della Giurisdizione, il Tribunale criminale e, occorrendo, il Capo-anziano del Comune.

10. Si terrà a portata delle radunanze di persone, fiere, mercati, feste o cerimonie pubbliche, di portarvisi per impedire i disordini e mantenervi il buon ordine, e di arrestare coloro che vi tenessero pubblicamente de' giuochi proibiti o vi esercitassero delle superstizioni.

11. Condurrà alle prigioni e luoghi destinati i prigionieri o condannati, prendendo tutte le precauzioni per impedire la loro fuga.

12. Arresterà i militari e disertori non aventi le loro carte in regola.

13. Si farà presentare i passaporti da'viaggiatori forestieri, e si assicurerà di coloro che circolano sul territorio della Repubblica senza passaporto o con dei passaporti non conformi alle leggi, con obbligo di condurli al momento nanti il Capo-anziano del Comune ove saranno stati ritrovati, perchè abbia a dirigerli al signor Governatore del Distretto; ed alcun viaggiatore non potrà ricusarsi dal mostrare il passaporto a' membri della Guardia di polizia che si presenteranno vestiti in uniforme.

14. Le funzioni suddette saranno esercitate dalla Guardia di polizia senza che vi sia bisogno di alcuna dimanda delle Autorità civili. Sarà tenuto nota di questo servigio giornale, fatto indistintamente da tutti o da alcuno, dal Comandante, da ogni Capo, il quale alla fine del mese ne instruirà pel mezzo di un rapporto il Governatore ed il Comandante del Distretto perchè questi ne corrisponda direttamente col Governo o Senatore delegato alla polizia.

15. I connotati de' briganti, assassini, ladri, perturbatori e d'ogni altra persona contro la quale sarà decretato l'arresto verranno trasmessi alla Guardia di polizia, la quale in caso d'arresto di qualcheduno di questi individui lo condurrà di brigata in brigata sino alla destinazione indicata nel mandato d'arresto.

16. La Guardia di polizia sarà obbligata di visitare frequentemente le locande, osterie, alberghi ed altre case aperte al pubblico, anche in tempo di notte, sino a quell'ora in cui le dette case devono essere chiuse, per farvi la ricerca di quegl'individui che le saranno stati segnalati e il di cui arresto sarà stato ordinato da' Tribunali competenti; e i locandieri e albergatori dovranno presentarle i loro registri tutte le volte che ne saranno richiesti.

17. La casa d'ogni cittadino essendo un asilo sicuro, in tempo di notte la Guardia di polizia non potrà entrarvi che nel caso d'incendio, d'inondazione o di riclami e clamori provenienti dall'interno della casa. Ella potrà nondimeno in tempo di giorno eseguirvi gli ordini e ricerche ordinate dalle Autorità civili nei casi e forme prescritte, non potendo fare alcuna visita nelle case de' particolari senza un ordine speciale di ricerca emanato dal Capo-anziano del Comune o Governatore del Distretto, aventi la polizia.

18. Tutti i processi verbali del corpo del delitto, d'arresto ecc. saranno spediti al Giudice di pace o a qualunque altro Agente di polizia giudiziaria del Distretto nel quale i delitti saranno stati commessi o i prevenuti arrestati, e ne sarà egualmente fatto rapporto al Governatore del Distretto.

19. La Guardia di polizia non potrà essere richiesta dai Capi-anziani e Governatori che nell'estensione del loro territorio, e la medesima dovrà essere pronta ad ogni chiamata ed accorrere all'ordine.

20. Ogni Governatore sarà incaricato di sorvegliare immediatamente le Brigate di polizia del suo territorio, ed instruirà direttamente il signor Senatore deputato alla polizia delle lagnanze che gli fossero fatte contro qualcheduno dei membri della stessa

dai Capi-anziani del Distretto o da' particolari.

21. Il Comandante del Distretto sarà egualmente incaricato di dare parte al suo Governatore delle lamente che a lui pervenissero.

Genova, 10 giugno 1814.

IL MAGISTRATO
DELLA POLIZIA GENERALE

Letta la suddetta Instruzione,

Decreta:

È approvata la detta Instruzione.

Il Senatore Deputato alla Polizia generale
FIESCHI

---

81. *Approvazione ed inserzione negli atti del Governo di alcune modificazioni all'antica Costituzione politica; indizione della nomina di* Probi Viri *per la formazione de' Consigli e Collegi.*

11 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visto l'articolo 1 del Proclama di lord W. BENTINCK, Generale in capo delle forze di S. M. Britannica in Italia, de' 26 aprile scorso;

Vista la Lettera de' 29 maggio p. p., nella quale S. E. dichiara che le proposte modificazioni e riforme alla Costituzione del 1576 sono non solamente adattate alle circostanze dello Stato ed utili alla Nazione, ma interamente conformi allo spirito del suo Proclama;

Vista la Lettera del signor cavaliere e colonnello Giovanni Dalrymple, deputato in nome di lord W. BENTINCK alle trattative politiche col Governo;

Decretano:

Art. I. Le modificazioni e riforme indirizzate dal detto signor cavaliere al Presidente del Governo saranno trascritte sui registri dello Stato come basi delle riforme della Costituzione, e autenticate col sigillo della Repubblica.

II. In esecuzione di dette leggi e riforme si procederà immediatamente alla nominazione di trenta *Probi viri* incaricati di eleggere i due terzi dei Consigli e il terzo restante de' Collegi avanti la formazione delle liste degli eligibili, avuto il giusto riguardo alle diverse classi de'cittadini e alle diverse Giurisdizioni dello Stato.

III. I *Probi viri* riceveranno subito una copia autentica delle nuove riforme per regolare a norma di quelle le proprie operazioni.

IV. La Costituzione del 1576 con le nuove modificazioni e riforme sarà pubblicata con le stampe al nuovo anno, epoca del Governo definitivo.

Dal Palazzo del Governo, gli 11 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

82. *Rivendicazione dei beni già proprii delle Corporazioni religiose, e ripristinazione delle pensioni a favore dei Membri di esse Corporazioni.*

11 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che quando il Governo della Repubblica ligure ha richiamato a se i beni delle corporazioni religiose si è obbligato in correspettività e per ragione di giustizia a corrispondere un'annuale pensione ai diversi individui di dette corporazioni;

Considerando che i beni suddetti sono passati nel Governo francese, al momento della riunione della Liguria alla Francia, sotto i medesimi patti e condizioni e vincoli di corresponsione;

Considerando che, sciolta l'unione della Liguria alla Francia e cessato per conseguenza per parte di questa il pagamento delle pensioni agli individui come sopra, ritorna il Governo di Genova ristabilito dalle armi Britanniche e dal consenso de' Popoli a godere dei medesimi diritti e a subire gli stessi oneri che aveva prima;

Decretano:

Art. 1. Tutti i beni che appartenevano alle Corporazioni religiose già esistenti nello Stato genovese, e che non sono già passati a titolo oneroso nel patrimonio di qualche individuo o particolare, sono dichiarati di pertinenza

del Governo genovese finchè questo corrisponderà le pensioni agl'individui delle Corporazioni religiose, e di proprietà di esse Corporazioni quando siano ristabilite.

2. Tutti coloro che avessero beni-fondi a titolo gratuito già spettanti alle Corporazioni religiose sono tenuti a rilasciarli all'eccellentissima Camera per gli oggetti su indicati, e similmente coloro che avessero ancora presso di se delle somme provenienti da detta causa e cause sono tenuti a passarle in Cassa camerale.

3. Tutte le Autorità amministrative e giudiziarie sono incaricate di dare la loro esecuzione, in ciò che le concerne, al presente Decreto, e ne sarà data copia al Collegio camerale, ai signori Coadiutori camerali, e al Procuratore camerale per invigilarne l'osservanza.

Dal Palazzo del Governo, gli 11 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

83. *Ripartizione fra il Governo ed i Capi di Provincia delle nomine alle Cariche comunali.*

17 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

È stabilito per modo di regola:

1° l'elezione dei Capi-anziani ed Anziani è riserbata al Governo;

2° quella dei membri dei Consigli si farà dai Governatori rispettivi; ma sarà sottoposta all'approvazione del Magistrato dell'Interno.

Dal Palazzo del Governo, li 17 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

84. *Determinazione del numero dei membri occorrente alla legalità delle adunanze dei diversi Tribunali, e del numero dei voti richiesto per la validità delle loro sentenze.*

17 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visti i dubbi che sono insorti sul numero dei Giudici che devono concorrere nella decisione delle cause, e sull'intervento dei Supplementarii in luogo dei Giudici impediti o assenti;

Sentita la relazione della Commissione di legislazione e giustizia;

Decretano:

Art. 1. Il Tribunale di cassazione è legittimamente radunato in numero di cinque Giudici o Supplementarii; sarà però sempre necessario nella decisione il concorso di quattro voti.

2. Ciascuna Sezione del Tribunale d'appello è legittimamente radunata in numero di tre Giudici o Supplementarii; è però sempre necessario nella decisione il concorso di tre voti.

3. Il Tribunale criminale di Genova non è legittimamente radunato che in numero di cinque Giudici o Supplementarii; nelle decisioni vi è sempre necessario il concorso di tre voti.

4. I Tribunali di prima instanza nelle cause civili e correzionali sono legittimamente radunati in numero di tre Giudici o Supplementarii; nelle decisioni basta il concorso della pluralità de' voti.

Nelle cause criminali si osserva la disposizione dell'articolo 4 della Legge de' 4 maggio 1814 per la legittimità delle radunanze; nelle decisioni in parità de' voti prevale la sentenza più mite in favore del prevenuto, alla forma delle leggi vigenti.

5. Per li Tribunali del commercio si osservano le leggi vigenti.

Dal Palazzo del Governo, li 17 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

85. *Richiamo all'osservanza delle Disposizioni di polizia sul Porto d'armi.*

17 giugno 1814.

IL MAGISTRATO DI POLIZIA GENERALE
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Pervengono da tutte le parti continue notizie al Magistrato di polizia che ne' giorni di festa, e particolarmente all'occorrenza di funzioni religiose o processioni, si vedono sulle piazze delle chiese rurali, sparse per le Comuni, molti uomini armati di schioppo, senza avere veruna pubblica missione, formare degli attruppamenti ed unioni, sparare colpi senza verun oggetto, in ispecie nelle ore destinate alle funzioni parrocchiali, con grandissimo disturbo de' buoni e tranquilli

abitanti che concorrono alle medesime; e taluni ancora, non contenti, si fanno lecito di portare stili, pistole ed altre armi corte in contravvenzione alle Leggi e Regolamenti veglianti, proibitive di dette delazioni, e con pericolo, come spesso succede, che da tale abuso e libertà ne provengano de' terribili effetti per le forti contese e dispute che nascono frequentemente.

Il Magistrato, premuroso di conservare il buon ordine e la tranquillità in tutto il territorio, e prevenire per quanto è possibile qualunque inconveniente, per mezzo del presente non può a meno di far sentire la disapprovazione di sì fatale abuso e contravvenzione; e dichiara che d'ora in avanti chiunque ardirà di contravvenire alle suddette Leggi e Regolamenti in simile materia sarà caratterizzato come persona mal' intenzionata e perturbatrice della pubblica tranquillità, e come tale denunciata al Governo e punita con tutta la severità delle Leggi e Regolamenti suddetti.

I signori Governatori, Commissarii di polizia, Capi-anziani invigileranno all' osservanza di suddette Leggi e Regolamenti colla massima precisione, impedendo qualunque attruppamento armato, in ispecie nel tempo delle sacre funzioni, e castigando chiunque si permetterà fare degli spari inopportuni di fucile; e daranno parte al Magistrato di qualunque individuo si sarà fatto lecito di contravvenirvi.

Dal Magistrato di Polizia, li 17 giugno 1814.

Il Presidente
FIESCHI.

---

86. *Restrizioni al permesso dei fuochi d'artifizio ed altri spari nella città di Genova.*
18 giugno 1814.

IL MAGISTRATO DI POLIZIA GENERALE
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Essendo pervenuto a cognizione del Magistrato che, non ostante i Regolamenti di polizia che proibiscono gli sbarri di qualunque sorta d' armi, il tirare razzi o fuochi d'artifizio nelle strade e dalle finestre delle case per qualsisia ragione, principalmente nei giorni di vigilie e feste, specialmente per quella di san Gio. Battista (1), e volendo riparare ad un sì grave disordine in pregiudizio della sicurezza personale de' cittadini e delle proprietà che vanno esposte ad incendi;

Decreta:

Art. 1. Sarà solamente permesso provvisoriamente di tirare razzi ed altri fuochi d'artifizio nelle piazze di Carignano, Vialata, Acquaverde, Acquasola e del palazzo Doria fuori la porta di san Tommaso, rimanendo escluse tutte le altre piazze, strade ed angoli della città.

2. I contravventori colti in flagranti saranno immediatamente arrestati e tradotti nanti il Tribunale per essere puniti secondo la legge; gli altri saranno denunziati allo stesso Tribunale.

Si avverte che i padri, madri de'suddetti, i padroni e capi di casa saranno mallevadori per i loro figli, lavoranti, servitori e domestici, quanto sia per l'emenda prescritta dalla legge.

Li signori Commissarii di polizia, la Guardia nazionale e gli Agenti di polizia sono richiesti alla stretta esecuzione del presente Decreto.

Dal Magistrato di Polizia, li 18 giugno 1814.

Il Presidente
FIESCHI.

(1) Così la Edizione ufficiale dello stesso anno 1814 Vol. I. pag. 78).

---

87. *Convocazione dei trenta* Probi Viri; *e approvazione di un Regolamento per l'esercizio delle loro attribuzioni.*
23 giugno 1814 (1).

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visto il Decreto del dì 11 del corrente mese intorno all'elezione dei trenta *Probi viri;*

(1) Quest'atto finora inedito è ricavato dal *Registro* (n. 1° *delle Deliberazioni del Governo provvisorio*; nel quale, sotto la data del 21 stesso mese, leggesi pure quanto infra:

» **Riordinamento della Commissione di legislazione**
» *Seduta del 21 Giugno* 1814.

» Sentito il Parere del Senatore Presidente di detta » Commissione;

» 1° Proposto di ampliare la Commissione medesima al » numero di sette soggetti;

» 2° Di dichiarare legittime le sessioni di detta Com» missione quando siano presenti quattro soggetti;

» 3° Essendo radunati in numero di cinque o anche di » quattro, basteranno tre voti favorevoli per l'approva» zione di progetti di legge;

» 4° Ogni soggetto è autorizzato a proporre in iscritto » le proprie osservazioni, non ostante che fosse di contrario » parere alla maggiorità;

» *Approvato.*

» *Il Presidente*
» SERRA. »

Visto il C. LVII delle Leggi del 1576;

E sull'esempio di quelli antichi legislatori avvertendo che le elezioni e altre operazioni governative seguitare non possono interamente le forme e regole prescritte se non dopo i fondamenti gittati, e stabiliti i primi ordini di Magistrati, e che non può convenire di lasciare ciò in dubbio e senza una norma sicura che, allontanandosi il meno possibile dalle antiche leggi e costumanze, abbracci tutti i casi e provveda a tutte le difficoltà;

Decretano:

I trenta *Boni Viri* nominati col Decreto del dì undici sono convocati il 27 del corrente mese di giugno nella sala del minor Consiglio.

Fino a questo giorno si procederà dai Collegi alla sorroga di quelli fra gli elettori che dimanderanno la loro scusa.

Nel detto giorno gli elettori si raduneranno e procederanno alle prescritte elezioni nel numero in cui si troveranno presenti, purchè siano ventidue almeno. Non arrivando a questo numero, si faranno le surroghe corrispondenti alle vacanze finchè il numero di ventidue almeno sia compito.

Presiederanno alla convocazione e alle successive adunanze i Collegi della Repubblica; stabiliranno il tempo e il numero delle sessioni, ma non avranno alcuna parte negli squittinii.

Al principio di ogni sessione un Segretario di Stato inviterà i trenta elettori a prestare l'antico giuramento davanti il serenissimo Trono.

Essi procederanno, senza altro intervallo che de' dì festivi, alle elezioni de' restanti Senatori, a quelle del minor Consiglio, e finalmente alle elezioni del Consiglio maggiore.

Duecento soggetti verranno eletti al megior Consiglio, dell'età di 25 anni almeno; i sessantasei, dell'età d'anni 30, saranno eletti al minor Consiglio.

Tre Senatori di Senato e quattro Camerali formeranno il compimento delle elezioni. Le elezioni si faranno sopra un maggior numero di nomine. Al maggior Consiglio ciascun elettore potrà nominare quindici soggetti, al minore cinque, e a' serenissimi Collegi due.

Nel leggere la lista de' nominati saranno i Segretarii di Stato obbligati, quando non conoscono l'età di un candidato, di interpellare il nominatore se sa di certo che abbia l'età legale. I nominati de' quali non si conoscesse l'età non potranno passar sotto voti.

Niuna sessione sarà legittima se ventidue elettori almeno non saranno presenti. Nelle due prime esperienze per ogni qualità di elezioni faran di mestieri alla approvazione diciotto voti favorevoli, alla terza la pluralità relativa. La proporzione delle elezioni del maggiore e minore Consiglio sarà quanto è possibile la stessa che è stata osservata nella lista di trenta elettori: così che si eleggeranno nel maggior Consiglio 80 soggetti fra' Nobili di Genova, 67 fra i soggetti che hanno il domicilio politico nelle altre parti dello Stato, 55 fra i negozianti, proprietarii e avvocati; e nel minor Consiglio saranno 27 de' primi, 22 de' secondi, 17 de' terzi. Non si passerà a successive elezioni se le prime non saranno compiute. Nell'elezione de' restanti Senatori non sarà necessario osservar proporzione.

I Segretarii pubblicheranno le elezioni; e siccome i Conservatori delle leggi non possono essere eletti se non dopo i Consigli, così, insorgendo qualche dubbio, i Segretarii lo proporranno a' serenissimi Collegi e ne leggeranno ad alta voce la decisione.

Essendo antico costume che nelle sessioni ove si fanno elezioni nessuno prenda la parola se non per ispeciale Decreto de' serenissimi Collegi, così, se alcuno voglia proporre qualche difficoltà, dovrà proporla ad uno de' Segretarii che la farà presente a' serenissimi Collegi.

I nuovi eletti non prenderanno il pieno possesso se non al 1° gennaio 1815, a meno che l'Autorità competente non giudicasse espediente alla Repubblica di accelerare quel tempo.

Nondimeno negli ultimi quindici giorni del mese di decembre i Collegi convocheranno il maggiore e minore Consiglio per procedere all'elezione del serenissimo Doge a termini delle Leggi del 1576.

Dal Palazzo del Governo, li 23 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

88. *Ordinamento del servizio e determinazione di una nuova Tariffa delle Poste a' cavalli.*

23 giugno 1814.

Regolamento per le Poste de' cavalli nello Stato della Serenissima Repubblica di Genova

Art. 1. Tutti coloro che saranno giunti in posta ne' luoghi ove si trova Posta da cavalli non potranno pretendere di seguitare il viaggio per vettura se non dopo giorni tre dal loro arrivo; volendo partire prima, saranno obbligati continuare in posta.

2. Chiunque arriverà in vettura ne' luoghi ove esiste Posta de' cavalli non potrà cambiare cavalli per seguitare il suo viaggio se non passate ventiquattr'ore dopo il suo arrivo. Li Maestri di posta o altri che gli accordassero cavalli prima di detto termine incorreranno nella pena di scuti venti da lire otto, applicabili per metà al denunziante, se vi sarà, e per l'altra metà alla Cassa pubblica.

3. Giungendo ne' luoghi o città delle due riviere qualche viandante per via di mare, non sarà lecito a verun altro dargli cavalli d'affitto se non nel caso che il Maestro di posta esistente nel luogo non potesse somministrarli, dovendo questi avere la preferenza, e ciò alla pena di scuti dieci da lire otto ai contravventori, da applicarsi per metà alla Cassa di quella Comune ove sarà seguita la trasgressione, e l'altra metà in beneficio del postiere pregiudicato.

4. Non potendo il Maestro di posta fornire cavalli al viandante, dovrà rilasciargliene un certificato gratis onde possa valersene alla Posta vicina; il rifiuto di rilasciare tal certificato sarà punito con una emenda di scuti quattro da lire otto, applicabile per metà alla Cassa pubblica e per l'altra metà alla Cassa della Comune del luogo.

5. Tutti li Maestri delle poste dovranno prontamente somministrare cavalli, fino al numero che sarà loro prescritto di tenerne, tanto ai corrieri ordinarii, straordinarii e staffette quanto a tutti coloro che viaggiano in posta, sotto pena di scuti sei da lire otto applicabili alla Cassa pubblica.

6. Nel caso che i corrieri, staffette e viaggiatori arrivando alla Posta non trovassero cavalli, potranno farsi condurre ossia ribattere con li stessi cavalli dopo breve rinfresco, da non eccedere ore due, e mediante il solito pagamento, sino alla Posta successiva; ciò però una sola volta.

7. Resta espressamente proibito a tutti li Maestri di posta il dare cavalli per la posta a qualunque persona di qualsivoglia condizione che arrivasse alla loro Posta con cavallo, sedia o postiglione che non fosse della Posta più vicina (meno però il caso contemplato nell'articolo precedente); anzi in tal caso dovranno darne parte in Genova al Direttore generale delle poste, e nelle riviere ed in altri luoghi dello Stato al Governatore, ove esiste, e dove non esiste, al Capo-anziano della Comune, acciò, quando la persona che viaggia fosse sospetta, possa essere trattenuta. Qualunque Maestro di posta che contravenisse al presente articolo s'intenderà incorso nella pena di scuti dodici da lire otto, applicabili per metà al delatore, se vi sarà, e per l'altra metà alla Cassa pubblica.

8. Resta altresì proibito a chiunque, sia nazionale che forastiero, che tenga cavalli di vettura il potergli affittare a chi viaggia per la posta, sotto pena della perdita de' cavalli, che s'intenderanno confiscati in benefizio di quel postiere che venisse per tale affitto pregiudicato; e ciò oltre la pena pecuniaria di scuti sei da lire otto, applicabili alla Cassa pubblica.

9. Non potrà alcun vetturino o altri che affittano cavalli a vettura appigionare cavalli e sedie ad alcun passeggiere o viandante se non con l'obbligo di condurli a vettura sino al luogo ove saranno diretti.

10. Nella suddetta pena di confisca de' cavalli incorreranno pure quei vetturini che instradati per vettura si faranno lecito di defraudare le rispettive Poste, cambiando o aggiungendo in qualunque modo cavalli fuori di esse.

11. Tutti li Maestri di posta da cavalli e loro rispettivi sostituti non potranno farsi lecito di dare cavalli di posta a' vetturini che sono instradati per vettura (salvo sempre il disposto all'articolo secondo), sotto pena di scuti quattro da lire otto per ogni contravvenzione, da applicarsi per metà al delatore, se vi sarà, e per l'altra metà alla Cassa pubblica, oltre quelle altre pene afflittive e correzionali che saranno apprese di

circostanza dal Magistrato eccellentissimo di polizia, anche con esser tradotti alli Tribubunali criminali nei casi di maggior rilievo.

12. Riguardo a que' particolari che volessero viaggiare per le due riviere, compreso Sarzana e Ventimiglia, potrà ogni Maestro di posta provveder loro cavalli da sella anche a vettura, ma bensì solamente fino alla Posta più vicina entro il territorio della Serenissima Repubblica; ed arrivando alla detta Posta, sarà tenuto il postiere dar nuovi cavalli col pagamento di lire due soldi otto per ciaschedun cavallo e per ogni posta, come resta stabilito nella Tariffa per i cavalli con guida a piedi.

13. I viaggiatori dovranno essere muniti di passaporto in regola, rilasciato in Genova dall' eccellentissimo Magistrato di polizia, negli altri luoghi dal Governatore, ove esiste, e dove non esiste dal Capo-anziano delle Comuni o da chi sarà rispettivamente a tale oggetto destinato. Senza passaporto, resta proibito a qualunque Maestro di posta il dare sedie o cavalli, sotto pena di scuti dieci da lire otto per ogni contravvenzione, applicabili per metà al delatore, se vi sarà, e per l'altra metà alle rispettive Casse comunali. Li viaggiatori dovranno sempre ritenere presso di loro il passaporto per darne visura ai Maestri di posta.

14. Correndo la posta, niuno potrà precedere chi fosse partito avanti di lui, ed il primo ad arrivare alla Posta successiva avrà la preferenza nella cambiatura de'cavalli.

15. Ogni Maestro di posta sarà tenuto spedire tutti i dispacci o pieghi straordinarii che gli saranno consegnati dall'Uffizio generale delle poste in Genova e dai rispettivi Governatori nelle Giurisdizioni, come pure tutte le valigie delle staffette ordinarie, per mezzo de' proprii postiglioni più sicuri, e non di altre persone a piedi o in altro modo; ed ogni Maestro di posta sarà responsabile di detti dispacci pieghi e valigie per il tratto rispettivo della sua Posta, e spedirà senza dilazione le staffette o postiglioni che vanno con li dispacci pubblici, facendoli correre colla possibile velocità di posta in posta ad effetto giungano prontamente e sicuramente al loro destino: ed in caso di qualsivoglia contravvenzione li detti Maestri di posta saranno soggetti alla pena di scuti dodeci da lire otto, applicabili come sopra, oltre quelle corporali e correzionali che dal Governo saranno apprese corrispondenti alle mancanze ne' casi di maggiore rilievo.

16. Sarà obbligo del Maestro di posta de' cavalli in Genova di dare avviso al Direttore generale delle poste, e di quelli di riviera al Governatore, ove esiste, e dove non esiste al Capo-anziano della Comune o a chi ne farà le veci, dell'arrivo d'ogni corriere, tanto ordinario che straordinario, e di qualunque altra persona che giungesse in posta, sotto pena di scuti tre da lire otto per ogni contravvenzione, applicabili alle rispettive Casse comunali.

17. Saranno pure obbligati tutti i Maestri di posta di portare ogni sera all' Uffizio dell'eccellentissimo Magistrato di polizia in Genova, e negli altri luoghi dello Stato a'rispettivi Governatori ove esistono, e dove non esistono a' Capi-anziani delle Comuni o a chi farà di essi le veci, la nota nominale di tutti gl' individui che avranno nella giornata staccati cavalli o carrozze di posta; e ciò alla stessa pena di cui nell'articolo precedente.

18. Si proibisce a tutti i barcaroli, filuchieri e padroni di gozzi, filuche o altri bastimenti l' imbarcare alcun corriere ordinario o straordinario che fosse giunto in posta e volesse proseguire la sua corsa per via di mare diretta, entro i limiti del territorio della Serenissima Repubblica, se prima non avranno detti corrieri pagato al Maestro di posta che si trovasse nel luogo dell' imbarco la metà di quella mercede che gli spetterebbe se somministrasse cavalli dalla sua alla Posta più vicina; e ciò alla pena per detti barcaroli e padroni di pagare di proprio la detta mercede che spettasse al rispettivo postiere.

19. Niuno potrà pretendere o avrà diritto di voler cavalli, da servirsene per la posta o in qualunque altra maniera, senza l' effettivo pagamento a tenore della Tariffa, che sarà pubblicata contemporaneamente al presente Regolamento.

20. La Tariffa medesima dovrà essere esattamente osservata da qualunque Maestro di posta e postiglione, colla pena, quanto a'primi, di scudi venticinque da lire otto, e quanto a' secondi di scudi quattro simili per ogni

contravvenzione, applicabili alla Cassa camerale.

Li Maestri di posta saranno obbligati di avere affissa nei rispettivi Uffizi una copia di detta Tariffa e del presente Regolamento.

21. Non sarà lecito ad alcun vetturino o affitta cavalli a vettura apporre nè far apporre li *tassi* alle briglie de' loro cavalli, essendo questo un distintivo di quelli della Posta, e ciò alla pena di scudi due da lire otto, applicabili come sopra.

22. Li postiglioni in servizio delle Poste dovranno sempre avere al braccio un distintivo da stabilirsi dal Direttore generale. Niuno fuori di essi potrà far uso della cornetta, che è pure un distintivo della Posta. Li postiglioni o vetturini che mancassero all' osservanza del presente articolo saranno soggetti alla pena di uno scudo da lire otto per ogni contravvenzione, applicabile come sopra.

23. Tutti li postiglioni devono essere subordinati a' rispettivi Maestri di posta lungo lo stradale delle loro corse.

24. Tutti coloro che vorranno spedire staffette particolari o espressi a cavallo, tanto per lo Stato che per fuori, saranno obbligati di ricorrere in Genova al Direttore generale delle poste e negli altri punti dello Stato alli rispettivi Direttori degli Uffizi delle lettere, i quali avranno cura di far eseguire prontamente dette spedizioni, mediante la riscossione di quanto sarà per le medesime dovuto.

25. Il Direttore generale in Genova e i Direttori degli Uffizi delle lettere negli altri punti dello Stato saranno responsabili dell'esecuzione sollecita della spedizione.

26. Resta proibito a qualunque particolare o affitta cavalli il concederne per spedizioni di simili staffette o espressi a cavallo, alla pena di scuti venticinque da lire otto per ogni contravvenzione, applicabili per metà al delatore e per l'altra metà alla Cassa camerale.

27. Nei casi di contravvenzione agli articoli sovra espressi, qualunque individuo di truppa assoldata o volontaria, previa la permissione in Genova dall'eccellentissimo Magistrato di polizia e negli altri luoghi del territorio della Serenissima Repubblica dal Governatore, ove esiste, e dove non esiste dal Capo-anziano della Comune o da chi farà per esso le veci, potrà procedere all'esecuzione per l'effetto delle pene sopra enunciate.

28. Per la sola prova della contravvenzione basterà la semplice verificazione del fatto, a giudizio in Genova dell' eccellentissimo Deputato alle poste o del Direttore generale delle poste; e negli altri punti dello Stato a giudizio del Governatore, ove esiste, e del Capo-anziano della Comune ove non esiste un Governatore.

29. Li Governatori ed, ove questi non esistono, i Capi-anziani sono autorizzati a riscuotere le penali e condanne di cui nel presente Regolamento, col carico di darne parte immediatamente o renderne conto all'eccellentissima Camera o al Direttore generale delle poste.

30. Li Governatori dove risiedono, ed in loro mancanza i Capi anziani delle Comuni, ed in Genova l'eccellentissimo Deputato alle poste o il Direttore generale delle poste intendono sopra i ricorsi de' corrieri e viaggiatori contro li Maestri di poste e postiglioni per tutto ciò che riguarda il loro servizio, e li tramandano ai Tribunali competenti in caso di grave delitto.

31. Il Direttore generale delle poste è incaricato d'invigilare all'esatta osservanza del presente Regolamento, sotto la superiore inspezione dell' eccellentissima Camera o del Senatore Deputato alle poste.

Dal Palazzo del Governo, li 23 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

TARIFFA per le Poste dei cavalli nello Stato della Serenissima Repubblica di Genova

Per carrozza, berlina o carrozzino, purchè siano a quattro ruote e portanti fra dentro e fuori due sino in sei persone, e purchè il peso dell' equipaggio non ecceda i rubbi venti, dovransi prendere quattro cavalli da Genova a Campomarone, e pagare per ogni cubbia e per ogni posta . . . . . Lire 9. —

I legni che da Genova arriveranno a Campomarone con quattro cavalli saranno obbligati seguitare sino a Novi con sei cavalli, pagando la terza cub-

bia in ragione per ogni posta . Lire 6. —

Da Novi poi ad Alessandria, Tortona o altrove staccheranno solo quattro cavalli, pagando come sopra per ogni posta . . . . . 9. —

Viceversa, i legni che da Alessandria, Tortona o altrove arriveranno a Novi con quattro cavalli dovranno seguitare con sei sino a Campomarone, e da Campomarone a Genova con soli quattro cavalli, al ragguaglio come sopra per le due prime cubbie per ogni posta . . . . . 9. —

E per la terza cubbia da Novi a Campomarone . . . . . 6. —

Per i legni leggieri a quattro ruote, un solo fondo, a timone o a timoniera, con sole due persone e valigia non eccedente il peso di libbre sessanta, o con tre persone senza valigia, baule o *vache*, si staccheranno da Genova a Campomarone soli due cavalli, pagando per ogni posta . . . . . 9. —

Li detti legni leggieri, che da Genova arriveranno a Campomarone con due cavalli, saranno obbligati seguitare sino a Novi con tre cavalli, pagando per il terzo cavallo per ogni posta . . . . 4. —

Da Novi poi a Tortona, Alessandria o altrove staccheranno soli due cavalli, pagando per ogni posta . . . . . 9. —

Viceversa, arrivando in Novi da Alessandria, Tortona o altrove con due cavalli, saranno obbligati seguitare sino a Campomarone con tre cavalli, pagando come sopra per il terzo cavallo . . 4. —

Da Campomarone a Genova seguiteranno con due soli cavalli, pagando per ogni posta . . . . . 9. —

Per una sedia o altro legno a due ruote in posta, purchè il peso dell'equipaggio non ecceda rubbi tredici, si prenderanno due cavalli, pagando per ogni posta . . . . . 9. —

Se vi fosse in detta sedia, dentro o fuori, una terza persona, si dovrà attaccare e pagare il terzo cavallo, pagando come sopra per ogni posta . . 4. —

Qualora però il peso dell'equipaggio non eccedesse rubbi sei, potrà avere la terza persona senza l'obbligo di prendere il terzo cavallo da Genova a Campomarone.

Da Campomarone però sino a Novi, e viceversa, essendovi o non essendovi la terza persona, oltrepassando o no l'equipaggio i rubbi sei, si dovrà indispensabilmente prendere il terzo cavallo, pagando per ogni posta . Lire 4. —

Per i legni però a due ruote, da Campomarone a Voltaggio e viceversa, sarà in arbitrio dei viaggiatori di staccare per la salita della Bocchetta il così detto *perteghino* invece del terzo cavallo, ed in questo caso si pagheranno per il medesimo, in tutto . . . 3. —

E più per mancia al postiglione . 1. 10

Per il terzo cavallo non potranno pretendere i Maestri di posta di accompagnarlo con postiglione, nè li viaggiatori saranno obbligati ad alcuna mancia per il medesimo.

Per ogni cavallo da sella in posta, si di andata che di ritorno, compresa una valigia che non oltrepassi il peso di libbre quaranta, si dovrà pagare per ogni posta . . . . . 3. —

Per mancia a' postiglioni, tanto guidanti carozze, berline, sedie e legno qualunque come a cavallo da sella, per ogni posta . . . . . 2. —

Si osserva la stessa Tariffa e Regolamento da Genova a Voltri e viceversa, come da Genova a Campomarone.

Per le riviere di Levante e Ponente per ogni cavallo da sella in posta si pagherà, per ogni posta . . . . . 3. —

Mancia al postiglione a cavallo, per ogni posta 1. 10

Se poi il viaggiatore in luogo del postiglione a cavallo vorrà essere accompagnato da guida a piedi, pagherà per il cavallo per ogni posta 2. 8

Mancia alla guida a piedi per ogni posta 1. 4

Li Maestri di posta di Genova, Voltri, Campomarone, Voltaggio e Novi saranno obbligati tenere almeno quattro carozze o sedie per uso de' viaggiatori o corrieri che le richiedessero. Quelli di Sarzana e Lerice dovranno averne almeno due.

Per il nolo di detti legni non potranno esigere più di soldi venti per ogni posta.

Tutti li corrieri straordinarii, nazionali o forestieri, saranno tenuti uniformarsi alla

presente Tariffa, e non godranno benefizio alcuno nel pagamento delle rispettive poste.

Per il prezzo di condotta de' corrieri ordinarii sarà fatta dall' eccellentissimo Deputato alle poste una particolare convenzione co'Maestri di posta.

Le valigie che detti corrieri caricheranno non dovranno oltrepassare il peso, cioè, se la valigia sarà una sola e debba perciò caricarsi come volgarmente dicesi a fil di schiena, non dovrà eccedere i rubbi quindici; se poi sarà divisa in due e per conseguenza potrà caricarsi in cubbia, i Maestri di posta saranno obbligati sino in rubbi diecisette.

Il Governo si riserva di determinare tutto ciò a cui non fosse per la presente Tariffa provvisto; come pure di variare anche la medesima tanto riguardo al pagamento de' cavalli quanto riguardo al peso delle valigie de' corrieri, nel caso che le strade delle riviere venissero ridotte ad uso carettabile.

Cambiature e numero delle Poste nello Stato della Serenissima Repubblica

Da Genova a Campomarone, *Poste*	1 1/2
Da Campomarone a Voltaggio .	2
Da Voltaggio a Novi	2
Da Novi a Tortona.	2
Da Novi a Alessandria . . .	2

Riviera di Levante

Da Genova a Recco	2
Da Recco a Rapallo	1
Da Rapallo a Sestri	2
Da Sestri al Bracco	1
Dal Bracco a Mattarana . . .	1
Da Mattarana al Borghetto . .	1
Dal Borghetto a Sarzana . .	3
Dal Borghetto alla Spezia . .	2
Dalla Spezia a Sarzana . . .	1
Da Sarzana a Lavenza . . .	1
Da Sarzana a Lerice	1

Riviera di Ponente

Da Genova a Voltri	2
Da Voltri a Savona	2 1/2
Da Savona a Finale	2 1/2
Da Finale alla Pietra	1
Dalla Pietra ad Alassio . . .	2
Da Alassio a Diano	2
Da Diano al Porto-Maurizio . .	1
Dal Porto-Maurizio a S. Remo .	3
Da S. Remo a Ventimiglia . .	2
Da Ventimiglia a Mentone . .	1

Dal Palazzo del Governo, li 23 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

89. *Istituzione e attribuzioni di una Deputazione agli Studi.*

30 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Sentita l'Esposizione fatta dal Rettore dell' Università di Genova e successiva relazione del Magistrato dell' Interno,

Decretano:

È creata una Deputazione agli Studi, composta di un Senatore, Presidente, e di quattro altri soggetti aventi almeno l'età di 30 anni.

Tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione, gli ecclesiastici eccettuati, dipenderanno dalla detta Deputazione.

Essa amministrerà le antiche rendite dell'Università, ne pagherà le pensioni degli ex-Gesuiti e gli altri antichi oneri annessi. Provvederà col rimanente e con quel di più che il Governo giudicherà conveniente agli onorarii e alle spese delle Facoltà.

Rivederà e stabilirà i conti delle Autorità che hanno amministrato infino al presente. Presenterà al Governo un piano generale di studi, contenente l' ordine, la qualità, l' istituzione e disciplina delle pubbliche scuole, la dipendenza dall'Autorità superiore, la scelta dei libri classici, la collazione dei gradi, il modo di provvedere alla vacanza delle cattedre, le prerogative, gli onorarii, il giubilato dei professori, le rendite particolari e le pubbliche sovvenzioni.

Fino a tanto che il detto piano sia approvato, resteranno in vigore i Regolamenti dell'Università conciliabili con le presenti Disposizioni.

Dal Palazzo del Governo, li 30 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

90. *Riordinamento del servizio e della vendita de' Sali e Tabacchi.*

30 giugno 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Volendo ristabilire definitivamente la Finanza sali e tabacchi, oggetto interessantissimo per lo Stato e che ha formato da tanti secoli uno dei principali introiti della Repubblica, e porre freno ai contrabbandi ed abusi che si commettono in pregiudizio della stessa;

Decretano:

Art. 1. La vendita de' sali e tabacchi si farà in tutto il territorio della Serenissima Repubblica privativamente dal Governo.

II. È proibita l'introduzione e fabbricazione nello Stato di qualunque qualità e quantità di sale, come pure l'introduzione, fabbricazione e coltivazione di qualunque quantità di tabacchi, tanto in foglia che in polvere e da fumo. Sono eccettuati da questa disposizione i tabacchi che saranno depositati ne' magazzini del Portofranco per godervi del benefizio dello stesso, siccome quelli che passeranno di transito nello Stato alla direzione dell'estero, a riguardo de'quali si osserveranno le Leggi e Regolamenti che vigevano nell'anno 1805.

III. È tollerata nel corrente anno la coltivazione de' tabacchi che si trovassero già piantati. I coltivatori dovranno però entro il mese di luglio prossimo farne la precisa denuncia al Capo-anziano del loro Comune, il quale nel decorso del successivo agosto sarà tenuto trasmetterla al Governatore della Giurisdizione perchè sia indilatamente passata all'eccellentissima Camera.

Il prodotto delle piante come sopra denunciate dovrà al raccolto essere venduto alla Finanza, e ne è proibita a'coltivatori la fabbricazione.

IV. I sali saranno venduti al prezzo di soldi due per ogni libbra, e i tabacchi ai prezzi portati nella Tariffa de' 31 maggio del corrente anno.

V. Nessuno potrà vendere sali e tabacchi se non se quelli che sono autorizzati legalmente dalla Camera eccellentissima, che può variarli come stimerà conveniente.

VI. Chiunque si permetterà vendere sali e tabacchi a prezzo maggiore di quello stabilito dalla Legge sarà considerato come un venditore in contrabbando e soggetto alle stesse penali prescritte per i contrabbandi.

VII. Gl' impiegati nelle Dogane non potranno lasciare sbarcare nè transitare veruna quantità di sali nè di tabacchi se non saranno accompagnati da uno spaccio della Finanza: tutti quelli di detti generi che non fossero muniti di detto spaccio, quelli che, essendone provvisti, si trovassero fuori della strada ordinaria per la loro destinazione e le di cui quantità non corrispondessero allo spaccio medesimo, saranno sequestrati come di contrabbando.

VIII. In tutto il littorale della Serenissima Repubblica è proibito l'appulso de' bastimenti qualunque carichi di sali e tabacchi, sotto pena di essere considerati in contrabbando; meno il caso che fossero costretti ad approdarvi per motivo del tempo cattivo o di fuga da' corsari, quali circostanze dovranno essere provate legalmente.

IX. I contrabbandieri de' sali e tabacchi incorreranno nella confisca de' generi sequestrati, degli utensili di fabbricazione e di tutti gli oggetti di trasporto: saranno di più condannati per la prima volta nel decuplo del prezzo a cui vende il Governo i detti generi, e nella pena di carcere per un tempo non minore di mesi sei e non maggiore di due anni.

I recidivi soffriranno doppia la multa e la penale; quelli poi che in caso di arresto facessero opposizione o violenza a' pubblici impiegati ed esattori saranno processati correzionalmente o criminalmente, secondo la natura della violenza.

X. S'intendono per contrabbandieri tutti quelli che introdurranno, trasporteranno o fabbricheranno sali o tabacchi, siccome pure tutti quelli presso de' quali ne fosse ritrovata una quantità qualunque, non proveniente dalla Finanza, senza averla manifestata, o che si trovassero in contravvenzione al disposto nell' articolo 3 della presente Legge.

XI. Tutti gl' impiegati della Finanza sali e tabacchi dovranno invigilare a che non seguano contrabbandi in questi due generi; gl' inservienti delle Finanze camerali e della Polizia dovranno arrestare i contrabbandi e

contrabbandieri, facendone legalmente risultare le contravvenzioni.

XII. La Camera eccellentissima farà quei Regolamenti che stimerà necessarii per l'esecuzione della presente Legge.

Dal Palazzo del Governo, li 30 giugno 1814.

Il Presidente
SERRA

---

91. *Sospensione delle operazioni elettorali dei* Probi Viri; *assegnazione di un termine alle domande di conferma o di nuova iscrizione nel* Libro della Nobiltà.

2 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerate le circostanze attuali delle relazioni politiche dello Stato, e

Sentito il parere del cavaliere Dalwymple, deputato in nome di lord W. C. Bentinck alle trattative col Governo;

Decretano:

Art. 1. Le adunanze dei trenta *Probi Viri* per l'elezione dei due terzi dei Consigli sono sospese; e si rinnoveranno quando le liste degli eligibili saranno formate.

2. Sarà immediatamente pubblicato un Proclama nel quale verranno invitati tutti i cittadini dello Stato, che dimandassero di essere conservati o inscritti nel *Libro della Nobiltà*, a presentare nello spazio di tre mesi le loro instanze e i documenti giustificativi delle qualità prescritte e la dichiarazione del domicilio politico da essi eletto in uno de' diversi Governi dello Stato o nella Capitale in ragione del domicilio reale e dell'ubicazione de' beni e redditi necessarii per essere inscritti nel detto Libro. Saranno egualmente espresse e definite le qualità prescritte dall' articolo 4 delle Riforme della Costituzione.

3. Pubblicato questo Proclama, si proseguiranno le altre operazioni contenute nelle riforme e modificazioni medesime.

Dal Palazzo del Governo, li 2 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

92. *Annessione del Cantone di Ottone alla Giurisdizione del Bisagno.*

2 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Il Cantone di Ottone è incorporato nella Giurisdizione del Bisagno.

Il Magistrato dell'Interno ne partecipi chi spetta.

Dal Palazzo del Governo, li 2 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

93. *Restituzione ai Preti di San Filippo Neri dei beni già spettanti alla loro Congregazione.*

2 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la supplica dei Preti di san Filippo Neri, che dimandano la restituzione dei beni spettanti alla loro Congregazione, come dalla tabella annessa;

Decretano:

1. Si ritornano alla suddetta Congregazione di san Filippo Neri esistente in Genova i beni ch' erano di detta Congregazione e de'quali il Demanio era andato al possesso.

2. Dal primo del corrente mese di luglio si dichiarano cessate le pensioni assegnate ai reverendi Preti suddetti in correspettività de' beni loro restituiti in forza del presente Decreto. Tutte le pigioni e rendite arretrate sino a tutto giugno scorso saranno riscosse per conto camerale.

L'eccellentissima Camera è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 2 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

94. *Divieto di compra delle Munizioni da guerra.*

2 luglio 1814.

IL MAGISTRATO DI POLIZIA GENERALE
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Essendo pervenuto a cognizione dell' eccellentissimo Magistrato di Polizia che molti

individui si fanno lecito di manprendere delle munizioni da guerra esistenti lungo le mura e altre batterie della Città, e che queste vengono comprate a vilissimi prezzi; e volendo il Magistrato far cessare simili manprese e disordini,

Decreta:

È proibito a chiunque sotto qualsivoglia scusa o pretesto il comprare qualunque sorta di munizioni da guerra.

È proibito a chiunque la manpresa e derubamento di ogni e qualunque specie di munizioni da guerra.

I contravventori saranno arrestati e tramandati ai Tribunali competenti per essere puniti a tenore delle leggi e regolamenti.

Dal Magistrato di Polizia, li 2 luglio 1814.

FIESCHI, *Presidente*

---

95. *Ingiunzione di denuncia dei Fucili da munizione posseduti da privati.*

2 luglio 1814.

IL MAGISTRATO DI POLIZIA GENERALE
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Informato l' eccellentissimo Magistrato di Polizia che molti degli abitanti della Città sono possessori di quantità di fucili da munizione, e che frequentemente se ne fa il trasporto da un luogo all' altro, operazioni che inspirano dell' inquietudine e possono alterare la pubblica tranquillità;

Decreta:

Tutti i possessori di fucili da munizione dovranno, a tutto il giorno 15 del corrente, farne la denuncia al burò del Magistrato. Chiunque non avrà fatto entro il detto termine la suddetta prescritta manifestazione, sarà considerato come attentatore alla pubblica sicurezza e come tale punito a norma delle leggi.

Dal Magistrato di Polizia, li 2 luglio 1814.

FIESCHI, *Presidente*

---

96. *Autorizzazione di lavori di ristauro al Lazzaretto del Varignano, e approvazione della relativa spesa.*

4 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la relazione del Magistrato dell' Interno per il ristoro del Lazzeretto del Varignano,

Decretano:

1. I lavori e le spese contenute nella detta Perizia sono approvate.

2. La Commissione di sanità è incaricata di fare a proprie spese i lavori marcati nel tipo col colore rosso ed espressi nella relazione del Magistrato.

3. È pure autorizzata a fare eseguire gli altri lavori fino al loro totale compimento, e queste spese saranno a carico della Cassa camerale.

4. Tutti i sopra indicati lavori si faranno sotto la direzione del signor ingegnere Domenico Tagliafico, adoperato così lodevolmente dalla detta Commissione.

5. La Commissione darà intanto tutte le disposizioni necessarie per far sì che i bastimenti che venissero ad approdare al detto Lazzeretto, loro equipaggi ed effetti soggetti a quarantena, non possano comunicare con gli operai e con gli uomini del Bagno.

Sarà dato al più presto un Presidente alla Commissione di sanità, scelto fra i soggetti dei Collegi.

Dal Palazzo del Governo, li 4 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

97. *Concessione di un sussidio ai Nobili poveri.*

4 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la relazione del Magistrato di misericordia sul ricorso di poveri nobili, tramandato dal Governo al Magistrato medesimo;

Considerando che il bisogno e i reclami dei ricorrenti sono stati sempre giudicati di tal forza che tutti i Governi, che si sono succeduti dopo la perdita delle annuali dispense

a favore di detti ricorrenti, hanno loro assegnato un annuo sussidio;

Decretiamo:

È assegnata a' ricorrenti per i restanti mesi dell' anno corrente la somma di lire diecimila, da ripartirsi secondo l' avviso del Magistrato di misericordia, avuto riguardo allo stato, al sesso e all'età.

Il pagamento della detta somma si farà per sesto ogni mese, e comincierà ad eseguirsi alla fine del corrente mese di luglio.

L'eccellentissima Camera è incaricata dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà comunicato al Magistrato di misericordia.

Dal Palazzo del Governo, li 4 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

98. *Devoluzione agli Agenti del Governo della percezione delle Tasse indirette spettanti ai Comuni.*

6 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. I posti da conferirsi nella Gabella grano e vino, come quelli che si sono conferiti per le diverse Gabelle, non sono che temporanei, essendo deliberato il Governo, quando l'amministrazione in economato non frutti tutto il reddito che si può ragionevolmente sperare, a mettere dette gabelle e altre in appalto.

2. La riscossione dell'imposizione sul vino nostrale o altre addizioni sulla Gabella grano e vino, che sono assegnate o potessero assegnarsi ai diversi Comuni dello Stato, sarà eseguita per mezzo dei medesimi impiegati che servono alla Finanza generale, senza aumento di onorario. Si eccettua da questa disposizione un Direttore comunale che può essere diverso.

Dal Palazzo del Governo, li 6 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

99. *Scioglimento del Deposito di mendicità di Savona, ed applicazione dei fondi del medesimo all' Ospizio locale della Madonna della Misericordia.*

7 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Il signor Governatore della Giurisdizione di Ponente è incaricato di dare, di concerto col Capo-anziano della città di Savona, tutte le disposizioni opportune allo scioglimento del Deposito di mendicità, con prevalersi dell'Ospizio della Madonna della Misericordia per quei mendicanti impotenti che la religione e l' umanità non permettessero di abbandonare a un totale deperimento.

Lo stesso Governatore invigilerà alla riscossione dei crediti del detto Deposito e alla vendita vantaggiosa de' suoi mobili per estinguerne i debiti ed, estinti i medesimi, applicare il soprappiù all' Ospizio dell' anzidetto Santuario, in correspettività de' soccorsi che potesse prestare e che presta di fatti a favore degl' indigenti.

Dal Palazzo del Governo, li 7 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

100. *Delegazione ai Governatori della facoltà di autorizzare le Opere pie a stare in giudizio; concessione della stessa facoltà al Magistrato dell' Interno per le Chiese ed Oratorii di Genova.*

7 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. I signori Governatori delle rispettive Giurisdizioni sono autorizzati ad accordare agli amministratori e fabbricieri de' pii Stabilimenti l' autorizzazione di poter convenire in giustizia i loro debitori.

2. Simile facoltà è conferita all' eccellentissimo Magistrato dell' Interno a riguardo delle chiese ed oratorii della Capitale.

Dal Palazzo del Governo, li 7 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

101. *Autorizzazione alla Giunta degli Affari ecclesiastici di far riaprire Oratorii.*

7 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

L' eccellentissima Giunta degli Affari ecclesiastici è autorizzata a permettere il riaprimento di quegli oratorii che stimerà opportuni nella Diocesi di Genova, purchè i confratelli di essi oratorii presentino l'assenso del Parroco rispettivo, la permissione dell' eminentissimo Cardinale Arcivescovo o di uno de' suoi Vicarii generali, e si obblighino ad osservare i Regolamenti prescritti da Sua Eminenza con Rescritto de'20 giugno 1814 e quegli altri che la prefata eccellentissima Giunta credesse conducenti alla pubblica tranquillità e sicurezza.

Dal Palazzo del Governo, li 7 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

102. *Ristabilimento e nuova Tariffa del pedaggio della Bocchetta a Pietra Lavezzara; approvazione di lavori di ristauro alla strada da Campomarone a Novi.*

8 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. È ristabilita l' antica catena della Bocchetta, posta a Pietra Lavezzara, secondo l'annessa Tariffa.

2. Questo diritto di pedaggio sarà dato per appalto al più offerente quando l'offerta sia di gradimento del Magistrato eccellentissimo dell'Interno. Sarà specialmente destinato alle riparazioni e miglioramenti della strada che va da Campomarone a Novi.

3. Saranno immediatamente eseguiti i lavori più urgenti per la riparazione di detta strada, conformemente alla relazione del signor colonnello del Genio Brusco.

4. Questi lavori saranno dati in appalto per la somma di lire ventisei mila, col carico della manutenzione per anni cinque.

5. Dovranno esser fatti sotto l'inspezione del Corpo del Genio, e quando saranno terminati dovranno essere riconosciuti dal Capo del detto Corpo per giudicarsi se siano fatti a dovere.

6. Saranno pagati in rate mensuali, da combinarsi coll'appaltatore medesimo.

7. Il Magistrato dell' Interno è incaricato di fare i Regolamenti necessarii si per le condizioni degli appalti che per la riscossione del detto diritto di catena e per l'esecuzione del presente Decreto.

Tariffa per il Pedaggio

Per ogni ruota	soldi	12
Per ogni mulo carico . .	»	1. 4
Per ogni cavallo da sella	»	4

I carri che non sono carichi saranno esenti dal pagamento; le carrozze invece dovranno pagare senza distinzione.

Dal Palazzo del Governo, li 8 luglio 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

103. *Richiamo all'osservanza delle Disposizioni vigenti sulle Inumazioni.*

8 luglio 1814.

LA COMMISSIONE CENTRALE DI SANITA'
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Agli Abitanti della Città di Genova

Fino dall'anno 1800 la Commissione centrale di sanità, spinta da urgenti motivi, e secondando l'esempio delle colte nazioni, vietò l'interro de' cadaveri nelle chiese che si trovano nel recinto delle vecchie mura, riservandosi a dare le opportune disposizioni per

---

(1) Sotto la data dell' 8 luglio viene anco il seguente Decreto inedito, relativo alla formazione di un Corpo di Veterani per la custodia delle mura e polveriere di Genova, il quale fa parte del *Registro* (n° 1) *delle Deliberazioni del Governo provvisorio:*

» *Seduta degli* 8 *luglio*

» ....Letta la rappresentanza del signor Cristoffaro Sauli, » Deputato al Magistrato di guerra e marina, relativa alla for- » mazione di un Corpo di Veterani per impiegarli alla cu- » stodia delle polveriere e delle mura,

» Il Magistrato suddetto è autorizzato a formare il Corpo » de'Veterani proposto nel suo Indirizzo de' 7 corrente, avendo » riguardo a non impiegarvi che i soli ufficiali che avevano » ottenuto la loro giubilazione avanti il 1805.

» *Il Presidente*
» SERRA »

far costrurre dei cimiteri decenti e definitivi per la città di Genova.

Qualche abuso che ultimamente ha avuto luogo può far credere che alcuno abbia pensato che fosse cessata questa importante misura di salute pubblica.

La Commissione centrale, previi gli opportuni concerti coll'eccellentissimo Senatore Presidente alla polizia generale, avverte col presente Proclama tutti gli abitanti di questa città che non è stato giammai derogato al suo primo Decreto che proibisce le sepolture nelle chiese urbane.

Avverte similmente che, tollerandosi fino alla costruzione de' cimiteri definitivi l'uso di seppellire nelle chiese fuori le vecchie mura, ciò non potrà aver luogo se non col permesso della Commissione centrale, visato da detto eccellentissimo Senatore, da presentarsi in iscritto ai rispettivi custodi delle chiese anzidette.

Previene finalmente chiunque ardisse contravvenire al contenuto della presente Notificazione ch' egli sarà punito a norma delle leggi e regolamenti vigenti.

Le chiese suburbane, nelle quali potranno interrarsi de' cadaveri, sono: S. Francesco di Paola; Oregina; Madonnetta; S. Anna; S. Bartolomeo degli Armeni; N. Signora del Rifugio.

Dalla Camera nostra, li 8 luglio 1814.

MONGIARDINI, *Presidente*
PIAGGIO, *Segretario*

---

104. *Formazione di un nuovo* Libro della Nobiltà; *condizioni d' iscrizione nel medesimo; istituzione di una Commissione di scrutinio dei documenti degli aspiranti a tale iscrizione.*

9 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Fra le cure gravissime che Ci hanno sempre occupato la principale fu quella di ottenere per la nostra Repubblica un sistema definitivo e durevole, che riunisse tutti i più abili cittadini alla causa comune della conservazione e felicità dello Stato.

Questo lavoro tanto desiderato dai buoni è ormai compito. In esecuzione delle modificazioni che la Costituzione del 1576 ha ricevute, trenta *Probi Viri*, presi da tutti i punti dello Stato, son già eletti per scegliere fra i cittadini eligibili quelli che per probità, talenti ed esperienza saran più atti a dirigere le redini del Governo. Non rimane adunque che a formare un corpo degli eligibili ed a conoscere le qualità necessarie ed i mezzi per esservi ammessi. Il Governo si affretta di farli conoscere onde perfezionare la grand' opera dell'intiero ristabilimento della Serenissima Repubblica.

Le modificazioni suddette così si esprimono:

Un nuovo Libro di Nobiltà sarà formato.

Per esservi inscritto ed aver così le qualità d' eligibile al Governo, è necessario.

1° l'esser cittadino genovese;

2° l'aver un patrimonio di lire cento mila, metà in beni stabili situati nel territorio della Repubblica o in azioni del Debito pubblico ragguagliate sul loro reddito al cinque per 100, e metà in altri beni o capitali qualunque; ovvero un reddito almeno di lire quattro mila, metà in beni stabili o in azioni del Debito pubblico come sopra, e metà da supplirsi con altri mezzi, non escluso il reddito presunto di uno stabilimento di commercio, di una professione o arte liberale qualunque.

Sono esclusi i cittadini che professano in qualche ordine cavalleresco, regolare o monastico; quelli che sono attualmente al servizio di una Potenza estera; quelli che sono colpiti da una sentenza definitiva in pena infamante o attualmente inquisiti fino a che non siano purgati dall'inquesta; gl'interdetti per qualunque causa ed i falliti non riabilitati; quelli finalmente che non si sono astenuti da tre anni almeno dall'esercizio di qualunque arte meccanica ossia mestiere, secondo il Capitolo III della Costituzione del 1576 e successive Dichiarazioni.

Tutti i nobili inscritti nell' antico Libro della Nobiltà, quando però abbiano le qualità di cui sopra, saran conservati nel nuovo Libro. Tutti egualmente i cittadini dello Stato che non erano inscritti all' epoca del 1797 saran scritti nel nuovo quando sian forniti delle dette qualità.

Sì gli uni che gli altri, ed i loro figli legittimi, anche già nati, continueranno ad esservi inscritti o vi saranno inscritti nel modo prescritto dalla Costituzione. Non potranno però essere eletti ai Collegi, compreso il

Doge, ai due Consigli, ed alle diverse Magistrature della Repubblica, compresi i Governatori dello Stato, quando non abbiano le anzidette qualità. Cesserà la loro esclusione quando le avranno riacquistate.

I cittadini che dimanderanno di essere conservati o inscritti nel Libro della Nobiltà dovranno presentare nello spazio di tre mesi dalla pubblicazione della presente la loro instanza, i documenti giustificativi delle anzidette qualità, e la dichiarazione del domicilio politico da essi eletto in uno dei diversi Governi dello Stato o nella Capitale, in ragione del domicilio reale o dell'ubicazione dei beni e redditi necessarii per essere inscritto al Libro della Nobiltà.

Quest' istanza e documenti relativi dovranno essere mandati o presentati entro il detto termine al Segretario del Governo e del Magistrato dell' Interno incaricato di rimetterli a una Commissione di nove soggetti, uno de' quali apparterrà a ciascuna Giurisdizione, ed uno almeno alla Capitale.

Questa Commissione, a cui è affidato l'esame dei documenti presentati dagli aspiranti, si radunerà in Genova il di 26 del venturo mese di settembre.

Ecco le basi che devono condurre alla formazione del Governo definitivo.

Fedeli esecutori della Legge, invitiamo perciò tutti i cittadini che sanno d' avere le qualità richieste a presentare entro il detto termine la loro instanza e i documenti per essere inscritti.

Animati da un solo spirito, dall' unico desiderio del bene dello Stato, essi proveranno così che i mali da tanti anni sofferti non hanno fatto che accendere maggiormente nel cuore dei Genovesi il desiderio dell' indipendenza ed il ristabilimento della Repubblica.

Dal Palazzo del Governo, li 9 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

105. *Ripristinazione degli antichi Regolamenti comunali sulle Mete.*
9 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

I Consigli degli Anziani de' rispettivi Comuni sono autorizzati a rinnovare que'Regolamenti di mete, sui generi di prima necessità, che erano in uso avanti il 22 maggio 1797, previo l'assenso de'rispettivi Governatori; e i signori Capi-anziani sono incaricati direttamente o per mezzo di speciale Deputazione a farli osservare.

Dal Palazzo del Governo, li 9 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

106. *Stabilimento di una Tassa del vigesimo sulle rendite dei Comuni foranei, esenti dai diritti di dogana e di gabella.*
9 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

È stabilito che i Comuni dello Stato, ai quali vien conceduto dalla nuova linea delle Dogane l'essere al di fuori de'limiti entro li quali si deve pagare il diritto di dogana e la gabella grano e vino, debbano in compenso cedere a profitto della Cassa camerale il venti per cento delle loro rendite e imposizioni comunali.

Il Magistrato eccellentissimo dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, di cui se ne rimetterà copia all'eccellentissimo Collegio camerale.

Dal Palazzo del Governo, li 9 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

107. *Approvazione di opere di ristauro al Porto di Savona, ed applicazione ai medesimi dei proventi locali di tonnellaggio.*
9 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

L' eccellentissimo Magistrato di Guerra e Marina è autorizzato a disporre delle somme riscosse nel porto di Savona per conto del tonnellaggio ad effetto di farvi eseguire i lavori più urgenti alla sua conservazione per mezzo dei signori Anziani di quella città e sotto l' ispezione del Governatore di Savona.

Dal Palazzo del Governo, li 9 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

108. *Soppressione dei Commissariati di Polizia, e ripartizione delle loro attribuzioni fra i Capi-anziani ed i Governatori.*

9 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. I Commissariati di polizia esistenti nelle diverse Giurisdizioni dello Stato saranno soppressi ai 31 luglio corrente fino a nuove determinazioni del Governo.

Art. 2. Il Magistrato di Polizia è incaricato di riferire quali di essi fosse espediente di ristabilire, e di proporre la lista de' soggetti meritevoli di esercitarne le incombenze.

Art. 3. Le attribuzioni de' soppressi Commissariati e Commissarii sono devolute ai Capi anziani de' rispettivi Comuni e superiormente ai signori Governatori.

Art. 4. Il Magistrato di polizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 9 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

109. *Norme di procedimento per le contravvenzioni alla Finanza de' Sali e Tabacchi.*

9 luglio 1814.

LA CAMERA ECCELLENTISSIMA

Visto l'articolo 12 della Legge del 30 giugno scorso, relativa allo stabilimento definitivo della Finanza de' sali e tabacchi,

Decreta:

Art. 1. Gli Agenti ed inservienti della Finanza de' sali e tabacchi e di tutte le finanze camerali, le Guardie comunali, Agenti di polizia ed individui della forza pubblica, tosto che saranno informati di una qualche contravvenzione alla Legge della vendita privativa dei sali e tabacchi, e venissero in qualunque maniera a sorprenderne l'introduzione, fabbricazione, vendita o ritenzione, saranno tenuti a procederne subito al sequestro, quale dovrà essere constatato da due di loro almeno. A quest'effetto saranno tenuti di subito arrestare e sequestrare sia i sali e tabacchi che trovassero in contravvenzione che le bestie, carri e barche che ne fossero cariche in tutto o in parte o che fossero impiegate al loro trasporto; gli oggetti destinati alla loro manifatturazione e vendita; le persone impiegate al trasporto, manifatturazione e vendita; quelli a' quali fossero confidati detti sali e tabacchi, ed i proprietarii delli stessi.

2. Le visite che si facessero al domicilio saranno presenziate da un Officiale municipale o di polizia, che non potrà mai ricusarsi a qualunque richiesta di assistenza, se fosse fatta per parte degli Agenti sopraindicati; queste visite non potranno aver luogo che dal levare al tramontare del sole, meno il caso di flagrante delitto.

Se le Autorità locali si rifiutassero di presenziare l'assistenza, gli Agenti ne faranno menzione nel processo verbale, facendone relazione al Giudice di pace più vicino, ed inviteranno le dette Autorità a firmare il processo; se non volessero prestarvisi, ne faranno similmente menzione.

3. Facendosi un arresto, se questo sarà di oggetti di piccola quantità e per conseguenza di facile trasporto, dovranno gli arrestanti trasportarli assieme al contrabbandiere ed a sue spese nanti il Giudice di pace del Cantone ove sarà stato constatato il contrabbando, ed ivi saranno sigillati col loro sigillo e con quello del prevenuto, se vi si vorrà prestare; in caso di rifiuto di quest'ultimo, ne sarà fatta menzione nella relazione. In mancanza del sigillo particolare delle persone che avranno fatto l'arresto o che avessero incorso nell'arresto, si prevalerà di quello del Giudice di pace. Nel caso che non si mandi al Giudice di pace se non che la mostra del sale arrestato, questa sarà sigillata col sigillo del Capo-anziano.

Se il genere sequestrato sarà in grande quantità e tale da non potersene eseguire il trasporto sino alla residenza del Giudice di pace, se ne farà la verificazione sul luogo medesimo dell'arresto, alla presenza del Capo-anziano che sarà a ciò richiesto, ed ivi si depositerà in un magazzeno sicuro e chiuso a due chiavi, delle quali una rimarrà appresso del Capo-anziano e l'altra presso di quello impiegato della Finanza che sarà più vicino al deposito degli oggetti sequestrati. Una mostra di questi sarà, come sopra, sigillata e depositata al prefato Giudice di pace.

Gli arrestanti faranno avanti del medesimo la relazione dell'accaduto, la quale sarà loro letta e da essi affermata con giuramento.

4. La relazione dovrà contenere 1° il nome del prevenuto o prevenuti; 2° il luogo e la data dell'arresto; 3° la quantità e qualità e peso degli oggetti arrestati; 4° il luogo dove sono stati depositati; 5° il nome e domicilio delle persone arrestate e di quelle complici del contrabbando che avessero preso la fuga, quando sian note; 6° la descrizione degli utensili di fabbricazione, bestie, carri, barche e qualunque altri oggetti di trasporto stati arrestati, che saranno messi in deposito a cura del Capo-anziano; 7° tutte le circostanze relative al fatto, che dovranno dettagliarsi.

Nel caso in cui la quantità di sale arrestato fosse tale da non potersi facilmente pesare sul momento dell'arresto, se sarà sopra bastimenti, questi saranno subito inviati a Genova con guardie per farvene la ricognizione; se si tratta di magazzeni, il peso sarà fatto in seguito in presenza di Offiziale pubblico.

5. Il Giudice di pace farà indilatamente tre copie della relazione; delle quali ne darà una al prevenuto, previa la lettura, rimetterà la seconda alla Camera eccellentissima, e trasmetterà l'altra all'Avvocato fiscale presso di quel Tribunale che dovrà pronunciare sul processo.

Vi tramanderà pure il prevenuto e tutti gli oggetti che gli sono stati presentati: qualora il prevenuto non fosse presente, la copia della relazione da darseli sarà invece affissa alla porta dell'Ufficio del Giudice di pace che riceve la denuncia.

L'Avvocato fiscale darà corso al processo in tutto ciò che lo riguarda.

6. Pervenuta che sarà all'Avvocato fiscale la relazione di un arresto, procederà senza ritardo all'esame delle persone arrestate, se ve ne saranno, e le farà custodire nelle pubbliche carceri, meno quelle che dall'esame risultassero innocenti, previa però l'autorizzazione della Camera eccellentissima o del Governatore al loro rilascio. Potrà anche rilasciarle, previa però una sicortà da approvarsi come sopra dalla Camera eccellentissima o dal Governatore.

È incumbenza del Direttore di sollecitare il corso dei processi presso degli Avvocati fiscali, i quali daranno tutte le disposizioni per far pronunziare sull'applicazione delle pene in conformità delle leggi.

Se le persone incolpate della contravvenzione saranno contumaci, ma cognite, l'Avvocato fiscale le farà condannare in contumacia; se non si conosceranno, le farà citare per mezzo di proclama da affiggersi alla porta dei Tribunali, e sarà pronunziato sulla semplice confisca degli oggetti arrestati.

I correi saranno solidariamente tenuti al pagamento della multa prescritta dall'articolo 9 della Legge del 30 giugno sopra citata.

7. Tutti gli utensili di fabbricazione e quelli di trasporto, secondo l'articolo 9 della Legge qui sopra, dovendo essere confiscati, pronunziata che ne sarà la confisca, saranno venduti all'incanto (meno quelli che potranno servire alla Finanza sali e tabacchi, che saranno valutati per il riparto da farsi del prodotto dell'arresto) in presenza del Giudice di pace e del Capo-anziano e di un delegato della Finanza. Si farà processo verbale di questa vendita, ed il suo ricavo sarà trasmesso al Cassiere della Finanza. Se fossero sequestrate delle bestie da trasporto, potranno essere rilasciate contro il deposito (a mani del Giudice di pace) del loro valore, che dovrà essere stabilito col consenso degli arrestanti; ed in caso di dissensione sarà fissato dal detto Giudice, che avrà riguardo alle valutazioni date per parte degli arrestanti e del prevenuto. Se questo ricusasse di fare il deposito del valore delle medesime, saranno vendute all'incanto colle stesse formalità prescritte per le vendite degli altri oggetti, e tenutone in sospeso il ricavo sino alla decisione del Tribunale.

8. I sali arrestati e consegnati nei pubblici magazzeni saranno calcolati in ragione di lire 4 il cantaro. I tabacchi saranno valutati al prezzo dell'estimo che ne verrà fatto alla Fabbrica della Finanza. Gli arrestanti percepiranno il terzo, netto da qualunque spesa, dei generi sequestrati, degli utensili ed oggetti di trasporto e delle multe.

9. Quelli che contro il prescritto dall'articolo 5 della Legge del 30 giugno sopra citata venderanno per negozio sali o tabacchi, ancorchè della Finanza, incorreranno nella perdita dei medesimi; coloro che autorizzati alla vendita gli vendessero a prezzi maggiori

dei prescritti dalla Legge o Tariffa oppure a peso non giusto, in luogo della confisca dei generi e prigionia, saranno soltanto soggetti ad una pena di lire cento fino a quattrocento a giudizio della Camera eccellentissima, oltre la destituzione dall'impiego.

10. Per il corrente anno essendo tollerata la coltivazione dei tabacchi che si trovassero già piantati, ed essendo obbligati i coltivatori in forza dell'articolo 3 della sopra indicata Legge di farne la denuncia entro il mese di luglio, dovranno i Capi-anziani far inscrivere sopra un libro destinato a quest' effetto le dette denuncie, che saranno firmate dal denunciante, quando sappia scrivere. Indicheranno questi il nome del proprietario, la situazione del terreno dove esiste la coltivazione, ed il numero delle piante coltivate.

11. Entro tutto il mese di agosto prossimo i Capi-anziani trasmetteranno alla Camera eccellentissima una nota di tutte le dichiarazioni ricevute, che dovrà contenere le stesse indicazioni enunziate all' articolo 10.

12. I coltivatori consegneranno le foglie provenienti dalle loro piantazioni agli stapolieri a loro più vicini, i quali saranno tenuti di farne ricevuta e le spediranno ai magazzeni di Genova. Ne sarà prontamenti pagato l'importo al prezzo che sarà estimato.

13. Quelli che non consegnassero entro tutto il mese di settembre p. v. le foglie provenienti da coltivazioni dichiarate, e coloro ai quali ne fossero trovate di quelle non denunciate incorreranno nelle pene prescritte ai contrabbandieri.

14. Le relazioni fatte come sopra nanti il Giudice di pace faranno piena fede sino all'inscrizione in falso.

Dalla Camera Eccellentissima, li 9 luglio 1814.

In assenza del Senatore Decano,
FRAVEGA
Il Segretario generale
BARATTA

---

110. *Esonerazione dei Comuni dalle spese di fortificazioni e fabbriche militari.*
11 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

L' introito e spese necessarie per le fortificazioni sono di pubblica spettanza, e la cura e riparazioni delle medesime sono sotto l' inspezione e nelle attribuzioni del Magistrato eccellentissimo di Guerra e Marina, restando a questo doppio riguardo annullati i Decreti del cessato Governo che caricavano di questa spesa i rispettivi Comuni.

Si trasmetta copia del presente Decreto all'eccellentissimo Magistrato di Guerra e Marina e al signor Capo-anziano della città di Genova.

Dal Palazzo del Governo, li 11 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

111. *Formazione di una terza Categoria di contribuenti della Tassa personale, e riduzione di essa a loro favore.*
11 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

L'eccellentissimo Collegio camerale è autorizzato a formare una terza classe per i contribuenti della tassa personale, per quelli cioè che presentemente non pagano più di lire due, i quali dovranno pagare lire una solamente, da principiare la suddetta diminuzione dall' epoca prescritta dai serenissimi Collegi con Decreto dei 28 aprile passato.

Dal Palazzo del Governo, li 11 luglio 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

(1) Il *Registro* (n° 1) *delle Deliberazioni del Governo* ha pure sotto la data dell' 11 luglio il seguente Decreto di approvazione d'una Convenzione d'acquisto per parte dello stesso Governo degli effetti esistenti ne'magazzini, arsenali e forti di Genova:

« *Seduta degli 11 luglio* . . . .

« . . . . Intesa la risposta data dalla Commissione delle « Prede alla proposizione fatta dal Governo per l'acquisto di « tutti gli effetti esistenti nei magazzini ed arsenali della « Foce, dello Spirito Santo, di S. Tommaso, ne' forti del « Bisagno, nelle darsene e nel porto;

« Sono autorizzati il signor Ippolito Giustiniani, soggetto del Magistrato di Guerra e Marina, ed il signor « Carderina, ufficiale d'artiglieria, e sottoscrivano in nome « del Governo la convenzione concernente l'acquisto di « detti effetti per la somma di dodici mila pezzi di Spagna « da pagarsi in due rate, l'una delle quali sarà pagata « immediatamente, e l'altra nel termine di quaranta giorni « da decorrere da quello della convenzione, in guisa però « che l'obbligazione di pagare detta seconda rata entro il « detto termine sia messa in iscritto e firmata da un Se- « natore camerale o altro di loro.

« Il detto signor Carderina ufficiale di artiglieria, di « concerto con l'Aiutante di piazza, è incombenzato di dare « tutti gli ordini e prendere tutte le precauzioni atte a « far si che per negligenza di custodia o altra qualsivo- « glia cagione non siano trasportati o sottratti effetti qua- « lunque da' suddetti arsenali, magazzini, forti e porto.

« *Il Presidente*
« SERRA »

112. *Riduzione del numero dei Traglietti ne' Magistrati e Tribunali.*

13 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Ogni Magistrato e Tribunale non potrà avere più di un traglietta con il salario di lire cinquanta mensuali, a meno di un Decreto speciale che ne autorizzi un numero maggiore. Il solo Senato e l'eccellentissimo Collegio camerale dovranno avere i portieri.

Il Tribunale di cassazione è autorizzato a ritenere per questa sola volta un secondo traglietta.

Dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

113. *Ingiunzione ai Contabili dell' immediato versamento delle somme percette per contribuzioni.*

13 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Vista la Convenzione dei 18 aprile 1814 fra i Capi delle armate britanniche e francesi, sottoscritta a san Martino d' Albaro;

Visti gli articoli 26 e 30 del Trattato fatto a Parigi li 30 maggio p. p.;

Decretano:

Art. 1. L'eccellentissimo Collegio camerale è incaricato di presentare un quadro delle riscossioni fatte sulle contribuzioni dirette, ordinarie e straordinarie, dal primo gennaio 1814 al 27 aprile p. p. ed il risultato di quanto resta ad esigersi, distinguendo i reliquati delle riscossioni fino ai 27 detto aprile dai reliquati procedenti dal detto giorno fino al primo del corrente.

2. È ordinato a tutti i contabili di rendere all' eccellentissima Camera i loro conti e di versare nella Cassa della Repubblica tutte le somme che sono rimaste a loro mani o che riscuoteranno in appresso per causa di dette esigenze.

3. I contabili che si ricusassero al rendimento di conto e al saldo del loro debito saranno sospesi dal loro uffizio e tradotti ai Tribunali.

4. Il Collegio camerale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, e di riferire di quindici in quindici giorni al serenissimo Governo il risultato delle adottate disposizioni.

Dal Palazzo del Governo, li 13 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

114. *Prefissione di un termine alle iscrizioni nei ruoli del nuovo Corpo de' Veterani.*

13 luglio 1814.

IL MAGISTRATO DI GUERRA E MARINA
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Il Magistrato di Guerra e Marina, inerendo al Decreto de' serenissimi Collegi, in data degli 8 del mese corrente, riguardante la formazione del Corpo de' Veterani, invita tutti i bassi uffiziali e soldati, che si trovano attualmente in ritiro e che hanno servita la Repubblica nelle diverse epoche, che desiderassero far parte di detto Corpo, a presentarsi alla cancelleria del Magistrato eccellentissimo per far inscrivere i loro nomi al ruolo che deve formarsi. L'ora da presentarsi sarà dalle dieci fino alle 12 della mattina, cominciando da questo giorno fino a tutto il corrente mese, per quelli che si trovano in Genova; per quelli poi che sono sparsi sul territorio della Repubblica, il suddetto termine è prorogato fino alla metà del prossimo agosto.

Genova, li 13 luglio 1814 (1).

Il Senatore e Presidente
I. DURAZZO

---

(1) Nel *Registro n° 2 delle Deliberazioni del Governo Provvisorio* trovasi, in data del 14, un Decreto col quale si estende l'applicazione di altro Decreto del giorno precedente (n° 113) a tutte le classi di impiegati e contabili. Esso è qual segue:

» *Seduta de' 14 luglio, alla mattina*

» ....Il Decreto emanato ieri sul rendimento de'conti e » pagamento del restante debito de'diversi impiegati e con- » tabili dell'Amministrazione delle imposizioni dirette si » estende ancora a tutti gli impiegati e contabili della Am- » ministrazione del registro e demanio, di quelle dei diritti » riuniti, delle poste, e di ogni altra Amministrazione esi-

115. *Devoluzione al Magistrato di Guerra e Marina della nomina degli Uffiziali inferiori dell' Esercito.*

15 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

L'elezione degli uffiziali sino al grado di capitano esclusivamente, dopo la prima formazione de'Corpi militari, è accordata all'eccellentissimo Magistrato di guerra e marina, e l'elezione degli uffiziali superiori, a cominciare dal grado di capitano inclusivamente, è riservata ai serenissimi Collegi.

Dal Palazzo del Governo, li 15 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

116. *Invito alla denuncia e consegna dei depositi privati di Carte governative.*

15 luglio 1814.

AVVISO

I Coadiutori camerali, inerendo all'incarico appoggiatole dall'eccellentissima Camera con Deliberazione del giorno 4 scorso giugno, invitano tutti li depositarii di carte e registri d'ogni genere spettanti al Governo di farne la denuncia e consegna al signor Procuratore dell'eccellentissima Camera, se sono in questa città o Giurisdizioni di Bisagno e Polcevera, ed ai Governatori rispettivi se si trovano nelle altre Giurisdizioni dello Stato.

Genova, dall' Uffizio, li 15 luglio 1814.

Il Priore
L. DEGOLA

» stente sotto il passato Governo, come anche di crediti » procedenti dalle Leggi de' Governi dell'antica Repu- » blica.

» I signori Coadiutori camerali sono incaricati di dare » esecuzione al presente Decreto e di prendere le dispo- » sizioni relative al medesimo che crederanno opportune, » con dare di quindici in quindici giorni informazione del » risultato delle medesime.

» A questo effetto sarà data copia del citato Decreto » d'ieri ai signori Coadiutori camerali.

» *Il Presidente*
» SERRA »

117. *Istituzione e attribuzioni di un Magistrato per la cura del porto, delle strade e dell'acquedotto di Genova.*

16 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

La cura del porto, delle strade e dell'aquedotto della città di Genova sarà affidata ad un Magistrato speciale, avente per Priore il sig. Stefano Pessagno attuale Capo-anziano aggiunto, e che sarà composto del numero di soggetti e investito di tutte quelle attribuzioni che competevano all' antico Magistrato dei Padri del Comune, a norma delle Leggi dell' antico Governo di Genova, colle seguenti limitazioni.

Non avrà facoltà giudiziaria, ma potrà solamente infliggere delle multe pecuniarie non eccedenti lire cinquanta, ed ordinare gli arresti personali per una durata non maggiore di giorni cinque.

Gli attuali Aggiunti delegati all' Uffizio municipale dei pubblici stabilimenti faranno parte per questa prima volta del Magistrato de' Padri del Comune. Gli altri soggetti saranno eletti dal Governo.

Il Magistrato de' Padri del Comune sarà come gli altri Magistrati municipali dipendente dall' eccellentissimo Magistrato dell'Interno.

Dal Palazzo del Governo, li 16 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

118. *Determinazione della competenza della Censoria di Genova nei giudizi di contravvenzione alle Mete.*

16 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Compete alla Censoria di Genova la facoltà d'infliggere a chi contravverrà alle mete da essa stabilite una penale correzionale non eccedente lire cinquanta e cinque giorni d'arresto.

Dal Palazzo del Governo, li 16 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

119. *Devoluzione agli Avvocati fiscali delle funzioni già proprie del Ministero pubblico in ordine alla liberazione dalle ipoteche non soggette ad iscrizione.*

18 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Inteso l' avviso della Commissione di legislazione e giustizia;

Considerando che nella continuazione dell'attuale sistema ipotecario è conveniente a provvedere di persona rivestita di autorità pubblica per sorvegliare gl' interessi de' minori e delle donne maritate in occasione della liberazione delle loro ipoteche legali non iscritte, tanto nel caso che queste persone siano certe quanto in quello ov' esse siano incerte;

Decretano:

Le funzioni attribuite al Ministero pubblico dall'articolo 2194 del Codice civile e dall'Avviso del Consiglio di Stato, approvato il primo giugno 1807, in occasione della liberazione dalle ipoteche legali non soggette ad iscrizione e non iscritte ai registri della Conservazio e delle ipoteche sono esercitate dall' Avvocato fiscale presso quel Tribunale dinanzi a cui è fatta la liberazione di tali ipoteche.

Dal Palazzo del Governo, li 18 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

120. *Ingiunzione a taluni Contabili del versamento immediato delle somme da essi esatte per conto del Governo dal 1° gennaio 1814.*

18 luglio 1814.

AVVISO

Il Magistrato de'Coadiutori camerali, inerendo al Decreto de' serenissimi Collegi dei 14 corrente luglio (1),

Delibera:

Viene ingiunto a tutti gl'impiegati e contabili del Registro e Demanio, de' Diritti riuniti, delle Poste, Dogane, Lotteria ed ogni altra Amministrazione esistente sotto il passato Governo, come anche a tutti i debitori dell'antica Repubblica, di versare immediatamente in Cassa camerale tutte le somme che tengono presso di loro come procedenti dalla loro amministrazione dopo del primo gennaio 1814, e di presentare al Magistrato il rendimento de' loro conti dentro il termine di otto giorni dopo la pubblicazione della presente Deliberazione.

Genova, li 18 luglio 1814 (2).

Il Priore L. DEGOLA
I. CARBONE, *Capo d'Uffizio*

(1) Riferito nella nota (1) a pag. 145.

---

121. *Ammessione degli Impiegati della Gabella Grano all' ufficio di testi nelle dichiarazioni relative ad essa Gabella.*

19 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che giova d'ovviare alle dubbiezze che potessero eccitarsi, se gl' impiegati alla Gabella grano possano servire per testimoni nelle promesse a riguardo di essa Gabella, e che talora può anche esser difficile di avere delle altre persone in pronto;

Decretano:

Gl' impiegati alla Gabella grano potranno servire in qualità di testimoni nelle promesse che dal Cancelliere di essa Gabella si ricevono a favore della medesima.

Dal Palazzo del Governo, li 19 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

122. *Cessione al Comune di Genova del provento di alcune Tasse indirette.*

20 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Saranno specialmente attribuiti al Magistrato dei Padri del Comune gl'introiti delle infrascritte gabelle:

(2) Del 18 luglio trovasi pure nel *Registro* n° 2 *delle Deliberazioni del Governo provvisorio* l'Atto seguente:

» *Seduta de'* 18 *luglio, alla mattina*

» ....Letta la relazione del Magistrato dell'Interno relativamente alle Tariffe sanitarie;

» Letto il Progetto di legge relativo;

» Si approva la Legge e le Tariffe in essa inserite.

» *Il Presidente*
» SERRA »

1° diritto di tonnellaggio;

2° quelle delle piazze di città e de' ponti;

3° il fitto della Darsina del vino;

4° quello de' moli, calate, piatte, pontoni, bette, mezze galee e simili, per riparare e calfatare i bastimenti del porto.

Gli altri introiti municipali serviranno a compiere, se fosse necessario, gli altri oggetti delle sue incombenze.

Si metteranno dal Magistrato di Guerra e Marina a disposizione del Magistrato de' Padri del Comune i pontoni, le bette e mezze galee esistenti ancora nel porto di Genova.

Detti Padri del Comune avranno cura di farle immediatamente riaddattare e mettere a lavoro finchè la stagione è favorevole.

Dal Palazzo del Governo, li 20 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

123. *Conferma dei Giudici pro tempore di Commercio.*

21 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Intesa l'Esposizione del Senatore presidente della Commissione di legislazione e giustizia,

Decretano:

I Giudici de' Tribunali di commercio di Genova e dello Stato, che avessero già terminati i due anni assegnati dalle leggi vigenti alla durata delle loro funzioni o li terminassero nell'anno corrente, sono confermati in carica sino a un mese dopo lo stabilimento del Governo definitivo.

Dal Palazzo del Governo, li 21 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

124. *Separazione del Comune di Arenzano da quello di Varazze, e sua aggregazione al Comune di Voltri.*

21 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Sentita la relazione dell'eccellentissimo Magistrato dell'Interno relativamente alla domanda del Comune di Arenzano per essere aggregato al Comune di Voltri in luogo di quello di Varazze;

Vista la Lettera del signor Governatore della Giurisdizione di Ponente;

Vista la relazione del signor colonnello Brusco ed il tipo alla stessa annesso, portante i confini da stabilirsi al detto Comune di Arenzano con gli altri Comuni;

Decretano:

Art. 1. Il Comune di Arenzano è staccato da quello di Varazze e riunito al Cantone di Voltri; e sarà sotto la giurisdizione del Giudice di pace di Voltri, Giurisdizione di Polcevera.

2. La linea di demarcazione sarà dalla parte di ponente formata dal torrente Leirone, con i medesimi confini che sono al presente fra il Comune di Arenzano e quello di Cocoleto; dalla parte di tramontana sarà l'attuale confine col Sassello sino al giogo degli Appennini.

3. L'eccellentissimo Magistrato dell'Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 21 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

125. *Designazione del termine a quo di riduzione dei tributi.*

22 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

La riduzione delle contribuzioni non ha luogo che dal primo maggio scorso.

Dal Palazzo del Governo, li 22 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

126. *Applicazione dei Diritti di dogana e della Finanza grano e vino ai generi* extra muros.

23 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

I prodotti dei territorii rimasti al di là della nuova linea di dogana, per i Comuni

ove questa è ristretta alle porte interne, saranno considerati come esteri sotto il rapporto di Dogana e della Finanza grano e vino.

Dal Palazzo del Governo, li 23 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

127. *Applicazione della Tassa di tonellaggio a tutte le merci del Levante.*

23 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la Rappresentanza della Commissione centrale di sanità, che dimanda la soluzione del dubbio nato se le merci procedenti dal Levante, purgate nel lazzaretto del Varignano, debbano essere soggette al pagamento del diritto di uno per cento imposto sulle merci di detta procedenza che entrano nel porto di Genova, e secondariamente se detto diritto debbasi pagare dal capitano Pace, stato ultimamente purgato in detto lazzaretto del Varignano;

Visto il Decreto in data dei 22 dicembre 1812;

Considerando che si tratta in esso di tutte le mercanzie del Levante ch'entreranno nel porto di Genova, senza distinzione di lazzeretto;

Decretano:

Tutti i bastimenti che sono entrati o entreranno in detto porto, qualunque sia il lazzeretto dove hanno fatto o faranno la quarantena, sono soggetti al diritto di uno per cento sulle dette merci fino a nuove disposizioni.

Mox

La Commissione centrale di sanità è incaricata di riferire se, senza pregiudicare l'interesse dei capitalisti, vi fosse luogo, atteso il maggiore movimento del commercio e il ristabilimento del lazzeretto del Varignano, a diminuire il diritto imposto con Decreto dei 22 dicembre 1812.

Dal Palazzo del Governo, li 23 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

128. *Dilazione agli Impiegati e Contabili per la resa dei conti e il versamento delle somme da essi dovute.*

26 luglio 1814.

AVVISO

Il Magistrato de'Coadiutori camerali, considerando che il termine di otto giorni assegnato agli impiegati e contabili per il loro rendimento de' conti nella Deliberazione de' 16 corrente luglio è spirato prima che si sieno presentati tutti coloro che vi sono contemplati;

Considerando che il Decreto de' serenissimi Collegi del giorno 14 luglio si rifere ad altro Decreto de' 13 detto mese, che porta all'articolo 3: » I Contabili che si ricusassero al » rendimento di conti e al saldo del loro » debito saranno sospesi dal loro uffizio e » tradotti ai Tribunali »;

Delibera:

Art. I. È accordata a tutti gl' impiegati e contabili domiciliati in Genova o nelle Giurisdizioni di Bisagno e Polcevera, contemplati nella Deliberazione del giorno 16 luglio corrente, una nuova dilazione fino a tutto il giorno 29 corrente per dare esecuzione alla suddetta Deliberazione in tutto ciò che loro spetta.

II. Tutti coloro che alla spirazione di questo nuovo termine non avranno presentati i loro conti ai signori Coadiutori camerali saranno dalli stessi denunciati a' serenissimi Collegi, come avendo incorso nella penale applicata dall'articolo 3 del Decreto de'serenissimi Collegi del giorno 13 luglio corrente.

III. Sarà comunicata la presente Deliberazione ai signori Governatori d'Oltre-Giovi, di Ponente, Confini occidentali, Levante e Confini orientali, perchè, avute le instruzioni dai signori Coadiutori, prendano le misure equivalenti per costringere al rendimento de' conti gl'impiegati e contabili domiciliati nelle rispettive loro Giurisdizioni.

Dall'Uffizio, li 26 luglio 1814.

Il Priore de' Coadiutori L. DEGOLA
Il Capo d'Uffizio I. CARBONE

---

129. *Autorizzazione ai Magistrati delle Opere pie di convenire in giudizio i debitori di esse.*

27 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

I tre Magistrati delle Opere pie sono autorizzati a poter chiamare in giudizio i proprii debitori senza che siavi necessaria la previa autorizzazione del Governo.

Dal Palazzo del Governo, li 27 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

130. *Stabilimento di nuovi Premi per le Vincite al Lotto, e fissazione del* minimum *delle Poste.*

27 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Vista la Legge de'6 maggio p. p., ricostitutiva del giuoco del Lotto ossia Seminario di Genova;

Volendo determinare una proporzione fra i premi de' numeri vincitori e la spesa delle poste, più analoga a quella che si pratica negli Stati circonvicini;

Decretano:

Art. 1. I premi delle vincite saranno pagati come segue:

l'estratto semplice	15	volte la posta,
l'estratto determinato	70	*id.*
l'ambo semplice	270	*id.*
l'ambo determinato	5,100	*id.*
il terno	5,500	*id.*
il quaterno	75,000	*id.*

II. Non si potrà giuocare meno di soldi otto per biglietto.

III. Il Senatore deputato alla Finanza ed in suo luogo il Senatore decano potranno rilasciare i mandati per supplemento al pagamento delle vincite in seguito dei biglietti debitamente riconosciuti e ordinanzati dal Direttore.

IV. L'eccellentissima Camera è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 27 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

131. *Riordinamento dell' Amministrazione finanziaria.*

27 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. I redditi camerali consistono nei beni stabili, censi, rendite perpetue, canoni affrancazioni, laudemii, crediti e diritti di pesca una volta spettanti all'eccellentissima Camera. Essi beni sono amministrati dai signori Coadiutori camerali.

2. I beni procedenti da corporazioni religiose sono amministrati interinamente da detti signori Coadiutori. Ne sarà fatta a tale oggetto una descrizione separata ne' libri di scrittura, e il fruttato sarà impiegato esclusivamente al pagamento delle pensioni religiose.

3. Sarà nominato dai signori Coadiutori camerali, presieduti dal Decano dell'eccellentissima Camera, un Ispettore generale de' redditi camerali, residente in Genova, le cui funzioni saranno:

I. l' ispezione generale su tutte le esazioni dei beni camerali e delle corporazioni religiose;

II. la scrittura di tutti i redditi suddetti situati nello Stato.

Il suo onorario sarà d'un per cento su tutte le esazioni di detti redditi nello Stato, e di due nella città di Genova.

4. I percettori delle contribuzioni dirette avranno l'esazione dei redditi camerali situati nelle rispettive Giurisdizioni. I signori Coadiutori camerali sceglieranno a tale effetto in ogni Cantone il Ricevitore più meritevole, e ne esigeranno una cauzione o sicurtà sufficiente a loro giudizio.

Il loro onorario sarà di due per cento sopra le loro esazioni.

5. L' Ispettore generale di Genova corrisponderà direttamente coi percettori suddetti e coi signori Coadiutori camerali; gli altri passeranno per mezzo de' rispettivi signori Governatori.

6. I redditi camerali scaduti prima della pubblicazione della presente Legge o da scadere in appresso dovranno esser pagati alle mani de' rispettivi Ricevitori delle Giurisdizioni.

7. Le locazioni de' beni camerali avranno luogo colle seguenti formalità:

I. il rispettivo Ricevitore presenterà all'approvazione de' signori Coadiutori camerali una minuta del contratto di affitto;

II. la minuta approvata sarà immediatamente pubblicata, accompagnata dall'avviso dell'incanto, da seguire nel termine di quindici giorni, e di tutte le formalità che saranno osservate nel medesimo;

III. l'incanto si farà in Genova alla presenza del Magistrato de' signori Coadiutori camerali; l' Ispettore generale e gli altri Ministri dovranno essere presenti in Genova; nelle altre Giurisdizioni si faranno alla presenza del signor Governatore, del suo Segretario e del rispettivo Ricevitore;

IV. l'aggiudicazione sarà fatta al maggior offerente, ed il contratto immediatamente stipulato.

8. I contratti d'affitto passati dal cessato Governo e le locazioni verbali sono confermati fino al primo novembre prossimo, dopo il quale termine si dovranno sottoporre all'approvazione de' signori Coadiutori camerali.

9. I rispettivi Ricevitori sono incombenzati di agire presso i Tribunali competenti per costringere al dovuto pagamento i debitori ritardatarii de' redditi camerali. Nel caso di dubbio diritto, non potranno agire senza la previa autorizzazione de' signori Coadiutori camerali.

10. I Coadiutori camerali potranno delegare ai signori Governatori la facoltà, in genere o in ispecie, di accordare a' rispettivi Ricevitori la suddetta approvazione.

11. I rispettivi Ricevitori o percettori, previa l'approvazione de' Coadiutori camerali o dei rispettivi Governatori, faranno procedere alla perizia delle spese che dovranno occorrere per la manutenzione dei fondi stabili camerali. Presenteranno a' signori Coadiutori camerali il rapporto autentico della perizia, e, dopo l'approvazione dei medesimi, eseguiranno le spese accordate, prendendole sul prodotto delle loro esazioni.

12. I signori Governatori sono autorizzati ad approvare le spese per le riparazioni di un'estrema urgenza; negli altri casi i signori Coadiutori camerali potranno delegare, in genere o in ispecie, la medesima facoltà ai signori Governatori suddetti.

13. Nel caso di vendita o cessione di beni mobili o immobili, i Coadiutori camerali informeranno i serenissimi Collegi e ne aspetteranno gli ordini e le istruzioni.

14. I Coadiutori camerali sono incaricati della piena esecuzione della presente Legge organica, e perciò dovranno comunicare a' signori Governatori ed ai rispettivi Ricevitori un Regolamento interno, che prescriverà il metodo da tenersi per la scrittura, la contabilità, il versamento in cassa, la corrispondenza, le minute de' contratti d'affitto e le opportune operazioni dinanzi ai Tribunali competenti.

Dal Palazzo del Governo, li 27 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

132. *Determinazione dello stipendio e della ferma delle Guardie di polizia.*

28 luglio 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

La paga dei comuni della Guardia di polizia sarà di lire trentotto mensuali.

Nessuno potrà entrare nelle compagnie della Guardia di polizia senza assumersi l'obbligo di restarvi per anni tre.

Quelli che vi sono già ammessi dovranno decidersi o a contrarre la stessa obbligazione o a lasciare immediatamente il Corpo.

Dal Palazzo del Governo, li 28 luglio 1814.

Il Presidente
SERRA

---

133. *Proroga del Governo provvisorio; nomina di nuovi Membri del medesimo, e designazione dei Candidati per i due terzi del grande e del piccolo Consiglio.*

31 luglio 1814.

PROCLAMA

I. Il Governo provvisorio stabilito col mio Proclama dei 26 aprile scorso continuerà nell'esercizio delle sue funzioni fino a che il Congresso che deve tenersi a Vienna dalle alte Potenze alleate abbia terminate le sue operazioni.

II. I signori Domenico d'Albertis, Giuseppe

Fravega e Marcello Massone, membri del detto Governo provvisorio, essendosi dimessi dalla loro carica, nomino in loro vece i signori Giuseppe Negrotto ed Antonio Dagnino di Genova e Grimaldo Olduini della Spezia.

III. In adempimento dell'articolo 5 del detto mio Proclama, le persone sotto indicate sono destinate per i due terzi del gran Consiglio, e li primi 67 per i due terzi del piccolo Consiglio, fra' quali persone saranno presi coloro che abbisognassero per supplire alle vacanze che occorressero nel Governo provvisorio, nella maniera indicata dalla Costituzione:

1 Pasquale Adorno
2 Niccolò Ardizzone
3 Marcello Aste *d'Albenga*
4 Niccolò Arduino *di Diano*
5 Giambattista Alizeri *di Finale*
6 Francesco Amati *di Sarzana*
7 Francesco Arnaldi *di Finale*
8 Giuseppe Assereto *di Rapallo*
9 Domenico Balbi
10 Giovanni Biale *di Celle*
11 Gio. Carlo Brignole
12 Antonio Brignole
13 Agostino Borlasca *di Gavi*
14 Giambattista Carrega q. Francesco Maria
15 Giuseppe Cattaneo
16 Lorenzo Centurione
17 Giacomo Causa
18 Giuseppe Chiesa
19 Girolamo Cattaneo
20 Girolamo Casanuova
21 Giulio Castagnola *della Spezia*
22 Giambattista Carrega q. Giacomo Filippo
23 Luigi Carbonara
24 Giambattista Centurione
25 Giuseppe Caimi *di S. Stefano*
26 Innocenzo Candia *di Gavi*
27 Marcello Durazzo q. Giacomo Filippo
28 Domenico d'Albertis
29 Francesco Doria q. Brancaleone
30 Marcello Durazzo di Giuseppe
31 Giuseppe Fravega
32 Marc'Antonio Ferrari *di Finale marina*
33 Giuseppe Gandolfo
34 Raffaele Guernieri *del Portomaurizio*
35 Luigi Grimaldi
36 Francesco Gropallo
37 Giuseppe Grimaldi
38 Cristoffaro Gandolfo *di Chiavari*
39 Francesco Gazzano *di Novi*
40 Pietro Gavotto *di Savona*
41 Francesco Gismondi *di S. Remo*
42 Marco Lomellino
43 Marcello Massone
44 Francesco Massone
45 Francesco Molfino *di Rapallo*
46 Francesco Morando q. Pietro
47 Agostino Montesisto *di Savona*
48 Stefano Mari
49 Gio. Carlo Dinegro
50 Francesco Negrone q. Ambrogio
51 Gaetano Olandini *di Sarzana*
52 Francesco Orengo *di Ventimiglia*
53 Alessandro Pallavicini q. Stefano
54 Giambattista Pizzorno
55 Filippo Pescia
56 Giambattista Penco
57 Alberto Pavese *di Novi*
58 Benedetto Perasso
59 Luigi Peloso *di Novi*
60 Filippo Raggio di Giulio
61 Stefano Rivarola
62 Giuseppe Romano *di Gavi*
63 Gio. Carlo Serra q. Domenico
64 Paolo Spinola q. Niccolò
65 Pompeo Sartorio
66 Cottardo Solari
67 Vincenzo Spinola
68 Agostino Adorno
69 Guglielmo Acquarone *del Portomaurizio*
70 Costantino Balbi
71 Emmanuele Balbi
72 Benedetto Baglietto
73 Lorenzo Boggiano
74 Francesco Buffa *di Ovada*
75 Vincenzo Berada *di Novi*
76 Francesco Botti *di Lerici*
77 Domenico Bernucci *di Sarzana*
78 Giambattista Botta *di Rapallo*
79 Francesco Bianchetta *di Chiavari*
80 Giuseppe Boagni *di Finale marina*
81 Pietro Baldassare *della Pietra*
82 Sebastiano Borelli *della Pieve*
83 Giambatista Borea *di S. Remo*
84 Felice Benedetti q. Angelo *di Sarzana*
85 Francesco Cattaneo
86 Gaetano Cambiaso
87 Michel'Angelo Cambiaso
88 Niccolò Cattaneo Grillo
89 Lanfranco Cattaneo q. Leonardo
90 Giuseppe Cambiaso
91 Niccolò Calzia

92 Giacomo Causa
93 Paolo Francesco Curotto
94 Ottavio Cattaneo *di Novi*
95 Carlo Carlini *idem*
96 Francesco Camusso *idem*
97 Girolamo Copello *di Chiavari*
98 Stefano Castagnola *di Lavagna*
99 Carlo Colonna *di Savona*
100 Carlo Carenzi *di Finale borgo*
101 Giambattista Cavazzola *di Finale borgo*
102 Giambattista Costa *di Beverino*
103 Carlo Dongo q. Gio. Francesco
104 Giuseppe Durazzo q. Gio. Marcello
105 Marcello Durazzo d' Ippolito
106 Gio. Luca Durazzo q. Giacomo Filippo
107 Luigi Degola q. Gio. Pietro
108 Domenico del Carretto
109 Tomaso de-Nobili *della Spezia*
110 Bartolomeo della Casa *di Celle*
111 Benedetto Defranchi
112 Giuseppe Decamilli
113 Giuseppe de Simoni *del Cervo*
114 Pietro Ferreri *d'Alassio*
115 Luigi Franchelli *di Finale marina*
116 Giovanni Federici *della Spezia*
117 Giambattista Ferro *di Varazze*
118 Giovanni de Fornari q. Bernardo
119 Carlo Farina
120 Matteo Franzoni di Domenico
121 Giambattista Ferro
122 Giuseppe de Franchi q. Francesco
123 Gio. Antonio Gentile
124 Raffaele Guernieri
125 Filippo Gentile q. Angelo
126 Ippolito Giustiniani di Alessandro
127 Alessandro Giustiniani
128 Costantino Gropallo
129 Giuseppe Ghillini
130 Pietro Grillo *di Ovada*
131 Paolo Germi *di Ameglia*
132 Pietro Gnecco
133 Giovanni Grillo *di Moneglia*
134 Luigi Imperiale Lercari q. Andrea
135 Domenico Imperiale Lercari q. Andrea
136 Francesco Isengard *della Spezia*
137 Niccolò Littardi *del Porto Maurizio*
138 Giovanni Lengueglia *d'Albenga*
139 Domenico Lazzotti *di Castronuovo*
140 Giambattista Mari q. Niccolò
141 Giambattista Morando q. Francesco
142 Giacomo Masnata
143 Stefano Mari
144 Pietro Merani
145 Pietro Monticelli
146 Giambattista Molini
147 Mario Marini *di Sestri*
148 Luigi Multedo *di Savona*
149 Cristoffaro Musso *di Laigueglia*
150 Stefano Maglione *idem*
151 Bendinelli Negrone q. Carlo
152 Giuseppe Oneto q. Giacomo
153 Alessandro Pallavicini q. Bendinelli
154 Stefano Pesagno
155 Luigi Pareto
156 Domenico Pallavicini q. Stefano
157 Giovanni Podestà
158 Stefano Piccardo q. Giuseppe
159 Vincislao Piccardo
160 Francesco Pavese *di Novi*
161 Luigi Peloso *idem*
162 Manfredi Pavese *idem*
163 Francesco Pernigotti *idem*
164 Antonio Canario *idem*
165 Camillo Picedi *della Spezia*
166 Niccolò Peloso *d'Albenga*
167 Antonio Giulio Raggio
168 Giambattista Ricci
169 Gio. Antonio Raggio
170 Luigi Remedi q. Bartolommeo
171 Filippo Raggio q. Ottavio
172 Girolamo Ricci
173 Ambrogio Rezzo *di Gavi*
174 Antonio Raffo q. Giambattista *di Deiva*
175 Gio. Andrea Repetto *di Chiavari*
176 Emmanuele Ricci Borea *d'Albenga*
177 Agostino Spinola
178 Paolo Francesco Spinola q. Niccolò
179 Ippolito Spinola q. Andrea
180 Cristoffaro Sauli
181 Paolo Sauli
182 Francesco Serra
183 Gio. Pietro Serra q. Giacomo
184 Filippo Spinola
185 Francesco Serra Gerace q. Giambattista
186 Massimiliano Spinola di Agostino
187 Onofrio Scassi
188 Paolo Spinola q. Pier Francesco
189 Giambattista Serra q. Giacomo
190 Giacomo Spinola q. Francesco
191 Paolino Saoli *di Novi*
192 Mario Scofferi *d'Alassio*
193 Vincenzo Serra q. Giacomo
194 Ambrogio Scorza *di Voltaggio*
195 Michele Tealdi
196 Paolo Girolamo Torriglia
197 Giuseppe Tiboldi *di Novi*

198 Giambattista Tagliaferro *di Laigueglia*
199 Gio. Andrea Vaccari *di Novi*
200 Leopoldo Vinzone *di Levante.*

Dato dal mio Quartier generale in Genova, questo di 31 luglio 1814.

W. C. BENTINCK

---

134. *Destinazione della Cassa del Monte di Pietà alla ricezione delle oblazioni e dei depositi legali.*

3 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Tutte le oblazioni e depositi legali possono farsi nella Cassa del Monte di pietà fino al ristabilimento dell'illustrissima Casa di san Giorgio.

Dal Palazzo del Governo, li 3 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

135. *Divieto di fabbricazione e delazione d'armi corte; esenzioni e cautele relative al porto delle dette armi.*

4 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Considerando che, quantunque la delazione e fabbricazione delle armi curte, tanto da fuoco quanto da taglio con punta, sia sempre stata rigorosamente proibita dalle leggi dello Stato, e specialmente da quelle de' 21 gennaro e 16 maggio 1724 e altre posteriori, pure, per togliere attualmente qualunque pretesto d'ignoranza, sia espediente di rinnovare la stessa proibizione e di reprimere così l'abuso introduttosi della delazione e fabbricazione suddette, come parimente di proibire il porto de' fucili da caccia senza i dovuti permessi;

Decretano:

Art. 1. La delazione delle armi tanto da fuoco che da taglio con punta, compresi gli aghi da sacco, scalpelli, punzoni, temperini con molla e punta, bastoni con stocco e simili, è proibita in tutto il territorio della Repubblica.

2. La proibizione comprende indistintamente tutte le armi di detto genere, sia palesi che nascoste, non eccedenti palmi due e mezzo, misura di Genova, compreso il manico, salve le seguenti eccezioni:

§ I. è permessa agli uffiziali, bassi uffiziali e comuni della Guardia di polizia, quando sono in servizio, la delazione delle pistole, a termini dell'organizzazione d'essa Guardia decretata li 10 giugno di quest'anno e secondo gli ordini alla stessa analoghi dell'eccellentissimo Magistrato di polizia;

§ II. è pure permessa la delazione delle armi curte, da fuoco solamente, tanto sulla persona che sulla sella o vettura ai viaggiatori, a condizione però

§ I. che siano muniti di passaporto in regola;

§ II. che non si trattengano nei Comuni o città per dove passano che lo spazio di tempo strettamente necessario al ricambio de' mezzi di trasporto o al nutrimento della persona e degli uomini e bestie da trasporto.

Fuori di questi due casi, sono essi tenuti di depositare le armi suddette presso dei loro ospiti per non riprenderle che al momento della partenza.

3. La proibizione delle armi curte come sopra, con punta, non comprende rispettivamente gli artigiani nè gli operai addetti all'imballaggio delle merci, quanto sia unicamente per la delazione degl'istrumenti della loro professione, benchè del genere d'armi proibite a qualunque altra classe di persone, allora quando sono chiamati a prestare la loro opera fuori delle loro botteghe o del Portofranco e Dogane. In caso di dubbio, incombe loro l'obbligo di provare questa circostanza.

I primi però dovranno portare detti istrumenti visibilmente insieme cogli altri del loro mestiere in un recipiente aperto, nè potranno trovarsi con essi per le strade durante la notte dopo l'ora stabilita: gli altri non potranno in alcun modo portarli in dosso dopo l'*Ave Maria* della sera.

4. Godono della stessa esenzione i postiglioni, i vetturini, ed anche i viaggiatori che vanno senza postiglione e vetturino, durante i loro viaggi, per i soli istrumenti necessarii al riattamento provvisorio degli arnesi delle bestie da tiro o da sella.

5. Potendo similmente occorrere a chirurghi d'essere chiamati a qualunque ora sì di giorno che di notte a prestare i soccorsi della loro arte nelle case particolari, è loro permessa in tale circostanza la delazione degli istrumenti opportuni, con obbligo però di custodirli in un astucchio o borsa, come è solito di usarsi per tal sorta d'istrumenti.

6. Non s'intende finalmente proibita colla presente ai militari nazionali la delazione delle baionnette (quando però non vi osti un Regolamento speciale di servizio), nè quella tampoco di certe armi da taglio con punta usate dai militari esteri sì di terra che di mare e similmente dagli equipaggi di bastimenti esteri per loro ornamento e difesa, purchè però siano esse armi rivestite di fodero e sospese visibilmente al fianco.

7. Dopo il suono dell'ora di notte gli artigiani non potranno andare per le strade cogli istrumenti di lor professione del genere dell'armi proibite dalla presente Legge.

8. È proibita in tutto lo Stato la fabbricazione per conto privato, l'esposizione e vendita d'armi curte, sia da fuoco che da taglio ed altre con punta, come sopra.

9. Nessuna persona, sia nazionale che forastiera, potrà comparire nel territorio armata di fucile di calibro o di altra arma da fuoco che non sia da caccia, ancorchè di lunghezza superiore a quella contemplata nell'articolo 1, se non è militare o non fa parte della forza armata in attività di servizio.

10. Nessun individuo può similmente comparire armato di fucile da caccia nè darsi a quest'esercizio con detto fucile, se non è portatore d'un permesso in iscritto dell'Autorità competente: tutti i permessi anteriori alla presente Legge rimangono annullati dopo il termine di giorni quindici a contare dal giorno della pubblicazione della presente.

11. I nuovi permessi, di cui all'articolo precedente, si rilasciano, quanto sia per la Capitale, dall'eccellentissimo Magistrato di polizia o dal soggetto d'esso Magistrato a ciò specialmente deputato, e per le Giurisdizioni del Dominio della serenissima Repubblica dai signori Governatori rispettivi, e non durano che per un anno.

12. Per ottenere il rilascio di detto permesso si richiede il certificato di buona e morale condotta e capacità della persona impetrante, da farsi nelle Giurisdizioni da'Capi-anziani de' rispettivi luoghi, e in Genova dai Commissarii dei rispettivi quartieri.

13. Il prezzo d'ogni permesso di porto di armi da caccia è fissato in lire due di Genova.

14. Il Magistrato eccellentissimo di polizia stabilisce una formola uniforme per la formazione dei registri a matrice: fa la distribuzione di essi ai Governatori delle Giurisdizioni, e dà loro le instruzioni opportune per la contabilità del prodotto, da versarsi in Cassa camerale.

15. Le pene per le contravvenzioni alla presente Legge sono proporzionate come segue:

per la delazione delle armi da caccia senza permesso, la perdita delle armi ossia schioppette intercettate: questa confisca dovrà pronunciarsi in via economica dal Magistrato di polizia, se l'intercettazione sarà stata fatta in Genova, se nelle Giurisdizioni, da'signori Governatori o Capi-anziani, dietro rapporto che ne sarà fatto dall'intercettatore, sentito o avvisato il portatore della schioppetta, e ciò *brevi manu* e senz'altra formalità.

16. I delatori, fabbricatori e venditori di armi curte, sia da fuoco che bianche, come sopra, oltre la confisca dell'armi incorreranno per la prima volta nella pena di due mesi di carcere, per la seconda di mesi quattro di carcere, per la terza e ulteriori di mesi otto di carcere.

17. Oltre le dette pene, sarà il contravventore tenuto a pagare le spese della procedura.

18. La competenza per l'inflizione delle pene afflittive è attribuita a' Tribunali correzionali dove il contravventore sarà arrestato.

19. Per piena prova di dette delazioni basterà l'esame giurato del Capo brigata arrestante, avvalorato da due comuni, contesti, o la giurata deposizione di due testimoni, egualmente contesti, che depongano di conformità.

20. L'arrestante avrà un premio di lire sessanta a carico del delatore; ed essendo insolvibile, gli sarà pagato un terzo solamente dal Tesoro pubblico.

Dal Palazzo del Governo, li 4 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

136. *Approvazione e promulgazione di una nuova Tariffa dei diritti per atti o copie di atti civili e criminali, e dei diritti dovuti a patrocinatori, periti e simili.*

4 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA.

Decretano:

La seguente Tariffa sarà provvisoriamente eseguita.

CAPITOLO I.

Tariffa delle mercedi degli atti civili per le cancellerie dei Tribunali di prima instanza

1. Per inscrizione della causa sul ruolo generale . . . . . L. 0.12
2. Per inscrizione sul ruolo particolare d'udienza . . . . . » 0 80
3. Per ordinanza di permesso di assegnare le parti a breve termine, o altra qualunque ordinanza da farsi da' Presidenti senza citazione delle parti, il cui originale dovrà restare alla cancelleria, ... » 0.12
4. Per dichiarazione della sommarietà d'una causa . . . . . » 0. 8
5. Per deposito di scritture o documenti, tanto pubblici che privati, per ogni scrittura o documento . » 0. 4
6. Per comunicazione degli stessi all'avversario, la metà.
7. Per qualunque giuramento delle parti in causa . . . . . » 0. 4
8. Per esame di qualunque testimonio, soldi 6 per ogni capitolo, e soldi 3 per ogni interrogatorio.
9. Per ogni commissione della causa . . . . . » 0.16
10. Per aggiornazione della causa per la prima volta . . . . . » 0.16
E per le successive . . . . » 0. 8
11. Per decreto di sospensione d'esecuzione provvisoria . . . . . » 1. 0
12. Per decreto d'ammissione di interrogatorii giudiziali ossia posizioni . . . . . » 0. 6
13. Per assistenza e redazione delle risposte, soldi 6 per ogni interrogatorio ossia posizione.
14. Per approvazione ed obbligazione di qualsivoglia sigortà . . » 1. 4
15. Per ogni pronuncia interlocutoria . . . . . » 0.16
16. Per ogni dichiarazione o ordinanza che si facesse da qualche Giudice per esecuzione di pronunzia o sentenza del Tribunale o per disposizione di legge . . . . . » 0.14
17. Per atto di giuramento di periti, soldi 6 per ogni perito.
18. Per presentazione di perizia » 0.12
19. Per atto di ricusa di un giudice o di un perito . . . . . » 0. 8
20. Per pronuncia sulla detta ricusa . . . . . » 0.16
21. Per risposta del giudice ricusato, quale sarà a carico del ricusante, ... » 0. 8
22. Per assistenza ad ogni atto o processo verbale e sua redazione, da farsi nelle verificazioni delle scritture, nelle inscrizioni in falso civile nanti il Giudice commissionato, e redazione dell'atto o processo verbale, per ogni tre ore . . . . . » 3. 0
23. Per intervento ed assistenza ad una visita locale e redazione del processo verbale, per ogni tre ore, » 4. 0

E più le spese di viaggio tanto pel giudice che per il cancelliere, nel caso la visita dovesse farsi in un luogo in cui fosse necessaria la vettura o la portantina, ed anche le spese di vitto se vi si dovesse occupare uno o più giorni intieri, ben inteso che in detta mercede vi sia anche compreso il diritto per l'esame, qualora ne venissero esaminati nell'atto della visita.

24. Per ogni sentenza d'incompetenza . . . . . » 2. 0
25. Per ogni sentenza d'omologazione e non omologazione delle deliberazioni dei Consigli di famiglia » 0.16
26. Per ogni pronuncia dichiarante nulli uno o più atti della procedura, ed anche tutta la procedura . . . . . » 0.16
27 Per tutte le altre sentenze in generale, cioè quelle che riguardano diritto incorporale o fatto . . . » 4. 0
28. Per quelle che riguardano somma, fino a lire 100 . . . . » 1. 0
a 200 . . . . » 1. 4

a 400 . . . . » 1. 10
a 800 . . . . » 2. 0
a 1000 . . . . » 2. 10
a 2000 . . . . » 3. 0
a 4000 . . . . » 4. 0
a 8000 . . . . » 6. 0
a 10000 . . . . » 7. 0
a 15000 . . . . » 8. 0
a 20000 . . . . » 10. 0
a 30000 . . . . » 12. 0
a 40000 . . . . » 16. 0

Da detta somma sino a qualunque altra maggiore, a ragione di soldi 8 per ogni lire mille, compreso l'estratto, purchè in tutto non ecceda, compresi i suddetti pagamenti, . » 40. 0

29. Per ogni pronuncia del Presidente sull'opposizione alle qualità, se è emanata in assenza dell'opponente, ... » 0. 8

Se è in suo contraddittorio . » 0. 12

30. Per la liquidazione delle spese che si fa dal Giudice . . . . . » 2. 0

31. Per assistenza agli atti e processi verbali che si fanno nanti un Giudice commissario per la divisione de' beni fra coeredi e compartecipi, per ogni tre ore d'assistenza, ivi compresa la redazione degli atti o processi verbali, . . » 3. 0

32. Per deposito alla Cancelleria del quaderno contenente i carichi e patti delle vendite . . . . . » 0. 8

33. Per trascrizione del processo verbale di staggina immobiliare, per ogni pagina contenente 25 linee per facciata e cinque dizioni per ogni linea . . . . . » 0. 16

34. Per ogni pubblicazione del detto quaderno de' carichi e patti » 0. 8

35. Per ogni aggiudicazione preparatoria, se la vendita da farsi è di un sol lotto . . . . . » 0. 16

Se è di più lotti, per ogni lotto ulteriore . . . . . » 0. 8

36. Per ogni aggiudicazione definitiva sino al valore di lire cinquanta mila, per ogni mille lire . » 2. 0

Da detta somma sino in qualunque altra maggiore, per ogni lire mille . . . . . » 1. 0

37. E per qualunque altro atto in generale, che occorresse farsi alla Cancelleria per causa ed occasione di dette vendite, oltre quelli contemplati di sopra . . . . . » 0. 12

38. Per assistenza alla formazione dello stato di collocazione di più creditori e redazione del processo verbale, per ogni tre ore, ... » 3. 0

39. Per ogni atto di contestazione allo stato suddetto . . . . . » 0. 4

40. Per rilascio di qualsivoglia mandato a' creditori, in esecuzione degli stati di collocazione formati nei giudizi d'ordine o di distribuzione per contribuzione o di sentenze emanate ne' medesimi giudizi, fino a lire mille . . . . . » 0. 12

Fino a lire diecimila . . . » 1. 0

E sino in qualunque somma, comprese le suddette . . . . . » 2. 0

41. Per ogni atto d'accettazione o rinuncia d'eredità . . . . . » 1. 4

42. Per ogni dichiarazione da farsi dal sequestrario . . . . . » 1. 0

43. Per affissione dei contratti di compra de' beni, all'oggetto della purgazione delle ipoteche legali . » 1. 0

44. Per qualsivoglia certificato e legalità . . . . . » 0. 8

45. Per ogni carta di qualsivoglia copia, la quale dovrà contenere venticinque linee per facciata e cinque dizioni almeno per linea, non calcolati gli articoli e lettere uniche, e dovrà essere scritta esattamente ed intelligibilmente, ... » 0. 16

46. Per estratto autentico di qualsivoglia sentenza, compresa la correzione . . . . . » 1. 18

47. Per estratto autentico di qualsivogliano ordinanze o pronuncie fatte da Presidenti o Giudici, o di qualsivogliano atti fatti alla cancelleria . . . . . » 1. 0

48. Per ricerca di qualunque atto, pronuncia o ordinanza, se loro sarà indicato l'anno e giorno . . . . » 0. 4

E se non gli sarà indicato, gli sarà dovuto per ogni anno . . . » 0. 6

CAPITOLO II.

Mercedi per le cancellerie de' Tribunali di appello e di cassazione

1. Tutte le mercedi su enunciate sono aumentate d'una metà in ri-

guardo a' cancellieri de' Tribunali di appello e di cassazione, in quanto agli atti, sentenze, pronuncie ed ordinanze in generale; ed in quanto alle copie, di un quarto solamente.

2. Per presentazione di ricorso in cassazione . . . . . L. 2. 0

CAPITOLO III.

Mercedi per le cancellerie de' Tribunali di commercio

1. Per li cancellieri de' Tribunali di commercio si osserverà la Tariffa di sopra stabilita per i cancellieri de'Tribunali di prima instanza; e di più, per ciò che riguarda gli atti particolari che si fanno nanti questi Tribunali, sono rimesse in vigore le mercedi fissate dalla Legge della Consulta legislativa de' 17 aprile 1801 sotto il Titolo *degli Atti speciali de'Tribunali di commercio*, in tutto quello però soltanto che può convenire alle loro attuali incombenze.

CAPITOLO IV.

Mercedi per li Cancellieri de' Giudici di pace

Per li cancellieri de' Giudici di pace si osserverà pure la Tariffa di sopra prescritta per i cancellieri di prima instanza.

CAPITOLO V.

Delle Tasse sugli appelli e ricorsi in cassazione

1. Ogni appello in materia civile e ogni ricorso in cassazione in materia civile o correzionale è soggetto a una tassa.

Quella del ricorso in cassazione è di . . . . . » 50. 0

Quella per l'appello dalle sentenze dei Tribunali civili è di . » 12. 0

E quella per l'appello dalle sentenze delle Giustizie di pace è di » 5. 0

Queste tasse non sono ripetibili, ma entrano nel calcolo delle spese a carico de' soccombenti.

Nelle materie correzionali però ove non vi sia stata parte civile, se il ricorrente ottiene la cassazione della sentenza, potrà conseguire la restituzione della tassa sulla presentazione di un certificato rilasciato dal cancelliere del Tribunale di cassazione.

Il pagamento di questa sarà fatto in Genova presso il Ricevitore degl'introiti giudiziarii, e nello Stato presso i rispettivi Conservatori delle ipoteche.

Il ricorrente dovrà unire all'atto di appello o al ricorso in cassazione il certificato del cassiere o ricevitore che constati il pagamento.

Nelle materie correzionali sono dispensati dal pagamento di questa tassa 1° il fisco, allorchè esso è attore nel ricorso in cassazione; 2° i condannati ricorrenti che fossero stati dichiarati miserabili alla forma del n° 53 del Capitolo VI della presente Legge.

Mediante questa tassa restano abolite le rispettive amende stabilite dalle leggi vigenti, sia per gli appelli che per i ricorsi di cassazione.

CAPITOLO VI.

Mercedi degli Atti criminali, correzionali e di semplice polizia per le Cancellerie di qualunque Giudice e Tribunale

1. Per ogni relazione di chirurgo L. 0. 9
2. Per ogni ordine dell'Avvocato fiscale o Uffiziale di polizia giudiziaria . . . . . » 0. 9
3. Per ogni denuncia dell'Avvocato fiscale . . . . . » 0. 4
4. Per ogni ordine di citare testimonii in iscritto . . . . . » 0. 9
5. Per ogni esame di qualunque testimonio fiscale . . . . . » 0. 6
6. Per multa di uno o più testimonii . . . . . » 0. 9
7. Per ogni mandato di traduzione dei testimoni renitenti . . » 0. 10
8. Per ogni mandato di comparizione, traduzione ed arresto o di deposito contro l'incolpato . . . » 0. 10
9. Per ogni querela . . . . » 1. 0
10. Per presentazione al testimonio o all'incolpato di oggetti di convinzione, in qualunque numero . » 0. 12
11. Per qualunque perizia . . » 0. 12
12. Per confrontazione del testi-

monio coll'incolpato o di questi col socio del delitto . . . . . L. 1. 4

13. Per presentazione di processo verbale di ricerche infruttuose dell'incolpato . . . . . » 0. 4

14. Per elezione d'interpetri in occasione d'esame, tanto del testimonio quanto dell'incolpato, . . . » 1. 6

E se sarà d'un solo interpetre, ... » 0. 13

15. Per ogni cedola d'ordine tendente a costituire in contumacia legale l'incolpato . . . . . » 1. 6

16. Per ogni cedola di citazione all'incolpato . . . . . » 0. 4

17. Per ogni delegazione a Giudici di pace del circondario, o commissione rogatoria, compreso il foglio d'instruzione . . . . . » 1. 0

18. Per ogni esame dell'incolpato in materia criminale . . . . . » 1. 4

19. Per l'ultimo interrogatorio . » 3. 16

20. Per ogni esame dell'incolpato in materia correzionale . . . . » 0. 12

21. Per l'ultimo interrogatorio . » 1. 4

22. Per ogni esame ed interrogatorio che si dasse all'incolpato in materia di polizia semplice . . . » 0. 12

23. Per ogni lettura di querela, deposizioni de' testimoni o di altre carte, da farsi all'incolpato . . . » 0. 4

24. Per ogni somministrazione di indizi . . . . . » 0. 6

25. Per ogni cedola portante ordini di citazione alla parte lesa o a testimoni . . . . . » 0. 6

26. Per ogni redazione del processo verbale d'udienza in materia criminale, allorchè ha luogo l'inscrizione . . . . . » 2. 0

27. Per simile in affari correzionali, portante nota sommaria delle dichiarazioni de'testimoni . . . » 2. 0

28. Per simile in affari correzionali, in grado d'appello . . . . » 1. 0

29. Per simile in materia di semplice polizia . . . . . » 1. 0

30. Per redazione di qualunque sentenza criminale . . . . . » 4. 0

31. Per simile di sentenza correzionale in grado d'appello . . . » 1. 16

32. Per simile in affari correzionali . . . . . » 2. 0

33. Per qualsivoglia perquisizione in casa dell'incolpato per rinvenire qualche cosa che riguardi l'intenzione del fisco, annotazioni, ordini ed accesso, da lire 1. 16 sino a lire 4, avuto riguardo alla fatica che avesse a farsi per dettagliare gli oggetti ritrovati; e se non si rinviene cosa alcuna, la mercede sarà di lire 1.

E se avesse a farsi qualche visita fuori del luogo ove risiede il Tribunale, oltre un miglio, si potrà esigere anche la spesa della cavalcatura.

34. Per qualsivoglia inventario de'beni dell'incolpato si pagheranno lire quattro sino alle sette e mezza, avuto riguardo alla fatica ed al valore de'beni inventarizzati; quando però si trattasse di pochi oggetti, in conseguenza di poco valore, in tal caso la mercede sarà di sole 1 re 2.

35. Per qualunque sigortà da darsi dall'incolpato che fosse messo provvisoriamente in libertà . . . » 0. 12

36. Per ogni aggiornazione di causa rimandata in udienza pubblica ad altra seduta . . . . . » 0. 12

37. Per ogni assistenza all'esposizione della gogna del condannato, e redazione del processo verbale. » 5. 0

E se si trattasse di pena di morte . . . . . » 15. 0

38. Per ogni inscrizione di qualunque processo al registro della cancelleria. . . . . » 0. 6

39. Per ogni inscrizione sul registro de' condannati, per ogni articolo . . . . . » 0. 4

40. Per ogni articolo nella liquidazione delle spese . . . . . » 0. 2

41. Per ogni estratto di sentenza che non oltrepassa una carta . . » 0. 16

42. Per ogni dichiarazione d'appello . . . . . » 0. 16

43. Per ogni biglietto criminale » 0. 12

44. Per ogni desistenza che venisse fatta da qualunque denunciante o querelante . . . . . » 0. 6

45. Per qualunque quitanza, si di condanna che di emenda di danno » 0. 6

46. Per la copia di qualsivogliano atti e processi criminali si osserverà

il prescritto per la copia degli atti civili.

47. Per ogni presentazione di qualunque certificato o altra scrittura a carico dell' incolpato . . . . » 0. 4

48. Per ogni sottoscrizione di processo . . . . . » 1. 0

49. Per ogni visita da farsi fuori della Comune ove risiede il Tribunale o Giudice sarà dovuto per ogni miglio al cancelliere . . . . . » 2. 0

Ad ogni giandarme . . . . » 0. 12

oltre la spesa della cavalcatura o portantina. In caso di pernottazione, la mercede sarà la metà di più.

Le spese di visite da farsi fuori della Comune ove risiede il Giudice o Tribunale, e le spese dell' assistenza alle esposizioni ed esecuzioni di condanne, nel caso si tratti di rei dichiarati miserabili, saranno pagate in Genova dal Ricevitore degl' introiti giudiziarii, e nelle Giurisdizioni dal Conservatore delle ipoteche, sul mandato che sarà rilasciato dall'eccellentissimo Magistrato dell 'Interno dietro lo stato certificato vero dal presidente del Tribunale o Giudice a cui sarà addetto il cancelliere, e visato dall' Avvocato fiscale o sostituto.

50. Tutte le mercedi suddette, quanto sia per gli atti, prononcie e sentenze in generale, saranno divise fra il cancelliere, sotto-cancelliere di ciascheduno de'suddetti Tribunali ed aggiunti come segue, cioè due terzi saranno devoluti al cancelliere ed un terzo al sotto-cancelliere.

51. Le mercedi delle copie poi apparterranno per un quarto al cancelliere, per un quarto al sotto-cancelliere, e per una metà all' aggiunto ossia giovine di cancelleria, e dove fossero più giovani, questa metà sarà tra loro divisa in proporzione del numero de' medesimi: e per le cancellerie ove non fossero giovani, una metà di dette copie apparterrà al cancelliere e l'altra metà al sotto-cancelliere.

52. Mediante le mercedi delle quali sopra, i cancellieri di ciaschedun Tribunale o Giudice saranno tenuti d'intervenire ed assistere personalmente a tutte le udienze del Tribunale o Giudice a cui sono addetti, e di registrare nel notolario ossia foglio d' udienza tutte le sentenze o prononcie, tanto definitive che interlocutorie e preparatorie, siccome pure qualsivogliano ordinanze e decreti venissero pronunciati e fatti dal detto Tribunale o Giudice, ed anche da gudici commissionati, e saranno in oltre tenuti di sottoscrivere gli estratti autentici.

I sotto-cancellieri dovranno assistere alle cancellerie in tutti i giorni non festivi ed alle ore fissate da' rispettivi Regolamenti, ricevere, redigere e sottoscrivere tutti gli atti che occorresse di fare alle parti o causidici, di fare le copie nelle cancellerie ove non fossero giovani, e di adempire eziandio alle incombenze de' cancellieri qualora questi fossero impediti o assenti per qualsivoglia motivo dalle cancellerie o udienze.

Gli aggiunti ossiano giovani di cancelleria dovranno assistere ai loro impieghi in tutti i giorni non festivi, ed alle ore fissate da' Regolamenti come sopra, e fare puntualmente tutte le copie che loro venissero ordinate.

53. Con la presente Tariffa è abolito il così detto *droit de greffe*. Siccome cessano pure le mercedi che erano ultimamente accordate a carico della Cassa pubblica ai cancellieri criminali, sia per diritto di copia, sia per diritti fissi, sia finalmente a titolo d'indennità.

54. Vi saranno due tragliette al Tribunale di cassazione ;

due al Tribunale d'appello ;

due al Tribunale criminale di Genova, compreso l'Avvocato fiscale;

due al Tribunale civile di Genova;

uno a ciaschedun Tribunale di prima instanza dello Stato;

uno a ciaschedun Tribunale di commercio.

Il salario di detti tragliette è di lire cinquanta al mese, oltre lire settantadue annue per il vestiario d'ognuno dei medesimi.

55. Il Governo provvede alle spese minute de' Tribunali secondo le rispettive richieste de'Tribunali medesimi, a giudizio dell'eccellentissimo Magistrato dell'Interno.

CAPITOLO VII.

Diritti degli Uffiziali ministeriali, Patrocinatori, Periti, Depositarii d'atti e Testimoni

1. La Tariffa stabilita con Decreto del 16 febbraio 1807 a riguardo de'diritti degli ufficiali ministeriali, già detti uscieri, tanto delle Giustizie di pace quanto dei Tribunali e patrocinatori, sarà osservata in Genova sul piede fissato per la Capitale, e nelle città ove risiede Tribunale di prima instanza e negli altri luoghi in tutto come resta in essa stabilito, colla riduzione però de'franchi a lire di Genova, e inoltre colle modificazioni seguenti a riguardo degli atti sotto segnati.

Ufficiali ministeriali

2. Sarà dovuta la mercede di un solo originale, non ostante che le persone da citarsi siano due o più, in tutte le citazioni, significazioni, intimazioni e comandi contenuti negli articoli 21, 27 e 29 della Tariffa; e la mercede delle copie sarà in ragione di soldi otto per ogni pagina di due facciate, ossia ruolo, contenente venticinque linee la facciata e cinque dizioni per ciascuna linea, non compresi gli articoli e lettere uniche.

3. Per processo verbale di ricognizione, che precederà la vendita e che non conterrà alcuna enunciazione degli effetti staggiti, ma i soli mancanti, compresi i testimoni (Tariffa, articolo 37),

in Genova	»	4.	0
altrove	»	3.	0

4. Per ogni vacazione di tre ore alla vendita de' mobili staggiti, compreso il processo verbale (Tariffa, articolo 39),

a Genova	»	6.	0
nelle città ove esiste Tribunale di prima instanza	»	4.	0
altrove	»	3.	0

L'uffiziale ministeriale sarà tenuto a notare nel processo verbale l'ora in cui ha cominciata la vacazione e quella in cui l'ha chiusa.

5. Nei casi delle pubblicazioni, sul luogo ove si trovano le barche, scialuppe e altri bastimenti, prescritte dall'articolo 620 del Codice di procedura civile, e nei casi di esposizione dell'argenteria, anelli e gioie, ordinata dall'articolo 621, sarà passato all'uffiziale ministeriale per ognuna delle due prime pubblicazioni o esposizioni (Tariffa, articolo 45),

nelle città ove esiste Tribunale di prima instanza	»	3.	0
altrove	»	2.	0

La terza pubblicazione o esposizione è compresa nella vacazione delle vendite.

In Genova e nelle città dello Stato ove si stampano giornali non si pagherà all'ufficiale cosa alcuna, atteso che deve esservi supplito con l'inserzione al giornale.

Se la copia del processo verbale di vendita sarà richiesta da altra delle parti, sarà corrisposto all'uffiziale che avrà proceduto alla vendita, per ogni pagina ossia ruolo contenente venticinque linee la facciata e cinque dizioni per ogni linea, non compresi gli articoli e lettere uniche,

in Genova	»	0.	16
nelle città ove esiste Tribunale di prima instanza	»	0.	12
altrove	»	0.	8

6. Per la denunzia della staggina immobiliare e delle trascrizioni alla parte staggita non sarà dovuta la mercede che di un solo originale, sebbene le persone da denunciarsi siano due o più (Tariffa, articolo 49).

7. In tutti i casi ove avranno luogo gli affissi non sarà dovuta mercede alcuna per colui che l'uffiziale avesse adoperato per affig-

gerli. Come nemmeno per li periti da' quali l'uffiziale si fosse fatto aiutare nelle staggine.

8. Nel caso che, dopo essere stato arrestato un debitore, non vi sia luogo all'imprigionamento, o per la opposizione fatta dal debitore alla sentenza che ha ordinato l'arresto sul processo verbale dell'uffiziale, o per provvidenza del Presidente a cui non avesse dato causa il fatto dell'uffiziale, sarà dovuto all'uffiziale che avrà operato l'arresto, compresi gli assistenti (Tariffa, articolo 53),

in Genova . . . . . » 30. 0

nelle città ove esistono Tribunali di prima instanza . . . . » 20. 0

altrove . . . . . » 15. 0

9. Trattandosi di un solo originale, al quale debba farsi apporre il *visto* da un uffiziale pubblico, non sarà dovuto che un solo diritto all'uffiziale ministeriale, quantunque fossero a quello consegnate più copie.

Patrocinatori

10. Per intimazione alla parte di dichiarare se vuole o no servirsi d'un atto o documento prodotto, con dichiarazione che, nel caso ove essa se ne servirebbe, l'attore s'iscriverà in falso;

per dichiarazione della parte intimata, sottoscritta da essa o dal di lei procuratore con procura speciale ed autentica di cui sarà data copia, ch'ella intende o no di servirsi dell'atto o documento intaccato di falso;

per atto contenente offerte di provare le eccezioni contro i testimoni non giustificate per iscritto, e designazione de'testimoni ad esaminarsi sulle eccezioni;

per atto di risposta (Tariffa, articolo 71),

a Genova . . . . . » 4. 0

altrove li tre quarti.

11. Per ciascheduna delle dimande contenute nell'articolo 78 della suenunciata Tariffa,

a Genova . . . . . » 6. 0

altrove li tre quarti.

12. Per ciascheduna delle dimande contenute nell'articolo 79 della Tariffa suddetta,

a Genova . . . . . » 12. 0

altrove li tre quarti.

13. Per ciascuna copia delle qualità, che non potrà essere significata se non nel caso che si trattasse di sentenza contraddittoria, per ogni pagina di due facciate ossia ruolo contenente venticinque linee la facciata e cinque dizioni per ogni linea, non compresi gli articoli e lettere uniche (Tariffa, articolo 87), . . . » 0. 6

14. Vacazione per domandare la nomina di un Giudice commissionato sul registro tenuto alla cancelleria per procedere a una distribuzione per contribuzione (Tariffa, articolo 95),

a Genova . . . . . » 4. 0

altrove li tre quarti.

15. Per atto di produzione di titoli contenente domanda in collocazione o a fin di privilegio, e costituzione di patrocinatore, compresa la vacazione per produrre (Tariffa, articolo 97),

a Genova . . . . . » 8. 0

altrove li tre quarti.

16. Per li due estratti della staggina immobiliare prescritti dagli articoli 682 e 684 del Codice di procedura non si pagherà che un solo diritto (Tariffa, articoli 104 e 106).

17. Vacazione per l'aggiudicazione definitiva, se il prezzo non eccede lire due mila quattro cento (Tariffa, articolo 113),

a Genova . . . . . » 15. 0

altrove li tre quarti.

Se il prezzo eccede le lire due mila quattrocento,

a Genova . . . . . » 12. 0

altrove li tre quarti.

Il diritto proporzionale accordato al patrocinatore sollecitante la vendita sul prezzo al di sopra di lire 2400 è ridotto alla metà.

18. Vacazione per fare la maggior offerta di un quarto almeno del prezzo principale dell'aggiudicazione sopra vendita forzata di stabili (Tariffa, articolo 115),

a Genova . . . . . » 12. 0
altrove li tre quarti.

19. Le stesse moderazioni di diritti stabiliti in occasione della vendita forzata avranno luogo per gli emolumenti e diritti proporzionali accordati in occasione

1° di staggine di rendite costituite sopra particolari;

2° di maggiore offerta sopra alienazione volontaria;

3° di vendita d'immobili di minori e di beni dotali;

4° di vendita sopra licitazione;

5° di vendita d'immobili dipendenti da una successione beneficiaria o vacante o provenienti dal patrimonio di un fallito o che ha fatto cessione di beni (Tariffa, articolo 128).

20. Vacazione per domandare sul registro tenuto alla cancelleria la nomina al Presidente del Tribunale di un Giudice commissionato, davanti al quale sarà proceduto all'ordine (Tariffa, articolo 130),

a Genova . . . . . » 5. 0
altrove li tre quarti.

21. Per atto di produzione de'titoli contenente domanda in collocazione e costituzione di patrocinatore, compresa la vacazione per produrre (Tariffa, articolo 133),

a Genova . . . . . » 16 0
altrove li tre quarti.

22. Per la formazione dell'estratto del contratto di vendita o donazione, che deve essere denunziato a' creditori inscritti dal compratore o donatore (Tariffa, articolo 143),

a Genova . . . . . » 8. 0
altrove li tre quarti.

Per l'inserzione nei giornali ordinata dalle Leggi di procedura di qualunque annunzi ed avvisi si pagherà agli stampatori per ogni linea di stampa in carattere garamone o filosofia, contenente almeno ventidue sillabe, ... » 0. 4

E in caratteri più minuti, purchè vi siano almeno 28 sillabe, . » 0. 5

Per gli affissi di detti annunzi ed avvisi, separati dal giornale, si pagherà il terzo di detti prezzi.

Uffiziali ministeriali d'Udienze

23. Per significazione di qualunque specie, di patrocinatore a patrocinatore senz'alcuna distinzione, compresa la seconda copia da consegnarsi in cancelleria all'ordinario, » 0. 8

Allo straordinario, cioè a dire a un'ora diversa da quella ove si fanno le significazioni ordinarie secondo l'uso dei Tribunali, coll'obbligo all'uffiziale ministeriale di spiegare nella significazione il luogo e l'ora (Tariffa, articolo 136),

a Genova solamente . . . » 0. 16

Periti, Depositarii d'atti e Testimoni

24. Sarà tassato ai periti per ogni vacazione di tre ore, quando opereranno nel luogo ove sono domiciliati o entro la distanza di dodici miglia,

per gli artigiani e lavoratori a Genova, ... » 3. 0
altrove li tre quarti;
per gli architetti ed artisti . » 6. 0
altrove li tre quarti.

25. Al di là di dodici miglia sarà corrisposto agli artigiani e lavoratori per spese di viaggio e mantenimento, per ogni sei miglia si di andata che di ritorno a Genova, » 3. 0
altrove li tre quarti.

E agli architetti e altri artisti a Genova, ... » 6. 0
altrove li tre quarti.

26. E quando occorresse di soggiornarvi, sarà corrisposto agli architetti ed artisti per ogni giornata, a carico di fare quattro vacazioni,

a Genova . . . . . » 24. 0
altrove li tre quarti;
e agli artigiani e lavoratori, a Genova, ... » 12. 0
altrove li tre quarti.

La tassa suddetta sarà ridotta nel caso in cui il numero di quattro vacazioni non fosse stato impiegato.

27. Saranno inoltre corrisposte ai periti due vacazioni, l'una per la prestazione del giuramento e l'altra pel deposito del loro rapporto,

indipendentemente dalle spese di trasporto se sono domiciliati a distanza maggiore di dodici miglia dal luogo ove risiede il Tribunale. In questo caso sarà loro accordato il quinto della loro giornata di campagna.

Col mezzo di questa tassa i periti non potranno riclamare cosa alcuna, nè per spese di viaggio e di mantenimento, nè per essersi fatti aiutare da altri nelle loro operazioni, nè sotto altro qualsiasi pretesto; restando tutte queste spese a loro carico qualora abbiano avuto luogo.

Il presidente del Tribunale, procedendo alla tassa delle loro vacazioni, ne ridurrà il numero se questo gli sembrerà eccessivo.

28. Sarà tassato ai periti adoperati per verificazione di scritture, e nel caso d'inscrizione di falso incidente, per ogni vacazione di tre ore, indipendentemente dalle loro spese di viaggio, se questo ha luogo,

a Genova . . . . . » 6. 0

altrove li tre quarti.

29. Non sarà loro corrisposta cosa alcuna per la prestazione del giuramento nè per il deposito delle loro perizie, atteso che devono operare in presenza del giudice o del cancelliere, e che il tutto è compreso nelle loro vacazioni.

30. Sarà loro dovuto per spese di viaggio, se sono domiciliati al di là di dodici miglia dal luogo ove si fa la verificazione, per ogni sei miglia sia di andata che di ritorno,

a Genova . . . . . » 6. 0

altrove li tre quarti.

Mediante questa tassa non potranno riclamare cos'alcuna per spese di trasporto e mantenimento.

31. Sarà tassato ai depositarii che dovranno presentare gli atti e scritture di comparazione nella verificazione di scritture, o accusate di falso nel caso d'inscrizione in falso incidente, indipendentemente dalle spese di viaggio, che saranno ragguagliate come sopra all'articolo 30, per ogni vacazione di tre ore davanti al giudice commissario o cancelliere, cioè:

ai cancellieri, notari, patrocinatori o altri funzionarii pubblici o particolari, se lo richiedono . . » 6. 0

agli uffiziali ministeriali . . » 4. 0

32. Sarà tassato al testimonio in ragione del suo stato e professione una giornata per la sua deposizione, e se non è stato esaminato il primo giorno per il quale è stato citato, nel caso previsto dall'articolo 267 del Codice di procedura civile, gli saranno corrisposte due giornate, indipendentemente dalle spese di viaggio allorchè il testimonio è domiciliato a più di dodici miglia di distanza dal luogo ove si fa l'esame.

Il massimo della tassa del testimonio sarà di lire 8, e il minimo di soldi 30.

Le spese di viaggio sono fissate a lire tre per ogni sei miglia d'andata e ritorno.

CAPITOLO VIII.

Delle Vacazioni, Assistenze e Trasporti dei Giudici di pace e loro Cancellieri

1. Nulla è innovato per la presente Legge ai diritti de' Giudici di pace per le loro vacazioni, assistenze e trasporti, nè a quelli de' loro cancellieri per li medesimi oggetti, per i quali continueranno essi a percepirli a norma del Decreto del 16 febbraro 1807.

CAPITOLO IX.

Mercedi degli atti notariali

1. Per gli atti notariali è rimessa in vigore la Tariffa contenuta nel Capitolo I della Legge del 17 aprile 1801 sotto i titoli — *Istrumenti, Vendite, Copie* e *Testamenti* —.

2. Per gli atti del ministero dei notari non contemplati dalla Legge del 1801, e che restano provvisoriamente conservati, sarà osservata la seguente tariffa.

3. Per ogni vacazione di tre ore,

per compulsorie,

per inventarii,

per rapporti dinanzi il Presidente del Tribunale civile, se si elevano incidenti per l'amministrazione di una successione o per tutti altri oggetti,

per processi verbali ch' essi costrurranno in tutt' altri casi e nei quali saranno tenuti di constatare il tempo che vi avranno impiegato,

per trasporto alla cancelleria del Tribunale civile ad oggetto di depositarvi l'originale del processo verbale delle difficoltà insorte nelle divisioni contenenti le allegazioni delle parti, ... » 8. 0

In tutti i casi ove sono accordate delle vacazioni ai notari non sarà loro dovuta cosa alcuna per gli originali dei loro processi verbali.

4. Quando i notari saranno obbligati a trasportarsi oltre a sei miglia dalla loro residenza, indipendentemente dalla loro giornata, sarà loro applicato per tutte le spese del viaggio e mantenimento per ogni sei miglia un quinto delle loro vacazioni e altrettanto per il ritorno.

E per giornata, che sarà contata a ragione di trenta miglia fra andata e ritorno, quattro vacazioni.

5. Per la formazione dei conti che i condividenti possono doversi sulla massa generale della successione, per la formazione de' lotti e delle somme a fornire a ciascun de' condividenti, sarà passata a' notari una somma corrispondente al numero delle vacazioni che il giudice arbitrerà essere stato impiegato all' operazione.

Il diritto accordato a' patrocinatori sul prezzo della vendita d'immobili apparterrà ai notari nei casi ove i Tribunali rimanderanno la vendita d'immobili davanti ai medesimi, ma senza distinzione di quella il di cui prezzo non eccederà lire 2400; e mediante questo diritto non potranno esigere cosa alcuna per gli originali de' loro processi verbali di pubblicazione e aggiudicazione.

7. Li notari continueranno ad essere obbligati di prendere alla loro Camera di disciplina e di far affiggere nei loro studi l'estratto delle sentenze che avranno pronunziato interdizioni contro particolari o dazioni di consiglieri, senza che sia bisogno di significar loro le sentenze.

CAPITOLO X.

Disposizioni generali

1. Tutti i notari e loro commessi, tutti gl'impiegati sotto qualunque denominazione appresso de' Tribunali civili e criminali, di commercio, e Gudici di pace, tutti i custodi degli archivi, gli uscieri, patrocinatori, e generalmente tutti coloro che hanno diritto di esigere mercedi in tutto il territorio della serenissima Repubblica sono tenuti all'esatta osservanza della Tariffa contenuta nella presente Legge per gli atti e loro copie espressi nella medesima.

2. Non possono accrescersi detti pagamenti per la pluralità delle persone comprese negli atti tariffati, nè allegarsi di essere atti doppi o dividerli per duplicarli.

3. Il presidente di qualunque Tribunale e i Giudici di pace conoscono e provvedono per le inosservanze alla Tariffa e presente Legge commesse da chiunque negli atti giudiziarii del rispettivo loro Tribunale.

4. Per tutte le altre contravvenzioni commesse da chiunque negli atti non giudiziali provvede in Genova il presidente del Tribunale criminale, nei Cantoni dello Stato ove risiede il Tribunale civile e criminale il presidente del Tribunale medesimo, e per tutti gli altri il rispettivo Giudice di pace.

5. I suddetti rispettivi giudici sono tenuti sotto la loro responsabilità a conoscere e provvedere contro i contravventori in modo affatto stragiudiziale per mezzo di un semplice processo verbale e senza alcuna benchè menoma spesa del ricorrente ; — ad ammettere per prova sufficiente, onde imporre le pene prescritte, la denuncia non ritardata più

di otto giorni da quello del danno sofferto e fatta con giuramento prestato ad essi giudici dal dannificato, il quale sia a loro giudizio meritevole di fede; — a far affiggere nel luogo della residenza del Tribunale o Giudice una carta col nome del contravventore punito; — a far restituire immediatamente l'esatto oltre la tariffa con tutti i mezzi che sono a loro disposizione.

6. Per la prima contravvenzione è imposta la pena di giorni quindici fino ad un mese di sospensione dall'uffizio o esercizio qualunque a cui fosse addetto il contravventore; per la seconda la sospensione di un mese sino a due; e per la terza la sospensione duratura sino alla deliberazione del Tribunale di quella Giurisdizione in cui fosse seguita la contravvenzione, a cui da' rispettivi giudici dovranno nel detto caso della terza contravvenzione tramandarsi i processi verbali e le altre informazioni.

7. Tutti i giudici di dette contravvenzioni tramandano gl'inosservanti al tribunale ordinario quando credessero potervi esser luogo a processo criminale, e ne conosce lo stesso tribunale ordinario quando sia stato giudice della contravvenzione.

8. La presente Legge sarà affissa nella residenza d'ogni Tribunale civile e criminale, di commercio e di pace, e nello studio d'ogni notaro.

Dal Palazzo del Governo, li 4 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

ARTICOLI

della Legge de' 17 aprile 1801, richiamati in vigore dalla Tariffa de' 4 agosto 1814 per quanto riguarda i Cancellieri de' Tribunali di commercio e Notari

CAPITOLO I.

Instrumenti

1. Per rogito di qualunque instrumento di debito . . . . . lire 1. 10

Per estratto dello stesso sino alla somma di . . . . . L. 1000. » 1. 18
» 2000. » 2.
» 4000. » 3.
» 8000. » 6.
» 15000. » 8.
» 20000. » 11.
» 30000. » 15.

Da detta somma sino in qualunque, soldi dieci per migliaio, compresi i suddetti pagamenti, purchè non ecceda . . . . . » 50.

2. Per instrumento di cessione o dazione in pagamento si osserva, tanto per il rogito che per l'estratto, l'istesso ragguaglio degl'instrumenti di debito.

3. Per rogito di instrumento di transazione, compresi qualunque patti, ratifiche e solennità statutarie fra ambe le parti . . . . . » 4.

4. Per estratto dello stesso si paga come per quelli di debito.

5. Le suddette mercedi si determinano dalla totalità della somma contenuta nell'instrumento, nè è lecito dividerla per farne risultare maggior mercede.

6. Per rogito di convegno di uno o più debitori o ragioni fallite colli proprii creditori si paga, per il concorso o accesso di ogni creditore, » 1. 10

7. Per estratto dello stesso si paga il terzo di quanto è stabilito per gli estratti de' debiti, considerata la totalità del credito di quelli che vi sono concorsi.

È tenuto il notaro a dare ad ogni interessato che lo richiede l'estratto autentico del detto convegno con quelle sole accessioni di creditori ch'egli desidera, pagando detta mercede soltanto sulli crediti delli medesimi senza far caso di quelli degli altri.

8. Per instrumento di divisione di eredità o di qualunque altri beni comuni, quali non eccedano lire 2000, lire 2 per ogni dividente; sull'eccedente la mercede sarà di soldi 10 di più per ogni migliaro fra tutti, purchè in tutto non ecceda, compresi i suddetti pagamenti, . . . » 50.

Per estratto autentico sino in dette lire 2000 » 1. 18
E per le eccedenti come sopra . . . . . » 9.

9. Per gl'instrumenti di accomandita, cambio marittimo, società, dote e donazione fra vivi o dopo morte, tanto per il rogito quanto per l'estratto, — in tutto come per gl'instrumenti di debito.

10. Per instrumento di quittanza o liberazione di qualunque somma . . . . . » 1. 4

Per estratto autentico . . . . . » 1. 18
Ed eccedendo le lire 20000, ... » 9.

11. Per instrumento di locazione temporanea di casa o parte di essa, quantunque vi fosse annessa qualche poca terra o giardino, e compreso qualunque patto . . . . . » 1. 4

12. Per instrumento di locazioni temporanee di terre e case in esse esistenti, compresi qualunque patti, ... » 1. 10

Per estratto dell'uno o dell'altro . . . . » 1. 18

13. Se dette locazioni fossero per anni nove e col patto della rinnovazione di nove in nove anni, le suddette mercedi di rogito ed estratto saranno duplicate.

14. Per le locazioni perpetue ed enfiteusi, a qualunque linea o generazione e con qualsivoglia patti, la mercede, tanto del rogito quanto dell'estratto, sarà due terzi di quella delle vendite, ragguagliato il valore del fondo in lire 100 per ogni lire quattro del canone convenuto.

15. Per li contratti di noleggio di bastimenti maggiori della portata di mine 2000, per qualunque parte e durata e con qualsivoglia patti di andata e ritorno, ... » 9.

Per estratto . . . . . » 4. 10

16. Per simili di bastimenti minori della suddetta portata . . . . . » 4. 10

Per l'estratto . . . . . » 1. 18

17. Per le fedi di vita, in tutto . . . . . » 1. 4

18. Per rogito ed estratto autentico di ogni testimonio sommario . . . . . » 1. 4

19. Per protesti di lettere di cambio, in tutto, compresa la copia, ... » 2. 10

Se vi sarà annessa la citazione . . . . . » 3. 6

20. Per estratto autentico di qualsivoglia libro, si pubblico che privato . . . . . » 1. 4

21. Per ogni legalità, in tutto . . . . . » 1. 4

22. Per rogito ed estratto delli consessi statutarii e consiglio de' consiglieri, se sono contemporanei all'atto, basta la mercede del medesimo; se sono separati, in tutto . . . . . » 1. 4

Vendite

1. Per rogito di instrumento di vendita di beni si mobili che immobili, fuori di callega, compresi qualunque ordini, patti, rinuncie e quittanze contemporanee, da pagarsi per metà da ogni parte, sino al valore di . . lire 500 » 1. 4

da lire 500 a » 1000 » 1. 10

da » 1000 a » 2000 » 2.

da » 2000 a » 4000 » 3.

Da lire 4000 sino in qualunque somma, compresi i suddetti pagamenti, ... » 8.

Per estratto autentico del medesimo, da pagarsi dal postulante, sino al valore di lire 500 » 2. 6

» 1000 » 4.

» 2000 » 6.

» 4000 » 7.

» 8000 » 12.

» 10000 » 15.

» 15000 » 18

» 20000 » 20.

» 30000 » 25.

» 40000 » 30.

» 50000 » 40.

Da detta somma sino in qualunque altra maggiore, soldi 16 per migliaio di più, purchè in tutto non ecceda, compresi i detti pagamenti, » 80.

2. Per gli instrumenti di constituzione di censi di qualsivoglia specie, vendita o cessione delli medesimi, la mercede si del rogito che dell'estratto è la metà della suddetta.

3. Per la vendita in callega, fatta ad instanza di chiunque, di beni si mobili che immobili, la mercede del rogito è come quella delle vendite.

4. Per l'assistenza del notaro e suo aggiunto alla medesima callega avranno li stessi come nell'articolo degl'*Inventarii*.

5. Per estratto degli atti di callega di beni mobili . . . . . » 4. 10

6. Per quello di beni immobili . . . . . » 9.

7. Per ratifica di qualsivoglia contratto, sigortà e rinuncia di ragioni, fatte separatamente dal contratto medesimo . . . . . » 1. 4

8. Per emancipazione ed altri atti annessi di promessa, sigurtà, donazione, giuramenti e decreto del giudice . . . . . » 4. 10

9. Per estratto autentico di detti atti . . . » 1. 18

10. Per rogito d'instrumento di compromesso in uno o più arbitri con qualsivoglia facoltà, compresa l'accettazione degli arbitri, fra ambe le parti, ... » 3. 16

11. Per giuramento di discordia degli arbitri, elezione del terzo e proroga del tempo, in tutto, » 1. 10

Per produzione di documenti, citazioni e qualunque altri atti, si osserva la mercede stabilita per gli atti giudiziali.

12. Per estratto di tutti gli atti suddetti, in tutto, ... » 1. 18

13. Per rogito ed estratto di qualunque pronuncia e del laudo si osserva la mercede stabilita per le sentenze.

14. Per li secondi ed ulteriori estratti di qualsivoglia instrumento e qualunque atti annessi non può mai esigersi di più di . . . . . » 1. 4

Copie

1. Per ogni carta di processo, con un quarto di margine e venticinque linee per facciata, ognuna delle quali contenga almeno cinque dizioni, non calcolati gli articoli e le lettere uniche, senza che si possa refilare il foglio o la carta bollata . . . . . » 16

La stessa mercede si osserva per qualunque altra copia.

2. Per ricerca di scritture di qualsivoglia archivio e da qualunque notaro la mercede sarà di soldi 4 per ogni filza da ricercarsi.

Testamenti

Per estratto di testamento in retta linea, ove s'intendano compresi li figli delle figlie, le mogli, sorelle e nipoti del testatore, da . . . . . lire 1000 a basso » 5.

sino a » 2000 . . » 6.

» 10000 . . » 10.

» 20000 . . » 20.

» 40000 . . » 40.

» 60000 . . » 60.

» 120000 . . » 100.

E fino in qualunque somma lire 200, ben inteso che la mercede si paghi alla rata di somma a somma e non debba farsi moltiplico dalle somme come sopra tassate.

Per estratto di testamento fuori di linea, la mercede sino a . . . . . lire 2000 » 12.

» 4000 » 40.

» 6000 » 50.

» 8000 » 60.

» 20000 » 80.

Sino in lire 40000, lire 16 per ciaschedun migliaio, e da detta somma sino in qualunque altra maggiore, lire 18 a migliaio, purchè in tutto non possa eccedere . . . . . » 12 0

E ben inteso che la mercede si paghi alla

rata di somma a somma senza fare il moltiplico delle somme come sopra tassate.

Se l'erede chiede l'estratto, paga la mercede per intiero ed ha il regresso contro i legatarii alla rata del legato.

Se il legatario estrae la particola del suo legato, non essendo estratta copia del testamento, paga la mercede in ragione delle somme stabilite per il testamento, e si sottrae la stessa a favore dell'erede.

Nulla paga il legatario per il rogito dei legati o prelegati, e lo stesso procede anche per l'erede.

Per il secondo estratto la mercede sarà la decima parte, e per gli ulteriori estratti lire due sino in otto.

CAPITOLO II.

Atti speciali per li Tribunali di commercio

1. Per gli atti giudiziali ed elezioni di periti si osserva la Tariffa generale.

2. Per vendita all'incanto di bastimenti o merci per decreto del Tribunale, sino al valore di . . . . . lire 1000. » 3.
sino a . . . . . » 5000. » 10.

Ed oltrepassando detta somma, si pagheranno sull'eccedente soldi quattro di più per ogni lire cento, purchè in tutto non ecceda, compresi detti pagamenti, ... » 80.

3. All'incantatore il quarto.

4. Queste mercedi per una metà vanno a carico del venditore e per l'altra del compratore.

5. Per estratto autentico della vendita di detti bastimenti o merci . . . . . » 2. 10

6. Per dichiarazione di animo di voler fare il testimoniale ossia appuntazione dello stesso. . » 1. 4

7. Per presentazione e pubblicazione di testimoniali fatti altrove, rispetto a bastimenti di minor portata di mine cento, ... » 3.
per quelli di mine cento a 600 inclusive . » 5.
per quelli di mine 600 a mine 1200 inclusive » 7.
per quelli che eccedono detta portata . . . » 9.

8. Per la formazione nello Stato Ligure e pubblicazione di detti testimoniali, se saranno li primi, si paga il doppio delle suddette mercedi.

Se saranno i secondi, si paga come per la presentazione e pubblicazione di quelli fatti altrove.

9. Per l'approvazione di detti testimoniali rispetto alli bastimenti eccedenti la portata di mine 600 . . . . . » 7.
Rispetto a quelli di minor portata . . . » 3. 10

10. Per estratto autentico delli stessi e della loro approvazione . . . . . » 1. 18

Perizie

1. Alli periti per la valutazione di bastimenti o merci, sino alla somma di lire 1000, uno per cento fra tutti.

Da detta somma sino in qualunque, uno a migliaio, purchè in tutto non ecceda. . . . . » 50.

2. Alli stessi per la stima de' danni a bastimenti o merci, sino alla somma di lire 1000, lire 10 fra tutti.

E sopra l'eccedente di detti danni, a giudizio del Tribunale, avuto riguardo alla loro entità, purchè non ecceda uno per cento ed in tutto non ecceda . . . . . » 100.

3. Al cancelliere per il rogito della perizia la decima parte della mercede assegnata alli periti, purchè non sia minore di . . . . . » 2.

4. Per estratto della medesima . . . . . » 1. 18

5. All'aggiunto calcolatore, per l'assistenza alle dette valutazioni e perizie, la metà di ciò che è stato respettivamente tassato per li periti.

Mercede
dell'Aggiunto Calcolatore, già Sindico

1. Per tradizione di possesso ed inventario di bastimenti si paga la mercede sopra stabilita per la presentazione de'testimoniali fatti altrove.

2. Per la relazione al Tribunale o suo Deputato sopra le carte del bastimento, riguardanti avarie o danni sofferti altrove, quando ne sia incaricato, ... » 7. 12

3. Per ricognizione e valutazione dell'intiero carico di merci da porsi a rischio, e certificato di ciò, se sono di un solo genere, ... » 20.
se sono di più generi . . . . . » 36.

Calcoli d'avarie

1. Alla Camera del Tribunale di commercio per ogni calcolo d'avaria, sino alla somma di lire mille . . . . . » 5. 10

Se l'avaria eccede detta somma, si pagano altre lire 5. 10 per ogni migliaio, purchè in tutto non eccedano . . . . . » 150.

Questo introito serve per le spese ordinarie e necessarie del Tribunale, esclusi da qualunque partecipazione li Ministri ed Aggiunti, ed il di più si versa d'anno in anno nella Cassa municipale.

2. All'aggiunto calcolatore per la formazione del calcolo di dette avarie e loro rispettivo riparto, sino alla somma di lire 1000 . . . . . » 10.

Sull'eccedente delle stesse, sino in qualunque somma, lire 4 per migliaro, purchè in tutto non ecceda, compreso il predetto pagamento, . . » 60.

3. Alla cancelleria, per qualunque atti e decreti a ciò relativi, la metà della somma stabilita per l'aggiunto calcolatore.

Per l'estratto autentico di tutti detti atti . » 4. 10

4. In questi calcoli non possono apponersi i salarii di avvocati o procuratori, quantunque ve ne fossero intervenuti, ma restano a carico delle rispettive parti contendenti.

---

137. *Assegnazione di un'indennità ai Cancellieri, Sotto-cancellieri ed Aggiunti de' Tribunali, e devoluzione allo Stato delle somme esatte o dovute per diritti di cancelleria.*

4 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

È accordata dal giorno dell'installazione degli attuali Tribunali fino a tutto il mes

di luglio p° p° una indennizzazione alli cancellieri, sotto-cancellieri ed aggiunti in ragione come segue:

al cancelliere di Cassazione	di lire	133.	6. 8
al sotto-cancelliere *ibid.*	»	86.	13. 4
all' aggiunto *ibid.*	»	60.	— —
ad ognuno dei due cancellieri d'Appello	»	120.	— —
ad ognuno dei due sotto-cancellieri *ibid.*	»	80.	— —
al cancelliere del Tribunale criminale	»	120.	— —
al sotto-cancelliere *ibid.* .	»	80.	— —
ad ognuno degli aggiunti *ibid.*	»	60.	— —
al cancelliere del Tribunale di prima instanza . . .	»	106.	13. 4
ad ognuno de' sotto-cancellieri *ibid.*	»	66.	13. 4
ad ognuno degli aggiunti *ibid.*		60.	— —
ad ognuno de' cancellieri dei Tribunali civili e criminali dello Stato	»	86.	13. 4
ad ognuno de' sotto-cancellieri *ibid.*	»	60.	— —
ad ognuno degli aggiunti *ibid.*	»	50.	— —
al cancelliere del Tribunale di commercio di Genova	»	80.	— —
al sotto-cancelliere *ibid.*	»	60.	— —
ad ognuno de' cancellieri de' Tribunali di commercio dello Stato	»	66.	13. 4
ad ognuno dei sotto-cancellieri *ibid.*	»	53.	6. 8

Tutte le somme esatte per il così detto diritto di cancelleria restano in Cassa pubblica, senza che i cancellieri possano esigere somma alcuna, e dovranno rendere esatto conto di tutte quelle che potessero essere tuttavia a loro mani.

Il Magistrato dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 4 agosto 1814.

Il Presidente

SERRA

---

138. *Dichiarazione di una nuova Circoscrizione delle Diocesi.*

6 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Sentita l'esposizione del Senatore Presidente della Giunta degli Affari ecclesiastici,

Decretano:

1. La Giunta degli Affari ecclesiastici è incaricata a rivedere la demarcazione delle Diocesi dello Stato e il numero e qualità delle Parocchie sopra il piano già presentato al tempo del Senato Ligure.

2. La Giunta degli Affari esterni è autorizzata ad incaricare il signor Domenico Lavaggi di esprimere alla santa Sede il desiderio del Governo che nessuna parocchia dello Stato faccia parte delle Diocesi degli Stati vicini, come fu ottenuto in passato dal Re di Sardegna, e di ottenerne egualmente che la demarcazione delle nuove Diocesi dello Stato Genovese seguiti quanto è possibile la distribuzione del piano che verrà presentato dalla Giunta degli Affari ecclesiastici.

Dal Palazzo del Governo, li 6 agosto 1814.

Il Presidente

SERRA

---

139. *Essiccazione degli Stagni esistenti nell'Arsenale, ed allontanamento dall'abitato di Genova d'alcuni Stabilimenti insalubri.*

6 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la rappresentanza della Commissione centrale di sanità e la relazione annessa del signor dottore Mongiardini, altro de' soggetti di detta Commissione, sugli inconvenienti che possono ridondare in danno della salubrità dell' aria dai due laghi esistenti nell' Arsenale e dalle immondizie che si trovano in diversi vicoli della città;

Decretano:

1. L'eccellentissimo Magistrato di Guerra e Marina è incaricato di far riempire gli

stagni rimasti nell'Arsenale e ragguagliarne il terreno, concertandosi per il trasporto dei necessarii gettiti col Magistrato dei Padri del Comune.

2. I detti Padri del Comune sono incaricati di far nettare con somma cura i vicoli della città, concertandosi col Magistrato di Guerra e Marina per il servizio dei forzati, e di destinare per i magazzini di concio le situazioni ove possano meno nuocere alla salubrità.

3. Si loda lo zelo della Commissione centrale per la vigilanza sugli oggetti che interessano la pubblica salute.

Dal Palazzo del Governo, li 6 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

140. *Nuova circoscrizione giudiziaria dei Comuni di Bollano, Lerici, Ameglia e Trebiano.*

6 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

I Comuni di Bollano, Lerici, Ameglia e Trebiano sono separati dalla giurisdizione del Tribunale civile e criminale della Spezia e riuniti a quella di Sarzana.

Il Magistrato eccellentissimo dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 6 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

141. *Norme di procedimento per le contravvenzioni alla Privativa de' sali e tabacchi.*

6 agosto 1814.

L' ECCELLENTISSIMO COLLEGIO CAMERALE

Presi in considerazione molti degli articoli inseriti nel suo Regolamento sopra la finanza de' sali e tabacchi pubblicato il 9 luglio 1814;

Avendo riconosciuto che lasciano desiderare degli schiarimenti ulteriori;

Volendo dare altronde alle sue disposizioni tutta la chiarezza e tutta l'ampiezza delle quali sono suscettibili;

Visto l'articolo 12 della Legge de' 30 giugno relativamente allo stabilimento definitivo della finanza sali e tabacchi;

Delibera:

Art. 1. Le persone incaricate d'invigilare acciò non seguano contravvenzioni alla Legge della vendita privativa de' sali e tabacchi sono:

1° gli agenti ed inservienti della Finanza sali e tabacchi, della Dogana e della Gabella grano e vino;

2° gli agenti di polizia;

3° le guardie comunali.

2. Costoro, comunque sorprendano l'introduzione, la fabbricazione, la vendita o ritenzione d'un oggetto di contrabbando, saranno tenuti di procedere subito al sequestro e farlo constare da due di loro almeno.

3. Il sequestro comprenderà i sali e tabacchi sorpresi in contrabbando, le bestie, i carri e le barche che ne fossero carichi in tutto o in parte o che fossero impiegati al loro trasporto, e gli oggetti destinati alla loro manufatturazione o vendita.

4. Saranno contemporaneamente arrestate le persone impiegate al trasporto dei sali e tabacchi in contrabbando, i depositarii e proprietarii de' medesimi.

5. Tutti coloro che sono indicati nell'articolo 1 sono autorizzati a far visite domiciliari in seguito di un fondato sospetto di contravvenzione.

6. Detti agenti saranno obbligati di richiedere, prima di procedere alle visite domiciliari, l'assistenza del Capo-anziano o di chi lo rappresenterà. Queste Autorità locali non potranno mai ricusare il loro personale intervento.

7. In caso di rifiuto del Capo-anziano o di chi lo rappresenterà, ne sarà fatta menzione nel processo verbale, e le anzidette Autorità saranno invitate a firmare il processo. In caso di nuovo rifiuto, ne sarà fatta menzione in ugual modo.

8. Le visite domiciliari non potranno aver luogo che dal levare al tramontare del sole, meno il caso del flagrante delitto.

9. Qualora non si verifichi il contrabbando, coloro che avranno richiesto l'assistenza tanto del Capo-anziano quanto di chi lo rappresenterà per la visita domiciliare saranno tenuti di giustificare ai medesimi i motivi

della loro richiesta, e questi ne faranno l'opportuno rapporto all' eccellentissimo Collegio camerale.

10. Si farà la verificazione dell' oggetto sequestrato nel luogo medesimo dell' arresto ed alla presenza del Capo-anziano, che sarà richiesto a quest' oggetto e non vi si potrà ricusare.

11. L' oggetto sequestrato sarà depositato in un luogo sicuro e chiuso a due chiavi, delle quali una rimarrà al Capo-anziano e l'altra presso quell' impiegato della Finanza che sarà più vicino al deposito.

12. Una mostra dell' oggetto sequestrato sarà sigillata col sigillo del Capo-anziano e depositata nelle mani del Giudice di pace del Cantone in cui sarà seguito il contrabbando.

13. Le persone arrestate a norma dell'articolo 4 del presente Regolamento saranno tradotte nanti allo stesso Giudice di pace, a cui gli arrestanti dovranno fare esatto rapporto di tutto l' occorso per farne menzione nel processo verbale.

14. Il processo verbale del Giudice di pace dovrà contenere

1° il nome e il domicilio del prevenuto o de' prevenuti, quando si possa averne cognizione;

2° le qualità degli arrestanti ed il rispettivo loro domicilio;

3° il luogo e la data dell'arresto;

4° la quantità, la qualità ed il peso degli oggetti arrestati;

5° il luogo del loro deposito;

6° il ragguaglio degli utensili di fabbricazione, bestie, carri, barche ed altri mezzi di trasporto già sequestrati ed affidati alla cura del Capo-anziano;

7° tutte le circostanze relative al fatto.

16. Qualora il Capo-anziano che interviene alla verificazione giudichi che la quantità del sale sequestrato sia tale da non potersi immediatamente pesare, se detto sale sarà sopra bastimenti, questi saranno inviati a Genova con guardie per farne ivi la ricognizione; se sarà in magazzeni, il peso ne sarà fatto in seguito alla presenza del Capo-anziano e di quell' impiegato della Finanza che risiederà nel luogo più vicino a quello del deposito.

16. Se fossero sequestrati dei bastimenti, carri, bestie ed altri mezzi, potranno essere rilasciati contro il deposito del loro valore da farsi nel termine di otto giorni a mani del Giudice di pace, ovvero mediante una idonea sicortà da approvarsi dal Senatore deputato alla Finanza.

17. Il valore delle bestie e degli altri oggetti come sopra sequestrati sarà stabilito dal Giudice di pace, che avrà riguardo alle valutazioni date dagli arrestanti e dai prevenuti.

18. Se i prevenuti non volessero o non potessero fare l'equivalente deposito dentro il termine prescritto, le bestie sequestrate saranno vendute all' incanto, secondo le formalità legali degli incanti pubblici, e dopo avere prelevato dal ricavo le spese di mantenimento, sarà tenuto il rimanente in sospeso fino alla decisione del Tribunale.

19. Sono soggetti alle disposizioni dell'articolo precedente tutti gli oggetti giudicati esposti a deperimento da un perito eletto dal Giudice di pace.

20. Il Giudice di pace farà fare immediatamente due copie del processo verbale. Manderà la prima all'eccellentissimo Collegio camerale e darà l'altra al prevenuto; e se egli non fosse presente, ne farà affiggere copia alla porta del suo Uffizio. Le spese della procedura nanti al Giudice di pace saranno provvisoriamente pagate dall' agente di finanza e anderanno definitivamente a carico del soccombente in caso di decisione dei Tribunali.

21. La mostra sigillata del genere sequestrato sarà unita al processo verbale che il Giudice di pace dovrà tramandare all' eccellentissimo Collegio camerale.

22. L'eccellentissimo Collegio farà seguire perizia del genere sequestrato, secondo la mostra avuta dal Giudice di pace.

23. Niuno potrà essere tradotto nanti il Tribunale senza una deliberazione dell'eccellentissimo Collegio camerale, il quale, prima della traduzione, potrà in estinzione d' ogni ulteriore processo dare le provvidenze che attese le circostanze stimerà giuste e convenienti.

24. L' eccellentissimo Collegio camerale prenderà, d' intelligenza e di consenso dei prevenuti, quelle misure conciliatorie che giudicherà più vantaggiose all' interesse del fisco e più conformi ai doveri della giustizia. Ne darà parte al Giudice di pace, al Capo-

anziano ed agli arrestanti, che saranno tutti ugualmente tenuti di prestarvisi.

25. Se l'eccellentissimo Collegio camerale stima di tradurre il prevenuto nanti al Tribunale competente, trasmetterà la copia autentica del processo verbale al Procuratore camerale con ordine di darne parte al Direttore della finanza e di tramandar il detto processo verbale senza dilazione all'Avvocato fiscale del Tribunale medesimo, unitamente alla mostra del genere confiscato, sigillata col sigillo dell'eccellentissimo Collegio camerale, ed alla perizia effettuata per ordine del medesimo.

26. L'Avvocato fiscale darà corso al processo in tutto ciò che lo riguarda.

27. Il Procuratore camerale ed il Direttore della finanza sali e tabacchi saranno tenuti di comunicare all'Avvocato fiscale tutti gli schiarimenti che possono contribuire al corso del processo.

28. Tutti gli oggetti di fabbricazione e trasporto confiscati in seguito di sentenza condannatoria saranno venduti al pubblico incanto in presenza del Giudice di pace, del Capo-anziano o di chi lo rappresenterà, e di un Delegato dell' eccellentissima Camera.

29. Si farà processo verbale della vendita seguita per pubblico incanto, ed il ricavo ne sarà consegnato al Cassiere della Finanza sali e tabacchi.

30. I sali e tabacchi sequestrati saranno valutati secondo il prezzo che sarà assegnato dall'eccellentissima Camera.

31. Gli arrestanti percepiranno il terzo netto dei generi sequestrati, dei mezzi, dei trasporti di fabbricazione, e delle multe.

32. Entro tutto il mese di agosto corrente i Capi-anziani trasmetteranno alla Camera eccellentissima una nota che conterrà le dichiarazioni fatte dai coltivatori delle piante di tabacco nel termine spirato a tutto luglio p. p. e prescritto dall'articolo 10 del Decreto dell'eccellentissima Camera del 9 luglio 1814.

33. I coltivatori consegneranno il prodotto delle loro piantagioni a' stapolieri più vicini, i quali saranno tenuti di farne ricevuta e spedirlo a' magazzeni di Genova.

Ne sarà pagato l'importo al prezzo che sarà assegnato dalla Camera eccellentissima.

34. Quelli che non consegnassero entro tutto il mese di settembre p. v. le foglie provenienti dalle coltivazioni dichiarate e coloro presso i quali ne fossero trovate di quelle non denunciate incorreranno nelle pene che colpiscono i contrabbandieri.

35. I processi verbali fatti dai Giudici di pace faranno piena fede fino all'inscrizione in falso.

36. A datare dal giorno della sua pubblicazione, il presente Regolamento sarà il solo osservato nella Finanza sali e tabacchi, in esecuzione della Legge dei serenissimi Collegi del giorno 30 giugno p. p., relativa allo stabilimento definitivo della medesima Finanza.

Dalla Camera eccellentissima, li 6 agosto 1814.

DEMARINI, *Senator decano*
BARATTA, *Segretario generale*

---

142. *Riduzione delle Pensioni di giubilazione degli Impiegati di Dogana; divieto di cumulo delle pensioni di riposo con stipendi di attività.*

8 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la relazione dei signori Coadiutori camerali, che rimettono lo stato degl'impiegati delle dogane e civili, stati pensionati dopo il 15 luglio 1797;

Decretano:

Art. 1. A cominciare dal primo agosto corrente, la giubilazione degl'impiegati delle dogane sarà pagata mediante una ritenzione del 5 per 100 su tutti gl'impiegati delle dogane, tanto in attività quanto in ritiro.

2. Le pensioni di giubilazione degl'impiegati delle dogane, non eccedenti ottocento franchi, sono ridotte di un sesto.

3. Le pensioni come sopra eccedenti i franchi 800 sono ridotte a due terzi di quanto sono portate nello stato presentato dai signori Coadiutori camerali.

4. Le pensioni di giubilazione non possono essere unite nello stesso individuo con quelle di attività, e per conseguenza chi fosse già impiegato o lo divenisse in appresso in qualche funzione di attività non avrà diritto alla pensione di giubilazione che dopo di avere nuovamente cessato da dette funzioni di attività.

5. L'eccellentissimo Collegio camerale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 8 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

143. *Nuove norme di procedimento contro i Contrabbandieri in Portofranco.*

9 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

I. Chiunque sarà arrestato alla porta del Portofranco con generi soggetti a diritto di dogana sarà dagli esecutori, dopo che avranno fatta l'opportuna relazione al Cancelliere di dogana, tradotto nelle carceri correzionali, e vi resterà detenuto fino a che non abbia fatta una dichiarazione sincera del magazzino dove ha presa la roba di cui tentava eseguire il contrabbando, a giudizio dell'eccellentissima Camera o dell'eccellentissimo Deputato al Portofranco.

II. Sarà, a tenore di quanto è prescritto dall'articolo 49 del Regolamento del Portofranco, proceduto all'inventario del magazzino a carico del quale sarà constatata la dichiarazione del detenuto, ed il proprietario incorrerà nelle pene prescritte da detto articolo in caso di eccedenza o mancamento delle qualità delle merci descritte in suo nome a' libri del Portofranco.

III. Il contrabbandiere detenuto non verrà rilasciato che subite le pene nel succennato articolo descritte, e terminato l'inventario di cui nell'articolo precedente.

IV. Se il contrabbandiere dichiara d'avere comprata la roba, che trasporterà in frode, da persona incognita, non solamente sarà escluso dal Portofranco e perderà il suo impiego, ma sarà ancora tradotto al Tribunale competente per essere punito di un anno di carcere, oltre le maggiori pene portate dalle leggi vigenti.

V. Incorreranno nelle medesime privazioni e nelle pene medesime que'custodi del Portofranco i quali avranno permesso ne' rispettivi loro quartieri qualunque benchè minimo deposito di contrabbandi.

VI. La Camera eccellentissima è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 9 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

144. *Autorizzazione al Magistrato di Misericordia di convenire in giudizio i proprii Debitori.*

9 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la dimanda del Magistrato di misericordia di essere autorizzato a citare in giudizio i di lui debitori,

Decretano:

Il suddetto Magistrato è autorizzato a poter convenire nanti i Tribunali i di lui debitori.

Dal Palazzo del Governo, li 9 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

145. *Ripubblicazione degli antichi Ordini di polizia per la città di Genova.*

12 agosto 1814.

PADRI DEL COMUNE
PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Essendo uno dei principali oggetti dell'ispezione dei Padri del Comune di Genova il buon ordine e la polizia delle pubbliche strade e della città tutta, si crede in dovere il Magistrato suddetto, in adempimento anche degli eccitamenti dei serenissimi Collegi, di rinnovare a pubblica cautela gli antichi Regolamenti, Ordini e Gride, ad effetto di poterne esigere subito la piena osservanza ed acciocchè non possano mai i contravventori allegarne l'ignoranza.

1. Resta dunque proibito a chiunque di radunare senza nostra licenza in qualunque tempo o sotto qualsivoglia pretesto immondizie, spazzature o *gettiti terreni* nei luoghi pubblici od anche privati, quando da questo possa derivarne a nostro giudizio danno al Porto direttamente o indirettamente.

2. La licenza non si accorderà senza un previo deposito di scudi dieci da lire 4 f. b.,

restando però sempre obbligato l'impetrante a non radunare materie in vicinanza delle pubbliche chiaviche o *conigli;* ma dovrannosi sempre queste accannellare e munire di muro a secco in giro per non restarvi poi oltre il termine di giorni otto, dentro i quali saranno trasportate ai luoghi stabiliti, e per ora all'Arsenale.

3. Mancandosi a tale regolamento, il Magistrato o per esso il Deputato alla conservazione delle strade farà trasportare gli anzidetti *gettiti* nel luogo sopra indicato a spese del contravventore, al quale si intenderà sospesa la licenza di proseguire la sua fabbrica fino a che non avrà ripienato il deposito delle lire 40 per quella somma spesa nel trasporto del gettito. I contravventori incorreranno di più la penale di scudi sei fino in dieci, da lire quattro, a nostro giudizio, ed in tutto come da Grida del 1668.

4. È proibito di gettare dalle finestre qualunque immondizie, acqua od altro sulle pubbliche strade, nè si può da qualunque persona tenere spandente di acqua sopra luogo pubblico, sotto pena di lire cinque fino in lire venticinque, a norma de' Proclami del 1760 e 1771.

5. È proibito altresì di affastellare letami o spazzature in città, tanto dentro il circuito delle vecchie mura quanto dalla porta di san Tommaso fino alla Lanterna, e d'ivi lasciarle, ancorchè fosse per brevissimo tempo, sotto le pene fissate dalla Grida dei 13 luglio 1779.

6. Nessuno potrà fabbricare o riattare fabbriche antiche soprastanti a luoghi pubblici, tanto dentro le vecchie che dentro le nuove mura, senza avere prima ottenuta la nostra licenza e fatto il deposito di sopra mentovato; nè alcun operaio inserviente in qualsivoglia maniera a dette fabbriche potrà impiegarsi in esse se non gli consterà che il depositario abbia adempito a tale disposizione; il tutto sotto pena di scuti sei fino in dieci, come da Grida del 1668.

7. Qualora per motivo di fabbrica esistessero sulle pubbliche strade legni ossia ponti, materiali od altro che ingombrasse la strada, si dovrà dal padrone o da chi per esso accendere un lume per tutta la notte acciò non arrivino incidenti a danno dei transitanti.

8. Ogni fabbrica che sporga in fuori sulle strade in maniera che servirebbe a renderle più anguste è proibita, ed è riservata al Magistrato illustrissimo la facoltà di permetterla. I contravventori a tale regolamento saranno obbligati a demolirla a proprie spese, oltre le multe fissate dalla Grida del 1737, 23 maggio.

9. Nelle domande di licenze per fabbricare dovrà specificarsi se si vuole rifondere pilastri, fare fondamenta nuove o dare maggiore alzata alle case, acciò il nostro Architetto possa portarsi a riconoscere se tali lavori sono eseguiti con la conveniente solidità; e ciò a scanso d'incidenti pericolosi.

Il nostro Architetto visiterà *ex officio* e senza pretendere alcuna retribuzione i detti lavori, e dovrà farne il suo rapporto al Deputato alle strade, il quale darà gli ordini che giudicherà più opportuni (vedi Editto del primo aprile 1784).

10. È proibito il collocare vasi od altri oggetti pesanti sulle finestre o terrazze, a meno che non si fosse ottenuta dal Magistrato la dichiarazione che simili oggetti fossero assicurati con ferri od altro, da non potersi temere che cadendo possano offendere chi passa per la pubblica strada (Grida dei 24 settembre 1785). Chi, avendo sulle finestre vasi od altro, non fosse munito della sopraddetta dichiarazione, dovrà procurarsela o ammuovere i sopraddetti oggetti dentro il termine di giorni otto, sotto la pena di lire cinquanta per ogni contravvenzione.

11. È proibito ai cocchieri, vetturini, carrettieri ecc. il correre precipitosamente per le strade con grave rischio delle persone, come da Decreto del 1721, 25 settembre. I mulattieri per città dovranno tenere le loro bestie attaccate l'una dietro l'altra, ed essi dovranno andare a piedi alla testa delle prime per essere in grado di prontamente ovviare ad ogni disordine, sotto la pena di lire 25 per ogni contravvenzione, oltre la mercede di lire 2 da pagarsi ai *Cavalleri* o agenti di polizia che avranno arrestate le bestie.

12. È proibito d'introdurre e far girare vetture, carri, carrette ed altre macchine a ruote di qualsivoglia specie, sia tirate da animali, sia condotte a mano da uomini, nelle strade interne della città fuori di quelle destinate dai vigenti Regolamenti, e segnatamente da quello dei 13 luglio 1813, al passaggio delle vetture, sotto pena di lire 5

sino a 50 e di uno fino a cinque giorni d'arresto.

È similmente proibito, sotto le stesse pene, di strascinare e rotolare entro la città colli di robbe pesanti, botti e caratelli ripieni, pietre, legni ed altri carichi, che a termini del Regolamento del 1786 devono portarsi dai facchini sopra le spalle o con stanghe.

13. È proibito ai bottegai di esporre lungo le pubbliche strade qualunque mercanzia che sporga in fuori dalle loro botteghe più del palmo permesso, come dai Regolamenti del 1725, 1760, 1761 e 1767, sotto la pena di lire 5 fino in lire 20 per la prima contravvenzione, la quale però sarà duplicata per le contravvenzioni successive.

14. Essendo a cognizione del Magistrato che è invalso tra molti bottegai l'abuso di pretendere di appigionare ai rivenduglioli il comodo di fermarsi in vicinanza delle loro botteghe per vendere i loro commestibili, e ciò per eludere il diritto di piazza a danno della Finanza del Magistrato, si dichiara che nessun luogo pubblico è immune sotto qualsivoglia pretesto dal pagamento di detto diritto, e chi continuerà a fare l'enunciato illecito mercimonio sarà condannato in lire 50, come è prescritto dai sopracitati Regolamenti.

15. Le fruttaiole e rivenditrici d'altri commestibili dovranno contenersi entro i limiti a loro rispettivamente assegnati, riserbandosi il Magistrato a dare su ciò quelle ulteriori provvidenze che giudicherà più opportune, il tutto per rimettere nel loro vigore gli antichi salutari Regolamenti.

16. Nei giorni festivi di precetto dovranno tenersi chiuse le botteghe, escluse però quelle dei venditori di commestibili o medicinali e quelle dei parrucchieri, sotto le pene pecuniarie per i trasgressori da estendersi fino in lire 50 a nostro arbitrio (Regolamento del 1786). In detti giorni non si potranno nemmeno esporre in vendita sulle piazze o porticati stampe, libri ed altri oggetti simili.

17. È proibito pure ai saltimbanchi o cerettani di fare circoli e radunare la gente sulle pubbliche piazze nell'ore destinate ai divini ufficii, e mai potranno fermarsi in vicinanza delle chiese. Gli inosservanti saranno privati della permissione che devono riportare dalla nostra Cancelleria firmata dal Deputato alle strade.

18. Si dichiara a cautela che tutte le leggi, ordini e regolamenti precedenti relativi a queste materie s'intendono rimanere nel loro pieno vigore in tutto che non si oppone alle disposizioni contenute nel presente.

Gli agenti alla polizia e i *cavalleri* di Camera nostra restano incaricati di invigilare all'esatta osservanza dei presenti regolamenti e di denunziare i contravventori, dichiarando che una terza parte delle condanne sarà dal Magistrato applicata a loro vantaggio, a norma delle antiche consuetudini.

Niuno presuma di eludere o contravvenire ai presenti ordini, mentre il Magistrato si troverà suo malgrado costretto a procedere irremissibilmente contro qualsivoglia contravventore.

Dato dalla Cancelleria del Magistrato, li 12 agosto 1814.

PESSAGNO, *Priore*
B. GAZZO, *Cancelliere*

---

146. *Sospensione del pagamento delle Pensioni ai titolari assenti dallo Stato.*

18 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

I pensionarii dello Stato non possono continuare a godere della pensione loro assegnata quando vanno ad abitare fuori dello Stato, a meno che non ne abbiano ottenuta la permissione dal serenissimo Governo o la loro permanenza non ecceda due mesi.

Sarà data comunicazione del presente Decreto all'eccellentissimo Collegio camerale acciò invigili all'esecuzione delle accennate disposizioni.

Dal Palazzo del Governo, li 18 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

147. *Aumento nel personale della Commissione di legislazione; norme relative alla tenuta delle adunanze di essa commissione.*

19 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

La Commissione di legislazione sarà ampliata di altri tre giurisperiti (totale n° 10).

Essa potrà radunarsi in numero almeno di sei. Le proposizioni resteranno approvate colla pluralità assoluta de' voti dei soggetti presenti.

Vi sarà un' adunanza ogni quindici giorni di pieno diritto. Tutti i progetti di legge dovranno essere discussi nel seno della Commissione.

Sarà tenuto un processo verbale delle operazioni di ogni adunanza.

Il Governo manifesta il suo desiderio che venga presentato al più presto un lavoro il quale comprenda le leggi civili, criminali, di procedura e di commercio che dovranno un giorno regolare la Nazione genovese.

Dal Palazzo del Governo, li 19 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

148. *Determinazione della competenza per le Cause vertenti ne' Tribunali di Savona e Spezia prima della nuova circoscrizione de' Circondarii di Genova e Sarzana.*

19 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che in seguito de' Decreti de' 21 luglio e 6 agosto, che staccano dai Circondarii di Savona e della Spezia diversi Comuni per riunirli ai Circondarii di Genova e di Sarzana, si rende necessario di prevenire le dispute di competenza che potessero insorgere relativamente alle cause degli accennati Comuni pendenti all'epoca di detti Decreti;

Decretano:

Art. 1. Le cause che all'epoca della pubblicazione di detti Decreti de' 21 luglio e 6 agosto si trovavano già introdotte dinanzi ai Tribunali di Savona e della Spezia, in conseguenza della giurisdizione che competeva loro nei Comuni attualmente staccati dai loro Circondarii, continueranno ad essere proseguite e decise dinanzi agli stessi Tribunali, quando però esse si trovassero alla indicata epoca in istato di completa instruzione.

Per istato di completa instruzione s'intende quello fissato dall'articolo 343 del Codice di procedura.

Quelle altre, delle accennate cause, che non si trovavano ancora alla detta epoca in istato di completa instruzione saranno portate alla richiesta della parte più diligente, per mezzo di un semplice atto contenente costituzione di patrocinatore, dinanzi al Tribunale da cui dipendono attualmente i Cantoni a cui esse appartengono. Esse saranno proseguite e decise dinanzi a questo Tribunale nello stesso stato e negli stessi termini in cui erano dinanzi al Tribunale a cui si sottraggono.

3. Tutte le cause per vendite forzose d'immobili, qualunque sia lo stato in cui esse si trovassero all'epoca dei detti Decreti dei 21 luglio e 6 agosto, continueranno ad essere proseguite e decise dinanzi ai Tribunali alla giurisdizione di cui appartenevano al momento della loro introduzione.

Dal Palazzo del Governo, li 19 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

149. *Devoluzione ai Comuni della privativa per la vendita della pianta detta* Brisca *ossia Ginestra.*

22 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Art. 1. La vendita della pianta detta brisca ossia ginestra, che si suole impiegare alla carena dei bastimenti nel porto di Genova, è un diritto esclusivo comunale.

2. È accordato un termine di due mesi ai presenti proprietarii delle brische che sono in commercio per la libera vendita di detto genere; dopo detto termine la Cassa comunale avrà diritto di farne l'acquisto al prezzo di lire 2 i cento fasci, non minori di palmi tre in lunghezza e tali in circonferenza che debbano occupare legati in stretto un cerchio di ferro di oncie cinque di diametro.

3. Spirato il termine di due mesi, è proibito a qualunque persona non autorizzata dall' Amministrazione comunale di trasportare o vendere in porto le brische ossia ginestre, come pure a tutti i calafatti di comprarne fuorchè da persona munita della medesima autorizzazione: i compratori in-

correranno nella confisca delle brische ed in una multa che non potrà oltrepassare il doppio del valore comunale del genere confiscato.

4. È proibito il carenar bastimenti con fusti già serviti ad uso di catrame, pece o altra materia bitumusa ed incendiaria, o con altra qualità di legna, piante e materie accensibili. I contravventori incorreranno nella confisca degli attrezzi, gozzi e pontoni usati nel carenaggio, e nella multa di lire 20 per ogni contravvenzione.

5. Il Magistrato de' Padri del Comune è autorizzato:

I. a mettere in valore dopo il termine di due mesi la vendita esclusiva delle brische, per economato o per appalto, secondo che giudicherà più conforme al pubblico interesse;

II. a stabilire le operazioni da imporsi agli agenti del fisco per far constare le contravvenzioni alle disposizioni della presente Legge e convenire i contravventori nanti i Tribunali competenti;

III. a prendere le misure opportune acciò non manchi mai la provvista di brische necessarie al servigio del carenaggio.

6. Il Magistrato dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 22 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

150. *Riordinamento dell' Amministrazione dei boschi.*

22 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la relazione dei signori Coadiutori camerali, relativa all' organizzazione di ciò che riguarda i boschi e foreste di pubblica pertinenza;

Sentito il parere dell' eccellentissima Camera;

Decretano:

L'inspezione generale de' boschi e foreste camerali è affidata ai signori Coadiutori camerali sotto la superiore sorveglianza dell'eccellentissima Camera.

Il bosco di Savona avrà due guardie; quello di Ronco di Maglio una; una egualmente i boschi di Monte Rotondo e Bando; e un'altra finalmente quelli che si trovano nella Giurisdizione di Levante.

In esecuzione del Decreto de' 13 giugno p. p., le prime quattro saranno dipendenti dal signor Pasquale Assereto Ispettore, sotto gli ordini immediati del signor Governatore di Savona. Quella della Giurisdizione di Levante sarà agli ordini del Governatore di Chiavari. Ambi i Governatori riceveranno le loro instruzioni dai signori Coadiutori camerali.

Le guardie corrisponderanno col Governatore rispettivo, e gli faranno passare i loro processi verbali; questi li trasmetteranno al Magistrato de' Coadiutori camerali, il quale risponderà se vi ha luogo a procedere, ed in questo caso il delinquente sarà tramandato al Tribunale competente, il quale proseguirà il processo nelle forme stabilite o da stabilirsi per le cause del fisco.

In caso di condanna dei rei ad una pena pecuniaria, il Procuratore della Camera ovvero i guardaforeste ne procureranno l' incasso, ed una metà sarà devoluta alla Camera eccellentissima, e l'altra a benefizio delle guardie o guardia, a giudizio del Governatore della Giurisdizione del luogo ove è stato commesso il delitto.

I Governatori nella cui Giurisdizione sono posti i boschi camerali sono incaricati di vegliare alla loro conservazione, di proporre all'eccellentissima Camera le guardie, di sorvegliarle, di sospenderle, dandone avviso alla stessa, di dichiarare e far pubblicare ogni anno i siti ove il pascolo nei boschi camerali è proibito, di designare i siti ove i tagli devono aver luogo, di constatare se gli aggiudicatarii hanno tagliata la pura e semplice porzione di bosco stata loro assegnata e misurata; se hanno essi eseguito il taglio nel modo voluto dai Regolamenti che verranno adottati su questo proposito, e se abbiano in fine adempite le condizioni a cui si sono assoggettati. Se vi sono de' siti non popolati, devono incaricare le guardie di seminarvi quelle piante che sono di loro natura più abili e proprie alla qualità del suolo. Le guardie avranno la facoltà di verbalizzare indistintamente per tutti i delitti che verranno commessi in qualunque bosco appartenente al Governo.

Le guardie si uniformeranno ad una Instruzione che verrà approvata dalla Ca-

mera eccellentissima sulla proposizione dei signori Coadiutori camerali.

Ogni guardia avrà lire 400, e l'ispettore lire 900 annue.

I signori Coadiutori camerali sono incaricati di proporre un progetto di legge relativo alla conservazione dei boschi.

Dal Palazzo del Governo, li 22 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

151. *Istituzione di una Commissione per la ripristinazione della Banca di san Giorgio.*

24 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Sarà creata una Commissione incaricata di proporre i mezzi più pronti e idonei a ristabilire la Banca di san Giorgio.

Detta Commissione prenderà in considerazione i crediti liquidati ed anco non liquidati dal cessato Governo.

Essa sarà composta di cinque soggetti, di un cancelliere e un sotto-cancelliere scritturale. I detti ministri dovranno essere scelti, per quanto è possibile, fra gli antichi impiegati di detta Casa.

Queste funzioni saranno gratuite ma, esercitate lodevolmente, serviranno di raccomandazione per i posti definitivi.

La Commissione riferirà il suo parere nel termine di due mesi al più tardi.

Dal Palazzo del Governo, li 24 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

152. *Istituzione di una Giustizia di pace in Garbagna.*

24 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Vista la Lettera del signor Governatore della Giurisdizione d'Oltre-Giovi, con cui partecipa il desiderio della popolazione del Comune di Garbagna di avere un Giudice di pace, attesa la lontananza della Giustizia di pace da cui attualmente dipende;

Decretano:

1. Vi sarà un Giudice di pace nel Comune di Garbagna, la cui giurisdizione non si estenderà oltre il distretto di detto Comune.

2. Il Giudice avrà un onorario di lire seicento, il cancelliere di lire trecentoventi, e l'usciere a giudizio del Consiglio degli Anziani.

3. Sarà stabilita una tariffa giudiziaria speciale per detto Tribunale, e non bastando l'importare di essa, il dippiù sarà supplito con una imposizione comunale, come anderà a benefizio dello stesso Comune ciò che vi fosse d'eccedenza.

4. Il signor Governatore della Giurisdizione d'Oltre-Giovi manderà una terna per l'elezione del Giudice e del cancelliere.

5. La Commissione di legislazione o il suo Presidente sono incaricati di presentare un progetto di tariffa giudiziaria conforme all'articolo 3 e di dare piena esecuzione al presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 24 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

153. *Assegnazione a favore dei Poveri infermi del Comune di Casoni.*

24 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la relazione della Commissione centrale di sanità al Magistrato dell'Interno sul sospetto d'una malattia epidemica manifestatasi nel Comune di Casoni, nella quale essa propone di dare un soccorso pecuniario alle famiglie povere e inferme di quel Comune,

Decretano:

È messa a disposizione del Magistrato dell'Interno la somma di lire quattrocento per abilitare le famiglie più povere del Comune di Casoni a farsi curare nell'ingruente infermità di cui nella relazione della Commissione di sanità.

Detta Commissione farà conoscere il risultato della visita del suo Medico e lo stato progressivo della malattia in quel Comune.

Dal Palazzo del Governo, li 24 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

154. *Istituzione di una Guardia d'onore.*

25 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la Supplica degli ufficiali fuori di attività ed il progetto da essi presentato, nel quale propongono la creazione di una Guardia d'onore;

Letto il rapporto del Magistrato di Guerra e Marina relativo al suddetto progetto;

Decretano:

Si autorizza la formazione di una Guardia volontaria composta di soli ufficiali, non eccedente il numero di centoventi uomini, con la paga di lire due al giorno, compreso il deconto, anticipando però la prima spesa dell'uniforme, calcolata a lire duecento.

L'età de' medesimi non dovrà oltrepassare quarantacinque anni.

Gli ufficiali saranno eletti dal Governo per mesi tre, ed avranno una vacanza d'altrettanto.

Nella formazione di nuovi battaglioni d'infanteria saranno preferiti per il grado d'ufficiale ad altri concorrenti.

Ogni individuo di detta Guardia conserverà il grado e porterà la dragona corrispondente quando sarà fuori di servizio; sarà però soggetto ai Regolamenti di disciplina del Corpo e della Piazza.

Dal Palazzo del Governo, li 25 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

155. *Approvazione di una nuova Tariffa dei diritti consolari dovuti dai Padroni di bastimento.*

25 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la relazione dell'eccellentissima Giunta degli Affari esterni, relativa alle tariffe da esigersi da' rispettivi Consoli ne' diversi Paesi;

Letta la Tariffa portante i diritti spettanti ai Consoli, da pagarsi dai rispettivi padroni o capitani di bastimenti;

Decretano:

Sono approvate le Tariffe presentate dalla suddetta Giunta degli Affari esterni, con quelle modificazioni che stimerà di fare alle medesime, consultata prima la Camera di commercio.

Dal Palazzo del Governo, li 25 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

156. *Ripristinazione del Corpo degli Spazzini.*

26 agosto 1814.

PADRI DEL COMUNE
PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Inerendo al loro Regolamento de' 12 corrente agosto, e volendo mantenere al possibile la pulizia delle strade della città, fanno noto di avere rimesso in attività il Corpo de' così detti *rumentarii* o spazzini, i quali sono per squadriglie e sotto diversi Capi esclusivamente incaricati di tenere le strade rispettivamente loro assegnate immuni da qualunque immondizie, gettiti o ingombro di qualsivoglia specie.

Il Magistrato intima per conseguenza a tutti i cittadini di non portare ostacolo all'esecuzione delle loro incombenze; e se qualche individuo bramasse di far parte di detto Corpo di *rumentarii* o spazzini, non avrà che a presentarsi alla cancelleria del Magistrato per dare cognizione di sua persona ed indi essere ammesso in alcuna delle squadriglie del Corpo suddetto quando non occorra in contrario al Magistrato illustrissimo.

Dato dalla Cancelleria del Magistrato, li 26 agosto 1814.

PESSAGNO, *Priore*
B. GAZZO, *Cancelliere*

---

157. *Riordinamento del servizio del Porto di Genova.*

26 agosto 1814.

PADRI DEL COMUNE
PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

La conservazione del Porto di Genova, dalla quale dipende la felicità e ricchezza di tutto lo Stato, è sempre stata la primaria inspezione del Magistrato illustrissimo dei Padri del Comune, loro appoggiata per legge d'instituzione; e conoscendo noi quanto contribuisca a detta conservazione l'esatta osservanza delle Leggi e Regolamenti tuttora

vigenti, ne abbiamo ordinata la pubblicazione e ristampa all'oggetto che sia noto ad ognuno che il Magistrato ne esigerà la piena e rigorosa osservanza.

1. Viene quindi comandato a tutti i capitani di nave e qualunque altro bastimento di non poter ricevere nè dar fuori savorra dai loro bastimenti se non col mezzo dei liuti da minollo e coll' intervento ed assistenza del Custode del porto, e dopo averne ottenuta la licenza dalla Cancelleria nostra, e senza che vi sia apposto un velone, tenda o altro riparo all' oggetto che dette savorre non possano cascare in mare a danno del porto; e tale maneggio di savorra non si potrà mai per qualsivoglia motivo fare di notte tempo.

2. I minolli per loro mercede di dare o levare la savorra a' bastimenti non potranno pretendere nè ricevere più di quello che viene prescritto dalle tariffe, sotto pena sì pecuniaria che di carcere, a giudizio ed a norma delle attribuzioni del Magistrato.

3. Resta bensì permesso ai capitani e padroni de'bastimenti, all'occasione che dovessero carenare i loro bastimenti, di travasar la loro savorra sopra altro bastimento a cui fossero immediatamente attaccati, con l'obbligo di ripigliarsela terminato il lavoro, e ciò previa la dovuta licenza da staccarsi dalla Cancelleria nostra e mediante gli opportuni ripari come sopra, e coll'assistenza del Custode del porto.

Sarà altresì permesso a detti capitani il poter travasar la loro savorra sopra altro bastimento a cui fossero immediatamente attaccati, per ivi lasciarvela, col pagamento però in Cassiere di soldi 40 per ogni barcata da minollo, secondo l'estimo da farsene dal Sotto-sindaco del porto, e fatto deposito in Cassiere di lire 25 per cautela di detto pagamento; il tutto previa l'opportuna licenza, assistenza del Custode, e soliti ripari.

4. Niun capitano, marinaio o qualunque altra persona, compresi i minolli, oserà o presumerà di gettare o far gettare savorre, arene, pietre, terreni, immondezze, e qualsivoglia altra cosa in mare, entro del porto o fuori di esso, se non dalla parte di ponente al di là della batteria della Lanterna ne'siti destinati per lo sbarco de' gettiti e savorre de'minolli e delle bette e bettine che sbarazzano il porto, e dalla parte di levante se non al di là delle ferriate della cava di Carignano, e verso mezzogiorno se non oltre miglia quattro.

5. Non potranno essi minolli entrare in porto coi loro liuti carichi di savorra o arena di notte tempo, nè pernottare in esso con detto carico.

6. È espressamente proibito il gettare o far gettare nel porto, sopra de' ponti, moli e calate, dalle pubbliche muraglie ed altri siti che circondano il porto, come pure dalle muraglie della città, gettiti, immondezze ed altro, da Capo di Farro sino alle ferriate della cava di Carignano.

7. È proibito a' capitani e padroni di bastimenti il poter carenarli, spalmarli, calafatarli, nè con fuoco nè senza, prima che ne abbiano ottenuta la solita licenza dalla Cancelleria nostra, come pure dar fondo ai loro bastimenti con pietre o qualunque altra cosa se non con ferri annellati.

8. Non sarà lecito ai capitani e padroni di poter sbarcare o mettere in terra in qualunque luogo del porto, cioè sopra de' moli e loro calate, come pure sopra de' ponti tutti e spiaggette, alcuna sorta di ferramenti, ancore, artiglierie, timoni, antenne, alberi, pennoni, fusti, legnami, tavole, marmi di qualunque sorte, mole da molino, mattoni, chiappami e pietre, senza licenza; quale sarà accordata per transito, fatto prima deposito in Cassiere di lire 25 per cautela non solo di essere trasportati detti generi al loro destino fra giorni tre ma ancora per assicurarsi del pagamento delle solite stallie quando oltrepassasse detto termine, e per rifacimento del danno che dal loro sbarco potesse causarsi a dette calate, spiaggette, ponti e moli; restando assegnato ai proprietarii di detti generi il termine di giorni otto a far portar via tutti quei di detti generi che al presente vi fossero; come pure non sarà lecito tirare sopra detti ponti, moli, calate e spiaggette gozzi o liuti senza la dovuta licenza, fatto deposito di lire 10.

9. Potrà bensì l'illustrissimo Deputato al porto *pro tempore* permettere la stallia di marmi, ancore, cannoni, bombe, alberi, mole da molino, legnami grossi ed altre consimili cose sulle dette calate, ponti, moli, spiaggette ecc., escluso sempre il Ponte reale e quello delle legna assegnato pel solo sbarco di queste, mediante la licenza da sottoscri-

versi dall' illustrissimo Deputato, e fatto deposito di lire 25 o altro maggiore a suo giudizio per cautela del pagamento di lire tre annue da pagarsi dal proprietario per ciascuno pezzo di detti generi. Non saranno permesse stallie di marmi sul ponte Spinola.

10. Il Ponte de' Spinoli resta assegnato per lo sbarco del carbone, calcina, mattoni, arene, pozzolana, pietre, chiappami ed altro per uso di fabbriche; per lo sbarco de' quali generi, escluso il carbone e calcina, vi è necessaria la licenza che si rilascia *ex officio* dalla Cancelleria per transito e per giorni tre, ancorchè li mattoni si sbarcassero ne' gabbioli affittati; quale licenza dovrà anche essere firmata dall' illustrissimo Deputato qualora si ponesse alcuno di detti materiali fuori dei gabbioli.

11. Viene ordinato a' facchini da carbone il dover ogni sera nettare e sbarazzare detto Ponte de' Spinoli dalla carboniglia e terraglia che esce dal carbone e di trasportarla nel gabbiolo; come pure a' mulattieri il dover similmente ogni sera nettare detto Ponte da' gettiti, arene ed altro che detti mulattieri trasportano e scaricano alla bocca del gabbiolo; di modo che di esso gettito non ne resti sul detto Ponte e non ne vada in mare.

12. Il Ponte della Mercanzia resta assegnato anche per lo sbarco ed imbarco de' generi che godono del benefizio del portofranco, e perciò per detti generi che vanno in dogana o portofranco non è necessaria licenza alcuna: è bensì necessaria detta licenza e deposito per li marmi, artiglierie, cannoni, legnami, come nell' articolo 8.

13. Agli *arcellatori*, che si esercitano tanto nel presente porto che nelle darsine in estrarre le *arcelle*, viene espressamente ordinato di ritenere sopra de' loro gozzi ossia liuti tutte le pietre ed altre materie che caveranno da' fondi del porto e darsina, per farne lo scarico quando avranno terminato la loro pesca, o nella spiaggetta della Lanterna o nel gabbiolo del Ponte Spinoli.

14. Viene espressamente ordinato e comandato ai possessori di stabili situati da Capo di Farro sino a Multedo, ossia entro il circuito fra le nuove e vecchie mura, di non poter dar principio nè aprire cave in detti stabili nè continuare le cave già aperte senza espressa licenza e concessione del Magistrato, il quale potrà far pagare per detta permissione quella somma di denaro che gli parrà giusta, ordinando quei ripari che meglio stimerà per ovviare al pregiudizio che da tali cave può risentire il porto. Sono di più tenuti i proprietarii di detti stabili confinanti alli fossati che corrono nel porto a fare in essi fossati un gabbiolo a malta e calcina, dell' altezza di palmi sei da terra e di grossezza palmi due, con *archere* ossiano scoli per dar esito alle acque e ritenere le pietre, terra ed altro che discendono in essi fossati in tempo di pioggia, come pure di far ogni anno spacciare ed evacuare quella parte di detti fossati e gabbioli che resta di rimpetto a' loro stabili, di modo che ogni anno nel mese di luglio restino essi fossati spacciati, non essendo lecito a coloro che non avessero circondate dette loro ville con muraglie il coltivarle o farle coltivare.

15. Dovendo tutti i capitani de' bastimenti che vengono a gettar le ancore nel presente porto e sue adiacenze, alla forma della Legge del 1637, pagare il diritto d'ancoraggio, sia noto ad essi che chi partirà dal porto senza il pagamento di detto diritto incorrerà nella penale del doppio, nella quale pena del doppio similmente incorreranno tutti coloro che variando i loro bastimenti più piccoli in altri più grossi non li facessero misurare e continuassero a pagare l'ancoraggio o bollo sulla portata de' primi.

16. Nelle due darsine delle Galee e del Vino non potrà mai entrare alcun bastimento nazionale senza licenza, che dovrà essere staccata dalla Cancelleria nostra, sottoscritta dall' illustrissimo Deputato al porto per consegnarsi alla guardia alla bocca della darsina. Per li bastimenti esteri la licenza sarà accordata dal Magistrato.

17. I padroni de' bastimenti che entreranno mediante l' opportuna permissione nella darsina delle Galee per ivi farsi carenare o per farvi stallia dovranno far deposito di lire 25 per cautela di detta stallia, a ragione di lire 7. 12 il mese, da doversi rimpiazzare detto deposito quando la loro dimora in detta darsina assorbisse il deposito medesimo.

18. I capitani che entrassero nella darsina del Vino per ivi sbarcar vino staccheranno all' occasione la licenza di entrarvi, quale non si rilascerà mai senza il deposito di lire 25 per cautela della stallia, alla

detta ragione di lire 7. 12 al mese: le stallie comincieranno a decorrere dopo giorni dieci da quello dell'ingresso in detta darsina.

19. I capitani de' bastimenti introdotti in detta darsina colla debita permissione e deposito potranno ivi carenare, spalmare e *ariondare* detti loro bastimenti, tanto velieri che ad uso di magazzeno, pagate però prima in Cassiere lire 38 per l'intiera carena e lire 7. 12 per ognuna delle altre operazioni, cioè spalmare, calafatare, nettare e *ariondare*; per quali operazioni resta fissato il deposito in Cassiere non minore di lire 38, quali lire 38 si passeranno in pagamento qualora siasi data la generale carena, e si restituirà il soprapiù qualora venisse eseguita una o più di dette operazioni.

Si avverte però che, all'oggetto non sieguano incendi in detta darsina, le carene mai si potranno eseguire a fuoco ardente, detto *fuoco vivo*, assolutamente proibito in detta darsina, ma bensì coll'instrumento del *fastero* con cui si fa un tenue fuoco, e mai, tanto in porto che nelle darsine, si potranno eseguire dette carene di notte tempo, cioè dall'imbrunire della sera sino allo spuntar del giorno.

20. Coerentemente all'articolo 8, resta proibito senza licenza e deposito l'occupare alcuna parte della calata delle due darsine suddette con cannoni, fusti da vino, tanto pieni come vuoti, gozzi, liuti, legnami, alberi, attrezzi ed ordigni, e qualunque altro ingombro, sotto la pena della perdita e confisca di tutto ciò vi si sbarcasse senza licenza e previo deposito.

21. Non sarà lecito ad alcuno fare ossia cavare *dattili* nel presente porto, con rompere scogli e pietre, senza licenza dell'illustrissimo Deputato, da staccarsi in iscritto dalla Cancelleria, nella quale sarà specificato il giorno determinato per farsi tali *dattili* ed il numero de' medesimi, con obbligo al pescatore che avesse staccata la licenza di portare fuori del presente porto nella scogliara del molo nuovo li frammenti delle pietre che avrà rotto per l'estrazione di essi *dattili*.

22. A porre in chiaro le contravvenzioni al presente Regolamento ed a farle constare, basterà la denunzia d'uno o più de' cavalleri inservienti il Magistrato illustrissimo, o di qualunque agente di polizia, che restano incaricati d'invigilare a tutti gl'inconvenienti suddetti e di farne le loro giurate denunzie nella nostra Cancelleria, ed a' quali sarà corrisposta la terza parte delle condanne che in seguito di dette denunzie venissero pronunziate.

Restano nel loro pieno vigore tutti i precedenti Ordini e Regolamenti in tutto ciò che non è contrario al presente.

Dato dalla Camera nostra, questo giorno 26 agosto 1814.

PESSAGNO, *Priore*

B. Gazzo, *Cancelliere*

---

158. *Riordinamento del servizio, e norme relative alle conservazione dell' Acquedotto di Genova.*

26 agosto 1814.

PADRI DEL COMUNE

PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Presi in considerazione gli abusi che si commettono in pregiudizio dell'Acquedotto, i danni che ne risente la pubblica Amministrazione, le lagnanze delle persone private, che riclamano il diritto di godere nella sua totalità la quantità d'acqua loro accordata;

Visti i Decreti e Regolamenti emanati in diversi tempi per raffrenare e punire tali disordini;

Considerando che la conservazione di quest'edifizio, tanto onorevole e necessario alla città, ne richiede la più rigorosa osservanza, e che a togliere ogni scusa o pretesto solito a desumersi da pretesa ignoranza dei Regolamenti può convenire di nuovamente ristamparli e pubblicarli;

Annunziamo e deliberiamo:

1. È proibito a chiunque il deviar l'acqua dal suo corso, o col frapporre ostacoli o coll'aprire i spandenti o col far de' nuovi buchi alla cassa dell'acquedotto o col formare dei così detti *rebuchi*, fessure od altra sorte di frode per servirsi di quell'acqua, che non gli spetta, a proprio comodo e in danno del pubblico; siccome è proibito il lavar panni o altra cosa di qualsiasi specie nel pubblico acquedotto, gettar nell'acqua immondezze o altro corpo estraneo qualunque, sotto pena di scuti dieci per ogni contravvenzione, per Proclama dei 10 luglio 1544 e Grida degli 8 marzo 1700.

2. È proibito il variar la grandezza o la posizione dei bronzini, oltre quelle stabilite e prescritte dai Regolamenti e dalla misura autentica, sotto pena di lire 50 per ogni contravvenzione, a meno che non se ne ottenga espressa permissione dal Magistrato.

3. È espressamente proibito il tenere o appoggiare sopra l' acquedotto muricciuoli, muraglie, vasi, orticelli od altro impedimento di qualsivoglia sorte, che possa gravare con peso o ingombrare il suddetto acquedotto, sotto pena egualmente di lire 50 per Grida de' 4 maggio 1750.

4. È proibito di gettar nella cassa del pubblico acquedotto legni od altro per condurli a seconda dell'acqua decorrente in essa cassa, come osano fare tanti che trafficano legnami all' ingiù del Bisagno per risparmio di fatica e spesa ed a grave pregiudizio dell' alveo stesso, e ciò sotto pena di lire 50 per ogni denuncia e della confisca del legname, per Grida de' 20 maggio 1728.

5 È pure espressamente proibito il piantar alberi di qualunque specie e quantità in qualsisia luogo vicino all' acquedotto alla distanza di palmi dieci, e per le piante di fico, gelsi e viti alla distanza fino in palmi quindeci a giudizio del Magistrato, sotto la stessa pena di lire 50, per Legge del 1732, 13 agosto.

6. Il passaggio del pubblico acquedotto deve essere libero ai ministri ed inservienti del Magistrato per l'oggetto delle ordinarie visite, e quindi non è permesso di alzare muri sul detto acquedotto che impediscano detto libero passaggio, ed in genere non è permesso di far travaglio di sorte alcuna sopra o vicino l'acquedotto senza espresso decreto del Magistrato, e sempre con l'assistenza di uno dei ministri, per Legge del 1481; ed è particolarmente proibito far cave di pietre e sogrottare il terreno, ossia fare sfonderati vicino al detto acquedotto o altro lavoro capace a danneggiare la solidità dello stesso.

7. Ogni qualvolta si trova rotto ed aperto l'alveo del pubblico acquedotto nella parte superiore ove è coperto, e così rotte o rimosse le lastre che lo coprono, o in altra maniera qualunque dannificata la cassa dell' acquedotto, tanto dentro che fuori città, i padroni delle ville per le quali passa detto acquedotto, ed in città i proprietarii de' bronzini più prossimi alle ritrovate fratture ed aperture sono tenuti non solo a ristorare a proprie spese o rimettere ciò che fosse stato devastato o rimosso, ma incorrono ancora nella penale di lire 50 per ogni denuncia, per Legge del 1562, 19 agosto.

8. Per impedire quanto è possibile le contravvenzioni a quanto sopra, è stabilito che niuno possa avere accesso sul pubblico acquedotto, in quelle parti ove è chiuso dentro città, senza il consenso del Magistrato o del Deputato a questa parte, e che le chiavi delle porte che vi conducono debbano restare in Camera del Magistrato o presso di chi esso stima.

Oltre le pene enunziate nei precedenti articoli ed altre di sua attribuzione, si riserva il Magistrato di tradurre innanzi ai Tribunali competenti coloro fra i contravventori che potessero incorrere in pene maggiori.

Avverta dunque ognuno di non trasgredire gli Ordini e Regolamenti rimessi alla pubblica luce nel presente Proclama, e rendasi sollecito chiunque vi fosse tenuto al riparo delle contravvenzioni che avesse cagionato, poichè altrimenti il Magistrato procederà senza ritardo all'esercizio di quei mezzi e all'applicazione di quelle pene che gli competono.

Dato dalla Camera nostra, questo giorno 26 agosto 1814.

PESSAGNO, *Priore*

B. Gazzo, *Cancelliere*

---

159. *Nuova organizzazione delle Guardie di Finanza.*

27 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la rappresentanza dell' eccellentissimo Collegio camerale, che propone di ridurre ad un solo Corpo le Guardie delle finanze, con vestirle di uniforme, e presenta un Progetto di decreto;

Decretano:

È approvato il Progetto dell'eccellentissimo Collegio camerale per l' organizzazione delle Guardie finanze, con le modificazioni seguenti.

I Capi principali non saranno compresi nel Quadro.

I Guarda finanze collocati nelle rispettive Giurisdizioni saranno agli ordini degli ufficiali di giandarmeria esistenti nelle medesime e di servizio presso i signori Governatori. Detti ufficiali avranno una annua gratificazione di lire duecento per ciascheduno.

Nella città di Genova vi sarà un Ufficiale inspettore delle Guardie di dogana: esso prenderà gli ordini dell' eccellentissima Camera per l'organo del Sindico di dogana.

I capi di gozzo o squadra avranno lire settanta al mese.

La ritenzione del 10 per cento in conto dell' abbigliamento comincierà dal 1° settembre per formare un fondo o massa necessaria alle prime spese.

L'Amministrazione del Corpo non provvederà l' abbigliamento che al principio del nuovo anno.

L' eccellentissimo Collegio camerale è incaricato di far inserire le suddette modificazioni nel piano che ha presentato.

I Guarda finanze saranno soggetti per le loro negligenze e mancamenti alla traslocazione in una classe inferiore, e anche alla dimissione e congedo assoluto, ad arbitrio della eccellentissima Camera o di chi sarà delegato da essa. Saranno inoltre soggetti alla giurisdizione del Consiglio di guerra e alle leggi stabilite dalle Leggi e Ordinanze militari.

Dal Palazzo del Governo, li 27 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

160. *Ampliazione del Personale del Magistrato di polizia.*

31 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando l'estensione e gravezza delle attribuzioni commesse al Magistrato di polizia;

Decretano:

Il suddetto Magistrato sarà composto d'ora innanzi di cinque soggetti, compreso il Senatore Presidente. Uno di essi sarà specialmente deputato all'inspezione dei forastieri, l'altro a quella degli osti e locandieri.

Queste Deputazioni si formeranno dal Magistrato medesimo.

I signori Gian Antonio Raggio di Giulio e Cristoforo Schiaffino sono eletti membri del Magistrato di polizia, a compimento del numero.

Dal Palazzo del Governo, li 31 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

161. *Aumento nel personale e delle attribuzioni spettanti al Magistrato dei Padri del Comune.*

31 agosto 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. Sono aggiunti al Magistrato dei Padri del Comune due nuovi soggetti (totale n. 7).

2. Il detto Magistrato riunirà alle altre sue attribuzioni l'inspezione sopra i facchini e camalli nostrali.

3. Avrà l'inspezione sopra i facchini d'ogni specie; prescriverà delle instruzioni da osservarsi in ogni piazza, scalo e ponte; richiamerà all'osservanza i Regolamenti e Tariffe tuttora veglianti, con variare, modificare o emanarne dei nuovi quando lo creda necessario al buon ordine e alla pubblica tranquillità, interponendo la sua autorità nelle questioni fra facchini e facchini di qualunque specie e fra particolari e facchini; invigilerà che niuno eserciti il mestiere di camallo se prima non sarà ascritto ai ruoli conservati nella Cancelleria di detto Magistrato.

4. Il detto Magistrato ha tutte le facoltà bastanti per terminare tutte le dispute e questioni in genere di camallaggio *brevi manu et sola facti veritate inspecta*, e farà eseguire i suoi ordini per quei mezzi che crederà convenienti, anche di arresto in caso di non esecuzione. Il detto arresto non potrà eccedere giorni otto. Questo articolo non detrae punto alle attribuzioni del Tribunale di commercio e di altri Giudici e Tribunali nelle dispute e questioni di loro rispettiva competenza.

5. Non ammetterà nè approverà d'ora innanzi alcun camallo se non sarà Genovese,

con farsi presentare autentico documento di tale qualità.

6. È autorizzato a cancellare da' ruoli i rissosi, turbolenti, indiscreti e scostumati.

7. Per la presente nulla s'intende innovato ai Regolamenti interni de' caravana, grascini e facchini da olio, ma nascendo contese tra essi e i facchini nostrali rapporto al camallaggio o peso di robe ed altri effetti, saranno le questioni giudicate dal Magistrato dei Padri del Comune o suo Deputato, come all'articolo 4.

8. I Commissarii de'Quartieri coadiuveranno il Magistrato de' Padri del Comune nell'esercizio di queste funzioni.

Dal Palazzo del Governo, li 31 agosto 1814.

Il Presidente
SERRA

---

162. *Divieto di compra di armi ed altri effetti militari spettanti alle Truppe alleate od ai soldati della Repubblica.*

31 agosto 1814.

L'ECCELLENTISSIMO MAGISTRATO DI POLIZIA
PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

In seguito dell'autorizzazione del Governo,

Informato che alcuni rigattieri si fanno lecito di acquistare effetti militari di vestiario ed altri, appartenenti alle truppe ed equipaggi marittimi di S. M. B.;

Considerando essere opportuno ed urgente di porre riparo a questa specie di clandestino commercio, contrario ai Regolamenti di buona disciplina, agl' interessi e ai sommi riguardi dovuti a queste truppe medesime per l'utile ed esatto loro servigio e ai degni Capi che le dirigono;

Decreta:

È proibito ai rigattieri e a qualunque altro individuo il comprare dai soldati e truppe Britanniche armi ed equipaggi militari. I contravventori saranno puniti, oltre la restituzione degli oggetti comprati, di una multa pecuniaria corrispondente al doppio del loro valore, e di cinque giorni di detenzione.

La stessa pena è applicabile ai complici e ai mediatori.

Si rinnova con questa occasione, e sotto le stesse pene di sopra mentovate, la proibizione già espressa nelle antiche Ordinanze militari di comprare effetti e viveri spettanti ai soldati della Repubblica.

Fatto all' Uffizio dell' eccellentissimo Magistrato, li 31 agosto 1814.

Il Presidente FIESCHI

---

163. *Determinazione del numero di Membri occorrente alla validità delle adunanze del Magistrato di Guerra e Marina.*

1° settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

Il Magistrato di Guerra e Marina è autorizzato a radunarsi ed uffiziare in quel numero che si troverà, purchè non sia minore di tre soggetti presenti.

Dal Palazzo del Governo, il 1° settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

164. *Ripristinazione del Magistrato de' Censori e designazione delle sue attribuzioni.*

1° settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. Il Magistrato de' Censori è ristabilito.
2. Esso è in numero di sette soggetti.
3. Ha i seguenti Ministri:
   un Cancelliere o Segretario,
   un Sotto-cancelliere,
   tre Aggiunti,
   un Traglietta,
   otto Cavalleri o Guardafinanze.

Questi saranno diminuiti tosto che cesseranno al Magistrato le incombenze degli alloggi militari.

4. Le sue attribuzioni sono le seguenti, cioè:

stabilisce le mete su tutti i comestibili, sul carbone e legna che si vendono a minuto;

ha cura d'impedire le frodi, inganni, adulterazioni e falsità di pesi e misure che si commettono dai rivenditori di comestibili ed altro, come pure d'invigilare alla salubrità dei comestibili esposti alla pubblica vendita, delle droghe, bevande ed altre simili cose inservienti all'uso della vita, e, tro-

vandone delle viziate o adulterate a giudizio dei periti, le confisca e procede contro i contravventori a norma delle sue attribuzioni;

invigila sulla fabbricazione delle candele di sevo e di tutto ciò che ha relazione alle stesse, fissando la meta tanto alle grascie che alle candele, come pure invigila sulle fabbriche dei saponi, cera, carta, tessitura di panni e tintori;

invigila sulla vendita all'ingrosso della legna e carbone, e sugli invigilatori e misuratori de' medesimi generi, sui misuratori da grano, sui mugnai e venditori di farina, pane ed altri comestibili, sulle misure del grano e loro autenticità, sulla pubblica pescheria, volgarmente *chiappa*;

è specialmente incaricato della distribuzione, distinzione e polizia de' macelli, e di procurare che sieno ristretti ad un numero conveniente e ricondotti ai loro antichi locali e in situazione più segregata;

elegge gli invigilatori e misuratori del carbone e grano;

provvede agli alloggi militari delle truppe estere presso gli abitanti, ed a tutto ciò che si riferisce a questa inspezione;

ha tutte le altre incombenze ed attribuzioni che aveva l'antico Magistrato de'Censori, meno quelle che sono contrarie alle modificazioni delle Leggi constitutive della Repubblica.

È in facoltà del suddetto Magistrato per gli oggetti di sua attribuzione d'infliggere delle multe fino alla somma di lire cinquanta e di procedere ad arresti che non oltrepassino giorni cinque.

Trattandosi di contravvenzioni che meritino pena maggiore, dovrà tramandare i rei davanti i Tribunali competenti.

Dal Palazzo del Governo, il 1° settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

165. *Autorizzazione dei lavori di compimento d'un nuovo Cadastro.*

1° settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la rappresentazione dell' eccellentissimo Collegio camerale riguardante la formazione del Cadastro in tutto lo Stato, e particolarmente di Genova;

Letto il rapporto de' signori Coadiutori camerali fatto al Collegio camerale relativamente all'oggetto di cui sopra;

Decretano:

I signori Coadiutori sono incaricati della terminazione del cadastro di Genova.

Adopereranno quei ministri che crederanno più opportuni a tal uopo.

In caso che uno de'ministri necessarii a tale lavoro avesse un altro impiego, sarà provvisoriamente rimpiazzato da chi spetta.

E messa a disposizione del Magistrato de' Coadiutori camerali la somma di lire dodicimila da servirsene per il compimento d[i] detto lavoro, per il pagamento degli arretrati nella somma che sarà da loro stabilita, e per l'ultimazione delle necessarie operazioni.

Ritireranno dalle persone che erano impiegate nella formazione del cadastro i materiali e le carte che restano a loro mani.

L'eccellentissimo Collegio camerale avrà l'incomodo di comunicare a'suddetti Coadiutori camerali il presente Decreto, e di facilitarne l' esecuzione con i mezzi da lui dipendenti.

Dal Palazzo del Governo, il 1° settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

166. *Ripristinazione delle Decime e dei diritti di Stola.*

1° settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Sentite le istanze de'reverendi Parochi dello Stato;

Letta la relazione de' signori Coadiutori camerali;

Inteso il parere della Giunta degli Affari ecclesiastici;

Decretano:

1. Nei Comuni ove era costume avanti l' anno 1797 di pagare le decime ai reverendi Parochi è loro riconfermato il diritto di esigerle.

2. Nei Comuni ov'era costume avanti l'epoca suddetta di pagare ai reverendi Parochi i diritti di stola bianca e nera questi diritti sono ristabiliti.

3. Il Magistrato dell'Interno comunicherà la presente Deliberazione ai Governatori delle Giurisdizioni ed al Capo anziano della città di Genova, e darà loro le instruzioni corrispondenti.

Dal Palazzo del Governo, il primo settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

167 *Istituzione e attribuzioni di un Corpo generale di* Guardafinanze.
3 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visto lo stato di organizzazione provvisoria dei Guardiani addetti al servizio della Dogana;

Considerando che le finanze della Repubblica sono tutte percepite a profitto della Cassa camerale, e che i diversi agenti e amministratori delle medesime non puonno essere animati che dal medesimo spirito di utilità generale;

Che, se tutti i Guardiani appartenessero ad un solo Corpo, ne risulterebbe maggiore utilità nel servigio dal concorso generale dei rispettivi distaccamenti, e i Guardiani medesimi troverebbero l'occasione di maggiore emulazione e rispetto;

Decretano:

Art. 1. La guardia delle diverse finanze percepite nel territorio della Repubblica in virtù di Leggi o Decreti del Governo sarà confidata ad un solo Corpo generale di guardiani, chiamati *Guardafinanze.*

2. Il Corpo generale di guardafinanze sarà diviso in *attivi* e *sedentarii.*

3. La parte attiva farà il servizio delle squadre e dei gozzi. La parte sedentaria farà il servizio dei posti stabili, tanto al littorale quanto alla frontiera, e quello delle porte di città.

4. Il numero totale dei guardafinanze non potrà eccedere quello di 500, compresi i Capi.

5. La classe delle squadre comprenderà il numero di 186 fra comuni e capi. N. 186
La classe dei gozzi sarà composta di 144 fra comuni, mozzi e capi » 144
La classe dei posti stabili e porte sarà di . . . . . » 170
Totale N. 500

6. I guardafinanze della Repubblica saranno armati e vestiti di un uniforme da stabilirsi dall' eccellentissima Camera, diverso però da quello della truppa e della giandarmeria; saranno quindi soggetti alla giurisdizione del Consiglio di guerra e alle pene stabilite dalle Leggi ed Ordinanze militari.

7. La paga dei capi di squadre e gozzi sarà di lire 70 al mese, quella dei comuni, delle squadre e dei gozzi lire 60, quella dei mozzi lire 30, e quella dei sedentarii lire 55.

8. I guardafinanze riceveranno la loro paga per quindecina, colle ritenzioni di un 5 per 100 per la Cassa di giubilazione, a tenore del Decreto degli 8 agosto, e di un 10 per 100 per indennità d'abbigliamento e armamento.

9. La ritenzione del 10 per 100 comincierà dal primo settembre, per formare un fondo o massa necessaria alle prime spese.

L' Amministrazione del Corpo non provvederà l'abbigliamento che al principio del nuovo anno 1815.

10. Il modo di contabilità per le ritenzioni suddette applicabili alla giubilazione e all'abbigliamento sarà determinato dalla Camera eccellentissima per mezzo di un Regolamento particolare, che determinerà la formazione del Consiglio di amministrazione e il modo d'esecuzione.

11. I capi e guardiani attuali della Dogana e dell'*Introito* municipale di Genova, che non hanno demeriti, e per quanto è possibile quelli ultimamente riformati dopo la distrazione della gabella Vino saranno compresi nel nuovo Corpo dei guardafinanze e distribuiti nuovamente ciascuno, secondo la propria attitudine e capacità di servizio, nella forma espressa all'articolo 13 del presente.

12. Quelli fra i guardiani attuali che per la loro età o malattie fossero riconosciuti inabili al servizio saranno rimpiazzati e rimessi nello stato generale dei giubilati, a tenore delle disposizioni del predetto Decreto degli 8 agosto.

13. Il Deputato alla Dogana avrà la direzione centrale del giro e servigio di tutti i guardafinanze.

14. Vi sarà nella città di Genova un Uffiziale ispettore dei guardafinanze, che prenderà gli ordini dell' eccellentissima Camera per l' organo del Sindaco di dogana. Il di

lui soldo sarà corrispondente al suo grado.

15. I guardafinanze collocati nelle rispettive Giurisdizioni saranno agli ordini degli uffiziali di giandarmeria, di servizio presso i signori Governatori, salve però le disposizioni degli articoli 13, 17 e 18 del presente Decreto.

I detti uffiziali invigileranno alla disciplina, all'esattezza del servizio e all'adempimento di tutti i doveri di guardafinanze secondo i Regolamenti e le instruzioni dell'eccellentissima Camera. I medesimi avranno ciascheduno una gratificazione di lire 200 annue.

16. I due capi di servigio nell' Uffizio della dogana avranno l'incombenza immediata di assicurarsi che tutti i guardiani attivi e sedentarii facciano esattamente il servigio per le Dogane.

Gli altri due capi di servigio negli Uffizi del sale e del grano avranno la medesima incombenza a riguardo di dette due finanze.

17. Qualunque guardafinanze d'ogni grado che si rifiutasse di prestare obbedienza agli ordini del Sindaco e dei Direttori in Genova o dei diversi pubblici Commissarii negli altri luoghi dello Stato sarà irremissibilmen tedestituito.

18. Le altre negligenze o mancamenti dei guardafinanze saranno puniti colla traslocazione in una classe inferiore o anche colla demissione e congedo assoluto, ad arbitrio dell'eccellentissima Camera o di chi sarà delegato da essa, senza pregiudizio delle pene maggiori che competessero.

19. La spesa del mantenimento generale dei guardafinanze sarà fatta dalla Cassa di Dogana.

20. Sarà esteso un conto dimostrativo della partecipazione di spesa spettante alle altre Finanze in proporzione del servigio di cui abbisognano.

Le tangenti rispettive saranno pagate da dette Amministrazioni per quindecina nella Cassa della Dogana.

21. Il Sindaco della Dogana potrà trarre degli ordini per paghe dei guardafinanze, pagabili nei diversi punti dello Stato dai Commissarii delle diverse Amministrazioni, a proporzione dei bisogni e delle risorse locali. I suddetti ordini dovranno essere visati dal Deputato alla dogana.

22. Gli ordini sopradetti, debitamente quittanzati, saranno ricevuti come danaro dal Cassiere di dogana nei pagamenti quindicinali contribuiti dalle altre Amministrazioni secondo l'articolo 20.

23. Nel caso che alcune delle pubbliche Finanze venissero successivamente appaltate, gl'impresarii dovranno scegliere i loro inservienti nel numero generale dei guardafinanze secondo la rispettiva classe e proporzione.

24. Le contribuzioni indicate dall'articolo 20 saranno similmente fatte a carico degli impresarii, ciascheduno nella proporzione assegnatagli.

25. I diversi impresarii potranno aggiungersi a loro spese quel maggior numero di guardiani che loro piacerà.

Dal Palazzo del Governo, li 3 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

168. *Norme di formazione delle Mete sul pane.*

3 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la Lettera del Capo anziano al Magistrato dell' Interno relativamente alle mete sul pane;

Decretano:

Il Magistrato dell' Interno è incaricato di convocare il signor Capo anziano, il Deputato della censaria e un Deputato dell'annona per determinare:

1° che le mete siano stabilite e pubblicate tutti i quindici giorni;

2° che avanti di fissarle il Magistrato dei Censori o suo Deputato si concerti su tale oggetto con l'Amministrazione dell' annona;

3° che le mete così combinate siano osservate da tutti, e le multe inflitte ai contravventori riscosse.

Le contravvenzioni nella fabbricazione del pane dell'Annona saranno a carico del Direttore soprastante ed altri Impiegati, a giudizio della Amministrazione, e gli impiegati avranno il regresso contro gli stapolieri, provando che il pane intercettato non fosse uscito da' pubblici forni.

Dal Palazzo del Governo, li 3 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

169. *Rinnovazione del divieto di approccio ai Bastimenti di non libera pratica.*

5 settembre 1814.

LA COMMISSIONE CENTRALE DI SANITA'
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

PROCLAMA

Informata la Commissione centrale di sanità che, in contravvenzione de' Regolamenti sanitarii, e specialmente di quello emanato sotto il giorno 25 ottobre 1800, alcuni individui abbiano tentato negli scorsi giorni di rendersi incontro a bastimenti che navigavano verso questo porto prima che questi fossero stati riconosciuti dal Battello della Sanità e che avessero ottenuta la libera pratica;

Volendo la Commissione centrale richiamare alla più esatta osservanza tutte le Ordinanze e Regolamenti che esistono su questa materia;

Notifica:

1. È proibito a chiunque, nessuno eccettuato, di rendersi incontro a' bastimenti che navigano verso i porti del Dominio della serenissima Repubblica prima che siano state adempite le inspezioni sanitario sui bastimenti suddetti.

2. I soli piloti del porto di Genova potranno in circostanza di tempi cattivi di mare, avutane previamente la permissione dall' eccellentissimo Presidente della Commissione, rendersi incontro a' bastimenti anche prima del Battello della Sanità, osservando però le instruzioni vigenti, colle quali si obbligano a ricevere una guardia di sanità al loro bordo e non discendere a terra senza prima aver ottenuta la pratica dal nostro Uffizio.

3. I contravventori a queste disposizioni saranno arrestati e puniti secondo la diversità de' casi colle pene scritte dalle Leggi vigenti.

4. Gli Uffizi di sanità della Repubblica serenissima e i Comandanti de'battelli al servizio della Commissione nel porto di Genova sono specialmente incaricati d'invigilare sull'esecuzione del presente Regolamento.

Dalla Camera dell' eccellentissima Commissione centrale di Sanità in Genova, li 5 settembre 1814.

Il Senatore Presidente PICO

170. *Istituzione di una Giustizia di pace in Ceriana, e sua circoscrizione.*

9 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. È stabilita una Giustizia di pace nel Comune di Ceriana.

2. La sua giurisdizione abbraccia non solamente il distretto di detta Comune ma ancora quello di Baiardo.

3. Le spese per detto Tribunale nuovamente eretto sulla dimanda di que' popoli saranno a carico dei medesimi Comuni.

4. Il Magistrato dell'Interno è incaricato di dare le disposizioni opportune per l'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 9 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

171. *Approvazione di un Regolamento pel Corpo dei pompieri di Genova.*

9 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la Lettera del Magistrato de' Padri del Comune al Magistrato dell'Interno intorno all' organizzazione di un Corpo di pompieri in questa città, di cui propone il Progetto;

Decretano:

È approvato il Regolamento de' Padri del Comune sulle disposizioni da prendersi in caso d' incendio, con che:

all'articolo 3 si aggiungano le parole seguenti: « Dovranno essere scelti nelle arti « de' muratori, falegnami, calzolai, fabbri « ferrai e consimili »;

all'articolo 4 si aggiunga: « Nella prima « formazione del Corpo l' instruzione sarà « più frequente, in guisa che i pompieri me- « desimi si rendano al più presto abili al « destinato servigio. Lo stesso si osserverà « colle reclute »;

l' articolo 11 si muti così: « I Capi de'

« pompieri avranno l' entrata de' pubblici « spettacoli per riparare i contingibili in- « cendi ».

Dal Palazzo del Governo, li 9 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

172. *Divieto di cumulo dei due impieghi di Giudice di pace e Giudice supplente in prima istanza.*

10 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Prese in considerazione le relazioni che per ragione d'uffizio, in ordine d'amministrazione della giustizia si civile che criminale, passano tra i Tribunali di prima istanza ed i Giudici di pace;

Riflettendo che perciò è inconveniente di permettere la compatibilità nella stessa persona delle funzioni di Giudice di pace con quelle de' Giudici supplenti in prima istanza, e ciò anche più in vista delle disposizioni dell'articolo 10 della Legge de' 4 maggio di quest'anno;

Decretano:

1. La carica di Giudice di pace è incompatibile con quella di Giudice supplente in prima istanza.

2. Quei Giudici di pace che riunissero attualmente in se anche le funzioni di Giudice supplente in prima istanza cesseranno da queste ultime al momento che a' rispettivi Tribunali, dove essi sono addetti in tale qualità, sarà pervenuta la comunicazione legale del nuovo o nuovi Giudici supplenti eletti per rimpiazzarli.

Dal Palazzo del Governo, li 10 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

173. *Gratificazione vitalizia ai Genitori di dodicesima prole.*

10 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

1. I padri di dodici figli naturali viventi e legittimi, cittadini Genovesi e domiciliati nello Stato, avranno diritto ad un'annua gratificazione di lire 200 f. b.

2. Le vedove di cittadini Genovesi domiciliate nello Stato, madri di dodici figli legittimi naturali viventi, compresi i postumi riconosciuti, goderanno l'istessa annua gratificazione vitalizia, la quale cesserà se la vedova passerà ad altre nozze.

3. I padri come sopra e le vedove de' medesimi, madri di quindici figli legittimi naturali viventi, avranno diritto all'annua gratificazione vitalizia di lire quattrocento f. b.

4. Le pensioni accordate dai precedenti Governi ai padri di numerosa famiglia sono conservate, colla riduzione alle lire duecento stabilite nell' articolo 1, e alle lire quattrocento nel caso contemplato all' articolo 3.

5. Le pensioni che si accorderanno ai padri e alle vedove madri contemplati negli articoli precedenti principieranno dal giorno in cui il loro diritto sarà stato riconosciuto dall' eccellentissimo Collegio camerale, e saranno pagati di semestre in semestre.

6. Le prove che saranno richieste dall' eccellentissimo Collegio camerale saranno

I. le fedi di nascita dei figli fatte dai rispettivi Parochi di conformità ai loro registri parrocchiali;

II. l' attestato del Capo-anziano del luogo ove sarà domiciliato il ricorrente, che assicurerà l' esistenza del necessario numero di figli viventi, la cittadinanza del padre e il domicilio del ricorrente.

7. L' eccellentissimo Collegio camerale è autorizzato a dare piena esecuzione alla presente Legge ed ammettere i riclami de' padri e vedove madri di numerosa famiglia, confrontare e verificare la fede dei Parochi e attestati de' Capi-anziani, riconoscere il diritto de'ricorrenti, e deliberare in conseguenza di semestre in semestre gli opportuni mandati.

Dal Palazzo del Governo, li 10 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

174. *Approvazione di un nuovo Statuto dell' Arte degli orefici.*

10 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letto il progetto di riorganizzazione della così detta Loggia ossia Arte degli orefici, presentato dai Capi provvisorii dell'Arte medesima per mezzo del Magistrato di polizia ai serenissimi Collegi;

Decretano:

Resta approvato il suddetto Progetto, salve le modificazioni che saranno deliberate, a tenore dei discorsi fatti nel Circolo, dal Magistrato di polizia di concerto col Senatore Solari e un Deputato del Magistrato de' Padri del Comune.

La Tariffa dovrà essere approvata dal Magistrato de' Padri del Comune.

Dal Palazzo del Governo, li 10 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

175. *Autorizzazione ai Capi-anziani e Magistrati di escutere i debitori morosi delle rispettive Aziende.*

14 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Decretano:

I Capi-anziani e i diversi Magistrati sono autorizzati ad escutere coi mezzi legali i debitori de' loro Uffizi in ritardo.

Dal Palazzo del Governo, li 14 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

176. *Designazione de' Bastimenti in partenza soggetti alla Patente di sanità.*

15 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la rappresentanza della Commissione centrale di sanità, che espone i riclami pervenutile dai diversi Uffizi dello Stato sulla tariffa delle mercedi ultimamente stabilite, presenta varie osservazioni, e dimanda nuove provvidenze;

Decretano:

Si dichiara a cautela che il Regolamento sulle bollette della Sanità, che esenta dalla bolletta i bastimenti che non oltrepassano Savona da una parte e Sestri di Levante dall'altra, partendo da Genova, non è applicabile a quelli che partissero da altri punti del territorio, ancorchè non approdassero più lontano di trenta miglia entro i limiti del littorale della Repubblica.

Dal Palazzo del Governo, li 15 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

177. *Divieto degli arruolamenti militari in servigio di estere Potenze.*

22 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Quantunque le antiche leggi della Repubblica, e quelle altresì che confermammo provvisoriamente col nostro Decreto de' 4 maggio p. p. proibiscano ad ogni genere di persone, sì forestiere che del nostro Dominio, di far reclute, da servire sì per terra che per mare, in tutto il Dominio serenissimo per condurle e spedirle fuori Stato a servigio di Principi esteri, sotto pena di prigionia, galea o eziandio di morte, è venuto nondimeno a nostra notizia che diversi riclutanti si sono fraudolentemente introdotti nello Stato Genovese, subornando gl'incauti alla diserzione e disubbidienza degli ordini nostri. Indi è che abbiamo deliberato di pubblicare le seguenti disposizioni, fermo restando quanto è già stabilito ne' Regolamenti e Gride anzidette.

1. È proibito a qualunque nazionale o forestiere di far reclute per servigio di Principi esteri. Chi contravverrà a quest' ordine sarà punito di prigionia, galea, o anche di morte, secondo i casi specificati nelle Ordinanze militari.

2. Incorreranno in simile pena coloro ch' ecciteranno i soldati delle nostre truppe o quelli di S. M. Britannica alla diserzione, o contribuiranno in qualunque forma e per qualunque motivo a trafugarli o nasconderli.

3. Chiunque metterà nelle mani delle nostre guardie di polizia o d'altra forza pubblica un riclutante come sopra avrà lire duecento di ricompensa, presentando la fede del Capo della brigata o distaccamento al Segretariato de' nostri Governatori o del Magistrato della Guerra e Marina.

4. Chiunque arresterà un disertore delle nostre truppe e lo consegnerà alle guardie di polizia o altra pubblica forza avrà lire quaranta di ricompensa.

5. È proibito d'ora innanzi e fino a nuove disposizioni a chiunque è nato e domiciliato nel Dominio della Repubblica di entrare a servigio di Potenze forestiere senz' averne richiesta e ottenuta da Noi la permissione. I contravventori saranno puniti con un' ammenda da lire duemila fino a cinquanta mila secondo le rispettive loro facoltà, e in caso di non pagamento, con uno fino in dieci anni di prigionia.

6. Abbiamo ogni ragion di sperare che la pubblicazione del presente Proclama raccomandato alla vigilanza e zelo de' nostri concittadini basterà a far cessare gl' indicati disordini, tanto più che il signor Comandante delle Forze Britanniche nel Genovesato ci ha graziosamente accertati della sua efficace cooperazione.

Dal Palazzo del Governo, li 22 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

178. *Devoluzione a' Tribunali genovesi delle cause già rimesse dalla Corte di cassazione a Tribunali francesi.*

22 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visto che le Leggi de' 4 e 13 maggio 1814 non dichiarano a qual Tribunale devolvansi le cause che dopo la cassazione delle sentenze avesse la Corte di cassazione rimesse a de' Tribunali del cessato Impero francese, de' quali non fosse ora la residenza nel Dominio della Repubblica;

E volendo provvedere all' importante oggetto di non lasciare indeterminata la competenza del foro e di non tollerare che de' Tribunali stranieri conoscano di cause soggette, secondo i principii giudiziarii, alla giurisdizione de' Tribunali genovesi;

Decretano:

Le cause dalla Corte di cassazione rimesse a Tribunali fuori del Dominio della Repubblica restano devolute a' Tribunali del Dominio genovese, cioè al Tribunale di appello sedente in Genova le cause rimesse alle Corti imperiali, e le rimesse a Tribunali, divenuti esteri, di prima istanza o di commercio restano similmente devolute al Tribunale genovese, di prima instanza o di commercio rispettivamente, il più vicino alla residenza di quello la cui sentenza è stata cassata.

Dal Palazzo del Governo, li 22 settembre 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

179. *Norme di assegnazione e di pagamento ai Militari delle loro Pensioni di riposo.*

26 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la relazione dell'eccellentissimo Magistrato di Guerra e Marina con cui, in esecuzione del Decreto del Governo de'16 agosto p. p., rimette lo stato de'militari creduti meritevoli di godere di una pensione, ed in secondo luogo quelli di detti militari che possono essere nuovamente impiegati;

Decretano:

1. È approvato in generale il piano di pagamento per i riformati e giubilati presentato dall' eccellentissimo Magistrato di Guerra e Marina, salve o comprese le disposizioni qui appresso.

2. Le pensioni di giubilazione e di riforma

---

(1) Il *Registro n. 2 delle Deliberazioni del Governo provvisorio* reca sotto la data del 24 stesso mese quanto segue:

« *Seduta de' 24 Settembre alla mattina.*

»... Proposto di dichiarare che per l'approvazione delle proposizioni bastino, in numero completo degli attuali due Collegi, otto voti, conformemente al Cap. XIX delle Costituzioni del 1576, *f. m. c. v.; Nil actum* ».

»... Proposto di dichiarare che due terzi de'voti sono sempre necessarii per l' approvazione delle proposizioni degli attuali Collegi, *p. m. c. v.; Approbata* ».

» Riproposta per il deliberativo: *Approbata.* »

approvate come sopra cominciano a decorrere dal 1 maggio p. p.; e in avvenire, a cominciare dal 1 ottobre p. v., verranno pagate in fine d'ogni trimestre.

3. Gli ufficiali riformati nel 1801 o anni susseguenti, i quali hanno rinunziato al loro trattamento per una corresponsione unica, non hanno diritto al trattamento di riforma, quantunque fossero compresi nello stato come sopra approvato: il Magistrato eccellentissimo di Guerra e Marina è incaricato di farne ricerca quanto il permettono i documenti rimasti ne' pubblici Archivi o altre informazioni a lui meglio viste.

4. La pensione di giubilazione o riforma resta sospesa a coloro che hanno un altro impiego civile con trattamento, finchè conservano l'impiego medesimo o un simile.

5. Si dichiara a cautela che i giubilati e riformati non potranno godere della pensione loro assegnata o da assegnarsi che per il tempo in cui hanno abitato o abiteranno nel territorio Genovese; eccettuato il caso di qualche pubblico uffizio o a meno di una speciale permissione del Governo; dichiarando pure che coloro che non hanno o non otterranno pensione di giubilazione o di riforma per cagione della loro abitazione in paesi esteri vi avranno diritto ritornando ad abitare nel territorio Genovese.

6. L'eccellentissimo Magistrato di Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione delle precedenti disposizioni.

Dal Palazzo del Governo, li 26 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

180. *Abbreviazione del termine di alcune pene, e norme relative alla esecuzione delle Sentenze penali.*

28 settembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visti gli articoli 22 e 23 della Legge dei 12 febbraio 1810;

Considerando che nell'intervallo di tempo in cui le Curie criminali di tutto lo Stato sono rimaste sprovvedute del pubblico esecutore di giustizia sono state proferite in giudizio contraddittorio e divenute definitive delle sentenze per delitti non importanti pena capitale o di lavori perpetui, le quali non hanno potuto cominciare ad eseguirsi a motivo di detta assenza, durante la quale i condannati hanno subito e subiscono una detenzione che a tutto rigor di legge non abbrevia la durata della pena contro di essi pronunziata;

Considerando tuttavolta che, quanto è conforme alla giustizia punitiva di far subire ai rei le pene legali, altrettanto ripugna alla stessa di permettere che ricada a loro carico una circostanza indipendente dal loro fatto e che subiscano una pena oltre quella prescritta dalla legge o pronunziata dal giudice;

Intese le osservazioni dell' eccellentissimo Magistrato di polizia e degli Avvocati fiscali;

Decretano:

1. Il termine delle pene proferite in via criminale contro dei rei contraddittorii per delitti non importanti pena capitale nè lavori perpetui, che non sono state finora eseguite per il solo motivo di assenza del pubblico esecutore di giustizia, si dichiara cominciato a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva.

2. Per l'avvenire, e nel caso di sentenze della stessa specie, il termine della pena comincierà a decorrere immediatamente dopo giorni quindici da quello in cui l' Avvocato fiscale o il suo Sostituto avrà richiesta per lettera al cancelliere del Tribunale criminale sedente in Genova la missione sul luogo del pubblico esecutore per far procedere all' esecuzione della sentenza proferita dal rispettivo Tribunale.

3. Gli Avvocati fiscali o chi ne farà le veci sono tenuti, sotto pena di prevaricazione, di far la richiesta di cui all'articolo precedente tostochè la sentenza avrà fatto passaggio in definitiva, e ne faranno constare sotto il processo con registrarvi la data ed il tenore della lettera scritta al cancelliere del Tribunale criminale anzidetto. Il cancelliere del Tribunale rispettivo constaterà questa formalità colla propria sottoscrizione al detto processo.

4. Se la sentenza fosse eseguita prima della spirazione di detto termine di giorni quindici, allora il tempo della pena daterà da quello della seguita esecuzione.

5. Per l'esecuzione delle sentenze di cui si parla all'articolo 1, gli Avvocati fiscali o i loro Sostituti dovranno fare la loro richiesta entro giorni cinque dalla data del presente Decreto, sotto le pene e nei modi e forme prescritte dall'articolo 3.

Dal Palazzo del Governo, li 28 settembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

181. *Modificazioni alla Tariffa dei diritti di transito e consumo sui vini e liquori.*

1° ottobre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Volendo facilitare l'introduzione e il commercio de' vini,

Decretano:

La Tariffa generale annessa alla Legge del primo giugno p. p. sarà modificata come segue, per ciò che riguarda i vini:

Diritti di consumo,
oltre i diritti addizionali municipali

Vini comuni forastieri,	*per mezzarola*	L. 8. 0
Vini preziosi e liquori d'ogni qualità	*per amola*	» 0. 5
La bottiglia usuale è considerata come un' amola.		
Uve forastiere	*per rubbo*	» 0. 4

Diritti di transito per mare e travaso

Vini comuni forastieri, *per mezzarola* . . .		L. 0. 6. di trans. » 0. 12. di trav.
Vini preziosi e liquori d'ogni qualità, *per mezzarola*		L. 1. 14. di trans. » 3. 8. di trav.

Diritti di transito per terra

Vini comuni forastieri,	*per mezzarola*	L. 4. 0
Vini preziosi e liquori d'ogni qualità,	*per amola*	» 0. 2

Dal Palazzo del Governo, il primo ottobre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

182. *Decretazione di opere riparative in alcune Strade corriere, ed assegnazione a' Governatori dei relativi fondi.*

1° ottobre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la Rappresentanza dell'eccellentissimo Collegio camerale sulla necessità di dare le disposizioni opportune per la manutenzione della strada nella riviera di Levante, senza di che non si potrebbe battere la posta ed il servizio di essa sarebbe compromesso, massimamente nella prossima stagione invernale;

Letta parimente una Lettera del Governatore della Giurisdizione de' Confini orientali sul pessimo stato attuale delle strade corriere nella sua Giurisdizione;

Decretano:

Sarà spedito un Capitano del Corpo del Genio con un subalterno per le due Giurisdizioni del Levante e de' Confini orientali, e similmente un altro Capitano e subalterno per quelle del Ponente e de' Confini occidentali, all'oggetto di formare il piano delle riparazioni più urgenti nelle strade corriere, e anche per quelle sulle quali fosse ricercato dall'Autorità pubblica il loro avviso. Potranno passare immediatamente, coll'approvazione de' rispettivi Governatori, a far riparare dalle circostanti popolazioni, nel modo che sarà determinato dalle Autorità locali, le strade che più abbisogneranno di riparo avanti le pioggie autunnali, con riferire il di più al Magistrato eccellentissimo dell'Interno.

Il detto Magistrato è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto e della presentazione di un Progetto tendente a stabilire un metodo annuo e costante per le riparazioni delle strade si corriere che comunali e vicinali.

L'elezione degli uffiziali, come sopra, sarà a sua scelta, concertandosi a tale effetto coll'eccellentissimo Magistrato di Guerra e Marina.

Sarà messa a disposizione di ciascheduno de' rispettivi Governatori delle quattro Giurisdizioni anzidette la somma di lire duemila

per valersene nelle spese più urgenti di riparazione.

Dal Palazzo del Governo, il 1° ottobre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

183. *Ammessione a pagamento di Livelli dovuti a Corporazioni religiose.*

5 ottobre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Lette le diverse dimande de' Religiosi d'ambi i sessi che hanno impiegato a titolo di livello delle partite di denaro nei loro conventi o monasteri, i livelli de' quali sono stati riconosciuti e pagati da'precedenti Governi;

Decretano:

L'eccellentissima Camera è autorizzata a farne corrispondere il pagamento, a cominciare dal mese di maggio p. p., nelle rate che stimerà opportune, e mediante l'esibizione dei documenti giustificativi.

Dal Palazzo del Governo, il 5 ottobre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

184. *Riordinamento del servizio di fabbricazione e di smercio delle Polveri sulfuree.*

15 ottobre 1814.

IL MAGISTRATO DI GUERRA E MARINA

Premuroso di far cessare l'abuso che ha luogo già da qualche tempo dell'introduzione fraudolenta nello Stato della serenissima Repubblica della polvere sulfurea, la quale si vende clandestinamente dai particolari in contravvenzione ai Decreti e Regolamenti;

E volendo prevenire i gravi disordini che possono nascere dalla libertà di tenere nelle proprie case molta quantità di polvere, e sopratutto a quello che possa la stessa con facilità radunarsi presso delle persone che non godono la confidenza del Governo serenissimo;

E finalmente volendo ristabilire questo ramo di pubblica finanza, inerendo al Decreto de' serenissimi Collegi dei 29 agosto p. p.;

Decreta:

Art. 1. È proibito a qualunque persona di qualsivoglia qualità e condizione di condurre o far condurre nella città di Genova e Dominio della serenissima Repubblica polvere sulfurea, senza espressa licenza in iscritto dell'eccellentissimo Magistrato di Guerra e Marina, sotto pena di una multa pecuniaria, quale non potrà eccedere il doppio del valore della polvere trovata in contrabbando; ed in caso di non pagamento, i contravventori saranno puniti da giorni quindici fino a mesi sei di carcere.

2. Quelli che portassero della polvere per via di mare e, arrivando nei porti dello Stato genovese, non la denunciassero, incorreranno nella pena di lire mille fino a duemila, oltre la perdita dei bastimenti.

3. I mulattieri, carrettieri o altri, che introducessero polvere nello Stato per via di terra, incorreranno nella pena di lire cento fino a trecento, oltre la perdita delle bestie e carri, e di un anno fino in due di esilio, qualora non venisse da essi denunciata.

4. La presente proibizione sarà affissa a tutte le porte della città, sia di terra che di mare, egualmente che nei luoghi soliti e consueti, ed in tutte le Giurisdizioni della serenissima Repubblica, avvertendo che li contravventori non potranno mai allegare in loro discolpa di non aver avuto cognizione del presente Decreto.

5. Sarà trasmessa a tutti i Consoli delle diverse Potenze copia del presente Decreto affinchè possano farlo conoscere a tutti i capitani o padroni dei bastimenti delle loro rispettive Nazioni.

6. È permesso, a comodo dei cittadini ed abitanti della città di Genova e suo Dominio, di tener nelle loro case rispettivamente per loro uso libbre due di polvere per ogni casa, previo sempre il permesso dell'eccellentissimo Magistrato di polizia per gli abitanti della città di Genova, e delli signori Governatori delle rispettive Giurisdizioni per quelli dello Stato.

7. I Custodi dei diversi forti e batterie sono compresi nell'articolo precedente, a riserva però di quella polvere stata loro data in custodia dall'Artiglieria.

8. La vendita della polvere sarà fatta in dettaglio per conto del Magistrato eccellentissimo ai prezzi seguenti:

polvere da caccia, soldi 32.
idem da guerra, » 26.
idem da mina . » 20.

NB. La polvere da guerra non sarà vendibile che al magazzino generale in Genova in seguito di autorizzazione del Magistrato eccellentissimo di Guerra e Marina.

La polvere sarà venduta in città da san Vincenzo, alle porte dell' Acquasola, e fuori la porta di san Tommaso.

Le persone incaricate di tale vendita non potranno tenere altra qualità di polvere se non che quella somministrata loro dal Governo. I contravventori al presente articolo incorreranno la pena di tre anni sino a cinque di carcere, oltre la perdita della polvere in contrabbando, e ciò secondo la gravità dei casi.

9. L'eccellentissimo Magistrato eleggerà in quelle Comuni delle diverse Giurisdizioni che crederà opportune per stabilirvi la vendita della polvere una persona a lui ben vista, la quale sarà destinata a questo unico oggetto, e dovrà dare sicurtà di non tenere altra polvere senonchè quella che le sarà fornita dal detto Magistrato; e ciò sotto le pene stabilite contro gli altri contravventori.

10. È proibito a qualsivoglia altra persona, sotto pena di tre anni sino a cinque di carcere, vendere polvere in tutta l' estensione dello Stato della serenissima Repubblica.

11. È proibito a qualunque suddito genovese o ad altra persona abitante nello Stato della Repubblica di fabbricare o far fabbricare polvere nell' estensione del territorio genovese, sotto pena di tre fino a cinque anni di carcere.

12. Ogni Governatore sarà obbligato, sotto pena di sindicato, di far pubblicare ogni anno il presente Decreto nella sua Giurisdizione.

13. Chiunque comprerà qualsivoglia quantità di polvere in contravvenzione agli articoli precedenti, benchè in poca dose, sarà condannato alla pena indicata all' articolo 1 del presente Decreto.

14. Chiunque s'incaricherà di vendere polvere in contravvenzione al presente Decreto, o servirà di mediatore, incorrerà nella pena prescritta contro i venditori.

15. Il Magistrato eccellentissimo di Guerra e Marina avrà solo il diritto di far fabbricare e vendere la polvere sulfurea. I fabbricatori che contravvenissero al presente articolo incorreranno nella pena di lire tremilaseicento di multa e nella confiscazione degli oggetti riguardanti la fabbricazione.

16. Chiunque denunzierà qualche contravvenzione al presente Decreto avrà il terzo delle condanne e confische che avranno luogo in seguito della sua denuncia, e il di lui nome sarà tenuto celato.

17. Sarà accordato agli Agenti di polizia o a qualunque altra persona faciente parte della Forza pubblica, che avrà eseguito qualche arresto relativo a contravvenzioni de'sopradetti articoli, la metà delle confische o l' equivalente valore.

18. Li signori Governatori delle Giurisdizioni non potranno far rilasciare alcun contravventore, che fosse arrestato, senza la permissione del Magistrato di Guerra e Marina, al quale dovranno dar parte della contravvenzione che avrà avuto luogo e dell' arresto che ne sarà seguito.

19. Per le contravvenzioni che non portano una condanna maggiore di lire cento, i rei saranno giudicati correzionalmente dal Magistrato di polizia e dalle Autorità amministrative. Le multe maggiori di tal somma ed altre pene dovranno essere pronunziate dai Tribunali ordinarii.

Genova, li 15 ottobre 1814.

Il Senatore Presidente
dell' eccellentissimo Magistrato di Guerra e Marina
J. DURAZZO

---

185. *Dichiarazione del Trattato di pace* 30 *maggio* 1814 *in ordine alla liquidazione de' crediti verso il Governo francese, e norme per l'istruttoria delle relative domande.*

19 ottobre 1814.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
incaricato della liquidazione dei conti dello Stato e dei Particolari presso la Commissione francese residente in Parigi

All' oggetto d' instruire tutti coloro che credessero di essere in diritto di domandare la liquidazione di qualche loro credito, il

Commissario del Governo stima opportuno di rendere pubbliche alcune generali Istruzioni, le quali serviranno di lume per regolarizzare quelle carte che fosse necessario di spedire al più presto e per impedire la trasmissione di quelle che fossero inutili, come riguardanti titoli che non puonno essere ammessi alla liquidazione suddetta.

Primieramente si ripete quello che già è stato notificato nel pubblico Foglio di Genova, n° 79, che i crediti da liquidarsi in Parigi dalla Commissione incaricata di questo lavoro, in forza del Trattato di pace de' 30 maggio p. p., sono soltanto quelli che riguardano come segue:

1° le somme delle quali il Governo francese è rimasto debitore ne' paesi fuori del suo territorio, tanto in virtù di contratti o altri imprestiti formali stipulati fra individui o stabilimenti particolari e le Autorità francesi che per forniture in ragione di obbligazioni legali;

2° le somme versate nelle Casse francesi dai redditi de' Paesi che hanno cessato di appartenere alla Francia, tanto a titolo di cauzionamento che di deposito o di consegnazioni;

3° quelle depositate dalle Comuni o dai pubblici Stabilimenti nella Cassa di servizio o in quella d' Amministrazione o in qualunque del Governo francese;

4° quelle dovute per lavori di pubblica utilità anteriori ai 31 decembre 1812;

5° finalmente le pensioni civili, militari, ecclesiastiche, le paghe di giubilazione e trattamenti di riforma sino al primo di gennaro 1814.

Tutti coloro pertanto che aspirano alla liquidazione di qualche loro credito dovranno prima di ogni cosa esaminare i suddetti articoli onde conoscere se la loro dimanda può essere compresa in alcuna delle classi de' crediti ivi descritti.

Si osserva intanto che le forniture fatte alle Armate francesi prima della riunione della Liguria alla Francia, non liquidate prima d' ora; che i crediti degli Ospizi, delle Comuni e dei particolari per spese o forniture fatte per mantenimento sia dei fanciulli esposti, sia de' carcerati civili e de' malati non militari, spese tutte ch' erano a carico degli antichi Dipartimenti, non sono della natura che li renda capaci di essere ammessi alla liquidazione fissata dal suddetto Trattato di pace.

Si osserva inoltre che importa essenzialmente che i documenti, titoli ed altre carte giustificative de' crediti che si vogliono liquidare siano trasmesse in originale o in copie autentiche munite delle legalizzazioni legittime, atte ad essere riconosciute ed ammesse dalle Autorità alle quali si devono presentare.

Le carte, documenti e titoli suddetti saranno spediti direttamente dalle parti interessate al Commissario del Governo in Parigi.

Si avvisa finalmente che tutti coloro che avessero a rimettergli lettere o altre carte devono renderle franche di posta fino al loro destino, senza di che resteranno abbandonate all' Uffizio.

Sono pregati li signori Governatori a dare la maggiore pubblicità a questa Notificazione e farla conoscere ad ogni Comune della loro rispettiva Giurisdizione.

Genova, 19 ottobre 1814.

FERDINANDO DE-MARINI

---

186. *Ingiunzione e prefissione di un termine agli Affittavoli di beni camerali per la presentazione dei loro titoli d' affittamento.*

19 ottobre 1814.

IL MAGISTRATO DE' COADIUTORI CAMERALI

Considerato l' articolo della Legge de' 27 luglio p. p. riguardante li beni e redditi camerali,

Delibera:

Art. 1. Sono invitati tutti i locatarii dei beni camerali a presentare i titoli delle locazioni nanti il Magistrato de' Coadiutori camerali prima del primo novembre p. v. per quelli della Capitale, siccome pure nanti al rispettivo signor Governatore prima del 15 novembre prossimo per quelli delle Giurisdizioni.

2. Tutte le locazioni delle quali il titolo non esisterà presso del Magistrato dentro il prefato termine s' intenderanno abrogate dalla presente Deliberazione.

3. Il Magistrato si riserva, a riguardo delle locazioni delle quali avrà il titolo, a prendere di conformità alle sue attribuzioni quelle mi-

sure che giudicherà più convenienti all'interesse camerale.

4. Sarà data comunicazione della presente Deliberazione ai signori Governatori, incaricandoli dell'esecuzione in quello che loro appartiene.

5. La suddetta Deliberazione sarà pur comunicata al signor Inspettore de' reddit camerali.

Genova, li 19 ottobre 1814.

Il Priore L. DEGOLA
Il Capo d'Uffizio I. CARBONE

---

187. *Assegnazione di un Premio ai denunziatori di Lotterie o giuochi clandestini.*

22 ottobre 1814.

PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

L'articolo 17 del nostro Regolamento de' 2 giugno scorso sul Lotto ossia Seminario ha fatto espressamente conoscere che sono proibite tutte le lotterie private, forestiere, e vendite a sorte, ed ha egualmente dichiarate le pene pecuniarie e di carcere applicabili a' contravventori; ciò malgrado esistono ancora degli speculatori i quali, permettendosi tenere in privato dei giuochi clandestini, si credono sottratti alla pubblica vigilanza.

Volendo noi riparare a questo disordine, il quale elude le provvide viste del Governo nello stabilimento del giuoco del Seminario, e porre un freno a chiunque si permettesse contravvenire al citato Regolamento, confermiamo non solo quanto è prescritto all'articolo 17 dello stesso, ma stabiliamo ancora il premio di lire cinquanta a chi di proprio uffizio arresterà gli autori ed i complici dei giuochi clandestini o ne sorprenderà i registri ed il contante, come prove convincenti di contravvenzione alle Leggi ed ai Regolamenti.

Questo nuovo Avviso c' induce a sperare che, rientrati in dovere i contravventori, ci risparmieranno il dispiacere di procedere rigorosamente contro di loro.

Dalla Camera nostra, li 22 ottobre 1814.

Il Senatore decano DAGNINO
Il Segretario di Stato camerale BARATTA

188. *Modificazioni alla Legge sul diritto di tonnellaggio.*

24 ottobre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la Relazione dell'eccellentissimo Magistrato di Guerra e Marina sulla determinazione dei porti e rade dove deve pagarsi il diritto di tonellaggio, e che propone un Progetto di decreto;

Decretano:

È approvato il suddetto Progetto, il quale è del tenore seguente:

1. A datare dal 1° novembre prossimo venturo, resta soppressa la percezione del diritto di tonnellaggio in tutti i porti e rade del Litorale, meno in quelle di Portovenere, Savona, Portofino e Camogli.

2. Il diritto di tonnellaggio pagato in Portofino e Camogli sarà passato nella Cassa del Magistrato illustrissimo dei Padri del Comune, il quale resta incaricato di far eseguire con tali somme le riparazioni necessarie ai detti porti.

3. Il diritto di tonnellaggio sarà pagato nel porto dove il bastimento scaricherà.

4. Se un bastimento scarica in due dei porti suddetti, pagherà la metà in ciascheduno di essi.

5. Il diritto sarà pagato nella sua totalità, se si sbarca una porzione del carico in uno dei porti contemplati nell'articolo 1 e si trasporta il rimanente del carico all'estero.

6. I bastimenti vacanti pagheranno il diritto anzidetto nel luogo del loro appulso con permanenza.

7. È confermato nel rimanente il Regolamento delli 6 maggio prossimo passato.

8. I signori Governatori delle Giurisdizioni de' Confini orientali, del Levante, del Bisagno, del Ponente e de' Confini occidentali, come pure l'illustrissimo Magistrato dei Padri del Comune in Genova sono incaricati dell'esecuzione delle presenti disposizioni.

Dal Palazzo di Governo, li 24 ottobre 1814.

Il Presidente
SERRA

189. *Nuova Tariffa dei diritti di dogana sopra gli Zuccheri.*

26 ottobre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Sull'esposizione a voce del Senatore decano dell'eccellentissima Camera,

Decretano:

Il diritto di dogana sui zuccheri è fissato come segue:

zuccheri bianchi .	*il cantaro*,	L. 18
zuccheri gialli, rossi, scuri, compresi i mascabadi di non infima qualità,	*idem*,	» 14
zuccheri mascabadi di infima qualità,	*idem*,	» 8

Dal Palazzo del Governo, li 26 ottobre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

190. *Riduzione del valore delle piccole Monete ossia del Viglione.*

29 ottobre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

L'abuso che va tuttogiorno crescendo, con sommo danno de' popoli, nell'espensione delle piccole monete o viglione ha richiamate le nostre sollecitudini. L'introduzione illegale di una doppia maniera di calcolarlo, sotto nome ora di buona ed ora di moneta lunga, ha sparso il disordine, l'incertezza e la diffidenza.

Un altro abuso gravissimo è prodotto dagli antichi da soldi 10, già ridotti dal cessato Governo a soldi 7 incirca, e poi alterati in tante e sì diverse maniere che la massima parte è molto al di sotto del loro valore nominale.

Ma tante persone hanno in ciò colpa che, non essendo possibile punirne gli autori, è indispensabile che tutti ne sopportino il peso.

A ritirare il viglione calante si richiederebbe una spesa troppo grave, nelle presenti circostanze, allo Stato.

Circondati da tante difficoltà, e non permettendo la comune espettazione più indugi, Ci siamo veduti costretti di portare con una nuova Tariffa sulle diverse specie del corrente viglione un proporzionale ribasso che le approssimi al loro intrinseco valore. I prezzi in essa tariffa enunciati s'intendono in moneta di grida, ed ogni altra denominazione di moneta lunga, corta e abusiva è severamente proibita. I compratori e i venditori sono tutti tenuti ad uniformarvisi: non sarà lecito ai primi di spendere la moneta di viglione a prezzi diversi, nè potranno i secondi ricusarla a meno che l'offerta moneta non fosse falsa. I contravventori incorreranno in una multa fino a lire cinquanta per ogni mancanza, a giudizio del Tribunale competente, due terzi della qual multa anderanno a profitto del denunziante e un terzo a benefizio del Fisco. In caso di non pagamento, saranno i delinquenti condannati a tre giorni sino a un mese di carcere, ad arbitrio del Tribunale medesimo, ed a norma delle circostanze più o meno aggravanti.

Si riconfermano a cautela gli antichi Regolamenti che proibiscono di dare nelle compre che non si fanno a minuto il viglione se non se per le frazioni della lira.

All'oggetto per ultimo che pervenga quanto sopra più facilmente a notizia di ognuno, ordiniamo che il presente Editto sia pubblicato ed affisso in tutti i quartieri della Capitale e nella solita residenza di tutti i nostri Governatori.

TARIFFA
PER IL VIGLIONE GENOVESE

Gli antichi da soldi 10 abusivi,	soldi	5.	(*)—
id. *id.* 5 *id.* .	»	2.	6.
La parpaiola	»	1.	4.
I cavallotti	»	2.	8.
Li da 8 denari	»	0.	8.
Li da 4 denari	»	0.	4.

PER IL VIGLIONE ESTERO TOLLERATO

Li da 10 centesimi	soldi	2.	4.
Galletti da soldi 2 1/2 di Piemonte	»	2.	8.
La così detta *mutta* *id.*	»	9.	—
La mezza mutta *id.*	»	4.	6.
Moneta da soldi 7. 6 *id.*	»	8.	—

(*) Le monete genovesi da soldi 10 della stampa del 1792 e 1793, non falsificate, saranno ricevute dalla Zecca al prezzo di soldi 6. A tale effetto, dal giorno 2 novembre fino al di 2 di febbraio p. v., sarà aperto un Banco di cambio dalle ore dieci di mattina fino alle due pomeridiane in un locale del Palazzo pubblico.

Dal Palazzo del Governo, li 29 ottobre 1814.

Il Presidente
SERRA

191. *Ammessione a pagamento per titolo d'imposte delle Monete di biglione secondo il nuovo corso.*

2 novembre 1814.

PROCURATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Informata la Camera che il Decreto del Governo dei 29 dello scaduto ottobre, che ha stabilito un nuovo corso alle monete da soldi dieci, abbia risvegliato delle mal fondate inquietudini nelle popolazioni;

Intenta mai sempre a dissipare tutto ciò che può nuocere alla pubblica e privata tranquillità,

Delibera:

1. Le monete da soldi dieci, delle quali è stato stabilito il corso a soldi cinque, saranno ricevute dai Percettori, e nel termine di giorni dieci, per l'intiero pagamento delle contribuzioni arretrate.

2. Detto termine s'intende cominciare dal giorno in cui sarà pubblicato il presente in ogni rispettivo Comune.

3. I rivenditori de' sali e tabacchi nello smercio che fanno di questi generi sono egualmente autorizzati a riceverli sino a nuov' ordine.

4. I percettori delle contribuzioni dirette ed i rivenditori de' sali e tabacchi ne faranno il versamento nelle Casse rispettive, come di consueto.

Dalla Camera nostra, li 2 novembre 1814.

DAGNINO, *Decano*
Il Segretario di Stato camerale
BARATTA

---

192. *Designazione delle attribuzioni del Magistrato di polizia sui forestieri e vagabondi.*

4 novembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando noi quanto sia utile al pubblico bene e alla tranquillità dello Stato il vigilare sopra dei forestieri, oziosi e vagabondi che in una città di commercio giornalmente frequentano;

Considerando che le attuali circostanze esigono imperiosamente delle misure pronte ed energiche, atte non solo ad impedirne le occultazioni e punirne severamente i loro albergatori, quanto a rigettare quelli che si rendessero sospetti nell' ordine sociale;

Considerando che una tale attribuzione è sempre stata in tutti i tempi appoggiata all'alta polizia o a delle Magistrature ad essa soggette;

Abbiamo decretato quanto segue:

1. Sarà cura del Magistrato eccellentissimo di polizia di purgare lo Stato dall' affluenza dei forestieri vagabondi e senza mezzi di sussistenza, d' invigilare sulla condotta e qualità di tutti gli altri, concedendo o negando loro la così detta bolletta o carta di permanenza.

2. Il Deputato di mese del prefato eccellentissimo Magistrato potrà prorogare le bollette di prima venuta, solite a darsi *ex officio* per soli tre giorni ai forestieri che stanno nella città solo di passaggio e per affari brevi; detta proroga o proroghe non potranno eccedere in tutto giorni trenta, quali passati, non potranno essere più prolungate che dal prefato eccellentissimo Magistrato.

3. Il detto Magistrato è solo autorizzato ad accordare le carte di permanenza a' forestieri per il tempo che crederà conveniente in una o più volte, cioè a quello o quelli che gli averanno giustificato della loro buona condotta e della realtà dei motivi di loro permanenza; questa carta gli sarà accordata sotto la responsabilità d' uno o due probi ed onesti cittadini, ben conosciuti al Magistrato; potrà non ostante ristringere, annullare o dichiarare finite qualunque carte di permanenza, secondo le circostanze, qualità de' forestieri, e i motivi che avessero dato luogo a una tale provvidenza, con far arrestare e partire dalla città e Stato genovese i forestieri sospetti, senza essere tenuto verso de' medesimi ad alcuna giustificazione.

4. Potrà sfrattare dalla città e territorio Genovese quei forestieri che non hanno con che vivere, nè per azienda nè con lecito mestiere, ed altri qualunque che fossero o si rendessero giustamente sospetti, colla comminazione d' uno sino a sei mesi di carcere, con redigerne il dovuto verbale *brevi manu* e senza alcuna formalità di giudizio.

5. Potrà esentare dalla bolletta ossia

carta di sicurezza quelli che avranno in avvenire domicilio fisso e continuo nella città o Stato genovese per anni due, e che averanno sempre dato buon conto di loro condotta, mediante la presentazione delle prove e altri certificati a giudizio di detto Magistrato. Quelle persone poi che, provando l'intenzione di fondare uno stabilimento di commercio, ottenessero dal Governo un Decreto che gli ammetta al benefizio del Portofranco saranno esenti anche prima del detto termine dall'obbligo di prendere la bolletta ossia carta di permanenza.

6. È di propria attribuzione del Magistrato l'arrestare i mendicanti e persone oziose del Dominio, inviandoli o facendoli scortare ai loro paesi e case.

7. Dovrà invigilare che i forestieri non sieno alloggiati da particolari, nè ricevuti nelle locande, osterie, taverne, case, stanze mobigliate o in altra sorte d' alloggio, senza la dovuta notificazione al prefato eccellentissimo Magistrato.

8. Avrà il Magistrato eccellentissimo di polizia l'inspezione sopra tutti gli osti e locandieri, albergatori ed altri qualunque che appigionano stanze mobigliate, letti, o che tengono in dozzina o a scotto persone forestiere ed insieme le provvedono di vitto o tavola con mercede o pagamento: essi non potranno profittare di detto genere d' industria senza la permissione in iscritto del medesimo Magistrato, e senza essere inscritti in un registro, che si conserverà presso la di lui cancelleria. Esso Magistrato farà eseguire i veglianti Regolamenti, e ne formerà dei nuovi quando li creda necessarii per il buon ordine. Avrà la facoltà di condannare i contravventori a' suddetti Regolamenti di una multa di lire 20 in 50, ed anche di carcere sino a giorni 5 secondo le circostanze della contravvenzione; e quando la contravvenzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, dovrà rimettere il suo verbale formato *brevi manu* al Tribunale ordinario perchè proceda a termini delle leggi.

9. Sarà ripristinata l' arte de' locandieri ed osti con quei Regolamenti che in seguito verranno da noi approvati.

10. Il Magistrato eccellentissimo di polizia, intendendosela colla Commissione di sanità, dovrà avere cognizione di tutti i forestieri che pervenissero per via di mare.

11. Dovrà tenere un libro detto *di prima venuta*, in cui vi saranno notati tutti i forestieri arrivati nel giorno e notte precedente, sì di terra che di mare, coll'indicazione della loro provenienza, direzione, alloggio e qualità de' medesimi, ai quali sarà stata accordata la bolletta di ospitalità ossia *prima venuta*, che indi potrà essergli prorogata dall' illustrissimo Deputato di mese, a norma dell' articolo 2.

12. Altro registro sarà obbligato tenere il Magistrato per quei forestieri a' quali sarà accordata una carta di permanenza, oltre quella di prima venuta, che indi potrà essergli prorogata o negata dal Magistrato o suo Deputato, secondo le circostanze dei casi e qualità dei forestieri.

13. Rilascierà i passaporti all' estero e viserà quelli all'interno, oltre quelli de' forestieri che passano per lo Stato.

Dal Palazzo del Governo, li 4 novembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

193. *Riordinamento dell' Università di Genova.*

8 novembre 1814 (1).

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Intesa la relazione della Deputazione agli Studi, incaricata di formar un piano generale per l' instruzione pubblica;

Decretano:

1. L'Università di Genova sarà riaperta secondo il consueto nel prossimo mese di novembre. Gli attuali suoi Statuti e Regolamenti continueranno provvisoriamente ad essere in vigore, sì rispetto alla direzione degli studi che alla concessione dei gradi

(1) Questo Decreto venne pubblicato nella *Gazzetta di Genova* del detto giorno 8, n° 90. — Al seguito poi di questo numero 90, in due *Supplementi*, mancanti e di data e di numero, viene anche una « Nota degli articoli più interessanti » della nuova *Tariffa generale per le Dogane e Portofranco approvata dai serenissimi Collegi con i Decreti del 12 e 26 ottobre* 1814, la quale si dice ricopiata « dall' esemplare sortito dalla Stamperia camerale ». Ma di quest' esemplare, che il Diario Genovese riproduce soltanto in parte, e così pure dei mentovati due Decreti 12 e 26 ottobre, è stata vana per noi ogni ricerca, tanto in Genova che altrove.

nelle Facoltà, salve le modificazioni stabilite nel presente Decreto.

2. Le Scuole, Collegi ed altri Stabilimenti d' instruzione, tanto nella città di Genova quanto nel resto dello Stato, dipenderanno, come in passato, dall' Università, che a tal effetto sarà rappresentata dalla Deputazione agli Studi.

3. Le funzioni attribuite dagli attuali Statuti e Regolamenti al gran Maestro, al Rettore, all' Inspettore ed al Consiglio accademico apparterranno d'ora innanzi alla Deputazione agli Studi, che potrà esercitarle direttamente o delegarle in tutto o in parte, come giudicherà più conveniente.

Le funzioni attribuite ai Decani delle Facoltà continueranno ad essere esercitate dai Decani attuali.

4. Sono conservate sino a nuove disposizioni le cattedre al presente esistenti, le quali continueranno ad essere occupate dagli attuali professori. Potrà per altro la Deputazione agli Studi determinare le variazioni che stimerà opportune rispetto a quelle di dette cattedre il cui oggetto fosse divenuto meno utile dopo i cambiamenti occorsi nel sistema politico dello Stato.

5. Le iscrizioni e diritti per esami, e quelli per i diplomi dei diversi gradi nelle Facoltà sono ridotti al terzo, e si esigeranno a questo ragguaglio nei modi usati in passato.

Il prodotto di dette iscrizioni e diritti sarà diviso, metà fra i professori della Facoltà a cui apparterranno gli studenti che gli avranno pagati, e l' altra metà fra tutti i professori dell' Università che in passato vi partecipavano, compreso il Segretario della Deputazione agli Studi, il quale ne eserciterà pure le funzioni presso le rispettive Facoltà riguardo agli esami ed alla concessione de' gradi.

6. Il sussidio fornito all' Università dal cessato Governo francese continuerà ad esserle corrisposto nella somma di lire quarantaquattromila, e verrà pagato per quarto, di trimestre in trimestre, dalla Cassa camerale.

7. L' onorario dei professori è fissato provvisoriamente in lire 1600 annue, e quello dei professori aggiunti che hanno cattedra in lire 1000. I professori aggiunti o supplementarii continueranno a ricevere quanto viene loro assegnato dagli attuali Regolamenti.

8. L' Università, oltre gli onorarii de' professori e degli altri impiegati presso la medesima, ed oltre le spese della Biblioteca, del Gabinetto fisico, del Museo, del Giardino botanico, ed altre per la propria amministrazione, dovrà provvedere ai seguenti assegni, cioè: 1° lire 4000 per supplimento di dotazione al Collegio; 2° lire 1200 per l' Accademia di scienze e belle lettere; 3° lire 2400 per sussidio all'Accademia di belle arti, metà delle quali destinate a mantenere a Roma quello degli allievi di pittura, scultura, architettura che si sarà più distinto in detta Accademia, e ciò per il tempo e ne' modi che verranno determinati dalla Deputazione agli Studi; 4° lire 2000 per mantenere alle Scuole di Parigi, di Londra o d' Edimburgo, a giudizio della predetta Deputazione, quello degli studenti di medicina o di chirurgia che avrà più profittato nello studio di dette scienze, per il tempo e ne' modi da determinarsi come sopra.

9. Coerentemente alle disposizioni dei due articoli precedenti, è approvato lo stato generale dei redditi e delle spese dell' Università, da effettuarsi queste dalla Deputazione agli Studi.

10. La predetta Deputazione è similmente autorizzata a dare tutte le altre provvidenze che giudicherà necessarie per l' esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente
SERRA

---

194. *Riordinamento del Corpo de' Mediatori.*
9 novembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta la relazione del Senatore Presidente della Camera di commercio sul numero dei posti di mediatore da conferirsi;

Decretano:

Saranno aggiunti ai mediatori attualmente esistenti, che si trovavano inscritti nell' ultimo ruolo del 1805, tanti nuovi mediatori che formino tutti insieme il numero di cento ottanta.

Per l' avvenire i rimpiazzi si faranno per metà, secondo il disposto della Legge del 1772,

finchè il numero totale sia ridotto a centoventi.

I concorrenti dovranno avere tre certificati 1° il biglietto criminale netto rilasciato da Tribunali competenti; 2° altro dell' Uffizio di polizia generale; 3° della Camera di commercio relativo all'idoneità e buona condotta nelle materie commerciali.

Nel rimanente saranno osservati esattamente gli antichi Regolamenti sull' ammissione e qualità dei mediatori in quello che è compatibile coll' attuale sistema.

Saranno presentati al Governo i Capitoli dell' esercizio de' mediatori, con quelle modificazioni che saranno opportune, all' oggetto di riportarne l' approvazione.

Il Magistrato dei Padri del Comune è incaricato dell' esecuzione del presente.

Dal Palazzo del Governo, li 9 novembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

195. *Ordinamento provvisorio del Notariato.*

16 novembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Prese in considerazione le vicende alle quali dal 1797 fino al presente anno è andata soggetta l' abilitazione de' notari e l'esercizio della professione notariale;

Sembrando che, mentre si sta preparando una nuova Legge organica circa gli studi, esami e creazioni de' nuovi notari, e sopra tutti gli altri Regolamenti opportuni per una professione sì gelosa ed importante, pure non possa differirsi più lungamente un provvedimento interino, e ciò altresì per non ritardare a quei che prima d' ora furono eletti all'uffizio di notaro la facoltà di esercitarne le funzioni, in un modo però che corrisponda al buon ordine e alla delicatezza richiesta per simile professione, e sia insieme combinato con l' attuale posizione della Città capitale e colla divisione dello Stato della Repubblica;

Decretano:

Art. 1. Sarà formato un Albo notariale generale, diviso in tanti Albi parziali, cioè di Genova, e in tanti quanti sono i Tribunali di prima instanza.

2. Esso comprenderà secondo le loro rispettive designazioni tutti gl' individui ammessi ad esercitare le funzioni di notaro.

3. Saranno ammissibili in quest' albo i notari che all'epoca del 15 giugno 1797 formavano parte dell' antico Collegio di Genova;

i notai inscritti nell' albo formato dell' anno 1805;

i notai che dopo l'unione della Liguria alla Francia sono stati creati ed ammessi alla prestazione del cauzionamento richiesto dalle Leggi francesi per l'esercizio del notariato.

4. Ciascuno dei sopraddetti individui aspiranti ad essere ammessi a detto albo dovrà a tale oggetto presentare:

il documento che provi la sua qualità di notaro di Collegio ovvero di notaro inscritto sull' albo dell' anno 1805, ovvero di essere fra coloro che sono stati ammessi alla prestazione del sopraddetto cauzionamento;

un certificato cavato dagli archivi, libri o atti de' Giudici o Tribunali criminali e correzionali, nella giurisdizione de' quali abita al presente ed ha abitato precedentemente, in prova di non essere stato inquirito nè processato per alcun delitto o di esserne stato assoluto per capo d'innocenza;

ed altro certificato, deliberato tanto dall'Uffizio di polizia generale quanto dagli Uffizi di polizia locale, diretto a giustificare non solo l'esclusione di ogni procedura contro del ricorrente, ma eziandio la di lui moralità, buona fama e irreprensibile condotta.

5. Oltre a' requisiti voluti dal precedente articolo, è anche necessario per poter essere ammesso nell' albo che l' aspirante dichiari ossia elegga il suo domicilio notariale. Non potrà per ora eleggersi il domicilio che nel Cantone dove si ha al presente la residenza notariale, o in quello dove si aveva quando fu fatto l' albo del 1805.

6. Gli aspiranti presenteranno i documenti enunciati alli articoli 4 e 5 al Tribunale di cassazione, il quale è specialmente incaricato di riceverli ed esaminarli e di dividere i concorrenti negli albi corrispondenti all' eletto domicilio.

7. È assegnato un termine di tre mesi per fare detta presentazione, a contare dal giorno della pubblicazione del presente Regolamento, passati i quali non havvi più luogo a fare ed ammettere simili presentazioni.

8. A misura che verranno presentati al Tribunale di cassazione i ricorsi degli aspi-

ranti per essere inscritti, egli ne farà un diligente esame, prenderà le informazioni opportune, anche per lettera, da qualsivoglia Autorità o individuo, e trasmetterà al Governo i ricorsi medesimi, aggiungendovi la propria opinione se i requisiti e documenti sieno in regola e concludenti, e se il ricorrente sia abile ad esercitare il notariato.

9. Come l'esibizione de' ricorsi e documenti al Tribunale di cassazione, del pari potrà essere successiva la trasmissione al Governo dei rapporti di questo Tribunale, in guisa che gl'individui che avranno giustificate le qualità volute per essere ammessi potranno immediatamente ricevere una commissione del Governo e mediante la stessa esercitare il notariato.

10. Ogni notaro avrà facoltà di esercitare le funzioni della sua professione in tutta l'estensione del circondario sottoposto a quel Tribunale di prima instanza sotto la cui giurisdizione ritrovasi il luogo, Cantone o città dove il notaro esercente ha eletto domicilio, salva però la limitazione portata nell'articolo seguente.

11. I notari che avranno il domicilio nei luoghi sottoposti alla Giurisdizione di Genova, ma fuori di detta città, saranno esclusi dal potere esercitare le funzioni notariali entro le sue mura.

12. I notari che osassero di ricevere degli atti fuori de' luoghi de' Circondarii dove sono abilitati ad esercitare, secondo le disposizioni de' precedenti articoli, perderanno l'ufficio e saranno depennati dall'albo.

13. La menzione di domicilio del notaro dovrà pertanto essere scritta in tutti gli atti che si ricevono, sotto pena per la prima volta della sospensione di un mese, e in caso di recidiva, della depennazione e privazione dell'uffizio.

14. Sarà la sospensione, depennazione e privazione suddetta sollecitata dagli Avvocati fiscali e pronunziata con sentenza dei Tribunali di prima instanza.

15. Saranno a ciò competenti i Tribunali di prima instanza del Circondario a cui appartiene il domicilio del notaro contravventore. È accordato l'appello e il ricorso in cassazione.

16. La pubblicazione della depennazione sarà fatta nel Cantone al di cui albo era inscritto il notaro depennato.

17. Tutti gli atti fatti prima di tale pubblicazione saranno validi.

18. I notari che aveano cessato di esercitare, e che ora verranno riammessi al seguito della commissione che riceveranno, rientreranno al possesso de' protocolli, tanto di quelli che aveano eglino stessi redatto quanto di quelli che erano a loro custodia.

19. Dopo che sarà spirato il termine di tre mesi stabilito dall'articolo 7, si pubblicherà l'albo generale, diviso negli albi particolari, colle rispettive designazioni e domicilii d'ogni notaro iscritto.

20. Gli attuali notari cauzionati ed esercenti sono autorizzati a continuare nell'esercizio delle funzioni notariali sino a tutto il giorno della pubblicazione nel Cantone o città dov'essi esercitano dell'albo sopraddetto.

21. A cominciare dal giorno dopo quello della pubblicazione suddetta, non saranno più in attività che i soli compresi in detto albo. Quelli, notari attualmente, che non vi saranno compresi cesseranno allora dall' uffizio e dovranno passare i loro protocolli a qualche altro notaro a loro scelta, purchè abbia costui domicilio a comodo degli abitanti del luogo ove esercitava il notaro cedente.

Non facendosi questa scelta il Giudice di pace della residenza del notaro che ha cessato apporrà i sigilli e nominerà un altro notaro del Cantone, e sottoporrà la nomina all'approvazione del Presidente del Tribunale di prima instanza.

22. Dopo la detta approvazione il Giudice di pace farà eseguire la consegna al notaro approvato, il quale se ne dichiarerà debitore a piedi dello stato sommario delli protocolli consegnati, e un duplicato della ricevuta sarà rimesso al Giudice di pace per essere rimesso al Presidente e tenuto alla cancelleria del Tribunale di prima instanza.

23. Tutti i notari inscritti sul nuovo albo generale saranno tenuti di consegnare, entro il termine di un mese dalla pubblicazione di detto albo, ai Presidenti de'Tribunali di prima instanza, alla cui giurisdizione appartiene il luogo del loro domicilio, una nota esatta dei fogliazzi ossia protocolli d'altri notari presso di essi esistenti a qualsivoglia titolo, e questa nota deve contenere il nome e cognome del notaro, il numero ossia la quantità de' fogliazzi e degli atti ed istrumenti che rispettivamente li compongono, e l'indi-

cazione del tempo ossia degli anni a' quali detti fogliazzi ebbero principio e fine.

24. I Presidenti de' Tribunali di prima instanza potranno prorogare di un altro mese solamente il detto termine sull'istanza di quei notari che ne verranno da essi giudicati meritevoli.

25. I notari contravventori alle disposizioni dell'articolo 23 incorreranno nella pena della sospensione di un mese, che dovrà essere intimata dai rispettivi Presidenti di prima instanza, i quali ne dovranno dar parte al Governo.

26. Gli studi, esami e creazioni di nuovi notari, il numero addetto ad ogni Cantone, il modo di riempirlo quando sarà mancante, e le mutazioni da un albo cantonale ad un altro, saranno il soggetto di una Legge definitiva sul notariato.

27. Con questo Regolamento interino nulla è innovato relativamente all'organizzazione ed attribuzioni delle Camere di disciplina, meno in ciò che fosse contrario alle particolari disposizioni in esso contenute. Nulla parimente è innovato circa l'incompatibilità delle cariche di Giudici, Avvocati fiscali e Sostituti, Patrocinatori ossia Avoués, Uscieri ossia Ufficiali ministeriali, Cancellieri de' tribunali, Ricevitori di finanze o contribuzioni dirette e indirette, Giudici, Cancellieri e Uscieri delle Giustizie di pace, e Commissarii di polizia, con l'attuale esercizio delle funzioni notariali. Resta però riservato a coloro che in grazia di siffatti impieghi non potessero essere inscritti sull' albo il diritto di potervi aspirare, anche passato il termine prefisso all' articolo 7, e di esservi ammessi quando, cessato il motivo dell'incompatibilità, in essi concorrano gli altri requisiti alla forma del presente Regolamento.

Dal Palazzo del Governo, li 16 novembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

196. *Abolizione delle Tasse di Patente e di Porte e Finestre, e della Tassa addizionale alle imposizioni prediale e personale.*

19 novembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Presa in considerazione la scarsezza generale del raccolto dell'anno corrente, specialmente ne' vini, e la frequenza delle grandini ed inondazioni che hanno recato gravi danni in molte parti del Territorio, per cui si rende necessario di venire al soccorso de' proprietarii coll'alleggerirne quanto è possibile i carichi;

Volendo colla soppressione delle tasse straordinarie e di quella sulle porte e finestre, non mai per l'addietro conosciuta nel Genovesato, facilitare l'esigenza delle imposizioni ordinarie indispensabilmente richiesta dai bisogni dello Stato;

Decretano:

Art. 1. Le contribuzioni straordinarie o addizioni per le spese della guerra alle imposizioni territoriale, personale e porte e finestre, imposte per il corrente anno 1814 e differite con successivo Decreto al prossimo gennaio e mesi successivi, sono abolite, come pure i diritti di registro scaduti nei primi quattro mesi di detto anno. È similmente abolita la tassa delle patenti, tanto per il principale che per l'addizione straordinaria.

2. È pure abolita l'imposizione ordinaria delle porte e finestre, a cominciare dal primo del corrente novembre.

3. Le somme che fossero state pagate dal 28 aprile in appresso in conto di dette contribuzioni imposte come sopra per l'anno 1814, ed ora abolite, saranno compensate ai rispettivi contribuenti sulle quote dagli stessi dovute per le contribuzioni ordinarie dei mesi di novembre e dicembre, e mesi successivi.

4. Tutte le altre imposizioni ordinarie dirette, si scadute dal primo gennaio scorso in appresso che in addietro, dovranno essere pagate al più presto, e saranno a tal effetto prontamente impiegati contro i renitenti i mezzi autorizzati dalle leggi.

5. Il Collegio camerale darà gli ordini necessarii per l'esecuzione della presente Legge.

Dal Palazzo del Governo, li 19 novembre 1814.

Il Presidente
SERRA

197. *Istituzione e applicazione di* Biglietti di assegno *al pagamento degli stipendi e delle pensioni.*

19 novembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Sentite le instanze dei Giudici ed altri impiegati per il pagamento degli onorarii decorsi del primo quadrimestre del corrente anno 1814;

Visti gli articoli 21 e 26 del Trattato di Parigi del 30 maggio scorso;

Lette le relazioni della Commissione di legislazione in data dei 31 maggio e dei 22 ottobre p. p., e quella del Collegio camerale dei 27 settembre;

Considerato che, nella difficoltà di eseguire prontamente il pagamento delle somme dovute per gli onorarii, pensioni e spese di detto quadrimestre, è egualmente giusto e conveniente l' impiegare in quest' uso il prodotto delle imposizioni arretrate, che sembrano in ispecial modo destinate a far fronte a tali carichi similmente arretrati;

Decretano:

Art. 1. Gli onorarii de' Giudici ed altri impiegati, le pensioni ecclesiastiche, civili e militari, e le altre spese di amministrazione interna occorse nel primo quadrimestre del corrente anno 1814 riguardo ai paesi che formano parte della Repubblica, saranno pagate per mezzo di biglietti di assegno.

2. I biglietti di assegno, che a quest' effetto verranno rilasciati dall' Uffizio della scrittura camerale colla firma del Senatore decano della Camera, saranno pagati, mediante un' assegnazione mensuale di lire cinquanta mila sulla cassa pubblica, fino alla totale estinzione, e potranno anch' essere anticipatamente ricevuti dai percettori delle contribuzione dirette, purchè venga pagato contemporaneamente in denaro un quarto della somma del biglietto presentato, qualora il pagamento sia fatto in conto di contribuzioni anteriori al primo settembre scorso, ed una metà qualora sia per gli ultimi due mesi di settembre e ottobre.

3. I giudici, impiegati, pensionati ed altri creditori designati all' articolo 1, che non avessero ancora presentati i loro titoli ai signori Coadiutori camerali, dovranno presentarli nel termine di un mese, passato il quale saranno decaduti dal benefizio del presente Decreto.

4. Gli onorarii de' presidenti e giudici della cessata Corte imperiale e del Procuratore generale, Avvocati generali, Sostituti, Cancellieri ed altri impiegati presso la medesima, saranno pagati nel modo sopra fissato per un terzo corrispondente alla proporzione esistente fra la popolazione del territorio della Repubblica e quella dei restanti paesi già soggetti alla giurisdizione di detta Corte.

5. I signori Coadiutori rimetteranno di mano in mano al Collegio camerale lo stato dei creditori indicati all'articolo 1 insieme al loro avviso per la rispettiva ammissione all'assegno come sopra stabilito, che verrà determinata dal Collegio medesimo, e coerentemente alla quale saranno rilasciati i suddetti biglietti di assegno.

6. Il Collegio camerale determinerà similmente il modo di pagamento, la forma e divisione de' biglietti, onde renderne più facile l'uso nell'esigenza delle contribuzioni, e darà tutte le altre provvidenze che stimerà necessarie per l'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 19 novembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

198. *Modificazioni alle Tariffe delle spese di giustizia criminale, e riordinamento della relativa Contabilità.*

23 novembre 1814 (1).

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerando che la buona amministra-

---

(1) A seguito di questa Legge emanava sotto il 15 successivo dicembre la seguente Circolare:

« Genova, li 15 dicembre 1814.

» *Il Senator Presidente*
» *del Magistrato di Legislazione e Giustizia*

» *Ai signori Presidenti — Giudici de' Tribunali — Avvocati e Sostituti fiscali — Giudici di pace — Cancellieri — Direttore Generale e Ricevitori e Conservatori delle Ipoteche e degli Introiti giudiziarii*

» Signori,

» La verificazione delle spese di giustizia criminale ha

zione della giustizia repressiva esige di stabilire il modo del pagamento delle spese criminali, del loro rimborso contro i condannati, e dell'esigenza delle penali pecuniarie;

Decretano:

Art. 1. L'anticipazione delle spese di giustizia criminale si farà per conto pubblico, sotto la suprema ispezione del Senatore presidente della Commissione di legislazione e giustizia, dai ricevitori degl' introiti giudiziarii ossia dall' Amministrazione delle ipoteche cogl' introiti qualunque ad essa affidati. Le tariffe continuano ad essere quali furono stabilite co' Decreti dei 18 giugno 1811, 7 aprile 1813, colle decisioni e Regolamenti tuttavia in vigore, mediante però le seguenti modificazioni, e derogando a questo solo effetto all' articolo 49, Cap. 6 della Tariffa dei 4 agosto p. p.

I giandarmi per le visite alle quali dovessero intervenire avranno le quattro quinte parti dell' indennità stabilita per gli Ufficiali ministeriali.

2. I salarii ed indennità de' quali sopra sono ridotti dal franco alla lira di Genova.

3. Non sarà accordato verun salario o tassa ai testimoni domiciliati nel Comune in cui si farà la deposizione.

4. L' indennità ai medici, chirurghi, interpreti e periti, stabilita dalle suddette ta-

---

» per oggetto principale di diminuirle quanto è possibile » senza nuocere alla marcia e celerità dell' instruzione, » senza staccarsi dalle forme prescritte dai Codici, e » finalmente d' impedire gli abusi.

» Dall' esame però che mi sono occupato di fare delle » note di tali spese che sono state sottoposte alla mia » approvazione, ho dovuto rimarcare che accade non di » rado che i principii sopra stabiliti o sono lesi oppur » anco trascurati del tutto.

» Ho quindi giudicato di riunire nella presente Circo- » lare quelle osservazioni alle quali la visura degli stati » anzidetti ha dato luogo, affinchè possa avervisi da cia- » scuno cui spetta il dovuto riguardo.

» 1. Ho rimarcato che i signori Avvocati fiscali incari- » cano troppo frequentemente gli Ufficiali ministeriali dei » Tribunali rispettivi della significazione di atti fuori del » Cantone di loro residenza, e quindi cagionano delle spese » di trasporto che potrebbero risparmiarsi se tali atti fos- » sero fatti dagli Uffiziali ministeriali di Cantone. Ricordo » pertanto ai signori Avvocati fiscali le disposizioni del- » l' articolo 84 del Decreto de' 18 giugno 1811, il quale » limita la facoltà di cui sopra a motivi gravi, da espri- » mersi nell' ordine di trasporto.

» Una decisione del Ministro della Giustizia in data » de' 23 settembre 1812 ha permesso di far eseguire dagli » Uffiziali ministeriali del Tribunale gli atti da significarsi » in Cantone diverso, purchè non sia ad essi accordata » che la mercede dovuta agli Uffiziali ministeriali di Can- » tone ove gli atti si eseguissero. In diversi luoghi della » Repubblica questa misura è stata adottata; è però pos- » sibile che generalizzata di troppo pregiudichi soverchia- » mente gli Uffiziali ministeriali di Cantone, i quali per » questa diminuzione potrebbero apportare della negligenza » o poco zelo nella significazione degli atti di polizia.

» 3. Però in ciascuno dei casi preveduti dalli due prece- » denti articoli è necessario che si facciano fare nello » stesso viaggio tutti gli atti da significarsi a persone » domiciliate sulla linea e a poca distanza dalla linea che » l' Uffiziale ministeriale deve percorrere, e di non accor- » dare a lui che il diritto di trasporto al punto più lontano.

» 4. Ho luogo di credere che i signori Avvocati fiscali, » accompagnati dal cancelliere e da giandarmi, con troppa » facilità si trasportino a fare delle visite o a sentire de' te- » stimoni fuori del Cantone di loro residenza. È d'uopo che » i signori Avvocati fiscali si valgano opportunamente del » diritto di delegare il giudice del Cantone tutte le volte » che non vi fossero delle ragioni in contrario, rimettendo » allo stesso le note ed instruzioni necessarie: ricordo pure » che i signori Giudici di pace ed altri Uffiziali ausiliarii di » polizia non hanno diritto a veruna indennità di trasporto » allorchè non agiscono in virtù di espressa delegazione. Fi- » nalmente che il cancelliere non deve accompagnare l'Av- » vocato fiscale allorchè questi redige gli atti attribuiti dalle » leggi al Procuratore imperiale.

» 5. Nei diversi stati di spese è necessario che sempre » venga indicato il luogo del domicilio delle persone che » danno luogo agli atti, il Comune di esso domicilio, ed il » Cantone da cui il Comune dipende.

» 6. È utile altresì che i diversi stati siano formati mese » per mese o trimestre per trimestre, senza comprendervi » qualche atti fatti nei primi giorni del mese successivo, » perchè potrebbero accadere delle duplicazioni o delle di- » menticanze, e perchè con ciò si nuocerebbe alla chiarezza » della contabilità.

» 7. È pure indispensabile che i signori Avvocati fiscali » prima di rendere esecutorii gli atti degli Uffiziali ministe- » riali consultino il registro ordinato dall' articolo 83, ed » esaminino se le pagine delle scritture contengono il numero » delle linee ed ogni linea il numero delle sillabe prescritto » dallo stesso Decreto.

» 8. È finalmente necessario che nella redazione dei di- » versi stati si osservino esattamente gli ultimi modelli de- » cretati dal Ministro della Giustizia, in esecuzione del Decreto » del 1811, e che negli esecutorii dei Tribunali, a cui tutti » gli stati di spese ordinarie sono sottoposti in virtù dell'ar- » ticolo 9 della Legge dei 23 novembre ultimo, si faccia » menzione *che non v' è parte civile in causa o ch' essa ha* » *giustificato della sua indigenza*, in conformità dell'arti- » colo 161 del citato Decreto; giacchè in caso diverso po- » trebbe credersi essere state trascurate le disposizioni del- » l' articolo 159.

» Tali sono le instruzioni ed osservazioni a cui ho creduto » necessario di richiamare la loro attenzione, e che dovranno » servir loro di norma in ciò che rispettivamente li concerne, » e l'osservanza o non osservanza delle quali (il che però » non suppongo) mi determinerà ad approvare o rigettare » gli stati che mi saranno sottoposti.

» E dal Signore Iddio auguro loro ogni vero bene.

» *Il Senator Pres. di Legislazione e Giustizia*

» LUCA SOLARI »

riffe, è il massimo; in consegenza essa può diminuirsi a giudizio del magistrato, giudice o ufficiale di giustizia tassatore, secondo la qualità della persona o la fatica che ogni operazione avrà cagionata.

5. L' indennità di viaggio accordata ai medici, chirurghi, periti, ufficiali ministeriali ed altri, non è dovuta se non nel caso che si trattasse di distanza maggiore di tre miglia ed un terzo. Questa distanza dovrà sempre calcolarsi dal Comune del domicilio a quello del trasporto, li quali dovranno essere indicati nella tassa.

6. La mercede per la pubblicazione, gli affissi ed il processo verbale di pubblicazione prescritti dagli articoli 465 e 466 del Codice d' instruzione criminale è ridotta per la capitale a lire 8 e per gli altri luoghi a lire 6.

L'articolo 36 del Codice penale e generalmente tutte le disposizioni delle leggi che prescrivono la stampa e pubblicazione delle sentenze in via criminale o correzionale sono soppresse. I soli stati sommarii delle dette sentenze continueranno ad essere stampati e pubblicati come per lo passato, non però in fine d' ogni mese ma bensì d'ogni trimestre.

7. Le spese urgenti continuano ad essere pagate sulla semplice presentazione della tassa.

Il Ricevitore degl' introiti giudiziarii in Genova, ed i Conservatori nelle Giurisdizioni, allorchè rimarcassero errore nella tassa o che la spesa non fosse d'ispezione del Presidente di legislazione e giustizia, dovranno apporre sulla tassa il rifiuto ragionato, e se malgrado lo stesso il giudice o ufficiale tassatore persistesse nell' ordinato pagamento dovrassi allora dal medesimo effettuarlo.

8. Alla fine di ogni trimestre i Ricevitori formeranno in carta semplice lo stato delle spese urgenti pagate durante detto termine, e lo sottoporranno all' esame dell' Avvocato fiscale della Giurisdizione, il quale richiederà il Tribunale di renderlo esecutorio. Queste formalità saranno apposte sotto lo stato medesimo.

9. Le spese non urgenti saranno pagate sopra i soliti stati resi esecutorii dai Tribunali sulla richiesta dell' Avvocato fiscale o di lui Sostituto, e dopo la verificazione ed il visto del Direttore generale delle ipoteche e l'approvazione del Senatore Presidente della Commissione di legislazione e giustizia. Questi stati saranno fatti in doppia copia, una delle quali in carta bollata servirà per il pagamento, e l' altra resterà alla Direzione generale.

Il visto e l'approvazione, di cui sopra, non saranno accordati nel caso che esistessero dei sequestri contro chi dovesse esigere, e se detti stati comprendessero delle spese che non fossero a carico del Dipartimento della giustizia. Gli articoli eccedentemente tassati saranno ridotti alle somme stabilite dalle tariffe.

10. Nel primo, quarto, settimo e decimo mese di ogni anno il Direttore generale delle poteche si farà rimettere tutti gli stati di spese urgenti ed ordinarie pagate durante i tre mesi precedenti, con i soliti documenti all' appoggio; rigetterà dai conti dei Ricevitori quelle che fossero irregolari, obbligandoli a rimpiazzarle con effettivo pagamento, e formerà delle altre uno stato generale che trasmetterà, nei giorni quindici successivi, al Senatore Presidente di legislazione e giustizia.

Questo Presidente rilascierà sui fondi a di lui disposizione un mandato a favore dell'Amministrazione delle ipoteche dell' ammontare dei pagamenti e di più del due per cento sul totale delle spese urgenti e dell' uno per cento sull' importo delle altre spese. Questo eccedente resta assegnato per indennità della responsabilità, delle spese e della pena ai Ricevitori che avranno eseguito i pagamenti.

11. Il suddetto Direttore generale dovrà sottoporre al Presidente di legislazione e giustizia gl' inconvenienti che rimarcasse introdursi in questo ramo di amministrazione, le contravvenzioni ai Regolamenti, e proporgli i ruoli di tasse abusive che credesse doversi decretare.

12. Il Senatore Presidente di legislazione e giustizia è autorizzato a formare durante il termine di anni due dai rispettivi pagamenti i ruoli delle tasse abusive ogni qualvolta riconoscesse essere state indebitamente pagate delle somme per spese che non fossero a carico del Dipartimento della giustizia o eccedenti le tariffe, ancorchè comprese negli stati già approvati; i quali ruoli di restituzione saranno esecutorii solidalmente

contro chi avesse esatto e contro i Giudici, Avvocati fiscali ed ufficiali di giustizia che le avessero autorizzate, salvo a questi il regresso contro i primi, ed in conformità degli accennati Regolamenti.

13. La stessa Amministrazione delle ipoteche è incaricata di attivare

I. il rimborso delle spese di giustizia;

II. l'esigenza delle penali pecuniarie;

il tutto in conformità delle Leggi e Regolamenti finora esistenti.

14. L'eccellentissima Camera farà aprire un credito al Presidente di legislazione e giustizia del netto prodotto delle esigenze, de'quali all'articolo precedente, per ogni trimestre, sugli stati che il Direttore generale delle ipoteche dovrà trasmetterle.

15 L'eccellentissima Camera e il senatore Presidente della Commissione di legislazione e giustizia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 23 novembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

199. *Assegnazione per le Spese d'ufficio ai Tribunali ed altri Magistrati.*

1° dicembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Intesa la relazione a voce dell'eccellentissimo Magistrato dell'Interno sugli abbonamenti delle spese d'uffizio da accordarsi ai diversi Tribunali e Giudici di pace dello Stato;

Decretano:

È loro assegnato annualmente l'abbonamento contenuto nella seguente Nota:

Spese minute

Per i Tribunali di commercio

Genova	L.	700.
Novi . . .	L. 100	500.
San Remo .	» 100	
Porto Maurizio	» 100	
Savona . .	» 100	
Chiavari . .	» 100	

Giudici di Pace

N° 6, del Centro, a lire 120, col carico del Traglietta	L.	720.
Novi	L.	120.
N° 52, in ragione di lire 100	»	5200.

Tribunali del Centro

Cassazione	L.	500.
Appello (2 Sezioni) . . .	»	900.
Prima instanza (2 Camere)	»	900.
Criminale, Avvocato fiscale e Sostituti	»	1500.
	Lire	11040.

All'oggetto di pagare quello dell'anno corrente, è messa a disposizione di detto Magistrato la somma di lire undicimilacentoventi.

Dal Palazzo del Governo, il 1° dicembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

200. *Ripristinazione e riordinamento della Banca di san Giorgio.*

2 dicembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerato che la soppressione della Casa o Banca di san Giorgio si deve annoverare fra le conseguenze più deplorabili delle passate vicende, e che il ristabilimento di un'istituzione così illustre, mentre assicura ai creditori dello Stato i loro diritti, somministra pur anche la speranza di potere in progresso ritrarne quei vantaggi di cui è sempre stata feconda per gl'interessi pubblici e privati;

Viste le Leggi dei 28 dicembre 1804, per le quali si era provveduto dal Senato della Repubblica alla nuova sistemazione della Banca, riunendo nella medesima il restante debito dello Stato;

Riconosciuta la necessità di effettuare, relativamente alla predetta sistemazione, i cambiamenti che le variazioni occorse nel sistema generale dello Stato e l'utilità dello stesso Stabilimento richiedono;

Decretano:

Art. 1. La Banca di san Giorgio, nella quale, coerentemente alle Leggi sumentovate, resta riunito tutto il debito pubblico, è ristabilita nei modi determinati dalla presente Legge.

TITOLO I.

Della riunione del Debito pubblico nella Banca di san Giorgio

2. La Banca di san Giorgio si compone 1° dei Luoghi della Casa di san Giorgio e Comperette; 2° dei Luoghi della Scritta camerale, Scritta abbondanza, Scritte censori, ed Impieghi coattivi degli anni 1794 e 1796; 3° degl'Impieghi del 1608, 1788 e 1796 del Magistrato dell'olio, di quello del 1683 del Magistrato del vino, e di quelli del 1792, 1793 e 1795 del Magistrato dell'abbondanza, i quali impieghi sono riconosciuti debiti pubblici e ridotti in Luoghi, secondo la norma stabilita per i suddetti impieghi coattivi, cioè al ragguaglio di lire 194. 4. 4 per quelli a cui era assegnato l'interesse di due per cento, e per gli altri a proporzione; 4° e di Luoghi 24537. 54. 19, da aggiungersi in supplimento alla porzione del residuo della colonna pubblica di antica spettanza delle Corporazioni religiose, a cui si valutano poter ascendere i resti delle assegnazioni fatte nell'anno 1805 dal Magistrato supremo per diversi crediti, e quelle ulteriori da farsi a termini delle successive disposizioni della presente Legge.

3. Il predetto residuo della colonna pubblica, ascendente a Luoghi 33799. 34. 9, è posto in testa e credito dei signori Coadiutori camerali in qualità di amministratori interinali, alla forma dell'articolo 2 della Legge dei 27 luglio p. p., o di chi succedesse nell'amministrazione de' beni ecclesiastici, per esserne il provento applicato al pagamento delle pensioni religiose e all'adempimento dei carichi di cui fossero gravati i Luoghi suddetti.

4. Si procederà al più presto alla verificazione generale di tutti i Luoghi componenti il debito pubblico. Si eseguisce questa per mezzo della presentazione dei rispettivi estratti d'inscrizione sul gran libro del debito francese riguardo ai Luoghi liquidati dalla Francia, e per mezzo della ricognizione delle rispettive colonne riguardo a quelli non liquidati; come pure per mezzo degli estratti dei cartularii dell'abbondanza, olio e vino, riguardo agl'impieghi di detti Magistrati.

I Luoghi, di cui risulta che nel tempo dell'Amministrazione francese in Genova e sino alla pubblicazione della presente Legge sono trapassati da un primo possessore ad altri, vengono registrati in cartularii a parte. Si eccettuano i Luoghi trapassati a titolo di successione ovvero di donazione, qualora però quest'ultima sia anteriore ai 23 settembre dell'anno 1805.

6. La verificazione prescritta all'articolo 4 si effettua nei modi da determinarsi dal Magistrato dei Protettori della Banca. Deve compiersi nel corso di due anni, da principiare al 1° gennaio 1815. I Luoghi dei quali non si presentasse il creditore entro il detto termine rimangono definitivamente annullati.

7. I Luoghi 24537. 54. 19 aggiunti, coerentemente al paragrafo 4 dell'articolo 2°, sono primieramente destinati a dar compimento alle indicate assegnazioni fatte dal Magistrato supremo come segue, cioè 1° per i biglietti di cartulario; 2° per i così detti *Coponi* dell'Imprestito coattivo dell'anno 1804; 3° per il monte annonario; 4° per gli onorarii dei giudici, anteriori al 1805; 5° per le paghe militari arretrate; 6° per i compratori de' beni nazionali, che ne hanno sborsato il prezzo senza averne il possesso; 7° per i mandati di unica corresponsione; 8° per i crediti sulle Corporazioni religiose; 9° per gl'Imprestiti coattivi posteriori all'anno 1797; 10° per i mandati di spese fatte d'ordine del Governo; 11° per i crediti di forniture procedenti da mandati sulla Tesoreria nazionale.

8. Sono fatte inoltre sui predetti 24537. 54. 19 le seguenti ulteriori assegnazioni: 1° per le pensioni religiose, civili e militari anteriori alla riunione del Genovesato alla Francia; 2° per il pagamento dei crediti inscritti nei cartularii della Casa di san Giorgio; 3° per i mandati dei proventi camerali dell'anno 1798, e crediti inscritti nei cartularii della Camera a tutto detto anno 1798; 4° per aggiunta alle Comperette acciò il loro provento attuale abbia col provento degli altri Luoghi la stessa proporzione esistente prima dell'anno 1797 fra i Luoghi delle dette Comperette e quelli della Casa di san Giorgio.

9. I possessori dei titoli enunziati nei due articoli precedenti devono presentarli entro il detto termine di anni due al Magistrato dei Protettori della Banca per ottenerne la corrispondente assegnazione de'Luoghi, la quale per quelli contemplati nell'articolo 7 vien

fatta al ragguaglio stabilito dal Magistrato supremo, colle successive modificazioni però fatte dal Governo francese, e per quelli compresi nell' articolo 8 al ragguaglio legale di lire 194. 4. 4 per Luogo. Chi non avrà presentato i suddetti titoli entro il termine di sopra stabilito di anni due non può essere più ammesso a dette assegnazioni.

Titolo II.

Delle finanze da assegnarsi alla Banca di san Giorgio

10. Sono irrevocabilmente assegnate alla Banca di san Giorgio, come lo erano in passato, e senza pregiudizio delle ulteriori assegnazioni che coerentemente ai diritti dei luogatarii le venissero fatte in appresso, le finanze della Dogana e Portofranco ossiano i diritti di entrata e consumo, di transito per mare e per terra, di travaso, di sortita e di ostallaggio, come pure un terzo del totale netto prodotto delle gabelle e diritti privativi del sale e del tabacco. Sono similmente restituiti alla Banca i beni già dalla stessa posseduti e non per anche alienati.

11. Le suddette finanze sono esclusivamente amministrate e si esigono per conto della Banca dai Protettori della medesima secondo le attuali tariffe, che non si possono in alcun tempo variare dal Governo se non col consenso della maggiorità dei luogatarii o di chi legittimamente li rappresenta, nei modi stabiliti dalla presente Legge, e salvo sempre a favore della Banca l' esatto compenso delle diminuzioni che ne derivassero ne' suoi introiti.

12. I restanti due terzi del prodotto delle gabelle sale e tabacco saranno versati di mese in mese dal Tesoriere della Banca nella Cassa camerale, rimanendo a carico di questa ultima i pagamenti pattuiti colla Commissione britannica delle prede per le compre dei sali e tabacchi.

13. Il prodotto delle suddette finanze, prelevate le spese di esigenza e quelle per l' amministrazione della Banca, è ripartito alla fine dell' anno fra i luogatarii, per modo che ai luoghi non trapassati in altro possessore durante l' Amministrazione francese in Genova, e sino alla pubblicazione della presente Legge, sia corrisposta l' intiera quota risultante dal dividendo, ed agli altri luoghi indicati nell' articolo 5 venga pagato l' interesse fisso di trenta soldi per luogo, tenendo in riserva l' eccedente delle quote di questi ultimi luoghi.

La quota del provento o interesse è determinata per ciascun anno dal Magistrato de' Protettori entro il mese di febbraio dell' anno successivo, e ne comincia invariabilmente il pagamento il dì 1 marzo.

14. La riserva, di cui all' articolo precedente, è destinata nel caso di un provento minore di trenta soldi a compiere sino a tale ragguaglio l' interesse fisso dovuto ai detti luoghi come sopra trapassati. Dopo tre anni la metà della riserva, che sopravanzasse all' uso surriferito, si divide fra i possessori dei luoghi non trapassati, conservando sempre l'altra metà, e così successivamente si eseguisce di triennio in triennio.

Titolo III.

Dell' amministrazione della Banca

15. La Banca è rappresentata dal Gran Consiglio dei luogatarii e da un Magistrato di otto Protettori, che ne ha la suprema amministrazione.

16. Il Gran Consiglio di san Giorgio si compone di tutti i luogatarii domiciliati nello Stato, maggiori di venticinque anni, e proprietarii almeno di cinquanta luoghi, liberi da ogni attergazione o obbligazione, eccetto quelle a favore del Governo. Non può radunarsi in numero minore della metà de' luogatarii residenti in Genova; è convocato e presieduto dal Magistrato dei Protettori, e delibera alla maggiorità assoluta dei voti.

17. Gli statuti o regolamenti generali della Banca sono sottoposti al Gran Consiglio per averne la definitiva approvazione nella sua sessione ordinaria del mese di febbraio, destinata, a norma delle successive disposizioni della presente Legge, a ricevere il rendimento de' conti dei Protettori. Può però il detto Consiglio essere convocato straordinariamente nel corso dell' anno, quando i Protettori lo giudichino opportuno. Le deroghe agli statuti esistenti, le cessioni di diritti ed obbligazioni appartengono esclusivamente al Gran Consiglio sulla proposizione dei Protettori: per le deroghe sono necessarii due terzi almeno de' voti.

18. Per poter essere eletto al Magistrato dei Protettori è necessario 1° essere cittadino Genovese; 2° avere l'età d'anni trenta

compiti; 3° possedere almeno cento luoghi liberi da ogni attergazione ed obbligazione, eccetto quelle a favore del Governo; 4° non avere direttamente nè indirettamente alcun interesse nelle finanze cedute alla Banca, il che deve essere affermato con giuramento da ciascun Protettore.

Qualora l'eletto non fosse domiciliato in Genova, deve fissarvi la sua residenza per il tempo in cui dura detta carica.

Non possono essere ad un tempo Protettori padre e figlio, suocero e genero, zio paterno e nipote, nè più fratelli.

19. I Protettori restano in carica per due anni, e si rinnovano per quarto in ciascun semestre, al 1° gennaio e 1° luglio. Quelli che ne escono non possono essere rieletti se non dopo due anni.

20. Per la prima volta i Protettori sono eletti dai Collegi; e la rinnovazione periodica prescritta dall'articolo precedente non comincia se non alla fine del dicembre 1815, al qual tempo si procede all'estrazione dei primi due che devono escire di carica, e così similmente si eseguisce in giugno e dicembre 1816, sino a che non sia stabilita la vicenda regolare delle sortite per anzianità.

21. Le successive elezioni si fanno, come per l'addietro, da trentadue elettori. A tal effetto i Protettori, non prima dei 15 nè più tardi dei 24 di giugno e dicembre di ciascun anno, scelgono alla pluralità assoluta dei voti ottanta fra i membri del Gran Consiglio. Radunati questi il giorno seguente in numero almeno di cinquanta alla presenza dei Protettori, si estraggono a sorte trentadue di loro, i quali immediatamente procedono in seduta permanente a detta elezione. Sono per questa necessarii i due terzi de' voti.

22. Se taluno degli eletti dimanda ed ottiene la demissione dai Protettori prima di entrare in carica, si passa alla nuova elezione dagli stessi trentadue elettori, il cui numero, se ne mancasse, è compiuto dai Protettori medesimi, scegliendoli a tale effetto nel numero degli ottanta nominati a tenore dell'articolo precedente. In caso di morte o demissione ottenuta dopo aver assunto l'esercizio della carica, si provvede provvisoriamente al rimpiazzo dai restanti Protettori sino alla prima adunanza degli elettori, nella quale ne eleggono questi uno di più per il restante tempo. Il surrogato deve avere i requisiti richiesti dall'articolo 18.

23. Il numero legittimo per le adunanze dei Protettori è di sei almeno. Si esige in ogni deliberazione il concorso di sei voti, se il Magistrato è radunato in pieno numero, e quello di cinque se in numero minore. Sono essi presieduti dal seniore o priore di età.

24. I Protettori hanno la sopraintendenza della Casa di san Giorgio, della Dogana e del Portofranco, e l'amministrazione generale delle finanze assegnate alla Banca, che possono appaltare o conservare in economato.

Hanno similmente la superiore direzione del servigio della Banca medesima; fanno a tal fine i Regolamenti necessarii, ed invigilano alla loro esecuzione. Determinano provvisoriamente, sino ad uno stabilimento definitivo da approvarsi dal Gran Consiglio, il numero e l'onorario degl'impiegati e le altre spese ordinarie e straordinarie. Nominano e revocano detti impiegati.

Gli Statuti o Regolamenti generali da loro deliberati sono interinalmente eseguiti sino a che vengano definitivamente approvati o rigettati dal Gran Consiglio, purchè non siano contrarii alle leggi esistenti.

25. Hanno la facoltà d'infliggere ai frodatori o contravventori qualunque alle Leggi e Regolamenti delle finanze cedute alla Banca le multe in cui fossero incorsi, da lire cinque sino in cinquanta, o ritenerli in arresto sino a dieci giorni. Formano similmente i processi di tutte le altre frodi che si commettessero come sopra a danno delle suddette finanze, i quali processi sono poi rimessi al Giudice competente per la pronuncia della sentenza, qualora sull'instanza della parte non si faccia luogo a transazione, che è sempre in loro potere di accettare, se lo stimano conveniente.

Il prodotto delle multe e confische pronunciate in seguito di dette frodi resta a profitto della Banca, eccetto le porzioni assegnate dalle leggi e regolamenti agl'impiegati, ai denunziatori, o a chi ne avesse eseguito o procurato l'arresto.

26. Sono tenuti a convocare nel mese di febbraio di ciascun anno il Gran Consiglio della Banca per sottoporgli il bilancio ed i conti dell'anno precedente, accompagnati da

un rapporto sulla situazione dello stabilimento e su i diversi rami della loro amministrazione. Il Consiglio, che in tale occasione è presieduto dal decano de' suoi membri, nomina una Commissione di cinque revisori affine di esaminare questi conti. Per essere revisore si esigono le qualità necessarie per la carica di Protettore.

27. I Protettori forniscono alla Commissione dei revisori le cognizioni e schiarimenti di cui sono richiesti. In seguito di questi la Commissione presenta entro il mese di marzo successivo il suo rapporto al Gran Consiglio, il quale è a tale effetto convocato e presieduto dalla medesima. Nel caso che detti conti non venissero in tutto o in parte approvati, il Gran Consiglio prende, per assicurare l'interesse della Banca, le deliberazioni che giudica opportune, ed alle quali i Protettori devono conformarsi.

28. Vi sono per il servigio della Banca i seguenti impiegati: 1° un cancelliere, un sotto-cancelliere, ed un giovine o copista per la segreteria del Magistrato de'Protettori e del Gran Consiglio; 2° un razionale, un sotto-scritturale, e due scritturali bilancisti; 3° un tesoriere ed un giovine della tesoreria; 4° cinque notari e cinque scritturali per altrettanti Banchi, dei quali quattro per i cartularii così detti *delle Colonne*, ed uno per i depositi; 5° un archivista ed un giovine dell' archivio; 6° un portiere e due traglietti o uscieri.

29. I Protettori determinano le sicurtà ed obbligazioni di Luoghi da prestarsi dai notari, scritturali e tesoriere, sì a favore della Banca che dei particolari i quali avessero danno dalle loro operazioni.

Titolo IV.

Disposizioni generali

30. La Cassa o Tesoreria della Banca è indipendente e separata dalla Cassa camerale e da ogni altra cassa pubblica. Conseguentemente, e come una proprietà privata, è in ogni tempo e per qualsiasi pubblico bisogno inviolabile.

31. I Luoghi della Banca godono di tutti i diritti e privilegi dei quali godevano per l'addietro i Luoghi della Casa di san Giorgio. Essi appartengono solamente e privativamente a coloro nei quali sono intestati, salve le obbligazioni o attergazioni fatte col consenso espresso dei rispettivi proprietarii, che ne hanno l'intestazione. Nel resto sono liberi ed esenti da qualunque ipoteca, nè si possono sequestrare se non se a cagione di dote legittima o debito fiscale.

32. Le obbligazioni o attergazioni dei Luoghi sono permesse tanto a favore della Repubblica che dei privati; sono similmente permesse le instituzioni di dispense e sussidi dotali, come pure li moltiplici che a qualunque proprietario dei Luoghi piacesse di ordinare tanto per atto fra vivi quanto di ultima volontà. Le disposizioni dei testatori rispetto a detti luoghi sono garantite dalla Legge. La presente disposizione non pregiudica al diritto di dividere i moltiplici preesistenti, accordato dalla Legge sull' escorporazione delle famiglie.

33. I depositi legali si fanno a cominciare dal 1° gennaio 1815 nella Banca: essa riceve parimente i depositi volontarii; ed è garante degli uni e degli altri. I depositi appartengono privativamente, come i luoghi, a coloro soltanto nei quali sono intestati, nè si possono sequestrare se non per le cagioni indicate all'articolo 31.

34. I Protettori determinano la forma e le cautele necessarie per il biglietto di cartulario da emettersi, affine di facilitare il pagamento de' proventi e di rappresentare i depositi che venissero fatti nella Banca.

35. A proporzione delle somme che si trovassero nella Cassa della Banca, sia per la riserva prescritta dagli articoli 13 e 14, sia per proventi inesatti, sia per altro qualsiasi motivo, i Protettori ed il Gran Consiglio avviseranno ai mezzi di prevalersene a vantaggio dei luogatarii, impiegandoli su pegni di generi solidi o con altre operazioni, tali che non possano in alcun caso comprometterne l'interesse.

Dal Palazzo del Governo, li 2 dicembre 1814 (1).

Il Presidente
SERRA

---

(1) Nel giorno 13 dello stesso dicembre si promulgava per l'attuazione di questa Legge la Notificazione che segue:

» PROTETTORI
» DELLA BANCA DI SAN GIORGIO

» Inerendo alla Legge dei serenissimi Collegi dei 2 » dicembre corrente, onde procedere alla verificazione ge-

201. *Riduzione dei diritti di dogana sui Lini greggi e sui Cotoni in lana.*

3 dicembre 1814 (1).

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Desiderando dare il maggiore sviluppo possibile all'industria nazionale con alleggerire i dazi sull'introduzione delle materie prime,

Decretano:

È ridotto il dazio sui lini greggi d'Italia a lire 2. 10 il cantaro, come su quelli di Moscovia.

I cotoni in lana di Ponente e di Castellamare pagheranno lo stesso dazio di quelli di Levante.

Il Presidente
SERRA

---

202. *Attivazione del nuovo Catasto pel giorno 1° Gennaio del* 1815.

5 dicembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Vista la relazione dei signori Coadiutori camerali,

I.

Si comprova la deliberazione presa dai medesimi relativamente agli estimi fatti nel quartiere di Portoria, e la convenzione stipulata coi Commessi straordinarii del catastro, per l'adempimento delle loro incombenze, a dì 20 del corrente mese.

II.

Si dichiara che il nuovo Catastro dovrà mettersi in esecuzione al 1° gennaio del prossimo 1815 ne' modi stabiliti da' signori Coadiutori camerali.

III.

Si ordina al Direttore delle contribuzioni dirette di passare immediatamente a formare l'intestazione de' ruoli per l'anno nuovo, secondo che risultano dalle matrici, sommaria e minuta.

L'eccellentissima Camera comunicherà il presente Decreto ai signori Coadiutori camerali e prenderà le altre misure necessarie per la sua piena esecuzione.

Dal Palazzo del Governo, li 5 dicembre 1814.

Il Presidente
SERRA

» nerale di tutti i luoghi componenti il debito pubblico » riunito nella Banca suddetta, si prevengono i creditori » del medesimo che, a cominciare dal giorno quindici » corrente, saranno ricevute:

» al Banco primo delle Colonne, le dimande in » verificazione coi rispettivi documenti comprovanti la » proprietà o usufrutto dei luoghi *della Casa di san Gior-* » *gio, Scritta camerale, Scritta abbondanza, Scritte cen-* » *sori, ed Impieghi coattivi degli anni* 1794 *e* 1796;

» al Banco quarto, le dimande in verificazione come » sopra dei luoghi *delle così dette Comperette e delli ca-* » *pitali negl' Impieghi del* 1608, 1788 *e* 1796 *del Magi-* » *strato dell'olio, in quello del* 1683 *del Magistrato del* » *vino, ed in quelli del* 1792, 1793 *e* 1795 *del Magistrato* » *dell'abbondanza;*

» all'Ufficio della Scrittura generale della Banca, le » dimande in verificazione dei *Biglietti di cartulario, dei* » *così detti Copponi dell'Imprestito coattivo dell'anno* 1804, » *delle ricevute del Monte annonario, de'mandati per* » *onorarii dei Giudici anteriori all'anno* 1805, *dei man-* » *dati per le paghe militari arretrate a tutto mag-* » *gio* 1805, *dei mandati rilasciati a' compratori dei beni* » *nazionali, che non ne hanno avuto il possesso, dei* » *mandati di unica corresponsione, dei crediti sulle Cor-* » *porazioni religiose, degl'Imprestiti coattivi posteriori* » *all'anno* 1797, *dei mandati per spese fatte d'ordine* » *del Governo, dei crediti di forniture procedenti di* » *mandati sulla Tesoreria nazionale, dei mandati per* » *pensioni religiose, civili e militari anteriori alla riu-* » *nione del Genovesato alla Francia, dei crediti inscritti* » *nei Cartularii della Banca di san Giorgio, dei man-* » *dati per proventi camerali dell'anno* 1798, *e crediti* » *inscritti nei cartularii della Camera a tutto detto* » *anno* 1798.

» Quanto agli estratti d'inscrizione dei luoghi liquidat » dalla Francia, i Protettori si riservano a pubblicare un » nuovo Avviso per la corrispondente loro presentazione.

» Dovendo compiersi la sopra indicata verificazione a » tutto dicembre 1815, termine prescritto dalla Legge, i luo- » ghi dei quali non si sarà presentato in detto tempo il le- » gittimo creditore rimarranno definitivamente annullati, nè » alcuno potrà essere più ammesso alle assegnazioni fatte » dalla Legge per i crediti dei quali non avrà prodotto entro » lo stesso termine i titoli.

» I notari, ai quali devono presentarsi i documenti indi- » cati, risiedono nella gran Sala della Banca di san Giorgio i » giorni di martedì e venerdì, dalle ore nove di mattina alle » ore due pomeridiane.

» Dalla Banca di san Giorgio, li 13 dicembre 1814.

» *Il Priore de' Protettori*
» GIOVANNI PODESTA'
» GIAMBATTISTA GANDOLFI *Cancelliere* »

(1) Fu pubblicato sotto questa data nel n° 97 della *Gazzetta di Genova.*

203. *Istituzione e attribuzioni di un Commissario criminalista per le Giurisdizioni di Polcevera e d'Oltre Giovi.*

17 dicembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Lette le rappresentanze del signor Governatore della Polcevera sul numero e l'ardire sempre crescente de' malfattori in quella Valle, e la necessità di dare delle pronte e severe disposizioni;

Sentite le osservazioni fatte verbalmente dal detto signor Governatore e dal Comandante della giandarmeria;

Viste le Lettere del Governatore di Oltre-gioghi sulla stessa materia;

Considerando che, quando i facinorosi non possono essere tenuti in dovere dalle ordinarie disposizioni delle leggi, è necessario di ricorrere a rimedi straordinarii, che difendano gl' innocenti e gli onesti cittadini dai loro giornali attentati;

Considerando che questa situazione di cose è stata contemplata nella Legislazione del 1576, Cap. 44, che autorizza l'elezione di un Commissario deputato sopra i delitti di tale natura e fornito di suprema autorità e di braccio regio contro i perduti e criminosi turbatori della pubblica quiete;

Decretano:

1. Sarà eletto per la Giurisdizione di Polcevera e di Oltre-Giovi un Commissario criminalista, dell'età almeno di anni 40, assistito da un cancelliere destinato a procedere *brevi manu, servata vel non servata forma juris*, con suprema autorità e braccio regio, senza appello nè ricorso in cassazione, contro li rei, correi e complici d'assassinio, rapina, crassazione e concussione analoga a questi delitti, e loro ricettatori e fautori, che avranno infestato o infestano le dette Giurisdizioni e loro strade.

2. Il detto Commissario procederà pure contro coloro che fossero stati o si trovassero associati coi crassatori e rei dei sopra enunciati delitti, e similmente contro coloro che avessero comprato da' prevenuti de' quali sopra generi ed effetti di qualunque specie, procedenti dai commessi delitti, colle facoltà enunciate nell'articolo precedente. Potrà far arrestare in qualunque luogo della serenissima Repubblica i prevenuti dei delitti anzidetti, rilasciare mandati d'arresto senza veruna formalità che fosse prescritta dalla legge, non tanto contro li prevenuti degli enunziati delitti che contro coloro che ne fossero sospetti, con facoltà pure di abbreviare il termine defensionale, che non potrà essere maggiore di giorni sei, non minore d'ore quarant'otto; potrà valersi di delegati per assumere gli esami e le prove su i luoghi dei commessi o concertati delitti, e fare o far eseguire per mezzo dei detti delegati qualunque disposizione per arrestare i prevenuti dei detti delitti, come pure per rinvenire qualunque effetti stati rubati in occasione dei detti delitti; condannare i rei nella pena ordinaria o anche nella straordinaria o correzionale, a misura e secondo le prove e le risultanze.

3. Saranno pubblicati de' tallioni contro i capi dei detti delitti, ed a tale effetto è messa a disposizione dell' eccellentissimo Presidente del Magistrato di polizia la somma di lire sei mila di Genova, da ripartirsi ne' modi e forme che il medesimo eccellentissimo Presidente apprenderà.

4. Le popolazioni o famiglie che avessero favorito o favorissero i crassatori ed i colpevoli degli enunciati delitti, sì con ricettarli volontariamente che in proteggerli, assisterli, occultarli e coadiuvarli in qualunque modo nei loro disegni o nella esecuzione dei medesimi, saranno considerati come complici dei delitti stessi, e soggetti alla giurisdizione del detto Commissario colle facoltà espresse negli articoli 1 e 2.

5. L'eccellentissimo Presidente del Magistrato di polizia si concerterà coll'eccellentissimo Presidente del Magistrato di guerra e marina e co' signori Governatori delle Giurisdizioni di Polcevera ed Oltre-Giovi per le disposizioni militari, di polizia ed amministrative consentanee alli oggetti contemplati nel presente Decreto, e sono rispettivamente incaricati in ciò che li concerne della esecuzione.

Dal Palazzo del Governo, li 17 dicembre 1814.

Il Presidente
SERRA

204. *Ammessione a pagamento degli interessi decorsi sopra i Luoghi liquidati e non liquidati della Banca di san Giorgio posteriormente al 22 dicembre 1813, ed assegnazione dei relativi fondi.*

19 dicembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Letta l'esposizione presentata dall'illustrissimo Magistrato dei Protettori della Banca di san Giorgio relativamente al pagamento degl'interessi dovuti ai creditori dello Stato dal 22 dicembre 1813 in appresso;

Visto l'articolo 21 del Trattato di Parigi, per cui dall'epoca surriferita gli anzidetti interessi più non sono a carico della Francia;

Vista la Legge del 2 corrente dicembre sul ristabilimento della Banca di san Giorgio;

Considerato che il diritto dei creditori non può rivocarsi in dubbio, e si estende dopo il primo quadrimestre del corrente anno a tutte le classi dei medesimi; mentre, sebbene taluni di detti crediti non siano stati liquidati dal Governo francese, non è però men certo che facevano parte dell'antico Debito pubblico dello Stato, e debbono per conseguenza essere ammessi al richiesto pagamento degl'interessi decorsi dacchè sono cessate le Leggi per le quali erano rimasti esclusi dalla liquidazione;

Volendo conciliare quanto è possibile l'adempimento di questo dovere di giustizia col bisogno di conservare alla Cassa camerale i mezzi necessarii per l'amministrazione pubblica e per gl'impegni già assunti a carico della stessa Cassa;

Decretano:

1. È assegnata la somma di lire 839,502 per il pagamento degl'interessi dovuti ai luogatarii della Banca di san Giorgio; cioè lire 471,781 per gl'interessi decorsi dal 22 dicembre 1813 sino a tutto il corrente anno 1814 sui luoghi liquidati dal cessato Governo, e lire 367,721 per quelli decorsi dal 22 aprile p. p. similmente a tutto il corrente anno sui luoghi non liquidati.

2. I luogatarii, aventi diritto al pagamento degl'interessi di cui sopra sono coloro i cui luoghi, compresi nei tre primi paragrafi dell'articolo 2 della citata Legge del 2 dicembre, saranno stati debitamente verificati, a tenore degli articoli 4, 5 e 6 della Legge medesima.

3. La predetta somma di lire 839,502 si comporrà 1° del prodotto delle finanze cedute alla Banca, dal giorno della cessione delle medesime a tutto il corrente dicembre; 2° della partita di lire 50,000 che sarà corrisposta alla Banca dalla Cassa della Zecca sul prodotto delle platine ossia verghe esistenti presso la medesima, di conto camerale, a cominciare da gennaio prossimo sino a tutto agosto; e 4 (1) finalmente della ulteriore assegnazione di lire 75,000 da corrispondersi similmente in ciascun mese, a partire dal successivo settembre venturo, sino a che sia compiuta detta somma.

4. Il pagamento della metà dei suddetti interessi per i luoghi già verificati potrà cominciare ad effettuarsi, a giudizio dell'illustrissimo Magistrato dei Protettori, tostochè sarà incassato un terzo almeno delle partite assegnate, e verrà successivamente proseguito per i luoghi che si andranno di mano in mano verificando. Il pagamento dell'altra metà non potrà eseguirsi se non quando la Banca avrà ricevuto l'intiera somma stabilita, a norma delle disposizioni dell'articolo precedente.

5. L'eccellentissimo Collegio camerale darà gli ordini necessarii per l'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 19 dicembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

205. *Reiezione delle specie corrose di moneta piemontese, dette* Galletti.

21 dicembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Intesa la relazione dell'eccellentissima Deputazione alla Zecca, dalla quale risulta che le monete di Piemonte da soldi due e mezzo, liscie e cancellate dai due lati o solamente da uno di essi, sono state messe fuori di corso in Piemonte;

Volendo riparare agl'inconvenienti che

(1) Così nella *Gazzetta di Genova* del 28 dicembre, n.° 104, sola collezione che riporti questo Decreto.

nascerebbero indubitatamente se non si prendesse una simile misura nel Genovesato;

Decretano:

Le piccole monete di Piemonte da soldi due e mezzo, dette *Galletti*, che sono liscie e cancellate da due lati o da uno solamente, dalla pubblicazione del presente cesseranno di essere tollerate, non potranno in alcuna maniera essere date o ricevute in pagamento, e solamente saranno ricevute alla Zecca per giorni quindici e cambiate a tale effetto nel solito Banco a Palazzo al prezzo di soldi due, moneta di Genova.

La Commissione della Zecca e il Magistrato dell' Interno sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 21 dicembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

206. *Riduzione delle Tasse relative ad alcuni atti giudiziali.*

22 dicembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visto che la Tariffa giudiziaria de' 4 agosto ha fatto delle riduzioni circa la tassa per il ricorso in cassazione, e che non ha provveduto per i ricorsi di richiesta civile;

Decretano:

L'emenda, che a termini dell'articolo 494 del Codice di procedura dovea depositarsi in lire 300, è ridotta a lire 50, e la somma di lire 150, che dovea depositarsi per danni ed interessi, è ridotta a lire 100, senza pregiudizio però di maggiori danni ed interessi, se vi sarà luogo.

Dal Palazzo del Governo, li 22 dicembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

207. *Dimissione dei Membri del Governo provvisorio e loro Protesta contro gli Atti del Congresso di Vienna.*

26 dicembre 1814.

PROCLAMA
GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Informati che il Congresso di Vienna ha disposto della nostra Patria riunendola agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, risoluti dall'una parte a non lederne i diritti imperscrittibili, dall'altra a non usar mezzi inutili e funesti, Noi deponiamo un'autorità che la confidenza della Nazione e l'acquiescenza delle principali Potenze avevano comprovata.

Ciò che può fare per i diritti e la restaurazione de' suoi Popoli un Governo non d'altro fornito che di giustizia e ragione, tutto, e la nostra coscienza lo attesta e le Corti più remote lo sanno, tutto fu tentato da noi senza riserva e senza esitazione. Nulla più dunque ci avanza se non di raccomandare alle Autorità municipali, amministrative e giudiziarie, l' interino esercizio delle loro funzioni, al successivo Governo la cura delle truppe che avevamo cominciato a formare e degl' impiegati che han lealmente servito; a tutti i Popoli del Genovesato la tranquillità, della quale non è alcun bene più necessario alle Nazioni.

Riportiamo nel nostro ritiro un dolce sentimento di riconoscenza verso l' illustre Generale che conobbe i confini della vittoria, e una intatta fiducia nella Provvidenza divina che non abbandonerà mai i Genovesi.

Dal Palazzo del Governo, li 26 dicembre 1814.

GIROLAMO SERRA,
Presidente del Governo

Senatori

Fr. Antonio DAGNINO
Ippolito DURAZZO
Carlo PICO
Paolo Girolamo PALLAVICINI
Agostino FIESCHI
Giuseppe NEGROTTO
Giovanni QUARTARA
Domenico DEMARINI
Luca SOLARI
Andrea DEFERRARI
Agostino PARETO
Grimaldo OLDONI

nascerebbero indubitatamente se non si prendesse una simile misura nel Genovesato;

Decretano:

Le piccole monete di Piemonte da soldi due e mezzo, dette *Galletti*, che sono liscie e cancellate da due lati o da uno solamente, dalla pubblicazione del presente cesseranno di essere tollerate, non potranno in alcuna maniera essere date o ricevute in pagamento, e solamente saranno ricevute alla Zecca per giorni quindici e cambiate a tale effetto nel solito Banco a Palazzo al prezzo di soldi due, moneta di Genova.

La Commissione della Zecca e il Magistrato dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dal Palazzo del Governo, li 21 dicembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

206. *Riduzione delle Tasse relative ad alcuni atti giudiziali.*

22 dicembre 1814.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visto che la Tariffa giudiziaria de' 4 agosto ha fatto delle riduzioni circa la tassa per il ricorso in cassazione, e che non ha provveduto per i ricorsi di richiesta civile;

Decretano:

L'emenda, che a termini dell'articolo 494 del Codice di procedura dovea depositarsi in lire 300, è ridotta a lire 50, e la somma di lire 150, che dovea depositarsi per danni ed interessi, è ridotta a lire 100, senza pregiudizio però di maggiori danni ed interessi, se vi sarà luogo.

Dal Palazzo del Governo, li 22 dicembre 1814.

Il Presidente
SERRA

---

207. *Dimissione dei Membri del Governo provvisorio e loro Protesta contro gli Atti del Congresso di Vienna.*

25 dicembre 1814.

PROCLAMA

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Informati che il Congresso di Vienna ha disposto della nostra Patria riunendola agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, risoluti dall'una parte a non lederne i diritti imperscrittibili, dall'altra a non usar mezzi inutili e funesti, Noi deponiamo un'autorità che la confidenza della Nazione e l'acquiescenza delle principali Potenze avevano comprovata.

Ciò che può fare per i diritti e la restaurazione de' suoi Popoli un Governo non d'altro fornito che di giustizia e ragione, tutto, e la nostra coscienza lo attesta e le Corti più remote lo sanno, tutto fu tentato da noi senza riserva e senza esitazione. Nulla più dunque ci avanza se non di raccomandare alle Autorità municipali, amministrative e giudiziarie, l'interino esercizio delle loro funzioni, al successivo Governo la cura delle truppe che avevamo cominciato a formare e degl'impiegati che han lealmente servito; a tutti i Popoli del Genovesato la tranquillità, della quale non è alcun bene più necessario alle Nazioni.

Riportiamo nel nostro ritiro un dolce sentimento di riconoscenza verso l'illustre Generale che conobbe i confini della vittoria, e una intatta fiducia nella Provvidenza divina che non abbandonerà mai i Genovesi.

Dal Palazzo del Governo, li 25 dicembre 1814.

GIROLAMO SERRA,
Presidente del Governo

Senatori

Fr. Antonio Daguzzo
Ippolito Dualzio
Carlo Pico
Paolo Girolamo Pallavicini
Agostino Fieschi
Giuseppe Nemorro
Giovanni Quartara
Domenico Damiani
Luca Solari
Andrea Derzanati
Agostino Pinero
Gerardo Ghiotti

III.

LOMBARDIA

III.

LOMBARDIA

1. *Apertura di Ruoli per la formazione di una Guardia civica in Milano; trapasso nel Municipio delle attribuzioni di pubblica Sicurezza.*

18 marzo 1848.

Milano, 18 marzo 1848.

Il Vice Presidente, vista la necessità assoluta, per mantenere l'ordine concede al Municipio di armare la Guardia civica.

Conte O' DONELL

La Guardia della Polizia consegnerà le armi al Municipio immediatamente.

Conte O' DONELL

La Direzione di polizia è destituita; e la sicurezza della città è affidata al Municipio.

Conte O' DONELL

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA CITTA' DI MILANO

In conseguenza di ciò sono invitati tutti i cittadini dai 20 ai 60 anni, che non vivono di lucro giornaliero, a presentarsi al Palazzo civico dove sarà attivato il ruolo della Guardia civica.

Interinalmente è affidata la Direzione di polizia al signor dottor Bellati Delegato provinciale.

I cittadini che hanno le armi dovranno portarle con sè.

CASATI, Podestà
BERETTA, Assessore — GREPPI, Assessore
SILVA, *Segretario*

2. *Intimazione al Municipio di Milano del disarmo della Guardia civica.*

18 marzo 1848.

IL MARESCIALLO RADETZKI
ALLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE DELLA REGIA CITTA'
DI MILANO

Dal Castello di Milano, 18 marzo 1848,
ore 8 della sera

Dopo gli avvenimenti della giornata non posso riconoscere i provvedimenti dati per cambiare le forme del governo e per riunire ed armare una guardia civica in Milano. Intimo a cotesta Congregazione municipale di dare immediatamente gli ordini pel disarmamento dei cittadini, altrimenti domani mi troverò nella necessità di far bombardare la città. Mi riservo poi di far uso del saccheggio e di tutti gli altri mezzi che stanno in mio potere per ridurre all' ubbidienza una città ribelle. Ciò mi riuscirà facile, avendo a mia disposizione un esercito agguerrito di 100,000 uomini e 200 pezzi di cannone. Aspetto al momento un riscontro alla presente intimazione.

RADETZKI *Maresciallo*

3. *Nomina di Funzionarii di polizia e di Collaboratori del Municipio di Milano; rilascio dei Detenuti per causa politica.*

20 marzo 1848.

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA CITTA' DI MILANO

Milano, 20 marzo 1848, ore otto antim.

Considerando che per l'improvvisa assenza dell'Autorità politica viene di fatto ad aver pieno effetto il Decreto 18 corrente della Vice-presidenza di Governo, col quale s' attribuisce al Municipio l'esercizio della polizia, non che quello che permette l'armamento della Guardia civica a tutela del buon ordine e difesa degli abitanti, s'incarica della polizia il signor Delegato Bellati o, in sua mancanza, il signor dottor Giovanni Grasselli Aggiunto; assunti a collaboratori del Municipio il conte Francesco Borgia, il generale Lecchi, Alessandro Porro, Enrico Guicciardi, avvocato Anselmo Guerrieri e conte Giuseppe Durini.

CASATI, Podestà
BERETTA, Assessore

Il Municipio ha già decretato lo scarceramento dei detenuti politici, che avrà luogo immediatamente.

CASATI, Podestà

---

4. *Ordinamento provvisorio della Guardia civica di Milano.*

20 marzo 1848.

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA CITTA' DI MILANO

Milano, 20 marzo 1848.

In aggiunta all'Avviso 18 corrente, col quale venivano invitati tutti i cittadini dai 20 ai 60 anni che non vivono di lucro giornaliero, sono novellamente invitati i buoni cittadini compresi in quella categoria, affine che il numero sia sufficiente a garantire la sicurezza pubblica. Sono invitati ugualmente a portar seco le armi tutti quelli che ne avessero.

Le riunioni delle Guardie si faranno presso ciascuna Parrocchia, ove si organizzeranno in compagnie di cinquanta ed eleggeranno provvisoriamente il rispettivo Capo, il quale si metterà in corrispondenza col Municipio per le successive disposizioni.

CASATI, Podestà
BERETTA, Assessore

5. *Aggiunta di nuovi Membri alla Congregazione municipale di Milano.*

20 marzo 1848.

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA CITTA' DI MILANO

Milano, 20 marzo 1848, ore una pom.

Le terribili circostanze di fatto per le quali la nostra città è abbandonata dalle diverse Autorità fa sì che la Congregazione municipale debba assumere in via interinale la direzione d'ogni potere allo scopo della pubblica sicurezza. Egli è perciò che si fa un dovere di far noto a' cittadini che sino a nuovo avviso essa concentrerà momentaneamente le diverse attribuzioni onde condurre le cose al fine desiderato dell'ordine e della tranquillità. Ai membri ordinarii della Congregazione vengono aggiunti in via provvisoria i signori

VITALIANO Borromeo
FRANCESCO Borgia
ALESSANDRO Porro
TEODORO Lecchi
GIUSEPPE Durini
Avv. ANSELMO Guerrieri
Avv. ENRICO Guicciardi
GAETANO Strigelli

CASATI, Podestà
BERETTA, Assessore

---

6. *Proclama della Congregazione municipale di Milano; appello ai Militari già graduati.*

21 marzo 1848 (1)

LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA CITTA' DI MILANO

Milano, 21 marzo 1848.

CITTADINI!

La necessità di difendere l'ordine, la proprietà, la vita, vi indussero a spiegare un eroico coraggio. Onde raggiungere il fine tanto desiderato fa d'uopo non diminuire di

(1) Nello stesso giorno 21 marzo 1848 emanavano varii altri Proclami, quali anonimi e quali con firma, del tenore che segue:

» POPOLO DI MILANO!

» L'Europa ha gli occhi su di Noi per decidere se il nostro lungo silenzio venisse da magnanima prudenza o da paura. Le Provincie aspettano da Noi la parola d'ordine. Il destino d'Italia è nelle nostre mani. Un giorno può decider la sorte di un secolo.

quell'ardore che tanto vi distingue. Voi avete tutelata la pubblica sicurezza, voi avete tutelato il diritto; quest'opera santa non venga a mancare. Ordine ed unione siano la vostra divisa.

CASATI, Podestà
BERETTA, Assessore
Vitaliano BORROMEO — Gaetano STRIGELLI
Anselmo GUERRIERI

Tutti quelli che hanno servito con qualche grado nella milizia sono invitati di presentarsi indilatamente al Municipio affinchè il medesimo possa nelle attuali circostanze valersi di loro per cooperare alla difesa della città.

CASATI, Podestà
BERETTA, Assessore
Vitaliano BORROMEO — Cesare GIULINI
Gaetano STRIGELLI — Anselmo GUERRIERI

7. *Ordinamento del servizio della Guardia civica in Milano.*

21 marzo 1848.

COMITATO DI DIFESA

Di giorno è abolita fino a nuova disposizione la parola d'ordine.

» ORDINE! CONCORDIA! CORAGGIO!

» Proclamiamo unanimi e pacifici, ma con irresistibil volere che il nostro Paese intende di essere italiano, e » che si sente maturo a libere istituzioni.

» Chiediamo, offrendo pace e fratellanza, ma non temendo » la guerra:

» 1. l'immediata abolizione della vecchia Polizia e la » riorganizzazione di un nuovo Magistrato politico sotto il » governo del Municipio;

» 2. l'immediata abolizione delle leggi di sangue e liberazione dei detenuti politici;

» 3. una Reggenza provvisoria del Regno;

» 4. libertà della stampa per aver l'espressione dei » voti del Paese;

» 5. riunire immediatamente tutti i Consigli e Convocati » comunali perchè eleggano i Deputati ad una Rappresentanza » nazionale;

» 6. Guardia civica sotto gli ordini della Municipalità;

» 7. neutralità colle truppe austriache garantendo loro » il rispetto ed i mezzi di sussistenza.

» CITTADINI!

» Le prime prove d'oggi dimostrano che in voi è ancora » il valore dei padri vostri.

» Perchè queste non siano infruttuose, bisogna che proteggiate quello che avete già fatto.

» Conviene adunque che neppur la notte vi stanchi e v'inviti a riposo, perchè il nemico veglia contro di voi.

» Difendete le barricate; armatevi, e vittoria e libertà » sono con voi.

» ORDINE! CONCORDIA! CORAGGIO!

» CITTADINI!

» Bisogna assolutamente aver coraggio e prendere qual» cuna delle porte della città, giacchè i nostri nemici tentano » di farci cedere coll'impedire che vengano i viveri in città.

» Cittadini! — Mostraste già un eroico coraggio; continuate » nell'opera santa della liberazione della Patria.

» Iddio è con noi. Pio IX ci ha benedetti. La vittoria è » nostra. Coraggio ancora; siate padroni delle porte della » città anche per avere il soccorso dei vicini paesi.

» ORDINE E CONCORDIA!

» CITTADINI!

» La bandiera italiana sventola sui portoni di Porta Nuova.

» I cittadini vi si fortificano e fanno prodigi. — Le truppe » non osano avvicinarsi. Costanti, saremo vincitori e liberi.

» Non vi stancate di far barricate lungo il corso di Porta » Orientale e di Porta Nuova, siccome sono le posizioni che » più premono ai Tedeschi.

» Fra un giorno o due i nostri nemici lasceranno questa » sacra terra ai buoni italiani.

» Ogni cittadino questa notte rimanga alla propria barricata, la custodisca, la rinforzi, chè Iddio protegge la nostra causa, e in questo modo conserveremo i vantaggi di » quest'oggi.

» VIGILANZA E CORAGGIO!

» La vittoria è sicura.

» Due cannoni presi a Piazza de'Mercanti e a Porta Ticinese.

» Il nemico in fuga a Porta Orientale, a Borgo Monforte e » a Porta Nuova.

» Como è armata, Crema parimenti, Bergamo marcia a nostro soccorso.

» A Magenta vi sono i Piemontesi.

» Gli amici aumentano per ogni parte, introduceteli in » città e avrete armi e munizioni.

» Il nostro quartiere generale organizzato, la guardia nazionale in attività.

» Continuate a suonare a stormo.

» ORDINE! CONCORDIA! CORAGGIO!

FRATELLI!

» La vittoria è nostra. Il nemico in ritirata limita il suo » terreno al Castello ed ai Bastioni. Correte; stringiamo una » porta fra due fuochi ed abbracciamoci. Dateci intanto no» tizie di voi e del mondo politico.

» *Viva l'Indipendenza Italiana!*

» *Viva l'eroica Milano!*

» CITTADINI!

» I fratelli persistono nell'eroica loro risoluzione. L'armi» stizio offerto dal nemico è stato rifiutato. Coraggio e per» severanza; la vittoria è immancabile. W. PIO IX.

» I cittadini si sono impadroniti di tutti gli Stabilimenti » pubblici e delle casse tutte. I detenuti politici sono liberati.

» La città è animata dal più vivo eroismo, e va cacciando i » nemici alle porte. Armatevi, e venite a soccorrere i vostri » fratelli.

» CITTADINI!

» Si pregano istantemente tutte le Guardie civiche di pren» dere sotto la loro immediata protezione tutti i pubblici » Stabilimenti e tutti gli oggetti che vi si contengono, e so-

In ogni contrada è stabilita una barricata-capo col suo Comandante.

È incaricata una pattuglia di girare tutta la città per stabilire di contrada in contrada la barricata-capo.

Questa pattuglia è sotto gli ordini del signor Torelli, membro del Comitato.

All'avemmaria comincia la parola d'ordine.

Questa parola sarà detta a nome del Governo al Capo-barricata a suo tempo; il Capo-barricata la trasmette a tutte le barricate dipendenti.

Ogni Capo-barricata ha l'incarico di dare le disposizioni di dettaglio nella sua sfera d' azione perchè ai singoli cittadini che si presentano per la prima volta alle barricate sia data o no la parola d'ordine; quando la parola d' ordine è negata, il cittadino è respinto senz'altro, e dovrà restituirsi alla sua abitazione.

» pratutto le carte che possono essere preziose per le famiglie.

» D' ora in poi tutte le cose che erano del Governo sono nostre; dunque conserviamole.

» ORDINE E CONCORDIA!

A tutte le Città e a tutti i Comuni del Lombardo-Veneto.

» Milano vincitrice in due giorni, e tuttavia quasi inerme, è ancora circondata da un ammasso di soldatesche avvilite, ma pur sempre formidabili.

» Noi gettiamo dalle mura questo foglio per chiamare tutte le Città e tutti i Comuni ad armarsi immantinente in Guardia civica facendo capo alle parrocchie, come si fa in Milano, e ordinandosi in compagnie di 50 uomini che si eleggeranno in ciascuna un comandante e provveditori per accorrere ovunque la necessità della difesa impone.

» Ajuto e Vittoria.

» W. L'ITALIA. W. PIO IX.

» CITTADINI!

» È inutile durante il giorno, mentre il nemico è lontano, si fermino alle barricate interne quelli che sono muniti di fucile e carabine. È alle barricate esterne investite direttamente, che è d' uopo portare tutte le forze disponibili in soccorso dei valorosi che tengono fronte al nemico. Quelli pertanto che trovassero aver compiuta l'opera loro in un dato luogo, anzichè fermarsi alle barricate lontane dal nemico e d'altronde munite a sufficienza dai vigili abitanti delle contigue case, si rechino alla Direzione generale della Guardia civica, contrada del Monte, numero 1263 C., casa Vidiserti, la quale, ricevendo ad ogni istante domande di soccorsi dai difensori delle nostre più esposte posizioni, assegnerà condegno campo al loro valore. La vittoria è certa: colla più rigorosa disciplina la compiremo vieppiù facilmente.

» VIVA L'INDIPENDENZA

» Dal Comitato direttore della Guardia civica, ore 2 pomeridiane del 21 Marzo 1848.

» CITTADINI!

» Si forma una Legione di Guardia civica nell' Ufficio del Comitato di difesa pubblica; tutti i cittadini che vogliono combattere mobilizzandosi ne'diversi quartieri della città, sono invitati a venire a farsi inscrivere in casa Vidiserti, contrada del Monte, numero 1263.

» Milano, dal Comitato il 21 Marzo 1848.

» CITTADINI!

» I nostri avamposti verso Porta Tosa sono già negli orti della Passione, ove i nostri bersaglieri cominciano a spazzare i bastioni.

» Verso Porta Vercellina i nostri sono giunti vittoriosamente sino alle Grazie. Alcuni acquedotti, che passano sotto ai bastioni, sono già asciugati e ci mettono in comunicazione coll'esterno.

» Il locale del Genio militare fu preso dai nostri prodi colla baionetta. In tre giorni hanno già imparato a battersi come veterani.

» Al di fuori cinquanta uomini di Melegnano hanno sorpreso con un'imboscata un battaglione di Cacciatori, che credendosi in faccia a un corpo numeroso si diede a precipitosa fuga, abbandonando morti e feriti.

» Il nemico manca di viveri; gli ufficiali furono visti con pezzi di pane nero in mano.

» Al di fuori la città è attorniata di numerose bande venute da ogni parte, fra cui si vedono uniformi di bersaglieri Svizzeri e di Piemontesi che hanno precorso i loro corpi che passano il Ticino.

» Il nemico chiede un armistizio, certamente per potersi raccogliere e ritirare, ma è troppo tardi. Le strade postali sono ingombre d'alberi abbattuti. La sua ritirata diviene già molto difficile.

» Coraggio! avvicinatevi d'ogni parte ai bastioni; date la mano agli amici che vengono a incontrarvi; questa notte la città dev'essere sbloccata in ogni parte.

» Valorosi cittadini! l'Europa parlerà di voi; la vergogna di trent'anni è lavata. Il trionfo dell'Italia è infallibile.

» Viva l'Italia; viva Pio IX.

» CATTANEO — TERZAGHI — CERNUSCHI — CLERICI

» *PS.* In questo momento l'Ufficio del genio è espugnato — 160 soldati italiani e tre ufficiali sono prigionieri: i soldati fraternizzano con noi.

» Milano, 21 Marzo 1848.

» CITTADINI!

» Uomini coraggiosi hanno superato le mura della città, e ci hanno recate notizie delle campagne, e lettere scritte alle porte. Pavia è insorta, e ha chiuso il nemico nel castello. Anche a Bergamo il presidio si è arreso col generale, figlio dell'ex-Vicerè. Evviva ai nostri fratelli di Pavia e di Bergamo! Tutte le popolazioni sulle vie di Gallarate e Busto Arsizio a Milano si sono levate in armi, hanno disarmato le truppe, preso sei pezzi di cannone, impedito che fosse tagliato il ponte di Boffalora. Evviva ai nostri fratelli del contado! Abbracciamoci tutti in un amplesso! ringraziamo Dio: gridiamo:

» VIVA L'ITALIA! — VIVA PIO IX!

» *Il Governo Provvisorio*

» CASATI — GIULINI — GREPPI — BERETTA

La parola d'ordine sarà composta di due parole: i Comandanti di barricata proporranno a quanti si presentano le sole due iniziali: i cittadini dovranno spiegarle dicendo le due parole. Chi non le sa spiegare è respinto.

È stabilita una Gran Guardia in piazza Mercanti: i Capi-barricata vi faranno tradurre tutte le persone sospette; il Comandante della Gran Guardia o le tratterrà presso di se o le manderà al Governo scortate o le farà mettere in libertà dando la parola d'ordine, secondochè troverà del caso.

Milano, li 21 marzo 1848.

Il Comandante della Guardia civica
ANTONIO LISSONI

---

8. *Proclamazione di un Governo provvisorio e designazione de' suoi Membri.*

22 marzo 1848 (1).

CITTADINI!

Milano, 22 Marzo 1848.

L'armistizio offertoci dal nemico fu da noi rifiutato ad istanza del popolo che vuol combattere.

Combattiamo adunque coll'istesso coraggio che ci fece vincere in questi quattro giorni di lotta, e vinceremo ancora.

Cittadini! riceviamo di piede fermo quest'ultimo assalto dei nostri oppressori con quella tranquilla fiducia che nasce dalla certezza della vittoria.

Le campane a festa rispondano al fragor del cannone e delle bombe, e vegga il nemico che noi sappiamo lietamente combattere e lietamente morire.

La Patria adotta come suoi figli gli orfani dei morti in battaglia, ed assicura ai feriti gratitudine e sussistenza.

Cittadini! questo annunzio vi viene fatto dai sottoscritti, costituiti in Governo provvisorio, che, reso necessario da circostanze imperiose e dal voto dei combattenti, viene così proclamato:

Gabrio CASATI, Presidente
Vitaliano BORROMEO — *Giuseppe* DURINI
Pompeo LITTA — *Gaetano* STRIGELLI — *Cesare* GIULINI
Antonio BERETTA — *Anselmo* GUERRIERI
Marco GREPPI — *Alessandro* PORRO

---

9. *Nomina di Cesare Correnti a Segretario generale del Governo provvisorio.*

22 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 22 marzo 1848.

CITTADINI!

Il Governo provvisorio nomina in suo Segretario generale il dott. Cesare Correnti.

Del presente Decreto sarà data notizia al popolo mediante affissione d'avviso, e notizia ai Comitati per loro norma.

CASATI, Presidente ecc.

---

10. *Proclama del Governo provvisorio sulla futura Costituzione politica della Lombardia.*

22 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 22 marzo 1848.

Finchè dura la lotta non è opportuno di mettere in campo opinioni sui futuri destini politici di questa nostra carissima Patria.

Noi siamo chiamati per ora a conquistarne l'indipendenza, e i buoni cittadini di null'al-

---

(1) In data del 22 il nuovo Governo sanciva pure il seguente:

» REGOLAMENTO PER LA DIFESA DELLE BARRICATE

» 1. Tutte le persone armate di fucile dovranno collocarsi » alle barricate presso i ponti e al di là di essi, distribuendosi due per ciascuno; quando ve ne siano di più si » porranno alle barricate degli avamposti, costantemente in » sentinella.

» 2. Solamente avvicinandosi il nemico, le sentinelle » grideranno a tutta possa - All'armi.

» 3. A questo grido quelle che sono incaricate della » difesa delle barricate dovranno recarsi immediatamente » al loro posto.

» 4. Si raccomanda caldamente a tutti di tenere aperti » i portelli delle case attigue alle barricate a salvezza delle » guardie delle barricate.

» 5. Gli abitanti, all'avvicinarsi del nemico, difenderanno dalle finestre e dai tetti le proprie case coi sassi » e colle tegole, o con altro mezzo atto ad impedire il » passo nelle contrade. E raccomandasi caldamente che ciascuno si tenga le materie accumulate in casa.

» 6. Le guardie che saranno costrette ad abbandonare » una barricata dovranno, dopo di essersi ritirate, gettarsi » nella barricata susseguente a maggior difesa di quelle » che sono già attaccate, e così di barricata in barricata.

» Milano, 22 marzo 1848 ».

(*Seguono le firme*)

tro debbono adesso occuparsi che di combattere.

A causa vinta i nostri destini saranno discussi e fissati dalla Nazione.

GASATI, Presidente ecc.

---

11. *Divieto di aumento nelle Mete del pane e delle carni.*

22 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 22 marzo 1848.

Le mete del pane e delle carni non debbono essere accresciute dall'ultima pubblicazione. I prestinai ed i macellai saranno indennizzati dalla Patria.

Chi contravvenisse sarà severamente punito.

CASATI, Presidente ecc.

---

12. *Nuova intestazione degli Atti del Governo.*

23 marzo 1848.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 23 marzo 1848.

Decreta:

Che tutti gli atti del Governo di quì innanzi portino l'intestazione — *Governo Provvisorio.*

CASATI, Presidente ecc.

---

13. *Proclama di Re Carlo Alberto nel suo ingresso in Lombardia.*

23 marzo 1848.

CARLO ALBERTO

per grazia di Dio
Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme ecc. ecc.

Popoli della Lombardia e della Venezia!

I destini d'Italia si maturano: sorti più felici arridono agli intrepidi difensori di conculcati diritti.

Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti, Noi ci associammo primi a quell'unanime ammirazione che vi tributa l'Italia.

Popoli della Lombardia e della Venezia, le nostre armi, che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico.

Seconderemo i vostri giusti desiderii, fidando nell'aiuto di quel Dio che è visibilmente con Noi, di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX, di quel Dio che con si maravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sè.

E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana, vogliamo che le Nostre truppe entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana.

Torino, 23 marzo 1848.

CARLO ALBERTO

---

14. *Apertura di Ruoli per la formazione di un Corpo d'armata regolare.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

CITTADINI!

Milano, 23 marzo 1848.

Il maresciallo Radetzky, che aveva giurato di ridurre in cenere la vostra città, non ha potuto resistervi più a lungo. Voi senz'armi avete sconfitto un esercito che godeva una vecchia fama di abitudini guerresche e di disciplina militare. Il Governo austriaco è sparito per sempre dalla magnifica nostra città. Ma bisogna pensare energicamente a vincere del tutto, a conquistare l'emancipazione della rimanente Italia, senza la quale non c'è indipendenza per voi.

Voi avete trattato con troppa gloria le armi per non desiderare vivamente di non deporle così presto.

Conservate adunque le barricate: correte volonterosi ad inscrivervi nei ruoli di truppe regolari che il Comitato di guerra aprirà immediatamente.

Facciamola finita una volta con qualunque dominazione straniera in Italia. Abbracciate questa bandiera tricolore, che pel valor vostro sventola sul Paese, e giurate di non lasciarnela strappare mai più. *Viva l'Italia!*

Si avverte il pubblico che il Castello debbe essere consegnato agli Incaricati del Governo provvisorio ne' modi stabiliti, locchè è ad eseguirsi immediatamente.

CASATI, Presidente ecc.
CORRENTI, Segretario

15. *Istituzione di due Legioni, da denominarsi* Prima e Seconda.

23 marzo 1848.

Italia Libera W. Pio IX.

ESERCITO ITALIANO

Milano, 23 marzo 1848.

I cinque giorni sono compiuti, e già Milano non ha più un sol nemico nel suo seno. D'ogni parte accorrono con ansia dalle altre terre i combattenti. È necessario raccorli e ordinarli in legioni. D'ora in poi non basta il coraggio, bisogna inseguire con arte in aperta campagna un nemico che può trar tutto il vantaggio dalla sua cavalleria, dai cannoni, dalla mobilità delle sue forze; ordiniamoci dunque almeno in due parti; l'una rimanga come fin qui a difendere colle barricate e con ogni varietà d'armi la città; l'altra, provveduta completamente d'armi da fuoco e di qualche nerbo di cavalli, e, appena che si possa, anche di artiglieria volante, esca audacemente dalle mura e, aggiungendo al valore la mobilità e la precisione, incalzi di terra in terra il nemico fuggente, lo raffreni nella rapina, lo rallenti nella fuga, gli precluda lo scampo.

Siccome la sua meta è di raggiungere quanto più presto si può la cima delle Alpi e la futura frontiera che il dito di Dio fin dal principio dei secoli segnò per l'Italia, noi la chiameremo LEGIONE PRIMA, Esercito della frontiera, Esercito delle Alpi.

I difensori della città si chiameranno LEGIONE SECONDA, e per uniformarsi ai fratelli e compiere una grande istituzione italiana, la GUARDIA CIVICA.

Valorosi, che accorrete a noi da tutte le vicine e lontane terre, unitevi e all'Esercito e alla Guardia, secondochè l'imperfetto armamento v'impone. Ma unitevi, ordinatevi, ubbidite al comando fraterno. I vostri comandanti saranno eletti da voi.

Suvvia dunque, viva l'esercito delle Alpi, viva la Guardia della Città.

Il Comitato di Guerra

Pompeo LITTA — *Giorgio* CLERICI
Giulio TERZAGHI — CATTANEO — CARNEVALI
CERNUSCHI — LISSONI — TORELLI

16. *Riduzione del prezzo del Sale comune, e soppressione dei Processi relativi a contravvenzioni finanziarie.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

AVVISO

Milano, 23 marzo 1848.

Il prezzo del sale dal giorno 24 andante in avanti è ridotto a centesimi trentacinque correnti al chilogrammo.

Tutti i processi pendenti per delitti politici e contravvenzioni finanziarie e di bollo sono annullati; e tutte le multe inflitte per simili processi e non esatte sono condonate.

CASATI, Presidente ecc.

---

17. *Soppressione delle Delegazioni provinciali; devoluzione delle loro attribuzioni alle Congregazioni provinciali, ed assegnazione alle medesime degli Impiegati già proprii delle Delegazioni.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 23 marzo 1848.

Le già regie Delegazioni provinciali sono soppresse. Tutte le attribuzioni che spettavano a queste sono concentrate nelle Congregazioni provinciali. Queste si riuniranno immediatamente per eleggere nel loro seno un Presidente.

Il Presidente stabilirà le norme di regolamento interno che troverà convenienti.

È accordato alle Congregazioni provinciali per la trattazione e disimpegno degli affari tutto il personale componente l'Ufficio delle rispettive Delegazioni provinciali, che rimane così confermato provvisoriamente.

Sono eccettuati dalla conferma gl'impiegati delle seguenti categorie:

a) regi Delegati;

b) impiegati non nazionali;

c) impiegati che non prestassero pronta adesione al Governo;

d) quelli che per circostanze particolari non si trovassero confermabili nel loro impiego dalle Congregazioni provinciali responsabili del servigio.

CASATI, Presidente ecc.

18. *Mantenimento provvisorio degli Uffici distrettuali e del Personale addetto ai medesimi.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 23 marzo 1848.

DECRETO

Sono provvisoriamente confermati gli Uffici distrettuali.

È confermato provvisoriamente anche il personale che li compone, salvo gl'impiegati delle seguenti categorie:

a) impiegati non nazionali;

b) impiegati che non prestassero pronta adesione al nuovo Governo;

c) quelli che per circostanze particolari non si trovassero confermabili nel loro impiego dal Presidente della Congregazione provinciale.

CASATI, Presidente ecc.

---

19. *Conferma temporanea delle Leggi relative all'Amministrazione comunale.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

DECRETO

L'amministrazione e rappresentanza dei Comuni è confermata provvisoriamente qual è.

CASATI, Presidente ecc.

---

20. *Soppressione del Consiglio di Governo; assegnazione del personale e delle attribuzioni di esso ad un Consiglio di Stato, e costituzione di quest'ultimo.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 23 marzo 1848.

DECRETO

L'attuale Consiglio di Governo è soppresso.

Tutte le attribuzioni che appartenevano a questo sono assegnate in via provvisoria ad un Consiglio di Stato, meno quelle concernenti la pubblica sicurezza.

A Presidente del Consiglio di Stato è nominato provvisoriamente l'avvocato Giovanni Battista Nazari, e a Vicepresidente l'avvocato Angelo Decio.

Per il disimpegno e per la spedizione degli affari si accorda al Presidente del Consiglio di Stato tutto il personale componente il soppresso Consiglio di Governo, meno gli impiegati compresi nelle seguenti categorie:

a) Presidente e Vicepresidente;

b) Consiglieri ed impiegati non nazionali;

c) Consiglieri ed impiegati che non facessero pronta e franca adesione al nuovo Governo;

d) Consiglieri ed impiegati che per altre cause non paressero conservabili nelle loro funzioni.

CASATI, Presidente ecc.

---

21. *Scioglimento della Congregazione centrale di Lombardia.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 23 marzo 1848.

DECRETO

Non essendo libere tutte le Provincie lombarde, la Congregazione centrale non può legalmente deliberare nè unirsi.

Si riserva il Governo provvisorio di fare appello al noto patriottismo dei membri che la compongono in occorrenze speciali e straordinarie.

CASATI, Presidente ecc.

---

22. *Conferma provvisoria dell'Ufficio fiscale.*

23 marzo 1848.

GOVERNO PROVVISORIO

Milano, 23 marzo 1848.

DECRETO

È ritenuto provvisoriamente in vigore l'Ufficio fiscale coll' attuale sua organizzazione ed attribuzioni.

A Procuratore fiscale è nominato l'avvocato Giovanni Marazzi.

Si mettono a sua disposizione pel disimpegno e per la spedizione degli affari tutti gli attuali impiegati, meno quelli appartenenti alle seguenti categorie:

a) l'attuale dirigente l'Ufficio;

b) gli impiegati non nazionali;

c) quelli che non prestassero pronta e franca adesione al nuovo Governo.

CASATI, Presidente ecc.